DELLE ASSICURAZIONI MARITTIME TRATTATO

DELL' AVVOCATO

ASCANIO BALDASSERONI

TOM. I.

IN FIRENZE. MDCCLXXXVI.

NELLA STAMPERIA BONDUCCIANA

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

A SUA ECCELLENZA

DON GIOVANNI ACTON

COMMENDATORE DEL SAC. MILITARE ORDINE DI S. STEFANO
DEL CONSIGLIO DI S. M. SICILIANA · TENENTE GENERALE
DE' SUOI REALI ESERCITI · SUO SEGRETARIO DI STATO
DEL DISPACCIO DI GUERRA, E MARINA
E DIRETTORE DELLA MEDESIMA.

ECCELLENZA

SE ardiſco preſentare a VOSTRA ECCELLENZA queſt' Opera, la mia confidenza è unicamente fondata ſulla natura del ſoggetto, ch' eſſa tratta.

La ſua materia ha un rapporto naturale a quell' importante Miniſtero, che l' ECCELLENZA VOSTRA sì degnamente ſoſtiene in un Regno, di cui il Commercio, e la Navi-

Navigazione attuale, mercè la cura di Vostra Eccellenza, formano la ricchezza dei Sudditi, e l'ammirazione delle Nazioni.

Si degni l' Eccellenza Vostra gradirne l' offerta con quella benignità d'animo, che tanto è coerente al generoso Carattere di cui è dotata, e che forma uno di quelli innumerabili pregj, per i quali il Nome dell' Eccellenza Vostra sarà in ogni tempo glorioso presso tutti i Ceti di Persone, come un attestato di quel profondo rispetto, con il quale mi glorio d' essere

Di Vostra Eccellenza

Umiliss. Obblig. Servitore
AVVOCATO ASCANIO BALDASSERONI.

INDICE DEI TITOLI

Contenuti nel presente Volume.

V.

Parte Quarta.

PRE-

PREFAZIONE

DELL' AUTORE

*I*L vero ſcopo, ed intenzione delle Leggi del Commercio ben calcolate, ſi è di unire l' intereſſe di ciaſcuno Individuo in maniera tale, che l' intiera Comunità ſia indotta ad agire per il ben pubblico. Se ſi aderiſce a queſto principio, e ne ſegua la dovuta eſecuzione di queſte Leggi, quell' Individuo, che ſi addice alla Mercatura, e che deve conſiderarſi come il primo movente, e come la molla maeſtra, che agiſce nel Commercio, ſarà incoraggito ad eſtendere le ſue mire, e con la ſua fortuna, credito, ed induſtria procurerà il pubblico bene.*

II. *Non vi è alcuna invenzione degli Uomini più adattata a ben ſervire a queſto intento, quanto quella delle Aſſicurazioni marittime, che è una delle ragioni per cui il Commercio marittimo è reputato più favorevole al comun vantaggio del terreſtre* (1). *Ella moltiplica i Capitali addetti al Commercio, e dividendo fra più Perſone sì l' utile, come la perdita, tiene in equilibrio lo Stato, e li ſomminiſtra le forze per la continuazione di un traffico, che riſtretto a pochi Individui, o felice, o infauſto che foſſe l' evento, anderebbe ben preſto a terminare* (2). *Giacchè l' opulenza, egualmente che l' indigenza*

(1) *Henricus Cocceius in diſput. de Aſſecurat.* §. 1 *in Comment. ad Grot. de iur. bell. & pac. lib.* 2. *cap.* 12. *ad* §. 23.

(2) La Rota Romana in una *Anconitana Aſſecurationum* 3. *Mart.* 1765 *av. Monſig. Olivazzi* ottimamente deſcrive queſto Commercio, e la natura di queſto Contratto §. 1. = ivi = Dat Mare remotis gentibus aditum ' quo totius Orbis opes advehantur, alterius inopiæ proſpiciat, ſed ut quid- quid

fanno ritirare gl' Individui dal commerciare: volendo i primi godere i frutti di quella fortuna, che è loro riuscito di fare, ed esimersi dai frequenti timori, che i pericoli, indivisibili compagni delle più ricche speculazioni, gli hanno ben sovente obbligati a soffrire: ed i secondi non potendo sostenere le inevitabili conseguenze del Commercio medesimo, allorchè la ruota della Fortuna è contraria. In qualunque forma però si diminuisca il numero dei Concorrenti, il ben pubblico ne soffre, e le molle secondarie, che non agiscono se non che in relazione delle prime, dalle quali riconoscono il moto, e la forza, vengono ad indebolirsi, e per una necessaria concatenazione di cose tutto l' Universale ne soffre.

III. *Tre sono i principali oggetti, che hanno servito di base a tutte le Leggi, che sono state dirette a regolare le Assicurazioni marittime, e che lo devono essere a quante se ne possino immaginare in appresso, acciò l' oggetto di questa utilissima invenzione resti adempiuto con quella perfezione a cui è diretto.*

IV. *Il primo è quello della buona fede fra tutti quelli, che devono aver parte nella Negoziazione, e d' impedire, che da qualunque persona o direttamente, o indirettamente, e per qualunque mezzo, si devii da questo principio.*

L' altro è quello di escludere dalle Negoziazioni di tal natura qualunque condizione, e restrizione, che sia capace di attraversare l' accrescimento del Commercio, o in qualunque maniera possa trattenere, o impedire i Concorrenti al medesimo, o allontanarne quelli che l' esercitano.

Ed il terzo finalmente, che il bene pubblico sia sempre preferito all' interesse dei Particolari (3).

V. *Se*

quid ubique locorum natura genuit, & tulit illinc accipiatur, & asportetur, quæ penetrare terrestris negociatio non potest, tum ob incommodam peregrinationem, summosque vecturæ sumptus, tum ob insuperabilem viarum intercapedinem, atque difficultatem. Quot vero, quantisque periculis hæc ditescendi ratio iungatur, vel hoc solum ostendit, quod sæpe unius horæ calamitas plurium annorum operam, sollicitudinem, atque industriam hausit, congetasque dici nimium copias una Prædonum, aut Piratarum incursio, hominumque, qui spoliis vivunt, vel Cœli, vel temporis iniuriæ rapuerunt. Hinc nihil ad Commercia tuenda, avertendasque huiusmodi clades, utilius quam ut alii in partem discriminis advocentur, & alea dispertiatur inter plures. Hæc periculi inter plures distributio fit contractu, quem vulgo Mercatores vocant *Assecurationem*. =

(3) *Magens. Saggio sopra le Sicurtà.* §. 1. *in pref.*

V. *Se tutti i Negozianti ponessero per massima fondamentale, che la ragione, lo spirito del pubblico bene, la probità, e l' onore non possono ammettere altre Assicurazioni se non quelle che si accordano con i principj suddetti, ed in conseguenza si astenessero dal convenire in tante invenzioni stravaganti di Sicurtà non naturali, coperte sotto lo specioso titolo di Scommesse, e di patti speciali, si toglierebbe molta strada alla fraude, o potrebbero eglino stessi giudicar meglio della rettitudine del loro caso, e non s' impegnerebbero mai in liti, se non sopra fondamenti sicurissimi e giusti. Uno dei Contraenti che si allontani da questi giusti principj sconvolge intieramente la macchina, e riduce l' altro nella necessità di porsi in guardia anche in quei casi, ove è stata usata tutta la buona fede.*

VI. *Checchè sia della questione, se questo Contratto porti una vera utilità in quelli Stati, che soggetti ben sovente ai rigori della Guerra nel garantire la salvezza degli Effetti del Neutrale, o del Nemico sotto la coperta del Neutrale, una parte dei Sudditi paga le somme acquistate dall' altra: E' indubitato, nè vi è alcuno di sana mente che possa controvertere, che nelli Stati dei Principi neutrali, presso i quali non vi è caso di questa mancanza di equilibrio, il Commercio delle Sicurtà forestiere forma uno dei più ricchi rami della Negoziazione, se quelli da cui vien fatto, hanno la vera cognizione che si richiede per utilmente trattarlo.*

VII. *Tutta adunque l' industria dei bravi Negozianti consiste nel richiamare da lontano gli ordini per le Sicurtà, e nel facilitare ai Concorrenti il modo di effettuarle, e di esigerle nel caso di sinistro. La ricorrenza delle Sicurtà produce i buoni Assicuratori, e la correntezza, e solidità di questi attrae la ricorrenza.*

VIII. *E' incontrastabile, che dal maggior numero dei tocchi ne resulta una maggior convenienza all' intrapresa speculazione di assicurare, e perchè questo maggior numero di Assicurazioni vi sia, è necessaria una moderazione nei premj, una restrizione nelle provvisioni di chi eseguisce gli ordini, ed una esatta corrispondenza alle perdite negli Assicuratori.*

IX. *Quelle Piazze, che sanno mettere questa Negoziazione sul piede più economico, e più corrente per gli Assicurati son quelle che ne incontrano la maggiore affluenza.*

X. *Tre sono i mezzi per cui si può richiamare l' affluenza di tali Contratti, e renderli utili a quella Piazza, dove si perfezionano. Dipende il primo dalla Legge: il secondo dagli Assicuratori: il terzo dai Mediatori. La Legge o scritta, o determinata dalla Consuetudine dei Tribunali deve imparzialmente assistere i Ricorrenti, e servendo allo spirito del Contratto, più che al suono delle parole con cui è concepito, deve eliminare la frode, e troncar l' adito alle questioni, e sollecitare l' esecuzione del Contratto, se è degno di questa esecuzione.*

XI. *Quantunque ripetuto, secondo l' opportunità, da più Dottori, è un falso principio quello, che gli Assicuratori quanto sono pronti a percipere il premio, altrettanto sieno industriosi a trovare eccezioni per differire il pagamento del sinistro.*

XII. *Si può francamente asserire che se si arrivasse a fare un giusto calcolo fra le Assicurazioni ingiustamente pagate dagli Assicuratori, e quelle inginstamente da essi questionate, specialmente nel corso di una guerra, gli ingiusti pagamenti sarebbero d' una metà superiori alle inginste questioni. Non è questo difetto dei Tribunali, o della Legge, ma della malizia degli Uomini, che sanno talmente colorire le loro operazioni, che i Giudici, che non possono dipartirsi dalle resultanze degli atti, non sono sempre in grado di verificare lo stato delle cose.*

XIII. *Questo difetto ha specialmente luogo nei Giudizi di Avarie, i danni dei quali vanno a posarsi a carico degl' Assicuratori, senza che il più delle volte ne siano appena informati. I Capitani attribuiscono a caso fortuito, o a necessaria operazione approvata dalla Legge per domandare la refezione dei danni in contribuzione, qualunque accidente accada loro nel viaggio, e con questo pretesto si fanno resarcire dagli Assicuratori quel danno naturale, che accade a tutte le cose che sono soggette a consumarsi dall' uso.*

XIV. *Il Testimoniale, o la prova di fortuna a cui le Leggi marittime hanno accordato tanto favore all' oggetto di proteggere il Commercio, e invitare gli Uomini alla Navigazione, diviene ben sovente un atto di comodo adattato all' opportunità per cui deve servire: Non può negarsi esser questo un documento della maggiore importanza, giacchè unicamente sopra di esso può il Capitano istruire qualunque azione in Giudizio, e quin-*

quindi i Ricevitori delle Mercanzie ripetere i loro danni dagli Assicuratori: Sarebbe quindi desiderabile, che le Leggi provvedessero, che quest' atto fosse regolato in maniera da soddisfare gl' Interessati, e presentare ai Giudici la vera informazione dello stato della cosa.

XV. *E' indubitato, che i casi occorsi in Mare non possono verificarsi che con le prove privilegiate del Mare: Ma è altresì giusto, che il privilegio non si ritorca in abuso a danno del Terzo: Se i Capitani prima di essere ammessi a Pratica dovessero dichiararsi, se hanno pretensioni per danni, e nell' atto stesso depositare il loro Giornale in un pubblico Offizio, acciò servisse di esatto riscontro nella sincera verificazione dei danni che richiedono, talchè il Testimoniale non facesse piena prova che in quanto con verità, e in tutta la sua precisione combinasse col Giornale medesimo, nè alcun danno si ammettesse, se di fatto dal Giornale non restasse verificato il giorno e l' ora, l' occasione, ed il modo in cui è occorso: E se da questi danni medesimi si detraesse il necessario naturale consumo del Corpo, e Attrazzi della Nave, che gli vien pagato dal Nolo, sarebbero ben più rari i Giudizi di Avarìe, e meno pericolosa la professione dell' Assicuratore: Ed egualmente lo sarebbero se le grandiose spese a cui portano questi Giudizi in qualunque Tribunale per la moltiplicità degli Atti, e Perizie che occorrono fare in vece di andare nella massa dei danni refettibili, fossero, come in tutti gli altri Giudizi Ordinarj, a carico di ambe le Parti. Ma comecchè i Capitani introducendo un Giudizio, o aumentando le loro domande contro i Caricatori, e gli Assicuratori non rischiano cosa alcuna, così sono più facilmente allettati a farlo dalla lusinga di un guadagno, che non ha risico.*

XVI. *Da questi inconvenienti a cui la Legge può rimediare, ne nasce il disgusto degli Assicuratori, i quali per natura della cosa sono bastantemente in risico, senza aggiungervi quelli che provengono da malizia.*

XVII. *Generalmente la formula della Polizza di sicurtà è così antiquata, che i di lei termini nella maggior parte oscuri sono resi del tutto inutili, e talvolta cagione di questioni per la contradizione in cui sono con i patti manoscritti. In alcune di esse s' incontrano specialmente due condizioni, che molto aggravano l' interesse degli Assicuratori. Una è quella di essere*

esse

essi responsabili anche dei danni occorsi alle Mercanzie poste sovra coverta: l' altra per la baratterìa del Capitano: Per la prima pare strano, che ciò che procede da cattiva dispofizione dell' Assicurato, o sua Gente, e che per colpa loro è posto nell' evidente pericolo di esser danneggiato, possa meritare indennizazione.

XVIII. *Lo che parimente milita per il caso della Baratterìa. Il Proprietario della Nave, o il Caricatore son quelli che hanno scelto il Capitano, e fidato ad esso il Primo la direzione della Nave, e il Secondo la consegna delle sue Mercanzie, onde essi devono conoscere la persona cui hanno creduto, piuttostochè l' Assicuratore il quale corre la loro fede anche sulla persona del Capitano.*

XIX. *E sembra ciò tantopiù strano, quantochè secondo le dette formule gli Assicuratori non son tenuti de' furti particolari, che occorrono alla Nave, ma son tenuti quando il furto è massimo, cioè quando si ruba tutto il Carico. Lo che è in aperta contradizione.*

XX. *Molte Leggi hanno provveduto a questi inconvenienti, ed esclusa, tanto la caricazione sovra coverta, quanto la baratteria del Capitano. Più che si diminuiscono i risici agli Assicuratori, più si facilita l' ampliazione del Commercio per mezzo di questo contratto. In fatti le Leggi riguardano gli Assicuratori come pupilli, e minori, e le altre Persone privilegiate, perchè il risico a cui si espongono a favor del pubblico vantaggio, e la maniera con cui s' impegnano gli rendono degni di questo favore, talchè è assioma legale, che in qualunque dubbio devono esser piuttosto assoluti gli Assicuratori, che condannati.*

XXI. *Gli Assicuratori per altro non devono dal canto loro abusare di questo favore della Legge, ma devono equitativamente reflettere, che o non si farebbero Assicurazioni, o innumerabili sarebbero gli Assicuratori, se tutti i risici che si toccano andassero felicemente, e non vi fosse luogo ad alcun sinistro: E che gli Assicurati si prestano a repartire in essi una parte dei loro profitti nella sola veduta di essere indennizzati in caso di perdita. E' dunque necessario, che l' Assicuratore sia cauto, e prudente nell' assumere il risico, ma franco, e discreto in caso di sinistro: E che riguardi questo commercio, come qualunque altra negoziazione per cui vi vuole cognizioni, capitali, e fortuna.*

XXII.

XXII. *Il Commercio richiede dei comodi nei pagamenti, poichè se si dovesse tutto proporzionare ai respettivi capitali, le operazioni sarebbero molto limitate, e ristrette, onde trattandosi di attirare dei grandiosi ordini delle Piazze estere conviene accordare ai Committenti delle dilazioni nei premj. Ma all' oggetto, che queste abbiano un limite, e sia salvata l' onorificenza mercantile, parrebbe conveniente, che fosse generalmente fissata un' epoca per tali scadenze fra il Committente e il Mandatario, e questi con il suo Assicuratore.*

XXIII. *In quei luoghi, ove la consuetudine ha stabilito la Legge che l' Assicuratore fida al Mezzano, e il Mezzano fida al Negoziante assicurato, come che l' esperienza ha generalmente dimostrato, che tali fidi apportano delle dolorose conseguenze, e agli uni, e agli altri, lo che è un inconveniente gravissimo, sarebbe desiderabile, che una Legge positiva per facilitare il Commercio, autorizzasse questo sistema, e per apporre un rimedio allo sconcerto enunciato accordasse ai Creditori di premj dentro il termine fissato al pagamento quei privilegj che hanno le mercedi, ed altri crediti, talchè in qualunque caso di fallimento dovessero pagarsi per l' intiero, senza che il Creditore fosse costretto di entrare al reparto con la Massa dei Creditori chirografarj, lo che in Francia, ed altrove è molto praticato.*

XXIV *Finalmente i Mezzani son quelli, che molto influiscono, perchè questo ramo di Negoziazione fiorisca. A quest' oggetto tutte le Leggi hanno prescritto quanto religiosamente devano attendere all' esecuzione del loro ministero; nella moltiplicità dei soggetti non si può trovare il concorso di tutti i requisiti, che merita questa Professione. Un numero limitato di Persone oneste, abili, e facoltose autorizzate dal Governo a dirigere questo Commercio può servire all' intento di propagarlo, la maniera di facilitare gli affari, e di concluderli in modo da allontanarne con provida intelligenza le questioni, essendo la via più corta per moltiplicarli felicemente.*

XXV. *Siccome il Commercio marittimo, e specialmente le Assicurazioni, che da esso dipendono, sono oggetti, che interessano tutte le Nazioni, così la cognizione delle Leggi, e degli usi che tutte le Nazioni tengono sullo stesso soggetto è una scienza necessaria agli Assicurati, agli Assicuratori, ai Mediatori, ed*

ed a tutti quelli che in qualunque maniera devono aver parte, o nell' esecuzione, o nell' interpetrazione di questo contratto.

XXVI. *Unicamente su questa veduta mi son dato la pena di raccogliere per quanto è stato possibile tutte le Leggi e Statuti, che sono finora cogniti come veglianti nelle Piazze di Commercio per regolare le Assicurazioni, e perchè questa raccolta servir potesse di utilità a chiunque dovesse prevalersene, ho immaginato di ordinarla secondo certi principj generali di pratica, che più frequentemente sono in uso nelle Piazze di Commercio, e che occorrono nelle questioni a cui può dar luogo questo Contratto.*

XXVII. *Non essendovi in Toscana altre Leggi per le Sicurtà, che quelle del* 1523. *e* 1526. *distese dalla Repubblica Fiorentina in ciò, che è stato alle medesime derogato dall' uso costante, o stabilito in quelle parti, ove era mancante la Legislazione ho procurato di supplire con l' Autorità dei Dottori, e con le Sentenze dei Tribunali della stessa Toscana, e specialmente del Consolato del Mare di Pisa, che come in ogni materia, così specialmente in questa ha sempre ottenuto la più alta stima da tutte le Nazioni. Per le Leggi, ed Usi di Francia mi sono ben volentieri riportato a quanto ha modernamente sullo stesso soggetto pubblicato il dottissimo Avvocato Emerigon, gloriandomi di non avere omesso cosa alcuna, che egli ha proposto nel suo Trattato, e se qualche volta mi son fatto lecito di non abbracciare qualche sua proposizione, l' ho fatto sull' Autorità del Pothier, e del Valin, che avendo prima di esso commentate le Ordinazioni della Marina di Francia si sono arrogati qualche diritto alla loro interpetrazione.*

XXVIII. *Per le Leggi, e gl' Usi d' Inghilterra ho seguito costantemente l' opinione di Niccola Magens, che essendo Mercante in Londra scrisse un Saggio sopra la Natura dei varj generi di Sicurtà praticati dai differenti Stati commercianti di Europa, illustrando con osservazioni, e casi di pratica le Costituzioni note in quel tempo su tal materia. Quale Opera fu tradotta dall' Inglese nell' Idioma Tedesco, e pubblicata in Amburgo nel* 1753. *Ho consultato eziandio il Gius marittimo del Molloy, il Malines, e il Beaves, che parlando di tuttociò, che riguarda il Commercio d' Inghilterra, spiegano anche gli Usi di quel Regno relativamente al Contratto di Assicurazione. Il*

Wed-

Wedderkoop, lo Stypmanno, il Kurick, e il Binkerfoek mi fono ferviti di fcorta per illuftrare le antiche Ordinanze della Germania, e dell' Olanda. E quefte Ordinanze nel loro originale formeranno il Tomo Terzo di quest' Opera unitamente alle Polizze di Sicurtà, che fono prefentemente in ufo preffo tutti i Popoli commercianti di Europa.

XXIX. *Ho ftimato bene di unire finalmente a quefto Trattato una Raccolta di Decifioni moderne dei noftri Tribunali fulla materia delle Afficurazioni per facilitare ai Giurifprudenti la maniera di veder nella più giufta eftenfione le queftioni che fi poffono prefentare fu quefto foggetto, adornandolo d' un efatto Indice delle materie più intereffanti, che o fia nel mio Trattato, fia nelle Leggi, o fia finalmente nelle dette Decifioni s' incontreranno.*

XXX. *Uno dei principali oggetti che mi è ftato pofto innante per trattare diffufamente da quelle autorevoli, e favie Perfone, dalle quali fono ftato iftigato ad approfondire, e fpiegare quefta materia, è il fistema delle avarie, fulle quali la diverfità degli ufi delle Nazioni da una parte, e gli abufi, che, come ho fin da principio avvertito, fi fono introdotti nel Commercio dall' altra, producono infiniti fconcerti, e danni immenfi agli Afficuratori. In fine dunque del Trattato fopra le Afficurazioni marittime ho aggiunto un diftinto ragionamento fopra quefta materia, proponendo un metodo per conciliare i diverfi ufi delle Nazioni, per togliere, o minorare gli abufi introdotti dalla Gente di Mare, e con quefti mezzi prevenire i danni degli Afficuratori, e render più florido, e più ufitato quefto Ramo di ricca Negoziazione.*

XXXI. *Defidero di effer riufcito nell' intento, e non ho mancato di diligenza per confeguirlo, prevalendomi dei lumi, e configli di Negozianti molto accreditati, e che hanno una lunga pratica fu quefte materie, e dei primarj Mediatori di Sicurtà in quefta Piazza, che fi fon fatti un piacere di affiftermi in quefta difficile imprefa, per tentare di arrecare al Commercio quei maggiori vantaggi, che fi augurano dal miglior regolamento delle Afficurazioni.*

XXXII. *Non sò peraltro fe arriverò con la mia fatica a foddisfare pienamente il genio di tutti i miei Concittadini, che forfe non troveranno bene che un foggetto tanto importante fia*

ſtato trattato nella maniera, che Io ho immaginato di fare.

XXXIII. *La vanità non mi ha ſedotto a comparire per Autore, ma il deſiderio di render più facile lo ſtudio di queſta materia a tutti quelli, che o il tempo, o la volontà, o i talenti hanno trattenuto dall' applicarſi a formare queſta Raccolta, e quelle oſſervazioni che meglio di Me averebbe ciaſcuno potuto fare, mi ha incoraggito ad aſſumere un impegno, che ben riconoſco per grave: Onde per queſta parte, ben lontano dall' eſſer degno d' invidia, merito almeno il loro compatimento.*

XXXIV. *Concluderò finalmente, che qualora o i Negozianti, o i Legali mi faranno conoſcere d' aver preſo degli equivoci, o che ſegua qualche notabile alterazione nella Legislazione di quei Paeſi, di cui ſomminiſtro la raccolta delle Leggi, mi farò un dovere di correggere i primi, e di fornire i ſecondi in qualche forma addizionale a comodo del Pubblico, niente più deſiderando, che di ritrovare la verità nel ſuo nudo aſpetto al miglior vantaggio del Commercio, e che la mia fatica ſi renda un Codice univerſale per le Aſſicurazioni marittime.*

DELLE

DELLE
ASSICURAZIONI MARITTIME
PARTE PRIMA

TITOLO I.

Dell' origine, e natura del Contratto di Assicurazione.

A NECESSITA' del Commercio, e il naturale desiderio dei Negozianti di porre la loro fortuna al coperto di quei risici, che il Mare, e i pericoli della Navigazione pur troppo rendono frequenti, sono i fonti da cui ha avuto origine il Contratto della assicurazione. L' industria dell' Uomo di profittare in ogni riscontro a proprio vantaggio della debolezza del suo simile, ha fatto nascere questo nuovo ramo di Commercio, per cui i meno timidi si procurano un profitto coll' assumere l' altrui pericolo (1).

2. E siccome l' azzardo diviso fra più Persone rende più tollerabile a tutte il sinistro evento; così l' uso di questo Contratto facilita le Negoziazioni, anima i Negozianti, e distribuisce sopra più oggetti il benefizio del Commercio.

B 2 3. Scri-

(1) *Stypmannus par. 4. cap. 7. n. 7. Marquard. lib. 2. cap. 13. num. 2. 77. Pothier Traité d' Assurance livr. 1. num. 10.*

Scrive Svetonio nella Vita di Claudio Cesare, che quell' Imperatore fu il primo che facesse uso delle Assicurazioni, e ne introducesse il costume (2).

Ma pare, che quelle Assicurazioni fossero di un indole del tutto diversa da quella di cui è il Contratto presente. Giacchè l' Imperatore non esigeva il premio del pericolo che assumeva, ed era una donazione gratuita al pubblico vantaggio (3).

3. Divisa però è l' opinione degli Autori sulla origine di questo Contratto, pretendendosi da alcuni, che i primi a ritrovarlo, e porlo in uso fossero gli Ebrei nell' anno 1182. sotto il Regno di Filippo Augusto; e allorchè furono discacciati dalla Francia se ne servissero per facilitare il trasporto dei loro effetti. E quindi nel 1321. trovandosi parimente nel caso di dover abbandonare quel Regno sotto il Governo di Filippo il Lungo ne rinnovassero l' uso (4).

4. Non è quì da trascurarsi l' osservazione, che questa ricca, ed avveduta Nazione conserva anche ai nostri tempi una natural propensione a questa utilissima branca di Commercio, poichè nei Regni ove essa esercita la Mercatura fiorisce ordinariamente in questa specie di Negoziazione.

5. Non lasciano altri Scrittori di attribuire la gloria di questa ingegnosa invenzione al talento degl' Italiani (5), sostenendo che al tempo delle Fazioni dei Guelfi, e Ghibellini dalle quali era infestata l' Italia, la difficoltà di trasportare sicuramente da un luogo all' altro i respettivi effetti, e la frequente necessità di eseguire questi trasporti per servire alle circostanze che giornalmente variavano fra le fazioni, dasse luogo a questa Contrattazione, l' utilità della quale specialmente in tempo di Guerra, è stata riconosciuta in ogni tempo grandissima: E di fatto sostiene l' Autore Inglese, che gli Italiani fossero quelli che l' introdussero in quel Regno, ed ai medesimi ne attribuisce l' invenzione (6).

6. La

(2) *Svet. lib. 25. cap. 18.*

(3) *Kurick diatrib. de assecurat. p. 829*

(4) *Savary Diction. de commerc. v. assurance. Bearves Lex mercatoria tit. of insurances pag. 261.*

(5) *Strickius disp. 17. par. 1. cap. 4.* §. 1. = Originem qua contractum explicandum denotat Italis incrementum, & efficaciam Hispanis, ac Belgis debet. =

(6) *Emerigon Traité d' assur. tom. 1. pag. 3. Bearves Lex mercat. loc. cit.*

6. La Storia Romana peraltro ci somministra degl' indizj che da più remoti tempi in sostanza vi fossero delle Persone, che assicuravano l' altrui pericolo, per quanto resti ignota la forma, ed il modo con cui facevasi questa Convenzione.

7. Riporta Tito Livio (7), che al tempo della seconda Guerra Punica i Commissarj incaricati di far trasportare in Spagna le Monizioni da guerra, e da bocca, stipularono che la Repubblica sarebbe garante delle perdite, che nel corso del viaggio sarebbero occasionate dai Nemici, o dalle Tempeste: = ut quæ in Naves imposuissent, ab Hostium Tempestatisve, = vi publice periculo essent =.

È dalle lettere di Cicerone (8) si rileva, che tornando egli con grosso bottino da una vittoria riportata in Cilicia, scrivendo a Caninio Sallustio Proquestore a Laodicea l' incaricò di pensare a procurare Persone, che rispondessero alla Repubblica per il denaro pubblico che avrebbe spedito a Roma per essere Egli, e il Popolo al coperto di qualunque risico.

8. Tutto ciò che concerne la Navigazione si considera come regolato dal Gius delle Genti. L' interesse dei Popoli commercianti essendo reciproco, le Leggi marittime fondate sulli stessi principj, sono presso a poco le medesime in tutti i Regni: Per conseguenza il Contratto di assicurazione introdotto per vantaggio, e facilità del Commercio, secondo l' illustre testimonianza del Grozio (9), e la di cui forma e costituzione dipende dalle regole, che in forza dell' uso, e della scambievole utilità hanno fra loro fissata i Mercanti (10), è un Contratto di *Diritto delle Genti*, e le regole dalle quali è diretto si desumono dal Diritto Naturale (11).

9. La Legge mercantile è una branca delle Leggi delle Nazioni sempre inerente, ed uniforme alla medesima. Ed i Mercanti di tutte le Nazioni, e di tutti i Paesi formano una sola

(7) *Tit. Liv. lib. 33. cap. 49.*

(8) *Cic. lib. 2. epist. 17. Enrico Coccejo disp. de assecurat. §. 1.*

(9) *Grot. de iur. bell. & pac. lib. 2. cap. 12. §. 3. in fin.*

(10) *Schel. de assecurat. cap. 17. pag. 49. Santern. de assecurat. par. 3. n. 1. & 2. Loccen. de iur. maritt. lib. 2. cap. 5. §. 2. Stypmann. iur. marit. part. 4. cap. 7. n. 6. & seqq. Kurick de assecurat. §. 1. in princ.*

(11) *Blanksson. Cod. criminal. cap. 5. Pothier. Traité d' assur. n. 9. Emerigon cap. 1. sect. 6.*

ſola ſocietà, ed un ſolo linguaggio comune a tutti (12). Con queſta Legge ſi devono interpetrare tutti i Contratti introdotti unicamente dai Negozianti, ogni volta che non ci ſia repugnanza alle ſempre coſtanti, ed immutabili Leggi del Gius Naturale, ancorchè di ragione la contraria intelligenza pareſſe forſe più vera.

In fatti non vi è, nè vi può eſſere Legge alcuna poſitiva ed umana, che obblighi generalmente differenti Nazioni, ciaſcuna delle quali oſſerva le ſue proprie, che derivano o da legittima podestà, o da tacito particolare conſentimento; così per il buon ordine e regolamento del Commercio, che ſuppone per neceſſità la communicazione fra diverſe Nazioni, alcuni Uſi, e Conſuetudini generalmente ſi ſono introdotte, che propriamente Leggi mercantili ſi poſſono chiamare, colle quali ſi devono eſaminare, e definire tutte le queſtioni, che hanno origine dalle Convenzioni fra di loro ſtabilite (13). E preciſamente ſu queſto principio, che fiſſano tutti i Dottori che parlano del noſtro Contratto di aſſicurazione, ch' egli dipende in tutto dall' uſo dei Mercanti, più chè dalle Leggi Civili (14).

10. La queſtione che inſorge frequentemente fra gl' Interpreti delle Leggi, parlando della natura del Contratto di aſſicurazione ſi è quella, ſe di fatto gli antichi Romani Legislatori conoſceſſero nella ſua preciſione queſto Contratto, e qual ſia la claſſe a cui deva queſto aſſegnarſi: diverſe eſſendo le opinioni dei Dottori, e tutte appoggiate a ragionevoli fondamenti.

11. E' opinione di alcuni, che volendo eſaminare l' intrinſeca natura delle Aſſicurazioni, ſi riconoſca che tal Contratto, benchè *Innominato*, in ſoſtanza però deva giudicarſi ſecondo le regole, che le Leggi Romane preſcrivono per il Contratto *Nominato*, e preciſamente alla norma del Contratto di

(12) *Eſprit des Loix liv. 20. chap. 21. & liv. 21. chap. 27. Neri Oſſervazioni ſopra il prezzo legale delle Monete art. 2. Marquard. de iur. mercat. lib. 3. cap. 1. n. 2.*

(13) *L. de quibus cauſis 31. ff. de leg. 1. Ergo omne ius Cod. ſi contr. iuſ. Weſſenbec. in paratit. de legib. n. 9. Marquard. de iur. merc. lib. 3. de iur. propr. ſtat. & conſuet. mercat. cap. 2. a n. 2. & ſeqq.*

(14) *Corvin. de naufrag. p. 92.* regitur magis Foro mercatorum, quam iure civili. *Emerigon chap. 1. pag. 3. Stracc. de aſſecurat. in introd. n. 8.*

di compra e vendita, a cui l' indole del Contratto di assicurazione in alcune delle sue parti dimostra certamente avere qualche analogia, o similitudine (15). Talchè l' eccezioni che possono aver luogo nel Contratto di compra e vendita, si ammettino altresì nel Contratto di assicurazione (16).

12. Sostengono altri che l' Assicurazione sia più somigliante alla Fideiussione, che a qualunque altro Contratto: Certo essendo ch' egli presenta agli occhi di tutti un' immagine, ed una forma più alla Fideiussione, che alla Compra rassomigliante (17); e che si dovesse procedere colle Leggi di parità, per cui si vuol paragonare al Contratto di compra e vendita, nel modo stesso parrebbe che concorresse molta analogia e similitudine fra il Contratto di assicurazione, e gli altri di locazione, di mandato, di scommessa.

13. E finalmente sostengono altri Dottori, che senza necessità di assegnare una classe a questo Contratto, che abbia origine dall' antica Romana Giurisprudenza, alla quale certamente era ignoto almeno in quella estensione, in cui nel moderno Commercio è stato propagato (18), possa comprendersi soltanto nella classe di quelli che chiamarono *Innominati* (19): Poichè certo essendo, che non si aveva dagli antichi Legislatori la vera notizia, e l' uso di tal Contratto, che come tanti altri, per quanto ne insegna l' esperienza, è stato dall' avvedutezza degli Uomini, e per loro comodo posteriormente introdotto per la comunicazione scambievole dell' opere, e delle cose, non vi è necessità alcuna di stabilire, che l' antica Romana

(15) *Rocc. post lib. 2. resp. de assecurat. not. 2. n. 7. Stracc. de assecurat. pag. 37. n. 46. Ansald. de commerc. disc. 12. n. 4. Casareg. disc. 1. n. 90. disc. 3. n. 8. & disc. 142. n. 32. Strickius disp. 17. cap. 4. §. 3.*

(16) *Gloss. in L. Periculi ff. de nautic. fænor. Marquerd. de iur. mercat. tit. de assecurat. lib. 2. cap. 13. n. 30 & seqq. Scacc. de commerc. §. 1. qu. 1. n. 132. Santerna de assecurat. part. 1. n. 17. Stracca eod. tract. in præfat. n. 46. Ansald. de commerc. disc. 12. n. 4. Casareg. de commerc. disc. 1. n. 40.*

(17) *Stypmann. de iur. marit. p. 4. cap. 8. n. 25. & seqq. Kurick de assecurat. §. 1. vers. cæterum. Stracc. de assecurat. n. 45. Kering. de fid. cap. 10 n. ult. Lupus de usuris n. 16. Rocc. de assecurat. not. 91. n. 348. Ansald. de commerc. disc. 70. n. 12.*

(18) *Grot. de iur. bell. & pac. libr. 2. cap. 12. §. 3. in fin. Loccen. de iur. marit. lib. 2. cap. 6. §. 2. Stypmann. nel Tratt. med. par. 4. cap. 7. num. 9. Cleirac us, & coutum de la Mer p. 2. art. 1. pag. a me 182.*

(19) *Heinecc. elem. iur. nat. & gent. lib. 1. cap. 13. §. 341. Puffendorf de iur, nat. & gent. lib. 5. cap. 2. §. 7.*

mana Legislazione abbia prefcritto precifamente le regole a un Contratto che non conofceva ; piuttoftochè confiderare il medefimo come retto da più alti principj , e da quella ragion naturale da cui dipendono tutte le Leggi , che il bene della Società principalmente riguardano (20) .

14. Nella difparità di quefte opinioni , una Terza modernamente adottata , e che fembra toglierø affatto di mezzo ogni difcuffione, ed analizzare talmente la foftanza del Contratto di ficurtà da non poterfene dipartire, fi è quella referita dal Sig. Emerigon nel fuo moderno Trattato, cioè che il Contratto di afficurazione, *è un Contratto tale*, *quale è ftato creato dalla natura delle cofe* „ Il eft donc evident, que l' Affurance proprement dite n' eft ni une vente, ni une louage, ni une focieté, ni une gageure, ni rien de ce que certains Docteurs ont immaginé. C' eft un Contrat tel qu il a eté crée par la nature des chofes „ (21) E' veriffimo che i Romani non hanno dato il nome a quefto Contratto, e che la parola Afficurazione non è parola Latina, e che non fi trova un verbo, che porti il fignificato di *afficurare* (22). Avendo però il tempo, e i progreffi del Commercio marittimo fatta forgere, e quindi fviluppata la natura d' un Contratto sì utile, ha egli acquistato un nome, che il confentimento generale delle Nazioni hanno adottato ed approvato

(20) *Heinecc. opufc. var. exercitat.* 11 *de vitiis negociat. Collybriftica vel camb. cap.* 1. §. 16. = ibi = Oleum, & operam perdere illos exiftimo qui omnia negotia hodie in vita civili fecundum iuris Romani principia exigunt, multa qualibet gens a maioribus veluti per manus tradita accepit: multa ufu & neceffitatibus exigentibus a pofteris inventa funt, de quibus Romani ne per fomnium quidem cogitarunt. Tales funt contractus feudales, cenfuales affecurationum vitalitii foccidæ Lotteriæ, & fexcenti alii, de quibus Confulto Papiniano fi reviviſceret fatendum effet fibi jam de novo fuis effe addifcendum; otiofe itaque quærunt, ad quod contractuum Romanorum genus huiufmodi negotia referenda fint cum & Romanis ignota fuerint, nec de iuris civilis principia fint attemperata = *Strichius difp.* 17. *cap.* 4. §. 3. *Schilter exercitat.* 32. §. 10. *Bohemer. introduct. ad ius Pandect lib.* 19. *tit.* 14 §. 7. *Kurick* §. 1. *Stypman. de iur. marit. p.* 4. *cap.* 8. *n.* 4. *Santern. de affecur. p.* 3. *n.* 2. *Loccen. de iur. marit. cap.* 5. §. 18.

(21) *Emerigon ch.* 1. *fect.* 2.

(22) *Stracc. in introd. n.* 46. *Stypman. de iur. marit. p.* 4. *n.* 267. *pag.* 454. Affecuratio quidem vox latina non eft, nec tale verbum reperitur, quod fecurum facere fignificet. *Kurick diatr. de affecur. p.* 829. *Marquard. de iur. mercat. lib.* 2. *cap.* 13. *n.* 5.

to (23), e per conseguenza ha egli tutto il diritto di esser considerato come un Contratto nominato, perchè tale è di fatto rapporto al nome, che ha ricevuto dall' uso, e dalla necessità; e perchè ha egli la sua propria natura, e le sue particolari qualità sulle quali sussiste come tutti gli altri Contratti, che *Nominati* si chiamano. Oltre di che ha egli indipendentemente da qualunque altro Contratto un carattere proprio, che lo distingue, ed è rivestito dei suoi patti che niente hanno di comune con gli altri Contratti.

15. Fra i particolari requisiti che formano la natura di questo Contratto, uno si è quello di essere condizionale. Di questo principio ne convengono senza contradizione tutti i Dottori (24).

16. Il Contratto è di per se stesso stabilito e perfetto, e l' obbligazione è contratta dal momento, che l' Assicuratore assume sopra di se il pericolo dell' Assicurato. Tuttavolta siccome il Contratto si sostanzia sul risico, se questo risico non ha luogo, o non è quello che le Parti hanno inteso di contrattare, il Contratto si scioglie, non per volontà dei Contraenti, ma per mancanza del soggetto caduto in contrattazione; in quella guisa appunto che per mancanza di causa tutti i Contratti condizionali si sciolgono. Gli effetti poi di questo scioglimento conviene esaminarli a suo luogo.

17. Da questo stesso principio ne deriva, che il Contratto di sicurtà chiamasi *Aleatorio*, o di *Azzardo*; poichè nascendo l'obbligazione per garantire i pericoli della navigazione, e valutandosi l' assunzione di questi pericoli una somma determinata, non è che l' azzardo, che rende giusto il Contratto. Non potendo la prudenza umana arrivare a calcolare tanto esattamente, quanto sarebbe necessario per la giustizia del Contratto i pericoli, che dipendono dalla mera sorte e fortuna; e molto più quelli che dipendono dalla mala fede degli Uomini.

(23) *Stypmann. loc. cit. pag.* 477. = Assecuratio est contractus nominatus quia sua natura eo propriis qualitatibus constat sicut reliqui usu, & necessitate exigente nomen invenit = *Corvin. Cod. de naufrag. pag.* 92. = Nos dicimus cum Stypmanno assecurationem esse contractum nominatum pactis suis a reliquorum contractuum natura discretis constantem. =

(24) *Santern. p.* 3. *n.* 24. *p.* 5. *n.* 17 *Mocc. resp. tom.* 2. *not.* 13. *Cleirac sur le guidon de la Mer ch.* 3. *art.* 2. *pag.* 248. *Kurick de assecur. pag.* 830. *Pothier. des assur. n.* 5.

18. La ſcienza del calcolo di probabilità influiſce non poco a regolare queſt' azzardo, e la moltiplicazione dei Contratti per bilanciare i riſici, e la cognizione poſſibile della natura dei viaggi, delle coſe, e delle perſone che ſi fanno aſſicurare, ſono le principali guide a cui devono tener mente gli Aſſicuratori. Quantunque vi ſia un Autore (25), che ſoſtenga, che le Aſſicurazioni ſono generalmente parlando di profitto agli Aſſicuratori: Non ſo ſe l' eſperienza del Commercio permetta di ſtabilire generalmente queſta propoſizione come indubitata; ſono Eglino eſpoſti non ſolo ai pericoli che ſi poſſono contemplare, ma a quelli eziandio che la malizia umana può immaginare; e ſono per conſeguenza non poche volte le vittime innocenti della loro buona fede: perchè s' impegnano in queſto Contratto per così dire alla cieca, e ſeguitando la ſola fede degli Aſſicurati, ſenza che neppur volendo poſſino fare e uſare la minima parte di quelle molte diligenze, che poſſono, e ſogliono farſi da tutti gli uomini di buon ſenſo nelle altre Contrattazioni per mettere al coperto il loro intereſſe.

19. E perciò ſono eglino riguardati come pupilli (26), e la Legge è tenuta a ſoccorrerli.

Se qualunque teoria, e qualunque eſperienza non è ſempre baſtante a mettere al coperto gli Aſſicuratori da quei pericoli a cui la cieca fortuna o la temerità poſſono ſottoporre, ſono in queſto di miglior ſorte gli Aſſicurati che ſanno originalmente il pericolo che vendono, nè hanno da temere della malizia degli Aſſicuratori: Onde in qualunque dubbio l'equità perſuade, che quelli che più ſoggetti ſono ad eſſere ingannati, ſieno più aſſiſtiti dal favor delle Leggi, che hanno ſempre in veduta di troncar l' adito alle frodi, e ſoccorrere quello che più facilmente può eſſere ingannato (27).

20. Alla natura del Contratto di ſicurtà appartiene altresì la queſtione, ſe ſia queſto un Contratto di quelli che ſi chiamano di *ſtretto gius*, o ſivvero di quelli detti di *buona fede*.

I Con-

(25) *De Melon Eſſai politique ſur le Commerce; Ch. De la Balance du commerce p.* 350.

(26) *Guidon de la Mer chap.* 2. *art.* 15. *Emerigon ch.* 1. *ſect.* 5. *Valin. art.* 3. *b.* 6. *pag.* 36.

(27) *Urceol. de tranſact. dec.* 53. *n.* 34 *la Rota Fior. nel Teſoro Ombroſiano t.* 4. *dec.* 41. *pag.* 481.

I Contratti di ſtretto gius ſi chiamano quelli (28), nei quali la forma del Contratto deve intenderſi alla lettera, e di ſtretta interpetrazione. Imperocchè lo ſtretto gius non altro ſignifica ſecondo le Leggi Romane, e i Dottori, che le hanno comentate, che un gius duro, eſatto, e pieno di rigore non moderato da alcuna equità (29).

21. I Contratti di *buona fede* ſon quelli in cui l' equità, e la giuſtizia hanno luogo, qualora ſi tratti dell' interpretazione dei medeſimi: Prendendoſi la buona fede per ſignificante l' equità e la giuſtizia moderata dalla benignità (30). Conſiderandoſi che i Contraenti in tali Contratti abbiano voluto obbligarſi nel modo che qualunque uomo oneſto, e dabbene ne converrebbe (31)].

22. E laddove nei Contratti di buona fede ſe o intervenga il dolo, o la fraude ſono queſti di per ſe ſteſſi nulli a qualunque effetto, e reſciſſi di ſuo diritto come ſe mai eſiſtiti non foſſero: Quelli di ſtretto gius all' incontro, non ſi dicono nulli di fatto, ma occorre eſaminare rigoroſamente alla lettera la forma del Contratto, e che ſull' allegata eccezione della nullità, e reſciſſione ne ſia proferita dal Giudice la Sentenza.

23. Il Contratto di ſicurtà eſſendo, come ſi è detto un Contratto di più moderna iſtituzione di quelli enumerati nel Codice di Giuſtiniano, non è veramente con ſpecialità aſcritto nè a quelli di ſtretto gius, nè a quelli di buona fede. Ma eſſendo la di lui natura partecipante dell' une, e dell' altre

C 2 qua-

(28) §. *Actiones inſtit. de action. ibique Oinot. Weiſſembec. & Covarruvias, Mantic. de tacit. lib.* 1. *tit.* 9. *num.* 7. *Ponaccin. diſp.* 3. *quæſt.* 1. *p.* 1. *n.* 14. *Onatt. de contract. tract.* 1. *diſp.* 2. *n.* 120. = Contractus bonæ fidei ſunt qui lata, & benigna interpetratione ſunt intelligendi, & interpetrandi. Stricti vero iuris qui prædura & rigoroſa. =

(29) *L.* 1. §. *item vanus ff. de aqua pluv. arcend. Mantic. de tacit. & ambig. lib.* 1. *tit.* 9. *n.* 3. *Onatt. de contract. tract.* 1. *ſect.* 2. *n.* 119.

(30) *Budæus ad L.* 1. *ff. de iuſt. & iur. Ulpianus in L. etſi quis* 14. §. *hæc actio ff. de relig. & ſumpt. funer. Leg. bona fides ff. depoſit.* „ Bona fides quæ in contractibus exigitur ſummam æquitatem deſiderat. =

(31) *Onatt. de contract. lib.* 1. *tract.* 1. *ſect.* 2. *n.* 119. = In his contractibus bonæ fidei alter alteri obligatur de eo quod alterum alteri ex bono, & equo præſtari oportet, ideſt non eo ſolo quod cautum eſt, quod ultimum verbum rem noſtram optime explicat; ideſt ut contrahentes id exiſtimentur voluiſſe in illis contractibus (licet non explicent) quod homines æqui, & boni in eiſdem velle ſolent =

qualità dei Contratti, partecipa altresì nei ſuoi rapporti, di ciò che le Leggi hanno diſpoſto ſopra i medeſimi.

24. E' innegabile che la buona fede è l' anima del Commercio, onde tutte le diramazioni di eſſo, o i Contratti che li appartengono, ſe non ſono diretti da queſto primo ſpirito, cadono di ſua natura.

Per quello adunque riguarda la ſoſtanza del Contratto di aſſicurazione, è tanto neceſſario che in eſſo vi concorra pienamente la buona fede, che ſenza di eſſa il Contratto non ſuſſiſte; e qualunque ſoſpetto di dolo, e di fraude, che è il vizio oppoſto a'la medeſima, è baſtante ad annullarlo (32), ſenza ricorrere alle ſottigliezze della Legge, ma colla ſola ſcorta dell' equità; talmentechè nell' interpetrare il medeſimo, devono ſopra tutto conſiderarſi lo ſtile, i coſtumi, e l' uſo del Luogo del Contratto, ancorchè la diſpoſizione del Gius comune ſembraſſe a queſto contraria (33).

25. Cade quivi opportuno l' eſame ſe il rimedio della reſciſſione per la *leſione* abbia luogo in tali Contratti. Tutti i Dottori che determinano il Contratto di aſſicurazione per analogo a quello di compra e vendita, ammettono l' eccezione della leſione aver luogo indiſtintamente in tutti i caſi, in cui potrebbe aver luogo nel Contratto di compra e vendita. (34) Quelli però che danno a queſto Contratto una ſua propria e particolar natura, non ne convengono con tanta facilità, e ſoſtengono che per regola non deve ammetterſi la reſciſſione per l' eccezione della leſione anche enormiſſima, perchè l' incertezza dell' evento, e le variazioni delle circoſtanze a cui può di ſua natura ſoggiacere queſto Contratto, non poſ-

(32) *Gloſſ. in L. periculi ff. de nautie. fœnor. Manſ. conſ.* 421. *n.* 18. *Caſareg. de commerc. diſc.* 1. *n.* 2. *Marquard. de iur. mercat. tit. de aſſecur. lib.* 2. *cap.* 13. *n* 30. *e più ſegg. Santern. de aſſecurat. p.* 3. *n.* 13. *& ſeqq. Guidon de la Mer ch.* 2. *art.* 1. *Kurick diatrib. de aſſecur. n.* 128. *Blankstoua lib.* 1. *cap* 30.

(33) *Caſareg. de commerc. diſc.* 1. *n.* 3. *e* 7. = ivi = Iſte contractus aſſecurationis eſt bonæ fidei, & ideo requiritur in illo bona fides, non dolus, non fraus, ſed ſolum æquitas, quæ eſt anima commercii, & practicandus non eſt cum iuris apicibus & rigoribus; Ex ſtylo, vel conſuetudine, & praxi iſte contractus interpetrandus eſt, & debet explicari, licet de iure contrarium dicendum eſſet = *Rocc. de aſſecur. not.* 68. *Santerna par.* 3. *n.* 1. *&* 55.

(34) *Caſareg. de commerc. diſc.* 1. *n.* 6. *Santern. de aſſecur. p.* 5. *n.* 6. *Stracc. de aſſecur. gloſſ.* 11. *n.* 48. *Rocc. de aſſecur. n.* 8.

possono somministrare un modo certo e sicuro per calcolar. la lesione a forma rigorosa di ragione: Tantopiù, che come altrove si e detto, essendo questo un Contratto d' azzardo; la valutazione di questo azzardo è molto arbitraria, e difficilmente può calcolarsi sopra di esso la lesione per alcuna delle Parti (35).

26. Allora soltanto la lesione causativa della resoluzione o moderazione del Contratto di sicurtà può unicamente darsi, quando il premio pattuito sia oltre la metà maggiore, o minore di quello dovrebbe essere, avuto riguardo ai pericoli della navigazione, e dei nemici soliti ad incontrarsi in quei Mari per i quali deve la Nave fare il suo viaggio (36), lo che tutto però conviene che concorra, e si verifichi del tempo in cui la sicurtà fu stipulata, ed avuto riguardo alle circostanze del medesimo non già a quelle dipoi accidentalmente sopravvenute, secondo ciò che è notorio in diritto comune (37).

27. Ma se la lesione ha per fondamento il dolo, e la fraude, anche questo Contratto si rescinde indistintamente, e questa verità non ammette contradizione (38): Senza che possa esser luogo alla reduzione del Contratto a' termini di giustizia, perchè nel Contratto d' assicurazione è proprio che tuttociò che averebbe ritenuto una delle Parti dal formare il Contratto, se vi avesse avuta notizia per la scienza sopravvenuta, è bastante a rescinderlo (39).

28. Finalmente siccome il Contratto è rivestito dai patti che ne spiegano la natura, e ne fissano l' obbligazione, così è stabilito fra i Dottori che l' intelligenza dei medesimi deva rigo-

(35) *Stypmann. p. 4. cap. 7. n. 717. Valin. art. 3. p. 42. Pothier. num. 8. Emerigon ch. 1. sect. 5.*

(36) *Valeron. de transact. tit. 6. qu. 2. n. 73. De Hevia de commerc. naval. cap. 4. n. 3. Rocc. de assecur. num. 21. Scacc. de camb. §. 1. qu. 1. n. 132. & q. 7. p. 2. ampliat. 10. n. 5. & §. 3. gloss. 3 n. 15. Santern. de assecur. p. 5. n. 4. & seqq. Stracca de spons. p. 4 § quæro igitur n. 4 e 5.*

(37) *L. pretia rerum §. nonnullum in fin. ff. ad L. falcid. Grot. de iur. bell. & pac. lib. 2. cap. 12. §. 23. Loccen. de iur. marit. lib. 2. cap. 5. §. 6. la Rot. Rom. nelle rec. p. 16. dec. 126. n. 10. ed i Consoli del Mare di Pisa nella Liburnen. Assecurationis del 23. Agosto 1742. av. il Segretario Piombanti.*

(38) *Scacc. de camb. §. 1. qu. 1. n. 132.* = Si læsio sit dolo, vel per fraudem commissa hi contractus sunt sicut alii ipso iure nulli = *Kurick diatrib. de assecurat. p. 11.* = dolus enim semper vitiat assecurationem = *Grot. in introd. ad iurispr. Holland. f. 155.*

(39) *Emerigon ch. 1. sect. 6.*

rigorosamente desumersi da quel che suonano le parole con cui sono espressi, secondo la loro litterale estensione, e nel loro proprio e vero senso, essendo queste il migliore interprete della volontà dei Contraenti (40). Talchè tuttociò che o non fu compreso nell' espressione dei risici, o che in qualsivoglia modo fa diversificare l' evento dal convenuto, non forma sostanza di Contratto, poichè anche in questo come in tutti gli altri, l' Atto non porta alcun effetto al di là dell' intenzione dei Contraenti (41).

36. E in questa parte il Contratto può dirsi di stretto gius, perchè se i patti son chiari per loro stessi, nè contengono cosa alcuna contraria alle buone Leggi, non è permesso ai Giudici di allontanarsene: E non è che nel caso in cui le Parti abbiano in modo oscuro, ed ambiguo convenuto, in cui sia permesso di ricorrere ai lumi, che l' equità legale, il diritto comune, e le circostanze del caso possono somministrare per l' interpretazione di questo Contratto: Ed allora hanno luogo le regole adottate nella interpretazione dei Contratti di buona fede (42).

TITOLO SECONDO

Delle diverse sorte di Sicurtà, e della differenza fra loro.

LA definizione del Contratto di assicurazione è fatta dagli Autori in diversi aspetti, che peraltro vanno tutti a concludere lo stesso.

2. Lo Stypmann che è fra i primi Scrittori sul Gius Marittimo che ne parli, la definisce (1) = Una convenzione per trasferire sicure le cose da un luogo ad un altro, o sia un aversione di pericolo =.

Cro-

(40) *Rota di Genova dec.* 129. *n.* 5. *Rocc. de assecur. not.* 61. & *seqq. Stypmann. p.* 4. *cap.* 7. *n* 420. *Santerna p.* 3. *n.* 38. *Marquard. lib.* 2. *cap.* 13. *n.* 44. & 45.

(41) *Giballin. lib.* 4. *cap.* 11. *artic.* 2. *n* 5.

(42) *Casareg. disc.* 1. *n.* 108. *Mantic. de tac. t.* 1. *p.* 114. *n.* 2. *Vattel. du droit des gens lib.* 2. *ch.* 17.

(1) *Styp. p.* 4. *cap.* 7. *n.* 262.

Grozio, ed altri Autori la definiscono (2) = per un Contratto in forza del quale uno promette l' indennità delle cose, che devono trasportarsi per Mare, mercè un prezzo convenuto fra l' Assicurato, che fa, o fa fare il trasporto, e l' Assicuratore, che prende il pericolo sopra di se, e s' incarica dell' evento =.

3. Ed il Savary nel suo Dizionario di Commercio (3) più diffusamente in questi termini = E' un Contratto, o Convenzione per la quale un Particolare, che si chiama Assicuratore, s' incarica dei risici di una Negoziazione marittima, obbligandosi alle perdite, e ai danni, che possono arrivare sul Mare a un Vascello, o alle Mercanzie del suo Carico pendente il suo viaggio, generalmente per ogni sorte di fortuna di Mare, mediante una somma certa d' un tanto per cento, più o meno secondo i risici, che deve correre; la qual somma chiamata *Premio* deve essere pagata in contanti dall' *Assicurato* all' *Assicuratore* nell' atto di firmare la *Polizza*, che così si chiama la Scritta, che fissa il Contratto = (4).

4. E finalmente altri più propriamente lo definiscono: = Una Convenzione di azzardo colla quale si assume il pericolo delle cose esposte alla Navigazione, e destinate a trasportarsi da un luogo all' altro per un certo prezzo, e mercede (5) =

Questo Contratto suppone necessariamente una, o più Persone da una parte, che vogliono trasfondere in altri il pericolo delle cose loro esposte alla Navigazione, e vogliono essere indennizzate del valore delle medesime in caso che periscano, o non giungano al luogo del loro destino, e queste si chiamano *Assicurati*, e dall' altra parte suppone una, o più Persone, che vogliono addossarsi il detto pericolo, e la detta indennizzazione col ricevere in corrispettività un certo prezzo, e una certa mercede, le quali si chiamano *Assicuratori*.

(2) *Grot. de iur. bell. & pac. lib. 2. cap. 12. n. 3. & 8. Kurick diatrib. de assecur. p. 829. Loccen. libr. 2. cap. 5. Rocc. de assecur. not. 1. Stracc. de assecur. in introd. n. 46. Wolf. instit. du droit naturel §. 679. Marquard. lib. 2. cap. 13. n. 8.*

(3) *Savary diction. litt. A verb. assurance.*

(4) *Salon de contract. assecurat. art. 1. per tot. Binkershoek qu. iur. pub. lib. 1. cap. 21. Fontanell. dec. 243. n. 22. Balducc. tit. de assec. dec. 1. n. 1. Conti dec. Flor. 63 n. 25.*

(5) *Bohemer. de discrimine tempestatis maritimæ exercit. 49. cap. 3. § 2. Coccei. disput. 86. t. 1. Loccen. de iur. marit. lib. 2. cap. 5. n. 1.*

tori. Il principale, ed unico oggetto sopra cui si sostanzia il Contratto, consiste nelle Merci, o nelle cose, che l' Assicurato espone al pericolo, che devono essere di sua pertinenza, o interesse per ragione di dominio, o di credito, e questa pertinenza, o interesse dell' Assicurato suscettibile del pericolo è ciò, che nel linguaggio mercantile con una sola voce si appella *Risico* (6), e la mercede, ed il prezzo che conseguisce l' Assicuratore per causa dell' assunto pericolo, e dell' eventual pagamento del sinistro, dicesi *Premio*, che suol convenirsi a ragione di un tanto per cento sopra le somme assicurate, e sta in proporzione delle medesime, come è proporzionata la probabilità della perdita alla probabilità della sicurezza (7); finalmente l' eventuale accidente, che per causa del naufragio, o di depredazione, o per qualunque altra ragione impedisce, che le cose assicurate non giungano a salvamento al luogo destinato, si chiama *Sinistro* (8).

6. La cognizione di questi termini è molto interessante per distinguere i requisiti sopra di cui si sostanzia il Contratto di assicurazione, e definire esattamente le voci colle quali tra i Mercanti si esprimono queste idee, e questi requisiti (9), e sulle quali cadono frequentemente le questioni nel Foro.

7. A due specie principalmente riducesi questo Contratto, che una *Propria assicurazione* si chiama, e l' altra *Impropria*: Ciascuna delle quali ha un' idea, ed un carattere particolare, e si distingue dai respettivi requisiti, sopra dei quali si sostanzia.

8. L' Assicurazione propria è quella, che si è definita per una convenzione d' azzardo, per la quale l' Assicuratore sul premio ricevuto assume il pericolo delle cose esposte alla navigazione, e destinate a trasportarsi da un luogo all' altro(10).

9. L' esi-

(6) *Casareg. de commerc. disc.* 4. *n.* 15. *disc.* 13. *n.* 2. *&* 3. *Balduec. tit. de assecur. dec.* 6. *n.* 9. *Merend. contr. iur. lib.* 23. *cap.* 70. *n.* 45. *Stypmann. cap.* 7. *num.* 386. *& seq. & num.* 472. *& seq.*

(7) *Casareg. de commerc. disc.* 201. *n.* 8. 26. *e* 27. *Trattato delle Monete lib.* 5. *cap.* 1. *Kurick diatr. de assecurat.* §. 1.

(8) *Casareg. disc.* 142. *num.* 9. *Rocc. resp.* 28. *n.* 13. *e* 14. *lib.* 1. *& de assecur. not.* 58. *lib.* 2.

(9) *Coccei. disp.* 75. *sect.* 1. §. 1. *disp.* 76. *cap.* 1. §. 1. = Ante omnia nosse oportet, unde nomen rei descendat. Enim vero non intellecto vocabulo quomodo res ipsa percipi poterit? =

(10) *Bohemer. exercit.* 49. *cap.* 3. §. 2. *Coccei. disp.* 86. *t.* 1. *de assecur.* §. 8. *Loccen. de iur. marit. lib.* 2. *cap.* 5 *n.* 1. *& seqq.*

9. L' esistenza della cosa, che l' Assicurato propone come esposta al pericolo, e che si è distinta col nome di Risico, è l' oggetto su cui si sostanzia il Contratto di questa specie di Assicurazione, che deve appartenere sotto qualunque titolo o di dominio, o d' interesse all' Assicurato (11).

10. La mercede, ed il premio, che dall' Assicurato si paga all' Assicuratore per questa aversione di pericolo, e stipulazione d' indennità nel caso di eventuale sinistro, che si è chiamato premio, e quella che spiega il Contratto di questa specie, giacchè si calcola il premio a proporzione del risico, e dei pericoli a cui questo risico certo è sottoposto.

11. Non è quì da omettersi che la valutazione del premio è l' operazione, che richiede la maggior prudenza e cognizione del Negoziante. Per quanto si abbia riguardo alla probabilità della perdita per i pericoli, che l' umana mente può prevedere, alla probabilità della sicurezza, e del salvo arrivo; tuttavolta in questa parte non si può così esattamente osservare la proporzione che rende perfettamente equilibrato il Contratto, e convien correre la sorte dell' evento. Sarà in appresso luogo a discutere, quali sieno almeno le regole più prudenziali di cui far devono uso gli Assicuratori per il mero dannoso equilibrio fra i premj, e i risici che assumono.

12. Nella prima introduzione di questo Contratto fa duopo credere, che le Parti contraenti stabilissero nell' atto della stipulazione il vero prezzo della cosa assicurata colla prova della caricazione, e della pertinenza all' Assicurato; talchè verificata unicamente la condizione del sinistro evento si facesse luogo al pagamento dell' importare del risico. Il Wolfio pone questo principio per regola certa (12): Ma l' esperienza ci insegna, che per la maggiore comodità dello stesso Commercio, essendosi reso così usitato un tal Contratto, che, come è da vedersi in appresso, si stabilisce anche per mezzo di Procura-

(11) *Stracc. de assecur. gloss.* 10. *dal n.* 108. *Stypmann. de iur. maritt. cap.* 7. *n.* 400. *De Hevia de commerc naval. cap.* 14. *n.* 13. *in fin. Rocc. de assecur. notab.* 45. *n.* 147. *vers. ubi comprehendantur.*

(12) *Wolf. ius nat. par.* 5. *cap.* 2. *de contract. qui aleam continent* § 384. = Res taxari debet antequam assecuretur. Etenim Assecurator æstimationem rei præstare debet si ea perierit casu fortuito; Quamobrem, ut constet, quid Assecurator restituere debeat si res perierit, necesse est, rem taxari antequam assecuretur. =

tore in Paesi talvolta ben diversi, e remoti da quelli, da dove partono, o devono arrivare le cose assicurate: Ed essendo la Negoziazione divenuta un soggetto di segreto, e di gelosìa per non manifestarne i misterj in pubbliche contrattazioni, è stato introdotto l' uso di verificare il risico tanto nella parte dell' esistenza al pericolo, quanto in quella del vero valore, al caso in cui l' Assicuratore deve compire la contratta obbligazione per l' avvenuto sinistro, e tutta la convenzione dipende adesso dalla copulativa verificazione delle due condizioni del *Risico*, e del *Sinistro* (13).

13. Quanto sia ragionevole l' introduzione di tal uso, è facile a persuadersene, se si consideri, che l' Assicurato a buona fede nell' atto della stipulazione del Contratto se suppone un risico, che realmente non abbia, o dà un valore alla cosa superiore alla giusta stima, si espone a un danno evidente del pagamento di un premio senza riportarne vantaggio. Ed unicamente è necessario all' Assicuratore di verificare esattamente il risico in tutta la sua estensione allorquando è richiamato dal sinistro a pagare l' importare della propria obbligazione. Non potrà dirsi lo stesso negli Asicurati di mala fede: Ma quando concorre la mala fede, è lo stesso per l' Asicurato di macchinare il dolo per la verificazione del risico il giorno che stipula l' Assicurazione, o quello che ne domanda il pagamento per il seguito sinistro. Ma di tutto ciò se ne parlerà diffusamente al suo luogo: e questo è il Contratto di assicurazione, che i Dottori chiamano *Propria*, o di prima specie.

14. L' *Assicurazione impropria*, o di seconda specie è quella in cui il Contratto unicamente consiste nella *Condizione del sinistro*, e dove non è necessaria per l' Assicurato la prova rigorosa di alcun risico. Tali sono le Assicurazioni che fanno di cose spettanti a un Terzo senza alcun interesse, o attinenza dell' Assicurato, o di quelle cose che, sebbene attenenti all' Assicurato, sono valutate peraltro un prezzo fisso, e non corrispondente al vero, e alla somma per la quale si ottiene la Sicurtà; o quelle finalmente in cui con patto espresso siasi renunziato alla prova della Caricazione, del Risico, e del valo-

(13) *Santern. de asseturat. par. 4. n. 46. Giurb. observ. 73. n. 8. Casareg. de commerc. disc. 13. n. 14. & disc. 142. num. 34.*

valore di esso è convenuta l' obbligazione sulla sola eventualità del sinistro: procedendosi in tali casi più per via di *Scommessa* sul salvo arrivo della Nave, o Merce assicurata che per via di contratto. Ed in tal caso fatta dall' Assicurato la prova del sinistro accaduto esige senza eccezione le somme assicurate (14): Per quanto non possa fissarsi l' epoca dell' introduzione di questo secondo Contratto di assicurazione impropria, è certo nondimeno, che ella è stata praticata da più di due secoli, e comunemente frequentata nei più celebri Emporj dalle Nazioni commercianti (15), come può vedersi da tutti gli Scrittori, che parlano dei Contratti di assicurazione (16),

(14) *Casareg. de commerc. disc.* 4. *n.* 9. *Thesaur. qu. for. lib.* 4. *qu.* 77. *n.* 7. *e* 13. *Merend. controv. iur. libr.* 13. *cap.* 50. *n.* 16. *& seqq. Rocc. de assecur. not.* 28. *n.* 54. *not.* 61. *n.* 215. *& seqq. De Luc. de cred. disc.* 111. *n.* 5.

(15) *Gibalin. de univer. negociat. lib.* 4. *cap.* 10. *art.* 3. *in fin. Scacc. de commerc.* §. 1. *qu.* 1. *tit. de sponsion. n.* 131. *Aldens de simbolic. contract. n.* 43. *& seqq. Molina de contr. disput.* 507. *Rot. Rom. in rec. dec.* *n.* 6. *par.* 19. *& dec.* 66. *num.* 7. *dopo l' Urceol. de transact.*

(16) *Santern. nel Trattato de assecurat. & sponsion. p.* 2. *n.* 1. *& seqq. & p.* 3. *n.* 43 *Stracc. de sponsion. p.* 3. *n.* 3. *& de assecurat. gloss.* 6. *n.* 4. *Thesaur. qu. for. qu.* 77. *n.* 6. *lib.* 4. *vers.* = In assecuratione intrat sponsio quando assecuratio fit super re aliena, in qua assecuratus nullum habet interesse = *Scaccia de commerc.* §. 1. *qu.* 7. *p.* 2. *ampliat.* 10. *n.* 2. *vers. non discedi, & n.* 22. *vers. secundo respondeo, Merend. contr. iur. lib.* 23. *cap.* 10. *n.* 17. *& seqq. Stypmann. de iur. maritim. cap.* 6. *n.* 60. *vers.* = Conditionalibus stipulationibus non absimilis est contractus sponsionis inter Mercatores frequentissimus, quo super eventu certi casus aliquid promittitur, & in conventionem deducitur = *Rocc. tom.* 1. *resp.* 31. *n.* 2. *de assecur. not.* 73. *&* 74. *Altimar. de nullit. contract. tom.* 4. *rub.* 1. *par.* 2. *qu.* 26. *n.* 12. *Gratian. cap.* 499. *n.* 4. = Altera species assecurationis est, quæ in solo vocabulo talis dici solet, in effectu autem non est talis, ubi scilicet inter Dominum Navis, & Negociatores, vel etiam inter ipsos Negociatores nullum interesse in Navi habentes fiat contractus super eventu Navis, tamquam per speciem sponsionis = *Ansald. de commerc. disc.* 6. *in fin. Casareg. disc.* 4. *n.* 5. *& seqq. disc.* 7. *n.* 5. *& seqq. la Rota Romana dopo l' Urceol. de transact. dec.* 66 *n.* 6. = Cum tam apud Negociatores, quam Curiales pro eodem habeatur Apoca sponsionis, seu assecurationis = *cor. Ubago dec.* 99. *n.* 10. *cor. Emerix dec.* 459. *&* 484. *num.* 5. *e* 6. *& dec.* 515. *cor. Ansaldo dec.* 41. *n.* 11. *fra le raccolte dal Balduce. ad Ramon. tom.* 2 *dec.* 23. *n.* 6. *la Rota Fiorentina avanti l' And. Conti dec.* 64. *n.* 36. = Prout nec quando Assecuratores per modum sponsionis omne periculum in se susceperant = *& num.* 37. = Quia tunc contractus resolvitur in quamdam sponsionem lucrandi, & respective solvendi certam pecuniæ quantitatem, casu quo Navis cum vino appulerit, vel non, Portum Londini nulla consideratio habenda est ad maiorem, vel mi-

ove concordemente si attesta non solo che un tal Contratto è solito e frequentato, ma che è altresì lecito e permesso, e conforme alla disposizione di ragione.

15. Questi due Contratti sono regolati da principj molto differenti. L' Asicurazione in forma di scommessa, non è una vera Asicurazione, e non ne ha che il nome, come ottimamente osserva il dottisimo Cardinal De Luca de *cred. disc.* 111. *num.* 4. Tuttavolta si può dire, che i Romani avevano un' idea di questo secondo Contratto, parlandone chiaramente i Testi nella *Leg.* 63. *ff. de verb. oblig. Si navis ex Asia venerit, e Leg.* 29. *ff. eod.* „ DARE SPONDES, SI NAVIS NON VENERIT? Le scommesse son lecite per loro stesse, allorchè non contengono alcuna frode, o sorpresa. E questa è l' opinione universale dei Dottori dietro alle disposizioni delle Leggi Romane (17).

16. Sono elleno assolutamente tollerate relativamente al Commercio nelli Stati di Toscana, dove fin dai tempi della Repubblica Fiorentina negli anni 1523. e 1525. fu provveduto con Leggi scritte a questo ramo di Commercio, mediante la pubblicazione dei noti *Capitoli di sicurtà;* e niente fu detto, che le proibisse: E posteriormente alcune Leggi del 1564. 1563. e 1670. avendo proibito alcune specie di scommesse, sembra che possa discretivamente concludersi, che quelle che formano una specie di Asicurazione, non restassero in quella proibizione comprese.

17. Lo sono non meno nel Regno di Napoli, e in molti altri luoghi (18), come lo erano anticamente in Francia, secondo ciò che ne riporta l' Emerigon (19).

18. In

norem valorem. Sed sufficit probare infortunium propter quod vinum non potuit differri ad locum destinatum, ut Assecuratores teneantur ad solutionem quantitatis conventæ = *&* *n.* 39. = Dupli iter autem fieri possunt hujusmodi Assecurationes &c. *&* §. Alter modus assecurandi fit promittendo certam, & determinatam pecuniæ quantitatem, ad quam iuxta formam conventionis adstringi possunt Assecuratores in eventum commissæ stipulationis quæ formulæ Assecurationis sunt inter se omnino diversæ, & secunda legitima, & a iure approbata = Ed in un altra *Liburnen. Cambii Maritimi, & Asecurationis* 6. *Sept.* 1720. *avanti il Sig. Aud. Urbani n.* 78. *per tot.*

(17) *L.* 2. *&* 3. *ff. de aleat. L.* 17. §. 5. *ff. de præscr. verb. L.* 57. 63. 108 129. *ff. de verb, oblig* §. 4. *&* 6. *instit. eod. Stypmann. p.* 4: *cap.* 6. *n.* 6c. *pag.* 429. *Rocc. de asecur n.* 73.

(18) *Rocc. resp.* 22. *n.* 9.

(19) *Emerigon traitè d' asur. pag.* 5.

18. In molte Piazze di Commercio per altro ſono ſtate proibite le Aſsicurazioni per via di ſcommeſſa ſul giuſto reſleſſo, che è neceſſario prevenire tutti gl' inconvenienti, che la malizia umana può immaginare, ed ai quali può dar luogo la ſperanza del guadagno.

19. In Olanda ſono ſtate proibite dal Regolamento d' Amſterdam §. 4. A Genova parimente ne è ſtato vietato l' uſo, per quanto ne riporta il Caſaregi (20) dietro lo Statuto di quella Repubblica.

20. Sono in gran parte proibite in Inghilterra per uno Statuto particolare. E in Francia finalmente ſono ſtate proibite dalla celebre Ordinanza di Marina del 1681.

Per quanto per altro differiſcano fra loro queſte due ſpecie di Contratto, ciò è unicamente in riguardo alla ſoſtanza del riſico; poichè nell' Aſſicurazione propria la nave, e la coſa aſsicurata è ciò che dà cauſa al Contratto, e ſopra di cui principalmente ſi ſoſtanzia; laddove nell' Aſsicurazione impropria la nave, e la coſa aſsicurata è unicamente come ſoggetto eſpoſto al pericolo, e non già come riſico, ſoſtanziandoſi il Contratto ſull' eventualità del ſiniſtro: Ma uniformi però ſono le regole nel giudicare tanto nell' una, che nell' altra ſpecie, in tuttociò che non riguarda la prova del riſico, ſoggiacendo anche l' Aſsicurazione impropria, benchè poſteriormente introdotta, a quelle ſteſſe Ordinazioni, che il Coſtume Mercantile, e le Leggi ſcritte hanno ſtabilito ſu tal materia per l' Aſsicurazione propria, e di prima ſpecie (21).

21. A queſta diviſione dei Contratti di aſsicurazione vi è una forte contradizione fra i Dottori. Imperocchè, eſaminando la natura dell' uno, e dell' altro ſoſtengono alcuni che il Contratto della ſponſione o ſia ſcommeſſa, è una coſa del tutto eſtranea da quello dell' Aſsicurazione, onde non convenga, nè poſsa di fatto dirſi eſſer queſta una ſpecie addetta a quel genere di Contratto: Mentre dovendo il genere contener propriamente le ſue ſpecie, quella di eſſe che ſi accorda eſſere impropria anco ſecondo i naturali principj non può

(20) *diſc. 7. n. 117. ſtat. de ſecur. c. 17.*

(21) *Gibalin. de univer. negot. lib. 4. cap. 10. artic. 3. in fin. Scacc. de commerc. §. 1. qu. 1. tit. de ſponſion. num. 131. Aldens de ſimbolic. contract. n. 43. & ſeqq. Molin. de contract. diſput. 57. num. 2.*

può essere specie del genere proprio, ma necessariamente da quello rimane esclusa, e deve dirsi perciò un' altra cosa da quello, indipendente dal medesimo genere, e contenuta sotto una classe e categoria da esso affatto separata, e diversa (22).

22. E perciò convengono tali Dottori che il chiamar la sponsione, o la scommessa una specie del Contratto d' assicurazione è stato per mero e semplice abuso di vocabolo: E tale intelligenza resta avvalorata coll' esempio di molti altri Contratti, che per ragione di qualche similitudine, e analogia con altri diversi, col nome improprio dei medesimi, e non con la naturale denominazione sono stati da' Dottori spiegati e dichiarati (23).

23. E' innegabile che i patti sono quelli che animano qualunque Contratto a segno di farli prendere quell' aspetto, a cui piace ai Contraenti di ridurre lo stesso Contratto: Checchè sia adunque di ciò che accademicamente può dirsi sulla natura del Contratto di assicurazione, egli è certo in pratica, che i diversi, e talvolta stravagantissimi patti, che s' inseriscono nelle Scritte, ne deformano tanto la natura medesima, che la riducono benissimo a una scommessa, senza punto considerare il vero valore del risico, come dovrà vedersi al suo luogo, allorquando occorrerà di parlare dei risici, e della loro valutazione. E solamente può dirsi per favorire l' opinione di quelli che non vogliono, che la scommessa si chiami un' Assicurazione impropria, e di seconda specie, che per quanto generalmente fra i Mercanti sieno in uso le Assicurazioni colla renunzia alla prova del vero valore della cosa assicurata, e come dicesi colla clausula = vaglia, o non vaglia = interesse, o non interesse = fondo, o non fondo = e gli Assicuratori si obblighino a pagare solamente alla verificazione del sinistro alla presentazione della sola Polizza di sicurtà, e senza bisogno di altre prove, neppur di quella dell' esistenza del risico, dell' ordine, e dell' attinenza; tuttavolta se

(22) *Barbos. axiom.* 107. *n.* 29. *Vela dissert.* 49. *n.* 94 *lib.* 2. *Merend. controv. iur. lib.* 23. *cap.* 50. *n.* 18. *Marta de success. leg. p.* 4. *qu.* 20. *art.* 1. *n.* 8. *e* 11. *Casareg. de commerc. disc.* 7. *n.* 15. *in fin.* = Licet ex uso loquendi sponsio accipiatur pro Assecuratione, attamen Statutum de Assecuratione loquens non debet trahi ad sponsiones uti improprias Assecurationes. =

(23) *L. uti ita donatur ff. de mort. caus. donat. Mantic. de tac. lib.* 1. *tit.* 12. *n.* 22. *Rota Romana cor. Caprara dec.* 48. *n.* 3.

ſe l' Aſsicuratore prova la leſione nel valore della coſa aſsicurata, o la mancanza totale del riſico, e dell' intereſſe, non oſtante qualunque clauſula, e renunzia il Contratto ſi ſcioglie, perchè manca fin da principio il ſoggetto, ſu cui poteſſe coſtituirſi (24). Ma ſono del tutto inuſitate le ſcommeſſe ſemplici, che dipendono dal ſolo evento, e quando l' Aſsicurato non vi ha, nè può avere alcun intereſſe ſulla Nave, e ſulle mercanzie della medeſima; perchè la renunzia alla *prova* è una coſa ben differente dalla renunzia all' eſistenza del riſico (25), ſenza di cui, conforme ſi è altrove oſſervato non può in alcuna maniera ſuſsiſtere qualunque Contratto di aſsicurazione (26).

24. Riducendo però la coſa al ſuo vero punto pare che non poſſa dubitarſi della conſuetudine di riconoſcere queſte due ſpecie d' un iſteſſo genere di Contratti di aſsicurazione; e gli Autori anche più moderni ne convengono.

25. Alla prima di eſſe poſſono referirſi quelle Contrattazioni chiare e ſemplici, dove i patti non alterano il Contratto dalla ſua vera natura, e che in conſeguenza ſono analoghe a quelle Leggi che ne preſcrivono la forma. Alla ſeconda ſpecie poi devono referirſi tutti quei Contratti immaginati dall' induſtria dei Negozianti per cautelare maggiormente il proprio intereſſe, e per prevenire quei pericoli a cui la Legge ſcritta non arriva, o finalmente per contravvenire impunemente alla ſteſſa Legge, e convenire l' indennità, anche in quei caſi in cui la Legge non ammette il Contratto, e poter non oſtante reclamare ai Tribunali l' eſecuzione.

TITO-

(24) *Caſareg. de commerc. diſc.* 4. *n.* 1. *diſc.* 5. *n.* 24. *Merend. controv. iur. lib.* 23. *cap.* 70. *n.* 45. *Balducc. tit.* 1. *de aſsecur. dec.* 6. *n.* 9. *& ſeqq.*

(25) *Gallerat. de renunciat. artic.* 1 *renunc.* 19. *n.* 5. *e* 6. *Maſcard. de probat.* 12. 69. *num.* 9. *& ſeqq. Gait. de cred. cap.* 3. *tit.* 1. *n.* 837.

(26) *Marquard. lib.* 2. *cap.* 13. *n.* 23. = Quemadmodam rei non exiſtentis nec valet emptio, & ſtipulatio non ſubſiſtit rerum, quæ non exiſtunt neque legatum valet, quod in rerum natura non reperitur, ita quoque Aſſecuratio ſi in Navi non habeantur merces nullius momenti eſt. =

TITOLO TERZO

Delle Persone che possono intervenire nel Contratto di assicurazione.

L' Assicurazione è un ramo di Commercio, che diretta principalmente a porre in salvo l' interesse dei Particolari, o del Pubblico nel trasporto degli Effetti da un Paese all' altro è permessa a qualunque ceto di Persone nella parte attiva, quale è quella di farsi assicurare.

2. I Pupilli, i Minori, le Donne, i Militari, e gli Ecclesiastici non hanno alcuno impedimento nè dalle Leggi Canoniche, nè dalle Civili di fare assicurare i loro Effetti, non riguardandosi ciò come una Negoziazione, ma come una prudente cautela, che non solo non è impedita, ma è desiderata da tutte le Leggi.

3. Per ciò i Contratti di assicurazione si possono fare da qualunque ceto di Persone (1): Per quello però che riguarda la parte passiva, quale è quella dell' Assicuratore, per ragion naturale è permesso d' intervenire a un tal Contratto a tutte quelle Persone, che dalle Leggi del suo Paese hanno il diritto di contrattare, e di disporre della loro proprietà (2). Tuttavolta siccome le Assicurazioni sono una Negoziazione, quelli a cui le Leggi Canoniche, e le Civili non permettono di far traffico, pare per conseguenza, che sieno impediti da questo ramo di Commercio, non perchè non sia loro permesso di assicurare, ma perchè non possono commerciare.

4, Le Leggi di assicurazione parlano indistintamente, che sia lecito a tutti di assicurare, e farsi assicurare: Ma con questa dizione *tutti* intender si deve di quelli, che possono legalmente fare tutte le altre Contrattazioni.

5. Of-

(1) *Stracc. de mercat. p. 2. n. 40. a 51. Marquar. lib. 2. cap. 13. n. 7.* = Admittit tamen quandoque si usus postulat reliquos etiam cujuscumque ordinis homines. =

(2) *Pothier traitè des oblig. num. 91. Marquar. lib. 2. cap. 13. n. 17. Magens Saggio sopra le Sicurtà §. 4. Stypmann. p. 4. cap. 7. n. 273.* = Assecuratio cum sit contractus inter Mercatores usitatus omnes, qui se obligare possunt, & Mercaturam exercere assecurare possunt, & se ad præstationem hujus contractus obligare. Unde videtur dicendum, qui a Mercatura, & Negociis maritimis, uti Milites, Clerici &c. arcentur, nec hunc contractum celebrare posse. „

5. Osserva il Pothier *Trait. des Assuran.* che i *Minori* possono aver parte nel Contratto di assicurazione, se fanno *il Commercio di assicurazione*: Ed osserva altresì, che per stabilire la qualità di *Negoziante* in un Minore non è sufficiente un solo atto di mercatura; ma occorre acquistarne la veste con una serie di operazioni mercantili, e dalla pubblica voce, e fama dei Concittadini esser tale reputato (3).

6. Conclude peraltro secondo le Leggi di Francia, che se un Minore avrà firmato anche un solo Contratto come Assicuratore è obbligato ad osservarlo, e non si ammette l' eccezione della *minorità*. Lo che parimente dicesi dei Pupilli, e delle Donne, perchè i Tribunali mercantili non conoscono gli effetti della Patria Potestà, nè la forma del Senato Consulto Macedoniano, o Velleiano. Questa almeno è la regola dalla quale può unicamente dipartirsi nel caso che le circostanze di fatto portino al sospetto, che il Minore, il Pupillo, o la Donna siano stati circonvenuti nel Contratto, e il dolo, e la fraude per parte dell' Assicurato renda loro dannosa quest' operazione (4): L' article 1. de ce titre est general. Il n' excepte point les mineurs, les quels pour fait de Commerce ne peuvent alleguer leur minoritè. Telle est la regle: Il n' est pas permis de s' en ecarter a moins qu' il n' y ait dol, ou surprise, ce qui depend des circumstances de fait :

7. Rispetto poi agli Ecclesiastici qualora si mescolino negli affari di Sicurtà, la conseguanza che loro ne deriva da questa trasgressione alle loro Leggi, è quella di esser privati di tutti i loro privilegi, e di esser richiamati al Foro mercantile, come lo sono per il pagamento dei Noli, e delle Cambiali, e in somma per qualunque altra contrattazione relativa al Commercio, se in quelle s' imbarazzano.

5. Ritornando però alla regola generale si ripete, che ognuno che dalle Leggi del suo Paese ha diritto di disporre della sua proprietà può assicurare; così dietro al principio di ragion naturale superiormente stabilito fissano ancora molte particolari Costituzioni dei Paesi, che hanno fissato le Leggi per questo Contratto (5).

 9. Ma

(3) *Stracc. de mercat. p. 1. n. 6. e 12. Rebuff. de merc. n. 10. Marquar. lib. 1. cap. 7. n. 39.*

(4) *Emerigon pag. 95.*

(5) Secondo l' Ordinanza di Konisberga del 1730. §. 1. Quella di Amburgo

9. Ma generalmente sono proibiti dal firmar Polizze di sicurtà i Mezzani, o i Notari, e tutti gl' Interessati nel maneggio, e direzione di esse, che hanno parte come persone pubbliche in questa Contrattazione, e finalmente tutti quelli che direttamente possono aver luogo di giudicare nelle differenze, che insorgono in questo ramo di affari, mentre devono esser tutte persone rigorosamente imparziali. In Inghilterra i Mezzani di Sicurtà non possono assicurare (6). In Francia nè i Mezzani, nè i Notari possono come parti interessate intervenire al Contratto (7). Nè parimente è adesso permesso in Amsterdam (8), Rotterdam (9), Spagna (10), e Svezia (11). Ed in Amburgo è proibito altresì a quel Soggetto, che è destinato dall' Ammiraglità a regolare le perdite, e le avarie (12).

10. In Toscana essendo proibito ai Mezzani di prendere direttamente, nè indirettamente interesse veruno in qualsivoglia traffico, o negozio (13), pare che non possa dubitarsi, che questa proibizione comprenda anche il caso delle Assicurazioni, nelle quali non sia permesso a' Mezzani destinati espressamente a tale offizio di avere interesse nei Contratti, che per le loro mani devono passare.

In

burgo dell' anno 1731. tit. 2. §. 1. = è permesso ad ogni, e qualunque persona, la quale è fuori degli anni della minorità, di assicurare, se la Parte, che si fa assicurare ne è contenta. = Quella di Svezia delle Sicurtà art. 2. §. 1.

(6) *Beaves Lex mercatoria pag.* 163, *Magens Saggio sopra le Sicurtà* §. 4.

(7) *Emerigon pag.* 95. Ordinanze di Francia del 1681. art. 68. „ Proibiamo a tutti li Scrivani di Polizze, Segretarj delle Camere di Sicurtà, Notari, o Mezzani di aver delle Polizze, nè essi s' interesseranno nè direttamente, nè indirettamente, nè per mezzo di altre persone nelle Sicurtà, nè prenderanno alcuna cessione dei diritti, o interessi degli Assicurati, =

(8) Ordinazioni di Sicurtà, ed Avarie della Città di Amsterdam dell' anno 1744. §. 39. = Non sarà permesso ai Mezzani, ed altri che procurano una Sicurtà, di essere eglino stessi Assicuratori. =

(9) Ordinazioni concernenti le Sicurtà, ed Avarie per la Città di Rotterdam del dì 28. Gennaio 1721. §. 80. = I Mezzani non possono assicurarsi fra loro, nè da altri direttamente, nè indirettamente. =

(10) Ordinazioni fatte in Spagna dal Re Filippo II. il 14 Luglio 1556 §. 4.

(11) Ordinazione del Re di Svezia relativa alle Sicurtà, ed Avarie del 2. Ottobre 1750. art. 2. §. 1.

(12) Ordinanza d' Amburgo del 1730. art. 2. §. 2. Langenbeck annot. all' Ordinanza d' Amburgo pag. 701. mag. §. 4.

(13) Legge di S. M. I. Francesco I. Gran-Duca di Toscana de' 21. Novembre 1758.

In Francia (14), Rotterdam (15), ed in Svezia (16) non è permesso di firmar Polizze ai Deputati, Commissari, ed altri Offiziali nelle Corti di Giudicatura della Sicurtà.

11. Ragionevole oltremodo è una tale proibizione, perchè essendo i Mezzani i depositari della volontà delle Parti, e gli estensori del Contratto, ed essendo le parole della Scritta da essi distesa l' unica legge dell' interpetrazione di detta volontà (17), è di una giusta e conveniente delicatezza, che eglino non vi sieno interessati per togliere in questa forma qualunque sospetto di mala fede, che è l' eccezione a cui ben sovente è soggetto questo Contratto: che quanto è di facile intelligenza se non accade il sinistro, altrettanto facilmente pone i Contraenti in allarme se deve venirsi al pagamento di quell' obbligazione, che nell' atto della costituzione ordinariamente non è molto considerata.

TITOLO QUARTO

Della forma del Contratto di Assicurazione.

O Si riguardi il Gius di Natura, o si riguardi il Gius dei Romani altro non essendo il Contratto che l' unione del consenso di più Persone sopra un oggetto, che induce l' obbligazione (1), la materialità della scrittura non è dell' essenza del Contratto medesimo (2). Ma in qualunque modo si provi il concorso della volontà l' obbligazione sussiste come se l' atto fosse ridotto per scritto (3).

2. Secondo questo principio è stato per lungo tempo giudicato dagli Uomini anche relativamente al Contratto di assicurazione, la di cui reduzione in scritto era riguardata come uno dei mezzi di far la prova del Contratto, ma non come cosa la di cui mancanza potesse levar di mezzo l' obbligazio-

 ne:

(14) Ordinanze di Francia del 1681.

(15) Ordinaz. di Rotterdam §. 3.

(16) Ordinazione di Svezia §. 2.

(17) *L. 1. §. si conveniat ff. depositi, L. in conventionalibus ff. de verb. oblig. Casareg. de commerc. disc. 1. n. 107. Rocc. de assecur. not. 18. Stypman. par. 4. cap. 7. n. 420. Santern. p. 3. n. 35. Marquar. lib. 2. cap. 13. n. 44. e 4.*

(1) *L. labeo ff. de V. O. §. contractus.*

(2) *L. 4. ff. de fid. instrumentor.* = Fiunt scripturæ, ut quid actum est per eas facilius probari possit. =

(3) *Corvinus de fid. instrum. p. 193.* = Scriptura necessaria non est, nisi Lex eam expresse requirat =.

ne: Poichè potendosene aver la prova o per mezzo di Testimoni, o col giuramento delle Parti, il Contratto era nientedimeno perfetto, ed eseguibile (4), che anzi usavano gli Antichi di fare delle Assicurazioni senza scritto, le quali erano chiamate *in Confidenza*, perchè quello che stipulava l' Assicurazione non riduceva in scritto le sue convenzioni, ma si fidava intieramente alla buona fede, ed all' onestà del suo Assicuratore, che supponeva notasse nel suo libro la convenzione (5).

3. Ma dopo che il lasso dei secoli a poco a poco parve che facesse degenerare la buona fede mercantile da quel candore in cui ella fioriva quando il Commercio era nascente, per evitare gli abusi, e troncare l' adito alle questioni, che ben sovente sopravvenivano, fu d' uopo levar di mezzo queste maniere di procedere a buona fede, e con troppa correntezza, ed obbligare le persone a ridurre in scritto, ed in forma ben rigorosa quelle convenzioni, che una volta riposavano unicamente sulla reciproca buona fede: E crescendo in seguito la malizia umana non furono i Popoli commercianti contenti che la convenzione in scritto fosse bastante a provare il Contratto, ma vollero eziandio, che sotto una special formula, e per atto pubblico costasse della volontà delle Parti.

4. Questa scrittura, relativamente al Contratto di assicurazione, fu chiamata generalmente *Polizza*, e furono stabilite delle Persone con pubblica autorità, presso delle quali fosse depositata la convenzione, e la di cui testimonianza formasse una prova senza eccezione (6).

5. Secondo l' autorità del Savary (7) il termine di *Polizza* è spagnuolo, e viene da *Poliça*, o sia *Cedola*: E' stato però usato a questo effetto dagl' Italiani, e specialmente dai Lombardi, i quali pare più verisimilmente, che in origine la traessero dal latino *Pollicitatio*, che vuol dire *Promessa*.

6. Non so con quanta ragionevolezza, ma però con molta precisione, piace ad altro Autore di dedurre l' etimologìa da

(4) *Valin. art.* 1. *pag.* 27. *Pothier traité d' assur. n.* 99.

(5) *Guidon. de la mer ch.* 1. *art.* 2. *pag.* 223. *Savary diction. de commerc. verb.* Police.

(6) *Kurick diatrib. de assec. p.* 10. = Requiritur autem ad existentiam instrumentum assecurationis, quod Italicè *Pollicem* Belgæ *Polica*, Nostrates corrupti *Polis* vocant. =

(7) (*Diction. du comm. verb.* Police.

da una similitudine col dito *Pollice*, perchè come esso è il principale fra le dita della mano dell' Uomo, così la Polizza è la base, ed il fondamento da cui si partono le interpetrazioni di questo Contratto in caso di controversia (8): Ed è un Recapito, che ha l' esecuzione parata, come quello delle Cambiali (9).

7. Dopo essersi ridotte in scritto in alcuni luoghi le Leggi disponenti intorno alle Assicurazioni, fu anche ritrovata, e posta in uso la formula generale, o sia il disteso dell' Apoca suddetta chiamata *Polizza*, colla quale dovesse stipularsi questo Contratto, e questa formula fu poi resa pubblica coll' arte della stampa per facilitar maggiormente la spedizione di tali affari. Tanto fu quindi il rigore, che le più culte Piazze di commercio si crederono in dovere di usare relativamente a questo genere di Contratti, che generalmente da tutte le Costituzioni scritte su tal soggetto venne assolutamente inibito di distendere un tal Contratto in qualunque altra forma, che in quella che dalle respettive Polizze era stata in ciascun luogo fissata, e stabilita.

8. I Capitoli di sicurtà della Città di Firenze, che furono i primi a determinar le Leggi del Contratto di assicurazione nel 1523. stabilirono, e pubblicarono la formula di tal Contratto con l' assoluta necessità di prevalersi della medesima: Così parimente disposero le Ordinanze di Anversa del 1563. le Ordinanze di Spagna del 1618. quelle di Francia del 1681. quelle di Amburgo del 1731. quelle di Bilboa del 1738. quelle di Amsterdam del 1744. quelle d' Inghilterra del 1746. quelle di Danimarca del 1746. quelle di Svezia del 1750. e quelle di Venezia rinnuovate nel 1771. le quali tutte saranno per l' intiero riportate nel Tomo Terzo di questo Trattato.

9. Die-

(8) *Stypmann. par. 4. cap. 7. n. 386.* - Illud instrumentum vocatur Italico nomine Pollex a Mercatoribus hodie (Police) non alia, ut videtur, ratione quam quod sicut Pollex in manu reliquorum digitorum præcipuus, & quasi basis est, ita ex hoc instrumento controversiæ tamquam ex fundamento super Assecuratione obortæ definiantur. =

(9) *Kurick diatrib. de assec. pag. 10 in fin.* = Quemadmodum enim cambii literæ, sic & talia Assecurationum instrumenta in Foro Mercatorio tantum pollent, ut instrumenti quarantigiati instar, etiam paratam executionem habeant = *Rot. Fior. nel Tesoro Ombros. tom. 3. dec. 44. n. 1.*

9. Dietro a queste generali Disposizioni stabilito è quindi per Canone universale, che il Contratto d' assicurazione richieda la reduzione in scritto per mezzo di una persona pubblica, altrimenti non possa agirsi con l' azione di esso in alcun Tribunale: Dal che ne segue la distinzione ammessa fra i Dottori, parlando di un tal Contratto, che dichiarano essere la di lui forma altra essenziale, ed altra accidentale, o sia interna, ed esterna: Intendendo con ciò di dire, che la forma essenziale o interna di questo Contratto è l' assunzione del pericolo, e la stipulazione del premio. E la forma accidentale, o esterna consiste nella Polizza che è distesa all' oggetto di porre in essere il Contratto (10).

10. Inerendo a questa divisione di forma del Contratto di assicurazione, occorre di esaminare nella sua estensione la materia tanto relativamente alla forma accidentale, o sia al disteso della Polizza, quanto relativamente alla forma sostanziale, o sieno i requisiti su cui si sostanzia il Contratto; ma siccome tuttociò dipende al presente più dall' operazione del Mezzano di Sicurtà, che è l' estensore della Scritta, che da ciò che le Parti hanno avuto in animo di convenire, così sembra prima opportuno di far parola del ministero, e dei doveri del Mezzano di Assicurazione, che procedere alla particolare discussione della materia.

TITOLO QUINTO

Dei Mezzani di Sicurtà, e dei loro Doveri, e Ministero.

UNA delle invenzioni più utili, che l' industria degli Uomini abbia saputo immaginare all' oggetto di facilitare il Commercio, e di render più sollecita l' ultimazione degli affari mercantili, dal che ne deriva la moltiplicazione dei me-

(10) *Stypmann. de iur. marit. par. 4. cap. 7. n.* 305. = Forma Assecurationis, vel essentialis, vel accidentalis est. Illa consistit in susceptione periculi, & determinate super ea premio, *& num.* 385. Accidentalis Assecurationis forma est, quod super ea instrumentum, seu obligatio conficiatur *Kurick diatrib. de assecur. pag.* 10. = Formam Assecurationum quod attinet, ea duplex est. Externa, & interna. Illa ad existentiam, hæc ad essentiam pertinet. =

medesimi, e per conseguenza la felicità, e l' opulenza del traffico, è stata sicuramente quella di far uso dei Mediatori coll' opera dei quali terminare le contrattazioni, che se tutte dovessero direttamente farsi dai Negozianti, molte richiederebbero un tempo di gran lunga maggiore, e molte sicuramente non avrebbero luogo (1).

2. Se però l' onestà, la buona fede, e l' integrità esser dovrebbero le caratteristiche di tutte quelle persone, che si addicono alla professione di pubblici Mediatori, poichè da esse, come gran beni, così molti inconvenienti derivar ne possono al Commercio, ed ai Negozianti; ed a tale effetto tutte le più savie Leggi hanno sempre pensato a fissare un numero di Mediatori, che fossero approvati dalla pubblica Autorità: Quelli però fra essi Mediatori, che s' ingeriscono nei Contratti delle Assicurazioni devono sopra gli altri risplendere in queste essenziali qualità, per la gelosia di quel Ministero, che devono esercitare. Sono eglino che prendendo il consenso delle Parti ne distendono la convenzione, sono eglino che son garanti delle espressioni usate nella Polizza, ed eglino sono finalmente, che non solo pongono d' accordo le Parti sul Contratto, ma per le loro mani passa il pagamento del premio convenuto.

3. Ad esercitare questa delicatissima professione tanto necessaria alla floridezza del Commercio sarebbe necessario, che fossero destinate persone conosciute, e sperimentate per capaci, come dotate di onestà, solidità, e cognizione sufficienti, sia per poter distendere i Contratti con chiarezza, onde non sottomettere le Parti contraenti a degli incomodi, e penosi litigi, sia per intendere a sufficienza la Geografia, onde poter conoscere le difficoltà, e lunghezze dei viaggi, e delle cattive Rade, o Porti, dove devino abbordare i Bastimenti, che cadono in contrattazione, e in conseguenza di tali cognizioni regolare il premio nella giusta proporzione del risico; al quale oggetto converrebbe ancora, che il Mezzano fosse istruito per quanto sia possibile della bontà dei Bastimenti sopra i quali cade l' Assicurazione, non meno che dell' onestà ed abilità dei Capitani, ed Equipaggi che le navigano, e di tutte quelle avvertenze che possono presentare la chiara, e giusta idea del Contratto. 4. Di

(1) *Stracc. de Proxen. pag. 19. n. 8. e 9.*

4. Di quì ne nasce, che tutte le Leggi, e le Costituzioni di Commercio, che hanno avuto in considerazione questo Contratto, hanno con precisione dichiarato che non a tutti i pubblici Mediatori fosse permesso d' ingerirsi in simili affari, ma quelli che far lo volessero, dovessero esser muniti d' una speciale approvazione, e riconosciuti idonei e capaci a fedelmente esercitare questo Ministero.

5. Ai detti Mediatori sono specialmente dirette le Leggi di Assicurazione, ed in esse son riguardati come garanti dell' osservanza, giacchè la penale a tutte le trasgressioni è direttamente imposta ai Mezzani piuttosto, che alle Parti contraenti, come servir possono d' esempio per le costituzioni più antiche quelle di Svezia del 1750. (2), la Legge Imperiale de' 21. Novembre 1758., e quelle di Venezia rinnovate nel 1771. (3). Ed eglino sono altresì quelli, che devono istruire il Governo della quantità, e qualità delle Assicurazioni, mediante il Registro nei pubblici Atti, e che devono aver cura, che la buona fede, e il candor mercantile risplendano per ogni parte in quella contrattazione, di cui sono eglino i Direttori, e la Molla principale.

6. La principale incombenza pertanto dei Mezzani è quella di distender le Polizze di sicurtà adattate al Contratto, che l' Assicurato propone agli Assicuratori, e nelle quali chiaramente, e con verità ne' vuoti, che a tale effetto in tutte le formule stampate si ritrovano lasciati, spiegare tuttociò che sia coerente ad essa, senza nascondere circostanza veruna, nè tesserla differentemente da quel che sia in realtà, ma in piena buona fede, e senza fraude, e impostura (4).

7. Spetta parimente al Mezzano di aver cura, che non entri nella Sicurtà alcuno di quelli che dalle Leggi comuni, o dalle particolari Ordinanze non sono autorizzati ad intraprendere le Sicurtà, o son conosciuti incapaci di adempirne le condizioni. Al qual dovere mancando, è il Mezzano tenuto alla refezione del danno, che la sua mala fede, o negligenza potesse cagionare ai Contraenti, ed è responsabile allo stato delle sue operazioni.

(2) Ordinazione della Città di Stoholm del 2. Ottobre 1750. art. 1. dei Mezzani, e del loro dovere.

(3) Terminazione sopra le Sicurtà segnata li 31. Agosto 1771.

(4) Ordinanze di Svezia del 2. Ottobre 1750. art. dei Mezzani, e del loro dovere.

8. I Mezzani oltre al notare di loro propria mano nei bianchi delle Polizze, conforme si e detto, tutte le circostanze che sono dichiarate nello stendere la Sicurtà, cioè i nomi, tempi, e luoghi insieme, colle particolari circostanze accordate, secondo le Ordinanze più comunemente adottate in quasi tutte le Piazze commercianti di Europa, devono immancabilmente tenere un libro in buona forma, dove sono tenuti a prendere una giusta, e chiara copia di tuttociò, che eglino hanno notato in ciascheduna Polizza tanto di qualità ordinaria del Contratto, come nomi, luoghi, e tempi, quanto di straordinarie convenzioni, che in qualunque modo fossero state per di loro mezzo accordate nella formazione del Contratto medesimo.

9. E similmente sono obbligati dalle stesse Costituzioni di mettere, e notare puntualmente al loro libro tutti quelli avvisi, e notizie che a richiesta dell' Assicurato hanno riportato all' Assicuratore, concernenti la Nave, e le Mercanzie, specificando il giorno, mese, ed anno, quando furono dati tali avvisi, e ciò che l' Assicurato disse nelle respettive occasioni; non essendo dalle Leggi tollerata alcuna negligenza in una materia tanto delicata (5).

10. Secondo però le Leggi di Toscana il dovere del Mezzano non è sottoposto a tanti rigori: Ha egli dal Governo un libro contrassegnato, ove è obbligato a registrare nel termine di otto giorni tutti i Contratti, che stabilisce. Un Ministro deputato consegna al Mezzano quel numero di formule segnate che li vengono richieste, ed il medesimo ogni settimana è obbligato a restituirle ripiene per registrarle. Ma doppo questo registro il Mezzano non ha più alcun obbligo d'interloquire qualunque sia la variazione, o l' evento del Contratto; se per amicizia, o per zelo, o alle richieste delle Parti non s' interpone per sistemare quelle differenze, che le variate circostanze cagionassero fra i Contraenti, o sivvero per l' esecuzione del medesimo, in caso di sinistro, o di avaria. E non è in oggi questione che secondo la Legge del 1685. questo pubblico Registro non alteri punto la sostanza, e la validità del Contratto, ma si tenga unicamente per ordinato

(5) Di Rotterdam num. 287. Di Svezia num. 1117.

all' effetto di assicurare alla Casa Pia il diritto che percipe sopra le Sicurtà.

11. I Mezzani sono altresì quelli, che nell' atto della stipulazione della Scritta ricevono di fatto, o almeno figurano di ricevere il premio convenuto, e di pagarlo agli Assicuratori, i quali nell' atto che si firmano, si dichiarano pagati del premio.

12. Secondo l' enunciate particolari Costituzioni molto convenienti a quei primi principj naturali, da cui nella sua origine è stato diretto questo Contratto, il Mezzano deve ricevere immediatamente il premio dall' Assicurato, e senza dilazione consegnarlo all' Assicuratore (6).

13. Infatti in Olanda, e specialmente in Amsterdam ove il traffico delle Assicurazioni è senza questione uno dei principali oggetti del Commercio di quei ricchi Negozianti, per la concorrenza di molte Sicurtà straniere, e specialmente dalla parte dell' Impero di Russia, si pagano di fatto i premj dai Mezzani nell' atto che gli Assicuratori firmano la Polizza di sicurtà, ed è una cosa degna dell' ammirazione di tutti i Viaggiatori il concorso dei Negozianti alla Borsa nei giorni destinati alla negoziazione, e il giro sorprendente di denaro, che ha fra essi luogo per tale oggetto: Essendo di fatto Legge di quella Piazza fissata nel §. 37. dell' *Ordinanze di sicurtà, ed avarie della Città di Amsterdam* dell' anno 1744 „ Che tutti li premj di sicurtà o per fuori solamente, o per andata, e ritorno unitamente, a qualunque quantità per cento ascendino, saranno pagati alla sottoscrizione della Polizza „

14. Lo stesso è prescritto dalle Ordinanze di Svezia del 1750 nell' Art. I. Dei Doveri del Mezzano di sicurtà „ ivi „ Il Mezzano prenderà immediatamente il premio dall' Assicurato, e senza dilazione di tempo lo consegnerà all' Assicuratore, altrimenti egli non solamente perderà la sua senseria, ma pagherà anche tutto il premio „

15. Pare tuttavolta che questo primo Canone assoluto nella materia di Assicurazione abbia sofferta qualche modificazione, o per abuso introdotto nel Commercio, o per comodo degli Assicurati, che nella moltiplicazione degli affari potendo facilmente compensare con i medesimi Assicuratori, e per

(6) Di Amsterdam num. 548. Di Svezia num. 1177.

per le mani degli stessi Mediatori i loro premj, con i sinistri, e le avarie, che frequentemente succedono, o finalmente per la naturale combinazione, che spesse volte quelli stessi fra i Commercianti, i quali fanno per una parte la figura degli Assicuratori, e come tali di creditori del premio, esercitando la Mercatura in altre Negoziazioni, sono eglino stessi costretti a farsi assicurare i propri effetti, e per conseguenza in figura di Assicurati rimangono debitori dei respettivi premj dipendenti dalla procurata Assicurazione. Dal che ne è quindi derivato, che il Mezzano di Sicurtà riunisce nel suo geloso ministero, oltre la qualità di pubblico Mediatore, necessario per la retta costituzione del contratto, anche l' altra d' un privato Cassiere, e Scritturale fra gli Assicurati, e gli Assicuratori, ma da essi estraneo, e independente, a cui dà credito dei respettivi premj per conto loro riscossi, e respettivamente pagati, ed all' incontro s' incarica del pagamento dei sinistri, e delle avarìe dentro le forze delle riscossioni fatte per conto degli Assicuratori.

16. Di questo sistema occorrerà far menzione con più diffusione, allorchè dovrà a parte parlarsi dei premj, e loro pagamento, e cadranno allora in acconcio alcune osservazioni mercantili, che faranno vedere, come tutti gli abusi introdotti a guastare le primitive istituzioni, invece di facilitare il Commercio, producono a danno del medesimo i più gravi inconvenienti.

17. Per provvedere pertanto alla fiducia che gli Assicuratori hanno voluto riporre nei Mezzani per il pagamento dei premj, hanno le Leggi stabilito, che qualora fidando essi al Mezzano delle sicurtà il premio, ne vengano quindi a soffrire qualche perdita, per questa non abbiano alcuna azione altro, che contro lo stesso Mezzano, senza punto considerare l' Assicurato, che dalla firma stessa della Polizza di sicurtà ha la prova del fatto pagamento.

18. E solo possano intentare un sequestro contro l' Assicurato nel caso, che possino giustificare, che egli sia identifico debitore al Mezzano di quei premj per cui l' Assicuratore resta in danno.

19. Così prescrive la citata Ordinanza di Svezia §. V. L' Assicuratore fidando al Mezzano il premio della Sicurtà, e

 dipoi

dipoi soffrendo perdita, deve farne la sua richiesta al Mezzano; ma se il premio stesso rimane tuttora in mano dell' Assicurato, questo sarà obbligato di pagarlo all' Assicuratore.

20. E quelle di Amsterdam §. 37. = ivi = Ma se l' Assicuratore dà credito per il premio al Mezzano, o altri, egli ha solamente il suo ricorso sopra quelli: Ma se il Mezzano, o gli altri divengono incapaci, e l' Assicurato non ha pagato loro il premio, l' Assicurato sarà obbligato di pagare il medesimo all' Assicuratore = Ed in Francia è stato più modernamente stabilito ciò dall' Editto di S. M. del 29. Gen. 1778.

21. Non dissimile da queste Costituzioni è l' uso introdotto da lungo tempo nella Piazza di Livorno, in cui il Mezzano di sicurtà è quello che si rende debitore agli Assicuratori del premio, con i quali tiene aperta una regolare scritturazione; come pure si fa creditore degli Assicurati del quantitativo, che in ogni Contratto di sicurtà dovrebbe esigere, liquidando alla fine di ogni anno con gli uni, e con gli altri il suo conto. Dal che ne deriva, che in questa parte sono i Mezzani reputati come Cassieri, o Amministratori di questa azienda, dimodochè sono in grado di mancare al credito, come qualunque Negoziante. Ed in tal caso gli Assicuratori sono quelli, che correndo il fido del premio pagato, sono esposti al pericolo del fallimento del Mezzano; come all' incontro il Mezzano è sempre tenuto a favore degli Assicuratori, quantunque l' Assicurato fallisca, e resti debitore del pagamento di premj di Sicurtà effettuate.

22. Questa consuetudine, che produce il maggior profitto ai Mezzani delle sicurtà è stata implicitamente approvata dalle Leggi, giacchè la Legge Imperiale del 21. Novembre 1758. ammette a favore dei soli Mezzani di sicurtà il pagamento di un tre per cento sopra le somme da essi amministrate nel caso, che essi assumano il peso di risquotere i premj dagli Assicurati, e di commissione degli Assicuratori, come si legge in fine della Tariffa delle senserie da osservarsi in Livorno, pubblicata in conseguenza di detta Legge = ivi = Quando i Sensali si assumono il peso di risquotere il premio dagli Assicurati, e di commissione degli Assicuratori a loro pericolo, facendosene anch' essi debitori, con tenerne cassa, e scrittura, dovranno per la loro fatica, e rischio percipere un tre per

cento,

cento, sopra la somma da essi riscossa. Sarebbe però desiderabile, che universalmente fosse stabilito, che il credito dei premj dovesse riguardarsi come un credito privilegiato a favore del Mezzano, almeno per quel tempo che la consuetudine ha posto in uso, che egli deva correrne la fede degli Assicurati.

23. Non è in Livorno stile di tenere il libro di cui si è parlato superiormente: Ma due sono gli equivalenti riscontri, che possono in ogni tempo aversi dalla natura, e qualità del Contratto.

Nasce il primo dal restare le Polizze di sicurtà in mano ai Mediatori fino alla consumazione dell' affare. Queste Polizze appena sono state firmate dagli Assicuratori, incombe al Mezzano di farle registrare a un pubblico Offizio, il di cui Deputato esige per conto di un Luogo pio la metà della senseria, onde restano inalterabili.

24. Si desume il secondo dal dovere ogni Mezzano registrare in un libro, che a tale effetto riceve dal Governo, tutti i negoziati, che fa con le precise circostanze della Scritta, e questo libro ogni anno si restituisce al Governo, che lo conserva in un pubblico Archivio.

25. Ma non vi è nessuna Legge, Costituzione, o Consuetudine, che obblighi a registrare in dette Polizze, e Libri le variazioni, che possono accadere al Contratto per le notizie sopravvenute all' Assicurato, e ch' egli voglia partecipare all' Assicuratore. Questi avvisi, o sono portati a voce dal Mediatore, o se è necessario, che ne costi in buona forma, sono notificati per un atto, che si presenta al Tribunale, e che si fa noto agli Assicuratori.

26. Due ben significanti osservazioni cade in acconcio di fare sopra il Titolo presente. La prima si è quella, che più gli Assicuratori, che gli Assicurati devono guardare in viso il Mezzano con il quale contrattano, giacchè dipende moltissimo dalla di lui esperienza, onestà, e buona fede il regolamento di questo Contratto. Il Mezzano è quello, che ha più luogo d' ogni altro di esaminare la qualità dell' Assicurazione, che vien proposta. E laddove gli Assicuratori, o per l' affluenza degli affari, o per quella correntezza mercantile, che è giudicata necessaria per facilitare il Commercio, o finalmen-

nalmente per una certa tal qual confiderazione al Mezzano, che propone il Contratto, corrono spesse volte alla cieca a contrarre obbligazioni di cui non conoscono il vero valore: Il Mezzano può, e dovrebbe con precisione chiarirsi sopra tutte le individuali circostanze del Contratto che propone, e se l' Assicurato è commorante nel luogo, ove si eseguisce la Sicurtà, può facilmente rinvenire la verità, e quantità del risico; come altresì se il Contratto deve eseguirsi per commissione altrui, e sotto nome generico per l' Assicuratore; non è che il Mezzano, che possa in confidenza penetrare il vero stato della cosa, a porla all' Assicuratore in quel sincero aspetto, che la natura del Contratto animato dalla buona fede mercantile sinceramente richiede.

27. La mala fede, e l' inganno prendono ben sovente luogo nel Commercio, e il Contratto d' assicurazione è quello in cui più facilmente i maliziosi possono risentire i felici successi della loro immaginazione. Giacchè anche i più onesti, e prudenti Negozianti possono esser le vittime di quelli, cha non son tali, e che si servono di essi per istrumento alla simulazione, e alla frode. Qualunque Negoziante è soggetto a ricevere un ordine libero per effettuare a certe determinate condizioni un' assicurazione, che abbia in apparenza tutta quella buona fede, e sincerità, che il più scrupoloso, ed esatto fra gli uomini possa desiderare, mentre in sostanza poi non sia che un composto di simulazione, e d' inganno.

28. Spetta adunque al Mezzano di combinare con somma avvedutezza, e prudenza tutte le più intime cognizioni, che riguardar possino l' oggetto del Contratto, ed allorquando ne fanno la proposizione agli Assicuratori, presentarla ai medesimi con quell' aspetto di maggiore probabilità, che riesca loro di porre in essere per la tanto desiderata eguaglianza del Contratto.

29. Se i Mezzani usassero questa desiderabile prudenza in qualunque riscontro si presentasse loro di simili Contrattazioni, sarebbe assai remoto il caso di questionare la rettitudine di tal Contratto, gli Assicuratori potrebbero più tranquillamente adattarsi al medesimo, e gli Assicurati con maggiore facilità troverebbero da eseguire le loro Assicurazioni.

30. E' parimente dovere del Mezzano di conoscere, se tutti

tutti quelli che si adattano a far la professione dell' Assicuratore sono in grado di pienamente corrispondere a quegl' impegni che si vanno addossando. E' verissimo che per natura del Contratto, se tutti quelli che assicurano dovessero depositare, nell' atto che firmano la Polizza, l' importare del risico che assumono, pochi, per non dire nessuno, sarebbero forse in grado di aggravarsi di questo peso, e che siccome entra nel sistema di probabilità il felice evento della maggior parte dei risici che si assicurano, e per ciò che non si stila di considerare con tanta esattezza il Capitale di chi fa l' Assicuratore, e che anzi si reputi più solido a quest' oggetto quello, che ha contratto maggiori impegni, per la ragione che viene ad aver formato un Capitale coll' incassare i premj.

31. Ma è altresì vero, che è un inconveniente non piccolo quello, che vi possino essere delle persone richiamate a fare tale professione dalla sola speranza del lucro, e che dopo l' esazione del premio, che è la parte benefica del Contratto, o non siano in grado di mantenere quell' indennizzazione, per cui l' Assicurato ha pagato il premio, o sivvero lo facciano tanto di mala voglia, che in lunghi litigj defatichino l' Assicurato: E questo inconveniente è stato quello che ha dato luogo, con poco decoro del Commercio, all' assioma quasi comune, che gli Assicuratori, generalmente parlando, son facilissimi ad esigere i premj, e difficilissimi a pagare i sinistri.

32. Quanto dunque è necessario nell' Assicurato l' onestà, e la buona fede nella costituzione del Contratto, altrettanto è necessaria nell' Assicuratore la solidità, e l' equità, per allontanare dal medesimo qualunque sospetto di dolo, e di fraude allorquando si fa luogo allo stipulato sinistro, senza ricorrere a cavillose interpetrazioni per denegarne, o ritardarne almeno la fedele esecuzione.

33. Il Mediatore pertanto è quello che può in gran parte rimediare a simili inconvenienti, mentre dovendo egli ben conoscere, e per esperienza, le persone con le quali contratta, deve prudentemente regolarsi in modo, che il candor mercantile non sia offeso nè da una parte, nè dall' altra. E per ciò che riguarda gli Assicuratori si può francamente asserire, che senza il valevole appoggio del Mediatore, non sono eglino mai in grado di figurare nel Commercio.

24. Per

34. Per ovviare in parte a simili inconvenienti, molte Piazze di commercio hanno creduto bene di formare alcune Compagnie composte di Azioni, e dirette con certe leggi particolari da alcuni Deputati scelti dal numero degli Interessati, alle quali accordano la privativa esclusione di assicurare, resultando da ciò la solidità del corpo che assicura, e lo stabilimento fermo, e permanente di questa utilissima branca di Commercio.

35. La prima a dar l' esempio di simile costituzione fu la Piazza di Londra, che nel 1720. costituì due Compagnie d' Assicurazione, e di Cambio per assicurare, e fornire denaro a cambio marittimo a chiunque ad esse ricorresse, e queste furono denominate *Compagnia di Sicurtà di Londra* = e *Compagnia della Borsa Reale*, come resulta dall' atto del Parlamento del dì 4. Maggio 1720. (7), che si riporterà nel Tomo Terzo di questo Trattato.

36. E' certissimo, che ciascuna di queste Compagnie fu composta d' un fondo assai ragguardevole di azioni, le quali rimangono in commercio, talchè pagato al Governo una rispettabile somma per l' acquisto del privilegio rimasero tuttavia dotate di capitali, che garantivano qualunque Assicurazione, come rilevasi dall' istesso atto di costituzione.

37. In Danimarca sull' esempio di quelle di Londra fu parimente stabilita una Compagnia fino dell' anno 1728, ampliata in seguito nel 1746. (8), e con la privativa in quel Regno a qualunque particolare di fare Assicurazioni.

38. E finalmente a Genova, ed in ultimo luogo a Trieste furono conclusi simili utilissimi stabilimenti, che tuttora fioriscono, e che portano la quiete all' Assicurato, e dei vantaggi considerabili al Commercio di quelle Piazze ove sono fondati. Imperocchè oltre al produrre per ordinario una rendita assai valutabile per l' incasso dei molti premj che le Compagnie sono in grado di fare, egli è indubitato, che i Direttori delle Compagnie, come unicamente impiegati in questo esercizio, sono in grado superiormente a qualunque particolare Assicuratore di conoscere la qualità dei risici che cadono in con-

(7) *Beaves Lex mercatoria p.* 264.

(8) Diploma Regio della Compagnia di Sicurtà a Coppenhaghen conceduto il pr. Luglio 1746.

contrattazione, e per ciò di evitare quelli che possono più facilmente avere delle conseguenze dannose.

39. L' Emerigon nel suo Trattato delle Assicurazioni marittime *Cap.* 4. *sect.* 7. *Des Courtiers*, riporta gli abusi che nella Piazza di Marsilia, ed altre di Francia, ove sono in uso le Assicurazioni, si erano insensibilmente introdotti a danno del Commercio. Egli dichiara per tale l' uso di non pagare sull' atto il premio all' Assicuratore, e di restare il Mediatore per una parte creditore dell' Assicurato del premio, e per l' altra debitore del medesimo all' Assicuratore. Lo che porta per conseguenza, che il Mezzano diviene personalmente parte interessata nel Contratto di assicurazione ricevuto da lui medesimo, lo che è contrario allo spirito di tutte le Leggi (9). E riporta che i Mezzani furono per diverse Sentenze del 1776 di quel Tribunale Consolare rigettati dal pretendere qualunque diritto d' ipoteca sopra i beni dell' Assicurato, per il rimborso dei premj fidati al medesimo.

40. In secondo luogo condanna l' abuso, che i Mezzani con l' aiuto di un Prestanome, o con l' indicazione *per conto di Amico*, prendevano dei risici nelle Polizze da loro stessi fatte. Profittavano dei premj finchè non vi era alcun sinistro, e questo sopravvenendo incontravano moltissime difficoltà al pagamento. Per comprovare quest' abuso riporta un caso occorso nel 1749. Per mezzo di una Scritta privata era stato convenuto, che tutte le assicurazioni, che Gio. Giuseppe M. firmerebbe con la parola *per conto di Amico* presso il Mezzano N. sarebbero per conto dello stesso Mezzano.

41. Occorsa una Sicurtà per il Sig. Claudio De l' Isle sopra corpo del Vascello *I buoni Fratelli* per lire 60000. M. vi prese un risico per lire 2400. *metà per conto d' Amico*: Il Bastimento fu preso dagl' Inglesi, ed in tal tempo il Sig. M. assicuratore mancò di credito: Ritrovatasi la convenzione particolare accennata di sopra, l' Assicurato intentò l' azione contro il Mezzano per il pagamento della metà della somma assicurata. Il Mezzano non contradiceva la convenzione, ma sosteneva, che in forza di essa non competesse alcuna azione all' Assicurato contro di esso, perchè egli aveva unicamente corsa la fede dell' Assicuratore, che aveva firmato. Tuttavolta

(9) *Leg.* 1. *ff. de auct. & conf. tut. L.* 1. §. 1. *ff. ad SC. Treb.*

ta il Parlamento d' Aix per Decreto del 15. Giugno 1749. condannò il Mezzano a pagare la somma contro di lui domandata, con tutti i danni, spese, e interessi, e con un riservo per la contravvenzione alle Ordinanze del Regno. Ma ciò, dic' egli, non fece cessare simili abusi.

42. In terzo luogo condanna l' abuso introdotto dai Mezzani, e Notari di Marsilia delle *Assicurazioni in compensazione*, cioè a dire, che i premj dovuti a un Assicuratore, si compensassero con quelli che egli doveva allorchè faceva assicurare per se medesimo, riportando che questi premj attivi, e passivi entravano in un conto corrente, il di cui saldo alla fine dell' anno era passato in conto nuovo, e che col seguito non poteva realizzarsi che col mezzo di uno sbasso considerabile. Dal che quindi ne derivavano molti inconvenienti.

43. In vista di tali inconvenienti in Francia per Editto del Gennaro 1777. il Corpo, ed Offizio dei *Mezzani Reali* fu soppresso, ed ordinato che fossero stabiliti in Marsilia sessanta *Mezzani di Commercio* per esercitarvi questa professione in forza di semplici commissioni da prendersi da quella Camera di Commercio.

44. Nei luoghi dove il Commercio non è tanto esteso il numero dei Mezzani va limitato al bisogno, e scelto da un ceto di persone oneste, capaci, attive, e facoltose, che possano con fedeltà, ed esattezza adempire questo importante ministero.

45. L' Articolo settimo di quell' Editto proibisce ai detti Mezzani di non fare alcuna Assicurazione, nella quale eglino sieno interessati direttamente, o indirettamente per loro, o per interposta persona, nè di prendere alcuna cessione dei diritti degli Assicurati.

46. Il Regolamento in forma di lettere patenti del 29. Maggio 1778. artic. 10. proibisce ai detti Mezzani di aprir conto alle Parti contraenti per ragione di premj: di rendersi garanti degli Assicuratori, o degli Assicurati: d' incaricarsi di questi quando vi sia luogo alla richiesta di qualche perdita, o avaria; e generalmente di mescolarsi nè direttamente, nè indirettamente nell' esecuzione delle Polizze di assicurazione.

47. Questi abusi son comuni a molte Piazze d' Italia, e parrebbe, che il bene del Commercio esigesse, che una provida

vida Legislazione vi apponesse quei rimedj, che le circostanze locali possono far presenti alla vista dei Legislatori.

TITOLO SESTO

Delle Polizze di Sicurtà.

Fino dall' epoca che fu dato un provvedimento in scritto al Contratto di assicurazioni marittime, vagante per l'addietro secondo l' uso, e costume delle Piazze ove si era introdotto, fu altresì da dette Costituzioni stabilita la formula delle Polizze di sicurtà, e questa formula fu quindi da tutti i Legislatori, o Statuenti successivamente regolata a seconda di quelle Leggi, o Costituzioni da cui doveva dipendere (1).

2. Posta la necessità in ogni Contrattazione di doversi servire della Scritta a tale effetto destinata dall' Ordinanze del luogo ove si eseguisce il Contratto. Il Contratto fatto su questa formula ha in Giudizio l' esecuzione parata in qualunque luogo ove occorra esibirsi (2).

3. Vi sono peraltro alcuni requisiti essenziali, che devono dal Mezzano descriversi in detta Polizza in quei vacui, che a bella posta sono lasciati in essa, e questi requisiti, comunemente parlando si riducono a otto, che devono spiegarsi con chiarezza, precisione, e verità.

4. Primo: Il nome della persona, per conto di cui si fa la sicurtà, (al quale il Formulario aggiunge *per conto suo*, *o di qualunque altro*, dichiarazione a cui sarà data la sua congrua interpetrazione allorchè si parlerà delle clausule gen. del Contratto).

Secondo; Le mercanzie, o i bastimenti, oppure la loro va-

 lu-

(1) *Stracc. de assecur.* riporta quella di Ancona.

Targa ponderazioni marittime riporta quella di Toscana.

Scacc. de commerc. §. 1. *q.* 1. *n.* 141. riporta quella di Genova.

Cleirac. Guidon de la mer pag. 348. & 355. riporta quella di Anversa, e di Roven.

Stypmann. par. 4. *cap.* 7. *n.* 425. & *Loccen. de iur. marit. lib.* 2. *cap.* 5. *n.* 6. riportano quella di Amburgo.

Magens Saggio sopra le Sicurtà p. 2. riporta quelle di Londra, Spagna, Amsterdam, Stokolm, Danimarca, e Bilboa.

Emerigon ch. 2. *sect.* 3. riporta quelle di Marsilia, Bordeaux, e Vantel.

(2) *Rota di Genova decis.* 179. *n.* 1. *dec.* 196. *n.* 1. *Balducc. dec.* 15. *n.* 15. *de assecur. tit.* 1. *dec.* 57. *n.* 6. & 15 *Rota Fiorentina nel Tesoro Ombrosiano tom.* 3. *dec.* 44. *n.* 1.

luta, o in una parola, la cosa sopra la quale si fa la sicurtà.

Terzo; Il luogo dove son caricate le mercanzie, per dove destinate, il tempo in cui principia il rischio, e quando termina.

Quarto; Tutti li differenti generi di pericoli, che l'Assicuratore si addossa.

Quinto; La recognizione, ovvero il premio convenuto.

Sesto; Le novità, e gli avvisi relativi all' azzardo nel tempo di fare il Contratto, o Polizza, quando peraltro ve ne siano.

Settimo; Le condizioni, o dichiarazioni particolari relative alla sostanza, o esecuzione del Contratto (3).

Ottavo (4); E finalmente dette Polizze devono essere firmate da ciascheduno Assicuratore colla dichiarazione in numero, o in lettere della somma che assicura, e del premio che conseguisce, e del giorno, ed anno che firma (5).

5. Le formule particolari, che sono riportate nel Tomo Terzo del presente Trattato, danno l' idea chiara di questo Contratto in tutta la sua estensione, e secondo gli usi di tutte le Nazioni Commercianti.

6. Quello però che spesso forma oggetto di controversia nella materia delle Assicurazioni si è, che a queste formule si aggiunge o nei vacui espressamente a ciò destinati, o in piè delle medesime tutte quelle dichiarazioni che la natura del Contratto spesse volte, non solo in qualche parte fanno mutare, ma lo rendono così oscuro, che resta a giudicarsi se i Contraenti abbiano voluto convenire ciò che lo stampato propone, o sivvero quello che è stato scritto dal Mezzano di proprio pugno. E in conseguenza dove sia la sostanza del Contratto, se nello stampato, o nel manoscritto.

7. La necessità è quella che obbliga i Contraenti a prevalersi delle Scritte stampate, che si riducono a un mero formulario (6). Ma la volontà dei Contraenti, e la qualità del Contratto deve unicamente desumersi dalla parte manoscritta, e non

(3) *Kurick diatrib. de assecurat. pag.* 10. *Stypmann. par.* 4. *cap.* 7. *n.* 388.

(4) Le Ordinanze prescrivono i requisiti di una Polizza in questi termini §. 11. *n.* 513. *p.* 2. *del Magens*.

(5) Ordinanze di Francia del 1681. num. 665.

Estratto delle Leggi marittime.

Ordinanze di Prussia del 1731. cap. 6. delle Sicurtà num. 773. e 74.

Ordinanze di Amburgo del 1731. tit. 1. delle Polizze ivi n. 875. & seq.

Ordinanze di Svezia art. 4. delle Polizze di Sicurtà.

(6) Legge de' 16. Marzo 1685. ordina di prevalersi della Polizza stampata sotto la pena della nullità dell' atto.

e non dallo ſtampato, il quale unicamente ſi eſtende in quelle parole, e in quelle eſpreſſioni che non contradicono al manoſcritto, dovendoſi conſiderare come non appoſto, o non eſiſtente nella Polizza tutto ciò, che all' incontro non conviene, nè può conciliarſi col manoſcritto medeſimo (7). Imperocchè eſſendo la ſoſcrizione quella che dà anima al Contratto, ſe il Soſcrivente induce delle reſtrizioni, e delle dichiarazioni a ciò che è di formula, queſte prevalgono a tutte le clauſule contrarie inſerite nel corpo dell' atto (8).

8. Ed è ſingolare ſu queſto propoſito ciò che hanno provveduto le Ordinanze di Amburgo del 1731. tit. 4. = Chiunque voglia in qualche caſo particolare aggiungere una, o più condizioni, o ſpeciali reſtrizioni alle dette Polizze, oltre alla ſolita obbligazione in eſſa contenuta, deve avvertire, che queſta ſia eſpreſſamente inſerta nella Polizza prima che ſia firmata =. E queſte clauſule aggiunte per ſcritto, ſe l' Aſſicuratore ſi contenta, e ne conviene colla ſua firma, non ſaranno ſolamente ſtimate valide quanto qualunque altra coſa contenuta nelle Polizze, ma avranno ancora la preferenza a quel che è ſtampato, in quello che da ciò differiſce, e lo contradice.

9. E' però degno di oſſervazione, che le condizioni, e dichiarazioni che ſopraggiungono in ſcritto non devono talmente diſtruggere la ſoſtanza del Contratto di aſſicurazione da permutarlo in un altro; e neppure eſſer contrari ai principj della equità, e della giuſtizia, ma è ſolamente permeſſo di derogare alle Leggi unicamente, che intereſſano l' eſſenza del Contratto, i buoni coſtumi, o il diritto pubblico di prima claſſe (9).

10. Le Ordinanze di Filippo II. fatte per le Ordinazioni di Anverſa all' artic. 2. (10) proibiſcono aſſolutamente di aggiungere verun patto, condizione, o clauſula a quelle contenute nella Polizza nelle medeſime indicata.

11. Il

(7) *Caſareg. de commerc. diſc. 10. in addit. n. 122. Anſald. de commerc. diſc. 6. n. 18. Rot. Rom. dopo il medeſ. dec. 6. n. 20. Rot. Fior. in Liburnen. Cambii marittimi 6. Sept. 1720. cor. Urbani n. 98. e 79. e nel Teſoro Ombroſiano tom. 3. dec. 72. n. 4. e nelle Nuperrime tom. 1. dec. 239. n. 4.*

(8) *De Luca de judiciis diſc. 29. n. 22. Caſareg. diſc. 1. num. 157. Stracc. de aſſecur. gloſſ. 40. n. 2. Valin. art. 31 pag. 42.*

(9) *Stypmann. cap. 7. par. 4. n. 736. Rocc. not. 61. Caſareg. diſc. 1. n. 8. diſc. 10. n. 81.*

(10) Ordinanze d' Anverſa del 1563.

11. Il Regolamento di Barcellona presso il Consolato del Mare Cap. 353. e 354, e le Ordinanze d' Amsterdam del 1744. Art. 1. in modo parimente assoluto, ordinano che tutte le stipulazioni, e condizioni inserite in qualunque Polizza di sicurtà, che sieno contrarie a questa Ordinazione, sieno vuote e di niun valore, non ostante che le Parti contraenti rinunziassero al benefizio di quelle Ordinazioni.

12. Questa proibizione generale, ed assoluta è riprovata dagli Autori, perchè un Contratto così vario, e così vasto, quale è quello dell' Assicurazione, in cui le differenti circostanze danno sempre un aspetto diverso alla cotrattazione, non può essere intieramente abbracciato da una formula sola, nè il Legislatore può sempre provvedere a tutti i casi, o fissare le regole secondo la varietà dei medesimi. Convien dunque intendere questa proibizione relativamente alla parte proibitiva dell' Ordinanze medesime, perchè a questa, anche secondo le regole di ragion comune, non si può contravvenire (11) rispetto a quelle che, come si è detto, alterano la essenza del Contratto: Ma è permesso di convenire sulla stessa formula quelle condizioni, e quei patti onesti, che le Parti contraenti convengono di stabilire (12), noto essendo che i patti danno legge al Contratto (13), e questi patti sono quelli che si chiamano dai Giuspublicisti *patti Comuni*, *del Popolo*, o *patti convenuti nell' Istrumento medesimo*, o finalmente *legge dei Contraenti*.

13. Tut-

(11) *Leg. 5. C. de leg.* ea quæ fieri prohibentur si fuerint facta non solum inutilia, sed pro infecta habentur.

(12) *Stypmann. cap. 7. par. 4. n* 305 *Kurick diatrib. de assecurat. pag.* 833.

(13) *L. contractus* 30. *ff. de reg. iur. L. iuris gentium ff. de pactis*, *L.* 1. *C. de pactis*, *Grot. de iur. bell. & pac. cap.* 11. §. 1. *n.* 3. *lib.* 2. *Bald. cons.* 215. *lib.* 2. *Onatta de contract. tract.* 5. *de pactis pag.* 516. = ibi = Contractus & pacta magis pendent a voluntate contrahentium, quam a Lege, vel a Rege, ipsa Lege, ipso Rege, ita volente, & disponente, quia sic expedit Reipublicæ contrahentes, qui de rebus suis ad suum dominium pertinentibus disponunt utpote homines ingenuos, & liberos: pro libito, & arbitratu suo in quemcumque usum, qui non sit contra Legem Dei, & bonum Reipublicæ libere, & licite disponere; hoc est enim esse Dominus rerum suarum, & quilibet rei suæ est, & moderator, & arbiter. Brevius posse pro forma, & inviolabili Lege accipere quicquid velint, & convenerint, & paciscantur. Quia contractus ex conventione Legem accipiunt. Nihil tam naturale esse, quam voluntatem impleri paciscentium de re sua =

13. Tuttavolta l' abuſo di queſti patti eſtranei può ſovente dar luogo alle diſpute, onde convien repetere, che non ſolo i Contraenti, quanto ſpecialmente il Mezzano eſtenſore della Polizza, devono eſſere ſommamente oculati, e prudenti in apporre i detti patti, e ſe la neceſſità del caſo rende indiſpenſabile tale appoſizione, devono ſpiegarſi con quella maggior chiarezza che ſia loro poſſibile, acciocchè non venga il biſogno di ricorrere all' interpetrazione, ma ſi veda a colpo d' occhio ciò che ſi è voluto dalle Parti convenire, niente eſſendovi di più fatale al Commercio, che il doverſi ſervire di queſto mezzo per intendere il proprio Contratto (14).

14. I patti adunque inſeriti nella Polizza dovranno eſſer preſi alla lettera, e inteſi come tutto il reſto del Contratto ſecondo la loro naturale ſignificazione (15). Perchè le parole eſſendo unicamente deſtinate a eſprimere i penſieri, la vera ſignificazione di una eſpreſſione nell' uſo ordinario, è l' idea che ciaſcuno è ſolito di attaccare a queſta eſpreſſione (16).

15. Ma qualora i fatti che naturalmente, o indiſpenſabilmente accompagnano queſti patti non ſieno di un lume baſtante per deſumere da eſſi la vera interpetrazione, per quanto ſieno i primi fonti a cui gli Autori c' invitano di ricorrere, in tal caſo (17) conviene eſaminare eziandio l' intiero conteſto della diſpoſizione, e della ſoſtanza di eſſa, in caſo di ambiguità tentare di ricevere la retta interpetrazione delle parti oſcure (18), noto eſſendo per principio di ragione, che le parole ambigue s' interpetrano col mezzo delle più chiare (19).

16. E qualora neppure da queſto mezzo poſſa ottenerſi quella chiara intelligenza, che è neceſſaria per l' eſecuzione del

(14) *Thomas de Cec. quaſt. cap. 2. §. 5. e 7. Loccen. de iur. marit. lib. 2. cap. 5. §. 2. Stypmann. ius marit. par. 4. cap. 7. n. 6. & ſeqq.*

(15) *Gibalin. lib. 4. cap. 11. art. 2. n. 5. Emerigon pag. 34.*

(16) *Vattel du droit des gens lib. 2. cap. 17. n. 273.*

(17) *Ulpian. in L. ſemper ff. de reg. iur. Averan. interp. iur. lib. 2. cap. 2. n. 25. Strikius diſp. 21. de incert. ambig. deciſ. n. 25. & ſeqq. tom. 1. Bohemer. exercit. ad Pandect. tit. 2. libr. 14. §. 15. Capon. de ſtipulat. diſput. 7. n. 53. & ſeqq.*

(18) *Rot. Rom. cor. Molines dec. 146 n. 1. & cor. Falconer. tit. de miſcellan. dec. 73. n. 8.*

(19) *L. ſi ſervus plurium §. ult. ff. de legat. Grot. de iur. bell. & pac. lib. 2. cap. 16. §. 1. n. 1. Puffendorf de offic. hom. & civ. lib. 1. caſ. 3. n. 13. Domat les Loix civiles liv. 3. tit. 4. ſect. 1. n. 12. e 13. Duaren. ad tit. de probat. caſ. 3. n. 5. e 10.*

del contratto, deva in dubbio attenderſi l' interpetrazione, che tende ad evitare gli aſſurdi, e che ſi rende più veriſimile, e conforme ai dettami di prudenza (20), e il ſolo mezzo per fiſſarla è quello di ricorrere alla diſpoſizione del diritto comune, poichè deve ſempre giudicarſi, che l' intenzione dei Contraenti ſia ſtata quella di uniformare le loro convenzioni alle regole ſtabilite dalla Legge, la quale altro non è, che la volontà univerſale dei Cittadini (21).

17. All' oggetto di diminuire in quella maggior parte che all' ingegno umano rieſcir poſſa gl' inconvenienti, e gli incomodi che derivano da queſte contrattazioni, e facilitare il metodo ai Mercanti di ſpiegarſi più chiaramente nei loro contratti, la ſavia Legislazione ha comunemente immaginato più ſpecie della ſteſſa formula adattate a' reſpettivi oggetti, che cadono in contrattazione. Nella prima iſtituzione di tali Polizze erano limitati a due, come può vederſi dietro i Capitoli di Sicurtà della Città di Firenze del 1523. relative alle mercanzie, e tutti gli altri ſoggetti capaci di cadere in aſſicurazione, e poco differenti l' una dall' altra, ſulla quale ſi regolavano tutte le altre Contrattazioni, e preſentemente nella Piazza di Livorno, non vi ha che una ſola formula ſtampata per tutti i Contratti, e pubblicata in conſeguenza della Legge del 1685. In Francia quella di Marſilia è antica, ma quelle di Bordeaux, e di Nantes ſono ſtate ſtabilite dopo l' Ordinazione del 1681. In Anverſa è parimente antico lo ſtabilimento della formula, eſſendo inſerito nel Regolamento di Filippo Secondo nel 1563. (22). A queſta Polizza ſi reſerivano molte altre Piazze commercianti, e ſpecialmente quella di Londra fino a tanto che nel 1720. non fu fatta l' iſtituzione delle Compagnie d' aſſicurazione, e ſtabilite le reſpettive formule, e fu eſpreſſamente proibito di più ſtare alle Ordinazioni, e Polizze d' Anverſa: Queſte formule ſono diverſe ſe-

(20) *Mantic. de tac. tom.* 1. *p.* 114. = Verba conventio num ſecundum ius commune debent intelligi. Nam ius commune informat conventiones, eaſque interpretatur. Et ſi conventio eſt ambigua redigitur ad intellectum iuris communis, nam qui contrahit præſumitur habere mentem, quæ congruit Legis diſpoſitioni. =

(21) *Vattel du droit des gens lib.* 2. *cap.* 17. *n.* 263. *& ſeqq. Emerigon ch.* 1. *ſect.* 7. *pag.* 59.

(22) *Kurick diatr. de aſſecurat. pag.* 10. *Stypmann. lib.* 4. *cap.* 7. *n.* 337. *Lucres Lex mercatoria pag.* 264.

fecondo la contingenza dei caſi, giacchè in quella Piazza oltre lí altri generi, che comunemente ſi ſogliono aſſicurare, vi è anche una Sicurtà particolare ſopra le caſe, e robe da fuoco, di cui ſi farà menzione a ſuo luogo.

18. In Cadice vi è una formula particolare intitolata Polizza generale per aſſicurare ſopra i Corpi delle Navi. Altra particolare d' andata per il viaggio dell' Indie; ed altra per il ritorno dall' Indie. Un' altra ſopra i ritorni da ogni parte dell' Indie. Un' altra generale ſopra le mercanzie. Una di Cambio marittimo ſopra corpo, e attrazzi della Nave. Ed altra di Cambio marittimo ſopra mercanzie.

19. In Amſterdam altra è la Polizza che riguarda il corpo, e attrazzi della Nave, altra è quella che riguarda le mercanzie; altra quella che riguarda l' aſſicurazione dal fuoco.

20. In conſeguenza dell' Ordinazioni di Amburgo dell' anno 1731. ſette ſorte di Polizze ſono ſtabilite in quella Piazza, che prima ſi prevaleva degli uſi di Anverſa.

Primo: Sopra corpo, o ſcaffo della Nave.
Secondo: Sopra carico o mercanzie a bordo.
Terzo: Sopra denaro a cambio marittimo, o del nolo.
Quarto: Sopra la peſca di Greenland, o altre peſche.
Quinto: Sopra la vita delle Perſone.
Seſto: Contro il riſchio dei Turchi. E
Settimo: Sopra le mercanzie che ſon portate dai fiumi per terra.

21. In Svezia (23) per tutte le Sicurtà ſuddette vi ſono le diverſe formule come in Amburgo.

22. In Danimarca le Polizze ſon fatte in nome di quella Compagnia privilegiata, e parimente ſono diſtinte, e diverſe quelle delle mercanzie da quelle ſul corpo, e attrazzi del Baſtimento.

23. In Venezia parimente, ſecondo la riforma del 1771. altra è la Polizza delle ſicurtà, ed altra quella relativa alle mercanzie.

24. In Genova dove gli Aſſicuratori formano pure diverſe Compagnie, ma non oſtante vi ſono altresì alcuni Aſſicuratori ſciolti, l' uſo della Piazza è quello di aver ſeparata la formula della Scritta ſopra corpo, e corredi del Baſtimento, da quella ſopra mercanzie.

25. E finalmente in Trieſte fioriſcono attualmente più

(23) Ordinanze di Svezia del 1750.

ricche Compagnie di Afficurazioni con le loro proprie leggi, e formule, che in molto però sono somiglianti a quelle di Venezia.

26. Importa moltiffimo, come ottimamente offerva l' Emerigon (24), il faper conofcere la differenza delle Scritte, che fi ufano nelle Piazze di commercio: Perchè, febbene i coftumi, e formule particolari non eccedino la giurisdizione del luogo per cui fono ftabiliti, perchè i Legislatori non hanno mai intefo di eftendere le loro difpofizioni al di là dei confini del loro potere. Pure, ficcome la vaftità, e la varietà del Commercio impegna i Negozianti a formare tali Contratti in Paefi ftranieri, o anche nel proprio per conto di Stranieri, e colla purificazione del contratto in luogo talvolta ben lontano da quello ove ha avuto la fua origine: Così l' intelligenza delle Polizze ufate nelle Piazze eftere, e per gli Afficuratori, e per gli Mezzani, è una delle più importanti cognizioni che devono acquiftare, volendo con metodo, e con folidità, e non alla cieca, efercitare quefta utiliffima negoziazione.

27. Su quefto fondamento ho creduto vantaggiofo al Commercio di unire al Trattato legale fulla materia anche la raccolta di tutti gli Statuti, e Polizze che attualmente fono ufitate in Europa, e che feparatamente devono andarfi a rintracciare in tutti quelli Autori, che hanno parlato fu quefto affunto relativamente alle particolari Coftituzioni del lor Paefe.

28. Occorre però di avvertire, che l' ufo generale di quefte Polizze, fia nella foftanza, fia nella loro particolare eftenfione, è così antiquato, e tanto variate fono le circoftanze del Commercio, la maniera degl' Uomini, e l' ufo fteffo di ftabilire, e di trattare gli affari, che difficilmente riefce non folo di efeguire, ma d' interpetrare perfino ciò che la formula ftampata abbia prefcritto; ed in confeguenza il mezzo dagli Uomini faviamente introdotto, ed autorizzato in feguito dalle Leggi, di prefcrivere una norma certa alla formazione del Contratto, diviene bene fpeffo l' origine delle difpute, e la forgente delle più intricate queftioni per la contradizione in cui gli Eftenfori del contratto pongono la formula del contratto con quelle condizioni, e quei patti che al medefimo unifcono, formando perfino delle ingegnofe renunzie a quanto la Legge poffa prefcrivere in contrario. Dal che ne deriva, che fe l' Afficurato non pefa

(24) *Traité d' affur. pag. 39.*

pesa con la più accurata bilancia i termini del suo Contratto, e se non forma prima della stipulazione un maturo giudizio sopra i casi che possono sopravvenire, può esser certo, che tante sono le questioni a cui gli Assicuratori possono dar luogo per natura stessa del contratto, che dovrà molto sospirare la desiderata, e convenuta indennizzazione.

29. Ogni Sicurtà, sia rispetto al genere assicurato, o sia rispetto al viaggio, o finalmente rispetto all' estrinseche condizioni che l' accompagnano, è tanto diversa dall' altra, che l' uniformità della Polizza stampata o resta del tutto inutile, o in gran parte mutilata, e persino intieramente distrutta con patti assolutamente contrari, lo che procede in parte dall' essere la formula di uno stile così antico, che è resa oramai inadatta al bisogno delle attuali necessarie dichiarazioni: In parte dall' avere l' esperienza del Commercio fatto conoscere che non era da essa previsto a tutti i casi: E in parte finalmente dalla malizia degl' Uomini che ha saputo sempre trovare il mezzo di defraudare le savie disposizioni delle Leggi.

30. Siccome dunque il prescrivere una sola norma, ed invariabile per un soggetto che è sottoposto a tante diverse combinazioni che lo fanno costantemente variare è quasi impossibile: il vero mezzo di diminuire gl' inconvenienti, e togliere l' adito alle questioni sarebbe quello di non ne prescrivere alcuna, come alcuna non è prescritta per tutti gli altri Contratti che giornalmente hanno luogo fra gli Uomini.

31. L' importanza del ben pubblico, e del commercio esige che questo Contratto sia fatto in forma pubblica, da persona autorizzata, e per così dire, sotto gli occhi stessi del Governo. A quest' oggetto è bastantemente provveduto col prescrivere il modo della stipulazione, col determinare le persone autorizzate a ricevere il Contratto, e coll' obbligare le medesime a denunziarlo al Governo, e al registro nelle forme consuete, e ciò tanto per evitare qualunque frode, quanto per assicurare quell' emolumento che il Governo ricava da questo ramo di Commercio. Ma tutto questo sarebbe combinabile con lasciare la piena libertà ai Contraenti di distendere intieramente la Scritta a lor modo, rivestita di quei patti, e di quelle condizioni, che meglio loro piacessero, e adattate a quelle diverse circostanze che convenissero alla natura del Con-

tratto. Ciò troncherebbe ficuramente l' adito a una quantità di queftioni, e leverebbe di mezzo l' affurdità che tanto fovente s'incontra, che le dichiarazioni, e le renunzie aggiunte alla formula del Contratto, ftanno tanto in contradizione con la medefima, che nulla effa opera, ed il Contratto ftipulato è totalmente oppofto a quello che prefcrive la formula.

32. Sarebbe pertanto defiderabile, che l' unione dei Negozianti, a cui intereffa quefto ramo di Commercio, o conveniffe d' una reduzione adattata alle prefenti circoftanze, ed ai coftumi attuali del Commercio, o impetraffe dalla fuprema autorità del Legislatore, che quefta formula pubblica, il di cui ufo è neceffario al buon ordine delle cofe, foffe ridotta ad una più facile intelligenza, ed a quella chiarezza, e precifione, che è il folo mezzo di diminuire i litigi, che è l' oggetto il più intereffante d' ogni ben regolato Governo.

TITOLO SETTIMO

Delle Sicurtà per Scritta privata.

PRima di entrare nella difcuffione dei requifiti di quefto Contratto per efaminarne efattamente la foftanza, fembra opportuno di premettere alcune cognizioni fopra diverfi punti che aprono la ftrada a quefto efame.

2. Per quanto fiasi ftabilito per regola generale, che in tutti i Paefi commercianti deve perfezionarfi il Contratto fulla fola formula dalle Leggi prefcritta, e coll' interpofizione del pubblico Mediatore: Tuttavolta recedendo in alcuni luoghi da quefta regola, fi è tollerato, e fi tollera l' ufo delle Afficurazioni per Scritta privata, o fia per mezzo di una convenzione paffata fra l' Afsicurato, e l' Afsicuratore indipendentemente da qualunque Mediatore, e da qualunque folennità voluta in fimili contrattazioni.

3. Non è queftione che fecondo il diritto naturale poffa chiunque ha la libera difpofizione della fua proprietà, contrarre a favore di un altro tutte quelle obbligazioni pure, o condizionate, che meglio a lui piaccia, e fia in potere di mandarle ad efecuzione. Noto effendo che unicamente il confenfo è quello che forma il contratto, e che in piena buona fede

de obbliga naturalmente quello che si è voluto obbligare, dando all' altro l' azione di domandarne l' esecuzione. E le solennità, gl' istrumenti, e l' interposizione di persone autorizzate a ricevere tali obbligazioni sono state unicamente ordinate dalle Leggi, e prescritte per garantirli dalla mala fede degl' Uomini, e per avere la prova sicura della convenzione, qualora una delle Parti negasse o l' obbligazione, o la verificazione della condizione da cui la medesima doveva dipendere.

4. Per conseguenza è in facoltà di chiunque può disporre, e contrattare di convenire verbalmente, o in scritto d' indennizzare altrui della perdita che possa fare, in quella guisa appunto che li è permesso di donare, di vendere, e di locare tutto ciò che è nella sua libera proprietà: Ma questa obbligazione naturale perde di forza se non è corrisposta da quella reciproca buona fede che la natura desidera. Talchè nei casi ove la Legge ha prescritto le solennità, e il modo di contrarre le obbligazioni sotto pena di nullità dell' atto, contravvenendo non si può reclamare all' autorità delle Leggi, quando alle medesime si è contravvenuto nel fare la convenzione: Questa contravvenzione togliendo in tal caso ogni azione civile.

5. Nel Contratto di assicurazione è prescritta la forma dai Capitoli di Sicurtà della Città di Firenze del 1523, in modo che fuori di quella non si giudicano valide le Sicurtà, e con Legge del 16. Marzo 1685. fu dichiarato espressamente che le Scritte di sicurtà, che non saranno fatte nei fogli contrassegnati, e registrate come sopra, sieno invalide, e non possino gli Assicurati servirsene in caso di qualsivoglia sinistro.

6. Dopo questa Legge non vi è stata in Toscana alcuna innovazione sopra la materia delle Assicurazioni, talchè è indubitato, che per agire in Giudizio, e nei Tribunali conviene che il Contratto sia fatto sotto la formula dalle Leggi indicata.

7. Tuttavolta la buona fede fra i Mercanti ha nella Piazza di Livorno introdotto l' uso delle Assicurazioni particolari per Scritta privata, ed anche per Viglietto, che specialmente in tempo della guerra del 1779. sono state usitatissime; giacchè questo mezzo, diminuendo li aggravj al Contratto sommamente facilita la moltiplicazione degli affari. Può per altro

acca-

accadere, che non ostante la buona fede dei Contraenti, senza la quale questo è un Contratto, che non può sussistere, insorga qualche differenza sulla retta intelligenza del Contratto medesimo, che se non riesce di sopire amichevolmente, metta in un grave imbarazzo l' Assicurato.

8. E' verissimo che la Legge del 1685. non impone veruna pena ai trasgressori che convenissero particolarmente qualche Assicurazione, ma solamente toglie qualunque forza di prova al recapito particolare. E che anzi secondo un' altra Legge del dì 18. Marzo 1769. relativa ai Mezzani sia stato detto, che non è impedito ai Negozianti di concluder fra loro qualunque negoziazione: Ma a sinistro seguito è molto imbarazzante per l' Assicurato di rimettere le cose in uno stato di perfetta validità.

9. Nell' anno 1785. si è dato questo caso fra un Negoziante che si faceva assicurare tutte le sue negoziazioni per mezzo di un Viglietto privato da un altro Negoziante Assicuratore, ed erano già molti anni, che questo negoziato di buona fede aveva avuto il suo principio, e la sua continuazione; quando insorta disputa se nell' Assicurazione dovessero cadere tutti i risici dell' Assicurato, o sivvero certi risici di una tal qual natura, è convenuto ricorrere ad un Processo.

10. L' Assicurato è stato necessitato a ricorrere alla grazia del Sovrano per essere autorizzato, e rimesso in buon giorno a far registrare il Viglietto particolare come una Polizza autentica, e pagarne la giusta tassa, ed ottenutane per grazia speciale la facoltà ha potuto allora comparire in Giudizio (1).

11. Da quest' esempio è facile a comprendersi che tutto ciò che si opera, o in contravvenzione delle Leggi, o quasi ad elusione delle medesime, o senza osservare le formalità delle medesime prima, o poi pone in qualche inquietudine i Contraenti, anche per una di quelle inopinate vicende, che quanto più sembrano lontane, tanto meno si possono prevenire.

12. In Francia non solo sono permesse le Assicurazioni per Scritta privata (2), ma vi è eziandio una formula particolare per questi Viglietti colla clausula all' ordine S. P., che è es-

(1) Vedi Atti civili del Tribunal di Livorno del 1785. spediti con Sentenza favorevole a favore dell' Assicurato sotto dì 4. Settembre 1785.

(2) In forza dell' Ordinanza del 1681.

è espressa in un foglio non bollato, e dove non ha niente che fare alcun Notaro, o Mezzano come nelle pubbliche Scritte, e non ha alcun segno di pubblica autenticità, nè vien registrato ad alcun pubblico Offizio.

13. La formula di questo Viglietto contiene tutte le clausule che possono dai Mezzani inserirsi nelle Polizze da loro riceute, ed anche con quelle maggiori ampliazioni che possino occorrere. Giacchè essendo un atto non consentaneo alle Disposizioni delle Ordinanze, non si può ricorrere alle medesime per l' intelligenza di ciò che fosse equivoco, o che intieramente mancasse di essere trascritto.

14. A quest' oggetto, e per prevenire li inconvenienti che ne risentirebbero, questi Viglietti privati sono tutti terminati colla clausula sanatoria di rimettersi intieramente ai *patti, condizioni, e clausule scritte nelle Polizze di assicurazione*. In forza della qual clausula in qualunque dubbio si suppone in essi trascritto alla lettera tuttociò che vi è di stampato nelle formule, o che sia di stile di Mezzani di aggiungere alle medesime. (3) Ma questa clausula non è atta a comprendere alcuno di quei patti che non sono impressi nella Polizza, onde senza una convenzione speciale, e per scritto non sono sottintesi nella generalità di questa ampliazione.

15. Questi privati Viglietti per altro hanno in Francia il diritto di essere ammessi in caso dello storno egualmente che le Polizze di sicurtà riceute dai Mezzani, per la ragione, che gl' atti privati non hanno alcuna forza contro i Terzi, allorchè si tratta dell' Ordine per l' ipoteca, ma non già in ciò che riguarda la reale esistenza di un fatto.

(4) L' Ordinanza del 1681. all' artic. 24. e 25. §. Su questo punto, non fa alcuna distinzione fra gl' atti passati per mez-

(3) *Stypmann. par. 4. cap. 7. n. 7. e* 417. = Addi solet quod assecuratio sit facta secundum stylum, & observantiam fori: Hoc effectu ut si aliquid omissum, vel dubie positum sit exinde decidatur = *& num.* 420. = Quo fine etiam, vel coram Notariis, vel Libro publico solet Conslei, vel clausula Oddi quod eamdem vim, si hoc non fiat habere debeat, ac si factum fuisset. Quod suasit utilitas, & simul necessitas commerciorum ne Mercatores difficillimis probationis, & litium ambagibus innexi logantur tempora, & pecunias profundere, hac ratione commercia sistere. =

(4) *Cuiac. in L. 5. C. de probat. Emerigon cap. 16. sect. 5.*

mezzo del Mediatore, o Notaro, e i Viglietti privati. Per conseguenza conclude il citato Emerigon; lo storno caderà sulle ultime Assicurazioni, ancorchè le prime fossero fatte per Scritta privata, qualora non costi della frode, giacchè questa forma è legale, essendo stata adottata dall' Ordinanza, riportando di essere stato così deciso dall' Ammiraglità di Marsilia sotto dì 30. Gennaio 1731. in una Causa fra i Fratelli Bonnet, e gli Assicuratori della Nave del Capitano Gamel.

16. Parimente godono questi privati Viglietti quella che dai Legali si chiama, *esecuzione parata*, egualmente che le Polizze riceute dai Notari (5). E siccome per l' ordinario queste Scritte private si fanno per comodo, e come dicesi mercantilmente all' ordine S. P., talchè da quello che le ritiene possono liberamente girarsi, in tal caso l' Assicurato non può esigere il pagamento del sinistro, che dando all' Assicuratore buona, e sufficiente cautela per il pagamento medesimo, e si agisce secondo le regole stabilite dall' Ordinanza del 1673. nella materia delle Lettere di cambio.

17. Queste private Assicurazioni sono assolutamente proibite secondo le Costituzioni di Anversa fatte da Filippo Secondo nel 1563., giacchè viene litteralmente prescritto all' artic. 2. = ivi = Tutte le Sicurtà sopra robe, e mercanzie si faranno da quì in poi, secondo il costume della Borsa di Anversa, e le Polizze di sicurtà saranno del seguente tenore, e sostanza, senza aggiungervi verun' altra clausula = E per conseguenza annullato tuttociò che indipendentemente da questa Polizza potesse convenirsi.

18. Nel modo stesso, e con più precisione sono proibite in Spagna, secondo le Ordinanze fatte per la Spagna dallo stesso Re Filippo Secondo nel 1556. artic. 34. Tutto quello, che viene assicurato si deve intendere, e s' intende essere assicurato conformemente alla Polizza generale inserita sotto questo titolo, e le sue Leggi = e non si permette veruna Sicurtà in altra forma, nè si può renunziare a detta Polizza, o in tutto, o in parte, nè alle Leggi di questo titolo, nè a veruna

(5) *Stracc. gloss.* 37. *n.* 1. *e* 2. *Stypmann. par.* 4. *cap.* 7. *n.* 496. & 499. = Interim si contrahentes suæ scripturæ eamdem vim, sicut publico instrumento, vel camerali obligatione quoad se dare velint propter favorem commerciorum, & ad præcavendas lites, non dubitem talem scripturam valere, & ex eo executive agi posse. =

na parte di esse. Lo stesso parimente deve dirsi secondo le Ordinazioni di Rotterdam del 28. Gennaio 1721., che al §. 75. prescrivono che = Non sarà in potere delle Parti contraenti per mezzo di veruna stipulazione, sia in modo di renunzia, o altrimenti di render valide le Sicurtà, toccante le quali venga omessa cosa qualunque da esprimersi, ricercata mentovarsi da questa Ordinazione sotto la pena di non validità, come pure se si contrattasse, o si assicurasse cosa qualunque che vien proibita da questa Ordinazione. =

19. E le Ordinazioni di Amsterdam del 1744. §. 60. = Tanto gli Assicuratori, quanto gli Assicurati non firmeranno, nè faranno firmare che nelle Polizze sottoscritte dal Secretario della Camera di Sicurtà &c. = e §. 61. = Tanto li Mezzani, quanto altri non faranno veruna sicurtà, o risicurtà, nè le faranno fare se non in polizze bollate =.

20. Le Leggi marittime di Prussia Cap. 6. delle sicurtà espressamente dichiarano = Nessuna Sicurtà sarà stimata valida in veruna Corte di giudicatura, se non sia prodotta una Polizza stampata, o scritta in debita forma, e firmata, e quando il tempo non ha permesso l' esecuzione di tale Istrumento, la Sicurtà non sia stata accordata, e determinata alla presenza di un Mezzano giurato =

21. In Amburgo, secondo le accennate Ordinanze del 1731. §. 2, si ammettono le Scritte private di assicurazione, anzi espressamente si ordinano = Tutte le volte che si deva fare una sicurtà sopra case, magazzini, e cantine, o qualunque altre cose, le quali sono stimate straordinariamente azzardose, e nei quali casi non dovrà farsi uso delle Polizze comuni, ma si farà una particolar convenzione in scritto tra le Parti, la quale sarà egualmente valida, & obligatoria, come le Polizze, e si procederà sopra di essa in legge nella maniera stessa =.

22. Pare peraltro di poter rettamente inferire da questa disposizione, che l' uso della Scritta privata sia limitato più alle Assicurazioni terrestri, che alle marittime, e che per conseguenza, secondo le leggi della discretiva, in queste ultime non sia ammessa che la polizza comune, e non possa agirsi se non se in forza della medesima.

23. Le Ordinazioni di Svezia dell' anno 1750. §. 2. così pref-

prescrivono = Tutte le Sicurtà , che quindi in poi si faranno nel Regno tra i Sudditi di Svezia , o tra essi , e forestieri saranno distese , ed eseguite conforme alla natura , e maniera prescritta in questa Ordinazione ; e qualunque pretesto di costume in contrario che sia allegato in processo , o fuori , o negli arbitri sarà stimato invalido , e non varrà nulla = Ed all' Artic. IV. prescrivendo = Per tutte le sicurtà vi sarà una Polizza stampata in linguaggio Svedese , e sottoscritta dall' Assicuratore secondo la forma alla fine di questa Ordinazione per lo stabilimento di un officio di Sicurtà = ; pare che non possa dubitarsi che resti inibita qualunque Assicurazione per scritta privata, di cui in tutte le Costituzioni non è mai parlato.

24. Le Ordinazioni di Bilboa dell' anno 1738. per quanto convenghino , che l' esperienza ha dimostrato , che dal non fare le Polizze delle sicurtà in debita forma , e chiarezza insorgono molti dubbi , differenze , e liti con gran pregiudizio dei Mercanti , e per evitar ciò in appresso devenghino ad ordinare che le dette Polizze devino *farsi* alla presenza di un Notaro coll' intervenzione , o senza di un Mezzano tra gli Assicurati , e gli Assicuratori , come loro parrà meglio : all' Artic. 2. peraltro stabiliscono = Quelle Polizze di sicurtà , le quali saranno fatte tra le Parti , o per mezzo di Sensale , devono avere la medesima forza , e validità , come quelle passate alla presenza di Notaro per scritta pubblica , e deve darsi a queste egual fede , e credito acciò sieno adempite , mantenute , ed eseguite , quantunque mancanti di qualche forza , e di clausule instrumentali , che sogliono inserirci i Notari = .

25. Dal che pare se ne possa concludere , che anche le Assicurazioni per scritta privata sieno a tutti gli effetti di ragione valide , come lo sono in Francia .

26. E finalmente le Ordinazioni di Svezia rinnovate nel 31. Agosto 1771. determinano = Nè potrà assicurare alcuno , o qualunqu' altra persona , che senza la mediazione di legittimo Mezzano avesse assicurato esser tenuto in caso di danno , o naufragio al pagamento del tocco &c. =

27. Concludendo pertanto , quest' articolo si può con ragionevolezza sostenere , che queste Scritte private son più un abuso del Commercio ristretto ad alcuni luoghi , che una general consuetudine : E che è molto più vantaggioso agli Assicurati

curati, e agl' Afficuratori di feguitare il fistema universale, e di fervirsi dei mezzi che le Leggi hanno fissato per stabilire i Contratti, che di correre il risico di dover incontrare delle questioni.

TITOLO OTTAVO

Della data, e firma delle Polizze di Sicurtà.

TUtti li Istrumenti che si fanno per le civili obbligazioni avanti a' Notari, e Persone con pubblica fede autorizzate a registrarli, allora prendono la forza, e il vigore per obbligare i Contraenti quando l' uno, e l' altro hanno prestato il consenso: Così nelle mercantili contrattazioni l' assenso dato da ambe le Parti al Mediatore con la firma al partito, equivale alla stipulazione del Contratto. Il sistema però che può, e deve regolarmente tenersi nei Contratti, e che di fatto si tiene non può essere rigorosamente osservato nella materia di Assicurazione per ragioni che provengono dalla natura stessa del Contratto.

2. Il Negoziante, che per suo conto, e commissione vuole eseguire una Sicurtà secondo lo stile usitato in tutte le Piazze di Commercio forma una nota del risico che vuol fare assicurare, in cui dichiara la somma, e le altre circostanze di cui per suo interesse vuol munito il Contratto, e questa nota la consegna al Mezzano acciò pensi ad aprire la Scritta. Se poi la commissione è per conto estero si forma la stessa nota sulla Lettera di ordine, e come accade il più delle volte, e specialmente quando la Sicurtà è complicata, si consegna la stessa Lettera d' ordine per farne parte integrale della Scritta.

3. La buona fede, e la necessità di spedire sollecitamente queste specie di affari induce ben sovente i Mezzani a prendere gli ordini in voce per le Assicurazioni. Parrebbe però desiderabile anche secondo ciò che osserva l' *Emerigon cap. 2. sect. 4. in fine*, che eglino si premunissero di un ordine in scritto, e che non consegnassero le Polizze se non se con loro ricevuta.

4. Il Mezzano distende pertanto la Scritta con quelle dichiarazioni con cui deve esser fatto il Contratto, e determina

il premio con il primo che vi pone la sua firma. Quì il Targa nelle sue Ponderazioni sopra le contrattazioni marittime stampate in Livorno nel 1755. *cap.* 52. *not.* 23. *pag.* 193. (1) fra i consigli che somministra agli Assicuratori uno è quello di avvertire, se i Firmati possono essere delfini da indurre altrui nella rete. Poichè talvolta può succedere, che per una intelligenza fra il Mediatore, e il primo Assicuratore riceva questo quella miglior condizione, che lo stesso Targa consiglia a quelli, che sono i primi a firmare, e che consiste nell' abbuono di un premio maggior di quello che si vede stabilito per li altri nella sua stessa firma.

5. In quelle Piazze di Commercio dove gli Assicuratori non formano una Camera di Sicurtà, ma che il risico si divide in tante particolari persone che assicurano, è un impossibile di combinarle tutte nello stesso momento, ed anche nello stesso giorno, e di convenire nel Contratto, onde in pratica se una Sicurtà è di somma considerabile non solo non si conclude nel giorno in cui si principia, ma corrono spesse volte dell' intiere settimane prima che possa dirsi terminata.

6. In Livorno siccome secondo la Legge del 1685. i Mezzani ricevono da un Deputato le Polizze di sicurtà, secondo le loro occorrenze, e sono obbligati a renderne conto allo stesso Deputato per il registro pubblico nel corso di pochi giorni, così se la Sicurtà è di somma rispettabile, e che richieda il concorso di molte persone; il Mediatore la compisce in diverse Scritte, che di mano in mano fa registrare fino al compimento della somma.

7. Sic-

(1) Not. 23. In qual modo deva contenersi in atto pratico alcuno il quale voglia impiegare qualche somma ragionevole in prendere Assicurazioni. Dovrà deporre un capitale in contanti proporzionato ai risici che vuol correre, tenere un' esatta Scrittura di Entrata, e Uscita, e non arrischiarsi mai di più di tal capitale.

Non prendere che sopra Vascelli a lui ben noti, o che escino di quì, o che siano d' altrove diretti quì; osservar le condizioni dei tempi, e chi maneggi li Vascelli assicurati; schivare le riassicurazioni; vantaggiarsi nei costi; leggere, e rileggere la Polizza, avvertendo, che non contenga bianchi da riempire; schivar persone litigiose, e sospette; non aver conti con Mediatori; non esser mai dei primi a firmare se non con vantaggio; ponderar se i Firmati possino esser delfini da indurre altri nella rete; non camminar con ingordigia; e finalmente raccomandarsi al grand' Iddio, che ce la mandi buona.

7. Siccome ogni Afficuratore pone nella ſua firma il giorno, e l' anno in cui contrae l' obbligazione, così dall' epoca reſpettiva della firma comincia per eſſo il Contratto in cui per parte dell' Afficuratore anche a coſa intiera non vi è luogo a pentimento: Per queſta ragione nelle Sicurtà che ſi fanno in Livorno il Mezzano non riempie mai la data del giorno, e dell' anno, che è nel principio della formula ſtampata, perchè riſpetto all' epoca dell' obbligazione ſi conſidera come un ſeparato Contratto, che l' Afficurato fa con i reſpettivi Afficuratori, i quali cominciano la loro obbligazione nel giorno in cui hanno firmato il Contratto.

8. In Francia, ed in tutti gli altri Luoghi in cui è di forma eſſenziale l' appoſizione della data nel principio della Scritta, e che ſi ripete nella firma del Mezzano appoſta ſotto quella di tutti gl' Afficuratori, ne ſegue l' incongruenza che l' ultima data è anteriore a quelle che la precedono nelle firme degli Afficuratori.

9. In Livorno il Mezzano non firma la Scritta d' aſsicurazione, ma il Deputato la regiſtra nel nome di eſſo, con la dichiarazione dell' epoca in cui è ſtata regiſtrata.

10. Tuttavolta in detta Polizza non vi è ſu queſto punto l' abuſo, che l' Emerigon rimprovera a quella di Marſilia, perchè gli Aſsicuratori nella loro firma appongono la data, e lo ſteſſo ſuccede a Londra, in Amſterdam, ed in Svezia. L' appoſizione della data ha molta influenza ſull' eſecuzione del Contratto d' afficurazione tanto per il caſo dello ſtorno del Contratto di cui ſi parlerà a ſuo luogo, quanto nell' altro del ſiniſtro. Poichè ſe l' Aſsicurazione eccede la ſomma del riſico, è indubitato che gli ultimi che hanno firmato mancando il ſoggetto della ſicurtà ſono liberi dalla firma. Così parimente il ſiniſtro può darſi, o ſaperſi in un tempo per cui quelli che hanno firmato il Contratto in un epoca ſieno tenuti alla convenuta indennizzazione, nel tempo che quelli che l' hanno firmato poſteriormente poſſono eſſerne aſſoluti.

11. E per verità la *Leg. contractus Cod. de fideiuſſ.* che fiſſa l' epoca della concluſione del Contratto, e le ſolennità neceſſarie per la di lui formazione non ha punto che fare nel Contratto di Aſsicurazione. Gli Aſsicuratori in queſto caſo

non

non ſon correi riſpetto all' Aſſicurato in modo che uno corriſponda per l' altro, ma quante firme vi ſono tanti ſeparati Contratti s' intendono ſtipulati fra l' Aſſicuratore, e l' Aſſicurato, ciaſcuno dei quali ſeparatamente dall' altro ha la ſua azione, e la ſua eccezione reſpettivamente, che può eſſer talvolta non comune a tutti: Niente importando che la formalità della concluſione della Scritta, o con la firma del Mezzano, o con quella del Deputato che ha regiſtrato ſi differiſca al giorno in cui tutti gli Aſsicuratori hanno firmato; Perchè queſto è un comodo che il Commercio ammette, ma che non altera la ſoſtanza del Contratto, dovendoſi per preſunzione ammeſsa, e non contradetta dalla conſuetudine, e dallo ſtile univerſale che il Mezzano abbia concluſa, e appoſta la ſua firma tante volte, quante ſono le firme degli Aſsicuratori (2) le quali formano per conſeguenza tanti Contratti collegati in un medeſimo Iſtrumento (3).

12. Ed è tanto vero, che appena l' Aſsicuratore ha firmato il Contratto è perfetto nella ſua forma, e l' Aſsicurato per la ſua indennizzazione ha acquiſtato un diritto, che non può eſserli tolto, nè diminuito ſenza il ſuo conſenſo, in quella guiſa appunto, che ſe aveſse ricevuto una Donazione, fatta una compra, o una locazione: come dall' altra parte non può ſenza giuſta, e legittima cauſa rigettare la firma dell' Aſsicuratore dopo che ha ſegnato il Contratto, che appena appoſta la firma non è più in potere dell' Aſsicuratore di caſsarla, o diminuirne la valuta, nè il Mezzano è in facoltà di lacerare la Scritta, o permettere tale caſsazione, o diminuzione: Il Mezzano, come il Notaro hanno la fede pubblica per ricevere il conſenſo dei Contraenti neceſsario a formare il Contratto; ma una volta preſtato il conſenſo ſotto la fede pubblica, non ſi può ſciogliere ſe non interviene la ſteſsa unione dei conſenſi che è intervenuta a formarlo. Così in termini di Contratti nei quali non ci è luogo al pentimento ſtabiliſcono tutti i Dottori (4). 13. E

(2) *Emerigon cap. 2. ſect. 4.*

(3) *L. ſcire debemus ff. de verb. obl. Alciat. in L ſtipulationum n. 16. e 17. ff. eod. Rocc diſp iur. cap. 105. n. 39. e 40. tom. 2. Rot. Rom. cor. Puteo dec. 213. n. 1. e 4. lib. 3. cor. Ratto deciſ. 34. n. 5.*

(4) *L. quamvis C. de tranſact. L. 17 ff. de verb. oblig. inſtit. de oblig. §. 1. Onatta de contract. diſp. 20. ſect. 11 n. 34. e 35. Mantic. de tacit. & ambig. lib. 1. tit. 8. n. 12. Scrader. de contract. tit. 24. Ciriac. contr. 452. n. 16. Valeron. de tranſact. tit. 1. qu. 4. n. 6.*

13. E ciò tanto più ha luogo negl' atti che la Mercatura riguardano, ne' quali l' uso, e la consuetudine più che le solennità di rigore della Legge sono attese. Si procede pertanto in questo Contratto nel modo stesso, e con le regole che hanno luogo nelle accettazioni delle Lettere di cambio, che parimente è Contratto mercantile. Firmata l' accettazione non può più ritirarsi (5). Così fatta la firma alla Scritta non può questa avere alcuna alterazione.

14. Si fa la questione nei Tribunali anche su questo Contratto, se fino a tanto che il Soscrivente ha la penna in mano sia in facoltà di cancellare la sua firma; ed è resoluta dall' Emerigon per la parte negativa *cap.* 15. *sect.* 3.

15. E' però vero, che l' Assicuratore è di assai miglior condizione dell' Accettante le Lettere di cambio, perchè laddove questo non può esimersi regolarmente dall' adempire la sua obbligazione, l' Assicuratore all' incontro ha due mezzi facilissimi per soccorrere a qualunque errore o sbaglio, che potesse aver preso nel contrattare l' obbligazione. Il primo è quello di stornare il Contratto, che è quanto dire di convenire coll' Assicurato la cassazione, o la diminuzione della sua firma, operazione permessa dalle Leggi, e di cui occorrerà parlare a suo luogo; E l' altro di fare riassicurare il suo tocco nel modo che la Legge permette, di cui parimente dovrà diffusamente ragionarsi in appresso.

16. La data è molto interessante nelle firme delle Sicurtà, perchè siccome da questa piglia l' epoca il Contratto, e l' obbligazione delle Parti, così paragonata questa con la data dei fatti, o eventi accaduti dipoi, i quali devono essere con precisione provati, comparirà se vi sia ragione alcuna di sospettare che l' Assicurato sapesse, o abbia nascosta qualche circostanza, che doveva scoprire agli Assicuratori. Le conseguenze di questa mancanza avremo luogo di esaminarle minutamente al loro posto.

TITO-

(5) Baldasseroni Leggi, e Costumi del Cambio *p.* 1. *art.* 3. §. 13.

TITOLO NONO

Dei Premj, e loro pagamento.

QUanto diverſi, e varj ſono gli uſi in tutte le Piazze di Commercio per le Aſſicurazioni marittime, tanto variabile è il ſiſtema che reſpettivamente in ciaſcuna ſi tiene riſpetto al premio, che è quel prezzo del pericolo che l' Aſſicurato paga all' Aſſicuratore.

2. Il premio è una parte eſſenziale del Contratto, perchè è quel lucro che ſta in correſpettività del riſico che ſi aſſume l' Aſſicuratore, ſenza di che il Contratto non ſarebbe perfetto (1). Il Savary (2) lo definiſce per un termine del Commercio di Mare, che ſignifica la ſomma che l' Aſſicuratore riceve in contanti nel firmare la Polizza di ſicurtà da quello che fa aſſicurare la ſua mercanzia, o il ſuo baſtimento. Si chiama premio per la ragione, che ſi paga primieramente, e in anticipazione. E ſi chiama altresì primaggio, coſto, o aggio di aſſicurazione.

3. La ſua origine è così antica quanto quella del Contratto medeſimo, ed anche molto anteriore alla coſtituzione del vero Contratto di aſſicurazione, perchè i tratti d' Iſtoria Romana allegati da Tito Livio, e da Cicerone, ci fanno vedere che fino da quei tempi, che ſi aſſicurava il pericolo altrui, s' eſigeva un premio, o ſivvero che la Repubblica ſteſſa garantiva quegli effetti, e quei beni, che ſi dovevano traſportare da un luogo all' altro per conto di Commiſſari Provinciali, ma per ſervizio del Pubblico (3).

4. Oltredichè la *Leg. 5. ff. de naut. fœnor.* ci definiſce chiaramente avanti l' uſo di queſto Contratto, che l' aſſunzione del pericolo ha un prezzo, e che ſi pagava queſto prezzo a coloro che eſponevano il loro denaro ai pericoli del Commercio marittimo (4).

5. Lo

(1) *Stypmann. par. 4. cap. 7. tom. 5.* = Forma eſſentialis conſiſtit in ſuſceptione periculi, & determinatio ſuper ea pretio = *Pothier n. 81. tit. 8.*

(2) *Diction. de commerc. v. prime.*

(3) *Kurick diatrib. de aſſec. p. 4.*

(4) *Stypmann. par. 4. cap. 7. n. 354.* = Æſtimatione certe definita iuxta eam poſtea periculi pretium, quod premium eleganti vocabulo appellatur conſtituitur = *Kurick diatrib. de aſſec. pag. 4. Pothier tract. des aſſur. n. 8. e 81. Emerigon ch. 3. ſect. 1.*

5. Lo stesso concludono rispetto al premio di sicurtà, che sia un prezzo del pericolo, tutti gli Autori sì antichi, che moderni, che questa materia hanno trattata.

6. Dall' etimologia del nome se ne dovrebbe per naturale conseguenza dedurre, che questo pagamento esser dovesse fatto sull'atto della soscrizione della Scritta in contanti agli Assicuratori: l' uso però su questo è differente nelle diverse Piazze di Europa.

7. Lo Stypman (5) parlando del premio dice, che in tre modi se ne determina il pagamento, o senza alcuna prefinizione di tempo, o col pronto pagamento, o coll' indicazione in un tempo preciso: tanto nel primo, che nel secondo caso il pagamento deve farsi in contanti nell' atto della soscrizione. Nel terzo poi dipendendo da una convenzionale destinazione, si deve attendere la scadenza del giorno convenuto.

8. Gli Statuti, e Capitoli di Sicurtà della Città di Firenze prescrivono, che il pagamento del premio deva farsi = in ducati contanti fatta la soscrizione, e non altrimenti = Tuttavolta l' uso, o per meglio dire, l' abuso si è introdotto, che in apparenza si salva la lettera dell' antica Legge, ma in sostanza non segue il pagamento reale, ma solamente figurato. L' Asicuratore dichiara nella sua firma = di avere asicurato una data somma = ed aggiunge = e del premio sono *stato pagato a ragione di . . . . . per cento* = Il Mezzano di sicurtà in quel momento apre due conti correnti, che uno all' Assicurato, e l' altro agl' Asicuratori, dando al primo debito del premio convenuto con gli Asicuratori, ed ai secondi credito di detto premio in proporzione del loro respettivo tocco. Il Mezzano è quello che resta creditore del premio dall' Assicurato: ed all' incontro debitore agli Assicuratori; questa operazione avvalorata, come altrove si è detto, dalla Legge del 21. Novembre 1758. porta diverse conseguenze, che rendono il Mezzano di sicurtà di una specie tutt' affatto diversa dall' altre dei pubblici Mezzani; e che portano assolutamente una novazione in questa parte di Contratto, perchè il premio non è allora più dovuto come premio, ma come un debito particolare con il Mezzano.

9. Il Mezzano corre il pericolo dell' Assicurato, che se fal-

(5) *par. 4. cap. 7. n. 358.*

fallisce prima che abbia pagato i premj, non ha alcuna speciale ipoteca sul di lui patrimonio, nè alcun regresso contro l' Assicuratore, il quale non perde niente della sua azione contro il Mezzano, ancorchè non avesse peranche conteggiato lo stesso premio. Ed all' incontro l' Assicuratore fidando intieramente al Mezzano il premio a se dovuto, se questo fallisce non ha alcun regresso contro l' Assicurato, nè alcuna compensazione col medesimo per ciò che dovesse pagare per conto di un qualche sinistro.

10. Nel caso che fallisca qualche Assicuratore, che abbia pendenti delle Sicurtà, di cui il Mezzano abbia increditato il premio, l' Assicurato o col consenso dei Deputati del fallito, o con l' autorità del Giudice è abilitato a farsi riassicurare i tocchi del fallito a tutti danni e spese del medesimo. Si era dubitato per qualche tempo se questa spesa dasse un credito privilegiato all' Assicurato sul patrimonio dell' Assicuratore, ma discussa formalmente la questione fu nell' anno 1783. passato in cosa giudicata il sistema, che non dasse questo credito alcun privilegio all' Assicurato, il quale per le spese, e premj della riassicurazione andar dovesse in concorso con gl' altri creditori (6).

11. Questo sistema non è conforme agli avvertimenti del Targa *not.* 23, che avverte di non tener conti con i Mediatori, ed induce la necessità che i Mediatori di questa contrattazione siano non solo persone di conosciuta capacità, ed onestà, ma altresì forniti di fondi sufficienti a garantire il Pubblico di quella fede, che è obbligato ad avere nei medesimi, altrimenti ciò che la esperienza degl' Uomini ha immaginato per difendere le proprie sostanze, diviene un risico maggiore non compreso in quelli che si fanno Assicurare.

12. In Francia benchè l' Ordinanza del 1681. ordini il pronto pagamento del premio, seguivasi una volta lo stesso uso nella Piazza di Livorno, o piuttosto abuso, come è chiamato dall' Emerigon (7). Ma fu rimediato dal Regolamento in forma di Lettere patenti del 29. Maggio 1778. all' Artic. 10., dove fu espressamente proibito ai Mezzani di aprir conto alle Parti contraenti per causa di Premj.

13. La

(6). Atti del Tribunale di Livorno di Num. 503. del 1763. Atti di detto Tribunale di Num. 776. del 1781. Sentenza dei Consoli del Mare di Pisa del 5. Agosto 1783.

(7). *chap. 4. sect. 7. ibi p.* 115.

13. La Compagnia di Sicurtà di Danimarca (8) registra espressamente, che non si consegni la Polizza prima che sia pagato il premio, e che comparisca da una ricevuta del loro Scritturale, che il premio fu attualmente sodisfatto il giorno dopo che la polizza fu firmata. Ma pare, che per le Piazze di gran commercio questi Regolamenti sieno troppo limitati.

14. Il Commercio richiede dei comodi nei pagamenti, poichè se si dovesse tutto proporzionare ai respettivi capitali, le operazioni sarebbero molto limitate e ristrette, e la maniera di attirare delle grandiose commissioni di sicurtà ad una Piazza è nell' accordare ai buoni Committenti della dilazione al pagamento dei Premj, e nelle facilità nell' esecuzione dei loro ordini.

15. Se fosse sistema universale, che il premio si pagasse con quella dilazione che si accorda a tutte le altre operazioni mercantili, e che pendente il pagamento fosse un credito privilegiato per chi ne è creditore, questo ramo di Commercio fiorirebbe assai più in tutte le Piazze, giacchè si toglierebbero di quei pericoli che danno luogo alla diffidenza, che distrugge il Commercio.

16. Nell' Ordinazione di Amsterdam del 1744. viene ordinato ai Commissari della loro Corte di Sicurtà di procedere ad un' esecuzione tutte le volte che un Assicuratore ha fatta la domanda del suo premio due volte in due giorni differenti.

17. In un atto pubblicato l' anno appresso viene espresso = che tanto il Mezzano che fece la Sicurtà, quanto la Persona per conto della quale fu fatta, saranno responsabili del premio purchè l' Assicuratore faccia la sua domanda dentro quattordici giorni dopo aver firmato la Polizza =.

18. Ad Amburgo gli Assicuratori guardano i Mezzani ai quali toccano come loro debitori dei premj nel modo stesso, che si pratica in Livorno. Nella loro Ordinazione hanno una Legge, che come quella di Livorno dell' anno 1758. implicitamente ammette tal consuetudine = Se un Assicuratore fida il premio al Mezzano da questo solo dovrà dimandarlo; ma pure se il Mezzano diventa insolvente, e l' Assicurato non ha pagato il premio, sarà questi obbligato a pagarlo all' Assicuratore =.

K 2 19. In

(8) Magens Saggio sopra le Sicurtà §. 68.

19. In Spagna secondo le Ordinazioni del *1556.* art. 42. il premio delle Sicurtà sull' andare, e sul venire dall' Indie deve pagarsi tre mesi dopo la sottoscrizione in moneta, o in assegno, quantunque non sia dimandato, e se non è pagato in tre mesi, e vi fosse dipoi qualche rischio, l' Assicuratore non è obbligato a pagarlo, e l' Assicuratore può domandare in detti tre mesi il premio all' Assicurato, il quale è obbligato a pagarlo immediatamente.

20. A Londra quando gli Assicuratori toccano ai Mezzani, ed ai Custodi dell' Offizio delle Sicurtà, e lasciano le Polizze nelle loro mani; eglino soli devono riguardarsi come debitori del premio (9).

21. Siccome per altro tuttociò non è che dipendere da una tal quale correntezza, e dal comodo reciproco dei Negozianti, e non è appoggiato a verun sistema fisso, che anzi il sistema di ragione è opposto a questa consuetudine; così la fede che gli Assicuratori vogliono avere nei Mezzani, e la dilazione che accordano al pagamento dei premj non è, che dipendente dalla loro volontà, poichè di ragione gli Assicuratori possono insistere di esser pagati nel tempo che toccano, se non inclinano a far credito (10).

22. Il Creditore del premio, o sia l' Assicuratore in quei Luoghi ove il conto dei premj stà aperto fra l' Assicuratore, e l' Assicurato, o sia il Mezzano di ragion comune, qualora ha presso di se le Scritte di sicurtà, talchè dimostri di non essersi spogliato de' suoi diritti, ha sopra le mercanzie assicurate un' ipoteca speciale, se queste sono tuttora in via, o sono a bordo (11), o esistono per anche in natura presso il Debitore, ma dove accade l' innovazione per la riceuta del premio, e per il fido che di esso fa all' Assicurato il Mezzano, la parità di ragione non cammina, e il Mezzano non è in questo caso che un Creditore chirografario come gli altri, sul Patrimonio dell' Assicurato (12). Il quale unicamente per ragione di pegno in forza dello Statuto dei Mercanti lib. 2. di Fi-

(9) Magens Saggio sopra le Sicurtà §. 69.

(10) *Stypmann. de iur. marit. part. 4. cap. 7. n. 354. Kurick diatrib. de assecur. pag. 3.*

(11) *Valin art. 20. n. 1. p. 62. Pothier n. 192.*

(12) *Stypmann. par. 4. cap. 7. num. 512. Rocc. not. 69. & §. 3.*

Firenze = Accadendo il sinistro, e le Polizze esistenti in sue mani divenendo la prova del credito, può dimandare la prelazione sul medesimo, come possessore di tale acquisto.

23. In caso che un Assicuratore fallisca, l' Ordinazione di Amsterdam dice (13) = Che l' Assicurato può fare nuovamente assicurare la somma assicurata, ed ordinare che sia ciò notificato da un Messo della Corte di sicurtà ai Deputati della Persona insolvente = Ma non spiega come deva regolarsi l' Assicurato riguardo al suo premio pagato. L' Ordinazione di Amburgo dice = Che si faccia una nuova Sicurtà, ed il premio si ripeta dal debitore insolvente = Secondo l' Ordinanza di Stockolm = L' Assicurato può fare nuove Sicurtà, ma non può ripetere il premio dal suo primo Assicuratore, quando non possa provare, che egli fosse già insolvente allorchè firmò la Polizza. Gli Svedesi seguitarono la disposizione dell' antica Ordinazione di Amsterdam fatta nell' anno 1626. ma pare che i Compilatori della nuova Ordinazione di quella Città del 1744. non trovassero conforme all' equità una tale disposizione, e perciò la lasciassero da parte (14).

24. Magens Autore Inglese, esaminando qual possa essere il metodo il più praticabile, giusto, e ragionevole su questo particolare, conclude, che sebbene dalle Ordinazioni di Amburgo sia sufficientemente espresso, che il premio si deva ripetere dall' Assicuratore insolvente, pure non può naturalmente ciò aver luogo, poichè li Deputati di un Assicuratore fallito hanno raramente in mano tanto da sodisfare la domanda dei premj per tutti i risici, che sono in pendenza. Con tutto questo, se i Deputati non possono, o non devono rifondere li interi premj, pare indubitato che non possa negarsi all' Assicurato di essere ammesso creditore eguale agli altri per li suoi premj sopra risici tuttora pendenti; come pure in quanto alle perdite che si seppero nel luogo dove sta l' Assicurato, prima della pubblicazione del fallimento dell' Assicuratore, egli dev' essere ammesso come creditore nel Patrimonio dell' Assicuratore, sia la perdita parziale, o totale.

25. In Francia per altro gli Assicuratori per il pagamento del premio hanno un' ipoteca generale sopra i Beni dell' Assicurato, se il Contratto è stato passato per mezzo di pubblico

(13) Amsterdam Ordin. del 1626. (14) Saggio sopra le Sicurtà §. 70.

blico Mediatore, o di Notaro (15); ma questo è un privilegio speciale avvalorato dall' uso di quel Regno, ma senza però, che le Ordinanze ne facciano alcuna Disposizione.

26. Nell' altre Piazze di Commercio quest' ipoteca generale non sussiste, e le particolari Costituzioni determinano qual forza deva avere la natura di questo credito.

27. Hanno acremente disputato i Dottori, se la mancanza di pagamento del premio annulli il Contratto, in modo che datosi il sinistro prima di tal pagamento l' Assicuratore non sia tenuto alla perdita. Il Regolamento di Barcellona prescrive letteralmente = Che le Sicurtà non dovranno avere veruna efficacia, e valore finchè il premio non ne sia stato intieramente pagato; fondandosi li Autori su questa antica, rispettabile, e ricevutissima disposizione pongono per regola generale, che la mancanza del pagamento del premio per la parte dell' Assicurato rende nulla, ed inefficace la Sicurtà (16)

28. La ragione a cui questi Autori appoggiano la loro opinione, si è quella perchè essendo il Contratto di Assicurazione secondo la più riceuta opinione degl' Interpetri della Legge annoverato fra i Contratti, che dal Gius civile si chiamano *innominati* per disposizione dello stesso Gius civile, è certo che in questa specie di Contratti chiamati correspettivi, se alcuno dalla sua parte non ha adempito il Contratto, come sarebbe in questo caso l' Assicurato non pagando il premio, è permesso all' altro dei Contraenti per il non fatto adempimento ritirarsi dal Contratto (17). E che anche nei Contratti nominati fatti sotto la condizione, o modo, se la cosa perisce avanti l' esistenza della condizione, o l' adempimento del modo, i Contratti son nulli, e il pericolo appartiene al Padrone (18). Poichè la condizione, ed il modo che si ha per condizione (19) è parte del Contratto (20), e perciò appar-

(15) *Emerigon cap.* 3. *sect.* 9.

(16) *Rocc. resp.* 28. *n.* 7. *tom.* 1. *n.* 83. *Kurick diatr. de asse.urat. n.* 15. *Casareg. disc.* 1. *n.* 138. = Assecuratus qui non solvit pretium assecurationis Assecuratoribus debitum non gaudet dicta assecuratione non obstante quod Assecuratores subscripserint: Itam assecurationes quia non recepta per Assecuratores valuta, seu pretio securitatis integraliter assecuratio nulla remanet. =

(17) *L.* 4. §. 4. *ff. de pact.* 1. §. *in prin.* & §. 1. *ff. condict. caus. dat. caus. non sec.*

(18) *L.* 8. *ff. de peric. rei venditæ.*

(19) *L.* 1. *C. de his quæ sub mod.*

(20) *L.* 17 §. 4. *ff. de condit. & demonstrat.*

partiene alla forma del medesimo, la quale deve rigorosamente adempirsi. Nel caso dell' Assicurazione il pagamento del premio è condizione, perchè deve pagarsi anticipato, come rilevasi dalla stessa formula scritta, in cui l' Assicuratore confessa di aver ricevuto il premio, lo che non potrebbe darsi se non ci fosse la tacita condizione che ciò dovesse immediatamente seguire (21).

29. A queste ragioni desunte dalla Giurisprudenza civile, gli Autori che sostengono questa opinione aggiungono che questo è l' uso in Spagna, in Italia, ed in Olanda ove sono state ordinate le prime Costituzioni relative a questo Contratto, e dove è precisamente stabilito sotto pena di nullità, che non vaglia il Contratto, se nell' atto stesso non si paga il premio in contanti, come si è altrove osservato riportando le precise Ordinazioni di detti Luoghi (22).

30. E finalmente sostengono che l' interesse, e il vantaggio del Commercio esigono necessariamente che il pagamento dei premj si faccia subito *in contanti*, altrimenti gli Assicuratori potrebbero essere impegnati in lunghi litigi, che diminuiscono la buona fede fra i Mercanti, e il Commercio: Quando all'incontro dove si pagano subito non vi possono esser liti, e perciò il Commercio sommamente fiorisce. Non essendo punto da disprezzarsi anche l' altro riflesso, che il pronto pagamento dei premj è quello che può invitare dei solidi Negozianti a fare l' Assicuratore, che sicuramente sarebbero spaventati se dovessero assumere i risici altrui col pericolo evidente d' incontrare questioni per il conseguimento del premio.

31. Non è però senza contradizione una tale opinione, e quelli che la sostengono si fondano sulla ragione, che se l' Assicurazione è un contratto innominato appartenente all' articolo = *do ut des* = come i Dottori contrarj sostengono, cioè, pago il premio per conseguire il valore della merce, o della cosa assicurata, il solo Assicurato potrebbe pentirsi, perchè, secondo le leggi, la condizione, o l' azione nascente dalla prescritta convenzione, è solamente in quello che ha pagato (23).

Ma

(21) *L. 4. §. 1. ff. de pactis.*

(22) *Tit. dei Mezzani.*

(23) *L. 5. §. 1. in fin. ff. de praescript. verb. L. 1. & L. 5. ff. de condit. caus. dat. L. 7. 9. ff. de praescr. verb. Bacelov. in tractat. de act. disp. 4. th. 19. & vol. 1. disp. 22. Wessembec. in par. tit. ff. condit. caus. dat. caus. non sec. n. 2.*

Ma l' Aſſicurato non è quello che voglia pentirſi del contratto, perchè anzi ne implora l' eſecuzione, domandando il valore delle coſe aſsicurate; dunque per queſto oggetto non può conſiderarſi un Contratto innominato; poichè, ſebbene l' Aſſicuratore voleſſe pentirſi, non ſarebbe al medeſimo permeſſo, perchè il pentimento ſi accorda a quello che ha pagato. E nei preciſi termini di queſto contratto ha luogo il pentimento in quello che ha pagato il premio, ma non in quello che ha aſſunto il pericolo (24).

32. Nè il pagamento del premio è per modo di condizione appoſto nel Contratto, quaſichè ſi dica, ſe non avrò il premio, non voglio eſſere obbligato all' eſecuzione. Perchè, oltre non leggerſi queſte parole nell' Iſtrumento, pare piuttoſto che dalla ricevuta che l' Aſsicuratore fa del premio ſe ne poſſa dedurre, che ſe queſto non è pagato, competa al creditore l' azione al pronto pagamento, ma non già alla riſoluzione del contratto, giacchè a meno che non vi ſia una convenzione in contrario, è in facoltà dell' Aſsicuratore di farſi pagare il premio ſubito, o con quello intervallo di tempo che più li pare, ma non è già in facoltà dell' Aſsicurato il differire, che anzi può eſſervi coſtretto ogni volta che meglio piaccia all' Aſsicuratore (25).

33. Nè oſta a queſta ſeconda opinione deſunta dalla più ovvia interpetrazione delle Leggi Civili, quella particolar conſuetudine che può eſſer formata ſulle Leggi ſpeciali di alcuni Regni; perchè queſte non poſſono eccedere il territorio della loro giuriſdizione, e per ſiſtemare i Contratti non ſi ha da avere la mira a ciò che in particolare poſſa eſſere ſtabilito, ma a quello che ne proviene dalla natura del Contratto medeſimo. E ſiccome dalla natura del Contratto di aſsicurazione non ne deriva che la ſtabilita convenzione del quantitativo del premio, del quale può quindi convenirſi il pagamento o con prefinizione di tempo, o ſenza alcuna limitazione, o finalmente ſull' atto: Così è indubitato che ciò che dipende dall'

(24) *Santern. de aſſecurat. par.* 3. *n.* 13. *Stypmann. part.* 4. *cap.* 7. *n.* 606. = Nam non ſuſcipienti periculum, ſed non præmium pœnitere licet. =

(25) *Stypmann. lib.* 4. *cap.* 7. *n.* 623. = Ablicas conditioni ſi ſolveris præmium non ero obligatus. Verum hæc verba non reperiuntur in inſtrumento potius confeſſio acceptæ pecuniæ, unde concluditur, ſi præmium non ſolvatur illud peti poſſe. =

dall' arbitrio delle Parti non può semplicemente determinarsi come appartenente alla natura del Contratto: Tanto più che la prefinizione del tempo non è di essenza d' alcuna obbligazione, ma accidentale, e non determina l' azione, ma l' esazione (26).

34. Per determinare pertanto la riportata questione, qualora si deva procedere secondo la comune disposizione di ragione, pare che si possa per la verità determinare, che qualora non sia stata avuta alcuna fede del premio, si deva procedere colle stesse regole del Contratto di compra e vendita, quando non si è avuta fede di prezzo: Che è quanto dire, che siccome in questo ha luogo la revindicazione se il prezzo non è stato pagato (27): Così nel Contratto di assicurazione se non vien subito pagato il premio stipulato in contanti, gli Assicuratori possono di ragione domandare lo scioglimento del Contratto, pendente ancora il risico dell' assicurazione.

35. Ma se al pagamento del premio è stata accordata una dilazione, o fatta una innovazione da ciò che dispongono le Leggi su quest' oggetto, talchè apparisca ben chiaro che l' Assicuratore ha avuto fede per il medesimo o nell' Assicurato, o nel Mediatore, la mancanza del pagamento al tempo convenuto non dà l' azione di sciogliere il Contratto: ma restando questo un credito particolare per l' Assicuratore contro l' Assicurato, può sperimentare le sue ragioni in Giudizio come per qualunque altra civile obbligazione, secondo le disposizioni del Gius Comune (28).

36. Ma se l' assicurazione sarà stabilita a mesi, e col patto convenuto fra le Parti, che devano pagarsi anticipatamente mese per mese li premj, e con l' istessa dichiarazione, che se in alcun mese fosse tralasciato il pagamento anticipato di detti premj, gli Assicuratori non sarebbero tenuti al pagamento del sinistro che accadesse in detto mese; allora non in forza delle leggi del Contratto di assicurazione in genere, ma in forza del patto speciale la mancanza del pagamento anticipato del premio induce lo scioglimento del Contratto, perchè la mora

(26) *L. 1. §. 3. ff. de verbor. oblig. L. 44. ff. de oblig. & act. L. 213. ff. de verb. signif. Stypmann. d. lib. 4. cap. 7. n. 637. & seqq.*

(27) *L. 5. §. 18. ff. trib. act.*

(28) *L. 21. C. de pact. L. 6. & L. 33 C. de transact. ibique Cuiac. Stypmann. lib. 4. cap. 7. n. 536.*

convenzionale non può purgarsi, e il giorno convenuto al pagamento fa le veci della più rigorosa interpellazione (29).

37. Quello però che decide intieramente la questione presente è l' uso, e la disposizione del luogo a cui si deve stare per giudicare il Contratto. Se per consuetudine gli Assicuratori corrono il fido del premio, è inutile ogni questione, se per patto se ne è convenuta da essi la dilazione devono imputare alla loro buona fede le conseguenze dannose che ne derivano: ma se si deve stare a quell' uso comune, che ha abolito il rigor di ragione relativamente al pagamento dei premi; se poi la Costituzione locale, come di alcuni luoghi abbiamo osservato, o l' Uso di alcune Piazze ammettono che gli Assicuratori non essendo pagati del premio in anticipazione, non devono corrispondere del sinistro, si deve giudicare per la dissoluzione del Contratto, senza avere alcun riguardo alla disposizione del diritto comune (30).

38. Parlando delle Sicurtà di Francia, l' Emerigon fa il caso, se l' Assicuratore possa domandare lo scioglimento del Contratto nel caso che l' Assicurato sia fallito prima del pagamento del premio, per il quale era ad esso accordata una dilazione. E siccome, secondo il di lui sentimento, l' Assicurato può domandare lo scioglimento del Contratto in caso di fallimento degli Assicuratori (31): così sembra giusta, che attesa l' eguaglianza che la natura, e la legge comandano fra le Parti contraenti, questi possono reclamare con la stessa ragione nel caso del fallimento dell' Assicurato. E riporta l' opinione di due illustri Autori Francesi (32), che parlando anch' essi secondo le regole di Francia, fanno una distinzione sulle Sicurtà fatte per un viaggio di ritorno, o quelle fatte per viaggio di andata, supponendo che nel primo caso l' ipoteca competente sulle cose assicurate, secondo gli usi di Francia, gli metta al coperto di questa disputa; lo che non succeda nel caso delle Sicurtà di andata.

39. Lo

(29) *Casareg. de commerc. disc.* 1. *n.* 138. & *n.* 179.

(30) *Marquard. lib.* 2. *cap.* 13 *n.* 16 = Nam scilicet si Assecuratus premium, sive periculi pretium realiter non persolverit ad damni subsequenti emendationem obligatus sit Assecuratos non tam ex regulis iuris communis, aut natura contractus, aut etiam alterius huiusque stilo, & consuetudine, quam observantia istius loci, in qua Lis movetur decidendam arbitror. =

(31) *cap.* 8. *sect.* 16.

(32) *Valin art.* 20. *tit.* 8. *Pothier n.* 116.

39. Lo stesso Autore non approva questa distinzione, e sembra far poco conto di questa competenza d' ipoteca, che l' uso di Francia accorda, ma che non è stabilita da alcuna Legge (33).

40. Ma una tal questione è del tutto inutile per tutti quei luoghi dove è stato determinato chi sia il responsabile del premio agli Assicuratori, e come deva questo pagarsi.

41. Dell' istessa natura appunto è l' altra questione che suol farsi fra i Dottori sulla compensazione del debito dei premj con il credito che possa avere contro l' Assicuratore per il sinistro nell' aspetto il più comune, che il Mediatore sia quello che si fa responsabile all' Assicuratore del premio che pagar deve l' Assicurato. La fede che corre su questo prezzo opera per finzione della legge, che sia tolto di mezzo l' Assicurato, e l' interesse è tutto fra l' Assicuratore, e il Mezzano. Se l' Assicuratore fallisce, ancorchè l' Assicurato ritenga tuttora in mano il premio, non può compensarlo nè col sinistro qualora succedesse, nè con le spese dei premj della riassicurazione, qualora il risico non fosse finito: perchè del premio che egli ritiene n' è debitore al Mezzano, e non all' Assicuratore, e per conseguenza la diversa persona impedisce la compensazione legale.

42. Per l' istessa ragione se fallisce l' Assicurato, il Mezzano è che soffre la perdita, e non l' Assicuratore, che riconosce per unico debitore il Mezzano.

43. In Genova siccome il Mediatore non è il Cassiere convenzionale degl' Assicuratori, e per conseguenza o il premio è pagato nell' atto, e la dilazione è convenuta fra le Parti contraenti, così non essendoci novazione è indubitato, che se al fallimento dell' Assicuratore l' Assicurato ritrovasi in mano il premio, lo compensa o col sinistro, o con le spese delle riassicurazioni. Ed all' incontro se fallisce l' Assicurato, l' Assicuratore per qualunque dependenza sopravvenga debitore al medesimo ha il diritto di compensare il credito dei premj, qualora però vi concorrino tutte quelle circostanze, che il diritto comune prescrive, acciò abbia luogo la legale compensazione.

44. Parimente in Francia è più frequente il caso della com-

(33) *Emerigon cap. 3. sett. 7. in fin.*

compenſazione, perchè come abbiamo ſuperiormente avvertito la Diſpoſizione municipale che concede agli Aſſicuratori l' ipoteca ſul Patrimonio del Fallito, accorda per identità di ragione all' Aſſicuratore lo ſteſſo diritto per i premj (34).

45. Per altro ſecondo la Dottrina di tutti li Autori riportati dal citato Emerigon, e l' oſſervanza dei Tribunali di Francia: occorre che i due debiti ſieno liquidi, e ſcaduti in un tempo utile fra perſone capaci di pagare, e di riſquotere. Perchè ſe prima che ſcada il termine, o la condizione uno dei Contraenti falliſce, allora l' intereſſe del Terzo ſi oppone a qualunque compenſazione. E l' avvenimento ſucceſſivo della condizione, e del termine reſta inoperativo, perchè il fallimento ſopravvenuto impediſce a due eſtremi di unirſi.

46. Occorre quivi di referire ciò che è venuto voglia ad alcuni Dottori di dubitare: Se l' Aſſicurazione ſenza premio poſſa darſi, e ſe queſto ſia un vero Contratto di aſſicurazione: L' altra ſe il premio ancorchè convenuto poſſa pagarſi in altra forma che in contanti.

47. In quanto alla prima non potendoſi dubitare che il premio ſia uno dei ſoſtanziali del Contratto, che ſi coſtituiſce appunto nell' averſione del pericolo in quello che lo riceve, la mancanza di eſſo renderebbe il Contratto di una natura del tutto diverſa da quello che è il Contratto d' aſſicurazione marittima uſitato nel Commercio, e non potrebbe chiamarſi che una obbligazione gratuita, e condizionale, ma non mai una vera Aſſicurazione, ed avrebbe più l' aſpetto di una mera Donazione condizionata, che di un Contratto correſpettivo (35).

48. E' veriſſimo che tanto anticamente ſecondo l' illuſtre teſtimonianza di Svetonio, e di Tito Livio le Aſſicurazioni che commetteva la Repubblica Romana per il traſporto dei denari pubblici, quanto quelle che in tempo di Guerra ſogliono farſi anche ai tempi noſtri dai reſpettivi Governi, che prendano l' uſo di Baſtimenti mercantili per qualche loro occor-

(34) *Emerigon cap.* 3. *ſect.* 8. *& cap.* 8. *ſect.* 16.

(35) *Gibalin lib.* 4. *cap.* 11. *art.* 1. *Leſſ. libr.* 2. *cap.* 28. *n.* 24. *pag.* 354. = Eſt contractus quo quis alienæ rei periculum in ſe ſuſcipit obligando ſe, vel gratis, vel certo pretio ad eam compenſandam ſi perierit. Si gratis hanc obligationem ſuſcipiat eſt promiſſio gratuita. =

correnza erano, e sono gratuite, non pagandosi alcun premio; come in proposito delle prime è avvertito da un dotto Autore (36), e nelle seconde la quotidiana esperienza ce ne convince. Ma nell' uno, e nell' altro caso per quanto non sia esplicito, vi è però implicitamente compreso il premio corrispondente al pericolo che si corre, perchè se la Repubblica Romana in quel tempo, ed i Governi Politici dei nostri tempi nei casi di bisogno di prevalersi delle Navi dei Particolari non avessero preso sopra di se il pericolo del Mare, e dei Nemici avrebbero dovuto pagare ai Proprietarj di esse dei noli molto più alti, e corrispondenti a quel maggior pericolo a cui essi restavano esposti. E in conseguenza in questa diminuzione di noli godevano, e godono quel premio che è parte del Contratto medesimo.

49. Parlando però delle Assicurazioni antiche, come si è altrove avvertito non possono veramente considerarsi, che come una lontana immagine delle presenti nostre Assicurazioni, giacchè lo spirito, la forma, e l' oggetto erano molto diversi da quelli che attualmente cadono in contrattazione (37).

50. Ma se implicita, o esplicita manca in qualunque forma la convenzione del premio, il contratto è nullo, nel modo appunto che è nulla la vendita nella quale le Parti non abbiano convenuto alcun prezzo (38), la locazione nella quale non sia pattuita alcuna pigione, il noleggio dove non sia convenuto il nolo; Poichè tali contratti muterebbero la lor natura per mancanza di un requisito sostanziale, e si cangerebbero in quel Contratto a cui le diverse circostanze convenissero (39).

51. Parlando finalmente del modo di pagare il premio abbiamo già osservato, che secondo le particolari Costituzioni di molti Luoghi esso deve esser pagato *in contanti*, ed allora

sic-

(36) *Barbeirac annot. ad Puffendorf. lib. 5. cap. 9. §. 8. Loccen. lib. 2. cap. 5. num. 2.*

(37) *Kurick diatrib. de assec. p.* 829. = Illud etsi vim pacti habeat longe tamen ab assecuratione, quæ hodie in usu est discrepat. Siquidem hic reipublicæ solum in se periculum respicit. Cum tamen ex Lege assecurationum, & Assecurator ad præstandum damnum, & Assecuratus ad periculi pretium, quod præmium vocant utrique obligati. =

(38) *L. 2. §. 1. ff. de contrab. empt.* = Sine pretio nulla venditio est. =

(39) *Pothier n. 7. & n. 9. Emerigon des assecur. ch. 3. sect. 11. des contract a la gr off. ch. 3. sect. 1.*

ſiccome la Legge municipale, o la conſuetudine ſtabiliſcono la forma preciſa, così è inutile di ricorrere alla Legge comune: E altresì l' uſo univerſale che il premio ſi paghi in contanti: ma queſt' uſo non impediſce però che ſu queſto prezzo ſi poſſa fare qualunque convenzione, e ſpecialmente quella di pagarſene con una porzione della coſa ſteſſa aſſicurata allorchè arrivi a ſalvamento, e di pagare l' intiera valuta in caſo di ſiniſtri.

52. Queſto ſiſtema ſi tiene nei Viaggi dell' Indie, e della China per i ritorni delle Navi ſu cui piaccia a quei Negozianti di rimettere a nolo i loro Effetti in Europa. Il nolo è taſſato un tanto per ogni cento ſul genere caricato. Ed è in facoltà del Ricevitore di pagare in natura piuttoſto che in effettivi contanti. E tuttavolta è queſto un vero noleggio (40). Una ſimile convenzione non vi è dubbio che poſſa aver luogo anche nel pagamento del premio, ed in tal caſo al Contratto di Aſſicurazione ſi aggiunge quello di Società in cui la coſa aſſicurata forma il fondo ſociale per la parte dell' Aſſicurato, ed il pericolo forma per l' altra il fondo ſociale dell' Aſſicuratore (41).

53. Secondo l' iſteſſe regole di ragione nel Contratto di compra, e vendita il prezzo deve conſiſtere in denari contanti che il Compratore paga, e ſi obbliga di pagare (42). Tuttavolta non è però impedito al Venditore di permutare queſto prezzo in altra coſa al prezzo equivalente, che ſebbene riveſta un altro nome di Contratto, è però in ſoſtanza lo ſteſſo (43). Ma relativamente al Contratto di Aſſicurazione qualunque ſia la ricompenſa, o l' indennità che riceve l' Aſſicuratore in correſpettività dell' aſſunto pericolo, purchè ſia giuſta, e convenuta è baſtante a concludere il vero Contratto di Aſſicurazione.

54. In fatti tutti i Dottori definiſcono il premio per quella tal coſa, che di eſſenza del Contratto deve l' Aſſicurato, e che dà effettivamente, o s' obbliga di dare all' Aſſicura-

(40) *Stypmann p. 4. cap. 10. n. 114.*

(41) *Vinn. §. 2. inſtit. de ſocietat.* = Quod de opera dicitur idem, & de labore, ac periculo navigationis, & ſimilibus intelligi debet. =

(42) *L. 1. ff. de contrah. empt.*

(43) §. 2. *inſtit. de empt. L. 7. Cod. de permut. Pothier trait. des ventes num. 30.*

curatore per il prezzo dei risici dei quali questo s' incarica: Ma secondo lo spirito dello stesso Contratto non è assolutamente necessario che questo qualche cosa consista in contanti, essendo bastante che sia un benefizio certo, o sperato correspettivo ai risici marittimi di cui egli si rende responsabile.

TITOLO DECIMO

Dei premj, e loro diminuzione, o aumento.

ANche fra i Contratti succede quello che in tutte le operazioni umane pur troppo ha luogo che molte cose le quali si trattano non hanno quindi il suo effetto per qualche sopravvenuto accidente, o perchè mancando il soggetto su cui doveva sostanziarsi il Contratto, è venuto questo a mancare.

2. Il Contratto di sicurtà si sostanzia sul risico, se questo risico o non sussiste, o finisce prima del tempo convenuto o dalla condizione apposta l' Assicurato ha il diritto di repetere un premio pagato per la valuta di un pericolo che non ha luogo.

3. Ma siccome gli Assicuratori dal momento che appongono la loro firma alla Scritta entrano in obbligazione, e corrono di fatto il risico, così per legge universale è convenuto che in qualunque maniera venga cancellata una Polizza, per la ragione che l' Assicurato non avesse alcun interesse da fare assicurare, li Assicuratori son tenuti a restituire il premio, ma si ritengono un mezzo per cento (1).

4. Li Statuti di Sicurtà di Firenze, tutte le Ordinazioni di Spagna, Francia, Inghilterra, Danimarca, Svezia, Olanda, e Venezia fissano in parlando del premio questo indubitato sistema.

5. Se per altro la variazione dei termini del Contratto, o sia nella destinazione del viaggio, e del rilascio a qualunque Porto non considerato, o finalmente per qualunque altra causa procedente dal fatto dell' Assicurato, loro Commessi, Ministri, ed Agenti, gli Assicuratori guadagnano intieramente il premio, subito che hanno cominciato a correre il risico, e non sono responsabili delle perdite, o danni che cagiona una tal caricazione (2).

6. Nè

(1) *Pothier des assur.* 179. & *seqq.* 5. *n.* 10. *Valin lib.* 3. *tit.* 6. *pag.* 73.
(2) *Loccen. de iur. marit. lib.* 2. *cap.* *Pothier n.* 184.

che è obbligato a pagare il sinistro per l' intiera somma che ha assicurata di andata, e di ritorno, è giusto che riceva almeno il premio sulla medesima somma. E qualora la Nave, o non faccia il viaggio di ritorno, o non carichi quella somma di mercanzia per cui fu fatta l' Assicurazione, allora se l' Assicurato dichiara il fatto in tempo conveniente, ha luogo la diminuzione del premio per quel minor risico che l'Assicuratore corre sul Contratto, secondo le più ovvie regole di ragione che dispongono su tal materia.

9. Per la particolare Costituzione vegliante in Francia sino del 1681. è disposto, che in queste Sicurtà di andata, e ritorno, se il viaggio di ritorno non avrà luogo, l' Assicuratore deva restituire un terzo del premio percetto, qualora non vi sia convenzione in contrario (7).

10. Ma questa è una Legge particolare, che non eccede i limiti della Giurisdizione del suo Legislatore.

11. Parimente in Svezia (8) vi è un Regolamento particolare sulla restituzione del premio. Perchè quando una Nave, o Mercanzie sono assicurate per diversi Luoghi, è stabilito un particolar premio per ciascun luogo, e mentovato nella Polizza in caso che il viaggio sia abbreviato, o alterato, o comparisca che sia accaduto qualche sinistro, dopo che la Nave è arrivata ad uno dei Luoghi prima nominati nella Polizza, l' Assicuratore, dedotto mezzo per cento, sarà obbligato di restituire quel tanto del premio della Sicurtà, che fu accordato tra questo luogo, e l' ultimo nominato nella Polizza: Ma se non è specificato un certo premio nella Polizza tra ciascheduno distinto luogo, essendo l' istesso premio della Sicurtà contrattato collettivamente in una volta per tutto il viaggio, se il viaggio fosse abbreviato, o alterato, o accadesse qualche sinistro prima dell' arrivo della Nave, o delle Mercanzie a qualunque dei luoghi mentovati nelle Polizze, l' Assicuratore ritiene l' intiero premio.

12. In Inghilterra, in Danimarca, e in Amburgo quando sia luogo alla restituzione del premio per l' intiero, o in porzione lo lasciano all' arbitrio dei Giudici a ciò destinati secondo la respettive circostanze dei casi.

(7) Ordin. del 1681. art. 6. ed ivi *Valin. lib. 3. tit. 6. p. 45. Pothier n. 188*

(8) Ordinanza di Svezia del 1750. art. 6.

13. Prima di procedere ad esaminare la questione, se, e quando possa competere agli Assicuratori un aumento sul premio convenuto per le variate circostanze del Contratto, sembra opportuno premettere alcune notizie relative alla giusta tassazione del premio per quanto si possa parlare di una materia, che puramente dipende dall' arbitrio delle Parti, giacchè l' Assicurato può contentarsi di vendere il suo risico a un prezzo più discreto, e l' Assicuratore può pretendere all' incontro in altro caso un premio superiore a quello che l' Assicurato stimerà conveniente: E per questa ragione succede bene spesso, che in diverse Piazze di commercio per uno stesso risico fanno una diversa convenzione di premj, e talvoltà in una medesima Piazza è diversa la fissazione dei premj, nascendo questa variazione dalla persona del Mediatore, o da quella dell' Asicurato, che rendino meno facili gli Asicuratori a convenire.

14. La convenzione del premio non ha legge fissa e permanente in nessun tempo, nascendo unicamente dall' arbitrio delle Parti contraenti (9); questo arbitrio però fra i Mercanti è regolato dall' equità, e dalla giustizia sulla legge della probabilità dei pericoli, e della lunghezza dei medesimi (10). E quello si stima il prezzo giusto, che è il prezzo comune; giacchè il premio giusto sarebbe quello che corrispondesse al vero valore dei risici di cui l' Asicuratore s' incarica per contratto: Ma siccome non è molto facile di determinare quale sia il giusto prezzo, poichè gli accidenti del Mare, e della Fortuna non possono così facilmente misurarsi, e stimarsi, così convien dare una grand' estensione a questo giusto prezzo, e reputare per giusto quello, di cui le Parti hanno tra loro convenuto., senza che possa su questa materia aver luogo l' eccezione della lesione.

15. Ciò posto, si fa luogo alla certa, ed indubitata proposizione di ragione, che per misurare la giustizia, o ingiustizia di un Contratto devono aversi in considerazione solamente le circostanze del tempo in cui fu celebrato senza curare l' evento posteriore; dimanierachè se secondo quello il medesimo era

(9) *Rocc. de assecur. not. 19. Santern. de assecur. p. 5. n. 6. Scacc. de commer.* §. 3. *gloss.* 3. *n.* 51. *lib.* 5. *cap.* 9. §. 8. *Grot. de iur. bell. & pac. lib.* 2. *cap.* 12. §. 23. *Pothier des assur. n.* 82. *e* 197.

(10) *Puffendorf de iur. nat. & gent.*

era giusto, ed in veruna maniera lesivo ad alcuna delle Parti, non può redarguirsi d' ingiustizia, benchè la sopravvenienza di qualche accidente, o circostanza lo abbia reso più gravoso ad uno dei Contraenti, secondo le più chiare regole di ragione(11).

16. In conseguenza di che essendo il premio il prezzo dei risici, di cui l' Assicuratore s' incarica, è evidente che egli deve essere più, o meno considerabile, secondo che più, o meno sono i risici dei quali l' Assicuratore s' incarica, secondo la natura dei medesimi, e secondo il tempo per cui egli deva essere corrispondente (12), ed in ciò son d' accordo tutti i Dottori.

17. Da questo principio nasce l' indispensabile necessità che ha l' Assicurato di manifestare tutte le più minute circostanze che possono in qualunque maniera aumentare i risici della cosa assicurata, acciò l' Assicuratore possa farne la giusta stima, e da quella misurarne la valuta del premio, talchè, se questa dichiarazione non sia intieramente conforme alla verità, ha luogo per parte dell' Assicuratore la dimanda della nullità del Contratto: Per essere poi conforme alla verità conviene che non solo sia vero quello che è dedotto in scritto, ma che non vi sia difetto di retinenza di cosa alcuna benchè minima.

18. Il Sig. De Valin (13) sostiene che non assolutamente abbia luogo la rescissione del Contratto, ma che debbano considerarsi le circostanze, e la minor pena in cui possa esser condannato l' Assicuratore, sia quella di un aumento di premio proporzionato ai risici maggiori, che avrà fatto correre agl' Assicuratori, diminuendo loro l' oggetto con una falsa dichiarazione.

19. Questa proposizione peraltro nè per equità, nè per ragione è ammissibile, e produrrebbe infinite dispiacevoli conseguenze a danno degl' Assicuratori. Se il dichiarare il Contratto di assicurazione in un modo, più che in un altro, e diminuire il pericolo per diminuire il premio, non avesse al-

(11) *L. præses L. de fideicommiss. C. de transact. De Luc. de regal. disc. 73. n. 4. e 5. De Deim disc. 3. num. 13. Mantic. de tac. lib. 2. tit. 15. conf. 707 n. 6. Rot. Rom. cor. Molines decis. 889. n. 33. cor. Ansald. dec. 36. n. 17.*

(12) *Wolf. de iur. nat. gent. & lib. §. 679. Valin art. 1. pag. 27. Guidon de la mer cap. 15. art. 16. Stypmann. par. 4. cap. 7. Rocc. de assec. n. 7.*

(13) *Valin art. 7. pag. 47.*

tra pena che quella di soffrire un aumento proporzionato alla verità dei risici nel caso che venisse a scuoprirsi la falsità della dichiarazione, chi è che non veda quanto adito si darebbe alle frodi nelle assicurazioni, giacchè l' Assicurato sarebbe facilmente tentato a mascherare, e diminuire il suo risico per ottenere l' assicurazione a minor prezzo; se la cosa si scuopre, egli non perde niente, aumentando allora quel che averebbe dovuto dare in origine del Contratto: e se poi ha la fortuna che non si scuopra, guadagna sicuramente a danno degl' Assicuratori quella somma, che considerato giustamente il risico, averebbe dovuto pagare ai medesimi.

20. Si è altrove detto, e provato, che essendo questo uno dei Contratti in cui deve risplendere sommamente la buona fede, e il candor mercantile, vanno dal medesimo remosse non solo le frodi, ma tutte quelle cause, che possono dare il più lontano sospetto di mala fede ed inganno. E' dunque indubitato, che se la dichiarazione fatta dall' Assicurato nel Contratto non è sincera, e gli Assicuratori provino che è stata loro dissimulata qualche circostanza essenziale, il Contratto deve essere annullato (14). Ed allorquando il risico è stato corso, ed il sinistro seguito, non è più tempo per l' Assicurato di offerire il vero premio del risico non palesato in principio.

21. E per identità di ragione è concluso, che se nel principio del Contratto la natura del risico è stata sinceramente, e in tutto il suo vero aspetto palesata, gli Assicuratori non possono impugnare il Contratto, nè opporsi al pagamento del sinistro sotto il pretesto della tenuità del premio convenuto, nè pretendere alcuno aumento sul medesimo (15).

22. Siccome la natura vuole l' eguaglianza in ogni Contratto, e specialmente in quelli che si reggono sulla buona fede (16): Così se gli Assicuratori nella convenzione del premio dissimulano quelle cognizioni, che palesate diminuirebbero il premio, o la Legge dispone che in questo caso l' Assicurato possa pretendere, ed ottenere la reduzione del premio a' termini di equità, cioè in quella proporzione che si fa-

(14) *Emerigon. cap. 2. sez. 3. Pothier n. 196. in fin. ivi l' assurer &c.*

(15) *Emerigon loc. cit.*

(16) *L. penult. in fin. C. comm. divid. Gratian. discept. for. cap. 195. n. 15. Mans. cons. 91. tom. 10. in fin.*

farebbero convenuti, fe la notizia inducente la diminuzione del rifico foffe ftata nota alle Parti contraenti.

23. Pofto peraltro il cafo in termini femplici per difpofizione di ragione, non vi è cafo in cui fi poffa pretendere nè per parte degl' Afsicuratori l' aumento del premio, nè per quella degl' Afsicurati la diminuzione del medefimo.

24. Poichè non potendofi dubitare che il Contratto di afficurazione cada fotto la categoria di quelli, che fi perfezionano *unica vice*, *& temporis momento*, fenza avere alcuna dependenza dal cambiamento, e mutazione della cofa fopravvenuta dopo la di lei ftipulazione, effendo perfetto, ed irrevocabile nel fuo principio, e fubito che fra le Parti col reciproco loro confenfo fi è convenuto fopra la cofa afficurata, della qualità del viaggio, e della quantità del premio, che fecondo la comune eftimazione, e le circoftanze di quel tempo era giufto, e proporzionato; nella forma appunto, che perfetto, ed irrevocabile fi rende il Contratto di compra, e vendita, a cui quello di afficurazione, fecondo la più comune opinione in molte parti fi raffomiglia (17), fubito che col mutuo confenfo delle Parti refta convenuto del prezzo, e della cofa che fi vende (18); e ficcome nel Contratto di compra, e vendita, quando è perfetto, tutto l' utile, o danno che fopravvenga alla cofa venduta, appartiene al Compratore (19). Così tutto l' aumento, e diminuzione che fopravvenga al pericolo a cui può effere fottopofta la cofa afficurata, pofare fi deve a danno, e benefizio di chi refpettivamente l' afficura.

25. Tutta la variazione che può cadere nella foftanza del Contratto nafce, o dalla dichiarazione di una guerra, che rende più gravi i rifici, e più frequenti i pericoli, ed in confeguenza aggrava li Afficuratori, o dalla pubblicazione di una pace, che diminuendoli viene a render grave il pagamento del premio fatto dagli Afficurati.

26. La

(17) *Scacc. de commerc. §. 1. qu. 7. par. 2. ampliat. 10. n. 5. Rocc. de affecur. not. 7. Anfald de commerc. difc. 12. n. 4. Cafareg. difc. 1. n. 9. & difc. 3. n. 8.*

(18) *Leg. quod fape §. ex iis ff. de contrah. empt. Gloff. in L. pacta conventa §. ex pretio ff. eod. tit. Urceol. conf. for. cap. 5. n. 71.*

(19) *§. cum autem inftit. tit. de empt. vendit. Marg ll. de evict. qu. 103. Urceol. conf. for. cap. 5. n. 93.*

26. La formula generale di tutte le Scritte di ficurtà porta che gli Afficuratori fi fottomettono a qualunque rifico derivante *da rapprefaglia, fatto di amici, e nemici, o da qualunque altro anche non immaginato;* per confeguenza non è permeffo agli Afficuratori di domandare un aumento di premio fotto il pretefto della guerra fopravvenuta, fe non è efpreffamente dichiarato quefto patto. E l' Afficurato all' incontro non può dimandare la diminuzione del premio dell' Afsicurazioni fatte in tempo di guerra, perchè il folo pofsibile evento è fufficiente ragione agli Afsicuratori per ritenere il premio convenuto (20).

27. E' principio fifsato in tutti i Contratti, che il valore delle cofe, e per confeguenza la giuftizia del Contratto deve giudicarfi dalle circoftanze, che avevano luogo al tempo della convenzione, e non dall' evento futuro (21); per confeguenza anche nel Contratto di afsicurazione i rifici della guerra di cui refta aggravato l' Afsicuratore, non devono ftimarfi ful prezzo che avevano dopo il Contratto, nè ful prezzo in quel tempo in cui la guerra fia divenuta certa, ma folamente riguardo al prezzo, che quefti rifici valevano al tempo in cui la guerra era un' avvenimento incerto, ed inafpettato.

28. Quefto Contratto fi foftanzia appunto nell' incertezza dei pericoli, ai quali le mercanzie afsicurate poffono effere fottopofte, affumendo fopra di fe l' Afsicuratore tutti gli detti pericoli, mediante il premio, che dall' Afsicurato li viene pagato (22); onde ficcome tali pericoli poffono farfi maggiori, o minori, fecondo le diverfe circoftanze, ed accidenti, che poffono fopravvenire, deve folo attenderfi la giuftizia, e correfpettività del tempo della ftipulazione del medefimo, fenza alcun riguardo a ciò che fia dipoi fopravvenuto (23).

29. Servendo che il negozio fia utile e correfpettivo a principio, e benchè poi l' evento pofteriore abbia dimoftra-

to

(20) *Wattel droit des gens livr.* 1. *num.* 45.

(21) *Pothier n.* 83. *pag.* 89.

(22) *De Hevia de commerc. naval. cap.* 13. *n.* 1. *Rocc. de affec. not.* 7. *n.* 17. *Marquard. de iur. mercat. libr.* 2. *cap.* 13. *n.* 19. *Rocc. dispnt. iur. felect. cap.* 97. *n.* 8.

(23) *Anfald. de commerc. difc.* 20. *n.* 34. *Palm. nep. alleg.* 386. *n.* 14. e 15. *Manf. conf.* 90. *n.* 4. & *conf.* 91 *n* 10. e 12. *tom.* 10. *Ofafcb. decif.* 9. *n.* 17. *Cafareg. de commerc. difc.* 148. *n.* 14. & *difc.* 184 *n.* 10.

to il contrario (24), ciò non può dar luogo a questioni.

30. Che poi gli Assicuratori non possino pretendere alcuno aumento di premio, o di essere sciolti dalle Sicurtà toccate, allorchè dopo stipulato il Contratto sopravvenissero nuovi pericoli, che lo rendino più gravoso, ed in specie per una dichiarazione di guerra, è fuori di ogni controversia anche ai termini della Scritta stampata, su cui si contrattano le Sicurtà in Toscana: Mentre secondo la detta Scritta li Assicuratori sono tenuti = d' ogni caso, pericolo, fortuna, e disastro, impedimento, e caso sinistro, ancorchè non si potesse immaginare = le quali parole per la loro generalità essendo atte, e capaci di comprendere qualunque caso fortuito, ancorchè impensato (25); includono perciò anche il caso di una nuova dichiarazione di guerra, che sia dipoi sopravvenuta, la quale come dependente dal fatto di un Principe, è uno di quei casi fortuiti non estraordinarj, ed ai quali li Assicuratori sono obbligati, poichè dall' espressione generale di tutti i casi soliti, ed insoliti, pensati, ed impensati, non possono di ragione eccettuarsi se non quei casi tanto estraordinarj, ed insoliti, che a memoria di uomini non sieno seguiti (26) oppure quelli non sono seguiti da mille anni indietro (27), ai quali soli perciò si intende che gli Assicuratori non abbiano pensato, nè si siano obbligati.

31. In conseguenza se non vi è alcuna disposizione particolare in contrario, il diritto comune tanto è chiaro su questo articolo che non può dar luogo a questioni (28).

32. Secondo quello che riporta il Sig. De Valin nelle sue No-

(24) *Rot. Rom. dec. 659. n. 2. part. 3. & dec. 321. n. 16. e 17. par. 4. t. 1 rec.*

(25) *Hevia de commerc. naval. cap. 14. n. 25. e 26. Stracc. de assec. gloss. 15. num. 13. e 14. Marquard. de iur. merc. lib. 2. cap. 13. n. 46. Kurick de assec. §. ast quia assecurator, la Rot. Roman. dopo l' Urceol. de transact. dec. 5 n 23. e nelle Recent. dec. 420. n. 12. e 13. par. 6. & dec. 400. n. 8. p. 17.*

(26) *Corn. cons. 23. num. 13. Lib. 2. Mansic. de tac. lib. 5. tit. 8. n. 6. in fin.*

(27) *Marquard. de iur. mercat. lib. 2. cap. 13. n. 66. Stracc. de assec. gloss. 150. n. 13. Rot. Fior. nel Tesoro Ombros. tom. 3. dec. 44. n. 2. e la Rota Rom. nelle Nuperr. t. 9. dec. 82. n. 2.*

(28) *Valin pag. 48.* = La prime telle quelle a été stipulée s' execute sans augmentation si elle est faite en temps de paix quoique la guerre survienne c'est un point de Iurisprudence dont personne ne doutes, & de même sans diminution non obstant le retour de la paix ajant été stipulée en temps de guerre. =

note alle Ordinanze di Francia nella Pace del 1748. (29) che fu pubblicata così in un subito, che non era facile a prevedersi, quel Governo giudicò, che fosse di equità di moderare i premj che in somma eccedente erano saliti nella guerra sopra quelle Afficurazioni, che erano state contrattate immediatamente avanti la pace. Si opposero a questo Regolamento gli Afficuratori con tutta la virilità, deducendo a loro difesa la forte ragione, che per le Afsicurazioni che avevano preceduto immediatamente la guerra non era stato loro pagato alcuno aumento di premio in proporzione, nè allorchè era sopravvenuta la guerra, benchè avessero intentato un Giudizio contro gli Afsicurati nell' anno 1744. per le prese fatte dagl' Inglesi, sostenendo, che questo era un caso insolito, e non preveduto (30).

33. Ma senza punto valutare questa loro resistenza, fu dichiarato in quel caso la deduzione del premio, e lo stesso Valin riporta le ragioni, per cui Egli stesso crede che non deva aver luogo la parità di ragione fra gl' Afsicuratori per la dichiarazione di guerra sopravvenuta, e gl' Afsicurati per la pubblicazione di una pace.

34. In primo luogo dic' Egli, la guerra è incomparabilmente più facile a prevedersi, che la pace. Molte circostanze afsicurano per ordinario una prossima guerra, e niente annunzia il pronto ritorno di una pace; giacchè i preparativi di guerra, che necessariamente precedono la dichiarazione, non possono nascondersi agli occhi di tutto il Mondo, e gli intrighi, e le pratiche dei Gabinetti dei Sovrani che maneggiano li affari di pace, per una giusta politica, son quasi impenetrabili, o almeno arrivano ben tardi alla cognizione dell' universale.

35. Per questa ragione, molto tempo avanti la dichiarazione della guerra, di cui era questione, era stato preveduto questo dispiacevole avvenimento, cosicchè gli Afsicuratori avevano potuto cautelarsi da quelli inconvenienti, che potevano sopra di loro cadere per la minacciata dichiarazione, e di fatto in molti di tali Contratti era stato preveduto questo caso.

36. In secondo luogo dic' Egli, sebben la guerra sopravvenga, i Bastimenti che partono poco tempo dopo corrono na-

(29) Referitti del Consiglio dei 16. Luglio 1748, e 18. Gennaio 1749.

(30) *Emerigon chap. 3. sect. 4. chap. 12. sect. 1.*

naturalmente ben poco risico per la dichiarazione della guerra, attesò che i nemici non hanno ancora avuto il tempo di armare de' Bastimenti particolari in corso, o di stabilire de' Vascelli in crociera a danno del Commercio: Ed al contrario in piena guerra i risici essendo imminenti, e sovrastando da tutte le parti, il premio aumenta con essi, in conseguenza di che la dichiarazione della pace non preveduta, diminuendo in un subito i risici, è naturale che il premio deva soffrire una deduzione proporzionata.

37. L' Emerigon (31) riporta, che alle dichiarazioni di guerra del 1755. procederono molte ostilità commesse dagl' Inglesi sopra le Navi Francesi, per cui il loro Commercio soffrì gravissimi danni: Ma gli Assicuratori di Marsilia pagarono delle perdite rovinose, senza avere avuto l' idea di domandare alcun' aumento di premio, perchè sentivano bene, che non ne era loro dovuto alcuno, a meno che non fosse convenuto per patto speciale nella Polizza di sicurtà.

38. Lo stesso sistema fu tenuto anche dagl' Inglesi, che essendo Assicuratori ai Francesi, i medesimi nelle perdite, e nei sinistri, che furono cagionati dalle ostilità del 1755., per quanto le loro Assicurazioni fatte in tempo di pace fossero a un premio assai limitato, non fecero alcuna difficoltà di pagare il prezzo delle loro Assicurazioni per le Navi, ed Effetti, che dopo le ostilità furono presi dai Corsari della loro Nazione, e non domandarono alcun' aumento di premio.

39. L' Ammiraglità di Parigi credè però bene anche in questo caso di dover recedere dai principj rigorosi di ragione, e ricorrere piuttosto all' equità per reflessi politici più che giusti. L' interesse del Commercio marittimo esige di necessità assoluta, e indispensabile (secondo lo stesso Pothier (32)) che il Governo prevenga, ed impedisca la rovina totale degli Assicuratori, e delle Camere di assicurazione. In questo caso questa rovina sarebbe stata inevitabile, se non fosse stato loro accordato un' aumento di premio.

40. Gli Asicuratori nella sicurezza che dava loro la pace avevano asicurato puramente, e semplicemente, ed a premj assai limitati un numero grande di Navi, ed Effetti di molto valore. Le prese che la guerra non poteva a meno di ren-

(31) *ch. 3. sect. 4. §. 3.* (32) *loc. cit.*

rendere frequentissime, gli avrebbe infallibilmente rovinati, se non fosse stato loro accordato coll' aumento di premio una indennizzazione, che non potevano avere nella modicità del premio convenuto nei loro Contratti di assicurazione.

41. Conclude per altro l' Emerigon (33), che questa Giurisprudenza di Parigi non fu comunemente adottata dai Francesi, e neppur reclamata dagli Assicuratori di Marsilia; e in prova di questa verità referisce che nella pace pubblicata nel 1763. non fu fatto alcun caso di queste solenni reiudicate, nè domandata da alcuno la reduzione dei premj, che nel corso della guerra erano stati gravissimi.

42. Pare che possa dirsi lo stesso, in occasione dell' ultima Pace, i di cui preliminari furono pubblicati nel Febbraro del 1783.

43. Lo stesso Autore esaminando l' opinione tanto di Valin, che di Pothier, i quali favoriscono la diminuzione del premio, in caso di pubblicazione di pace, a preferenza dell' aumento in caso di dichiarazione di guerra, non ammette le ragioni politiche, che essi danno per stabilire questa differenza, e conclude, che dovendo essere il Contratto in tutte le sue parti eguale per i Contraenti, non possa per conseguenza farsi questa distinzione, che la Legge, e l' Equità non propone.

44. Ragionevole sembra questa sua conclusione, perchè essendo il Contratto di assicurazione uno di quelli, che si chiamano di azzardo, se gli Assicuratori secondo il Gius comune, e quando non vi è convenzione in contrario hanno assunto qualunque sorte di pericoli, anche impreveduti, e sono perciò tenuti anche alli effetti di una rottura di pace, e corrono quest' azzardo; non vi è ragione, che possa contro di loro opinarsi, che la pubblicazione della pace, che è un' avvenimento possibile quanto quello della guerra, deva deteriorare le loro condizioni, e privarli di un benefizio, che l' azzardo procura loro; dovendosi in ciò aver riguardo a quel principio altrove stabilito, che siccome in tutti i Contratti, e specialmente in quelli che dipendono da incerto evento, la giustizia dei medesimi deve misurarsi all' epoca del fatto Contratto, e non a quella dell' evento, così il prezzo del

(33) *ch. 3. sect. 4. §. 4.*

del pericolo deve esser calcolato su ciò che valevano i risici, quando l' Assicuratore ne assume il peso, e non quando un evento accidentale ha portato una variazione nelle di lui circostanze (34).

45. Essendo su questo articolo mancante la Giurisprudenza mercantile di una Legge precisa, che tolga l' adito a tutte quelle questioni, che in ogni rottura di pace, o successivo ristabilimento, hanno dato luogo per le differenti circostanze, che indispensabilmente accompagnano questi Contratti; sarebbe desiderabile, che o la Legislazione ci provvedesse, o che l' unione degl' Assicuratori formasse un uso costante, che supplisse al difetto della Legge: = Ma fino a tanto che (dice il nostro Autore) (35) non abbiamo una nuova Legge su questa materia, io credo che deva starsi al diritto comune; tanto più che dipende dalle Parti di provvedere nella Polizza al caso della pace, e della guerra =.

46. In fatti l' uso dei Negozianti ha provvisto ai pericoli della guerra, e della pace, di cui, secondo l' espressione di tutte le Polizze, gli Assicuratori sarebbero garanti in conformità di quanto si è superiormente riportato. I rumori di questa spargendosi per ordinario molto tempo avanti, che o per la via di fatto delle ostilità, e per quelle di una pubblica dichiarazione ne segua l' intiera apertura, mettono gli Assicuratori in allarme sul prezzo dei risici, ed i Negozianti, che quanto più forti sono i sospetti, tanto maggiore è per loro la necessità di cuoprirsi dei loro risici, piuttosto che adattarsi a dirittura a un premio di guerra, amano meglio di apporre l' aumento del premio per condizione al caso delle ostilità, e della guerra.

47. Tre sono le questioni, che seco porta la clausula = *in caso di guerra*, *o in caso di dichiarazione di guerra* = per determinare se l' aumento del premio sia dovuto: La prima, e la più ovvia è quella per fissare il punto preciso in cui siasi fatto luogo alla condizione apposta, che è quanto dire, che cosa si richieda per potersi concludere il caso di guerra: se occorra la pubblica dichiarazione, se le rappresaglie possino dirsi sufficiente motivo; e se finalmente la pura via di fatto

 di

(34) *Puffendorf de iur. nat. & gent. lib. 5. cap. 5. §. 6. Marquard. de iur. mercat. lib. 2. cap. 12. n. 19.*

(35) *Emerigon pag. 74.*

di un arresto violento non preveduto porti la verificazione della condizione.

48. La seconda questione è quella, se quando questa clausula è apposta dopo che son cominciate le ostilità, ed in conseguenza il premio ordinario è di già alzato, all' effetto che possa dirsi verificato il caso di guerra, occorra la formale dichiarazione, o sivvero serva il proseguimento delle cominciate ostilità.

49. La terza finalmente è quella sulla tassazione di questo aumento nelle respettive circostanze dei casi.

50. Prima di venire all' esame delle accennate questioni, occorre primieramente avvertire, che questa clausula di precauzione non ha luogo che quando si temono guerre, ostilità, o rappresaglie dai Popoli d' Europa, non dovendo, nè potendo riguardare giammai i Barbari, ed i Pirati di professione, le ruberie dei quali son sempre a carico degl' Assicuratori (36).

51. Secondariamente, che a scansare ogni questione giovano moltissimo le diverse espressioni dei Contraenti, perchè se queste abbracciano tanto il caso di guerra, quanto rappresaglie, ed arresti, non vi è luogo di dubitare, che la loro interpetrazione deve estendersi tanto ai casi preveduti, che non preveduti: Essendo regola indubitata di ragione, che chi ha voluto cautelarsi dal meno risico, ha inteso eziandio di far lo stesso dei maggiori, e senza eccezione di tutti quelli che riconoscono una medesima causa.

52. Venendo quindi ad esaminare la prima questione, le regole di ragione portano a concludere, che le rappresaglie, e gli arresti della Nazione, o del Sovrano contemplate nelle Scritte di sicurtà, siccome arrecano all' Assicurato quel danno che egli ha voluto evitare, così sieno intellettualmente comprese nella clausula *in caso di guerra*, *e dichiarazione di guerra*, all' oggetto dell' aumento del premio, perchè all' oggetto d' indurre il caso di guerra non è necessaria una formale dichiarazione; ma il contegno ostile, e la via di fatto, induce anche senza dichiarazione la guerra (37).

53. Le rappresaglie, e le ostilità, che si commettono da una

(36) *Valin tit. 6. art. 3. pag. 33 in fin. Pothier n. 84.*

(37) *Heinecc. elem. iur. natur. & gent. lib. 2. cap. 9. §. 198. Binkersoeck quaest. iur. publ. libr. 1. cap. 2. par. 5. & seqq.*

una Nazione contro l' altra , e che vengono operate , e permesse da chi ha la somma potestà del Comando per indennizzarsi di qualche torto , o ingiustizia commessa da alcuno della Nazione nemica , son chiamate da' Giuspublicisti un segno , e preludio di guerra (38) .

54. E sebbene dire non si possano una vera guerra , non estendendosi in qualunque modo a molestare le persone , e le cose di un' altra Nazione, pur tuttavolta rispetto alla Nazione rappresagliata gli effetti sono presso a poco i medesimi (39) ; giacchè l' arresto , e la detenzione dei beni rappresagliati priva i proprietarj dell' uso dei suoi beni , e gli lascia unicamente la speranza di un tardo recupero dependente dall' esito dell' aggiustamento politico fra le Nazioni .

55. Or siccome è legge di assicurazione , che ogni volta che la Nave , e Mercanzia assicurata non giunga felicemente al luogo del suo destino , ma per lo spazio di tre giorni sia forzatamente trattenuta , e resti in potere altrui , dicesi il caso della commessa stipulazione quanto al sinistro , e gli Assicuratori son tenuti al pagamento (40) : Così quando l' arresto , e la rappresaglia portano le stesse dannose conseguenze , l' identità di ragione persuade , che deva in egual modo giudicarsi .

56. Notabile però è la differenza che passa fra le rappresaglie , e la vera guerra , perchè laddove nel primo caso sono queste esercitate unicamente contro i Nemici , ai quali sono destinate , e non percuotono , come abbiamo avvertito , i Neutrali , e non interessati nella vertenza pendente ; nella guerra all' incontro le armi si muovono addirittura da chi ha la suprema Autorità , e la licenza militare si estende ad offendere , e molestare il Nemico in qualunque maniera , secondo il fine che si è proposto (41) ; e perciò si può anche im-

(38) *Puffendorf de offic. hom. & civ. lib. 2. cap. 16. n. 10. Heinecc. element. iur. nat. & gent. lib. 2. cap. 9. §. 205. Ziegler de iur. maiest. lib. 1. cap. 34. n. 32. Bart. in tract. represal. q. 3 n. 3.*

(39) *Grot. de iur. bell. & pac. lib. 3. cap. 2. n. 1. e 7. Puffendorf de iur. nat. & gent. lib. 8. cap. 6. §. 16. de offic. hom. & civ. lib. 2. cap. 16. Buddens Elem. Philosoph. pract. p. 2. cap. 5. sect. 3. §. 6. & seqq. Thesaur. de iur. maiest. d. cap. 34. lib. 1. n. 24.*

(40) *Rota di Genova dopo lo Stracc. de mercat. dec. 101. num. 1. e dopo il Balducc. tit. de assec. dec. 19. n. 2. e 4.*

(41) *Grot. de iur. bell. & pac. libr. 3. cap. 4. §. 4. n. 2. Puffendorf de offic. natur. & gent. lib. 8. cap. 6. §. 7. Heinecc. element. iur. natur. & gent. lib. 1. cap. 8. §. 218. & lib. 2. cap. 9. Binkersoeck quæst. iur. publ. par. 1. cap. 1. vers. dixi per vim.*

impedire agli altri, che non ſono in guerra di aiutare, e rendere di miglior condizione in qualunque modo il Nemico, e così impedire il traſporto delle coſe a lui indirizzate da altri Popoli neutrali, ed amici (42).

57. Sebbene per ciò che riguarda il dominio, che può acquiſtarſi per diritto di guerra ſopra le coſe che appartengono in proprietà a Perſone neutrali, e che ſono inviate al Nemico, o nel Territorio del Nemico ſia vera, e ricevuta la diſtinzione fra le coſe che ſervono direttamente all' uſo della guerra, e quelle che a tale uſo non ſono deſtinate, potendoſi legittimamente acquiſtare, e ritenere le prime, e non già quelle dell' altro genere (43). Con tutto ciò per il ſolo effetto di arreſtare ciò che è inviato al Nemico, e d' impedirne l' ingreſſo nel di lui Territorio, baſta che queſto poſſa farſi per ragione di guerra.

58. E da ciò ne ſegue, che l' Aſſicurato riſentendo da queſto arreſto l' iſteſſo danno, che riſente da un fatto di guerra, può a' termini del Contratto reclamare dagli Aſſicuratori la promeſſa rilevazione.

59. In fatti allorchè nel 1741. il Re di Francia, amareggiato dalle oſtilità fatte dai Tuniſini, ſpedì una Flotta contro quel Porto, la medeſima ebbe principalmente la mira d' impedirgli per qualche tempo ogni ſorta di Commercio, e di arreſtare indifferentemente tutti i Baſtimenti, che procedenti da varj luoghi erano colà deſtinati col carico delle loro mercanzie.

60. Molte Aſſicurazioni erano ſtate fatte nella Piazza di Livorno ſopra Navi, ed Effetti diretti a Tunis. Ad occaſione di queſti arreſti nacque controverſia ſopra la validità delle Aſſicurazioni ſtate fatte per le mercanzie caricate ſopra i detti Baſtimenti arreſtati: Ma dai Conſoli del Mare di Piſa ſotto dì 23. Agoſto 1742. furono condannati gli Aſsicuratori al pagamen-

(42) *Binkerſoeck quæſt. iur. publ. par. 1. cap. 11. in princ. & verſ. quod in urbibus, Seldano de mare clauſul. libr. 2. cap. 20. Hert. ad Puffendorf de iur. nat. & gent. lib. 8. cap. 6. §. 8. Heinecc. opuſc. var. exercit. 8. de navib. ob mer. vet. Voet. commiſſ. dal §. 6. al 9. Galliani dei doveri dei Principi neutrali par. 2. cap. 1. n. 12.*

(43) *Grot. de iur. bell. & pac. tit. 3. cap. 1. Marquard. de iur mercat. lib. 1. cap. 16. n. 24. Heinecc. opuſc. var. de exercit. 8. §. 8. e 9. Wattel droit des gens libr. 3. cap. 7. §. 1:4. Gagliani dei doveri dei Principi neutrali cap. 10. §. 5. pag. 457.*

gamento, e la loro ſentenza fu confermata dalla Rota Fiorentina ſotto dì 11. Settembre 1744. (44)

61. L' iſteſſa doloroſa eſperienza hanno dovuto ſoffrire tutti gli Aſsicuratori nell' ultima guerra del 1779. fra l' Inghilterra, e la Spagna; in cui gli armamenti di queſta Potenza coll' idea di prevenire ogni ſoccorſo alla Piazza di Maone, e poi di Gibilterra, arreſtarono indifferentemente tutti i Baſtimenti di qualunque Nazione, gran parte dei quali dopo lungo trattenimento furono condannati, e gli altri liberati dopo molti anni di arreſto, in cui i litigi, e le ſpeſe hanno aſſorbito ogni avanzo che poteva venirne agli Aſſicuratori. E ſebbene queſti arreſti aveſſero luogo all' apertura della guerra, e quando le Aſſicurazioni erano ſtate commeſſe a' termini di pace, tuttavolta hanno dovuto ſoffrire le diſpiacevoli conſeguenze di quell' eventualità, a cui la natura ſteſſa del Contratto porta la loro obbligazione, ſenza eſſere indennizzati da un aumento di premio.

62. Poſti queſti indubitati principj, ſecondo i quali l' obbligazione degl' Aſſicuratori reſta aggravata da qualunque fatto oſtile ſopravvenuto, la parità di ragione ne perſuade che da ciò, da cui riſentono il danno, devano anche riſentire il vantaggio ſtipulato. Se gli arreſti, e le rappreſaglie formano per eſſi il ſiniſtro, queſti arreſti medeſimi, e queſte rappreſaglie, benchè non cadano ſopra le mercanzie aſſicurate, devono altresì riguardarſi come quel preludio, e quel ſegno di guerra capace a dar luogo alla ſtipulata condizione dell' aumento dei premj in caſo di guerra, ſenza altro biſogno di una formale dichiarazione.

63. Imperocchè la formale dichiarazione ſi ricerca per la verità, per rendere legittime le oſtilità ſecondo il diritto delle Genti. Ma che elleno ſiano legittime, o no, o vengano precedute dalla dichiarazione, o commeſſe per via di fatto, non ceſſano per queſto di eſſere in fatto vere oſtilità (45).

64. Or ſiccome il caſo che hanno avuto in veduta i Contraenti nel condizionato aumento di premio in caſo di guerra,

(44) *Liburnen. Aſſecurationis dei 23. Agoſto 1742. a relazione del Sig. Cammillo Piombanti nel Teſoro Ombroſiano tom. 7. dec. 36. Liburnen. Aſſecurationis 11. Settembre 1744. a relazione dell' Auditor Giuſeppe Bizzarrini.*

(45) *Mables droit publiq. de l' Europe chap. 1. pag. 29.*

ra, è il folo fatto delle oftilità che fi commettono in guerra, e non la loro legittimità, effendo molto indifferente rapporto al Contratto di afficurazione, che quefte oftilità fieno fatte di una maniera regolare, o irregolare. Quefle oftilità fono nell' intenzione dei Contraenti un principio di guerra, e per confeguenza comprefe nella claufula *in cafo di guerra*, egualmente che nell' altra *in cafo di dichiarazione di guerra*, perchè anche in quefta veduta le oftilità fono in fatto una dichiarazione di guerra, che i Contraenti hanno contemplato.

65. Secondo l' opinione del Pothier pag. 94. pare che in qualunque tempo fatta la ftipulazione dell' aumento del premio, deva quefta aver luogo, non tanto fe ne fegue una formale dichiarazione, quanto ancora fe le oftilità fono continuate. Poichè febbene poteffe obiettarfi in tal cafo, che la condizione dovendo riguardare un cafo futuro, e le oftilità effendo cominciate al tempo della ftipulata condizione, non erano più un cafo futuro, e non potevano per confeguenza effere il cafo della condizione: Pure ficcome la continuazione delle oftilità è un cafo diverfo dal loro principio, e che da un momento all' altro la variazione delle circoftanze politiche fa ceffare le oftilità, e quindi le fa profeguire; così quefto può confiderarfi come un cafo fortuito, ed incerto, che poteva effer l' oggetto della condizione, perchè al tempo della ftipulazione potevano i Contraenti lufingarfi, e fperare che le Potenze Belligeranti fi farebbero tranquillizzate, e le oftilità non avrebbero più lungamente continuato. Lo fteffo Autore riporta una folenne Reiudicata della Gran Camera del Commercio del 9. Agofto 1756. per cui fu aggiudicato l' aumento del premio a favore di una Camera d' Afficurazione di Parigi contro un Negoziante di Dunkerque.

66. Il Contratto fu cui cadeva la queftione era del 23. Luglio 1755., e per confeguenza dopo le oftilità cominciate. Era ftato convenuto un premio di pace di quattro per cento, ed un aumento fino al 25. per cento in cafo di dichiarazione di guerra. La Nave fu prefa il 18. Settembre 1755, e per confeguenza avanti la dichiarazione di guerra, che non fu pubblicata che nel 1756, e non oftante fu giudicato doverfi il premio a ragione di 25. per cento. Pare però che quefto unico cafo riportato dal citato Autore abbia un forte appoggio

gio

gio di ragione nel fatto stesso, giacchè, se la Nave fu presa, e in conseguenza di questo fatto di guerra l' Assicuratore ne risentiva il danno, la formale dichiarazione non poteva per esso essere più dannosa di quello che era il fatto.

67. Ed in vero il Valin sostiene, che se è stato giudicato, che la clausula *in caso di guerra* opera quanto quella in cui le semplici ostilità si sieno prevenute, ciò però non ha luogo che allor quando il Contratto di assicurazione ha preceduto qualche ostilità conosciuta, per la ragione che non poteva naturalmente immaginarsi che vi sarebbero state delle ostilità senza una dichiarazione di guerra, che le autorizzasse: Ma cessando questa ragione, rapporto alle convenzioni posteriori alle ostilità, e l' aumento del premio, non essendo stipulato, che per il caso della guerra dichiarata, era molto naturale in quel caso di prendere la clausula alla lettera senza alcuna estensione, cioè a dire di non far valere la stipulazione dell' aumento, se non se nel caso che la guerra fosse stata realmente dichiarata avanti l' arrivo dell' effetto assicurato; riportando di essere stato proceduto con questa giudiziosa distinzione dall' Ammiraglità di Marsilia in una Sentenza del dì 8. Maggio 1758., le di cui solide, erudite, e giuste ragioni sono parimente riportate in una Consultazione stampata annessa all' Opere del citato Autore.

68. Nell' occasione della guerra del 1778. furono suscitate molte questioni in Francia, sia per fissare le ostilità, sia per interpetrare la clausula *in caso di guerra*, riportate per intiero dall' Emerigon nel suo Trattato (46) giacchè l' aumento dei premj richiesti in quell' occasione, ascendendo all' oggetto di più di un millione di lire tornesi, furono molto forti le dispute occorse, e i reclami fatti al Governo; non ostante però tutte le ragioni allegate dai Negozianti fu dato luogo all' aumento del premio a favore degl' Assicuratori: E fu stabilito nella maniera la più solenne, che il patto di aumento del premio in caso di guerra, è verificato dal momento della prima ostilità caratterizzata.

69. Prima di abbandonare la discussione di questa importante materia, occorre di referire, che molte volte gli Assicurati hanno preteso di questionare l' aumento convenuto in

(46) *Emerigon chap.* 3. *sect.* 5. *pag.* 75. *& seqq.*

caſo di guerra, perchè la Nave aſſicurata foſſe arrivata ſicuramente al ſuo deſtino; pretendendo che il ſalvo arrivo rimoveſſe il caſo della ſtipulata condizione. Ma queſta diſtinzione non regge nè per equità, nè per giuſtizia. Poichè eſſendo di Legge, che la condizione degl' Aſſicuratori, e degl' Aſſicurati deva aſſolutamente eſſer la ſteſſa tanto nell' attivo, che nel paſſivo: E l' aumento del premio, eſſendo ſtato giudicato doverſi agli Aſſicuratori in caſo di arreſto, o di rappreſaglia ſulla Nave, o merci aſſicurate, ſebbene nella Polizza non ſia ſtato contemplato, che il caſo della guerra dichiarato, deve egualmente giudicarſi eſſer loro dovuto queſt' aumento di premio, anche nel caſo del ſalvo arrivo, perchè eglino non corrono nientemeno il riſico dell' arreſto, o della rappreſaglia, di quelli che di fatto ſono ſtati arreſtati, o rappreſagliati. La ſola poſſibilità del ſiniſtro che è provato ſubito che da altri è ſtata incontrata, giuſtifica il pericolo che eglino hanno, e queſta giuſtificazione è ſufficiente a porli in grado di profittare dell' aumento convenuto.

70. Eſſendo reciprocamente contratti gl' impegni fra l' Aſſicuratore, e l' Aſſicurato, ſubito che l' Aſſicuratore è in diritto di pretendere l' aumento del premio per farne la deduzione, in caſo della perdita della Nave; egli ha egualmente diritto di domandarne il pagamento, ſebbene la Nave ſia giunta a ſalvamento; e non vi è alcuna ragionevole eccezione a cui appoggiare la differenza per decidere un caſo diverſamente dall' altro (47). Poichè i riſici degl' Aſſicuratori ſono ſtati i medeſimi nei due caſi, e dal momento in cui gli Aſſicuratori hanno corſo il riſico del ſiniſtro della Nave, l'aumento del premio, non può eſſer loro queſtionato.

71. La taſſazione dei premj, e qual ſia l' aumento proporzionato nel caſo convenuto di guerra, che è la terza diſcuſſione propoſta nel preſente Titolo, dipende più dalle iſpezioni di fatto, che dalle regole di ragione: O l' aumento è convenuto in una determinata quantità, e non vi può eſſere queſtione: O è convenuto genericamente, ed allora ci entra l' equitativo arbitrio del Giudice, che conſiderando, e peſando

(47) *Valin tit. 6. artic. 3. pag.* 36. che riporta una Sentenza dell' Ammiragliità di Marſilia del 30. Gennaio 1757, ed altra del Parlamento di Aix del 27. Giugno 1758.

do le circostanze del risico che resta a correre, e che di fatto è stato corso dagl' Assicuratori lo determina a proporzione della distanza dei Luoghi del resto del viaggio, della qualità delle merci, e delle persone assicurate, e secondo quel prezzo che la dichiarazione di guerra, o il fatto degli arresti, e delle rappresaglie ha reso comune nella Piazza in cui sono fatte le Assicurazioni. Poichè in termini di tassazione di premio, come abbiamo altrove avuto luogo di osservare, non è che l' uso, e l' arbitraria estimazione del pericolo che serva di regola per determinarla (48), la quale però è diretta non dall' effrenato arbitrio dell' umana libertà, ma da ciò che molte persone nelle medesime circostanze hanno fatto, e quello si dice esser giusto, che dalle circostanze della cosa, che è in commercio, viene ordinariamente determinato (49).

72. V' è parimente un altro caso in cui può aver luogo la disputa dell' aumento, o della diminuzione del premio. Vi sono nel Commercio certe qualità di Viaggi, nei quali siccome la diversità delle Stagioni influisce moltissimo nell' aumentare, o diminuire i pericoli, così la determinazione del premio dipende in gran parte dal tempo dei Viaggi: Regolarmente trattandosi di Viaggi lunghi, e di pericolose navigazioni l' Assicurazioni sogliono commettersi in ragione di mese con la dichiarazione del viaggio, ed allora il premio così valutato non è soggetto ad alterazione.

73. In Toscana, e quasi in tutte le altre Parti s' intende comunemente che gl' Assicuratori corrino tutti i risici sì di Inverno, come d' Estate quando non sia espresso nella Polizza un tempo certo della partenza. Egli è però costume degli Assicuratori di Londra seguitato eziamdio da quelli delle altre Parti, i quali agiscono con circospezione, di garantirsi da eventi straordinarj nei viaggi colle spiegazioni proprie nella Polizza. Possono vedersene esempj nelle Sicurtà sopra le Navi da Pietroburgo dove sono inseriti premj differenti, o condizionati secondo la loro partenza più presto, o più tardi nella

(48) *Rocc. de assecurat. not. 19. Santern. eod. tract. par. 5. n. 6. Scacc. de commerc. §. 3. gloss. 3. n. 51.*

(49) *Leg. 23. ff. ad Leg. aquil. & Leg. 42. ff. ad Leg. falc. Puffendorf de iur. natur. & gent. lib. 5. cap. 1. §. 7 e 9. Heinecc. element. iur. natur. & gent. lib. 1. cap. 13. §. 326. Casareg. de commerc. disc. 142. n. 55.*

Stagione. Talmentechè resta ordinariamente accordato di restituirsi una porzione del premio se la Nave parte in Agosto, o in Settembre. E sopra gli azzardi aspettati dall' Isole *Levvard* spesso si fa in Inghilterra una differenza nel premio di 3. o 4. per cento se si garantisca la partenza prima della fine di Agosto, oppure un accordo di restituire una parte corrispondente del grosso premio dato quando la Nave parta più presto (50).

74. In Svezia, dove le Assicurazioni per simili viaggi sono più frequenti, dal Regolamento di quel Governo è determinato, che quando un Bastimento è trattenuto al Caricatore più tempo di quello limitato nella Polizza, o viene di là quando l' anno è più avanzato = Che l' Assicurato sarà obbligato di parteciparlo ai suoi Assicuratori, e siccome il lor rischio è maggiore darà loro un premio di aggiunta per renderlo uguale a quello che si paga correntemente al tempo della sua partenza. =

DELLE

(50) *Magens Saggio sopra le Sicurtà* §. 72.

DELLE ASSICURAZIONI MARITTIME

PARTE SECONDA

TITOLO PRIMO

Degli Obblighi dell' Assicurato.

L' Ordinanza di Copenaghen prescrive particolarmente ciò che dovrebbe con specialità osservarsi da chiunque domanda un' Assicurazione (1) = Quello il quale vuol fare assicurare una Nave, o Mercanzia sia tutta la Nave, sia l' intiero Carico, o qualunque parte della Nave, o del Carico, o qualunque partita di mercanzie piccola, o grossa sopra qualunque Bastimento, è obbligato di dichiarare con verità, e chiaramente, e di far noto quale avviso sia stato ricevuto della Nave, se buono, o cattivo, direttamente, o indirettamente, per informazione di lettere, o verbalmente, e finalmente dove è la Nave, e dove le mercanzie devono essere imbarcate, se la Nave è pronta a far vela, e se la nave con le mercanzie è già partita. Il nome della nave, e del padrone, se sia Nave, Fregata, Pinco, Galeotta, Checcia, Pollacca, Barca, o di qualunque sorte sia, ed in quali imballaggi, e bastimenti sono le mercanzie, ma solamente all' ingrosso per informazione al recu-

(1) Articoli, e Patti, che debbono specialmente osservarsi nelle Sicurtà in Danimarca del pr. Luglio 1746.

cupero. Per qual luogo, e da qual luogo la Sicurtà deve attualmente farsi. Se si richiede ancora di toccare a qualche Luogo, o Porto per strada: Parimente chiunque fa assicurare lo Scaffo della nave sarà obbligato di dichiarare, e far noto di che qualità di legname ella sia per potere da ciò misurare il premio =.

2. Parimente in Inghilterra è prescritto (2) = Che in tutte le Sicurtà l' Assicurato, il Mezzano, o l' Agente impiegati dall' Assicurato per fare qualunque Sicurtà daranno informazione, o intelligenza, e promessa all' Assicuratore, e garantiranno qualunque fatto, o circostanza relativa alla nave, mercanzia, o viaggio assicurato, che materialmente possa aggravare i termini della Sicurtà. Tale informazione, intelligenza, e promessa saranno inserite nelle Sicurtà prima della sua sottoscrizione, ed esecuzione: E non si ammetterà veruna prova per giustificare che l' informazione, intelligenza, e promessa fu data, e fatta, se non in quanto sia inserita nella Sicurtà, come è detto. =

= Ma con ciò non s' intende, che si estenda ad impedire all' Assicuratore di dare evidenza per provare, che l' informazione, intelligenza, o promessa suddetta, fu trovata esser falsa nel tempo che fu fatta, o che qualche informazione, o intelligenza materiale era nota all' Assicurato, e fu nascosta all' Assicuratore nel tempo che fu fatta la Sicurtà: E tutte le Sicurtà che non hanno una tale informazione, intelligenza, o promessa inserta nella Sicurtà saranno stimate, e prese come se non fosse mai stata data, o fatta informazione, intelligenza, o promessa veruna =.

3. In Svezia nel Regolamento per le Sicurtà Art. VIII. (3) vien dichiarato = Se venisse scoperto che l' Assicurato ha agito fraudolentemente, o col nascondere all' Assicuratore i ragguagli, che egli ha nel medesimo tempo ricevuto, e toccanti il viaggio, o il ritorno della nave, similmente quando, e come qualche sinistro gli è accaduto, o se non può con giuramento giustificarsi delle difficoltà, che si è con ciò tirato addosso, la Sicurtà non sarà solamente nulla, ma l' Assicuratore incorrerà ancora in tutte le penalità mentovate nel Sec. Articolo =

4. Queste particolari Costituzioni riconoscono la loro sorgente

(2) Atto per il miglior Regolamento delle Sicurtà del 24. Marzo 1747.
(3) Ordinazione del 1750.

gente dalle regole di ragion comune, e da quelli inalterabili principj, che la buona fede, ed il candor mercantile hanno ſtabilito per la retta eſecuzione di queſto Contratto fino dalla ſua origine. Imperocchè il principale oggetto di queſta convenzione d' azzardo, ſi è il pericolo delle coſe eſpoſte alla navigazione, che dall' Aſsicurato ſi trasfonde nell' Aſsicuratore mediante il pagamento del premio convenuto, e proporzionato ai riſici che ne aſſume (4).

5. Onde acciò queſta giuſta proporzione abbia luogo, occorre primieramente che le Parti contraenti ſieno in una perfetta eguaglianza riſpetto alla cognizione del riſico, ed alla ſcienza delle circoſtanze, che lo riveſtono: queſta eguale incertezza rendendo giuſto il prezzo che ſe ne conviene, ed in cui ſi ſoſtanzia il Contratto (5).

6. Quindi è, che all' oggetto che poſſa dirſi queſta neceſſaria eguaglianza oſſervata, ſi devono per diſpoſizione di Legge tanto naturale, che comune dal Contraente manifeſtare tutte le qualità, vizi, e pericoli a ſe noti della coſa di cui ſi tratta, ed incogniti all' altro Contraente, altrimenti queſti ha ſempre il diritto di reclamare alla nullità del Contratto per difetto della neceſſaria eguaglianza (6).

7. Da queſto fondamental principio ne deriva, che per fare validamente, e legittimamente un Contratto d' aſsicurazione, l' Aſsicurato è preciſamente tenuto, ed obbligato manife-

(4) *Stracc. de aſſecurat. in præfat. n.* 45. *Loccen. iur. marit. lib.* 2. *cap.* 5. *n.* 1 *Marquard. de iur. mercat. lib.* 2. *cap.* 13. *n.* 2.

(5) *De Lug. diſp.* 32. *ſect.* 7. *num.* 95. *Stracc. in præfat. n.* 48. *De Hævia in Labyrinth. commerc. naval. libr.* 3. *cap.* 14. *num.* 3. *Rocc. de aſſecur. not.* 8. *num.* 2. *& ſeqq. Puſſendorf de iur. natur. & gent. lib.* 5. *cap.* 9. §. 8. = = ibi = Nam materia huius contractus eſt damnum ſub ratione incerti, ſeu periculum incertum = *Molin. de contract. diſput.* 507. *num* 2. *Leſſ. de inſtit. & iur. lib.* 2. *cap.* 28. *num.* 3. *Rot. Roman. in recent. deciſ.* 373. *n.* 4 *& ſeqq. par.* 19. *tom.* 1.

(6) *Grot. de iur. bell. & pac. lib.* 2. *cap.* 12. §. 8. *e* 9. = ivi = In contractibus natura æqualitatem imperat, ita quidem ut ex inæqualitate ius oriatur minus habenti. Hæc æqualitas partim conſiſtit in actibus, partim in eo, de quo agitur: Et in actibus tum præcedaneis, tum principalibus. Ad præcedaneos actus pertinet, quod is, qui cum aliquo contrahit vitia ſibi nota rei, de qua agitur ſignificare debet, quod non civilibus tantum legibus conſtitui ſolet, ſed naturæ quoque actus congruit. Nam inter contrahentes proprior quædam eſt ſocietas, quam quæ communis eſt hominum = *Puſſendorf de iur. nat. & gent. lib.* 5. *cap.* 3. *n.* 2. *& ſeqq.*

nifestare agli Assicuratori tutte le circostanze, vizi, e pericoli a se noti, ai quali sottoposta sia la cosa, che vuol fare assicurare (7).

8. In quella guisa appunto, che nel Contratto di compra e vendita è di natura dello stesso, che il Venditore è tenuto a denunziare al Compratore, e ad individuarli tutte le qualità della cosa venduta, e non solo in genere, ma specificatamente, e distintamente con quella maggior chiarezza che sia possibile, cosicchè mai dar non si possa caso, in cui il Compratore dar possa l' eccezione, che se alcuna cosa avesse in prima saputo non sarebbe entrato in contratto (8).

9. E' puntualissimo in questa materia il Testo espresso nella *Leg. quæro* 40. *ff. de act. empt.* dove si risolvono individualmente due casi contro il Venditore per la mancanza della dichiarazione espressa del vizio occulto della cosa venduta non ostante vi fosse la generica = Quæro si quis fundum ita vendiderit, ut id venundatum esse videatur, quod intra terminos ipse possedit, sciens tamen aliquam partem certam se non possidere non certioraverit Emptorem, an exempto iudicio teneatur cum hæc generalis adiectio ad ea, quæ specialiter novit, qui vendidit, nec excepit pertinere non debeat ne alioquin Emptor capiatur, qui fortasse si hoc cognovisset, vel empturus non esset, vel minoris empturus esset si certioratus de certo loco fuisset: Etenim Auctores responderunt, si certus Venditor quibusdam personis certas servitutes deberi non admonuisset Emptorem exempto eum teneri debere quando hæc generalis exceptio non ad ea pertinere debeat, quæ Venditor no-

(7) *Salon dopò il Trattato de instit. & iur. tit. de contract. assecur. art.* 2. *§. quæ leges seu conditiones vers. tertia conditio* = ivi = Ex hac conditione sequitur teneri Dominum rei, quæ assecuratur ad manifestandum vere Assecuratori omnia pericula, & incommoda, quæ illi rei contingere possunt = *De Luc. de instit. & iur. disp.* 31. *sect.* 7. *num.* 93. = Cum ergo materia huius contractus sit periculum, quod suscipitur, si periculum tale non sit, vel sit minus, vel maius, & aliud intrinsece ab eo, quod apparet id totum debet manifestari ad iustitiam contractus = *Bonaccin. disput.* 3. *quæst.* 9. *punct.* 3. *Pothier traitè d' assur. pag.* 194. *Emerigon tom.* 1. *chap.* 1. *sect.* 5. §. 2. *& chap.* 3. *sect.* 3. §. 3.

(8) *Leg. Iulianus ff. de act. empt. & vendit. Surd. cons.* 13. *num.* 33. *Altograd. cons.* 10. *num.* 29. *livr.* 1. *Gratian. discept.* 36. *num.* 1. *e* 18. *Urceol. de transact. quæst.* 42 *num.* 1. *& seqq. Rot. Roman. in recent. decis.* 461. *num.* 18. *par.* 9. *tom.* 2. *coram Ludov. dec.* 119. *& coram Molines decis.* 1296. *num.* 19. *& seqq.*

novit, quæ specialiter excipere, & potuit & debuit, sed ad ea quæ ignoravit, & de quibus Emptorem certiorare non potuit. =

10. Così parimente nel Contratto di assicurazione, che alla compra e vendita in molte cose essendo simile, è soggetto a simili disposizioni di ragione, l' Assicurato che fa figura di Venditore, essendo quello che di fatto vende il pericolo, è tenuto a manifestare all' Assicuratore, che ne è il Compratore, tutte le *qualità*, *circostanze*, *e pericoli del rischio*, che esso deve assumere, e che potrebbero rimuoverlo dal contratto. Talchè, siccome nel Contratto di compra e vendita la reticenza del vizio dà luogo allo scioglimento del contratto, così la reticenza delle circostanze, e delle qualità del risico, rescinde ed annulla il Contratto di assicurazione (9).

11. Ed in fatti altro non essendo l' Assicurazione, conforme altrove l' abbiamo definita, che una compra e vendita del risico e del pericolo dependente da un dubbio ed incerto evento (10), conviene necessariamente, che rispetto all' evento da cui dipende il risico, e pericolo, tanto l' Assicurato, che l' Assicuratore si trovino al tempo del contratto in un medesimo eguale stato d' incertezza, e dubbiezza: Altrimenti, essendo l' Assicurato particolarmente informato delle qualità, e circostanze della cosa assicurata, talchè la di lui cognizione lo metta in grado d' ineguaglianza col suo Assicuratore, che corre la fede della sua esposizione, questo difetto di eguaglianza, prima per consuetudine mercantile, e quindi per legge, è stimato sufficiente ad invalidare, ed annullare il Contratto (11).

12. L' altra egualmente plausibile ragione per cui la reticenza di tutte le circostanze relative al soggetto, che cade in Contratto d' assicurazione porta la nullità del Contratto, si è quella, perchè una tal reticenza non è mai esente dal sospet-

(9) *Salon. de contract. & com. hum. post tract. de iustit. & iur. tom. 2. tit. de contract. assec. art. 2. §. quæ conditio in fin.*

(10) *Marquard. de iur. mercat. cap.* 13. *num.* 39. *Gratian. discept. forens. cap.* 589. *num.* 2. *Stracc. de assecurat. par.* 3. *num.* 13. *Casareg. de commerc. disc.* 70. *num.* 9. *Ansald. eodem tract. disc.* 12. *num.* 4.

(11) *Molin. de contract. disput.* 507. = Ut contractus assecurationis iustus sit necesse est, ut eventus rei, quæ assecuratur incertus sit saltem comparatione notitiæ, quam uterque contrahentium ea de re habent = *Rota coram Ludovis. decis.* 136. *n.* 6. *dopo l' Urceol. de transact. dec.* 53. *n.* 34.

to di mala fede (12); e questo solo sospetto è così in odio alle Leggi di questo Contratto, che di per se solo è sufficiente a distruggerne l' esistenza (13). Sempre, ed in tal caso competendo all' Assicuratore contro il detto Assicurato l' eccezione del dolo (14).

13. Tanto è delicata l' intelligenza di questa materia, che il Contratto di Assicurazione si annulla non solo quando la reticenza delle qualità, e circostanze, che accompagnano l' Assicurazione è sospetta di dolo, e di malizia, ed anche erronea, ma eziandio quando le stesse circostanze possono esser note all' Assicuratore, prevalendosi in questo i nostri Autori del Gius civile, correttorio di quello delle dodici tavole sulla materia del Contratto di compra, e vendita. Poichè laddove questo non rendeva il Venditore garante se non per quelle qualità, che aveva taciute al Compratore, quando da questi ne era stato precisamente interrogato, e richiesto; quello all' opposto introducendo una nuova azione, che si può chiamare di *reticenza*, lo volle onninamente obbligato per tutti quei di-

(12) *Molin. resolut.* 56. *num.* 12. *& seqq. Cancer. var. resolut. par.* 3. *cap.* 13. *num.* 152. *& seqq. Ciriac. controv.* 474. *num.* 63. *& seqq. Faber in Leg. quæro ff. de act. empt. & vend.* = Præsumitur dolus, animusque circumveniendi ex sola taciturnitate scientis, cum ea nihil aliud sit quam callida, & insidiosa dissimulatio. =

(13) *Scacc. de commerc.* §. 1. *quæst.* 1. *par.* 2. *ampliat.* 10. *num.* 7. 8. *Rot. coram Ludovis. decis.* 126. *num.* 5. *e* 6 *post Urceol. de transact. decis.* 53. *n.* 33 *e nelle rec. dec.* 229. *n.* 5. *& seq. p.* 6.

(14) *Gloss. in L. periculi ff. de nautic. fœnor. Santern. de assecurat. part.* 3. *num.* 13. *& seqq. Marquard. de iur. mercat. tit. de assecurat. libr.* 2. *cap.* 13. *num.* 30. *& seqq. & Rot. cor. Ludovis. decis.* 126. *num.* 5. *Pothier pag.* 194. *Emerigon chap.* 1. *sect.* 5. §. 2. = ivi = On est coupable de dol, non seulement lorsque pour se procurér des Assureurs, ou pour les invitér a se contentér d' un prime moindre, l' on affirme, ou fait entendre des faits contraires a la veritè, mais encore lorsque l' on dissimule des circumstances graves, qu' il leur eût importé de connôitre avant, que de souscrire la Police = *et* §. 3. = Celui qui veut se faire assurer doit manifester tous les faits, dont il importe aux assureurs d' être instruits; Il en est de même si l' Assureur à omis, quoique par inadvertance, de declarér quelque circonstance essentielle, qu' il importe aux Assureurs de connoître, avant que de signer la Police; dans tous ces cas l' assurance est nulle = *Pothier num.* 194. = La bonne foi, qui doit regner dans ces Contracts d' Assurances de même, que dans tous les autres, oblige chacun des Contractans de ne rien dissimuler a l' autre, de ce qu' il sait sur les choses, qui sont la matiére du contract; car cette dissimulation est un dol: Comme nous l' avons etabli au notre *Traitè de Vent. n.* 333 *et seqq.*

difetti, che egli ſapeva, e che non ha paleſato ſecondo l' illuſtre teſtimonianza di Cicerone nel ſuo Trattato *de Offic. lib.* 3., le di cui eleganti eſpreſſioni ſon riportate come regole di ragione dal *Puffendorf.* e dal *Noodt* (15); e ſono le ſeguenti = Ac de jure quidem prædiorum ſancitum eſt, apud nos Iure civili, ut in his vendendis, vitia etiam dicerentur, quæ nota eſſent venditori: Nam cum ex duodecim tabulis cautum eſſet, ea præſtari, quæ eſſent lingua nuncupata, quæ qui inficiatus eſſet dupli penam ſubiret: A Iuris Conſultis etiam *reticentiæ pœna* eſt conſtituta; quidquam enim ineſt prædio vitii, id ſtatuerunt, ſi Venditor ſciret, niſi nominatim dictum eſſet, præſtari oportere (16). Cum in vendendo eam rem ſciſſet, non pronunciaſſet emptori damnum præſtari oportere =

14. Dal che ne ſegue, che quanto è redarguibile l' Aſſicurato nella reticenza delle qualità, e circoſtanze, da cui il Contratto è accompagnato, altrettanto è ſcuſabile la buona fede dell' Aſſicuratore, che correndo, come ſuol dirſi, alla cieca dietro alla propoſizione del ſuo Aſſicurato, non cura, nè la ſollecitudine con cui ſi trattano dai Negozianti ſimili affari, gli permette d' inveſtigare, ſe il ſoggetto, che cade in contrattazione è ſottopoſto a maggiori pericoli di quelli, che li ſi rendono noti, o ſe vi ſono delle circoſtanze non manifeſte, che poſſino in qualche tempo aggravarlo (17).

15. Le Leggi ſteſſe lo diſpenſano da queſta accurata ricerca, ordinando che l' Aſſicuratore non deva eſſer ſollecito d' inveſtigare ciò che l' Aſſicurato è tenuto a denunziarli. Giacchè neſſuno è più in grado di avere l' eſatta notizia del-

P 2 le

(15) *Puffendorf de iur. nat. et gent. lib. 5. cap. 3. §. 2. Noodt de form. emend. dol. mal. cap.* 10.

(16) Ed in termini di Aſſicurazioni *Rocc. de aſſecurat. not.* 88. *per totum*, *Marquard. de iur. mercat. tit. de aſſecurat. lib. 2. cap. 13. n. 29. et ſeq. et num.* 45. = Ne ſub involucro verborum inſidiæ recondantur, & is qui promittit, ulterius, ac æſtimavit obligetur = *Santern. de aſſecurat. part.* 3. *num.* 16. *Paulut. diſſert.* 55. *art.* 4. *num.* 43.

(17) *Leg. ea quæ* 43. *§. final. ff. de contrahend. empt. Leg. quæritur* 14. *et Faber in Leg. quæro ff. de act. empt. Alexand. conſ.* 14. *num.* 7. *Surd. deciſ.* 265. *n* 7. = Dolus a venditore commiſſus in tacendo præponderat culpæ ab emptore commiſſæ in non inveſtigando = *Giurb. deciſ.* 79. *num.* 28. *Benves Lex Mercatoria pag.* = ivi = L' Aſſicurato deve informare l' Aſſicuratore di tutte le circoſtanze, che ſono a ſua notizia, perchè „ ſuppreſſio veri, aut allegatio falſi „ baſta per render la Polizza nulla. =

le qualità, e circostanze delle cose proprie, quanto il padrone, o quello che ne fa la figura, onde sarebbe gravoso, e contro l' equità, e la buona fede di rifondere in un estero che se ne assume il pericolo, il peso d' andare rintracciando ciò, che con tanta facilità può, e deve manifestarli colui, col quale contratta (18).

16. Si estende tanto la disposizione della Legge, e la consuetudine de' Mercanti nel favorire la precisa indicazione di tutte le qualità, e circostanze, che accompagnano questo Contratto, che non solo ciò, che può influire nella maggiore, o minor gravità del rischio in contrattazione, lo riguardano come oggetto da individuarsi con precisione, ma quello eziandio, che può unicamente toccare il genio, e l' affezione degli Assicuratori, se non corrisponde alla vera indicazione del Contratto, è bastante ad annullarlo.

17. Nel Magistrato Consolare di Pisa, che è il Tribunale competente delle Assicurazioni in Toscana, e dove si è sempre considerata la buona fede dei Contraenti, come il fondamento del Contratto di sicurtà, si riguarda la più piccola mancanza per la parte degli Assicurati, come un difetto insanabile, ed irritante la natura del Contratto. Di fatto non dubitò il detto Tribunale con Sentenza del 11. Decembre 1748. nella Causa di Sicurtà sopra la Nave Unitij, agitata fra i Sigg. Demissi, e Barbaud, ed i loro Sigg. Assicuratori, di decidere per la nullità del Contratto per essere stato dichiarato nella Polizza = Il Capitano *Mattia Lamberg* DANESE = quando in realtà era SVEDESE; non ostante che provato fosse, che non vi era, nè veniva fatta differenza alcuna reale fra i Capitani dell' una, e quelli dell' altra Nazione: Ma ciò fu appoggiato alla ragione del genio, che potendo influire sull' animo degli Assicuratori, poteva rimoverli dall' effettuare il Contratto, se l' avessero in tempo saputo, e in conseguenza acciò non fossero di miglior condizione per il salvo arri-

vo

(18) *Bartol. et Castrens. in Leg. quæro ff. de act. emptor. Menochius cons.* 1178. *num.* 6. *Ciarlin. controv.* 113. *n.* 7. *Paulut. dissert.* 55. *artic.* 4. *num.* 50 *et seqq. Hodiern. ad Surd. in d. decis.* 265. *num.* 6. = Quod emptor de qualitate rei venditæ perquirere non cogitur, cum ipsemet venditor detegere teneatur = *Barz. dec.* 62. *num.* 7. *Rot. Roman. coram Ludovis. decis.* 126. *num.* 6. *et coram Merlin. decis.* 597 *n.* 10. *Rota Fiorentina nel Tesoro Ombrosiano tom.* 6. *decis.* 36. *num.* 15. *e* 16.

vo degli Afficurati, fu ordinata la restituzione del premio.

18. Ed è magistrale su questo articolo la Decisione sotto dì 26. Agosto 1784., emanata dal Magistrato suddetto, a relazione dell' Illustriss. Sig. Console Della Pura, in certa Causa promossa dalla Camera di assicurazione marittima di Trieste, contro gli Assicuratori di Livorno, nella Nave il Gran Principe di Kaunitz, Capitano Odoardo Lumman, in cui fu dichiarata nulla la Sicurtà, Me Scrivente per gli Assicuratori, per la reticenza delle circostanze, che averebbero aggravato il Contratto.

19. La costante opinione nel così giudicare si ha altresì da tutti gli Autori, che trattano questa materia, i quali tutti riportano li esempj, che formano la Legge universale (19).

20. Fissato pertanto l' inalterabil principio, che è dovere dell' Assicurato di specificare le qualità, e le circostanze da cui è rivestito il soggetto assicurato, fa d' uopo passare all' esame di quei principali requisiti, che alla formazione del Contratto sono immancabilmente necessarj a dichiararsi, e che spetta all' Assicurato di farne la prova precisa, ed individua.

21. Si riducono questi principalmente a nove, cioè

Primo: Nome, e qualità della Nave.

Secondo: Nome, e Nazione del Capitano.

Terzo: Nome dell' Assicurato.

Quarto: Qualità della cosa assicurata.

Quinto: Valutazione del risico.

Sesto: Viaggio, e sue circostanze.

Settimo: Risici da cui si richiede l' assicurazione.

Ottavo: Principio, e fine di detti risici.

Nono: Circostanze estrinseche, ed accidentali al Contratto.

22. Richiedendo ciascuno di essi un maturo esame, converrà parlarne con distinta precisione, per schiarire quanto è possibile in tutte le sue parti il proposto argomento.

TITO-

(19) *Binkersoek quæst. iur. priv. lib. 4. cap. 2. pag. 380. et seqq. Magens Trattato delle Sicurtà* §. 64. *e* 70. *Emerigon des assur chap.* 15. *sect.* 15.

TITOLO SECONDO

Del nome, e qualità della Nave su cui cade la Sicurtà.

La Nave, su cui cade la Sicurtà, o è il soggetto primario della Sicurtà medesima, perchè sia fatta sopra *Corpo*, *Attrazzi*, *e Corredi*, o sivvero è l' oggetto secondario nominato ad indicare il mezzo con cui si trasporta la cosa assicurata, e dall' evento della quale dipende il Contratto. Nel primo caso occorre in generale di specificare il *nome*, le *qualità*, e le *circostanze* da cui è rivèstita, in quella guisa appunto, che si fa d' un altro soggetto da assicurarsi, e di ciò si parlerà separatamente in progresso, allorchè dovrà discendersi a ragionare in specie delle Sicurtà sopra Bastimenti: Nel secondo caso poi non è niente meno necessaria l' individua specificazione del nome, e della natura di esso per non prendere errore nel denunziare un bastimento per un altro, non tanto nel nome, quanto nelle qualità di esso, importando una natura diversa una variazione significante nel Contratto; dimodochè chiamandosi dall' Assicurato Vascello, o Nave quello, che non è che una Barca, una Tartana, o simile, la Sicurtà è nulla.

2. Imperocchè, sebbene sotto il nome generale di *Nave* s' intenda ordinariamente qualunque Bastimento di Mare (1), pur tuttavolta nel caso delle Assicurazioni il nome di Vascello, o Nave non può assolutamente indicare che una Nave di tre alberi, ed esclude l' idea di qualunque altro Bastimento (2). Le parole devono essere intese secondo l' interpetrazione comune e volgare, la quale è quella con cui elleno sono intese dalle Parti secondo la natura del contratto, a forma dell' avvertimento dato da Cicerone nel suo Trattato *de Offic. lib. 2. cap.* 10. = Popularibus enim verbis est agendum, & usi-

(1) *Leg. 6. ff. de exercit. action.* = Navim accipere debemus sive marinam, sive fluviabilem, sive in aliquo stagno naviget. =

(2) *Ursill. concl.* 151. *num.* 151. *Rot. Roman. in recent. part.* 6. *decis.* 54. *n.* 4. *& decis.* 151. *num.* 2. *a* 12. *Stracc. de navib. par.* 1. *num.* 2. *Stypmann. par.* 3. *cap.* 1. *num.* 8.

& usitatis cum loquamur de opinione populari = e del Vattel *Droit des gens liv. 2. ch. 12. pag. 272.* (3) = L' uso delle lingue volgari essendo molto arbitrario, le ricerche etimologiche, e grammaticali per discoprire il vero senso d' una parola nell' uso comune, non formerebbero che una vana teorìa tanto inutile, quanto mancante di ogni prova. Le parole non son destinate che ad esprimere i pensieri : = Così la vera significazione di un' espressione nell' uso ordinario, è l' idea, che si è accostumati di attaccare a questa espressione.

3. Dal che ne segue, che è fissata dai Dottori la nullità dell' Assicurazione, se di fatto il Bastimento indicato per Nave, o Vascello non è un Vascello di tre alberi (4). La ragione per cui si deva rendere questa special notizia agli Assicuratori è chiarissima, perchè dipendendo tutto il risico dalla qualità della Nave su cui cade la Sicurtà (5), è molto più facile di trovare Assicuratori, e di convenire un premio più discreto quanto più è di forza la Nave, e molte Sicurtà, che agevolmente si commettono sopra un Vascello non si troverebbe assolutamente da effettuarle sopra un Bastimento di minor forza, come sarebbe una Barca, o una Tartana (6).

4. Quindi è che se in fatto si trova la Nave diversa o nel nome, o nella struttura, la sicurtà perde il suo vigore. E in quanto alla diversità di struttura assolutamente si annulla come abbiamo veduto (7). Ma se il legno non diversifichi quanto alla struttura, alla forza, ed alla attività del navigare, che sono le qualità, le quali possono riguardare l' interesse degli Assicuratori, e cada solo l' equivoco nella denominazione della struttura medesima, la Sicurtà non si annulla, ma è a peso dell' Assicurato il fare rigorosamente questa prova (8).

5. Im-

(3) *Leg. 6. ff. de evict. Stracc. de navib. par. 3. num. 9. Pothier des obbl. num. 91. & seqq.*

(4) *Ursill. conclus. 151. num. 15. e 19. De Luc. disc. 108. num. 7. e 8. Mastrill. decis. 182. num. 8. e 9. Rota Rom. in rec. par. 18. decis. 247. n. 3.*

(5) *Valin lib. 3. tit. 6. art. 3. pag. 33. Casareg. disc 1. num. 27 e 133. e disc. 70. num. 1. par. 2. Stypmann. de iur. marit. cap. 7. par. 4. num. 290. Marquard. de iur. mercat. lib. 2. cap. 10. num. 62. Pothier num. 106.*

(6) *Leg. 10. ff. ad Legem Rhod. Rocc. de assecurat. not. 93. Balducc. tit. de assecurat. dec. 12. per tot.*

(7) *Rota Fiorentina nel Tesoro Ombrosiano tom. 6. decis. 38. §. 16.*

(8) *Altimar. de nullit. contract. rubr. 1. part. 2. quest. 26. num. 58. e 59. Rot. Roman. in recent. part. 6. dec. 54 num. 13. e Rota Fiorentina nel Tesoro Ombrosiano tom. 3. decis. 72. num. 19. e 20. e tom. 6. decis. 38. num. 16.*

5. Imperocchè cessa in tal caso la ragione della Legge, essendo le qualità reali del Bastimento superiori, o equivalenti a quelle enunciate nella Polizza, e per conseguenza la falsa, o erronea indicazione, non potendo portare all' idea degli Assicuratori veruna alterazione in quanto alla maggiore, o minore valutazione del risico assunto, il Contratto non viene a soffrire la più piccola alterazione. L' Emerigon (9) riporta una sentenza dell' Ammiraglità di Marsilia del 5. Novembre 1749. confermata nel Giugno 1751, secondo la quale fu dichiarata nulla la Sicurtà commessa sopra *un Vascello*, che fu ritrovato essere un bastimento d' inferiore condizione.

6. E referisce un' altra questione insorta nel 1752. per Sicurtà commessa parimente sopra un Vascello, che fu opposto essere un Brigantino, allegando che in questo processo fu messa fuori una Pratica di una folla di Negozianti di Marsilia, e di Capitani di Nave comprovante = Esser uso costante, ed invariabile in quella Piazza, che nelle Polizze di assicurazione, che son distese col ministero dei Mezzani, o dei Notari, la qualità del Bastimento vi è necessariamente spiegata, e più precisamente, che alcuna delle altre condizioni in vista, che è quella che determina sopra ogni altra gli Assicuratori a prendere, e recusare il tocco di sicurtà nelle Polizze, che son loro presentate; perchè taluni assicurano sopra un Vascello, che non assicurerebbero sopra dei Bastimenti inferiori, come Barche, Pinchi, Brigantini, Battelli, e Tartane, sopra tutto per i viaggi di andata, e ritorno dell' Oceano =. Ed altresì = Che non si riconoscono per Vascelli in Marsilia che i Bastimenti di tré alberi, e di vela quadra, e tutti gli altri Bastimenti sopra nominati hanno tutti le loro matture differenti, che gli fanno distinguere gli uni dagli altri. Dimanierachè ciascuno che vuol farsi assicurare è obbligato di dare una perfetta notizia agli Assicuratori della qualità del Bastimento sul quale vuol farsi assicurare, come una delle condizioni più essenziali: E finalmente essere stata quella in tutti i tempi la pratica di detta Piazza. =

7. E relativamente al caso di essere il Bastimento nominato per sbaglio di egual forza di quello in questione, riporta una sentenza del 17. Giugno 1763, in cui furono gli Assicura-

(9) *chap. 6. sect. 3.*

ratori dall' Ammiraglità di Marſilia condannati al pagamento del ſiniſtro : Come lo furono nelli ſteſsi termini condannati dalla Rota Fiorentina (10) ſotto dì 26. Giugno 1759. = Il Baſtimento è una vera Pollacca, eſſendo fabbricato con due coperte, e a due ponti da poppa a prua, e con vele quadre, a differenza delle Tartane, e però verificandoſi il ſoſtanzial diſtintivo della qualità di Pollacca, niente rileva che alcune volte queſto Baſtimento poſſa eſſere ſtato indicato col nome di Tartana; perchè *quanto all' intereſſe* degli Aſsicuratori, baſta che non diversifichi il legno quanto alla ſtruttura, alla forza, ed all' attività del navigare. =

8. Quando poi l'errore del nome è intieramente accidentale, e che non impediſce di riconoſcere per altra parte la identità del Baſtimento convenuto, la Sicurtà non è punto alterata, e correggendoſi l' errore ſi ſoſtiene il Contratto in tutta la ſua forza, qualunque ſia l' evento a cui ſia ſoggiaciuto, inerendo in queſta parte le diſpoſizioni del Contratto di aſſicurazione a quell' aſſioma legale = *Non nocet error nominis cum de re conſtat* = (11).

9. Gli Autori Franceſi (12), che ripetono queſta propoſizione, allegano una Sentenza del 24. Settembre 1748. confermata nel 2. Maggio 1750. in termini di una Sicurtà, dove per errore era ſtato nominato per due volte un baſtimento Brigantino *le Lion Heureux*, ed una terza volta *l' Heureux* aſſolutamente. Nel primo riſico non era ſtata fatta denominazione di Capitano : Nel ſecondo era ſtato detto Capitano *le Comte*; e nel terzo era ſtato nominato = Capitano *Fourneau*, o chi per eſſo. Il Brigantino, che ſi chiamava *le Lion Heureux*, ed era comandato dal Capitano *Fourneau*, fu preſo dagl' Ingleſi; queſtionarono gli Aſſicuratori ſull' errore del nome, ma provata l' identità del Baſtimento furono condannati.

10. La giuſtizia di queſta propoſizione reſulta dalle prove che ſi abbiano dell' identità del ſoggetto, le quali allorchè In-

(10) *nel Teſoro Ombroſiano deciſ.* 72. *tom.* 3. *num.* 20.

(11) *Caſareg. diſc.* 1. *num.* 559. = Error nominis alicuius Navis non attenditur, quando ex aliis circumſtantiis conſtat de Navis identitate = *Valin art.* 3. *pag.* 33. *Pothier des aſſur num* 105.

(12) *Emerigon chap.* 6. *ſect.* 2.

dubitate concorrono a verificarlo, ha luogo la regola, che la falsa dimostrazione non vizia il Contratto (13).

11. Le prove poi, che occorrono a giustificare quest' identità serve, che sieno due, ma verificate in forma superiore ad ogni eccezione (14). Una delle circostanze più significanti, ed un grand' argomento per concluder questa prova, si è quella dell' identità del Capitano, che ne ha il comando, che si ponga in essere dagli Uffiziali di Mare, che abbiano servito sotto di lui, o altri Testimoni che rendino buona ragione della loro scienza (15). Così parimente influisce molto a quest' effetto la prova dell' identità delle merci, del viaggio, e del premio convenuto con gli Assicuratori.

12. Altra buona ragione può essere l' esclusione dell' esistenza di una Nave, che abbia il nome errato, o dell' attuale permanenza nel luogo da cui doveva cominciarsi il viaggio in modo però che possa esserne la cognizione perfetta negli Assicuratori.

13. E finalmente la prova dell' origine, qualità, e dominio della Nave, in modo, che le di lei qualità non possano convenire che al soggetto contrattato, e su cui è caduto l' errore.

14. Provata in questa forma l' identità, l' errore resta sanato, e gli Assicurati non meno, che gli Assicuratori tenuti al contratto (16).

15. Ma se l' identità del Bastimento non possa con questa precisione giustificarsi, e che di fatto la polizza porti il Contratto sopra una tal Nave, e la caricazione sia fatta sopra un' altra totalmente da quella diversa l' errore è così sostanziale, che annulla il Contratto. Chiara è la ragione, poichè gli Assicuratori non corrono il risico, che sulla Nave nominata. Ma la Nave nominata non ha potuto caricare le Mer-

(13) *Leg. 9. §. cum in rem ff. de reivindic. & Leg si in nomine Cod. de testament. Alexand. cons. 188. num. 2. Rota Ianuen. decis. 101. num. 4. in fin. Rot. Roman. coram Ubald. dec. 354. n. 1. & seqq. coram Celso dec. 324. num. 2. & in Nuperrim. tom. 9. pag. 1. dec. 264. num. 1.*

(14) *Bartol. in Leg. demonstratio falsa num. 14. e 15. ff. de condit. & demonstrat. Paul. de Castr. Leg. si in nomine num. 4. Cod. de testament. Rota Roman. coram Mantic. decis. 297. num. 1. in Nuperrim. tom. 5. dec. 264. n. 5.*

(15) *Rot. Roman. in recent. dec. 151. num. 2. par. 6.*

(16) *Rot. Roman. in Nuperrim. tom. 5. decis. 264. per totum.*

Mercanzie su cui si sostanzia il risico, dunque per mancanza di soggetto non tiene neppur sopra quella il Contratto. Poichè la Legge all' oggetto di prevenire qualunque frode fissa, che la Polizza deva contenere il nome, e la qualità del Bastimento assicurato, ed essendo questa prescritta nella Polizza il Contratto deve essere eseguito attivamente, e passivamente tale quale è stato nella medesima concepito. L' ammettere la più piccola condiscendenza su questa materia sarebbe senza fallo aprire un largo campo alle questioni, ed ai pericoli della frode, che specialmente dal Commercio, e dalle di lui operazioni deve tenersi per quanto è possibile lontana. Chiara è su questo punto la legislazione, ed eccone la precisa autorità del Pothier *num.* 105. = Allorchè uno si è fatto assicurare le mercanzie, che partono sopra un certo, e determinato Bastimento, e che si è ingannato sul nome del Bastimento, sul quale dette mercanzie son caricate, al quale per errore è stato dato il nome di un altro Bastimento la Polizza è nulla = Per esempio volendo assicurare un carico, che ho sulla Nave *l' Alcide* apro una Polizza di Sicurtà con gli Assicuratori, in cui sia detto, che questo carico è sulla Nave *il Giglio*: la Sicurtà sarà nulla, perchè in questo caso gli Assicuratori non corrono i pericoli, nè della Nave il Giglio, perchè non è su questa Nave, che viaggia il mio carico, nè della Nave l' Alcide sulla quale è il mio carico: Poichè questa Nave non è quella, che è stata nominata nella Polizza, e il carico della quale hanno gli Assicuratori inteso di assicurare.

16. Posta adunque la regola generale, che l' Assicurato nel riportare la Sicurtà, deva indicare all' Assicuratore la Nave, o Bastimento sopra del quale segue la caricazione, colla precisa sua qualità, e denominazione (17), a segno che trovandosi poi il Bastimento diverso da quello, che era stato indicato, l' Assicurazione non si sostiene, e l' Assicuratore non è obbligato al pagamento del sinistro (18).

17. Ampliatosi quindi il commercio colle intraprese navi-

(17) *Stracc. de assecurat. gloss.* 8. *n.* 10. *Santern. eodem tractat. par.* 33. *n.* 5. *De Hevia de commerc. naval. libr.* 3. *cap.* 14. *num.* 22. *Rocc. de assecurat. not.* 28. *num.* 91. *e la Rota Fiorentina nel Tesoro Ombrosiano tom.* 11. *dec.* 38. *num.* 16.

(18) *Stypmann. de iur. maritim. cap.* 7. *sect.* 4. *num.* 290. *Marquar. de iur. mercat. lib.* 2. *cap.* 13. *num.* 62.

vigazioni, una volta considerate difficilissime, e di lunga durata (rese al presente con decoro della nostra Toscana così ovvie, e facili) sino ai lidi dell' America, e dell' Indie Orientali, per le maravigliose scoperte fattesi verso il fine del Secolo X., e nel trasporto delle merci da tali remotissimi Paesi, essendo quasi impossibile di sapersi le qualità, e il nome del Bastimento sopra di cui possa farsi la caricazione, la reciproca utilità, e la necessità diedero luogo all' introduzione dell' uso di potersi fare le Sicurtà marittime, senza la precisa individuazione del Bastimento, e colla generica espressione sopra Nave, o Navi, o altra parimente usitatissima = in quovis = o sia = in qualunque = Lo che è però permesso, purchè dalla Scritta, e Polizza apparisca chi sia il Caricatore, ed il Consegnatario delle mercanzie assicurate, o in altro modo possa quindi identificarsi il Bastimento sul quale seguì la caricazione, colla precisa indicazione del viaggio, e di tutte le altre circostanze, che escludino ogni ombra di fraude (19).

18. La clausula pertanto di assicurare = *sopra Nave o Navi* = è soggetta a due significati. Il primo è quello di essere usata per adattarsi solamente al costume introdotto di non palesarsi individualmente il Bastimento delle navigazioni di Paesi i più remoti, lo che specialmente ha luogo nelle Sicurtà, che si commettono da quei particolari, che avendo degli effetti in mano dei loro agenti stabiliti in detti Paesi, ed avendone ordinata la spedizione di ritorno al primo riscontro, possono a un dipresso sapere l' epoca della partenza, ma non il nome del Bastimento, e meno quello del Capitano, per mezzo di cui riceveranno i loro ritorni. Ed in tal caso l' Assicuratore sotto questa indicazione di *Nave*, *o Navi* contempla solo la prima Nave, che sia per portare una porzione di mercanzie spettanti all' Assicurato, corrispondente alla somma per cui fece il tocco di Sicurtà, e perciò giunta a salvamento la prima Nave, che porta la detta porzione di mercanzie corrispondente al tocco di Sicurtà, l' Assicuratore guadagna il premio pattuito, ed esce come suol dirsi di scena (20).

19. L' istessa

(19) *Cleirac les usages, & coutumes de la mer tit. de contract. marit. chap. 12. Richard le negoce d' Amsterdam ch. 13. fol. 251. Wedderkoop introduct. ad ius nautic. lib. 3. tit. 7. de assecurat. nautic. §. 70. Valin lib. 3. tit. 6. art. 4.*

(20) *Rota Fiorentina nel Tesoro Ombrosiano tom. 11. decis. 38. §. 28.*

19. L' istessa clausula si usa altresì, quando l' Assicurato ha diviso il suo risico sopra più Navi, e lo fa assicurare da più Assicuratori nella forma suddetta. Entra allora la questione del contributo fra i diversi Assicuratori, di cui faremo menzione, allorchè si tratterà separatamente l' articolo di più Sicurtà sopra uno stesso soggetto, e dell' azione degli Assicuratori fra loro: Bastando per ora di avvertire, che se nelle Polizze di sicurtà convenute colla clausula *sopra Nave*, *o Navi* vi sia in alcune dichiarata la partenza, quegli Assicuratori, che hanno toccato la Scritta, su cui vi è indicato il termine della partenza, avranno la preferenza su quelle Navi, che partite in tal tempo sieno arrivate al loro destino, e dovranno esser responsabili del loro sinistro.

20. Imperocchè il tempo prefisso alla partenza delle Navi non nominate, nelle Assicurazioni di lunghissima navigazione, e distanza, e nelle quali non si può come si è detto indicare, e respettivamente contemplare la Nave, o Navi colle sue qualità, e denominazione, siccome secondo la Pratica mercantile può indicare la durata del viaggio, e del pericolo, così viene ad essere in un certo modo surrogata alla precisa indicazione, e respettiva contemplazione della Nave, e serve per determinare, e connotare la Nave istessa in caso di salvo arrivo, o in caso di sinistro (21), che se però le diverse Scritte hanno le medesime condizioni, e circostanze, o sivvero differiscono fra loro in qualche parte essenziale, sarà allora diversa a seconda dei casi la disposizione di ragione, come vedremo a suo luogo.

21. Valin prescrive = Se la Sicurtà è divisa in più Navi designate, è che il carico intiero sia posto sopra una sola, l' Assicuratore non correrà rischio, che della somma, che averà assicurato sopra la Nave, che avrà ricevuto il carico, quando ancora tutte le Navi disegnate venissero a perire, e renderà il premio per il di più, ritenendo il mezzo per cento (22). Così se l' Assicurazione è fatta in termini alternativi,

(21) *Marquar. de iur. mercat. libr. 2. cap. 13. num. 20. Ansald. de commerc. disc. 70. num. 24. Casareg. eod. tractat. disc. 1. num. 177. Mastrill. dec. 282. Rota Fiorentina nel Tesoro Ombrosiano tom. 6. decis. 38. §. 33.*

(22) *Stracc. gloss. 4. Valin pag. 58. Pothier num. 68. & seqq. Guidon de la mer chap. 13.*

vi, cioè *sopra tale*, *o tal Nave*, il rischio sarà consolidato sopra quella Nave, in cui saranno caricate le mercanzie cadute in contrattazione (23). Ma se saranno separatamente caricate in ambedue le Navi, il risico formerà massa rispetto agli Assicuratori, e l' alternativa si convertirà in individuale.

22. Il Cleirac nel *guidon de la mer*. propone una questione più metafisica, che legale. = Se un Negoziante, dic' egli, volesse repartire o dividere la sua mercanzia in diverse Navi, e su ciascuna di esse facesse fare la Sicurtà, se accadesse, che fosse caricata a Roven tutta la sua mercanzia in una barca, o navicello per portarsi a Havre a bordo di dette Navi, e che la barca, o navicello si perdesse, o facesse avarìa: la difficoltà non sarebbe punto piccola di decidere se l' espressioni della Polizza = correranno gli Assicuratori il risico in barche, battelli, o navicelli, che porteranno le dette mercanzie a bordo = obbligassero gli Assicuratori a pagare le somme integrali assicurate in diverse Navi. =

23. Deve sicuramente ripetersi, che questo caso è metafisico, perchè troppe sono le circostanze, che si devono combinare in un luogo, e in un tempo stesso, e fra le stesse persone acciò possa darsi. E' molto facile, che un Assicurato abbia in qualche Porto molte mercanzie, che li appartengano, e che desideri di far trasportare. Può anche darsi, che nell' istesso Porto si combinino più Navi di partenza, e che o per prudenza di non correre sopra una sola tutto il risico, o per qualunque altra ragione voglia dividere in più Navi la mercanzia. Ma quello che è più lontano a succedere si è, che più navi in un tempo stesso sieno alla carica per un medesimo luogo, e che una sola barca, o navicello sia capace di trasportare in un tempo stesso ciò che deve esser caricato sopra più navi. Se la mercanzia è di volume, o di peso il fatto non può aver luogo per una somma significante. Se poi a tutte le altre circostanze, che devono per necessità combinarsi, si unirà anche quella di una mercanzia di valore, e di poco volume, il caso può rendersi contingibile.

24. Il lodato Autore nel luogo citato conclude, e sostiene, che gli Assicuratori non potranno esser costretti a pagar la perdita, o il danno sopra tali barche, o navicelli, che fino

(23) *Pothier des oblig. num.* 245.

no alla ragione della più alta somma, che ciascuno di essi avrà toccato in una delle Polizze, o sopra una delle Navi: Perchè le barche, e i navicelli non sono che ajuti, e come diconsi alleggi per trasportare sulla riviera le mercanzie destinate per le gran navi, sulle quali consiste il principal risico, e sulle quali la Sicurtà si fa nominatamente, onde conviene, che i più piccoli risici seguitino la natura dei maggiori, e sieno ridotti a questa medesima volontà.

25. Valin *artic.* 32. *pag.* 79. è di un sentimento del tutto contrario, sostenendo esser quello molto irregolare, perchè sebbene l' Assicuratore abbia voluto dividere il suo risico sopra più navi, non può da questo dedursene la conseguenza di fatto, che vi occorressero tanti navicelli, o alleggi, quante erano le navi, che dovevano ricevere le mercanzie. E' sufficiente, che queste mercanzie fossero destinate ad esser divise sopra differenti navi, ai termini della Sicurtà, perchè la lor perdita cada sopra gli Assicuratori; poichè finalmente bisognava portarle a bordo di ciascuna delle navi, e questo essendo, poco importa, che elleno fossero caricate sopra un solo *alleggio*. La divisione delle mercanzie non riguarda, che le differenti navi destinate a riceverle. Se tutto è stato riunito in una sola, e che venga a perire, è in quel caso, che l'Assicuratore può con ragione opporre, che egli non può perdere sulla nave, che sola ha ricevuto il carico, se non che la somma, che egli aveva assicurata sulla medesima nave, e ciò senza punto curarsi di esaminare qual sia stata la sorte delle altre navi, sulle quali egli aveva egualmente assicurato, perchè la Sicurtà a loro riguardo è rimasta del tutto caducata per mancanza di carico reale, ed effettivo nelle altre navi.

26. Conclude finalmente, che questa decisione non ha niente di comune con il trasporto delle mercanzie destinate per ciascuna Nave; e che non vi è alcun dubbio, ch' elleno non possino essere validamente caricate a tale effetto sopra un solo navicello, o alleggio a tutto risico degli Assicuratori.

27. L' Emerigon (24) si fa carico dell' una, e dell' altra proposizione, ed esaminandone le respettive ragioni, conclude che se il caso si dasse, l' opinione di Valin meriterebbe la pre-

(24) *chap.* 6. *sect.* 6.

preferenza. E di fatto ella è la più giusta, e ragionevole, e la più conforme alle leggi della natura del Contratto.

28. Venendo ad esaminare la clausula, o sia l'importanza del Contratto *sopra qualunque*, o *in quovis*, convien premettere la prudenziale riflessione, che questa è la forma la più pericolosa di Sicurtà, che possa presentarsi agli Assicuratori, e che quanto è più oscura nella sostanza, altrettanto deve essere schiarita dalle più individuate circostanze del risico, che cade in contrattazione all' effetto di allontanare ogni frode. L' Assicuratore, ed il Mezzano, che ad esso propone il Contratto, devono essere ben vigilanti sul Soggetto che domanda simili Assicurazioni, e il premio deve corrispondere a quella maggiore incertezza dell' evento a cui rende soggetti questa maniera di contrattare.

29. Di fatto il Targa nota (25) che l' Assicurazione propria si deve ristringere a tempo fisso, o a viaggio accordato, ed ancora a tempo determinato; e sebbene delle volte quantunque raro, si fa *in quovis*, però questa Assicurazione è impropria, ed è da disperati, perchè chi la fa molto ne tocca, e può dire ***a rivederci*** a' noli, come era proverbio quivi quando se ne costumavano.

30. Tuttavolta la maggiore estensione del Commercio con i Popoli i più lontani, dai quali non possono con tutta regolarità, e per la lontananza, e per la natura dei viaggi aversi quelle precise notizie su cui i Negozianti regolano le loro Assicurazioni, ha reso questa forma assai più usitata, e non vi è dubbio, che non sia generalmente permessa da tutte le Nazioni.

31. In Firenze lo era prima dei Capitoli di Sicurtà del 1523, ma in essi fu permessa con alcune limitazioni, che poi la consuetudine mercantile ha ridotto ad uso più frequente.

32. Dopo aver dichiarata la necessità di nominare il Bastimento, in Francia la Legge prescrive (26) = Tuttavolta i Carichi che son fatti per l' Europa alli Scali del Levante, alle Coste di Affrica, ed alle altre parti del Mondo potranno essere assicurati *su qualunque Nave*, che possa essere senza designazione di Capitano, o di Bastimento, purchè quello a cui dovranno esser consegnati sia destinato nella Polizza (27) =

33. La

(25) *Targa cap. 52 n.4.* (26) Ord. del 1681. art. 4. (27) *Guidon de la mer ch. 12. ar. 2.*

33. La ragionevolezza di queſta Legge ſi concepiſce in fatti molto agevolmente, ſe ſi conſidera, che un Negoziante, il quale ha delle mercanzie in Paeſi tanto lontani, e che ne aſpetta il ritorno, può eſſere nel caſo beniſsimo di non ſapere ſopra qual Nave gli poſſano eſſere rimeſſe. Quindi fu tal motivo la Legge diſpenſa allora dall' obbligazione di nominare il Baſtimento, e il Capitano all' oggetto di facilitare la Sicurtà, che in queſto caſo può eſſer fatta validamente ſu qualunque Nave poſsino eſſere ſtati caricati gli effetti.

34. Il Valin (28), ed al di lui ſeguito l' Emerigon interpetrando queſta Legge fermano per una limitazione della medeſima avvalorata dall' uſo coſtante di tutte le Nazioni, e, conforme eſsi dicono, originata dalle attuali circoſtanze del Commercio. Preſcrive la Legge per condizione che nella Polizza *in quovis* deva eſſere nominato il Soggetto a cui dovranno le mercanzie eſſer conſegnate. Ma ſiccome può beniſsimo darſi, che quello il quale vuol fare aſsicurare gli effetti che ha in un Paeſe lontano, ignori altresì la perſona a cui queſti ſaranno conſegnati, o indirizzati, come anche il Porto per il quale la Nave è deſtinata: Così l' uſo ha permeſſo di derogare a queſt' ultima condizione della legge nella Polizza: Dimanierachè l' Aſsicurazione ſarà valida ſe ſi trovi, che ſieno ſtati realmente caricati gli effetti per conto dell' Aſsicurato, fino alla concorrente quantità della ſomma aſsicurata, in qualunque Nave ne ſia ſtata fatta la caricazione, e qualunque ſia il Porto d' Europa per il quale ſarà ſtata deſtinata. Ciò è ſtato trovato giuſto per dare un libero corſo alle Aſsicurazioni sì neceſſarie per il ſoſtegno del Commercio marittimo.

35. Ma comecchè la natura di ſimili Contratti è più di ogni altra ſoggetta alle ſorpreſe, e alle frodi, queſta limitazione indotta dall' uſo non eſclude, anzi obbliga preciſamente ad individuare la parte del Mondo, dove dovrà ſeguire la caricazione (29). Queſta maniera di contrattare è ſegnatamente più uſitata nei Porti di Spagna, per la ragione del maggior commercio che queſti hanno con l' Indie, ma le precauzioni che ſono ſtate preſe dalle Leggi in quel Regno per ſimili Sicurtà tolgono l' adito a qualunque ſoſpetto di frode.

(28) *Valin lib. 3. tit. 6. art. 4. p. 43.* (29) *Emerigon chap. 6. ſect. 5.*

36. Primieramente dall' Ordinanza di Filippo II. (30) al §. 19. vien prescritto che = Chiunque si fa assicurare dall' Indie, sia in una Nave nominata, o *in qualunque*, sarà obbligato d' inserire nella Polizza, prima che alcuno Assicuratore firmi, una dichiarazione se egli abbia alcuna altra Polizza fatta in Siviglia, o altrove sul detto viaggio: Parimente qual sia la somma, e quanto tempo il rischio ha da correre; altrimenti qualunque cosa che venga dall' Indie all' Assicurato senza esprimere quello che inoltre aveva assicurato . . . . E se vi sarà qualche perdita sarà solamente soddisfatta dai primi Assicuratori in punto di data, quantunque vi sia stata una Polizza fatta sopra qualunque Nave, ed un' altra sopra una Nave nominata. =

= E se quella sopra Nave *qualunque* era la prima, sarà la prima recuperata, e nulla sulla Nave nominata. =

37. Da ciò ne segue, che l' Assicurato da questa Legge è costretto ad individuare il suo risico nella miglior forma possibile relativamente alle circostanze del viaggio, e della caricazione, che sono le prove le più concludenti per l' identità del risico.

38. Ma quello che nelle Sicurtà dell' Indie toglie ogni imbarazzo è la necessità in cui sono le Navi di sottoporsi al Registro Regio per denunziare il nome del Caricatore, la qualità, e valuta del carico, e il nome del Consignatario. Questa prova solenne è riguardata come l' unica, talchè senza di essa gli Assicuratori sono esenti da qualunque risico.

39. La citata Ordinanza di Filippo II. (31) fissa primieramente al §. 32. = Non è permesso di far veruna Polizza di sicurtà di andata, o ritorno dall' Indie sopra oro, argento, o mercanzie, che vadino, o vengano senza esser registrata nel Registro Regio. Ed una Polizza così fatta sia pubblicamente, sia privatamente, non obbligherà gli Assicuratori a pagare veruna perdita che possa accadere = e al §. 26. prescrive questo metodo, e questa legge in termini non equivoci = la testimonianza del Registro alla venuta dell' Indie deve essere nimata il vero carico. E dal giorno che è registrata deve intendersi caricato, non ostante che le mercanzie sieno caricate pri-

(30). Ordinanze per la Spagna de 14. Luglio 1556. Magens Saggio sopra le Sicurtà tom. 1. §. 17.

(31) del 14. Luglio 1556.

prima, o dopo. Ed il giorno del loro registro sarà stimato quello della loro caricazione, ed il primo registro sarà sempre preferito al secondo, sebbene il secondo fosse caricato il primo = ed al §. 27. = Vi è comunemente qualche rischio sopra le mercanzie mentre si caricano nei Porti dell' Indie, e prima che sieno registrate. E siccome il Caricatore può caricarle per conto di più d' una persona, ed attribuire il Registro a quella che gli piace, ordiniamo che chiunque caricherà mercanzie, manifesterà avanti lo Scrivano, o Notaro dei Registri il giorno della loro caricazione, e dichiarerà il contenuto, e per conto di chi sieno caricate, mentre si forma il registro, ed il Mercante lo firma. =

= E questa dichiarazione sarà egualmente valida col Registro per recuperare qualunque perdita, che possa succedere dagli Assicuratori: *Ma dove non sia stata fatta veruna dichiarazione avanti al Notaro dei Registri, di quello che vien caricato, e per conto di chi, gli Assicuratori son liberi dal rischio.* =

40. E finalmente per il caso delle Assicurazioni di Andata dai Porti di Spagna per l' Indie, e riguardo alle mercanzie non registrate prima della partenza della Nave, così stabilisce la prova del risico in caso di perdita al §. 28. = Riguardo alle mercanzie caricate nei Porti di Spagna per l' Indie non registrate prima della partenza della Nave, se vi sarà stato qualche risico, il Libro del Notaro sarà stimato un Registro, con il quale, e col giuramento del Caricatore si possa recuperare una perdita, come se fossero state registrate. Ed in mancanza del Libro del Notaro la prova deve farsi per via di Testimoni. =

41. Provvede anche la stessa Legge al caso, che sebbene esista il Registro possa mancarne all' Assicurato la prova, o sia per negligenza del suo Agente caricatore, o sia per quelle combinazioni, che sogliono pur troppo aver luogo allorchè si tratta di affari, che dipendono da corrispondenze lontanissime, e soggette a molte vicende, e l' ordina in tali circostanze, che egli possa recuperare in Giudizio esecutivo la sua perdita anche sulla sola lettera del suo Agente, o di qualunque altra persona ne sia stato il Caricatore; ma deve però garantire per mezzo d' idoneo Mallevadore i suoi Assicuratori, che in due anni dopo la Sentenza produrrà la testimonian-

nianza del Registro, e la presenterà nel Tribunal competente senza che li sia ricercata, o domandata. E se dentro detto termine non esibisce in forma autentica questa prova è condannato a restituire subito, e senza eccezione a guisa d' un Depositario, ciò che aveva ritirato, ed a pagare agli Assicuratori a ragione di un trentatre per cento di più sopra le somme ritirate dagli Assicuratori §. 31. = Se l' Assicurato su i ritorni dall' Indie volesse recuperare qualche perdita con Lettera del suo Fattore, o di altra persona che gli abbia mandati, o caricati senza esibire una testimonianza del Registro potrà farlo col dar sicurtà, che due anni dopo la Sentenza produrrà la testimonianza del Registro, e la presenterà avanti il Priore, e Consoli senza che questi la dimandino, o la ricerchino; E se non la portasse prima che detto termine sia spirato restituirà subitamente come un Depositario quel che aveva ritirato coll' aggiunta del trentatre per cento se gli Assicuratori insistono sopra questo =. Ed a tenore di queste Leggi vi è in esse inclusa la Polizza generale di cui si servono in Spagna per concluder questo Contratto.

42. Il Regolamento di Rotterdam (32) al §. 71. dopo aver dichiarato, che nella Polizza di Sicurtà deve essere espresso il nome del Bastimento, e del Padrone, prevedendo appunto il caso, che l' Assicurato non possa averne conoscenza, onde sia obbligato a commettere la Sicurtà *sopra qualunque* prescrive con rigore, e sotto pena della nullità, e cassazione della Scritta di sicurtà, come deva supplirsi a questo essenzial requisito = Nella Polizza dovrà essere espresso il nome del Bastimento, e del Padrone, eccettuato quando non se ne possa aver conoscenza. Nel qual caso però la lettera, o le lettere di avviso devono essere annesse alla Polizza, o almeno esser mostrate agli Assicuratori, ed ogni volta se ne deve prender notizia nella Polizza, esprimendo il nome della persona, che diede l' avviso, e la data di tal lettera, o lettere di avviso sotto pena di esser nulla, ed invalida. =

43. Simile a questa è la disposizione di Amsterdam (33) §. 2. = Lo Strumento, o Polizza di Sicurtà deve contenere il nome della Nave che deve far vela, o partire da questi

Paesi

(32) del 28. Gennaio 1721. art. delle Polizze.

(33) Ordinazioni di Sicurtà per la Città d' Amsterdam dell' anno 1744.

Paesi per altri Paesi, o Regni, o che si aspetta, che venga da qualunque parte forastiera a questi, o ad altri Paesi, e Regni; ed ancora il nome del Capitano, o Padrone, che averà il comando della Nave, eccettuato quando il medesimo non fosse cognito, nel qual caso ciò deve mentovarsi nella Polizza = = Ed il nome della persona che ha dato l' ordine, o avviso deve essere espresso insieme con la data della lettera di avviso, in cui è dato l' ordine sotto la pena di non esser valida; e non devesi domandare alcuna restituzione di premio d' una tal Sicurtà, se i nomi del Caricante, o di qualunque altro ha la direzione, come pure il nome della Parte, a cui le robbe vanno consegnate non sono espressi nella Polizza. Ed in questo medesimo Istrumento devono mentovarsi ancora il nome del luogo dove la detta *Nave e Navi* devono caricare, e per dove son destinate, sotto la pena parimente, che una tale obbligazione di Sicurtà sarà invalida, e di niun effetto, quando la mancanza proceda dalla parte che è assicurata. Ma altrimenti l' Assicurato deve cercare la sua reintegrazione dalla persona che distese l' Istrumento in tanto quanto il mancamento sta in lui. =

44. Lo stesso prescrive il Regolamento di Prussia al §. 3. (34), secondo il quale è permessa la Sicurtà = *in qualunque* = ma deve essere chiaramente, ed esplicitamente espresso nella Polizza, e disteso tuttociò che riguarda la prova dell' identità del risico.

45. Parimente le Ordinazioni di Svezia provvedono al caso, che la lontananza dei Paesi, e la difficoltà delle negoziazioni pongano l' Assicurato nella necessità di dover cuoprire il suo interesse, senza potere specificare il nome della Nave, o del Capitano, che deva effettuarne il trasporto, ed in tal caso stabiliscono al §. 13. = Uno che abbia mercanzie, che venghino di Levante dalla costa di Affrica, o da altri lontanissimi Paesi, e che non sappia ancora il nome della Nave, nè quello del Padrone, gli è permesso di farle assicurare, dichiarando questa circostanza nella Polizza, ed anche il nome del proprio luogo del caricamento, e della persona che caricherà queste robe, e mercanzie, insieme col nome del luogo dove la Nave deve scaricare, e della persona a cui vanno

(34) Estratto delle Leggi Marittime di Prussia cap. 6. delle Sicurtà.

vanno consegnate. Di più l' Afsicurato alla sua prima saputa del nome della Nave, e del Padrone, non mancherà d' informarne l' Afsicuratore senza dilazione. =

46. E finalmente lo stesso è prescritto in caso simile dalle Ordinazioni di Bilboa §. 3. (35) = Essendochè possa accadere che un Mercante abbia mercanzie, ed altre robe in qualche parte *dell' America*, o in altri Dominj esteri, senza sapere positivamente i nomi delle Navi, e Padroni sopra le quali i suoi Corrispondenti le caricheranno, nè il tempo in cui faranno vela. In questi casi l' Afsicurato farà nota all' Afsicuratore tale circostanza d' incertezza, e secondo questa, e le altre che occorrono di dubbio, possono convenire sopra una Polizza condizionata, e regolata secondo quelle. E questa pure averà la medesima forza, e validità di quelle della qualità sopra espressa: Ed in caso di sinistro l' Afsicurato sarà obbligato a mantenere all' Afsicuratore un Istrumento giustificante, che i suoi effetti assicurati erano stati caricati nella nave la quale ha sofferto. =

47. Queste savie Disposizioni ponendo in grado gli Assicuratori di essere informati quanto gli Assicurati delle circostanze dei risici che assumono, gli rendono tanto poco esposti alla frode, col toccare sopra un bastimento, o bastimenti non nominati, quanto se fossero nominati, potendo dalle dichiarazioni, che son tenuti a dare, rinvenire la verità, e le circostanze dei risici. E perchè poi la lunghezza del viaggio avesse una terminazione, e li Assicuratori avessero un limite alla loro obbligazione, è stato saviamente da qualche tempo introdotto in Londra il costume di fare una condizione nella Polizza di non correre il risico, che solamente sopra le mercanzie, le quali saranno, o sono state caricate in una tal data, o prima, cioè dentro di un anno, o due (36).

48. Ciò premesso relativamente alle Sicurtà sopra *Nave o Navi*, e le altre *in qualunque*, o come dicesi *in quovis*, convien discendere a vedere cosa sia di ragione, rispetto a quelle Sicurtà, che già sono state effettuate sopra un Bastimento nominato nella Polizza, ma che durante il viaggio si vuol mutare, o correggere il nome, o sivvero per qualche combinazione l' Assicurato è costretto a variare. 49. . .

(35) Ordinazioni fatte a Bilboa nel 1738.

(36) Magens Saggio sopra le Sicurtà §. 17.

49. E' indubitato, che per regola generale il Contratto sussiste unicamente sotto quella denominazione in cui è stato stipulato, nè l' Assicurato può costringere l' Assicuratore a permettere la variazione della Sicurtà da un Bastimento, perchè essendo il Contratto di stretto gius, non è soggetto ad estensione, senza il consenso delle Parti. E per conseguenza una volta, che il nome della Nave è stato inserito nella Polizza, non è permesso di mutarlo, senza un espresso consenso degli Assicuratori, la di cui condizione non deve dipendere dalla cattiva volontà degli Assicurati, che sotto un pretesto di un semplice cambiamento di nome, potrebbero surrogare una nave ad un' altra.

50. Se però in piena buona fede l' Assicurato prevenuto dell' errore nel nome della Nave, ne domanda la correzione agli Assicuratori, la Legge non osta a questa mutazione di nome, purchè costi, che questa operazione è sincera, e veramente senza frode, ed in buona fede (37), e che non porti pregiudizio ad alcuno.

51. In Toscana la pratica costante è quella di aggiungere sotto la Polizza una dichiarazione firmata da tutti gli Assicuratori, i quali se la variazione non è tale, che li porti in sospetto, o gli renda di deteriore condizione, e fatta a buona fede, ed in tempo conveniente la fanno ordinariamente senza alcun aumento di premio. Ma se è tale, che accresca il risico, o gli metta in sospetto, o convengono di quel maggior premio adattato alle circostanze, o sivvero ne stornano quella porzione, che gli riguarda, e l' Assicurato procede ad una nuova Assicurazione.

52. In Francia l' uso è che l' Assicurato si presenta al Tribunale dell' Ammiraglità, facendo una formale dichiarazione, che la tal nave sarà in avvenire chiamata dell' altro nome; ed il Luogotenento ne registra l' atto, e ne accorda una fede all' Assicurato. La formula di Londra ha previsto il caso di questa mutazione di nome; e dispone = Si fa assicurare sulla nave, o vascello, o sotto altro nome, che potrà esser chiamato. =

53. Ciò più ordinariamente succede nei primi tempi della rottura di qualche guerra, in cui le navi essendo fuori de' loro

(37) *Leg. 1. C. de mutat. nom. Emerigon chap. 6. sect. 1.*

loro Porti, e non volendo renunziare al guadagno che la guerra stessa produce per l' aumento dei noli, sono molte volte costrette a simulare, e nascondere il vero nome per sottrarsi a quelle inconvenienze, che sono inseparabili dalla guerra medesima. Tuttavolta l' oggetto della Legge, che ordina la dichiarazione del nome della Nave assicurata essendo quello di prevenire, che gli Assicuratori non sieno ingannati per la surrogazione d' una Nave ad un' altra. Quando la Nave indicata è incontrastabilmente la medesima in identità, e in qualità, poco importa, che il nome differenziale, ed accidentale sia stato mutato, purchè non vi sia nè fraude, nè sorpresa.

54. Per quello poi, che riguarda la necessità di fare una tal mutazione, la disposizione di ragione provvede al caso, che viaggio facendo la Nave, o per qualche insorta tempesta, o per qualunque altro inconveniente procedente da caso fortuito si renda viziosa, o innavigabile, talchè per evitare una sicura perdita, sia costretta ad appoggiare al primo Porto, ed ivi non tanto a suo vantaggio, quanto a salvamento delle mercanzie del suo carico, sia costretta a scaricare, e nuovamente caricare il medesimo sopra altra Nave, come si esamina nel seguente Titolo.

TITOLO TERZO.

Della mutazione della Nave assicurata.

Le Leggi di Assicurazione portano per canone assoluto che gli Assicuratori non siano in alcun modo tenuti a' risici, allorchè sono alterati i termini convenuti nella Polizza di Sicurtà (1), se ciò non segua o con l' espresso loro consenso, o in caso di assoluta necessità.

2. Le stesse Leggi generalmente prescrivono, che nella Polizza deve esser nominata la Nave su cui cade la Sicurtà, perciò se le Mercanzie assicurate come caricate sopra una Nave nominata nella Polizza sono state di fatto sin dal suo principio, o nel progresso della Navigazione caricate sopra un' altra Nave gli Assicuratori non son tenuti a corrispondere nè della perdita, nè del danno.

3. E'

(1) *Pothier art. 2. §. 3. num. 68.*

3. E' fondato questo principio di ragione sulla *Leg.* 10. §. 1. *ff. ad L. Rhod.* = Merces nauta nulla necessitate coactus in navem deteriorem (cum id sciret te fieri nolle) transtulit, & merces tuæ cum ea Nave perierunt, in qua novissime vectæ sunt, habes ex conducto cum priore nauta actionem = la quale condanna il Capitano, che senza necessità abbia trasferito sopra altro Bastimento le mercanzie, che aveva caricato: alla quale disposizione a favor del Contratto di assicurazione, che è di più stretta interpetrazione, hanno aggiunto i Dottori, che poco importa, che la condizione della Nave surrogata non sia peggiore di quella a cui è surrogata, come parla il Testo in proposito del Conduttore. Ma essendo prescritta l' identità della Nave ogni surrogazione rimanga esclusa, e qualunque variazione fatta senza necessità, e senza il consenso espresso degli Assicuratori, sieno questi sgravati di ogni risico, perchè la Sicurtà rimanga annullata, se la variazione sia seguita avanti il principio del risico, ed in tal caso gli Assicuratori sieno tenuti a restituire il premio ritenendo il solito mezzo per cento a loro benefizio (2).

4. Ma se gli Assicuratori avranno corso il risico per qualche tempo, e la variazione del Bastimento si faccia nel tempo del viaggio senza alcuna necessità, e senza il consenso degli Assicuratori, sono intieramente sgravati da qualunque risico, nè tenuti alla restituzione del premio, perchè il pericolo essendo un tempo sussistito porta agli Assicuratori il profitto per il risico, che hanno dovuto correre (3).

5. Per legittimare pertanto l' operazione della variazione della Nave non vi è che due mezzi per i quali gli Assicuratori secondo tutte le Leggi, anche variata la Nave rimangono responsabili dei danni, e delle perdite delle mercanzie da essi assicurate.

6. Il primo è quello della convenzione per la quale l'Assicuratore non più ai termini generali del Contratto, ma per un patto speciale voglia comprendere anche il caso della variazione della Nave, che dalla Legge sarebbe escluso.

 7. Lo

(2) *Guidon de la mer cap. 9. art. 4. Rocc. not. 9. Loccen. de iur. marit. lib. 2. cap. 5. num. 10. Valin art. 27 p. 72.*

(3) *Valin artic. 27. pag. 72. Consolato del Mare c. 87. e 89. Stypmann. part. 4. cap. 2. num. 105. Kurick tit. 6. pag. 762. Loccen. lib. 2. cap. 6. num. 9. pag. 994. Pothier num. 71.*

7. Lo *Stracc. de assecur. gloss.* 8. *n.* 3. *& seqq.* conclude, che questa convenzione possa validamente stipularsi, ma all' oggetto che possa essere portata ad effetto, ferma che deve essere eseguita con certe particolari cautele, le quali ponghino in quiete l' Assicuratore sull' identità del risico, e singolarmente senza alcun intervallo di tempo fra una caricazione, e l' altra, talchè le mercanzie così assicurate non si perdano a danno degli Assicuratori, se dopo essere state in qualche Porto intermedio nel viaggio, si trattengano per lungo tempo in terra prima di procedere alla nuova caricazione sulla Nave variata; Perchè questa convenzione non è estesa a questo caso, ed è unicamente diretta ad assicurare i pericoli tanto sulla prima, che sulla seconda Nave, in quanto che l' operazione sia continuata, e non disgiunta da un intervallo di tempo, che aggiunga i risici di Terra a quelli del Mare, e renda anche maggiori i secondi per la variazione delle circostanze, e del tempo (4).

8. Ma qualora concorrano questi requisiti, è certo, che la convenzione in principio, e anche il consenso in progresso di tempo degli Assicuratori rende valida quest' operazione, e lasciando nella sua piena forza il Contratto d' assicurazione sulle Mercanzie, non ostante la variazione della Nave, rende gli Assicuratori responsabili dei risici, ai quali è esposta la seconda Nave sopra la quale hanno acconsentito, che sieno trasportate (5).

9. E di quì è che secondo il citato *Stracc. num.* 4. in Londra gli Assicuratori sogliono inserire nelle Polizze la condizione, che qualora le Mercanzie devino scaricarsi dalla Nave nominata possano caricarsi di nuovo sopra una, o più Navi senza bisogno di darne ad essi alcun altra notizia.

10. Indipendentemente dalla convenzione, e dal consenso se per un caso di necessità nel corso del viaggio occorre che le Mercanzie sieno caricate in un altro Bastimento, quello su cui erano caricate essendo rimasto fuori di caso di poter continuare

(4) *Stracc. de mercat. in tit. mandati num.* 39. *& seqq. Ruin. cons.* 65. *vers. quamvis volum* 5.

(5) *Pothier artic.* 2. §. 3. *num.* 70. = Lorsque c' est du consentement des Assureurs, que s' est fait le changement de Vaisseau, il n' est pas douteux, que le contract d' assurance doit subsister, & que les Assureurs sont tenus des risques de ce Vaisseau sur le quel, ils ont consenti, que les Marchandises fussent chargées. =

tinuare il viaggio, e di prestar servizio, o sia per un accidente di Mare, o sia anche per naturale vecchiezza, il Contratto d' assicurazione continua non ostante a sussistere, e gli Assicuratori continuano ad esser tenuti dei risici delle Mercanzie, che sono state così trasportate da un Bastimento all'altro.

11. Imperocchè secondo tutte le Ordinazioni di Marina il Capitano nel caso, che la sua Nave si renda innavigabile, secondo la stessa disposizione della *Leg.* 10. *ff. ad Leg. Rhod.* è tenuto a procurare un' altra Nave per ivi trasferire le Mercanzie assicurate, e gli Assicuratori corrono il risico sulle Mercanzie fino al loro discarico al luogo per dove son destinate, purchè però ciò sia seguito a buona fede, e la Nave surrogata non sia meno idonea della prima (6).

12. Questa distinzione è comunemente ricevuta, ed adottata da tutti gli Scrittori di Gius marittimo, onde secondo la medesima deve regolarsi inalterabilmente qualunque caso, che ne possa accadere (7). Nasce però questione fra i Dottori se inerendo alla disposizione dell' enunciata Legge, che condanna il Capitano al pagamento del danno qualora = in deteriorem Navim transtulit = possano gli Assicuratori dirsi liberati, dal correre il risico qualora anche senza il loro consenso la variazione della Nave non fu sostanzialmente pregiudiciale al loro interesse provandosi la Nave surrogata egualmente atta e forte alla navigazione, che la prima, su cui era stato fatto il Contratto.

13. Gli Autori antichi, fra i quali il Casaregio (8), il Rocco, lo Stracca, ed altri loro seguaci, sostengono, che gli Assicuratori non son dispensati dal risico, se non inquantochè le mercanzie sieno caricate sopra una nave di peggior qualità, e condizione di quella nominata. Ma con loro buona pace, escluso il caso della necessità, la loro opinione non è punto approvata dalla maggior parte degli Autori che hanno a fondo esa-

(6) *Stracc. de assecur. gloss. 8. n. 4.*

(7) *Rocc. de assecurat. not. 28. e 90. Santern. par. 3. num. 35. Stypmann. part. 4. cap. 7. num. 290. e 394. Kurick diatrib. num. 11. Loccen. de iur. maritim. libr. 2. cap. 5. num. 14. Pothier num. 51. e 68. & de contract a la gross. num. 18. Emerigon des assur. chap. 12. sect. 16. & de contract a la gross. chap. 8. sect. 4. Ansald. de commerc. disc. 1. num. 34. Ursell. consult. 151. Capyc. Latr. decis. 60. Mastrill. decis. 182.*

(8) *de commerc. disc. 1. n. 34. Rocc. not. 57. de nav. art. 3. num. 10.*

esaminata la materia, i quali sostengono, che gli Assicuratori non sono obbligati ad aver confidenza in una nave benchè più grossa, e più forte di quella da loro convenuta, e senza la necessità, o il loro consenso non son tenuti a rispondere per le arbitrarie variazioni, che si fanno al Contratto, che di sua natura nelle cose sostanziali deve essere eseguito alla lettera (9).

14. E molto meno è plausibile in materia di Assicurazione l' altra questione, che alcuni Scrittori hanno fatto coerentemente all' interpetrazione dell' enunciata *Leg.* 10. §. 1. *ff. ad Leg. Rhod.* secondo il disposto della quale il Capitano della Nave è liberato da qualunque danno, se la nave surrogata egualmente che la prima sieno totalmente perdute = si utraque navis periit = ; e che perciò, secondo l' identità di ragione, anche gli Assicuratori, i quali non potevano evitare il sinistro per la perdita della prima nave, sieno tenuti al pagamento, giacchè la variazione non ha apportato loro alcun danno: Opinione peraltro, che non manca di avere i suoi rispettabili fautori (10).

15. Poichè quanto è ragionevole il discorso rispetto ai Caricatori col Capitano, il quale surrogando alla propria nave, che ha loro obbligata per il trasporto delle merci un' altra nave, che creda idonea secondo le leggi di navigazione, e di commercio, adempisce al proprio dovere, e non reca danno ai Caricatori se di fatto periscono ambedue le Navi (11); altrettanto è quest' opinione poco conciliabile con i rigorosi termini dell' Assicurazione, secondo i quali subito che senza necessità la cosa assicurata è trasportata sopra tutt' altra Nave, che quella nominata nel Contratto, il Contratto medesimo per mancanza d' uno dei requisiti sostanziali è resoluto *ipso iure*, e per conseguenza la sorte dei due Bastimenti è divenuta del tutto estranea, e indifferente agli Assicuratori (12). E così

(9) *Pesh. in d. Leg.* 10. *ff. ad Leg. Rhod. Stypmann. par.* 4. *tit.* 7. *num.* 275. *Kurick ad ius transeat. tit.* 3. *art.* 19. *num.* 6.

(10) *Mornacc. in Leg.* 10. *ff. ad Leg. Rhod. Santern. sect.* 3. *pag.* 35. *Ansald. de commerc. disc.* 1. *num.* 35. *De Hev. de commerc. par.* 3. *cap.* 14. *n.* 23.

(11) *Valin artic.* 9. *tit. du Capitaine Emerigon. chap.* 18. *sect.* 16. *pag.* 426.

(12) *Marquar. lib.* 2. *cap.* 13. *num.* 62. = ivi = Si una, & eadem navigatione merces transferantur ex una Navi in aliam, & novissima deperdatur

così ottimamente decide la questione il *Pothier num. 69.* = Il Contratto d' assicurazione è rimasto resoluto in pieno diritto rispetto alle Mercanzie subito che si è dipartito dalle Leggi del Contratto, caricandole sopra un altra Nave, che quella, sulla quale dovevano esser caricate; E per questa ragione la sorte di queste Navi è divenuta indifferente. =

16. Resta finalmente ad esaminare quali sieno i casi di necessità per cui è permesso di variare la caricazione da una Nave ad un' altra, con ritenere obbligati gli Assicuratori, che hanno assicurato la prima. Pare che si possano distinguere questi casi di necessità in due sorti, la prima di quelli, che non danno tempo a pensare, ed ai quali convien rimediare sul momento: E la seconda degli altri, che accordano una dilazione, dentro la quale possa esser permesso o al Capitano, o ai Commessi degli Assicurati il procurare il consenso degli Assicuratori per far la variazione nel modo che è permessa dalle Leggi; nella categoria dei casi di assoluta necessità si possono assolutamente referire tutti quelli, per i quali la Nave si è resa innavigabile, o sia per fortuna di mare, o per qualunque caso naturale, o fortuito: Nei quali siccome il tempo è prezioso, qualunque operazione che ponga in salvo o tutto, o parte del carico, è sempre vantaggiosa, ed utile agli Assicuratori, onde è giusto; che essi corrispondano per le conseguenze di un fatto, che loro direttamente riguarda. (13)

17. Nella categoria poi dei casi, che sebbene egualmente necessari, danno però luogo alla reflessione, possono riguardarsi gli arresti di Nave per forza superiore; come pure se la Nave è stata presa da qualche Potenza in guerra, e le mercanzie rilasciate, o riscattate: Ed a questa classe di casi va pure referito quello, che ha luogo in ogni rottura di pace fra qualche Nazione, e Potenza. I Bastimenti delle Nazioni che

tur cum mercibus, nam Assecurator teneatur de tali periculi eventu. Inspiciendam esse formam Assecurationis, an in ea mentio facta novissimæ Navis, an minus. Si prius utique ex Lege conventionis tenetur, modo absque dolo, atque culpa iste casus attigerit; Si mentio facta non sit non tenetur = *De Luca de credit. disc.* 108. *num.* 79. = Quoniam recte Assecurator dicere potest, quod ex genio, vel alio motivo super unius magis, quam alterius Navis fortunam sponsionem facere voluerit. =

(13) *Kurick ad ius transeat tit. 9. art. 2. Pothier de chartes parties num. 68. tom. 2. des assur num. 51.*

che ſi trovano nei Porti eſteri al tempo della dichiarazione di guerra, non ſon più in grado di continuare i loro viaggi, perchè reſtano eſpoſti alle conſeguenze della guerra, onde ſe hanno già fatta una porzione del carico, ſon coſtretti a diſcaricarla, e ſe il Proprietario vuol farla traſportare al ſuo deſtino, conviene che muti Baſtimento. Nell' apertura della guerra del 1778. queſto caſo ſucceſſe nel Porto di Livorno con molti Baſtimenti Olandeſi, i quali ſi ritrovarono ſoggetti alla guerra, allorchè avevano impegnata una porzione del loro carico; ed alcuni ne avevano già porzione per il Levante; onde preſero il provvedimento di farſi autorizzare dal Tribunale competente al diſcarico, e di laſciare, che i Proprietarj diſponeſſero delle mercanzie, come meglio loro pareva.

18. E nei caſi di queſta ſeconda ſpecie, che accordano il tempo a determinarſi con maturità, pare che prima di eſeguire la variazione della Nave, deva ricercarſi il conſenſo degli Aſſicuratori, ſe però le diſtanze dei Luoghi, e le circoſtanze lo permettano, per non cadere in quegl' inconvenienti, che accenna lo *Strac. Gloſſ.* 8. *num.* 4., allorchè preſcrive il modo con cui ſi poſſa far uſo di queſta variazione.

19. Tuttociò, che ſi è finora ragionato ſu queſta materia è coerente alle diſpoſizioni del Gius civile, ed a ciò che inerendo al medeſimo hanno opinato i Dottori, e praticato i Negozianti. Ma ſiccome il caſo di cui ſi parla è così ovvio, che nulla più, così tutte le Nazioni hanno preciſamente determinato ciò che deva farſi in ſimil contingenza, e quando gli Aſſicuratori ſieno tenuti non oſtante la variazione della Nave, e quando ne ſieno rimaſti eſenti.

20. Si è altrove avvertito, che in Londra è ſtato introdotto nelle Polizze di ſicurtà l' uſo di dichiarare gli Aſſicuratori tenuti, anche nel caſo di variazione di Nave, ſenza il loro conſenſo (14).

21. In Francia era a ciò provviſto dall' Ordinanza del 1681.

(14) *Stracc. gloſſ.* 8. *num.* 4. *in fin.* = Denique ſciendum eſt quod Londinenſes in Aſſecurationibus, ſeu formulis Aſſecurationum hanc clauſulam ſolent adjicere, & conceptam legi in hac verba = Si ex aliqua cauſa, aut difficultate contingeret, ut oneratæ merces exonerentur ex dicta Navi, contenti ſunt Aſſecuratores in alia, ſeu pluribus Navibus onerari poſſe abſque eo quod ad eorum notitiam deducatur. =

1681. artic. 3. e 32. (15). Ma con più chiarezza è stato determinato ciò, che dovesse farsi nella Dichiarazione Reale del 17. Agosto 1779. art. 9. (16) = Allorchè la Nave sarà stata condannata come fuori di Stato di poter continuare la sua navigazione, gli Assicurati sulle mercanzie saranno obbligati di farlo sapere indispensabilmente agli Assicuratori, i quali egualmente, che gli Assicurati faranno le loro diligenze per trovare un' altra Nave sulla quale le dette mercanzie saranno caricate all' effetto di trasportarle al loro destino, e nel caso in cui le dette Mercanzie avranno dovuto esser caricate in un altra Nave, gli Assicuratori corrono i risici sulle dette Mercanzie fino al loro discarico nel luogo del destino = Le Ordinazioni fatte in Spagna dal Re Filippo II. nel 14. Luglio 1556. all' artic. 22. = Così hanno determinata quest' operazione = Se alcuna Nave con oro, argento, o perle si perda nel ritorno dall' Indie, o se scarica in qualche Porto per essere incapace di proseguire il suo viaggio, tanto che tutto l' oro, argento, o perle sieno effettivamente assicurati di venire con altra Nave alla Città di Siviglia; I Proprietarj dell' oro, argento, e perle non possono renunziarli, o addicarli agli Assicuratori, dicendo, che vi è stato naufragio, e che la Nave è stata scaricata per non essere in condizione di procedere; Ma aspetteranno, che sieno caricate sopra un altra Nave, o Navi, ed il loro salvo arrivo, o la loro real perdita nel viaggio. Ed in tal caso gli Assicuratori pagheranno tutte le avarie, costo, e spese cagionate dal metter l' oro, argento, e perle in sicurezza, da caricarli in altre Navi, e dal portarli in Siviglia, e *correranno il rischio sulla Nave, o Navi in cui le dette mercanzie furono ricaricate, quantunque i due sieno scorsi, e passati* = Appellando quest' ultima dichiarazione all' altra Legge vegliante in Spagna, che sulle Navi non nominate, se dentro due anni non si prova la caricazione delle mercanzie assicurate la Sicurtà resta nulla.

22. Nelle Ordinazioni di Middelburgo in Zelandia (17), parlandosi tanto del caso della perdita della Nave, quanto dell' altro dell' arresto dipendente da forza qualunque superiore; all' Art. XV. s' accorda = Che i Mercanti che hanno ca-

(15) *Valin in d. art.* 3. *e* 22.

(16) *Emerigon chap.* 12. *sect.* 16.

(17) del dì 10. Dicembre 1589.

caricato robe a bordo di tali Bastimenti come sopra, o l' abbiano fatto altri per essi, possono caricare tali robe a bordo di qualunque *altra Nave*, *o Navi*, all' effetto di portarle al luogo per cui erano destinate. =

23. Per quanto questa particolare costituzione non prescriva chiaramente come altre fanno, che i risici devino correre sulla Nave surrogata a carico dell' Assicuratore, pare che ciò possa ragionevolmente concludersi, sì perchè altrimenti sarebbe inutile la facoltà accordata per la variazione, giacchè essendo a carico del Proprietario, l' ha questi di sua natura indipendentemente dalla Legge; sì perchè continuando in detto articolo a gravare gli Assicuratori delle avarìe, dei danni, e delle spese cagionate da questa variazione per necessaria conseguenza ne segue, che devono intendersi obbligati anche al sinistro..

24. Il Regolamento (18) concernente le Sicurtà, ed Avarìe per la Città di Rotterdam provvedendo anch' esso tanto al caso che la Nave divenga innavigabile, quanto a quello che fosse arrestata da Potenze superiori, così determina (19) = In caso che una Nave divenisse innavigabile prima di terminare il suo viaggio, o fosse arrestata da Potenze superiori, e che per tal ragione, o per altre necessità le mercanzie si dovessero scaricare, allora l' Assicurato, il suo Fattore, o il Capitano averanno facoltà di ricaricarle nuovamente a bordo di altra nave, o bastimenti piccoli, o grandi, ed *il risico* resterà ciò non ostante per conto degli Assicuratori nella maniera medesima, come se le mercanzie non fossero state scaricate: Ed essi faranno buono all' Assicurato oltre le spese del ricaricamento, e di qualunque danno da ciò proveniente, o dall' arresto, tutto l' extranolo, che l' Assicurato sarà obbligato di pagare sopra quello, che avrebbe dovuto pagare se la prima nave avesse compito il suo viaggio. =

25. Esige però la stessa Legge, che immancabilmente ne sieno al più presto avvertiti gli Assicuratori, e nel caso, che le circostanze del fatto non lo permettano, vuole che gli Assicurati possano dare ai medesimi tutte le più cautelate soddisfazioni che escludano qualunque caso di simulazione, di frode, o di-

(18) Ordinazioni di Rotterdam del dì 28. Gennaio 1721.

(19) al cap. ordini, ed accidenti durante il viaggio §. 3.

o dichiarazione da Giudici competenti §. 4. = Dall' altra parte sarà obbligato l' Assicurato a darne notizia agli Assicuratori subitochè sarà a sua conoscenza la mancanza, di chè darà quella soddisfazione in benefizio degli Assicuratori, che i *Commissarj* stimeranno giusta, e ragionevole secondo la natura del caso. =

26. Parimente nelle Ordinazioni concernenti le Sicurtà, Avarìe, ed altri affari marittimi pubblicate, e dichiarate in Amsterdam nel 14. Dicembre 1726. nel §. 26. si rimette l' Assicurato nell' alternativa facoltà o di abbandonare agli Assicuratori l' intiero risico, se dentro il tempo conveniente non è seguito il rilascio in caso di arresto, o la riattazione della nave in caso di naufragio, o altro accidente di Mare, o sivvero dentro il detto limite di ricaricare le medesime a bordo di un altra nave, o navi a tutti danni, spese, e risici degli Assicuratori, a' quali però devono darne pronta, e positiva notizia.

27. Le Leggi marittime di Prussia nel Capo *del compimento, ed esecuzione regolare delle Sicurtà artic.* 26. determinano anch' esse ciò che deva farsi nel caso che l' arresto, e qualunque altro impedimento renda la nave assicurata incapace di proseguire il suo viaggio = In caso che durante l' arresto, o altro impedimento le mercanzie possino levarsi dal bastimento, trattenerlo, e portarsi ad un altro che non è arrestato, e così inoltrarsi al Porto dove debbono consegnarsi, gli Assicuratori, o loro Agenti, e non gli Assicurati debbono ciò fare per quanto possono, e tutto ad azzardo, e spese dei detti Assicuratori: Intanto deve dare uno all' altro notizia di tale accidente senza veruna dilazione. =

28. Questa Costituzione diversifica dall' altre, perchè risonde negli Assicuratori il peso di quelle operazioni, che le altre ingiungono agli Assicurati. E' però vero, che siccome in detta Costituzione tanto nell' articolo citato, quanto nei due che lo precedono si fissa la regola, che gli Assicuratori devono soccombere alla refezione delle spese, e correre il risico delle mercanzie assicurate per il trasporto al luogo del destino, così è inutile d' indagare a chi spetti la cura di farle ricaricare, dipendendo ciò dall' arbitrio dell' Assicurato, che nel notificare il caso all' Assicuratore può ingiungerli il peso di unirsi seco al recupero, o alla liberazione delle mer-

canzie afficurate, quando il tempo lo permette. Ma fe il Capitano della Nave, che ha il tacito mandato degl' Intereffati nel carico, o i Commeffi dell' Afficurato efeguifcono quefta operazione, anche le Leggi di Pruffia convengono, che il rifico di quefto trafporto fopra altra Nave è fempre a carico degli Afficuratori; poichè quando l' operazione è in fe permeffa, è diretta all' utilità degl' Intereffati, ed è efeguita fecondo la difpofizione della Legge, poco importa il mezzo con cui è ftata efeguita, e quando quefto non altera la foftanza dell' obbligazione per neceffità legale non poffono effer diverfi gli effetti.

29. Con maggior precifione determinano quefto cafo le Ordinazioni della Città di Amburgo, pubblicate nell' anno 1731. *tit. 5. dei rifici, e danni*, ai quali fon tenuti gli Afficuratori. §. 18. = Quando una Nave dà in Terra, o che per burrafca, o tempefte fia refa incapace di compire il fuo determinato viaggio, ed il Padrone è obbligato di noleggiare un altro Baftimento per portare il carico, o le mercanzie, gli Afficuratori reftano refponfabili per tutte le fpefe ftraordinarie come al rifchio, ed al danno, che poffa accadere alle mercanzie nelle Navi, e Baftimenti così noleggiati finchè fono arrivate al luogo dove erano deftinate per il difcarico, l' Afficurato però deve dar notizia agli Afficuratori di quefto cambiamento di Nave più prefto che poffa. =

30. Così le Ordinazioni di Svezia del 4. Ottobre 1750. nel cafo d' arrefto, naufragio, od altro impedimento, che non permetta, che la Nave porti le mercanzie al fuo deftino autorizzano gl' Intereffati a trafportarle in altre Navi, e farne quell' ufo che le circoftanze permettono a tutto rifico degli Afficuratori.

31. Finalmente le Ordinazioni di Bilboa fatte nel 1738. ftabilifcono anch' effe la furriferita propofizione in tutti i cafi allegati, ed in termini, che non poffono effer foggetti a controverfia. §. 42. = Se una Nave farà incapace di navigare per trattenimento di Principi, o per difetto dello fcaffo, nel quale le mercanzie afficurate non faranno comprefe, l' Afficurato da fe medefimo, o per mezzo di altri può farle paffare ad un altro, o altri Baftimenti, fenza che per quefto fi ftimino gli Afficuratori reftar liberi dei loro rifici, ai quali fi obbligano

colla

colla Polizza fatta sopra del primo Bastimento: Al contrario debbono essi continuarsi in quelli, nei quali saranno nuovamente caricate fino al Porto per cui son destinate. =

32. Quindi è, che o si prenda la disposizione generale di ragione, o si prendano le Leggi particolari, o finalmente la consuetudine universale, non è che il solo caso di necessità, che permetta di variare la Nave nominata nel Contratto di assicurazione, e deve ciò farsi con tutte quelle cautele, che il rigor mercantile richiede par giustificare l' operazione di buona fede.

TITOLO QUARTO.

Del Capitano, e della clausula = o chi per esso =.

SE il nome, e le qualità della Nave assicurata sono riguardate nel Contratto di assicurazione come un requisito essenziale, su cui qualunque alterazione sia capace di annullare il Contratto, se non è eseguita con quelle solennità che le Leggi prescrivono: Il nome del Capitano è molto più interessante di quello che sia la Nave medesima, essendo forza il convenire, che dalla di lui direzione dipende, e può dipendere la felicità del viaggio, ed alla di lui persona è unicamente affidato l' interesse degli Assicuratori, che assumono i pericoli della di lui navigazione (1), talchè una delle principalissime circostanze, che suole aversi in riguardo da coloro che assicurano, si è quella della persona, e della qualità del Capitano (2). Tutte le Leggi particolari da noi riportate allorchè si è parlato della Polizza convengono, che il nome del Capitano va assolutamente spiegato (3).

2. *Pothier num.* 106. adduce per ragione di questa necessità, che potendosi combinare più Navi della stessa denominazione

(1) *Stracc. de assecurat. gloss.* 9. = Valde namque refert, a quo ducatur Navis. & dolendum est in hæc infelicia tempora Mercatores incidisse: ignari namque rerum, imperitique omnium, ut plurimum sunt ductores Navium, & Bacchi familiares magni, & pauperes. Igitur ex bono Magistro, vel malo merito Assecuratores, vel faciliores, vel difficiliores redduntur. =

(2) *Stypmann. de iur. maritim. cap.* 4. *num.* 392. *& seqq. Santern. de assecur. par.* 3. *num.* 35. *in fin. Rocc. eod. tract. num.* 62.

(3) *Targa Ponderazioni Marittime cap.* 51. *not.* 11. *num.* 19.

zione occorre indicarne il Capitano per individuare qual' è quella, che cade in contrattazione, ed inclina a credere, che allorquando non v' è questo dubbio, il nome del Capitano sia una cosa indifferente per il Contratto d' assicurazione: poichè non mancano Assicuratori, che voglino caricarsi dei risici di una Nave, qualunque sia il Capitano che la comandi.

3. Beaves (4) è d' opinione totalmente contraria, e fissa per regola, che il Capitano d' un Bastimento deve nominarsi, e non può variarsi senza notificarlo agli Assicuratori, perchè la confidenza può essere d' incoraggimento agli Asicuratori, e la diffidenza d' ostacolo per la ultimazione del Contratto.

4. E' però indubitato, che se la Polizza contiene semplicemente il nome del Capitano, e che di fatto quello, che comanda la Nave non è quel tale che è nominato nella Polizza, quest' errore rende nulla la Sicurtà, gli Asicuratori potendo dire con ragione, che eglino non si son prestati ad asicurare, che per la confidenza dell' abilità del Capitano nominato, e che non avrebbero assolutamente asicurato se avessero saputo, che era un altro, che comandava la Nave.

5. In parlando della determinazione della Nave nel Contratto di Sicurtà si è riportato tutte le Leggi particolari, le quali fissano la limitazione della regola qual' è quella che per le Sicurtà, che si commettono sopra i ritorni, o le spedizioni di mercanzie, che devono venire da lontanisimi Paesi, siccome è molto facile, che quelli stesi, che si fanno asicurare non sappiano nè il nome della Nave, nè quello del Capitano, su cui i loro Agenti, o Corrispondenti hanno caricate, così ammettono anche nel modo stesso la validità di simili Asicurazioni non ostante la mancanza della nomina del Capitano, con quelle stesse condizioni con cui ammettono, che si facciano senza nominare la Nave (5), cioè di dichiarare espressamente la circostanza per cui si tace il nome, e di individuare, in modo che non possa cader sospetto di mala fede il risico, su cui si commette tal Sicurtà.

6. All' oggetto di evitare le controversie fu anticamente introdotta una clausula ampliativa del diritto degli Armatori, con

(4) *Lex Mercatoria pag. 63. tit. of insurances.*

(5) Ordinanze di Spagna §. 19. Di Rotterdam §. 71. Di Amsterdam §. 2 Di Svezia §. 15. Di Bilboa §. 3.

con la quale dopo nominato il Capitano, si estende poi a un ceto di persone infinito, e che sicuramente non potendo esser tutte comprese dagli Assicuratori, la loro obbligazione non può essere che limitata alla persona del Capitano: Questa è la clausula = *Il Capitano, o chi per lui sarà* = in forza della quale è permesso agli Assicurati, o agli Armatori della nave anche avanti la partenza di essa di porvi al comando chi meglio loro piaccia, senza domandarne alcun consenso agli Assicuratori.

7. L' antichità di questa clausula si deduce dal vedersi usata nella formula impressa negli Statuti di Sicurtà di Firenze nel 1523, nella formula d' Anversa, che è impressa nelle Ordinazioni fatte nel 1563, in quella di Ancona riportata dallo Stracca *gloss.* 9, in quella di Genova riportata dal Targa *cb.* 51, ed in quelle di Londra, e di Francia, ed in tutte le altre, che sono comunemente in uso ai nostri tempi.

8. L' abuso di questa clausula non vi è questione, che può cagionare molti inconvenienti, giacchè in forza di essa gli Assicurati sono in facoltà di proporre agli Assicuratori Capitani di specchiata onestà, e della più alta riputazione, sulla cognizione e stima dei quali essi si prestino al Contratto, ed a prezzi molto discreti, e quindi ottenuta la sicurtà, senza farne parte ai medesimi, porre al comando della nave persone, che se gli Assicuratori ne fossero resi intesi non averebbero sicuramente ad essi fidato il loro interesse. Oltredichè questa mutazione può indurre gli Assicuratori nell' altro errore di prendere più risici sopra una stessa nave contro la loro volontà, perchè avendo toccato sicurtà sopra la nave comandata dal Capitano in primo luogo nominato, se a quello se ne surroga un altro senza loro saputa, possono assumere su questa un altro risico, e trovarsi sulla medesima nave esposti a correre due risici; lo che non è giusto per gli Assicuratori, nè il costume, nè la prudenza ordinariamente l' ammettono.

9. Non è che l' effetto della malizia umana, e della corruzione di quella buona fede, sulla quale regolar si dovrebbero tutte le azioni degli Uomini, e specialmente quelle, che il Commercio interessano, che l' uso di questa clausula si è portato a simile intelligenza. In origine la di lui invenzione fu diretta a togliere le difficoltà su questo Contratto, e non ad accrescerle, come ha fatto l' abuso di essa. 20.

10. Lo spirito, ed il vero senso della clausula, *o chi per lui*, è quello di un cambiamento involontario, che possa aver luogo nel corso del viaggio già cominciato, per effetto di qualche non preveduto accidente, che riduca le cose ad un punto di assoluta necessità, per cui il Capitano che aveva il comando del Bastimento, non possa più continuare le sue funzioni sia per morte, malattia, o altro inconveniente di simil natura: Talmentechè non dovrebbe di ragione aver luogo la variazione del primo Capitano nominato nelle Assicurazioni che nel solo caso, che per forza superiore, o altri accidenti non preveduti, e di vera necessità sopravvenuti nel corso del viaggio, e dopo la partenza della nave dal Porto, dove comincia il suo viaggio: qualora non ne sia riportato il consenso dagli Assicuratori.

11. E di fatto sulla cognizione di questi abusi la Camera di Commercio di Marsilia con una Deliberazione approvata da quei Tribunali fino dal 23. Gennaio 1693. stabilì (6) che la variazione del Capitano nominato nella Scritta di sicurtà non fosse dichiarata valida dopo la partenza, se non se nei casi di assoluta necessità, e che seguendo altrimenti le Assicurazioni fossero dichiarate nulle.

12. Non ostante però questa dichiarazione, l' uso tanto in Francia, che in qualunque luogo dove è cognito questo Contratto, ha permesso, e permette in forma assoluta questa variazione, senza alcun bisogno di ricorrere al consenso degli Assicuratori; sebbene segua avanti la partenza del bastimento per il viaggio assicurato, e lascia nel suo stato di validità le Assicurazioni.

13. La clausula = *o chi per lui* = è un vero patto, di cui convengono le Parti interessate, e che non essendo proibito dal diritto pubblico, sussiste in tutta la sua estensione allorchè piace ai Contraenti di convenirne. Sarebbe dunque un restringere la libera volontà dei Contraenti il limitare questa clausula, a cui la Legge non dà limitazione, in quelle cose che non deteriorano di troppo le condizioni del Contratto.

14. Oltredichè le Sicurtà sopra una nave sono ordinariamente commesse da tutti quelli Individui, che hanno interesse nel carico della medesima, ed anche nel corpo, e attrazzi della

(6) *Emerigon chap. 7. sect. 1.*

della stessa, i quali son tanti, quanti sono i Caricatori, che hanno caricato mercanzie sulla nave, ed i Parzionevoli che hanno interesse nel corpo. Tuttavolta la direzione dell' armamento della nave non dipende che da un solo, o da pochi, il quale è in libertà di farla comandare a chi gli pare, e varia la persona del Capitano senza punto renderne conto ai Caricatori, o altri interessati. Sarebbe dunque contrario all' equità, e alla ragione, che dovessero corrispondere di questa variazione coloro, i quali molte volte si trovano all' oscuro di quel che segue, e che non hanno assolutamente alcuna parte nella amministrazione della nave.

15. Quindi è, che se qualche sospetto di frode, o di mancanza di buona fede può aver luogo nell' uso di questa clausula, è limitato a quelli, che fanno assicurare il corpo, e attrazzi della Nave, o quelli che essendo anche proprietarj della Nave, sono altresì proprietarj del carico di essa, e le Sicurtà si fanno su detto carico, nei quali una variazione senza ragione può far nascere il sospetto di qualche mal concepito pensiero per la ragione, che repugna al buon senso di vedere un sollecito cambiamento in quello stesso, che ha la direzione della Nave, e che aveva di già nominato il Capitano.

16. Le circostanze presenti del Commercio d' Europa danno molto più occasione di prevalersi di questa clausula, perchè essendosi reso più frequente, più ovvio, ed infinitamente più esteso il Commercio, che anche le nostre Piazze d' Italia fanno con l' America independente, la Francia, l' Inghilterra, con l' Indie, e con la China. I Negozianti, che fanno ricche spedizioni per quelle Parti, ordinariamente riuniscono nel Capitano la qualità di Sopraccarico, o di loro Agente per la destinazione del carico medesimo, e per provvedere ai ritorni con i generi adattati per l' Europa, e specialmente per i Porti del Mediterraneo.

17. Quest' operazione richiede, che il Capitano si trattenga sul luogo per cui ha portato il suo carico, e spedisca di ritorno la sua Nave con quel Capitano in secondo, che avrà ricevuto dal suo Armatore. Questa variazione, che è molto frequente in questa navigazione, si eseguisce nel luogo del destino, con tutte quelle precauzioni, che sono necessarie

per

per autorizzare il nuovo Capitano al comando, tanto in vista dell' interesse di quelli, che hanno qualche diritto sulla Nave, e sul carico, quanto per servire alle Leggi della navigazione, che sono rigorose in ogni stato per il buon regolamento, e decoro della Bandiera, e per quelle più rigorose del Mare, la scrupolosa osservanza delle quali è fra i primarj oggetti del Gius delle Genti.

18. Essendo l' operazione sincera, e fatta secondo le regole, gli Assicuratori non hanno di che dolersi, nè vi è ragione per cui possano pretendere la nullità del Contratto. Mentre è principio incontrastabile, che le Assicurazioni sono istituite per favorire, ed aumentare il Commercio, e non per ristringere ai Negozianti la facoltà di eseguire quelle speculazioni, che le circostanze del luogo, dei tempi, e delle persone li possono talvolta aprir la strada all' esito il più felice.

19. Valin *tit.* 52. riporta tre Giudicati dell' Ammiragliatà di Marsilia del 20. Luglio, 3. Settembre, e 2. Dicembre 1748. secondo i quali fu stabilmente fissata la proposizione (7) = Che la clausula *o chi per lui*, accorda all' Assicurato proprietario della Nave la facoltà di mutare il Capitano, come meglio a lui piacerà. =

20. La questione però, che è stata più volte agitata su questo proposito è quella, se in forza di questa clausula, la facoltà sia così estesa, che possa l' Assicurato porre al comando della Nave *qualsivoglia Persona*.

21. Sostiene questa proposizione indistintamente lo *Strac. de assecurat. gloss.* 9. ma li viene contradetta, e dichiarata dall' *Ansald de commerc. disc.* 68. *num.* 6. il quale sostiene, che la persona surrogata non deve essere d' inferior condizione di quello fosse la prima nominata.

22. Pare a me, che per schiarire opportunamente questa materia, si deva procedere con una distinzione giustissima la quale pone nel suo vero aspetto la cosa. Se la variazione del Capitano succede avanti che la Nave parta dal Porto, da cui comincia il viaggio, e per conseguenza il risico degli Assicuratori, allora ed in tal caso la persona surrogata deve esser tale, quale se gli Assicuratori ne avessero avuto cognizione non avrebbero incontrato difficoltà di fare l' istesso Contrat-

to

(7) *Guidon de la mer art.* 3. *e* 4. *tap.* 9 *Valin tit.* 6. *art.* 52. *Emerig. ch.* 7. *sect.* 3.

to per gl' istessi risici, e per lo stesso convenuto premio (8).

23. In conseguenza di ciò non è assolutamente permesso di porre al comando della Nave un Capitano di diversa Nazione da quello che è stato da principio nella Sicurtà convenuto. La clausula = o da qualsivoglia altro = deve intendersi da qualsivoglia altro della stessa Nazione in maniera, che se si trova poi che la Nave sia comandata da un Capitano di un' altra Nazione, non si sostiene l' Assicurazione.

24. La ragione, per cui dai Dottori si ferma, che la diversa Nazione del Capitano rende nulla, ed inefficace l' Assicurazione, altra non è, se non perchè la maggior fiducia, che l' Assicuratore può avere nell' industria, e abilità di quelli d' una Nazione in confronto dell' altre Nazioni, facendoli concepire il risico minore in un caso, che nell' altro l' induce ad assicurare in un caso, mentre non assicurerebbe nell' altro (9).

25. Di fatto conforme a questa proposizione è stata sempre la forma di giudicare nei Tribunali di Francia, ed anche in quelli di Toscana. Dei primi ce ne somministrano gli esempj Valin, ed Emerigon nei luoghi sopraccitati, e l' ultimo specialmente (10) allega una Sentenza del Gennaro 1763. con cui furono assoluti gli Assicuratori della Barca comandata dal Capitano Lieutward di Nizza, *o chi per lui*, che per cuoprirsi dagl' insulti dei Barbereschi, ai quali era esposto come Suddito Sardo, aveva preso il nome, e le spedizioni come Capitano Gabert Francese di Nazione, e che come tale fu preso dagl' Inglesi.

26. Il Consolato del Mare di Pisa fu altresì di quest' opinione nella Causa altrove allegata della Sicurtà della Nave Unitij: Gli Assicurati avevano fissato il Contratto sopra la Nave Unitij, Capitano Mattia *Lambert Danese*. La Nave arrivò a salvamento, e gli Assicurati riconosciuto, che il nome

(8) *Valin art.* 52. *in fin.*

(9) *Ansald. disc.* 68. *num.* 6. = Sed etiam quia inverisimile prorsus est Assecuratorem voluisse in se periculum assumere sub Rectore omnino Navis incerto, ex cuius qualitate nempe unius potius, quam alterius Nationis. Cum multum sæpe dependeat Navis, & navigationis securitas, non potest inter contrahentes haberi iusta mensura prætii assecurationis, eaque servari æqualitas, quæ in contractibus desideratur = *Rocc. not.* 90. *num.* 346. *Conti decis.* 63. *num.* 30. *& seqq.*

(10) *chap.* 7. *sect.* 2. *pag.* 186.

della Bandiera, e del Capitano non erano conformi a quello, che era stato convenuto nel Contratto, produssero le giustificazioni, dalle quali appariva, che il Capitano Lambert era di Nazione Svedese, e non Danese. Gli Assicuratori fecero resultare in Processo che non vi era, nè veniva fatta differenza nessuna reale fra i Capitani dell' una, e quelli dell' altra Nazione, e che tanto gli uni, che gl' altri erano in quel tempo soggetti neutrali, onde l' esser uno piuttosto, che l' altro, nulla alterava il Contratto, nè cresceva il pericolo degli Assicuratori, i quali però se anche in principio ne fussero stati avvertiti, non avrebbero receduto dal Contratto: Non ostante sulla ragione del genio, che molto influisce nell' animo degli Assicuratori, fu giudicato doversi annullare il Contratto, perchè se gli Assicuratori avessero avuta questa notizia in tempo opportuno, potevano esser trattenuti dall' effettuarlo. Ed è magistrale su questo proposito la Sentenza di detto Consolato del Mare di Pisa del 11. Dicembre 1748. per cui fu sciolto il Contratto, ed ordinata la restituzione del premio (11).

27. Se dunque la sola diversità di Nazione, benchè nella parità di circostanze è capace ad annullare il Contratto, a molto maggior ragione deve ciò stabilirsi, se il Capitano surrogato è di Nazione in Guerra, talchè accresca senza misura i risici degli Assicuratori, onde quel Contratto, che era giusto, e di perfetta eguaglianza, stabilito sopra una Nave comandata da un Neutrale, diviene lesivo nel prezzo del pericolo, se deve corrersi il risico di Guerra. Per la ragione, che ciò che tende ad aggravare il risico degli Assicuratori deve esser loro manifestato avanti che soscrivano la Polizza: Ed è giusto, che eglino conoscano l' estensione dei pericoli, dei quali si rendono responsabili. Or siccome la destinazione d' un Capitano di Nazione in Guerra, è sicuramente una cosa assai interessante, così è necessario che gli Assicuratori ne sieno informati con tutta la precisione.

28. E se nel caso in cui il maggior risico non è certo in se, ma solo è tale nella mente, e immaginazione dell' Assicuratore, per aver questi maggior fiducia in una, che in un' al-

(11) *Pothier des assur. num.* 107. *De Luca de credit. disc.* 108. *num.* 7. *Liburnen. Assecurationis del* 20. *Marzo* 1781. *avanti l' Illustriss. Sig. Console Rossi §. aggiungendosi.*

un' altra Nazione, si giudica nulla l' Assicurazione, non ostante la detta clausula generale, *o chi per esso, o per qualsivoglia altro:* Tanto più dovrà dirsi nulla nell' altro dell' elezione di un soggetto in Guerra, perchè la maggioranza del risico, che corrono gli Assicuratori, non è meramente ideale, ed immaginaria nell' animo degli Assicuratori, ma è vera, positiva, e reale (12): la forza di detta clausula = o chi per lui = o = per qualsivoglia altro = non potendosi, nè dovendosi estendere ad abbracciare quelle persone, che non solo posson rendere, ma rendono di fatto peggiore la condizione degli Assicuratori. Così portando la natura di simili generali espressioni, le quali non comprendono sotto di esse se non ciò che è simile alle cose, o persone espresse (13).

29. Se poi la variazione del Capitano deve farsi durante il viaggio, o per necessità, o per elezione dei Proprietarj della Nave stessa, o finalmente per volontà del Capitano; le Leggi di Marina prescrivono tutto quello, che deve esser fatto, e che alcuno sia legittimamente surrogato al medesimo.

30. Il Capitano secondo la disposizione di ragione è in facoltà nel corso del viaggio di surrogare un altro Capitano in sua vece (*Leg.* 1. §. 5. *ff. de exercit. act.*). Ma se egli procede a questa operazione senza il consenso degl' Interessati nella Nave, da' quali è stato posto al comando della medesima, e senza un positivo caso di necessità, è il garante di tutte le conseguenze dannose, che provenire ne possano da quest' arbitraria surrogazione (14). Ma quando la necessità rende il Capitano nel caso di dimettere il comando, o per

 ar-

(12) *Marquar. de iur. mercat. lib.* 7 *cap.* 13. *num.* 6. *Rocc. de assecurat. not.* 14. *num.* 35 *&* *not.* 22. *num.* 67. *Santern. de assecurat. par.* 3. *num.* 11. *& seqq.*

(13) *Test. in Clement. non potest de Procurat.* = Cum sub generalitate tali graviora non veniant, vel maiora, quam in ipso Procuratorio sint expressa = *Felix in capit. sedes de rescript. num.* 5. *Mantic. de tacit. & ambig. lib.* 7. *tit.* 16. *num.* 25. *Golin. de procurat. part.* 2. *cap.* 4. *n.* 47. *Stracc. de assecurat. gloss.* 15. *num.* 9. *ed in una Liburnen. Assecurationis del* 18. *Aprile* 1742. *avanti l' Audit. Girolamo Bonsini* §. *final.* = ivi = Assecuratores obligatos non remanere ex mutatione Capitanei diversæ Nationis, non quidem ratione diversitatis personæ, sed ex diversitate Nationis, & ex illa promanantis maioris periculi amplius non correspondentis mensuræ prætii Assecurationis. =

(14) *Stypmann. par.* 4. *cap.* 15. *num.* 106. *Rocc. de navib. not.* 3. *Kurick qu.* 15. *pag.* 869. *Targa cap* 12. *num.* 25. *Casareg. disc.* 115. 125. 126.

arresto personale, o per malattia, o per morte, è questo dovuto per rigore di ragione a quell' Uffiziale, che è il primo nella Nave dopo di lui. Così portando non solo le regole mercantili, quanto la disposizione delle Leggi, che presumendo sempre maggior capacità nella persona, che immediatamente segue il Superiore, che in qualunque altro estraneo in caso di necessità, ammette sempre che questa sia quella, che assuma le veci di quello, che ne aveva il comando per modo di provvisione; Onde quando gli Assicuratori hanno convenuto, che possa variarsi il Capitano nel corso del viaggio sotto la clausula *o qualsivoglia altro*, hanno inteso con questa di esprimere il Successor necessario, che è accordato dalla Legge nel caso che il Capitano nominato venisse legittimamente impedito alla prosecuzione del viaggio.

31. Onde con quanta ragione sono essi tenuti a correre tutti i risici, anche variata la persona del Capitano senza loro saputa, quando il Surrogato è legittimo, e autorizzato dalle Leggi a subentrare al comando della Nave assicurata; altrettanto con ragione possono reclamare la nullità dell' Assicurazione, se il Surrogato è un estero intruso nel comando, potendo giustamente attribuire all' imperizia del medesimo la perdita, o il danno della Nave. Quale imperizia non avendo gli Assicuratori inteso di assumere, nè potuto contemplare nella formazione del Contratto, ne viene per conseguenza, che possono tirarsi fuori da qualunque osservanza del Contratto medesimo (15).

TITOLO QUINTO

Della Persona dell' Assicurato, e delle qualità che deve denunziare.

LA necessità di dichiarare nel Contratto il Soggetto che si fa assicurare, e il domicilio del luogo, in cui eseguisce il Contratto, è senza dubbio uno dei requisiti più necessari alla retta conclusione del Contratto di assicurazione, giacchè senza la persona che riceva l' obbligazione qualunque, il Contratto non regge, nè si sostiene, e ciò secondo le disposizioni, e re-

(15) *Emerigon chap. 7. sect. 3.*

e regole generali di ragione (1). Ma ſiccome per natura di queſto Contratto la qualità del Contraente influiſce molto ſulla giuſtizia del Contratto medeſimo, che non può ridurſi a quella eguaglianza che le Leggi preſcrivono, ſenza queſta preciſa dichiarazione: Così fino dalla più remota origine, che ſi abbia delle Leggi ſtabilite per il medeſimo, fu per canone aſſoluto preſcritta queſta dichiarazione con tutte quelle circoſtanze, che tendeſſero a ſpecificare la natura del riſico, che cadeva in contrattazione per prevenire le ſorpreſe, che potrebbero eſſer fatte agli Aſſicuratori, e le contradizioni che potrebbero inſorgere ſul ſoggetto delle vere condizioni dell' Aſſicurazione. Di modochè la Legge ſcritta non fece che ratificare ciò che era in uſo per antica pratica deſunta dagli uſi, e coſtumi del Mare, che formano il diritto comune delle Nazioni (2).

2. Le particolari Coſtituzioni d' Amſterdam, di Francia, di Pruſſia, di Amburgo, di Svezia, e di Danimarca in parlando dei requiſiti, che immancabilmente devono ſpiegarſi nelle Polizze di ſicurtà, prima che gli Aſſicuratori paſſino a firmarle, cominciano dal nome dell' Aſſicurato, al quale ſi aggiunge comunemente queſta dichiarazione illimitata *per conto ſuo*, *e per qualunque altro*, di cui parleremo in ſeguito.

3. Due oggetti ha queſta ſaviſſima diſpoſizione: Il primo è quello di miſurare il riſico, perchè dalla qualità dell' Aſſicurato dipende in gran parte la ſicurezza delle coſe aſſicurate, ſpecialmente in tempo di guerra: Ed il ſecondo, aſſai più importante, è quello di verificare l' intereſſe, ſenza il quale l' Aſſicurazione non è valida, nè può ſuſſiſtere (3).

4. A queſta dichiarazione pertanto è ſtato provveduto in tre maniere, ciaſcuna delle quali involve le ſue particolari queſtioni: La prima quando ſi dice per conto *proprio* aſſolutamente: La ſeconda è quando è detto *per ſe*, *e per conto di chi ſpetta*: La terza finalmente quando è dichiarato *per conto di Amico da nominarſi*.

5. E finalmente è ſtato talvolta uſitato un mezzo termine per eſimerſi da queſta dichiarazione, ed è piaciuto alle Parti

(1) *tot. tit. ff. de verb. oblig. Onatta de contract. tract. 1. diſp. 4. n. 47.*

(2) *Cleirac nel Guidon de la mer ch. 2. artic. 1. Stypmann. part. 4. cap. 7. num. 388. & ſeqq. Kurick diatrib. de aſſecur. pag. 833.*

(3) *Caſareg. de commerc. diſc. 4. n. 10. Stracc. de aſſecurat. gloſſ. 10. Rota Romana deciſ. 571. num. 1. & ſeq. par. 5. recent.*

Parti di renunziare espressamente alla dichiarazione della Persona, formando un diverso Contratto di scommessa col patto, interesse, o non interesse, e per conto di chi si sia.

6. Quando dunque la Scritta di sicurtà è fatta direttamente dall' Assicurato *per conto proprio*, è peso del medesimo di giustificare la proprietà, o l' interesse nella cosa assicurata: Poichè se in qualche forma o direttamente, o indirettamente l' Assicurato non vi avesse interesse, non potrebbe altresì correre per quello alcun risico, il che renderebbe il Contratto nullo, ed invalido (4). Questa proprietà, ed interesse si giustifica con quelle prove mercantili, che sono solite aver forza di prova fra Mercanti, come sono le Polizze di carico, le Fatture delle mercanzie, ed il Carteggio comprovante l' acquisto, e la spedizione fatta per conto dell' Assicurato, e tutto quello in somma, che vale a porre in essere il dominio della cosa assicurata, dalle quali concludentemente se ne giustifica il risico (5).

7. Nè è il solo dominio il titolo, che richiedesi a concludere la sicurtà validamente, ma qualunque ragione di credito, d' ipoteca, o d' interesse è bastante ad autorizzare chiunque a farsi assicurare. Mentre all' opposto facendo le Assicurazioni semplicemente in nome proprio, e non giustificandosi questa particolarità, può dagli Assicuratori venirli opposta la mancanza del dominio, e risico proprio, per cui nullo, e di veruno effetto si rende tal Contratto, subitochè apparisca le mercanzie assicurate, non allo Stipulante, e nominato nella Scritta, ma ad altri attenere (6).

8. La regola di ragione, che a quello, che agisce in virtù d' un contratto non può opporsi l' eccezione del dominio (7), ha la sua limitazione in questo contratto allorchè si può

(4) *Santern. de assecurat. p.* 3. *num.* 13. *Rocc. de assecurat. not.* 57. *n.* 197. *Balducc. tit. de assecurat. decis.* 13. *n.* 13. *la Rota di Genova alla decis.* 55. *n.* 19. *e la Rota Romana decis.* 379. *n.* 97. *par.* 10. *recent.*

(5) *Salycet. nella Leg. cum proponas C. de naut. faenor Rocc. disp.* 97. *num.* 1. *Stracc. de assecurat. gloss.* 11. *num.* 50. *Targa Ponderazioni Marittime cap.* 30. *num.* 6.

(6) *Leg. si ita stipulatus* 126. §. *Chrisogonus ff. de verbor. obligat. Stracc. de assecurat. gloss.* 10. *num.* 9. *a* 14. *Thor. compen. decis. Neapolit. part.* 3. *verb. assecuratores*, *Rocc. de assecurat. not.* 94. *Casareg. disc.* 427.

(7) *Santern. part.* 4. *chap.* 7. *num.* 403. *Stracc. gloss.* 10. *num.* 5. *Ansald. disc.* 12. *num.* 13. *Marta tom.* 3. *verb. assecuratio*, *l'alin art.* 61. *pag.* 134.

può dubitare di collusione, o di frode (8). Se le prove della caricazione corrispondono alla Scritta di sicurtà, l' Assicurato ha adempito il suo dovere, ed è a carico degli Assicuratori di provare concludentemente il contrario rispetto alla frode, o alla deteriorazione del Contratto prodotta dalla simulazione; poichè esclusa questa, poco importa che l' Assicurato sia il proprietario legittimo delle mercanzie, o sivvero agisca per commissione, giacchè contrattando semplicemente essi hanno corso la fede dell' Assicurato, e provata l' esistenza del risico nella quantità assicurata, è onninamente superflua ogni questione di proprietà. Delle prove relative alla simulazione, e di tutt' altro, che riguarda la verificazione del risico in genere, ed in specie, conviene trattarne separatamente, e con quella precisione, che richiede l' importanza, e la vastità della materia.

9. Chiunque ha interesse, o credito sopra una mercanzia, ha tutto il diritto di procedere alla Sicurtà, perchè correndo i pericoli del Mare, e della Navigazione sull' interesse, e sul credito, se vuole garantirsi dai medesimi, può procedere alla vendita, ed ha il soggetto capace a porre in essere il Contratto, lo stesso si dice per ragione d' ipoteca, o qualsivoglia altra azione, che possa anche implicitamente denotare la pertinenza, e un diritto certo sopra la cosa assicurata (9).

10. La

(8) *Rocc. not.* 46. *Casareg. disc.* 4. *num.* 5. *e* 10. *Rota Fiorentina nel Tesoro Ombrosiano tom.* 6. *dec.* 38. *n.* 32.

(9) *Leg. verbum pertinere ff. de verbor. signific. Leg. si quis ex argentariis* §. *pertinere ff. de eden. Stracc. gloss.* 10. *num.* 2. = Sive ergo res ad Assecuratos pertineat iure dominii, sive iure possessionis aliquo tamen spectent attinere dicitur; Idem si iure pignoris, ut plerumque inter Mercatores evenit, qui pecuniam sub pignoribus crediderunt, & pignora ipsa dominorum volunt te transmiserunt Mari, & quo certi res sunt se creditas pecunias Assecuraturos se assecurari faciunt = *Casareg. de commerc. disc.* 1. *num.* 99. *& seqq. De Hevia de commerc. capit.* 14. *num.* 13. *in fin. Kurick diatrib. de assecurat. num.* 13. *Rocc. de assecurat. not.* 45. *num.* 147. *Rota Fiorentina nel Tesoro Ombrosiano tom.* 3. *decis.* 72. *num.* 24. *in una Liburnen. Cambii Maritimi, & Assecurationis* 6. *Septembris* 1720. *avanti l' Auditor Urbani, nel Tesoro Ombros. tom.* 3. *decis.* 60. *ed in una Liburnen. seu Veneta Assecuration.* 2. *Agosto* 1747. *avanti Meoli* = L' altra, che siccome l' Assicurazione è un accollo, un assunzione di pericolo, perciò a fine di sostanziarla, e perchè ella non manchi di subietto, non è necessario precisamente che sia pericolo di dominio, ma basta, che sia di credito con ipoteca, di pegno, d' interesse sopra la Mercan-

10. La questione più agitata fra i Dottori è quella, se fatta la sicurtà da un Negoziante senza alcuna dichiarazione per una somma che di fatto è trovata giusta con le mercanzie assicurate, e però colla giustificazione del sinistro posto in essere, che l' Assicurato ha il risico in società con altre persone, le quali non sono state direttamente, nè indirettamente nominate nella Sicurtà.

11. Non son mancati Dottori che hanno pensato a sostenere, che la Sicurtà sia nulla in tutte le sue parti, allegando per ragione, che il Socio, o l' Institore non ha facoltà di fare assicurare l' interesse della Socità se non ha un mandato speciale a quest' effetto, poichè quello che gli accorda la Legge come amministratore, o institore della Società comprende la facoltà di fare tutte le cose, che sono dentro la sfera, e natura dell' amministrazione sociale, e del negozio a cui è proposto, ma non a farne alcuna di quelle che sono estranee, e che non appartengono a detta Amministrazione (10), nè circa quelle può contrarre, nè obbligare i preponenti ancorchè tendessero in loro utilità (11). E siccome la Sicurtà concepita in termini assoluti deve riguardarsi come individua rispetto all' Assicurato, ne venga per conseguenza, che non sostenendosi per i non nominati, non si sostenga neppure per quello che è nominato (12).

12. Altri hanno più equitativamente sostenuto, che si sostenga unicamente per l' interesse di quello, che è nominato, e che resti annullata per quello dei Socj (13) non nominati sul fondamento, che sebbene il socio non abbia il tacito mandato ad obbligare i consocj in quelle cose, che possono portar pregiudizio, e per conseguenza in quella parte la Sicurtà si annulli per difetto d' interesse nell' Assicurato per farla in proprio, e di mandato per eseguirla per conto altrui, tutta-

canzia = *Stypmann. cap. 7. num. 400. e la det. Liburnen. Cambii maritimi, & Assecurationis 6. Settem. 1720. n 76. avanti Urbani.*

10. *Leg. cuicumque 5. §. non tamen omne, & Leg. sed etsi pupillus 11. ff. de instit. action. Ansald. de commerc. & mercatur. disc. 45. n. 9. Giurb. dec. 88. n. 9. Urceol. dec. Flor. 1. n. 23.*

(11) *Gloss. in Leg. pecuniæ ff. de usuris, Bartol. in Leg. 1. §. stipulant. ff. de verbor. oblig.*

(12) *Stracc. gloss. 10. n. 9. & seqq. Casareg. disc. 4.*

(13) *Bartol. in Leg. quintus ff. de aur. & argent. legat. Stracc. gloss. 10. n. 11. Casareg. disc. 1. n. 99. Hevia de commerc. part. 3.*

tuttavolta ficcome quefta contrattazione è dividua, ed individua fecondo la natura del foggetto afficurato, così verificandofi in qualunque parte il dominio, o l' intereffe in quello, che fi è fatto afficurare, venga a porfi in effere per quella parte il rifico fu cui fi foftanzia il Contratto. In quella maniera appunto, che fe o per variazione di circoftanze, o per errore, o per malizia l' Afficurazione commeffa per una fomma fi trova in fatto fuperare il valore della cofa afficurata, il Contratto fi foftiene per l' importare del vero valore, e fi ftorna per l' eccefso della fomma contrattata.

13. Non fono finalmente mancati altri Dottori, i quali amplificando la rigorofa materia del Contratto di afficurazione fono arrivati a foftenere, che la Sicurtà fatta dal Socio, benchè fenza dichiarazione alcuna, fi eftende anche agl' intereffi dei Socj, nel modo appunto, che fi foftengono anche le Afficurazioni fatte della merce altrui, quando cofti dell' intelligenza delle Parti contraenti, o quando l' Afficurato è quello, che deve correre il pericolo (14).

14. Se però fi confiderino i termini di ragione, e di confuetudine mercantile, la neceffità di ovviare per quanto è poffibile alle fimulazioni, e alle frodi rende unicamente plaufibile, e degna di effer foftenuta la feconda propofizione, che è quanto dire, che l' Afficurato focio poffa validamente fare afficurare il fuo intereffe, e che per quello dei Socj la Sicurtà refti nulla.

15. La prima che la Sicurtà non regga per alcuno è affolutamente ingiufta perchè contraria ai principj di equità, e alle regole fteffe del Contratto. Perchè quando il rifico è vero, e l' Afficurato ne corre il pericolo, per quella porzione che è giuftificato tale, farebbe un' ingiuftizia lo fciogliere il Contratto, che ha il foggetto neceffario per effer ftabilito.

16. E fe non può negarfi, che qualunque azione di credito, d' intereffe, e d' ipoteca è fufficiente a render valida la Sicurtà, non vi è una ragione perchè quefto credito allorchè è promifcuato con altri non deva effer più fufficiente materia al Contratto: La terza propofizione che abbraccia nella

(14) *Valafc. confult.* 64. *n.* 12. *Kurick de affecurat. n.* 13. *Flores de Mena ad Gamin. dec.* 181. *De Hev. cap.* 24. *n.* 13. *in fin. Cafareg. difc.* 1. *n* 100.

Sicurtà anche i non nominati è troppo estesa, e per conseguenza troppo soggetta a dar luogo a quegl' inconvenienti, che si devono evitare in simili contratti: Ed è giustissima l' eccezione della mancanza del mandato, che in questa materia è rigorosamente prescritto dalle Leggi. Se poi concorra nel socio assicurato la circostanza di dover egli correre il risico della mercanzia assicurata anche per l' interesse de' socj, come porta l' autorità citata dal Casaregio, si ritorna allora a quell' altro principio superiormente fissato, che qualunque ragione di credito, ed interesse è valido a poter eseguire la Sicurtà anche sulle mercanzie, la proprietà, e dominio delle quali risiede in altri (15).

17. Il Binkersoek (16) sostiene, che i semplici Agenti colle sole facoltà ordinarie possono stipulare per i loro Principali quelle Assicurazioni, che credono proprie, allorchè le circostanze di qualche guerra portano la necessità di usare una maggior prudenza nelle spedizioni mercantili. La sua autorità peraltro, quantunque gravissima in simili materie non ha trovato nè in teorica, nè in pratica seguaci, e pare che potrebbe almeno esser condizionata all' accettazione, e ratifica degl' Interessati, senza la quale simili contratti stipulati da chi non ha interesse è canone universale che non si sostengono.

18. E' stato altresì questionato, se il Capitano della Nave, il quale commette la Sicurtà in suo proprio nome, ma per l' interesse de' suoi parzionevoli, dai quali è preposto al comando, e alla amministrazione della medesima, e di tuttociò che riguarda l' interesse di detti parzionevoli, faccia un atto valido, e l' Assicurazione si sostenga.

18.

(15) *Casareg. disc.* 4. *n.* 100.

(16) *quæst. iur. priv. lib.* 4. *cap.* 1. *pag.* 524. = ivi = Cur ad Assecurationem mandatum speciale requiratur non video, neque unquam id sibi exhiberi postulant Assecuratores. Etiam generales mandatarii, vel cognitores generaliter curarem iussi, quod ex re Domini videtur, in hanc rem videntur sufficere, præsertim cum, & ipsorum intersit res de quibus agitur salvas esse. Admissam etiam eos homines, quos *Factores* solemus appellare. quin & quod magis est etiam negotiorum gestorem admiserim, quid enim is in re amici sui non versetur ea prudentia, quam assidui patres familias adhibent in suarum. Si negligat non ausim eum a culpa levissima absolvere. Quod autem sancitum est, ne quis ultra pretium, aut supra quam Dominus est Assecurator, non aliam habet rationem, quam ut fraus excludatur, & ne cum nemini intersit damnum sentiat Assecurator. Quod manifestum est cessare ubi tantum bonorum periit, quantum damni Dominus passus est. =

19. I Difensori dell' affermativa sostengono, che il Capitano subitochè è preposto all' amministrazione, e governo della Nave, ha dai Parzionevoli il mandato a contrarre, ed obbligare detta Nave, ed a fare tutte le cose, che riguardano l' amministrazione, e conservazione della medesima a benefizio dei parzionevoli Preponenti, e che il mandato deve estendersi a tutte le cose, che possono esser più utili a' Mandanti, e che tendono alla perfezione, e conservazione dell' atto, per cui è dato il mandato (17). E per conseguenza essendo l' Assicurazione un' operazione molto utile agl' Interessati, e punto dannosa, deve considerarsi compresa in quelle amplissime facoltà, che le Leggi civili accordano alla persona dell' Istitore, e le marittime al Capitano.

20. Ma per quanto vera sia di ragione questa proposizione in astratto in tutto ciò, che riguarda l' amministrazione, e conservazione della Nave, nel concreto caso delle Assicurazioni non ha luogo, perchè l' Assicurazione della Nave è una cosa del tutto estranea, e non pertinente al governo, ed amministrazione della stessa, mentre questi non meno, che ogni altro Istitore, e Complimentario preposto all' amministrazione d' una Società, o Negozio, in vigore della sua preposizione ha dalla Legge il mandato di fare tutte le cose, che sono dentro la sfera, e natura dell' Amministrazione, e Negozio a cui è preposto, ma non lo ha a farne alcuna di quelle che sono estranee, e che non appartengono a detta Amministrazione e Negozio, nè circa quelle può contrarre nè obbligare i Preponenti, ancorchè tendessero in loro utilità. Essendo questa una proposizione, che in termini di Capitani di Nave, non ammette contradizione fra i Dottori (18).

21. E con somma ragione è indubitato, che il procura-

 re,

(17) *Leg. 1. per tot. ff. de exercit. act. Stracc. de naut. par. 3. num 5. & seq. De Hevia de commerc. naval. cap. 4. per tot. Loccen. de iur. marit. libr. 3. cap. 8. Casareg de commerc. & mercat. disc. 71. n. 1. Targa Pond. marit. cap. 10. n. 5. & cap. 12. per tot. Targa Ponderazioni maritt. cap. 10 n. 5. Marquard. de iur. mercat. lib. 1. cap. 8. n. 29. Loccen. de iur. marit. lib. 3. cap. 8. §. 6. Giballin. de univers. rerum humanar. negociat. lib. 2. cap. 1. art. 10. De Hevia de commer. cap. 4. n. 19. e fu magistralmente deciso dal Consolato del Mare di Pisa in una Liburnen. Assecuration. del 6. Giugno 1719. av. il Segretario Salvi.*

(18) *Leg. 1 §. magistrum navis & seq. §. non autem ex omni causa ff. de exercit. act. ibique Pech. in comment.*

re, o convenire un' Afficurazione, è una cofa eftranea, e non appartenente all' amminiftrazione, e governo della Nave: Perchè qualora non vi fia una convenzione particolare con detta facoltà, nel qual cafo il Capitano è un Procuratore fpeciale in ordine alla ricevuta Legge, che merita di effere inviolabilmente offervata (19). Le facoltà legali del Capitano fono riftrette a tenerla ben provvifta d' ogni cofa atta, e neceffaria alla navigazione, nel noleggiarla per i luoghi proprj, e con utile dei Parzionevoli nel fare le fpefe occorrenti per il mantenimento, e refarcimento di effa, anche con prender denaro ad intereffe, ed obbligarla ai datori di detto danaro, e nel fare tutt' altro, che concerna la navigazione, e confervazione della medefima Nave a prò dei Parzionevoli (20). Non già riguarda il fare afficurare l' intereffe, che hanno detti Parzionevoli in detta Nave, che è una contrattazione, che fi può fare, e fi fa dagli fteffi Parzionevoli fuori della Nave fenza miniftero del detto Capitano, e però fuori della sfera dell' amminiftrazione, e governo a cui effo è propofto (21).

22. E' neceffario a queft' effetto o un mandato fpeciale, o che i Proprietarj preftino il loro confenfo di ratifica, ed accettazione del contratto medefimo prima che fia ridotto alla fua finale efecuzione o col falvo arrivo, o col finiftro, fenza di cui non fi acquifta agli affenti, e non nominati alcuna azione utile (22): la mancanza della prova di quefto precedente ordine, e mandato fpeciale rende la ftipulazione, che fi faccia dal Terzo per un affente, come fatta da detto Terzo unicamente nella qualità di geftore di negozi utili per detto affente, che fenza la di lui accettazione non può obbligarlo.

23. Fu efaminata una tal queftione affai profondamente avanti il Magiftrato dei Confoli del Mare di Pifa fopra una Sicurtà fatta dai Negozianti Batacchi, e Mucotti d' ordine, e per conto del Capitano Campbell Inglefe fenza che quefti

avesse

(19) *Ulpian. in Leg. 1. §. igitur de exercit. act.*

(20) *Scheling. Sintagm. iur. univerf. par. 3. lib. 29. cap. 9. de exercit. act. Giballin. de univ. rer. hum. negociat. lib. 2. cap. 1. art. 4. n. 3.*

(21) *Faber ration. lib. 14. in Leg. 1. ff. de exercit. act. in §. non autem, Barbof. in collect. C. in L. fervus tuus 1. num. 5. de inftit. & exercit. act. Stracc. de affecurat. gloff. 10. n. 16.*

(22) *Leg. 1. & tot. tit. ff. & C. de negot. geft. Pinell. felect. obfervat. libr. 2. cap. 6. n. 51. Gomes variar. refolut. tom. 2. cap. 11. num. 18. Surd. decif. 229. n. 13. e 14.*

avesse ordine espresso, o commissione dal Proprietario, o altri Parzionevoli della Nave, o fosse egli interessato nella medesima. Con Sentenza de' 6. Giugno 1719. furono assoluti gli Assicuratori dal pagamento della somma assicurata non ostante la depredazione della Nave fatta dagli Spagnuoli, e ordinata la restituzione del premio meno il solito mezzo per cento a forma degli Statuti di Sicurtà della Città di Firenze, perchè non ostante le addotte pratiche mercantili fu creduto, che non avendo il Proprietario dato ordine, commissione, o facoltà a detto Capit. Campbell di far fare detta Assicurazione, la medesima fosse fino dal principio nulla, ed invalida, come fatta per conto, ed ordine di persona, che sopra detta Nave assicurata non aveva alcun interesse, nè correva alcun risico, che è il primo, e il principale estremo, che deve provare concludentemente l' Assicurato, e senza il quale non può sussistere il Contratto d' assicurazione (23).

24. Pretendevano gli Assicurati, che il mandato legale del Capitano fosse sufficiente ad autorizzarlo specialmente in vista di alcune particolari, e molto effrenate espressioni usate nell' istruzione, che aveva il medesimo Capitano in scritto de' suoi Proprietarj, fra le quali vi era quella = Io vi prego di maneggiare il mio interesse come se fosse il vostro = Ma fu creduto dai Giudici, che ciò dovesse limitarsi all' amministrazione, ed al governo della Nave, di cui aveva la direzione, e il comando.

25. E pretendevano eglino altresì di porre in essere l'accettazione, e ratifica del Contratto: Ma comecchè questi atti erano posteriori alla depredazione non furono creduti capaci a convalidare un atto già nullo. E finalmente pretendevano che mediante la clausula *per conto di chi spetta*, potessero dirsi compresi nell' Assicurazione tutti quelli che avevano interesse nell' effetto assicurato: Ma fu tuttavolta opinato, che questa clausula salutare atta a comprendere anco i non nominati, perda la sua efficacia allorchè i non nominati non hanno conferi-

(23) *Valasc cons.* 74. *n.* 5. *Thesaur. quæst. forens. lib.* 4. *quæst.* 77. *n.* 13. *Giurb. observ.* 83. *num.* 9. *Suntern. de assecurat. par.* 3. *n.* 9. *Stracc. gloss.* 10. *num.* 17. *Gamma decis.* 181. *n.* 3. *Balducc. tit.* 1. *de assecurat. dec.* 6. *num.* 9. *Rota Romana in recent. decis.* 571. *num.* 1. *& seqq. tom.* 2. *par.* 5. *& dec.* 373. *n.* 3. *& seqq. tom.* 1. *par.* 19.

rito il mandato per devenire al Contratto, o non l' hanno in tempo debito ratificato. Ed è dottissima la Decisione che su questa causa fu estesa dal Segretario Salvi (24).

26. Un' altra questione si è stata quella, se il Padre di famiglia possa validamente commettere le sicurtà per conto dei Figli addetti al commercio, e includere nella medesima il proprio interesse senza un mandato speciale; e pare che non possa dubitarsi di questo allorchè i figli non sieno stati emancipati, perchè tutto ciò che è presso i figli è sempre nel dominio del padre, per la inconcussa regola di ragione, che tutto ciò che ha il figlio è del padre, e a lui pienamente appartiene (25), o risieda questo presso lo stesso padre di famiglia, o altrove sotto l' amministrazione dei figli (26): Onde in tal caso non ha egli bisogno di alcun mandato speciale per assicurare le cose appartenenti ai figli trattandosi di disposizione, che in sostanza non riguarda che il proprio patrimonio (27).

27. Oltredichè, siccome ha egli dalla Legge un mandato amplissimo ancorchè si trattasse di cose, che rispetto all' altre persone ricercassero un mandato speciale; così non può dubitarsi, che non manchi della facoltà opportuna per stipulare le Assicurazioni per i figli (28).

28. E finalmente, siccome il padre anche in quelle cose, in cui non ha il dominio, perchè acquistate direttamente da essi, ne ha però l' usufrutto, così questo solo titolo è bastante a sostenere la Sicurtà, per la quale, come si è osservato, non è necessario un interesse di dominio, ma basta qualunque altro titolo d' interesse (29).

29. Agi-

(24) *Rota Fiorentina nel Tesoro Ombrosiano tom. 6. decis. 36. per tot.*

(25) *Leg. eius C. de patr. potestat. Gloss. notat. in L. cum oporter verb. ex eius in fin. ubi Bartol. C. de fideicom. Guideling. Sintagma iur. cap. 6. n. 8. Surd. cons. 154. num. 35. Rot. Roman. cor. Pamphilio dec. 315. n. 4.*

(26) *Leg. frater a fratre in princip. ff. de condit. indebit. Felix de societ. cap. 4. num. 6. Mans. consult. 20. num. 18. Bonfin. de iur. fideicom. disp. 142. num. 3.*

(27) *Wesembec. ad tit. de procurat. n. 4. Golin. de procur. par. 4. n. 1.*

(28) *§. alteri 19. instit. de inutil. stipulat. Leg. stipulatio ista §. alteri ff. de verbor. obligat. Trentacinq. tit. de procur. resol. 3. n. 15. e 16.*

(29) *Rocc. not. 42. num. 147. Stracc. de assecurat. gloss. 10. num. 8. De Hevo. lib. 3. cap. 14. e la Rota Fiorentina in una Liburnen. seu Veneta Assecurationis 12. Agosto 1742. avanti Meoli §. l' altra ec.*

29. Agitata una simil questione avanti il Consolato del Mare di Pisa sopra una Sicurtà commessa da Iacopo Resteau, e Figlio della Roccella in Nave S. Iacopo Francese sopra Zuccheri da caricarsi in Leogares Costa di S. Domingo, in cui fu provato che il maggiore interesse era quello dei Caricatori figli del Committente: i Giudici di prima istanza assolverono gli Assicuratori con loro sentenza del 9. Marzo 1750: ma delegata a nuovi Giudici la Causa, fu revocata la prima sentenza, e condannati gli Assicuratori al pagamento delle Sicurtà, per la ragione, che il padre ha diritto, facoltà, ed interesse di assicurare ciò che in qualunque maniera spetta al figlio benchè assente, ed addetto al commercio, come resulta dalla sentenza del dì 28. Settembre 1752 (30).

30. All' oggetto adunque di convenire una Sicurtà è necessario il dominio della cosa assicurata, giustificato nell' epoca del fatto Contratto; e la prova di questa giustificazione è più o meno rigorosa secondo gli Usi, o le Leggi del luogo del Contratto (31); e di questa faremo parola allorchè dovrà ragionarsi del risico, altro requisito sostanziale di questo Contratto: altrimenti senza questa giustificazione il difetto del risico esclude gli Assicuratori da ogni azione di agire contro gli Assicurati (32). Ed espresso una volta = *il conto proprio* = è tolto all' Assicurato ogni arbitrio di variare, o sostituire altra persona senza l' intelligenza degli Assicuratori, quando questa variazione, e sostituzione è abdicativa del dominio del primo Assicurato, e la persona sostituita altera i termini del primo Contratto (33), formando in tal caso questa variazione non una mera cessione, ma un Contratto del tutto nuovo, e diverso dal primo.

31. Una questione di tal natura ebbe luogo non ha molti anni fra i Sigg. *Dell' Aquila*, e *Modigliani* Assicuratori di Livorno, ed i Sigg. *Lloyds*, e *Cattanea di Lleeds* rappresentati dai

(30) *Liburnen. Assecurationis Navis avanti gli Auditori Agnini Pellegrini, e Ricci Relatore Giudici Delegati del dì 28. Settembre 1752.*

(31) *Consolato del Mare di Barcellona cap. 349. Statuto di Genova cap. 17.*

(32) *Leg. periculi 5. Cod. de naut. favor. Leg. qui assecurare 4. Cod. de eden. Stracc. de assecurat. gloss. 6. in princ. De Hevia de commerc. nav. lib. 3. cap. 13.*

(33) *Cleirac les us, & coutumes de la mer tit. de contract ou police d' assur chap. 2. §. 6. Binkersosk quæst. iur. privat. lib. 4 cap. 1., & cap. 12. §. penultim.*

dai Sigg. Cosimo Filippo Mari, e Compagni. Erano i primi entrati in trattato della spedizione di certi Panni ai Signori Dell' Aquila, e Modigliani *per conto proprio* di essi ricevitori, e nella lusinga che il trattato di già molto avanzato potesse aver luogo, procederono a fare in Livorno le Sicurtà = *per sè, o per conto proprio* = I termini del Contratto non essendo in seguito stati di reciproca soddisfazione, non ebbe effetto rispetto ai Sigg. Dell' Aquila, e Modigliani, e i Sigg. Lloyds e Cattaneo spedirono i Panni ai Sigg. Filippo Mari e Comp., ai quali i Sigg. Dell' Aquila cederono la Scritta di sicurtà da essi fatta per conto proprio. La Nave Inglese, su cui erano i Panni spediti fu arrestata dai Francesi, e le mercanzie come appartenenti ai Sigg. Lloyds e Cattaneo confiscate; i Sigg. Mari e Comp. pretendevano valida questa cessione, ma fu dal Magistrato Consolare di Pisa a relazione dell' Illustris. Signor Console Rossi deciso a favore degli Assicurati sotto dì 20. Marzo 1781. per il giustissimo fondamento, che il dominio dei Panni non aveva mai riseduto presso i Sigg. Dell' Aquila, e Modigliani, onde non avevano potuto cedere un Contratto, che di fatto non sussisteva per la mancanza in essi del risico. E perchè questa cessione era troppo gravosa agli Assicuratori per potersi dire eseguita senza il loro preciso consentimento, giacchè variava le persone dei Sigg. Dell' Aquila, e Modigliani sudditi Toscani, e per conseguenza neutrali, in quelle dei Sigg. Lloyds e Cattaneo sudditi Inglesi esposti in quel tempo ai pericoli della guerra. E ne fu pubblicata la dottissima Decisione, che meritò di esser pienamente confermata dalla Rota Fiorentina a relazione dell' Illustris. Sig. Auditore Giuseppe Vernaccini.

32. Resta finalmente a concludere, che qualunque sospetto di simulazione nell' indicare la persona che si fa assicurare, *o per conto proprio, o per conto d' altri* è esuberante ad annullare di sua natura il Contratto, perchè gli Assicuratori hanno un positivo diritto di sapere i risici, ai quali si espongono, e se la simulazione cagiona il sinistro, sono eglino assoluti da qualunque indennizazione, potendo con ragione risponderc ciò che conclude il Santerna (32) = Certe in hoc casu credo, quod liceat Assecuratori, si prædictæ merces hoc de casu capiantur dicere

tuæ

(34) *Santern. p. 5. n. 11. & seq. Rocc. de assec. not. 46. Emerigon cap. 5. sect. 1.*

tuæ non erant res; quia iste Assecurator non erat aliter Assecuraturus si sciret merces esse prædictorum, item quia Assecuratus videtur esse in dolo, & fraude =.

33. L' Emerigon riporta, che per sentenza dell' Ammiraglità di Marsilia del 28. Giugno 1747 gli Assicuratori sopra il Vascello *l' Alessandro*, furono assoluti dal pagare il sinistro occorso a detta Nave ai Sigg. Butiner, e Folsch negozianti a Marsilia, che avevano fatto assicurare sotto il loro nome delle mercanzie, che fu riconosciuto appartenere ad Inglesi, che in quel tempo erano in guerra con gli Spagnoli: E successivamente con altra sentenza dell' 8. Dicembre 1749. gli Assicuratori, che erano stati condannati al pagamento del sinistro sullo Sciabecco *l' Immacolata Concezione*, *e S. Francesco de Paola* Capitano Romano, avendo giustificato che il medesimo era stato condannato a Gibraltar attesa la prova della simulazione nel nome di quello, per conto di cui erano state effettuate le sicurtà, furono reintegrati del già pagato agli Assicurati con più gl' interessi e le spese.

TITOLO SESTO

Della Sicurtà fatta con la clausula = per se, e per conto di chi spetta, o di chi attiene.

OCcorre frequentemente ai Negozianti di fare assicurare le altrui Mercanzie, non *per conto proprio*, mà per conto, ed interesse dei loro amici assenti. Poichè volendo i Mercanti nascondere per quanto è possibile nella Piazza ove dimorano la qualità, e le circostanze dei loro negoziati, amano meglio di fare eseguire le Assicurazioni in Piazze estere, ancorchè tale operazione sia per loro più costosa, che eseguirla nel proprio Paese, e corrono più volentieri la fede dei loro Corrispondenti, per la scelta degli Assicuratori, che palesare agli Assicuratori della loro Piazza lo stato dei loro affari. Talvolta a ciò induce ancora la necessità, perchè non tutte le Piazze di commercio hanno lo stabilimento delle Assicurazioni, ed ivi si trova il miglior vantaggio nel conseguire le Sicurtà, ove l' affluenza di tali Contratti rende più umani nella moltiplicità

dei profitti quelli che si addicono a questo ramo di commercio.

2. Ma poichè facendo l' Assicurazione in nome loro semplicemente può dagli Assicuratori venir loro opposta la mancanza del dominio, e del risico proprio, per cui nullo, e dì veruno effetto si rende tal Contratto, subitochè apparisca le mercanzie assicurate non allo Stipulante, e nominato nella Polizza, ma ad altri attenere (1): A fine pertanto di evitare un tale ostacolo, e render libero il contratto di assicurazione tanto per conto ed interesse proprio dello Stipulante, quanto per l' interesse di altri, ai quali spettino le mercanzie assicurate senza palesare il loro nome, fu introdotta la formula di farsi assicurare = *per se*, *e per conto di chi spetta*, *o di chi attiene* = la quale è per disposizione di ragione certamente valida, e rende eseguibile l' Assicurazione colla medesima fatta a favore di qualunque persona, che abbia interesse, o risico nelle mercanzie assicurate, benchè espressamente non nominate nella Scritta (2). Questa proposizione è la più vera, la più comune, e la più approvata da tutti i Dottori, e dalle autorità di tutti i Tribunali.

3. Tuttavolta non hanno mancato fautori d' una opinione a questa contraria, i quali abbiano preteso di sostenere che non ostante questa clausula il Contratto non sussiste, se le persone non sono espressamente nominate. Ed il Casaregio *disc.* 4. per l' intiero riporta latamente gli Autori, che hanno preso tale equivoco, confutandone dottamente le ragioni, e nel *disc.* 5. *num.* 2. conclude = Quando stipulatum fuit *per conto di chi spetta* omnes interesse habentes, licet non exclarati possunt actionem intentare contra Assecuratores uti in contractu nominati, eo ipso quod ostenderunt spectantiam risici seu interesse in mercibus assecurantis = (3).

4. Questa clausula fu immaginata tanto all' effetto di evitare le controversie del dominio sopra le cose assicurate, e per disobbligare i Negozianti dal manifestare le loro corrispondenze

(1) *Leg. si stipulatus* 126. §. *Chrisogonus ff. de verbor. oblig. Stracc. gloss.* 10. *Rocc. notat.* 94. *Casareg. disc.* 4. *num.* 7. *& seqq.*

(2) *Stracc. de assecurat. gloss.* 10. *n.* 17. *Casareg. disc.* 4. *n.* 2. *e* 10. *Thor. in compend. decis.* 27. *p.* 3. *verb. assecuratores fol.* 61.

(3) *Valin art.* 3. *pag.* 32. *Emerigon cap.* 11. *sect.* 4. *e la Rota Fiorentina nella Liburnen. seu Veneta Assecurationis* 12. *Agosto* 1747. §. 4.

ze, ed i loro negozi, nel che ſogliono avere non poca geloſia, e riguardo (4).

5. Per quanto ampla, e generale ſia queſta formula riſpetto alla comprenſione dei non nominati, ſecondo quella legale e mercantile intelligenza, che ha ricevuto dal Foro, e dall' uſo, tuttavolta non è di per ſe baſtante a render valida, ed eſeguibile l' Aſſicurazione fatta per riſico, e conto di altri, ſe allorquando ſi deve paleſare la pertinenza negl' incogniti non venga inſiememente giuſtificato che la perſona, o perſone alle quali veramente ſpettano le coſe, ed effetti aſſicurati hanno precedentemente dato l' ordine a chi procurò tale Aſſicurazione di fare aſſicurare detti loro effetti, o che in tempo abile, ed avanti il caſo del ſiniſtro abbiano approvato, e ratificato il Contratto; altrimenti mancando la prova di detto precedente ordine, e mandato ſpeciale, o di detta approvazione, e ratifica in tempo debito, nulla, ed ineſeguibile rimane l' Aſſicurazione fatta ſopra merci, o coſe attenenti ad un altro fuori che all' Aſſicurato per difetto di riſico, e di dominio, alla quale eccezione ſi fa nuovamente luogo non oſtante la detta clauſula = *per conto di chi ſpetta* = (5).

(4) *Caſareg. diſc.* 5. *n.* 9. *la Rota Fiorentina avanti l' Audit. Conti dec.* 63. *n.* 3. *e nella Liburnen. Aſsecurationis del* 18. *Aprile* 1742. *avanti l' Auditor Bonſini* §. *cæteroquin in fin.* ivi = Utpote quia iſtiuſmodi formulæ aſſecurandi merces abſque ſpecifica expreſſione pertinentiæ adinventæ proprie fuerunt ad alios diverſos effectus nimirum vel ad effectum, ut poſtmodum refricari nequeat quæſtio de dominio Aſſecuratoris ſuper mercibus illis aſſecuratis, vel ne inter Mercatores abſque cauſa, & inutiliter detegantur eorum negocia; & præciſe innoteſcere nequeat, ad quorum commodum fiant onerationes, & tranſmiſſiones mercium in exteras partes. =

(5) *Manſ. conſult.* 419. *num.* 1. *e per totum tom.* 5. *Caſareg. diſc.* 9 *num.* 6. *tom.* 1. *Stracc. gloſſ.* 10. *num.* 7. = Et hic ſubiungi poteſt ad declarationem relatorum verborum *o chi atteneſſe*, ſi ille qui ſe aſſecurari fecit mandatum habuit a Domino mercium de aſſecuratione procuranda, res admodum clara eſt = *Rota dopo l' Albit. de inconſtant. in indic. deciſ.* 57. *num.* 3. = Nec etiam dubitari poteſt de legitimatione perſonarum ex eo quia in una ex apochis legatur *per conto di chi ſpetta*, quaſi nomina non ſint expreſſa, & ſic incerta. Actores enim ſe aſſecuratos oſtendunt ex mandato, ſeu literis ab aſſecuratis datis ad ſuos correſponſales, ex reſponſionibus poſt expletum mandatum ab his redditis, nec non ex libris legali, ac mercantili more a mandantibus, & mandatariis retentis = *e la Rota Fiorentina nel Teſoro Ombroſiano tom.* 6. *dec.* 36. *num.* 24. *& ſeqq. ed in una Liburnen' Aſſecurationum del* 23. *Agoſto* 1742. *avanti Piombanti nel Teſoro Ombroſ. tom.* 7. *deciſ.* 36. *n.* 6. = ivi = Senza

6. E ciò procede perchè ſebbene la detta clauſula = *per ſe, e per conto di chi ſpetta* = ſia atta a comprendere chiunque ha intereſſe nell' effetto aſſicurato, come ſe foſſe ſtato eſpreſſamente nominato, nulladimeno mancando il ſuo precedente mandato, il ſuo conſenſo, ed approvazione in tempo buono non può dalla ſtipulazione fatta da un Terzo per eſſo aſſente acquiſtare l' azione utile, nè parimente a comodo del detto ſtipulante può tal Contratto valere per deficienza in eſſo del riſico, e dell' intereſſe nella coſa aſſicurata (6).

7. Oltre la prova poi dell' ordine, e mandato di quello per conto del quale ſi dice eſeguita la ſicurtà, è neceſſario ancora giuſtificare pienamente l' eſiſtenza del di lui riſico nella coſa, e ſoggetto ſu cui cade la ſicurtà, ed in quantità, e valore corriſpondente alle ſomme fatte aſſicurare: Poichè nell' intereſſe, e riſico dell' Aſſicurato conſiſte il principal fondamento, e la forma ſoſtanziale di tal Contratto, ſenza del quale non può l' Aſſicurazione ſuſſiſtere (7): Ed all' oppoſto quando la ſicurtà è concepita con detti termini generali non può l' Aſſicuratore difenderſi con quella incertezza, che egli ſteſſo a principio ſi è contentato di correre, e baſta ſolo che prima del caſo con prove legittime, e quali ſi coſtumano tra Mercanti, di lettere, di ricevute, di partite di libro, e ſimili reſti indicata, e ſi accerti la perſona aſſicurata qualunque ſiaſi perchè gli giovi, e qualunque ſcrupolo in ciò ſarebbe uno ſconcerto, un render vana una cautela con tanto benefizio del traffico ricevutiſſima in tutti i Tribunali (8).

8.

za la previa legittimazione della perſona dello ſtipulante, o ſenza equivalente ratifica non può ſoſtenerſi la Sicurtà fatta per l' aſſente quantunque compreſo nella generalità della clauſula *per chi ſpetta* =. Ed ultimamente nella *Liburnen. Aſſecurationis del* 20. *Marzo* 1781. *avanti l' Illuſtriſs. Sig. Conſole Roſſi* §. = Talchè ſi rende indiſpenſabile, che eſſi Aſſicuratori ſappiano la perſona preciſa, ed individua dell' Aſſicurato, ſe pure egli non dichiari di fare aſſicurare per conto di chi ſpetta, nella qual circoſtanza ſubentra la neceſſità del precedente ordine, o della ratifica avanti il ſiniſtro.

(6) *Leg. ſi quis abſens* 2. *ff. de negoc. geſt. Leg. qui patitur* 18. *ff. mandat. Pinell. ſelect. obſervat. lib.* 2. *cap.* 6. *num.* 51. *Surd. deciſ.* 229. *num.* 13. *Rota Fiorentina nel Teſoro Ombroſiano tom.* 6. *dec.* 36. *n.* 27. *e* 28.

(7) *Santern. de aſſec. part.* 3. *n.* 10. *Stracc. gloſſ.* 10. *n.* 17. *Giurba obſerv.* 73. *Caſareg. de comm. diſc.* 4. *n.* 1. *e* 5.

(8) *Rocc. de aſſecurat. notat.* 45. *e* 94. *Anſald. de commerc. diſc.* 12. *num.* 5. *Conti deciſ. Fior.* 63. *num.* 3. *Balduc. de aſſecur. dec.* 45. *n.* 4.

8. Quest' invenzione peraltro se ha resecate le questioni per una parte nel determinare, che i termini generali abbracciano anche le persone non nominate nel Contratto, purchè abbiano il risico, e la volontà in tempo debito di farsene assicurare, ha però dato luogo alla sollevazione di molte altre, come succede sempre nell' intelligenza, ed interpetrazione dei contratti, perchè l' ingegno degli Uomini quanto è felice nel provvedere ai bisogni delle contrattazioni, altrettanto trova sempre la maniera di suscitare nuove questioni su quei mezzi medesimi immaginati all' unico fine di troncarle.

9. Si è pertanto disputato se l' Assicurato che dichiara la contrattazione *per conto di chi spetta*, possa in seguito manifestare unicamente la propria persona, e pretendere, che tutto il Contratto ceda à proprio comodo: attesa la disposizione di ragione (9), per cui nell' espressione generale non si vuol compresa la persona di quello che parla. Ma questa regola ha luogo unicamente nelle cose odiose, perchè in esse in dubbio non si presume che alcuno voglia sotto termini generali obbligare la propria persona; nelle favorevoli poi nella generalità di espressione si comprende anche la persona di chi parla (10), anzi si presume che quella sia la prima contemplata. E nel caso della soggetta materia, siccome l' uso di questa clausula è diretto ad ampliare, e non a ristringere il numero dei contemplati, il quale è però determinato a quelli, che hanno certi determinati requisiti a tale oggetto, come è quello dell' interesse, e della volontà di aderire al contratto, ogni volta che questi requisiti convengono alla persona dell' Assicurato è tolta ogni questione, e si conosce che la clausula è stata usata per servire appunto a uno di quelli oggetti, per cui fu immagi-

gi-

(9) *Leg. inquisitio Cod. de solut. Decius cons.* 104. *in fin. Stracc. gloss.* 10. *num.* 8.

(10) *Leg. si præses Cod. de serv. & aqua. Cyn. in dict. Leg. inquisitio Aym. Soccin. cons.* 249. *volum.* 5. *& cons.* 274 *num.* 12. *Casareg. disc.* 1. *num.* 146. *De Hevia de commerc. cap.* 14. *Emerigon chap.* 11. *sect.* 4. = Se fait faire une assurance sur facultés, pour compte de Titius, ou de tout autre, a qui il appartiendra. Le Navire se perd; Je presente un connoissement de Marchandises chargées pour mon compte seul, & dont la valeur est relative a la somme chargée. Les Assureurs seront obligés a me payer la perte sans pouvoir pretendre, que l' assurance me soit etrange. Car je suis presumé avoir pourvu a mon interet, plutot que a celui de tout autre. =

ginata, qual' è quello di nascondere la vera qualità delle negoziazioni fino a tanto che sia possibile.

10. In tempo di guerra l' enunciazioni vaghe, e generiche hanno per oggetto di occultare ai nemici la proprietà degli effetti soggetti ai pericoli della guerra, caricati sopra Bastimenti neutrali, e niente importa, che l' Assicurazione sia sotto un nome simulato, purchè vi sia correlazione fra questa, e la Polizza di carico della cosa assicurata, e che non vi sia alcuna frode (11).

11. In Francia è d' uso di dichiarare non ostante la clausula per conto di chi spetta, di qual Nazione sia quello a cui appartengono le mercanzie, benchè sieno caricate sotto nome di soggetto neutrale (12). Ma quest' uso non è sì generale, che formi Legge assoluta d' interpetrazione per detta clausula, e senza di cui le Assicurazioni concepite in tali termini non obblighino gli Assicurati alla perdita.

12. Secondo lo Statuto di Genova (13), e il Consolato del Mare di Barcellona (14), conviene assolutamente nominare l' Assicurato, e la successiva nomina, che si fa da questo non è che una semplice cessione, e non si reggono le Assicurazioni fatte senza dichiarazione di nome, come averemo luogo di esaminare, allorchè passeremo a parlare delle Assicurazioni fatte in qualità di Procuratore, o sia per conto d' altri.

13. Una delle questioni, che è stata delle più dibattute nel Foro, e specialmente nei Tribunali di Toscana si è quella, se la clausula *per conto di chi spetta* sia adatta a comprendere anche senza altra dichiarazione i Sudditi di Potenze in Guerra, e se la reticenza di questa importante qualità ponga nel caso gli Assicuratori di domandare la rescissione del Contratto, allorchè specialmente è procurato il sinistro dalla qualità taciuta nel Contratto.

14. L' Emerigon (15) sissa il principio, che non è punto necessario d' inserire nella Polizza la clausula, che il *per conto* è simulato. Essendo sufficiente, che l' Assicurazione sia fatta per conto *di chi spetta*. Poichè questa clausula generica è sufficiente

(11) *Stypmann. par. 4. cap. 7. num. 390. Stracc. gloss. 7. Rocc. notat. 46. Emerigon cap. 11. sect. 4.*

(12) *Emerigon chap. 11. sect. 4.*

(13) *tit. de securit. in princ.*

(14) *cap. 11. & seqq.*

(15) *cap. 11. sect. 4. e cap. 12. sect. 20.*

ficiente in tempo di guerra per indicare agli Afficuratori, che gli effetti afficurati non fono realmente per conto di Neutrale. Ed il Valin (16) ampliando la propofizione foftiene, che allorchè in tempo di guerra non fi è dichiarato il *per conto neutrale* è indubitato, che la claufula *per conto di chi fpetta*, abbraccia anche quelli foggetti ai pericoli della Guerra.

15. Non fi può negare, che il rigore del Contratto di Afficurazione efiga, che chiaramente, e non fotto un inviluppo di parole ofcure devano agli Afficuratori effer noti i pericoli, che fi affumono, e fpecialmente in relazione delle qualità dell' Afficurato, che è quello da cui ha caufa il Contratto, acciò poffino mifurare la giuftizia del medefimo (17); talchè l' ignoranza delle qualità, che riveftono il rifico procedente dalla reticenza dell' Afficurato, non vi è dubbio, che annullano il Contratto (18), come è di fopra fiffato.

16. Una delle principali ragioni per cui gli Afficuratori che hanno accettato la claufula per *conto di chi fpetta*, fono tenuti alle confeguenze del Contratto, fi è quella, perchè affumendo il rifico delle mercanzie, niente intereffa loro, che effe appartenghino ad una perfona piuttofto, che ad un' altra (19).

17. Quefta ragione ceffa, allorchè vi è di fatto una grandiffima differenza fra un proprietario, e l' altro, e quefta non fu nota agli Afficuratori: Altrimenti fi darebbe l' eftenfione dell' obbligazione anche al di là dell' intenzione dei Contraenti, lo che non è giufto, e non fi ammette nei termini di quefto Contratto (20). Ed è veriffimo, che l' effere l' Afficurato fuddito di Potenza in Guerra, o di Potenza neutrale fa tutta la differenza nel rifico a cui è efpofta la mercanzia afficurata; Onde quando un Afficurato commette la Sicurtà = per fe, o per conto di chi fpetta = deve ragionevolmente intenderfi come comprenfiva di perfone, che non fieno di deterior condizione del primo nominato.

18. Quefta

(16) *Valin art. 48. pag. 113.*

(17) *Gloff. in L. periculi ff. de naut. fænor. Marquard. de iur. mercat. tit. de affecur. n. 13. par. 3. Rocc. de affecur. notat. 88. per tot.*

(18) *Scacc. de commerc. §. 1. queft. 1. num. 154. Santern. d. par. 3. num. 23. & feqq. Rocc. not. de afsecur. 21. num. 64.*

(19) *Rocc. de afsec. not. 94. in fin.*

(20) *Santern. par. 3. n. 28. e 49. & par. 4. n. 14.*

18. Quest' opinione fu virilmente sostenuta nell' occasione della Guerra dichiarata nel 1742. dal Re di Francia contro il Bey di Tunis, per la quale le Navi Francesi si messero ad impedire qualunque Commercio dei Tunisini, e fra le molte Navi che presero, due ve ne furono, che spedite dal Porto di Livorno per quello di Tunis, ne erano state fatte le Assicurazioni in detto Livorno, coll' espressa dichiarazione *per conto di chi spetta*. Gli Assicuratori opponevano, che se avessero saputo, che nella clausula = per conto di chi spetta = vi si dovevano comprendere gli Abitanti in Tunis, non averebbero accettato il Contratto. E in secondo luogo, che essendo la rappresaglia fatta in odio dell' Assicurato, non erano essi tenuti ad indennizzarlo, e così fu deciso dall' Auditor di Livorno con Sentenza del 18. Aprile 1742. (21).

19. I Consoli del Mare di Pisa, a cui fu rimessa per appello la detta Causa, furono di diversa opinione, e fermarono come proposizione incontrovertibile, che l' interpetrazione della detta clausula = per se, e per conto di chi spetta = giusta lo stile dei Mercanti, è generalissima, che in forza di essa, ogni condizione di persone, relativamente ad ogni caso resta nell' Assicurazione compresa, senza obbligo di altra dichiarazione.

20. I Capitoli di Sicurtà della Città di Firenze del 1523. che prescrivono non solo le Leggi dell' Assicurazione, ma anche la formula precisa di esse, dalla quale tutte le altre delle principali Piazze d' Europa sono state desunte hanno canonizzata, e stabilita immutabilmente la detta clausula per se, e per conto di chi spetta *per norma di qualunque* indicazione da farsi della persona occulta interessata nelle merci (22). L' importanza della Causa, e l' impegno delle Parti litiganti in questa diversità di Giudizi, ne portarono l' esame al Tribunale della Rota Fiorentina. Uno dei tre Giudici adottò il sentimento dell' Auditor di Livorno (23) sostenendo, che non ostante la clausula per conto di chi spetta, fosse l' Assicurato nel preciso dovere d' indicare, che l' interesse apparteneva a perso-

(21) *Liburnen. Assecurationis avanti Bonfini.*

(22) *Liburnen. Assecurationis 23. Agosto 1742. avanti Piombanti nel Tesoro Ombrosiano tom. 7. dec. 36.*

(23) *Liburnen. Assecurationum 11. Settembre 1744. Voto dell' Audit. Finetti.*

persone esposte a maggiori pericoli dell' ordinario, e che perciò l' ineguaglianza delle cognizioni rendesse nullo il Contratto: Ma gli altri due Giudici adottarono il sentimento del Magistrato Consolare, concludendo, che le parole amplissime *per conto di chi spetta*, secondo l' uso comune del favellare, comprendono ogni genere di persone di qualsivoglia Paese, e di qualsisia condizione. Tanto per disposizione di ragione, quanto per pratica mercantile, secondo una pratica numerosissima di Negozianti di Livorno, di Genova, e di Venezia (24), prodotta negli atti di quella Causa (25).

21. In sequela di questi solenni Giudizi, non vi è stato più questione su questa intelligenza conforme alle regole di ragione, ed alla consuetudine stabilita fra i Mercanti (26). Ed infatti giustissima deve considerarsi una tale proposizione, se alle ragioni addotte si voglia aggiungere anche i riflessi della equità, della quiete pubblica, e della tranquillità del Commercio, che potrebbe ricevere non piccol disturbo, e sconvolgimento, qualora si dichiarasse che le Assicurazioni concepite con la clausula per conto di chi spetta devano soggiacere al difetto di nullità, se non è espressamente spiegato di che Nazione sia l' interessato, e se questo si trova Suddito di Potenza in Guerra.

22. Non si trova Autore fra tanti che hanno scritto su questa materia, che sia disceso ad esaminare una tal questione, nè per quanto sia a nostra notizia vi è alcun Tribunale, che ne abbia giudicato avanti la causa originata dalle Prede sopra i Tunesini. Eppure è indubitato, che tanto nella Piazza di Livorno, quanto in tutte le altre di Europa moltissime sem-

(24) *Rocc. de assec. not. 45. n. 146.*

(25) Attestiamo &c. che la clausula *per se, e per conto di chi spetta*, che comunemente si appone nelle Scritte di sicurtà abbraccia, e comprende chiunque aver possa interesse nell' effetto assicurato, che ne abbia ordinata l' assicurazione, benchè Suddito di Potenze, che abbiano guerra aperta, o siano in grado di averla, e ancorchè colui, che si fa in questa guisa assicurare sia d' una Nazione, o Paese, che goda la pace, e questa è stata, ed è l' intelligenza, e la forza che ha avuto, ed ha fra i Negozianti, e quelli che assicurano, e si fanno assicurare la detta clausula &c. = *Liburnen. Assecurationum 11. Settembre 1744. avanti Bizzarrini, Rota Fiorentina nel Tesoro Ombrosiano tom. 6. dec. 36. num. 31. & seqq. confermata nel Giugno 1746.*

(26) *Liburnen. seu Veneta Assecurationis 12. Agosto 1747. avanti Meoli pag. 5. e nella Liburnen. Assecurationis 20. Marzo 1781. avanti Rossi §. talchè.*

pre se ne son fatte, e se ne fanno colla formula accennata, e senza esprimere i veri proprietarj delle mercanzie assicurate, onde non è da supporre, che fra i proprietarj non vi sieno stati più volte dei sudditi di alcuna potenza attualmente in guerra; dal che si può giustamente inferire, che fra i Mercanti non è stata mai valutata tal circostanza, la quale si è avuta per espressa bastantemente con le clausule, e parole della formula consueta.

23. Oltre di che se si ammettesse che non bastano le clausule generali, e consuete, e che è necessario in certi casi di esprimersi i nomi dei proprietarj delle merci, si sottoporrebbero i Mercanti all' obbligo, che appunto coll' invenzione di questa clausula hanno voluto evitare, di manifestare molti loro segreti, e nascosti interessi, e si turberebbe lo stile da loro praticato di non svelare per motivi di prudenza i nomi dei Corrispondenti per cui fanno i negozi, il che potrebbe arrecare delle conseguenze moleste alla quiete del commercio (27).

24. E' sicuramente un errore dei Negozianti, ma comune in quasi tutte le Piazze dove l' affluenza grande degli affari non gl' impedisca, di esser sommamente premurosi di spiare i negozi altrui; e quelli che soffrono più degli altri questa malattia, non sanno come meglio curarla che col ricercare i negoziati delle Cambiali, e quelli delle Assicurazioni. Da questi due fonti rilevano le corrispondenze, la qualità dei negozi, ed il modo con cui sono condotti; e quel che è peggio si prevalgono talvolta di queste cognizioni o per attraversarli, o per deviarli a loro vantaggio. Convien quindi concludere, che il segreto, e la gelosia sono nella forma di commercio, che è in uso al presente, i più sicuri mezzi con cui tirare a fine felicemente gli affari.

25. Parimente se vi fosse l' obbligo di nominare i proprietari relativamente alla nazione di cui sono, facilmente potrebbe accadere, che ciò non ostante insorgerebbero nuovi dubbi, e nuovi motivi di lite, mentre coll' esprimersi che Tizio, per ragion di esempio, è di Genova, o di altro Paese, si darebbe tuttavia luogo a disputare, se il medesimo sia veramente suddito di quel Paese, oppure solo accidentalmente ivi dimori, e se vi abbia acquistato o no il domicilio, talchè sia soggetto

(27) *Ansald. de commerc. disc. 30 n. 32. Casareg. de commerc. disc. 64. n. 12.*

getto alle Leggi del luogo dell' abitazione, o a quelle dell' origine: questioni molto ovvie specialmente nelle persone di Negozianti che per natura del commercio, per volontà, e per privilegio molte volte ritengono la loro nazionalità anche dopo cento anni di domicilio; e tuttavia in occasione di guerra la sola ragione del domicilio può talvolta esser fatale anche agli effetti di un proprietario, che per la nazionalità dell' origine non sarebbe sottoposto alla guerra.

26. E finalmente se si ammettesse, che non ostante la generalità delle clausule si dovesse specificare la proprietà, e l' attinenza delle merci, altre dispute, ed altre questioni potrebbero nascere circa la più minuta, e precisa specificazione di tutti gli altri risici, e pericoli, che in virtù delle altre solite clausule, ed espressioni consuete assumono gli Assicuratori, mentre sempre potrebbe pretendersi, che i sinistri realmente accaduti non erano stati espressi, e dedotti in patto con bastante chiarezza, e così più che mai diverrebbe una sorgente di liti il Contratto d' assicurazione, che per sua vera indole esclude ogni tergiversazione, ed ogni sottigliezza, e deve regolarsi colle semplici, e comuni nozioni della consuetudine mercantile (28).

TITOLO SETTIMO

Della Sicurtà fatta in qualità di Procuratore, o sia per conto di Amico, o di persona da nominarsi.

AVverte ottimamente l' Emerigon nel suo Trattato delle Assicurazioni (1), che in Italia vi sono quattro differenti maniere di eseguire le Assicurazioni per conto di altri, e come dicesi per *Procura*: La prima è quella colla clausula *per se, e per conto di chi spetta*, di cui si è parlato: La seconda quando uno si fa assicurare puramente, e semplicemente per *conto di Amico* da nominare: La terza *per se, o per la persona che nominerà*: La quarta *tanto per se, che per la persona*

 che

(28) *Schel. de assecur. cap. 17. pag. 49. Santern. de assecur. par. 3. n. 102. Loccen. de iur. maritim. libr. 2. cap. 5. §. 2. Stypmann. ius marit. par. 4. cap. 7. num. 6. & seqq. Kurick diatribus de assecur. §. 1. in princ.*

(1) *cap. 11. sect. 4. pag. 324.*

che nominerà; ma tutte si riducono alla Procura. Si è parlato nel Titolo precedente della forza, e dell' intelligenza della clausula *per se*, *e per conto di chi spetta*, perchè questa abbraccia tanto l' Assicurazione per il proprio interesse solamente, quanto quello contenuto nella procura di un Terzo. Parleremo ora della Procura, e degli effetti della medesima in ordine a questo Contratto, e cominceremo dallo stabilire, che qualunque sia l' indicazione della persona terza, per cui si eseguisce il contratto, è indubitato, che dandosi il caso di esigere il sinistro, o l' avaria, l' Assicurato deve giustificare l' ordine, e il mandato in tempo debito, o sivvero la ratifica opportuna della persona, che avendo il dominio, o l' interesse della cosa assicurata, ha corso il risico della medesima su cui si è sostanziato il contratto.

2. L' ordine, o mandato consistendo nel fatto, deve concludentemente provarsi da chi lo allega (2), e questa prova deve esser chiara, e concludente per necessità l' oggetto a cui serve. E ciò è tanto vero che, come abbiamo altrove osservato, fu magistralmente deciso dai Sigg. Consoli del Mare di Pisa nel 6. Giugno 1719, e confermato nel Giugno 1726. dalla Rota Fiorentina, che neppure il mandato generale, nè quello che ha l' Istitore, il Socio, l' Agente, e fino il Capitano di nave, non è atto a convalidare il Contratto, se in tempo opportuno non sia corredato dalla ratifica: Perchè servendo il mandato a determinare la persona che ha corso il risico, senza di esso manca il principal requisito del contratto, e per conseguenza il contratto medesimo (3).

3. E'

(2) *Rocc. de mandat. not. 89. num. 217. Palm. allegat. 185. num. 9. & allegat. 186. num. 10. Casareg. de commerc. disc. 30. num. 2. e 8. Gratian. discept. forens. cap. 677. num. 41. & cap. 948. num. 15. Urceol. de transact. quæst. 13. num. 20. Rota Fiorentina nel Tesoro Ombrosiano tom. 6 decis. 36. n. 12. & seqq.*

(3) *Casareg. disc. 173. per tot. Tesoro Ombrosiano tom. 6. decis. 36. per tot. e nella Liburnen. seu Veneta Assecurationis del 22. Agosto 1747. av. Meoli §. vero però* = ivi = qualunque formula benchè pregnantissima può rendersi e al Padrone delle merci, e a qualunque altro Interessato nelle medesime inutile, ed infruttuosa qualunque volta non abbia dato il mandato di farsi assicurare, oppure in tempo debito, o quando la cosa è tuttavia intiera, ed avanti il caso del sinistro non ratifichi, perchè allora senza mandato, o senza ratifica torna in scena la mancanza del risico, e la preesistenza dell' interesse forma essenziale del contratto.

3. E' però vero che allorquando il Capitano, l' Istitore, il Socio, o il Condomino hanno avuto una volta la facoltà di fare la sicurtà in difetto di una chiara, e concludentissima prova della revoca di questo mandato, si deve presumere per regola di ragione, che il mandato medesimo abbia sempre perseverato, specialmente se sia conferito con espressioni importanti perpetuità, e non limitato, o ristretto ad una, o più precise operazioni (4).

4. La produzione del mandato non toglie però di mezzo la persona dello stipulante, che rispetto agli Assicuratori è sempre garante del pagamento del premio, e della verità della enunciativa del contratto medesimo. Gli Assicuratori ordinariamente o non conoscono, o non possono verificare nell' atto della stipulazione del contratto l' amico, o l' incognito per cui si eseguisce la sicurtà, che molte volte è di luogo ben distante da quello dell' eseguito contratto. E' singolare su questo proposito l' Ordinazione di Danimarca che al §. 4. prescrive = Chiunque venga commissionato da altre Piazze di provveder quì una sicurtà porterà il suo ordine originale, e si mentoverà nella sicurtà per chi, ed a richiesta di chi ha fatta la sicurtà. =

5. In quei luoghi ove si fa credito il premio all' Assicurato, o vi è la convenzione del ritardo al pagamento, o dell' aumento per la varietà delle circostanze secondo i termini delle particolari contrattazioni, lo stipulante è sempre obbligato a favore degli Assicuratori ancorchè abbia o nel principio, o nell' intervallo dichiarata la persona, a cui il contratto appartiene (5). Nelle Piazze però dove si finge il pagamento del premio nell' atto del contratto, e che il Mezzano è quello che ne resta creditore dell' Assicurato, gli Assicuratori escono essi di scena, e i loro diritti si trasferiscono nel Mezzano, contro del quale resta ad essi l' azione.

6. Gli Assicuratori, o il mezzano quando la persona a cui interessa la sicurtà è nominata acquistano due debitori, che

(4) *Mantic. de tacit. lib. 7. tit. 22. Mans. cons. 209. n. 2. Afflict. dec. 308. num. 11. Thesaur. decis. 107. num. 4. Rot. Roman. coram Mohedan. de renunciat. decis. 31. per tot. e dalla Rota Fiorentina in una Liburnen. Assecurationis Navis 15. Luglio 1785. avanti l' Illustriss. Sig. Audit. Vernaccini* §. 26.

(5) *Valin artic. 3. pag. 32. Pothier num. 98.*

che uno nello Stipulante, e l' altro nel vero Assicurato, che resta accumulato al contratto, secondo l' opinione sostenuta dal Casaregio (6). Ma gli Autori moderni ammettono una distinzione, che sembra molto ragionevole. Se il Mandante è ancor debitore del premio, l' Assicuratore, o il Mezzano per esso avrà il diritto, non essendo pagato del premio, di esperimentare l' azione utile contro di lui. Ma se all' incontro il Mandante avrà effettivamente pagato il premio, l' Assicuratore, e il Mezzano non potranno agire contro di esso, perchè eglino hanno volontariamente voluto correr la fede del Procuratore, lo che non erano tenuti a fare. Ed egli può sempre scusarsi col dire d' aver pagato in vista del contratto, che porta la ricevuta degli Assicuratori (7).

7. Per l' identità di ragione il Procuratore, che ha stipulato in suo nome la sicurtà, e che ritiene tuttora in mano la Polizza, è autorizzato a fare agli Assicuratori la domanda del pagamento, e l' abbandono, o sia la renunzia all' incetta in qualunque caso di perdita, o di sinistro: Perchè il Procuratore si confonde con il Mandante, e formano una sola persona, e per conseguenza, siccome unitamente sono responsabili a favore degli Assicuratori in qualunque caso di ragione &c. così possono egualmente agire contro di esso indistintamente quando hanno azione da potere esperimentare.

8. Uniformemente a questa disposizione di ragione ammessa universalmente, è stato con specialità ciò disposto dalle Ordinazioni di Spagna §. 57. (8) = Se alcuna persona, o persone assicurerà di andata, e ritorno dall' Indie in nome di qualche persona, o persone per conto di cui va, o ritorna il rischio: Ciò che sarà così assicurato in nome di un altro, o altri, può essere recuperato in caso di perdita da quello, che l' ha assicurato, quantunque non ne abbia la potestà dalla persona, o persone a rischio della quale anderà, o verrà ciò che così è assicurato, e la detta persona può addicare, e cedere, e la detta addicazione sarà valida come se fatta fosse dal parzionevole, per rischio del quale va, o viene quel che era assicurato, abbenchè non sia espresso nella Polizza. =

9. Que-

(6) *disc.* 5. *n.* 26. *Rocc. n.* 45.

(7) *Savary lib.* 2. *cap.* 2. *Emerigon cap.* 8. *pag.* 32.

(8) Ordini di Filippo II. del 1556. per le Sicurtà.

9. Questa disposizione di considerare il Procuratore dell' Assicurato una stessa persona dell' Assicurato medesimo, va tanto avanti, che fino nel caso della questione della possibile scienza del sinistro nell' Assicurato al tempo della fatta assicurazione è stato stabilmente determinato che è sufficiente, che possa calcolarsi la possibile scienza nel Procuratore, perchè la sicurtà resti viziata, sebbene l' Assicurato principale sia in buona fede, e rispetto ad esso non possa cadere il sospetto della presunta notizia.

10. Anticamente non sono mancati Autori (9), che hanno sostenuto, che quando l' Assicurato è in buona fede, la possibile scienza nel di lui Procuratore non vizia il Contratto: Per la ragione, che richiedendosi la possibile scienza per indurre il dolo, e l' inganno nell' Assicurato non possa certamente questo dolo sospettarsi nei Procuratori, che non percepiscono verun comodo dalle mercanzie che sono state assicurate ridondando ogni vantaggio a favore dell' Assicurato.

11. Ma in oggi è stabilita in Toscana la teoria opposta per la ragione, che non distinguendo la Legge fra l' Assicurato, e il Procuratore, rispetto alla prova della possibil notizia nella materia rigorosa di cui si tratta, non si può fare dai Dottori questa arbitraria distinzione; anzi trattandosi di disposizione che ha per oggetto il repurgare i Contratti dal dolo, e dalla frode dei Contraenti, deve ricevere una benigna estensiva interpetrazione: E per conseguenza disponendo le Leggi di Sicurtà circa il modo di rimovere la frode, e il dolo nelle Assicurazioni marittime, che si fanno indistintamente da chiunque, che siano irrite, e nulle qualora vi concorra la possibile scienza del seguito sinistro, subentra la comune Sentenza dei Dottori, che si comprendino sotto la medesima dispositiva delle predette Leggi indistintamente tutte le persone, e si reputino irrite tutte le Assicurazioni tanto fatte dal Principale, che dal suo Procuratore, quando nell' uno, e nell' altro caso al tempo della conclusa Assicurazione poteva

(9) *Casareg. de commerc. disc. 6. n. 5. Rot. Roman. coram Merlin dec. 757. per totum, & cor. Roxas 34. 81. e 95. e la Rota Fiorentina in una Liburnen. Assecurationis del 20. Giugno 1744. av. l' Audit Finetti, e nell' Anconitana, seu Liburnen. Assecurationis del 28. Settembre 1759. a relazione del Sig. Aud. Baldigiani.*

va saperſi, o era preſumibile la notizia del ſiniſtro della coſa aſſicurata.

12. Fu diſputato fieramente queſt' articolo dal Sig. Gabriello Ravj di Napoli contro gli Aſſicuratori di Livorno per certe Aſſicurazioni eſeguite dal Sig. Tommaſo Wiolett d' ordine, e per conto di eſſo Sig. Ravj, e furono aſſoluti gli Aſſicuratori ſotto dì 5. Febbraro 1783., rilevandoſi nella Deciſione di queſta Cauſa del meritiſſimo Sig. Auditor Gio. Benedetto Brichieri Colombi Relatore tutte le ragioni di recedere dall' antica opinione, e dichiarandoſi dottamente tanto le autorità, che le deciſioni riportate in contrario (10).

13. Secondo la rigoroſa diſpoſizione di ragione, che ha luogo in tutti gli altri Contratti, il Procuratore, che agiſce con queſta preciſa qualità, non è tenuto del proprio a coſa alcuna per l' eſecuzione del Contratto (11). Ed allorchè ha eſibito il ſuo mandato, o la ratifica del ſuo Contratto, non è più obbligato nel proprio nome a coſa alcuna, non acquiſtando alcuna azione, che nel nome di quello per cui ha agito (12). E così in termini d' aſſicurazione parrebbe, che quello che aſſicura, e ſi fa aſſicurare nominatamente per conto d' altri non foſſe più obbligato in ſuo proprio nome a mantenere il Contratto (13): Tuttavolta nella ſpeciale materia delle Aſſicurazioni l' uſo è intieramente contrario.

14. Si è veduto altrove, che queſto Contratto nuovo, ignoto alla Romana Giuriſprudenza, e introdotto dai coſtumi dei Negozianti, non è ſempre regolato dalle diſpoſizioni del Gius Civile, anzi ſi recede affatto dalle regole di eſſo, quando non ſi poſſono ſenza molta ſcelta, e ſenza molta cautela applicare al bene del Commercio per la retta interpetrazione del medeſimo (14).

15. Ne

(10) *Rota Fiorentina nella Liburnen. Aſsecurationis Mercium Navis captæ apud Maioricam 11. diebus ante incæptas Liburni aſſecurationes del 2. Aprile 1655. avanti Michalori, Guglielmi, e Maſini nel Teſoro Ombroſiano tom. 11. dec. 11. Sentenza dei Conſoli del Mare di Piſa del 13. Giugno 1742. in Cauſa Capitano Tucker, e Aſsicuratori, e nella Liburnen. Aſsecurationis Mercium del* 5. *Febbraio* 1783. *avanti l' Illuſtriſs. Sig. Audit. Brichieri Colombi.*

(11) *L.* 20. *ff. de inſtit. act. L.* 6. *§.* 1. *ff. de negoc. geſt. L.* 4. *Cod. quod cum eo.*

(12) *Anſald. diſc.* 30. *num.* 28. *Savary tom.* 1. *part.* 2. *pag.* 236. *Caſareg. diſc.* 5. *n.* 5. 22. 85. *Mant. de tac. lib.* 14. *tit.* 28. *n.* 22.

(13) *Guidon de la mer ch.* 2. *art.* 6.

(14) *Skeele de inſtrum. aſſecur. ſect.* 2. *§.*

15. Ne nasce da questo principio, che siccome l' applicazione del Gius Civile porterebbe ad assurdi gravissimi pregiudiciali alla buona fede, ed al Commercio, se l' Assicurato che contratta in qualità di Procuratore non fosse obbligato a pagare i premj agli Assicuratori, o tutt' altro che ne viene in conseguenza di tal Contratto, che hanno unicamente stipulato, seguitando la di lui fede, così l' uso ha rimediato a quest' inconveniente, fissando la consuetudine mercantile, che il Procuratore contragga verso gli Assicuratori una tacita obbligazione solidale con il suo Committente. Di questa pratica universale ne fa fede il Valin (15) = Cependant l' usage du Commerce est, que l' Assureur s' adresse au Commissionaire pour le payement de la prime, & que sur son refus il le traduise en Justice, ou il subit volentierement la condamnation moyennant sa garantie contre son Commettant. Ce qui est reconnoitre que le Commissionaire contracte en pareil cas une obligation tacite personelle & solidaire, & au fond cela paroît juste, parceque l' interêt du Commerce l' exige, c' est au Commissionaire a prendre ses mesures, & ses suretés avec son Commettant. =

16. Che quest' uso poi sia stato ammesso da tutti i Tribunali ne fanno fede due Sentenze del Parlamento d' Aix che una del 25. Giugno 1761., e l' altra del 11. Gennaio 1763. con le quali obbligò i Contraenti in qualità di Procuratori all' esecuzione del Contratto in proprio. E presso di noi nella precisa materia di Sicurtà fu deciso dai Sigg. Consoli del Mare di Pisa sotto dì 11. Gennaro 1764., dove i Sigg. Damiani come Procuratori di certi Velicxander, e C. di Oneglia furono condannati alla restituzione dell' indebito da essi riscosso dagli Assicuratori, e questa Sentenza fu confermata dalla Rota Fiorentina nel Settembre 1766. a relazione del fu Auditore Cav. Luci (16).

17. La diligenza nell' esecuzione del mandato come toglie molte dispute fra i Contraenti, così qualunque negligen-

2. §. 18 *fol.* 44. *Heinecc. exercitat. de Vit. negoc. collybistic. vel camb. cap.* 1. *num.* 16. *Loccen. de iur. marit. cap.* 5. §. 18. *Stypmann. ius maritim. par.* 4. *cap.* 8. *n.* 4. *& seqq.*

(15) *Valin art.* 3. *pag.* 32. *Emerigon cap.* 5. *sect.* 5.

(16) *Pothier n.* 98. *Tesoro Ombrosiano tom.* 4. *dec.* 40. *e* 41.

za, o difetto di omissione, o di eccedenza è bene spesso la sorgente di molte questioni, singolarmente fra i Negozianti; per i quali, siccome qualunque errore o equivoco può portare conseguenze gravissime, e danni quasi irreparabili, così la consuetudine prescrive, che ogni colpa ancorchè lievissima, e che in tutte le altre contrattazioni non sarebbe la minima amarezza, in quelle che il Commercio riguardano, è considerata come colpa lata, e il Mandatario è tenuto in proprio alla refezione dei danni.

18. Il rigore di questa Giurisprudenza è assolutamente necessario per mantenere il buon ordine del Commercio, che per la maggior parte si eseguisce per Procura.

19. Le lettere dei Negozianti son tanti Contratti; alcune rivestono il carattere di Contratto di compra, e vendita, altre di Mandato, ed altre di Accettazione di mandato. E appunto come i Contratti son portate in Giudizio a far la prova delle passate convenzioni. Se dunque un' espressione del Mandato serve a tenere a conto il Mandante, la ragione, e l' equità persuadono, che il Mandatario con egual buona fede deva corrispondere dell' esatta esecuzione del Mandato.

20. Sì in Legge, che in Mercatura il Mandatario non è tenuto ad accettare il Mandato: Ma fra i Negozianti deve assolutamente ricusarlo, altrimenti è responsabile delle conseguenze in quella guisa appunto che la Legge dà luogo di presumere la cognizione di quelle cose, che sono avvisate per lettera fra i Congiunti; o che possono essere a loro cognizione (17). Se il Mandante dà un ordine ad un Amico, e quello non risponde, il Mandato si presume accettato: E viceversa se il Mandatario rende conto dell' esecuzione del Mandato, e il Mandante non replica cosa alcuna, il silenzio si ha per un atto positivo d' accettazione (18).

21. Dall'

(17) *Cuiac. ad L. 52. ff. mand.* = Verum non tam epistola ipsa habetur pro ratihabitione, quam tacitus consensus patris accipientis epistolam emissam a filio, qui certe pro ratihabitione est. =

(18) E così in termini d' Assicurazione l' *Emerigon cap. 5. sect. 7. per tot. Stracc. de assecur. gloss. 11. num. 47. Casareg. disc. 30. num. 63. Rota di Genova decis. 24. num. 4. & dec. 147. num. 4. Rocca in notabil. 13. de mandato. Ursell. ad Afflict. decis. 308. n.* 4. e

21. Dall' isteffa teorìa procede, che il Negoziante, il quale ha ricevuto il Mandato, se eccede, o non adempisce rigorofamente la forma del Mandato in materia delle Afficurazioni è responfabile degli avvenimenti, e dei cafi fortuiti (19).

22. L' Emerigon pag. 143. riporta gli efempj dei Tribunali di Francia, che provano quefta rigorofa efecuzione di Mandato.

23. Pare però, che giuftiffima fia tanto fecondo le difpofizioni della Legge civile, quanto fecondo le buone regole mercantili, quella diftinzione, che fuol farfi in termini di Mandato per riconofcere, fe il Mandatario abbia rettamente efeguito il Mandato, o difettato in effo.

24. O il Mandato è generale ad operare una cofa, o fivvero è regolato da qualche particolar condizione, che prefcriva efattamente la Legge.

25. Nel primo cafo il Mandatario, che efeguifce l' ordine in quella forma, che la maggior diligenza di un Padre di famiglia potrebbe fare, ha adempito ogni fuo dovere, e non può effer tenuto a conto per cofa alcuna. Per efempio, dato l' ordine di fare afficurare al miglior vantaggio una tal mercanzia, fe il Mandante non trova da efeguire l' ordine, chè colla claufula *franco d' avarìa*, o con l' altra *franchi gli Afficuratori di avarìe per un tre per cento, o più*, fecondo ciò che è ufitato nella Piazza di Londra, e che modernamente è ftato per dichiarazione particolare convenuto dagli

 Affi-

4. e in termini precifi d' Afficurazione la *Rota Romana in una Fulginaten. feu Londinen. Pecuniaria del 21. Febbraio* 1752. *avanti Monfig. Vifconti* §. 8. *in fin.* = ivi = Si itaque poft acceptam notitiam quod affecuratio non aliter quam a generali avaria exempta reperiri poterat, Fani, & Ludovici illam nullatenus unquam reprobarunt, quinimmo amico, & diuturno filentio acceptarunt. Ardunm nimis videtur, quod pro mercibus in quarta Nave damnificatis ex defectu fpecialis affecurationis, eorum filentio comprobato damni emendationem poftulare poffint = *e nella confermatoria del 26. Giugno* 1752. *avanti lo fteffo* §. 5. = ivi = mandantes poft acceptam notitiam mandati certo modo exequuti, & affecurationis certo modo obtentæ &c. Si illi nedum filentio, fed facto proprio pacifice acquieverunt, talis affecuratio per ipfos plene approbata dici debet. =

(19) *Leg. 46. ff. mandati* = Quoties certum mandatum fit recedi a forma non debet = *Cafareg. difc.* 1. *n.* 26 *e difc.* 119. *n.* 4. = Mandato dato de affecurandis, vel tranfvehendis mercibus fub aliqua conditione fi non eft adimpletum mandatum etiam in qualitatibus tenetur mandatarius de cafu finiftro = *Rocc. not.* 72. *Emerigon chap.* 5. *fect.* 6. *pag.* 143.

Assicuratori di Livorno; purchè di fatto nel Luogo del Contratto questo sia l' uso, non può obiettarsi al medesimo difetto alcuno nell' esecuzione del Mandato, e il Mandante deve ricevere la Sicurtà nel modo, che è stata fatta. Giacchè dicesi aver fatto il suo offizio quello, che ha operato nel miglior modo che poteva, e secondo l' uso, e lo stile del Luogo ove si doveva eseguire il Contratto (20). Per la regola notissima di ragione, che il Mandato s' intende sempre dato secondo gli usi, e le consuetudini di quel Paese, nel quale deve eseguirsi (21).

26. In questi termini fu magistralmente decisa la questione dalla Ruota Romana per la retta esecuzione del Mandato, e condannati i Sigg. Fani, e Ludovici di Fuligno Mandanti al pagamento di quanto dovevano al Sig. Bohem di Londra Mandatario. Avevano essi ordinato in Londra diversi Carichi di Salacche, e Piombi, e ingiunto contemporaneamente, che ne fossero fatte le opportune Sicurtà *per l' intiera somma, tanto dell' importo di detti Salumi, quanto per l' intiero prezzo delle Sicurtà:* Bohem non ostante le maggiori diligenze in Inghilterra, in Olanda, ed altrove non potè effettuare le Sicurtà, che con la clausula = franchi d' avaria = e ne diè avviso ai Mandanti. I Salumi avendo di fatto sofferto pretesero i Mandanti d' impugnare la Sicurtà, e rifondere il danno nel Mandatario, perchè avendo ordinato di farsi assicurare per l' intiero importare del valore, e della sicurtà non avesse eseguito diligentemente il Mandato.

27. Fu esaminata in quella Causa la differenza dall' ordinare la Sicurtà = a tutto risico = all' ordinarla = per l' intiero valore = e siccome il Mandatario aveva diligentemente eseguito il Mandato nei termini del valore, secondo l' uso di Londra, così fu giudicato essere stata validamente commessa la Sicurtà per conto dei Mandanti, con decisione intitolata = *Fulginaten. seu Londinen. Pecuniaria* del 18. *Febbraio* 1752. e con-

(20) *Decius cons.* 430. *num.* 4. *e* 5. *Rot. Roman. coram Falconer. de miscellan. decis.* 33. *num.* 5. *e* 6. *ed in una Fulginaten. seu Londinen. Pecuniaria* 26 *Iunii* 1752. *avanti Visconti* §. 4. *e* 5.

(21) *Stracc. de mercat. tit. mandati num.* 41. *e* 43. *Capyc. Latr. cons.* 108. *num.* 10. *& seqq.* ed in termini di assicurazione *Marquard. de iur. mercat. lib.* 2. *cap.* 11. *num.* 56. *Rocc. notabil. de assecur.* 68. *num.* 247. *post respons. leg. de merc. Conti decis. Florentin.* 32. *num.* 52. *e* 57.

confermata nel 26. Giugno di detto anno a relazione di Monsignor Visconti.

28. Nel secondo caso poi in cui il Mandato sia collegato con certe espressioni, e qualità particolari, e in questi termini sia accettato anche col silenzio del Mandatario. E' egli precisamente tenuto ad adempirlo con tutte le sue qualità, non essendo nemmeno in sua facoltà aggiungere, nè diminuire cosa alcuna benchè minima (22). Dimodochè qualunque alterazione succeda il Mandante non è tenuto all' osservanza di alcuna parte, ma resta tutto addossato al Procuratore, che non ha precisamente adempito tutte le parti contenute nel mandato (23). E la ragione si è, perchè quantunque secondo la volontà del Mandatario abbia egli stipulato il Contratto per l' interesse del Mandante, non concorrendo però la di lui volontà, ed in conseguenza l' unione dei due consensi necessaria nei Contratti obbligatorj, ne segue che un tal Contratto si sostanzia intieramente sulla persona del Procuratore, che ha receduto in qualche parte dal mandato (24).

29. Ripieno è il Foro di simili questioni rispetto alle commissioni dei Negozianti, che ben sovente abbandonano per conto del Mandatario quelle mercanzie, che hanno eglino stessi ordinate, allegando di avere o nel prezzo, o nella qualità, o nel tempo ecceduto i limiti del mandato.

30. E' celebre la Controversia agitata nei Tribunali di Toscana per l' intelligenza del mandato in termini d' Assicurazione fra i Sigg. Moretti, e Trombetta di Napoli, e i Signori Wildmann, e Commerell di Londra: Avevano i primi commesso diversi carichi di salumi, e contestualmente avevano ordinato ai medesimi di fare le Sicurtà a tutto rischio, ed in modo di essere intatti, ed illesi *da ogni, e qualsivoglia perdita fino a un soldo*. I Sigg. Wildmann e Commerell avevano accettato il mandato dichiarando di aver presa *buona nota della loro commissione in tutte le loro prescrizioni*. Ma le Sicurtà che

(22) *Leg. diligenter ff. mand. Mans. cons.* 200. *num.* 41. *Urceol. decis. Flor.* 6. *num.* 8. *Rot. Roman. in recent. part.* 19. *num.* 15. ed altri infiniti che allegando seguita il *Casareg. disc.* 119. *num.* 4 & *seqq.*

(23) *Cyriac. controv.* 278. *num.* 6. & *seqq. Mans. cons.* 200. *num.* 4. *Rot. Roman. cor. Cavaler. dec.* 619. *n.* 19.

(24) *Leg. si Procurator Leg. praeterea ff. mandati Conciol. allegat.* 33. *num.* 54 *Rot. Roman. coram Caprara decis.* 171. *per totum*.

che eseguirono furono secondo l' uso di Londra, che *sul Pesce* resta esclusa per gli Assicuratori ogni avaria, e di questa variazione non ne fecero intesi i Mandanti.

31. Soffrì il carico gravissimi danni, onde i Sigg. Moretti e Trombetta venuti in cognizione del danno, che risentivano dall' eccesso nel mandato, ricusarono di accettar per conto loro l' operazione, opponendo, che il mandato essendo qualificato a cuoprirgli *da tutto risico*, non poteva essere eseguito con lasciarli allo scoperto di un danno considerabile; e che se l' uso di Londra non era coerente al mandato non dovevano accettarlo nei termini espressi, o prima di eseguirlo renderne intesi i Mandanti. E così fu deciso prima dall' Auditore di Livorno (25) sotto dì 7. Giugno 1760, e confermato dalla Rota Fiorentina nel Luglio 1762. a relazione dell' Auditore Benedetto Moneta.

32. L' Ammiraglità di Marsilia con sentenza del 4. Febbraio 1764. condannò i Sigg. Rangoni e Comp. a pagare il prezzo di una balla di mercanzie con tutti i danni, perchè avendo ricevuto ordine di spedirla a Napoli al Sig. Giuseppe Danielli *con prima Feluga*, l' avevano caricata sopra una *Tartana*, che fece neufragio. E con altra sentenza del 30. Giugno 1766. fu condannato il Sig. Carlo Honorat di Marsilia al pagamento di tutti i danni e interessi, perchè avendo ricevuto l' ordine di caricare alcune mercanzie *nel primo Vascello*, che partirebbe per Roven, le aveva caricate sopra un *Pinco*, che fece naufragio.

33. A quest' oggetto i più avveduti fra i Negozianti allorchè l' ordine della Sicurtà è così complicata da poter temere di non sistemare la Polizza secondo il preciso contenuto di esso, o contiene notizie interessanti a sapersi dagli Assicuratori, sono soliti di far nota agli Assicuratori tal lettera di ordine, ed anche farla firmare ai medesimi unitamente alla Polizza. Ciò non è per legge, ma per sistema utilissimo a scansar le questioni tanto sull' esecuzione del mandato, che sull' intelligenza dell' istesso contratto.

34. Ordinariamente l' esecuzione dei mandati di Sicurtà porta al Procuratore un altro peso, quale è quello di dovere corrispondere al Mandante della solidità degli Assicuratori. Per di-

(25) Atti del Tribunale di Livorno di num. 665. del 1760.

disposizione di ragione il Mandatario non è tenuto, quando non è in colpa, a garantire il fatto delle persone con le quali contratta in ordine al mandato. Lo stesso discorso milita nella materia di Assicurazione: E non può dirsi in colpa, nè in dolo il Mandatario, se si prevale di Assicuratori, che facendo il loro commercio all' ordinario, ed essendo in pieno credito al tempo della firma della Polizza, ne viene in seguito per qualche accidente, che si rendono insolventi; mentre in tal caso il Mandatario che ha agito di buona fede non è tenuto a cosa alcuna (26).

35. E' però vero, che una delle obbligazioni naturali, che hanno i Procuratori dei Mercanti è di fare attenzione allo stato, ed al credito degli Assicuratori, specialmente in quei contratti, che contengono somme non indifferenti, e che avendo un tratto successivo, vi è più facilmente luogo a quella variazione a cui sottopone il Commercio; perchè il Mandante che conferisce l' ordine, suppone per natura dell' affare che il suo Procuratore non farà scelta che di Assicuratori di conosciuta solidità, e di una intiera reputazione.

36. Onde se egli operasse diversamente, e potesse aver luogo il sospetto che sapeva, o poteva sapere lo stato vacillante dell' Assicuratore, sarebbe responsabile al Mandante di tutte le conseguenze che potessero derivarne, presumendo la legge che possa averli scelti con mala fede (27).

37. Nel caso medesimo sarebbe il Mandatario tenuto di corrispondere dei danni al Mandante, se accaduto il sinistro alla scadenza del pagamento della perdita, non avesse fatto tutte le diligenze per farsi pagare. Dovendosi risolvere questo articolo colle disposizioni del Gius Comune relative a qualunque Mandatario ad esigere per vedere qual sorte di colpa abbia avuto luogo; e se di fatto è stata la negligenza del Mandatario, che ha cagionata la perdita (28).

38

(26) *Stracc. de assecur. in introd. n. 72. Cleirac nel Guidon de la mer chap. 20. art. 5. p. 344. Valin art. 3. p. 31.*

(27) *Valin art. 3. pag. 31.* = ivi = L' ordre de faire assurer supposant de nature de la chose que le Mandataire ne fera choix, que d' assureurs d' une solvibilité connue, & d' une reputation entiere. S' il en usoit autrement il se rendroit responsable envers son commettant de l' insolvibilité des assureurs. Il en seroit garant de plein droit envers lui, comme presumé les avoir choisis de mauvaise foi pour peu qu' il eut prouvé, que leur derangement lui etoit connu.

(28) *Stracc. de assecurat. num. 36. Emerigon chap. 5. sect. 7.*

38. Si è questionato fra' Dottori, se in caso di fallimento degli Assicuratori, per cui la sicurtà commessa dal Procuratore rimanga o in tutto, o in parte scoperta, occorra al Procuratore un nuovo ordine per fare la nuova sicurtà in luogo della prima. Valin (29) nel luogo citato sostiene, che è necessario un nuovo ordine, e che deve il Procuratore prevenire il Mandante se voglia procedere a nuove Assicurazioni; Checchè sia di questo suo particolare sentimento, che non sembra molto giusto, giacchè il pericolo può esser nel ritardo, e chi si è fatto assicurare una volta è da presumersi, che voglia farlo anche la seconda; la consuetudine di Toscana, e di molti altri luoghi, altrove avvertita, è di procedere a nuove assicurazioni con autorità del Giudice a danni, e spese dell' Assicuratore fallito, toglie su questo punto ogni difficoltà. Ed il Procuratore può benissimo procedere a queste legali riassicurazioni anche senza nuovo ordine (30).

39. E così fu deciso nel Tribunale di Livorno in certa Causa, me scrivente, agitata fra i Sigg. Salucci, ed il Sig. Gabbriello Ravj di Napoli (31), che avendo i primi in qualità di Commessi dei secondi eseguite molte sicurtà, ed essendo, pendenti ancora i risici, falliti diversi Assicuratori, avevano proceduto con decreto di Giudice a farsi riassicurare a spese dei falliti, secondo lo stile della Piazza. Il Signor Ravj pretendeva di tenere a conto i Sigg. Salucci tanto per il fallimento degli Assicuratori da essi scelti, quanto per i premj, e spese delle nuove riassicurazioni, ma tanto nell' una, che nell' altra questione dovè soccombere, ed i Sigg. Salucci furono assoluti con sentenza del dì 16 Gennajo 1783. proferita dal meritissimo Sig. Bartolommeo Martini Auditore Vicario di detta Città.

40. Per il primo punto per la ragione, che i Sigg. Salucci non erano stati garanti per la solidità degli Assicuratori, i quali al tempo dei respettivi contratti erano reputati buoni, e come tali ricevuti in tutte le scritte: Per il secondo perchè avevano fatto quello, che era di stile della Piazza; e con le solennità necessarie, e vi concorreva la circostanza di essere stato

(29) *Valin art. 3. pag. 31.*

(30) *Emerigon cap. 5. sect. 7. in fin. e cap. 8. sect. 16.*

(31) Atti del Tribunale di Livorno di num. 92. del 1782.

ſtato preſente, e ſciente di tali operazioni uno degl' intereſſati nella Ragione Ravj.

41. E' però coſtume dei più diligenti Negozianti di commettere le ſicurtà col patto preciſo, che il Procuratore deva reſtar garante della ſolidità degli Aſſicuratori. Queſta cautela quanto è utile al Mandante non oſtante l' aggravio della provviſione che deve ſoffrire per tale oggetto, altrettanto è pericoloſa per il Procuratore, che ne aſſume il peſo. Nelle Piazze dove il Commercio è molto eſteſo, e dove le Aſſicurazioni ſi fanno da ſolide Compagnie, e che in conſeguenza il Procuratore può bene aprire gli occhi per concludere il ſuo contratto, queſta operazione può eſſere reſpettivamente utile, e vantaggioſa, ma dove il Commercio è riſtretto, e che le commiſſioni grandi non ſi poſſono eſeguire che col ſeguir la fede indiſtintamente di tutti quelli che fanno la profeſſione dell' Aſſicuratore, l' operazione è molto pericoloſa, e la provviſione che per queſto titolo percipono i Commiſſionati non corriſponde di gran lunga al pericolo che ſi accollano. Ogni Negoziante a cui ſia piacito di accettare queſte apparenti lucroſe commiſſioni avrà forſe avuto luogo di riflettere, che i profitti di tal natura non ſono ſempre i più ſicuri.

42. E' di ragione, che il mandato a proprio pericolo ſi può accettare da chiunque (32); ed in queſto caſo il Procuratore è obbligato direttamente al pagamento del ſiniſtro ſenza potere opporre al Mandante il benefizio dell' eſcuſſione, che è quanto dire di agire prima contro gli Aſſicuratori: Perchè queſto benefizio introdotto dalle Leggi civili a favore dei Fidejuſſori, e di quelli che ſono obbligati per gli altri, o con gli altri in uno ſteſſo contratto è del tutto incognito, e non ha luogo negli affari, e nei contratti puramente mercantili (33).

(32) *Leg. 39. ff. mandati* = Mandatum ſuſcipi poteſt, ut res periculo eius ſit, qui mandatum ſuſcepit. =

(33) *Caſareg. diſc. 68. n. 11. Manſ. conſ. 195. per i Negozianti cap. 31. Dec. conſ. 7. lib. 1. Maſſa ad Chartar. obſervat. 52. num. 48. & ſeqq. Manſ. conſ. 195. num. 19. e 20. Dupuy delle Lettere di Cambio cap. 16. §. 1. Baldaſſeroni Leggi, e Coſtumi del Cambio.* Ed in punto di chi è ſtato del credere per gli Aſſicuratori dopo il *Phoonſen*, ed il *Wervver* ferma *Binkerſoek quæſt. iur. privat. libr. 4. cap. 13. §. damnum autem* = Quamvis enim non auſim dicere quod plurimi dixerunt omnia fidejuſſorum privilegia ceſſare in Foro Mercatorum. Attamen ... *in ſi.ar.* ...

43. Onde quando il Procuratore ad afficurare corrifponde della folidità degli Afficuratori = *con lo ftar del credere* = per effi a favore del Mandante, è egli il principale Afficuratore rifpetto al medefimo, il quale è tenuto direttamente al pagamento del finiftro, e può quindi ripeterlo dai fuoi Afficuratori, che il Mandante non ha alcun obbligo di efcutere prima di farfi pagare dal fuo Procuratore, al quale però competono tutte le eccezioni che potrebbero competere agli Afficuratori, che in quefto cafo rapprefenta (34).

44. Quefta propofizione veriffima di ragione è approvata dalla coftante confuetudine dei noftri Tribunali di Tofcana, giacchè così fu decifo dal Confolato del Mare di Pifa nell' anno 1713. in una Caufa Huygens, e Bruno Bielato: E dal Tribunale di Livorno con fentenza del dì 27. Maggio 1751. per il Sig. David Saum contro il Sig. Enrico Scroop come Procuratore del Sig. Ruggiero Hog di Londra per le ficurtà colà fatte dal medefimo fopra certi Zuccheri col fuo *del Credere* per quelli Afficuratori. Qual fentenza fu confermata in grado di appello dai Confoli del Mare di Pifa nel dí 12. Marzo 1753, e nuovamente poi confermata in grado di revifione da tre Giudici Delegati nel dì 29. Settembre 1758, onde non ammette più controverfia in quefti Tribunali.

45. Finalmente per ultimo oggetto di queft' articolo refta da efaminare, fe il Procuratore incaricato di fare una ficurtà per ordine di Amico, facendo egli l' Afficuratore, poffa firmare il contratto, e così nel medefimo atto rapprefentare le due perfone neceffarie per la validità del medefimo. Secondo il rigorofo difpofto di ragione ciò non è ammiffibile, non per-

in ftar del credere id effe veriffimum, mihi perfuafum eft; Nam qui ita fpondet, fpondet ut reus principalis, & folutionem in fe recipit, quo cafu beneficium ordinis ceffare Curia, & Senatus Supremus etiam alias iudicarant. Exteri Mercatores in eo *del credere* unice fequuntur fidem Mandatariorum fuorum, quibus etiam pro ea fideiuffione mercedem folvunt, namque ipfos Affecuratores quos Mandatarii adhibent, tunc adhibent fuo periculo, & nemo eorum exterorum eft qui eos novit, certe qui gnarus eft eorum conditionis, & fic etiam ufu fervari inter Mercatores teftantur qui iuris mercatorii, & nautici peritiam apud nos profeffi funt. =

(34) *Dec. conf. 7. per totum, Scacc. de camb.* §. 3. *gloff.* 3. *Rot. Rom. cor. Roxas decif.* 129. & 146. *per totum, e nelle Recent. par.* 5. *decif.* 120. *per tot.* & *decif.* 139. *per tot.*

permettendo le Leggi, che una sola persona sia a un tempo stesso agente, e paziente, debitore, e creditore (35).

46. Si dà peraltro anche in legge la doppia rappresentanza delle persone, ed essendo le cose considerate sotto diversi rapporti, resta tolta questa incompatibilità secondo l' opinione dei Dottori (36).

47. L' Emerigon (37) toccando leggermente questo articolo sostiene, che se il Mandante non acconsente al contratto fatto dal Mandatario con se medesimo, il contratto non regge, perchè il Mandatario dopo l' accettazione del mandato non può far cosa alcuna, che sia incompatibile con questo titolo, ed egli deve agire con tutta delicatezza, ed onestà. Rileva inoltre tutti gl' inconvenienti, che ne deriverebbero da quest' uso, tanto rispetto al Mandatario, quanto rispetto agli altri Assicuratori, e conclude, che la gelosìa, che ogni Negoziante deve avere per custodire il suo buon nome, lo deve trattenere dall' ingerirsi in simili contrattazioni, che lasciano sempre un' ombra di sospetto della regolarità delle sue operazioni.

48. L' uso però è in Italia comunemente contrario, e siccome l' uso in simili materie, come ne conviene lo stesso Emerigon, prevale alla Legge, così dobbiamo stare al medesimo piuttosto, che alle rigorose disposizioni di ragione in tal materia.

49. Per schiarire questa proposizione del Sig. Emerigon pare, che si possa considerare, che di fatto concorre nell' Assicurato, e nell' Assicuratore la diversità della persona, quando l' Assicurazione si fa per Procura, e per conto terzo, e l' Assicuratore assume il risico in proprio: Nè pare che possa cader sospetto sulla buona fede del Procuratore, giacchè il Mandante naturalmente ha buona opinione di quello a cui conferisce il suo Mandato. E se è a sua notizia che il Mandatario eserciti la professione d' Assicuratore, e non ostante li confida il Mandato, è indubitato, che non teme della sua cattiva esecuzione.

(35) *Leg. 9. ff. de pact. Leg. 13. §. 4. ff. ad Senat. Consult. Treb. Scacc. de camb. §. 6. gloss. 1. n. 12. e 14. num. 21. de camb. disc. 1. n. 1. Scacc. de camb. §. 6. gloss. 1. n. 79.*

(36) *De Luc. de regalib. disc. 161.*

(37) *cap. 5. sect. 9.*

50. Se il Mandato è *con lo ſtar del credere* per parte del Procuratore, è tolta ogni difficoltà, perchè in tal caſo il Mandante realmente corre, e vuol correre la fede del Procuratore, onde è bene indifferente, che queſti firmi egli ſteſſo il Contratto, o lo faccia prendere ad altri, giacchè non riconoſce che il ſolo Mandatario.

51. Se poi il Mandato è generale, è di ſtile, che eſeguito ſi rimette nel Mandante la nota delle firme, onde egli è in grado di vedere come è ſtato eſeguito. Certamente che ſe un Mandatario faceſſe la prima volta l' Aſſicuratore per eſeguire una Procura che ha in mano, e che non foſſe ſolito di meſcolarſi in queſto ramo di Commercio, la coſa darebbe molto nell' occhio, e in caſo di ſiniſtro evento, non laſcerebbe di eſſer ſoſpetta. Ma chi notoriamente fa l' Aſſicuratore, non vi è neſſuna implicanza, che aſſuma anche i riſici, che egli ſteſſo deve far cuoprire.

52. In Venezia le maggiori commiſſioni delle Sicurtà vengono direttamente date ai Mezzani di Sicurtà, i quali ſono i primi a rompere le Scritte, e determinare il premio: E queſt' uſo è molto utile agli Aſſicurati, perchè riunendoſi nei medeſimi ſoggetti le commiſſioni, la ſenſeria, ed il premio, ſono queſte più diſcrete di quello, che non lo ſarebbero, ſe ſi moltiplicaſſero le perſone, ciaſcuna delle quali doveſſe riſentirne il ſuo vantaggio. E dalla diſcretezza delle provviſioni, e dei premj, ne viene la ricorrenza degli ordini, che è la cauſa produttrice i vantaggi di queſta Negoziazione. In Trieſte, ed in Genova dove gli Aſſicuratori formano più compagnie, è raro il caſo, che il Procuratore deſtinato a fare una Sicurtà non ſia anche Aſſicuratore. E lo ſteſſo ſuccede in Livorno dove conſiderandoſi da alcuni Negozianti il Commercio delle Aſſicurazioni come un ramo totalmente diverſo da tutti gli altri del proprio Negozio, indiſtintamente ſi eſeguiſcono le Sicurtà per conto di Amici, anche con la propria firma, ſenza che vi ſia mai caduta la minima queſtione di buona fede. Anzi quello, che è più ſingolare molte volte aſſicurano i loro propri riſici in una limitata ſomma, per render così più vantaggioſe le proprie ſpeculazioni.

53. Siccome ſecondo il giuſto ſentimento dell' Autore

deg'i

degl' Elementi del Commercio (38) = Ben pochi particolari sono in stato di correre i risici di una grande intrapresa di Commercio = Onde per sostenerlo conviene distribuire negli Assicuratori una non indifferente parte del profitto. Così i più diligenti Negozianti persuasi di questa verità, non abbandonano questa Negoziazione per il comodo ben grande, che ricevono nella compensazione de' premj, che altrimenti dovrebbero pagare agli altri per i propri affari.

TITOLO OTTAVO

Delle Sicurtà fatte per Forestieri.

RElativamente al Commercio questo nome di Forestieri è assolutamente incognito, e non deve aver luogo: Perchè i Mercanti di tutte le Nazioni, e di tutti i Paesi formano una sola Società, ed una specie di Stato, di cui tutte le Nazioni son parte (1). Ma relativamente alla giusta politica, ed al buon governo di ogni Stato, è molto interessante il conoscere, se un ramo di Commercio sia più favorevole ai propri Sudditi, o ai Forestieri, e in conseguenza, se il vantaggio del medesimo resti nello Stato, o si diffonda negli Esteri. Quanto è certo, che il buon Governo deve sostenere, alimentare, e favorire le Negoziazioni vantaggiose allo Stato, è altrettanto indubitato, che è tenuto a moderare, correggere, e levar di mezzo quelle, che invece di profitto, recano danno al medesimo.

2. Montesquieu (2) sostiene, che è una vera massima di Governo, quella di non escludere nessuna Nazione dal Commercio senza una gran ragione. Poichè è la libertà, che dà vita al Commercio, e che è la sola capace d' inalzarlo ai più alti punti d' ingrandimento; la concorrenza, e la moltiplicità degli affari sono quelle, che sviluppano l' industria, e che somministrano alla medesima tutte le risorse, di cui ella è suscettibile.

3. Il

(38) *cap. 7. des assur. pag. 59*

(1) *Esprit des Loix livr. 20. chap. 2. livr. 21. chap. 17. Marquard. de iur. mercat. lib. 3. cap. 2. num. 2. & seqq. Rota Lucen. de mercat. decis. 39 num. 8. e la Rota Fiorentina in una Florentina Litterarum Cambii 13. Septembris 1743. avanti l' Auditor Bizzarrini §. tutti. nel Tes. Ombros. tom. 8. dec. 28.* (2) *livr. 20. chap. 8.*

3. Il Vattel (3) fostiene, che è in piena libertà di ciascuna Nazione l' ammettere, o il rigettare il Commercio con un' altra, ed anche di limitarne i rami, secondo quelle respettive circostanze, che possono più favorire il suo interesse, e prescrivere quelle condizioni, che supponga meglio di convenirle. Poichè quella Nazione, che accorda il Commercio all' altra, gli accorda sempre un diritto che ella non ha, ed è in libertà di ciascuno, che volontariamente accorda un diritto, di attaccarvi quelle condizioni che più gli piacciono. E tutti i Giuspubblicisti convengono senza difficoltà di questa proposizione (4).

4. E' però vero, che il Commercio marittimo è di sua natura di diritto delle Genti, e si fa specialmente con i Forestieri, i quali all' oggetto che possano recar giovamento allo Stato, e gli apportino quelle utilità, a cui è diretta l' istituzione del Commercio, è necessario che sieno riguardati precisamente come Concittadini, per ottenere da essi quella corrispettività, su cui è fondato il legame sociale, che rende i Negozianti fra loro, come si è detto componenti una sola Nazione.

5. In vista di queste importanti verità tutte le più culte Nazioni hanno fissamente determinato, che è permesso di assicurare, e di farsi assicurare dai Forestieri. Li Statuti di Sicurtà di Firenze rinnovati nel 1523. non danno alcuna proibizione su questo punto: E l' autorità del Tusco (5), e del Rocco (6), che asseriscono esservi stato in Firenze uno Statuto proibitivo di fare le Sicurtà per Forestieri, ma solamente esser permesse fra i Cittadini, deve esser molto antico, e fino da lunghissimo tempo distrutto dall' uso contrario: Poichè l' introduzione agli stessi Statuti di Sicurtà, che è la deliberazione del Gran Consiglio della Repubblica Fiorentina del 13. Marzo 1522. così si spiega = Avendo inteso per ricordo di più savj, e prudenti Mercanti di quanta importanza sia alla Piazza di Firenze il torre, e pagar Sicurtà delle mercanzie, e cose, che si mandano, e si conducono per diversi luoghi, e conos-

(3) *Wattel droit des gens livr. 1. §. 92. & seqq.*

(4) *Marquard. lib. 1. cap. 11. Grot. lib. 2. cap. 2. §. 20. & seqq. Puffendorf lib. 3. cap. 3. §. 9. Wolf. §. 1131. Heber par. 1. chap. 3. sect. 7. n. 5.*

(5) *concl. 537. §. assecuratio.*

(6) *de assecur. not. 71.*

conosciuto per esperienza, che nei passati tempi hanno recato utile, e onore alla nostra Città, e fatta comodità assai a' Mercanti Fiorentini, e *Forestieri* = Lo che non combina punto coll' enunciato Statuto, a cui sussistendo in quell' epoca ben antica, o avrebbero dovuto i detti Capitoli espressamente derogare, o non avrebbero potuto concludere, che questo ramo di Commercio aveva a memoria di uomini recata comodità anche ai Forestieri. Il Regolamento di Barcellona Consol. cap. 342. permette a chiunque di far Sicurtà, ma proibisce di assicurare li effetti dei nemici, e dichiara nulle tali Assicurazioni.

6. Le Leggi di Prussia Cap. VI. §. 1. permettono nei Dominj di S. M. a chiunque Regnicolo, o *Forestiero*, che sia debitamente autorizzato ad avvantaggiare la sua proprietà di agire in Sicurtà, di assicurare, e fare assicurare senza limitazione alcuna.

7. In Francia parimente tanto anticamente (7), quanto per la nuova Ordinazione di Marina (8) = è permesso anche ai Forestieri di assicurare, e fare assicurare in tutto il Regno le Mercanzie, e le Navi.

8. Rileva il Valin su questo proposito, che il Commentatore dell' Ordinanza suddetta ha preso un equivoco nel fare le osservazioni, che si trovano inserite nel (9) Guidon de la Mer su questo articolo, allorchè prendendo troppo alla lettera quelle parole dell' Ordinanza = nell' estensione del nostro Regno = ha preteso di concludere, che le Assicurazioni si devino fare realmente dentro il Regno, e non sia permesso ai Sudditi di farle in Paesi stranieri: Per la ragione, che questo è un Contratto di tutte le Nazioni, e che è estremamente favorevole, onde le Leggi che lo riguardano, devono avere la più estesa interpetrazione.

9. La verità è al contrario, e l' esperienza costante dell' ultime Guerre ha confermato, che le Assicurazioni si possono fare a vantaggio dei Francesi da tutte le sorte di persone straniere, o abitanti nel Regno, ed anche in Paesi stranieri fuori del Regno, e fino presso quelle Nazioni con le quali si ha la Guerra. E siccome nel Commercio marittimo tutto deve

(7) *Cleirac nel Guidon de la mer ch. 3.*

(8) *Ordonn. de 1681. art. 1. h. t.*

(9) *Cleirac Guidon de la mer artic. 1. pag. 218.*

deve essere reciproco, è altrettanto indubitato, che i Francesi possono validamente assicurare i Forestieri, che commettono le Assicurazioni in Francia: Purchè per altro non sia in tempo di Guerra, per Sicurtà a favore dei nemici dello Stato. Egli è per altro vero, che si assicurano raramente in Francia i Forestieri. =

10. Il Pothier (num. 95.) nota su questo proposito, che per quanto ai termini dell' Ordinanza sembri, che questo Contratto non deva aver luogo fra i Nemici, perchè la dichiarazione di Guerra interdice ogni Commercio, nientedimeno l' uso, e l' osservanza è in contrario, perchè durante il corso dell' ultima Guerra del 1754. gli Assicuratori Inglesi assicuravano le Mercanzie Francesi, e rendevano loro il valore di quelle prese, che erano sopra di essi fatte dagli altri di loro Nazione.

11. Ed il Valin *artic.* 3. *pag.* 30. = ivi = La condotta, che gl' Inglesi hanno tenuto con noi nella precedente guerra, ha fatto vedere, che eglino non riguardavano l' Assicurazione come necessariamente compresa nell' interdizione del commercio, perchè eglino assicuravano costantemente le nostre Navi, e i loro Carichi come in tempo di pace, o fossero questi destinati per le nostre Colonie, o per qualunque altro Porto della Francia, o per Paesi amici, o neutrali. Ciò non impediva per questo, che se le Navi erano prese non fossero dichiarate di buona presa, ma ne veniva da ciò, che una parte della Nazione ci rendeva in conseguenza dell' Assicurazione ciò che l' altra ci toglieva per diritto della guerra.

12. In Inghilterra è parimente libero questo commercio per tutti indistintamente, anzi è il vero emporio delle Assicurazioni, ricorrendo a Londra tutte le Nazioni, e specialmente i Russi, che non hanno fino al presente presso di loro nè Camere di Assicurazioni, nè Leggi, o Sistema su questa importante materia. E' però credibile, che saranno anch' essi quanto prima nel grado delle altre Nazioni, giacchè il loro commercio semprepiù fiorisce, ed i più savj regolamenti sono tutti i giorni emanati per ingrandirlo, e proteggerlo.

13. Durante la guerra del 1747. il Parlamento della Gran Brettagna in tempo che proibiva ogni commercio con la Francia, prese a considerare, se si dovessero proibire ancora le Sicurtà

curtà delle mercanzie introdotte, ed estratte dalla Francia, e dalle sue Colonie. Molti Mercanti esaltarono il vantaggio proveniente da questo ramo particolare di sicurtà.

14. Nel Magazzino di Londra del 1748. sono inserite diverse Parlate, che si disse essere state fatte in quest' occasione nel Parlamento. E tutte convengono in questo punto fondamentale, che non deva concedersi veruna assistenza, nè verun mezzo per conservare le sostanze del nemico (10).

15. Quelli poi, dei quali l'interesse immediato era di eseguire gli ordini di queste Sicurtà per il nemico, insistevano con gran calore, che queste in generale erano accompagnate da buoni profitti, ed allegavano che il denaro essendo divenuto scarso non dovea trascurarsi il far tali profitti sopra il nemico, e che un affare di tanto lucro non doveva esser mandato ad altri Paesi col proibirlo in quello. Alcuni degni Membri del Parlamento si dettero la pena di entrare nell' esame del vero stato di quest' affare, e di ricercare, se in realtà la Gran Brettagna tirasse veramente dalle Sicurtà forestiere quei vantaggi che venivano suggeriti, e molti Mercanti disinteressati dichiararono imparzialmente l'opinione loro sopra di ciò.

16. I fautori della tolleranza delle Sicurtà forestiere sostenevano che, calcolo fatto, per lo meno restava nel Regno un tre per cento su tali Assicurazioni, valutando i premj rigorosi di guerra solamente un trenta per cento. Ma a ciò veniva risposto dai contrarj, che quest' immaginato profitto era del tutto incerto, che a misura che cresce il numero delle Navi da guerra, ed Armatori particolari, crescendo la facilità di far prede sopra i nemici, vi può essere il caso di perdere molto di più di quello che era stato calcolato di guadagno.

17. Si opponeva altresì, che l'esperienza aveva chiaramente dimostrato che gli Assicuratori facevano grosse perdite su i risici forestieri in tempo di guerra allorchè il premio veniva ragguagliato a 18. per cento: E che nessun Negoziante per quanto sia diligente, ed accurato calcolatore nel computare gli azzardi, nè per qualunque altro mezzo può mostrare qual sarà il profitto in un viaggio: E che l' unica giusta proposizione, che possa ragionevolmente sostenersi nel proposito delle Assicurazioni si è, che possono promettersi vantaggio dalle Si-

(10) Magens introd. al Saggio sopra le Sicurtà §. 13.

Sicurtà quelli solamente, i quali in proporzione che i premj alzano, o abbassano, e che le circostanze sono più, o meno pericolose toccano, o non toccano maggiori, o minori somme di risico.

18. La prudenza degli Assicuratori nella scelta dei risici, è unicamente quella, che può dare maggiore, o minor ragione di aspettare i profitti dalle Assicurazioni forestiere, onde dipende il vantaggio pubblico dal maggiore, o minor numero di persone, che abbiano sufficiente esperienza, e sappiano fare una propria, e giudiziosa scelta dei risici.

19. Ciò prova, che la professione dell' Assicuratore, che a prima vista sembra la più facile ad eseguirsi, esiga talenti, e cognizioni non ordinarie per esser fatta come si deve, e perchè porti alla Persona, ed allo Stato quel vantaggio, che la natura del commercio può somministrare a chi è capace di profittarne.

20. I vantaggi che produce la Sicurtà nel luogo ove si eseguisce il contratto sono il premio, la senseria, la commissione, ed in caso di sinistro, quella deduzione, che per il pronto pagamento è generalmente abbuonata. Quindi è che se le somme, che si pagano per le perdite sopra sicurtà forestiere eccedono quelle a cui ammontano l' importare dei premj, e di tutte le spese a cui deve soggiacere l' Assicurato; gli articoli dichiarati per la calcolazione del profitto di commissione, senseria, e deduzione non devono in verun modo esser considerati come articoli certi, ed indubitati di profitto: Poichè sebbene i Commessi, ed i Mezzani, i quali maneggiano queste Sicurtà, vengano ad introitare del contante, le perdite pagate dagli Assicuratori possono eccedere di gran lunga tutto il disborso forestiero, ed in conseguenza lo sbilancio diviene una perdita nazionale: ma questo punto, come si è accennato, è molto difficile ad essere accertato.

21. Vi è però un argomento chiaro, ed incontrastabile contro il fare le sicurtà in favore di un nemico, il quale sussiste sempre per quella Potenza, o Nazione, che abbia la superiorità nella forza navale; ma chi non è in queste circostanze risente sempre un vantaggio dal concorso delle sicurtà, che con qualunque Soggetto si facciano portano un profitto assoluto, e tanto maggiore quanto è più grande l'affluenza di esse.

22. Il

22. Il grande oggetto, dice Magens, parlando in questo riscontro più da Politico, che da Negoziante, di una Nazione marittima è quello di trar vantaggio da qualunque rottura con uno Stato commerciante per disastrarne, e distruggerne ogni caricazione, e commercio, e resecarne tutte le risorse per gli armamenti navali. Ma il permettere tali Sicurtà egli è un rompere manifestamente questo fine, ed è contradittorio al buon senso; giacchè il Governo, ed anche i Mercanti particolari in tempo di guerra mandano fuori bastimenti con spese grossissime per far delle prese, e per disastrare il nemico; mentre dall' altra parte altri Mercanti buonificano le perdite, e somministrano al medesimo la maniera di continuare il suo commercio.

23. In riprova di questa verità nella Guerra del 1779. più fatale al commercio in generale, che alle Nazioni istesse che erano in guerra, se queste ne hanno sofferto è stato più in rapporto alle Assicurazioni che avevano sopra i Forestieri, che per le perdite che ciascuna ha sofferto in proprio.

24. Un' altra ragione per concludere che in tempo di guerra le Assicurazioni sopra Forestieri non sono vantaggiose, si è quella; che allorquando il Forestiero si determina commettere altrove la sicurtà ad un prezzo, che possa convenire all' Assicuratore di accettarla in tempo di guerra, è indubitato, che per l' istesso prezzo non ha il Committente trovato da eseguirla nel luogo dove egli risiede: E siccome è in ogni Paese uguale l' avidità del premio, così se non è accettata sul luogo, dove si può giudicar molto meglio della natura dell' Interesse, della Navigazione, dei Bastimenti, dei Capitani, e di tutto che riguardi il proposto risico, che dai lontani, non vi può essere che poca speranza di profitto su quelle Sicurtà che rigettano.

25. Nè è da omettersi, che è oramai prevalso presso tutte le Nazioni il costume di accettare in caso di sinistro per la valutazione del risico le stime, che vengono rimesse dall' Assicurato forestiero, e nelle quali trova egli il suo conto meglio, che se il Bastimento non si fosse perduto, o non fosse stato preso: Così crescono le ragioni per non ammettere simili sicurtà contrarie alla buona, e sana politica, ed opposte diametralmente all' interesse generale dello Stato.

26. Di fatto nella detta Guerra del 1747. furono in Londra proibite le sicurtà con la Francia, qual proibizione cessò alla conclusione della Pace. Ma successivamente non ha avuto più luogo tal proibizione, e come abbiamo accennato, ed avverte ancora l' Emerigon (11), al tempo dell' ultima guerra le Assicurazioni erano reciprocamente fatte sotto il nome dei Commissionati, e con la clausula *per conto di chi spetta*: Ed i sinistri sono stati pagati senza alcuna difficoltà; convien però ripetere, che se si fossero promosse le sode ragioni allegate in occasione della Guerra del 1747. l' Inghilterra si sarebbe in quel riscontro molto più lodata della proibizione, che della tolleranza in contrario.

27. L' Emerigon (12) riporta una sentenza dell' Ammiraglità di Marsilia del dì 28. Dicembre 1759, confermata nel 16. Giugno 1761, con cui fu dichiarata la nullità di una Assicurazione eseguita *per conto di chi spetta*, per esser trovato che spettava a un Neutrale, ma domiciliato in Inghilterra, e per conseguenza suddito a tempo di quello Stato.

28. La stessa proposizione fu adottata dall' Audit. Girolamo Bonsini nella sua sentenza del 18. Agosto 1742, e dall' Audit. Finetti sotto dì 11. Settembre 1744., giudicando, che nella clausula *per conto di chi spetta*, non vi potessero essere compresi i sudditi, e domiciliati in Tunis, che allora erano in guerra con la Francia: Tanto più che per cagione di questa nazionalità seguì di fatto il sinistro. Ma la loro opinione non fu abbracciata nè dai Consoli del Mare di Pisa, che sotto dì 12. Agosto 1743. a relazione del Segretario Piombanti decisero il contrario, nè dalla Rota Fiorentina, che a relazione dell' Audit. Bizzarrini sotto dì 11. Settembre 1744. confermò la sentenza dei Consoli, come si è avvertito spiegando la clausula *per conto di chi spetta*.

29. Lo stesso Autore riferisce altresì varj casi, in cui tutto ciò che riguarda il commercio era stato dichiarato esente dalle vessazioni della guerra: Citando una Dichiarazione fatta dagli Olandesi (13) nel mese di Dicembre 1552, perchè in una guerra con la Francia il commercio marittimo fosse tollerato con certe precauzioni: Ed altra simile fatta fra li Paesi Bassi al-

(11) *cap. 4. sell. 9. pag. 152.*
(12) *cap. 4. sell. 9. pag. 129.*
(13) *Bouchaud Theor. de trait. de commer. chap. 10. sell. 1. pag. 251.*

allora Spagnoli, e Luigi XIV. nel 20. Ottobre 1673. in ordine alla quale non fu interdetto il commercio marittimo fra le due Nazioni: E conclude finalmente questo articolo colla magistrale autorità del celebre Abate di Mably, le di cui profonde, e solide ragioni spiegate in eleganti parole, crediamo opportuno di ripetere, giacchè le proposizioni giuste, e massime utili è dovere che si ripetano e per farle più note, e per renderne la dovuta giustizia all' Autore (14) = Si domanda per qual ragione due Nazioni, che si dichiarano la guerra, s' interdicono in un subito respettivamente ogni reciproco commercio? Puo essere (dic' egli), che questo sia un resto di barbarie, o piuttosto una politica timida, e sterile in risorse che ha persuaso, che è pericoloso di ricevere presso di se i sudditi del suo Nemico: Sarebbe imprudenza di accordar loro in tempo di guerra la medesima libertà, di cui profittano in tempo di pace. Ma quale inconveniente vi sarebbe egli per due Popoli di convenire respettivamente di una, o più Piazze di Franchigia, che i loro Negozianti potessero frequentare con libertà, sarebbe ben facile di stabilire in detti luoghi un buon ordine capace di porre in quiete la politica la più sospettosa. =

= Interdicendo il Commercio, si vuol nuocere al nemico; ma si fa sicuramente un danno a se stesso. Non vi è alcuno Stato, che non si risenta di questa mancanza di circolazione. I Mercanti si trovano aggravati d' una quantità grande di mercanzie, che deperiscono nei loro magazzini: I fondi non rientrano, le manifatture languiscono, e li operanti che facevano la ricchezza del Paese gli restano a carico; le produzioni della terra si perdono per mancanza di consumo. Dall' altra parte se il Commercio si raggira su i prodotti necessarj, continuerà in contrabbando, malgrado tutte le proibizioni, e li Stati si troveranno defraudati dei loro diritti. =

= Non si può rimediare a un abuso sì disgustoso per tutti i Negozianti, e di cui di sbalzo tutti gli ordini dei Cittadini ne provano i più funesti effetti, che dopo aver proscritto un uso ancor più pernicioso, e che moltiplica senza necessità i mali della guerra. E' facile a capire che io intendo di parlare delle piraterie, che si esercitano sulle Navi mercantili, subito che due Potenze cessano di essere in Pace. Come

(14) *Mably droit pub. de l' Europe chap. 12. sect. 1. pag. 308.*

me è mai possibile, che Nazioni, le quali riguardano il Commercio come il fondamento il più solido della loro grandezza, e che fanno tanti sforzi per estendere le loro corrispondenze, non abbiano inteso fino al presente quanto sarebbe loro di vantaggio di convenire fra loro di alcuni articoli proprj ad assicurare la navigazione dei loro Commercianti in tempo di Guerra. =

30. Ad un altro effetto si suole esaminare la qualità di forestiero nelle Contrattazioni di sicurtà, ed è quello di determinare con quali leggi, e secondo quali usi deva esser regolato il Contratto. Moltissima differenza essendovi in molti casi dalle Leggi, ed Usi d' un Paese, alle Leggi, ed Usi d' un altro. Ed è questa una questione di diritto pubblico, che secondo le respettive circostanze deve essere con somma diligenza esaminata.

31. La regola di ragione, allorchè non vi sia una convenzione speciale di aderire a una Legge piuttosto, che a un' altra, è quella, che in ciò che riguarda l' ordine giudiciario, deve seguitarsi l' uso, e lo stile del luogo dove si fa la questione (15): Ma in quello che riguarda la decisione nel merito, devono seguitarsi le Leggi del Luogo dove il Contratto è stato fatto (16), senza alcuna distinzione per la nazionalità dei Contraenti, perchè il Forestiero che contratta in uno Stato, è tenuto come Suddito a tempo di quel Sovrano (17) di sottomettersi alle Leggi del Paese, e per la medesima ragione può egli profittar dei diritti, e privilegi del Paese medesimo, relativamente al Contratto ivi fatto (18).

32. Era anticamente in uso di formare le Sicurtà, secondo la consuetudine della Borsa d' Anversa, che si riguardava come la prima ad aver dettate Leggi su questa materia. Ma tutte le successive Costituzioni di Spagna, e di Amburgo, e di altri Paesi, che hanno in appresso sistemato questo Contratto, hanno espressamente dichiarata la deroga a questo antico Uso.

33. In

(15) *Leg. 6. §. 3. ff. de testib.*

(16) *Leg. 6. ff. de evict.*

(17) *Grot. de iur. bell. lib. 2. cap. 11. §. 5. num. 2.* = Qui in aliquo loco contrahit, tamquam subditus temporarius legibus loci subiicitur. =

(18) *Casareg. disc. 15. num. 10. in fin.*

33. In Italia è molto frequente il costume di fare le Sicurtà secondo *l' Uso Veneto* (19), che porta la deroga all' eccezione della presunta notizia, sussistendo la Sicurtà ancorchè il sinistro sia seguito, purchè non vi sia certa nuova nella Terra, e non ostante che secondo il calcolo legale potesse provarsi la possibile scienza in uno dei Contraenti, ed esclude qualunque sorte d' avaria, o sia quello che diceſi rischio ordinario.

34. Ma quest' uso è stato costantemente interpetrato doversi osservare in quella parte, che riguarda la prova del risico, e del sinistro, e non gli atti ordinatorj del giudizio, o altre disposizioni, che a questa espressa convenzione non deroghino, e che siano in vigore nel luogo del fatto Contratto.

35. E' un principio indubitato del Gius delle Genti, che l' autorità delle Leggi è un prodotto immediato della potestà giurisdizionale dei Legislatori, come è una conseguenza della subjezione alla medesima il necessario dovere di osservarle. Ma perchè le Sovrane Giurisdizioni non sono infinite, riconoscendo i lor limiti con i confini dei lor Territorj, così gli effetti di quelle esser devono limitatamente corrispondenti alla potenza delle loro cause. Quindi è comun sentimento, che l' efficacia delle Leggi, e degli Statuti, per non turbare altrimenti l' armonia dell' universale Legislazione di cui respettivamente ogni Principe è Custode, e Vindice non si dilati ad operare relativamente all' interesse dei privati, più là dei termini del Territorio del Legislatore (20), senza che per ampliarne la forza si abbia riguardo al pubblico bene, e al vantaggio del Commercio. Perchè se l' influsso al comun vantaggio, e al Commercio, avvalorar potesse le Leggi di uno Stato nel Territorio d' altro Sovrano, tutte le Leggi particolari degenererebbero in Leggi universali di tutta la Terra. Giacchè non vi ha Legge in alcun luogo, che di Natura non sia, ed esser non debba principalmente diretta al pubblico bene (21).

36. Inol-

(19) Regolamento di Venezia del 1771.

(20) *Leg. final. ff. de iurisdict. omn. iudic. Leg. Decem virum Cod. de decur. Baril. de potestat. Leg. municip. in alien. & indigen. disq. 2. §. unic. num. 1. Knielen de subl. & reg. territ. iur. cap. 4. num. 27. & seqq. Strieb differt. iurid. vol. 2. disp. 1. cap. 1. de Princ. iur. in alien. territ. exercit. n. 14.*

(21) *L. in rebus ff. de constit. Princ. Lock gouvern civ. chap.* 10. §. 9. *Puffen-*

36. Inoltre la pubblica utilità da ciascuna Legge locale promossa, non già resulta da certi dati assoluti aventi un invariabile proporzione ai rapporti di tutta la Società: Ella è relativa alle massime, all' indole, ad ai costumi dei Popoli, che sono diversi in ogni luogo, onde a noi può piacere ciò che dispiace altrove, ed uno stabilimento sarà veduto in un Principato in un aspetto vantaggiosissimo alla Repubblica, quando in un altro porterà a diverse, ed opposte conseguenze. Quindi ogni Impero dee vivere colle sue Leggi, e la favorevole lor qualità non le rende comuni, ed estensibili agli altri, se non ne sia espressamente convenuta la soggezione.

37. Su questo principio appunto, quantunque i savissimi Statuenti Fiorentini, che sono i più antichi, e dietro loro tutti quelli, che hanno in seguito disteso i Regolamenti di Sicurtà fino ai più moderni che sono stati quelli di Svezia, hanno adottato i sentimenti medesimi = Che tutte le Sicurtà nei loro respettivi Dominj fatte per li loro Sudditi, o per li Forestieri, saranno conformi alle loro Ordinazioni, e che non si avrà riguardo nessuno a quello che possa allegarsi delle Leggi, e Costumi degli altri = come in queste precise parole convengono i Regolamenti di Amsterdam, di Amburgo, di Prussia, e di Svezia: Pure dobbiamo congetturare, che questi, ed altri Legislatori non intendessero di estendere le loro disposizioni al di là della Giurisdizione: Mentre se ciò fosse, attesa la particolar natura di questo Contratto, non potrebbe che rare volte effettuarsi, nè sarebbe ben fatta Sicurtà nessuna sopra rischi stranieri, e molto meno si potrebbero ammettere le commissioni per conto di forestieri (22).

38. Per esempio Tizio di Amburgo ha delle Mercanzie in Spagna, le quali sono spedite all' Indie occidentali con Nave Spagnuola: Mevio nello stesso Amburgo le assicura. Nel viaggio accade qualche danno, il quale secondo le Leggi di Spagna, e i Regolamenti fatti in quel Paese è stato giudicato Avarìa Generale, e perciò ne sono stati aggravati gli effetti di Tizio in proporzione alla loro valuta. Egli ha una ragione

fendorf de offic. homin. & civ. libr. 2. cap. 11. §. 3. & seqq. Domat le droit public. livr. 1. tit. 2. sect 2. num. 3. Azeguid. de comm. opin. lib. 7. cap. 6. num. 7. = De proprietate Legis est, ut pro communi utilitate conscripta sit.

(22) Magens Saggio sopra le Sicurtà §. 9.

ne indubitata di domandare quest' aggravio da Mevio suo Assicuratore, sebbene dalle Leggi di Amburgo questo danno non sarebbe stato dichiarato Avaria Generale, ma bensì particolare sopra le robe danneggiate. Per convalidare ancora tutto ciò conviene aggiungere, che quantunque nell' Ordinazione d'Amburgo si dica = Che qualunque cosa relativa alla Sicurtà, ed Avarìa sarà giudicata, e decisa secondo questa Ordinazione = pure in altro articolo nella medesima concede = Che qualunque danno accada alla Nave, ed al Carico durante il suo viaggio di andata questo possa regolarsi al luogo del suo discarico = Inoltre l' Ordinazione d' Amsterdam, dice, che tutte le stipulazioni, e condizioni inserte nelle Polizze contrarie alla detta Ordinazione, saranno nulle, ed invalide, sebbene le Parti contraenti vi avessero renunziato; ma in un altro articolo dice = Eccettuato quando tali avarie generali fossero regolate in maniera giudiciale nel luogo per cui la Nave era destinata. =

39. Se n' inferisce dunque per legittima conseguenza, che la loro Ordinazione non si estende oltre la loro Giurisdizione.

40. Frequenti si sono trovati in ogni tempo gli esempj, nei quali si è fatto in tutti i luoghi ingiustamente un pretesto delle Leggi, e Costumi per negare la dovuta soddisfazione ai Forestieri. La Piazza di Livorno rammenta con orrore le difficoltà ricevute in Londra per il pagamento dell' avarìa sulla Nave Inglese la Granduchessa di Toscana, che nel 1784. era stata derubata da alcuni Schiavoni ribelli, e che per la diligenza, la premura, e il dispendio dei Negozianti Livornesi fu recuperata al Zante unitamente al suo ricco carico. Il Magistrato dei Consoli del Mare di Pisa a cui si era dovuto ricorrere dal Capitano della Nave depredata, e da' suoi Raccomandatarj per essere autorizzati a prendere i più solleciti, e necessarj provvedimenti, aveva in conseguenza di ciò liquidati i necessarj dispendj, e giudicato quello, che credeva giusto, secondo gli usi di quel Tribunale. In Londra dove prima, che la Nave fosse ritrovata, e quindi liberata dal Zante si facevano le più vantaggiose offerte a chiunque aveva parte in quest' affare, dopochè la Nave fu là condotta, hanno inteso di esaminare scrupolosamente, e secondo i loro usi, e costumi tutti quelli articoli, che già erano stati decisi; e così defraudati della dovuta giustizia quelli stessi, da cui unicamen-

te riconoscevano il benefizio dell' intiero recupero sotto il pretesto della diversità degli Usi, e delle Leggi.

41. Il Magens (23) riporta un esempio in cui parimente sotto l' allegazione degli usi, e costumi particolari fu pregiudicato l' interesse dei Forestieri.

42. Una persona in Londra fece assicurare lire mille sterline per un suo Amico di Bordeaux dalla Martinicca a Bordeaux. Quello di Bordeaux stimando, che li suoi effetti ascenderebbero al doppio della valuta, aveva prima fatto assicurare le lire mille sterline. Ambedue le Sicurtà furono fatte sotto la dichiarazione generale di mercanzie. All' arrivo della Nave si trovò, che non era stato caricato più della valuta di lire 800. Gli Assicuratori a Bordeaux, che avevano toccato i primi sopra queste mercanzie ritennero il premio sopra le lire 800., e restituirono la proporzione sopra le lire 200. secondo l' Ordinazione di Francia. Alla domanda della restituzione del premio sopra le lire 1000. come le ultime assicurate, fatta dalla persona di Londra, gli Assicuratori risposero, che secondo il costume di Londra quelli di Bordeaux dovevano restituire il premio proporzionatamente con essi, e che conseguentemente si sarebbe repartito l' intiero sopra le lire 2000. Ciò fa nascere naturalmente la seguente questione. Supposto, che amendue le Sicurtà fossero state fatte sopra mercanzie aspettate in questa Nave per conto di una persona di Londra, e che si fosse trovato non esservi stato caricato nulla più di lire 800. sarebbe egli stato disputato in Francia, che gli Assicuratori a Bordeaux avendo toccato i primi fossero obbligati a pagar per l' intiero le lire 800.? Nò certamente, giacchè le loro Leggi ordinano così.

43. Egli è fuori di dubbio, che nella materia delle Assicurazioni aver si deve un gran riguardo ai Costumi approvati fra i Mercanti. Ma il costume di non restituire il premio nel sopramentovato caso dopo una chiara dimostrazione della sua irragionevolezza, convien credere, che non sarebbe ammesso dai Giudici, che ponderassero esattamente tal materia.

44. Il dotto Schubach Custode degli Archivj di Amburgo in un Trattato, che pubblicò nel 1751. intitolato *de Iure Litoris*, dimostra giudiziosamente, che il diritto del Costume dove questo

(23) Saggio sopra le Sicurtà §. 9. in fin.

questo è difettivo, non deve attendersi nelle decisioni di controversie, e riferisce un caso dell'anno 1445, ove il Magistrato di Amburgo era stato eletto arbitro fra il Duca di Mecklenburgo, e la Città di Lubecca per decidere una disputa sopra un recupero, ed il Duca insistendo fortemente sopra il diritto del Costume, i detti Arbitri risposero alla sua ragione, e spiegarono benissimo non volere essi accordare verun peso al Costume, quando questo era inconsistente coll' equità (24) = Optime tamen ex parte Hamburgentium responsum erat, non tantum esse auctoritatem, ut aut rationem vincere possit, aut legem. Etenim nulla consuetudo tam fortis, & tam sæpius repetitis actibus radicata est, quin lege posteriori scripta tolli queat. =

45. Conclude pertanto il citato Magens (25), che i nostri Costumi particolari in Paese non devono essere una ragione per negare quel che giustamente è dovuto alle Genti di Paesi esteri, che ci danno i loro premj. Poichè l' intenzione, ed il fine di quelli che pagano grosse somme per la sicurtà, si è che gli Assicuratori staranno in loro luogo e vece; ma però con questa obbligazione particolare, che l' Assicurato non trascurerà, nè ometterà cosa veruna, che faccia vantaggio all' interesse dell' Assicuratore, il diritto del quale deve esser messo in chiaro e difeso. Per la mancanza della giusta difesa, e dell' allegare le vere ragioni, che agli Assicuratori propriamente convengono, quando accadono danni, le persone interessate ottengono spesse volte molti regolamenti, che sono molto pregiudiciali all' interesse degli Assicuratori; ed allega su questo proposito molti casi (26) sommamente rimarcabili.

46. Concludendo pertanto questo articolo, dalle cose enumerate pare che se ne possa dedurre la sussistenza di alcune proposizioni indubitate relative all' interpetrazione di questo Contratto. La prima è quella, che in tempo di pace è in piena libertà dei Mercanti di esercitare questo ramo di Commercio con qualsivoglia persona, e in qualsivoglia Paese. Che per quanto in tempo di guerra deve intendersi regolarmente proibito, ed è del buon sistema di fatto questa proibizione, allorchè vi è il caso di sentir più danno, che vantaggio da tal traffi-

(24) *Schubach de iur. literis p.* 149.

(25) §. *citato*.

(26) Magens Saggio sulle Sicurtà p. 2. casi 8. 24. 25. 80.

traffico con i nemici : Tuttavolta l' uso è contrario , ed allorchè i termini dei Contratti sono stati giusti, e senza simulazione , le sicurtà hanno costantemente avuto il suo corso. Che l' esecuzione di questo Contratto anche fra i Forestieri è sottoposta alle Leggi del luogo , ove si eseguisce rispetto all' interpetrazione del medesimo , ma in quanto al considerare la verificazione dei casi dell' obbligazione, i Contraenti sono sottoposti indistintamente alle Leggi del luogo , ove legittimamente si è potuto fare il Giudizio della verificazione del caso, e la liquidazione del danno secondo le Leggi del Mare .

47. Sarebbe però desiderabile , che rapporto ai Giudizi di liquidazione delle Avarìe vi fosse una regola sicura determinata, ed universale a tutti i Popoli commercianti , giacchè unicamente dalla diversità degli Usi in queste materie nascono infinite questioni fra i Capitani di Nave , ed i Ricevitori di mercanzie , e poi fra questi , e i loro Assicuratori a danno del Commercio , lo che non avverrebbe , se fossero generalmente adottati , e prescritti i veri casi di Avarìe , ed i danni che in conseguenza dei medesimi si dovessero abbuonare: Avremo in appresso luogo di esaminare profondamente questa materia, e di proporre quel sistema , che crederemo più adattato a togliere gl' inconvenienti , e gli abusi, a cui la mancanza di una Legge fissa dà luogo , prevalendoci delle notizie, e regole che somministrano le respettive Ordinanze delle Nazioni mercantili, e dei lumi , che vengono favoriti dalle Persone che la cognizione, e la pratica in simili materie rendono sommamente autorevoli .

DELLE

DELLE ASSICURAZIONI MARITTIME

PARTE TERZA

TITOLO PRIMO

Su quali cose cada l' Assicurazione, e come si devono dichiarare.

Secondo le Leggi, ed Usi moderni possono farsi le Sicurtà sopra tutto quello, che può cadere in commercio, e che possa formare interesse nell' Assicurato (1). Ma specialmente hanno luogo sopra diversi oggetti, che più frequentemente si trasportano da un Paese all' altro, e che si riducono a tre specie, delle quali separatamente faremo menzione, giacchè ciascuna di esse si può suddividere in tante ispezioni, che abbraccino intieramente la vasta materia su cui si ragiona.

2. La prima specie è quella delle *Mercanzie*, che abbracciano ogni sorta di effetti permessi, e proibiti, loro profitti, e loro ritorni, e tutto quello che sotto il nome di *cose* può legalmente significarsi.

La seconda è quella dei *Bastimenti*, nella quale si contengono il Corpo, Attrazzi, e Corredi dei medesimi, il loro nolo, e noleggio, e il denaro preso per allestirli al viaggio.

La

(1) *Kurick diatrib. de assecurat.* = Assecurari possunt omnia quæ assecurari, nec de iure, nec de consuetudine, quæ vim iuris habet prohibentur.

La terza finalmente è quella che abbraccia la vita degli uomini, e del bestiame.

3. Queste sono le cose le più comunemente addette a questo Contratto, e sulle quali giornalmente si fanno le convenzioni. Avvene però alcune altre, le quali, quantunque di un genere totalmente diverso, piace però agli Uomini di considerarle nel sistema delle Assicurazioni. Alcune di esse sono meramente scommesse, come sarebbero la convenzione sull' aumento, o ribasso di un tal genere di mercanzie in un dato luogo, e in un dato tempo, o sopra le Pesche, *o sopra le Lotterie*; e finalmente su quello che può unicamente dipendere dall' evento, senza che importi la prova del risico d' interesse in chi si fa assicurare: Altre di esse le chiameremo Assicurazioni di terra, come sono quelle per il trasporto delle Mercanzie per terra in tempo di guerra, e le altre sopra Case, Magazzini, Cantine, e del valore delle Robe contenute nelle medesime contro il pericolo del fuoco. Delle quali ultime, ancorchè mio scopo non sia di ragionare, come estranee del tutto dalle Assicurazioni marittime, che formano l' argomento del mio Trattato, tuttavolta brevemente ne indicherò la qualità, e natura secondo quelle cognizioni che scarsamente ne somministrano gli Autori, e il poco caso che modernamente da pertutto, e specialmente in Italia, si fa di gran parte di esse.

4. Parlando pertanto delle Mercanzie, come il primario oggetto di assicurazione in quella generalità d' espressione in cui si è detto diffondersi, occorre avvertire, che le mercanzie da assicurarsi dovrebbero dichiararsi nella Polizza nella maniera la più circostanziata che sia possibile, allorchè dall' Assicurato se ne sanno le particolarità delle loro marche, numeri, ed involture, piuttosto che sotto l' espressione generale di *Mercanzie*: E se si conviene di referire queste giuste particolarità, quando son note all' Assicurato, non devono in modo veruno trascurarsi; ed anche più particolarmente quando la Sicurtà è fatta per conto di diversi, mentre con tale specificazione si toglie un incomodo grande nel provare agli Assicuratori le mercanzie particolari che hanno assicurato, le quali erano più, o meno soggette ad essere danneggiate.

5. Ciò è facilissimo ad eseguirsi da chi si fa assicurare a buona

buona fede, e per i viaggi di andata, perchè facendo le sicurtà sopra le fatture delle mercanzie già caricate, agevolmente può dichiarare le particolarità delle medesime: Ma non può aver luogo sopra mercanzie attese di fuori, o commesse ad Amici; ne' quali casi è molto meglio che la Polizza sia stata fatta sotto l' espressione generale di *Mercanzie*, che spiegare le particolari. Essendochè gli ordini delle compre, o le commissioni non possono esser sempre strettamente attesi dagli Amici, o Agenti, mentre le circostanze possono far variare l' esecuzione degl' ordini dati, o delle speculazioni immaginate per la provvista di mercanzie particolari.

6. E' però indubitato, che chiunque si fa assicurare sotto la generale espressione di *mercanzie* non deve tacere cosa veruna che sappia meritare un premio maggiore di quello che comunemente vien dato. E per qualunque danno che accada alle mercanzie che vi sono più soggette delle altre assicurate ad un basso premio, l' Assicuratore non deve esser responsabile a nulla più che in comune col rimanente del carico non così soggetto a danno (2).

7. Poichè l' Assicurato è obbligato a non ascondere all' Assicuratore cosa veruna toccante il rischio che si addossa secondo la sicurissima proposizione da me più volte avanzata, e che non ammette contradizione, come è stato dottamente fissato dai Consoli del Mare di Pisa nella celebre Causa della Assicurazione sulle Nave *il Gran Principe di Kaunitz*, fra la Camera di Assicurazione di Trieste, e li Assicuratori di Livorno, decisa a favore di questi ultimi sotto dì 26. Ag. 1784.

8. Ed in fatti venendo alle Leggi particolari, l' Ordinanza di Francia del 1681 (3) prescrive chiaramente = Nella Polizza sarà fatta dichiarazione delle mercanzie soggette a colaggio, altrimenti il deterioramento, guasto, o perdita provenienti dall' inclinazione naturale delle mercanzie alla corruzione, non anderanno a ferire l' Assicuratore = E più sotto all' *artic.* 32. = Che le mercanzie soggette a spandimento saranno dichiarate nella Polizza, altrimenti l' Assicuratore non sarà responsabile ai danni che loro accaderanno per tempesta, eccettuando però da questa limitazione le sicurtà fatte sopra i ritorni da Piazze forestiere =.

9. Le

(2) *Valin. art.* 31. *p.* 78. *Pothier n.* 104. *Emer. cap.* 4. *sect.* 11. (3) *artic.* 31.

9. Le Ordinazioni antiche di Sicurtà, fatte in Amſterdam, Middelburgo, e Rotterdam accordano che ſiano compreſe ſotto il nome generale di mercanzie il grano, frutti, vino, birra, olio, aringhe in ſalamoia, zucchero, argento vivo, miele, butirro, formaggio, carne, peſce ſalato, ſciroppi, e munizioni: Ma nelle Ordinazioni della Città di Rotterdam pubblicate nel 1721. (4), e di Amſterdam nel 1744. (5). Vien ordinato di dichiarare ſolamente le munizioni, argento, oro, e gioje, e tutte le altre coſe ſuddette poſſono farſi aſſicurare ſotto il titolo generale di mercanzie: Ma nelle Sicurtà fatte ſopra mercanzie, l' Aſſicuratore non è tenuto a buonificare verun danno ſopra le medeſime ſotto il 10. per cento.

10. L' Ordinazione di Pruſſia (6) ordina, che tutte le mercanzie ſoggette a corromperſi, e ſpanderſi devono dichiararſi nella Polizza.

11. Veramente queſta Ordinazione è troppo generica, e in conſeguenza darà ſpeſſo luogo a delle queſtioni, tanto ſopra la validità delle Aſſicurazioni, quanto ſulla emendazione dei danni.

12. L' Ordinazione di Amburgo vuole (8), che non ſieno compreſe ſotto l' eſpreſſione di mercanzie le robe ſeguenti cioè = ſale, grano, uva paſſa, piombo, vetriolo, peſce ſecco, canape, e lino, e gomene non impeciati = e al §. 10. = polvere, piombo, cannoni, palle, armi moſchetti, piſtole, zolfo, ſalnitro, pece, catrame, materiali per baſtimenti, come corde, vele, alberi, e qualunqu' altra coſa, che dalle Potenze belligeranti ſia proibita portarſi ai nemici, e perciò ſi dicono di contrabbando.

13. L' Ordinazione di Svezia vuole, che quando le gioje, perle, ed altre robe prezioſe, oro, ed argento coniato, o non coniato, ſaranno impacchettati in altre, o con altre mercanzie dovranno dichiararſi nella Polizza, come tutti li attrazzi da guerra, diſtinguendoli con i loro nomi, ed ancora tutte le robe a guaſtarſi, ed a ſpandimento, mentovate nella precedente Ordinazione di Amburgo, alle quali ſi aggiungono pellicce, libri, carta, e ſemi (8).

14. La

(4) Ordinanza di Rotterdam §. 51.
(5) Ordinanza d' Amſterdam §. 10.
(6) *artic.* 3. (7) *artic.* 8. *e* 10.
(8) *artic.* 5. §. 4.

14. La Recapitolazione delle Leggi dell' Indie occidentali (9) Spagnole dichiara, che sotto la denominazione generale di mercanzie non deva intendersi il bestiame, schiavi, bastimenti, munizione per bastimenti, nè artiglieria.

15. Nella Polizza della Compagnia delle Sicurtà di Londra stampate fino del 1749. sono eccettuati grano, pesce, tabacco, e cuoja; ed in quella dei privati, grano, e pesce; ed in ambedue vi è la clausula: Franchi di ogni avarìa, eccettuata generale o di Bastimento dato in terra, e sopra zucchero, rhum, canape, e lino franchi di avarìa sotto il 5. per cento, eccettuata generale, o di bastimento dato in terra.

16. Tutte queste particolari Ordinazioni ebbero per norma quelle particolarità prescritte dai Capitoli della Città di Firenze fino del 1526., come può vedersi da detti Capitoli e fu avvertito dal celebre Giureconsulto Targa nelle sue Ponderazioni Marittime (10), lo che dimostra chiaramente che le cose in quei tempi erano considerate con tanta maturità quanto ai giorni nostri, e che si aveva riguardo alle differenze del rischio tanto quanto se n' ha al presente.

17. Gl' articoli espressamente ordinati di dichiarare nelle Polizze di Sicurtà, e che non si devono intendere sotto la denominazione generale di mercanzie, sono = schiavi, frutti, cavalli, vini, pesce salato, vetriolo, allume, pietre preziose, olio, formaggio, mobili di casa, oro, ed argento lavorati, e coniati, e chiunque voglia fare assicurare tali generi, sarà obbligato dichiararlo nella Polizza, e questa sarà ipso iure di niun valore = ciò dimostra che fino d'allora si prevedeva, come lo prevediamo adesso quanto gli Assicuratori potevano essere pregiudicati dal non sapere in qual maniera, e sopra qual genere di mercanzie assicuravano.

18. Questa dichiarazione necessaria, perchè l' Assicuratore sappia quali sono i risici che assume, secondo la natura delle cose assicurate, si può referire a tre cause egualmente interessanti.

La prima è per quelle mercanzie, che di sua natura son sottoposte a danno, o sia deperizione naturale del genere, come è il grano, il pesce salato, le frutta, ed i liquidi tutti.

La seconda è di quelle mercanzie che son soggette a contrabbando, o perchè sono direttamente munizioni da guerra,

(9) §. 33. (10) *cap.* 63.

ra, o generi inſervienti anche indirettamente all' uſo della guerra, come ſarebbe lo zolfo, il vetriolo, i legnami, ed altri generi adattati alla coſtruzione, il ferro, le canape, e ſimili: O ſivvero perchè n' è proibito eſpreſſamente l' aſportazione, e il commercio in alcuno Stato, come è quello dell' oro, o argento coniato, o di altri generi, che per ſervire al biſogno particolare di uno Stato l' ha indotto a proibire relativamente al biſogno o l' eſtrazione, o l' introduzione.

La terza finalmente è di quei generi che hanno un valore intrinſeco ſuperiore all' intelligenza delle mercanzie comuni, e che eſſendo più ſoggette ad eſſere trafugate, come le gioje, le perle, e l' oro, e l' argento, conviene che l' Aſſicuratore ne reſti preciſamente informato.

19. Prima di ſcendere ad eſaminare queſta materia, conviene avvertire, che allorquando il Contratto di aſſicurazione è formato ſopra la dichiarazione generale *di mercanzie*, ſebbene ſotto queſta denominazione vi ſieno compreſi dei generi, che ſecondo la Legge ſi devono ſpecificare, non per queſto il Contratto è nullo per l' intiero, ma ſi ſoſtiene ſu quelle coſe che poſſono cadere ſotto la denominazione di mercanzie, detraendoſi unicamente le coſe, che dovevano eſſere eſpreſſamente dichiarate (11), nel modo appunto che allorchè contro la diſpoſizione della Legge, l' Aſſicurato ſi fa aſſicurare per più della ſomma a cui aſcende il totale de' ſuoi effetti, il Contratto non è per queſto nullo per l' intiero, ma ſi riduce valido per quella ſomma a cui aſcende il vero riſico, e deducendo il di più, ſi ſoſtiene per ciò che ſi poteva effettivamente aſſicurare (12).

20. Così parimente è di ragione, che ſe l' Aſſicurato ſi fa con ſpecialità aſſicurare un genere ſopra una Nave, e queſto genere non è poi altrimenti caricato ſulla detta Nave, ma a quello ſon ſurrogate altre mercanzie, la Sicurtà tuttavolta benchè il riſico ſuſſiſta a pericolo dell' Aſſicurato non ſi ſoſtiene (13), perchè la ſpecialità non deroga alla generalità;

(11) *Pothier num.* 44.

(12) *Valin artic.* 17. = Il en eſt a cet egard comme d' une donation qui excede ce que la Loi permet de donner, la donation n' eſt pas nulle pour le tout, mais elle eſt reductible ſimplement a la portion dont la diſpoſition. =

(13) *Emerigon cap.* 10.

lità; così fu deciso dall' Ammiraglità di Marsilia nel Novembre 1763. sopra certa Sicurtà commessa nel Vascello Reale la S. Anna sopra mercanzie consistenti *in tartarughe*; ed essendosi trovato, che l' Assicurato non aveva altro risico, che sopra indaco caricato in detta Nave, gli Assicuratori furono assoluti.

21. Ma all' incontro allorchè è stata genericamente commessa la Sicurtà *sopra mercanzie*, e disegnati i confini del risico da un luogo ad un altro, in qualunque tempo sieno caricate le dette mercanzie, e qualunque surrogazione sia fatta nelle medesime, il risico per la somma assicurata è sempre a carico degli Assicuratori: Essendo in tal caso sufficiente all' Assicurato di giustificare la reale esistenza del risico a suo pericolo nel tempo di sinistro, perchè gli Assicuratori sieno tenuti alla convenuta rilevazione.

22. Ed infatti per sostanziare il Contratto di Sicurtà non si richiede altro che le merci sieno effettivamente caricate, e ciò perchè ci sia il soggetto del risico, e del sinistro, ed in questo senso i Dottori che hanno considerato questo Contratto di sicurtà propria, come un Contratto di stretto diritto, non hanno mai impugnata la sussistenza del Contratto, allorchè salva intieramente la di lui sostanza, qualchè mutazione accidentale cader possa su quelli attributi che niente influiscono sopra la medesima vera sostanza (14).

23. E questa intelligenza è stata sempre quella che hanno presa i Tribunali, ed individualmente riguardo all' Ordinanze di Francia, come successe nella Causa dei Sigg. Figiar, e Bartker Negozianti a Bordeaux, ed Assicuratori, terminata con Sentenza dell' Ammiraglità di Marsilia del 26. Giugno 1760., che condannò gli Assicuratori a pagare il sinistro, non ostante che si trattasse di mercanzie caricate in altro Porto non specificato nella Scritta, compreso nel limite del viaggio assicurato, convenendo in questa Sentenza il Parlamento d' Aix, che sotto dì primo Giugno 1761 si compiacque di confermarla.

(14) *Biaserbek quest. iur. priv. libr. 4. cap. 1. §. nunc excutiamus, & cap. 9. Santern. de assecurat. part. 3. num. 2. e 27. Mans. consult. 430. num. 28. Rota di Genova dec. 63. n. 3.*

24. Lo stesso fu deciso dalla Rota Fiorentina sotto dì 12. Gennaio 1761. a relazione de' Sigg. Auditori Marco Filippo Bonfini, Stefano Querci, e Vincenzio De' Ricci in certa Causa fra i Sigg. Damiani, e gli Assicuratori, in cui trattavasi in gran parte di merci caricate in Livorno, e poi condotte a Genova, luogo dove dovevano ricominciare, ed aver vita i contratti della sicurtà, e perciò il dottissimo Sig. Avvocato Attilio M. Bruni primario Soggetto fra i Giureconsulti Fiorentini sostenne, che gli Assicuratori fossero tenuti al pagamento anche delle mercanzie caricate in Livorno, per essersi verificato che le medesime si erano ritrovate cariche sulla nave allorchè era in Genova, e per conseguenza formavano quel soggetto di risico che è il constitutivo di questo Contratto.

25. Parimente in altra Decisione Liburnen. Assecurationis del 26. Agosto 1751. avanti Montordi §. 22.

26. Lo stesso è stato ultimamente deciso tanto dai Consoli del Mare di Pisa sotto dì 20. Marzo 1784, quanto dalla Rota Fiorentina sotto dì 22. Giugno 1785. a relazione del Sig. Auditore Giuseppe Vernaccini in certa Causa di Sicurtà fatta dal Sig. Giuseppe Luigi Marchiò sopra *mercanzie* nella Nave del Capitano Pietro Mitrovich, in cui sono stati condannati gli Assicuratori al pagamento del sinistro, non ostante che parte delle mercanzie fossero state caricate in Marsilia, e parte in Livorno.

27. L' Emerigon (15) rende ragione di questa proposizione in questi termini relativamente all' Ordinanza di Francia = Basta pertanto che l' Assicurato giustifichi che egli aveva nella Nave delle mercanzie fino alla concorrenza della somma assicurata: Dal che ne viene, che secondo lo spirito dell' Ordinanza poco importa, che nel corso del viaggio parte delle mercanzie sieno state scaricate a terra, purchè nella Nave vi sia restato assai per far fronte alle sicurtà. =

28. Il Valin sull' Articolo 27. dell' Ordinanze (16) sostiene, che se la Nave tocca a qualche Porto nel suo viaggio, e che il Capitano vi discarichi, e venda delle mercanzie per prenderne altre di rimpiazzo, o provenienti dal prezzo di quelle che ha venduto; queste mercanzie son surrogate alle prime, all' effetto che gli Assicuratori ne corrino il risico come

(15) *Emerigon chap.* 13. *sect.* 8. (16) *Valin art.* 27. *pag.* 73. *versic. en vertu.*

me delle prime, e di quelle che son restate nella Nave.

29. E così fu giudicato dall' Ammiraglità di Marsilia in favore del Sig. Figuet contro gli Assicuratori sopra *mercanzie*, o effetti del carico del Vascello la Minerva. Una simile sentenza fu altresì emanata dalla stessa Ammiraglità in favore del Capitano Andrea Vincenzo Fabre contro i Sigg. Nicolas, & Cognié assicuratori sopra una Paccottiglia caricata nella Nave *il Marchese da Vaudrevill*, di cui parte era stato discaricato al Capo di Buona Speranza, e il prezzo convertito in altre mercanzie. Fu giudicato pertanto che il pericolo di queste ultime era per conto degli Assicuratori.

30. Ed in simil guisa fu operato dalla Rota Fiorentina, in conferma di una sentenza del Tribunale di Livorno del 30. Settemb. 1756. nella Causa Liburnen. Assecurationis del 26. Giugno 1759. *nel Tes. Ombr. t.* 3. *dec.* 72. a relazione dell' Aud. Giuseppe Bizzarrini fra il Sig. Aron Veneziano, e gli Assicuratori, che al §. 22. così conclude = E ciò tanto maggiormente si fa verisimile che la sicurtà in questione si legge fatta *sopra mercanzie*; e sotto la quale espressione possono contenersi tanto i tabacchi, che le mercanzie surrogate di qualunque sorte per la natura dell' affare, e per la comune intelligenza delle parole. =

32. Questa regola peraltro è soggetta ad alcune limitazioni, che la rendono talvolta inefficace. La prima è quando si è individuato il luogo da dove cominciare il risico, e dove deve terminare, e le mercanzie son sinistrate avanti il principio del risico, nel qual caso gli Assicuratori non son tenuti a cosa alcuna (17).

33. La seconda è quando la caricazione è seguita in un luogo non destinato, e per cui si è dovuto dirottare dal convenuto viaggio. Lo che siccome non è compreso nella convenzione degli Assicuratori, così non possono essere a loro risico i danni che ne provengono (18).

34. La terza finalmente quando l' osservazione è stata concepita in termini indefiniti, tanto rapporto alle mercanzie, quanto relativamente al prezzo delle sicurtà, nel qual caso, siccome

(17) *Casareg. de assecurat. disc.* 1. *n.* 105. *Rot. Roman. nelle Nuperrim. dec.* 421. *Rota Fiorentina avanti l' Auditor Conti decis. Floren.* 63. *per tot.*

(18) Sentenza dei Sigg. Consoli di Mare di Pisa in Causa di Sicurtà Morganti, e Martini del 29. Novembre 1718.

ficcome l' obbligazione del Fideiussore dell' indennità va sempre ristretta, è deciso dai Dottori che l' assicurazione indefinita, e senza determinazione di somma comprende le sole mercanzie che al tempo del contratto si trovavano già caricate, e non quelle che fossero caricate dopo tale epoca, a meno che per un patto speciale non sia convenuta la sicurtà anche sopra queste (19).

35. Questa dottrina che è generale presso tutti i nostri Autori, e che è fondata sopra le giuste dispoſizioni di ragione, è però fuori di uso affatto nella pratica universale di tutte le Nazioni, presso le quali si determina sempre la somma, che si vuole fare assicurare per parte dell' Assicurato; e gli Assicuratori che segnano le Polizze determinano ciascheduno quella respettiva somma, per cui assumono il risico; e il tenore di tutte le Polizze porta che questo risico corre per gli Assicuratori dal giorno *che esse sono*, *o saranno cariche sulla Nave*, sia avanti, o sia dopo il contratto.

36. Sotto la denominazione indefinita di *mercanzie*, in Francia si comprende altresì la Tratta *dei Negri*, che quantunque *uomini*, essendo però divenuti un ramo di commercio, specialmente per i Francesi, che gli acquistano, e gl' impiegano alle colture delle terre nelle colonie francesi dell' America, sono a quest' effetto riguardati come cose mobili (20), e per conseguenza possono divenir soggetto di assicurazione marittima (21). Il Pothier si restringe a dire, che i Negri essendo cose che cadono in commercio, non vede una ragione per cui la loro vita non sia suscettibile del Contratto di assicurazione, ma che tuttavolta vi è un Autore, che pensa, che non possa esserlo, e sostiene di non averne visto un esempio (22): Ma in altro luogo francamente sostiene, che la morte dei Negri non è a carico dell' Assicuratore quando succede naturalmente, o per disperazione da loro stessi procurata, a differenza di quando succeda per disastro di mare, o per com-

(19) *Leg. cum ita ff. de legat. 2. & Leg. si mandavero §. cuius ff. mandat. De Hevia de commerc par. 3. cap. 14 num. 12. Merc. de assecurat. not. 33. Santern. par. 3. num. 49. Stracc. gloss. 6. num. 9. Casareg. disc. 1. num. 145. Marquard. lib. 2. cap. 13 n. 37.*

(20) *Esprit des Loix livr. 15. chap 5. Rainaid. livr. 11. chap. 74.*

(21) *Pothier des assur n. 28.*

(22) *Pothier n. 66.*

combattimento, sicchè pare, che non si dubiti che possino cadere sotto questa contrattazione.

37. Valin (23) parla parimente dell' uso introdotto in conseguenza dell' Ordinazione di Francia per rapporto ai viaggi della Guinea di fare assicurare i Neri schiavi, e di imbarcarli sulla Nave che ne ha fatta la Tratta per esser condotti alle colonie francesi in America. In quest' occasione, dice egli, la Polizza di sicurtà si estende sopra tutti gli Schiavi imbarcati sulla Nave appartenenti all' Armatore assicurato, e il più delle volte il loro valore è calcolato a un tanto per testa secondo le differenti qualità di detti Schiavi.

32 E' molto raro che si possa dire nella Polizza il numero preciso delli Schiavi, perchè è troppo difficile che l' Armatore della Nave ne sia istruito in tempo opportuno, onde non si può farne la valutazione che per stima.

38. In queste sicurtà l' Assicuratore prende egualmente sopra di se i risici della loro perdita per morte, presa, o altro accidente marittimo, esclusa però la morte naturale, e quella che ben sovente i detti Schiavi si procurano da loro stessi per disperazione.

39. E' però a carico degl' Assicuratori la loro perdita tanto in caso di morte, che di essere gettati a mare allorchè nel passaggio dalle Coste di Guinea a San Domingo tentano, come molte volte hanno fatto, di ribellarsi, o sivvero sono uccisi in qualche combattimento.

40. Lo stesso Autore parlando delle Assicurazioni sopra gli utili sperati (24), i quali hanno luogo anche sull' aumento del prezzo dei Negri, sostiene che gli esempi di questa sorte di Assicurazione sono assai frequenti per poter giudicare della loro legittimità.

41. L' Emerigon (25) riporta un caso succeduto nell' ultima Guerra, che dà tutta l' idea di queste Assicurazioni, e dell' interpetrazione de'le medesime.

42. Il Sig. Carlo Salles si era fatto assicurare per la somma di lire 4120. sopra effetti, e mercanzie componenti il carico del Brigantino il Conte d' Estaing, Capitano Ollivier di sortita da Marsilia fino all' Isole Francesi dell' America, con sa-

(23) *Valin art.* 11. *e* 15.
(24) *Valin art.* 15. *pag.* 57.
(25) *Emerigon chap.* 8. *sect.* 4.

acoltà di toccare alle Coste di Guinea, per ivi fare la tratta dei Negri.

43. Nella Traversata d' Affrica in America i Negri si rivoltarono, e per causa di questa ribellione la Nave sinistrò: In conseguenza di che l' Assicurato intimò gli Assicuratori al pagamento.

44. Si opposero fieramente a questo sinistro gli Assicuratori, sostenendo che i Negri essendo uomini, e perciò incapaci di formar soggetto di Assicurazione, non potevano esser compresi nella generale denominazione di *effetti e mercanzie* componenti il carico assicurato. Onde la Polizza avrebbe dovuto almeno con specialità dichiarare, che la Sicurtà cadeva sopra i Negri; e che finalmente la ribellione dei Negri non era un sinistro a carico degli Assicuratori.

45. La Sentenza dell' Ammiraglità di Marsilia del mese di Marzo 1776. condannò li Assicuratori al pagamento del sinistro, e questa Sentenza fu confermata dal Parlamento di Aix sotto dì 13. Maggio 1778. per la ragione, che secondo le Leggi di Francia erano riguardati come cose mobili, e mercanzie, e che la clausula della Polizza con cui era autorizzato il Bastimento assicurato a toccar la Costa di Guinea, spiegava qual doveva essere la natura del carico. E che finalmente la ribellione dei Negri essendo arrivata sul Mare era intieramente a carico degli Assicuratori.

46. Una simile questione in termini di Sicurtà sopra un carico di Negri fu altresì agitata nell' ultima Guerra anche al Consolato del Mare di Pisa per il sinistro occorso alla Nave Aiax del Capitano Barbè Francese sopra la quale i Signori Begoccen De Maux, e Compagni di Havre de Grace, avevano fatto assicurare in Livorno per la somma di pezze 3600., valutando d' accordo ogni Negro lire 1500. di America; e con Sentenza del Febbraro 1780. (26) furono condannati gli Assicuratori al pagamento di tal Sicurtà, con che è venuto ad autorizzarsi anche presso di noi questo Contratto sopra persone considerate come mercanzie, di cui secondo l' Autore citato dal Pothier non ve n' era in tal' epoca alcun' esempio, e l' unico che ne allega l' Emerigon accuratissimo

(26) Atti del Tribunale di Livorno di num. 347. del 1779.

ſimo nel riportare la conſuetudine dei Tribunali, è della freſca data del 1779.

47. Le Leggi che riguardano il Commercio, che è un oggetto di così vaſta eſtenſione, che non poſſono ſempre miſurarſene i limiti, e le circoſtanze, conviene che qualche volta recedino da quel rigore, che la diſpoſizione aſſoluta preſcrive. Quindi è, che ſebbene, come abbiamo oſſervato, ſia generalmente ſtabilito, che alcuni generi ſi devono ſpecificare nel Contratto di aſſicurazione, altrimenti è queſto nullo: Tuttavolta è ſtata limitata queſta regola generale in quei caſi che la neceſſità del Commercio l' ha richieſto, e per ſervire all' oggetto, e allo ſpirito della Legge hanno gli uomini ritrovati i compenſi adattati al loro biſogno.

48. La formula uſitata in Toſcana nonoſtante i Capitoli di ſicurtà, che preſcrivono quali generi ſi abbiano a dichiarare, ha introdotto una clauſula ſanatoria, mercè la quale ſecondo il ſenſo litterale della medeſima ſi eluderebbe il diſpoſto della Legge: Ordinariamente chi fa aſſicurare ſopra *mercanzie*, ancorchè lo faccia indefinitamente, ci aggiunge *ancorchè foſſero di quelle tenute a dichiararſi*, ma per quanto ſi uſi la detta clauſula, ſi ha tuttavolta dai Mezzani ſomma diligenza di eſprimere con preciſione quelle proibite dai detti Capitoli, per evitare qualunque controverſia, e ſpecialmente per determinare ſecondo la natura delle medeſime non tanto il premio, quanto l' eſenzione dell' avarìa, o per tutta, o per una limitata ſomma correſpettiva dei generi aſſicurati.

49. L' abuſo grande, che tanto dai Capitani, quanto dagl' Aſſicurati ſi era generalmente introdotto per le avarìe, rendeva molto difficile, e pericoloſo l' aſſicurare, onde quelli che lo facevano, potevano contare ſopra una perdita aſſoluta; giacchè quanto era facile l' equilibrare i ſiniſtri con i premj, altrettanto riuſciva impoſſibile di ſtare in bilancio con i frequentiſſimi danni che in avarìa erano continuamente ſoggetti a pagare; e ciò produceva non tanto il danno degli Aſſicuratori medeſimi, quanto quello degl' Aſſicurati, che non potevano trovare un numero ſufficiente di ſoggetti d' intiera loro ſoddisfazione per coprire i loro riſici, quanto finalmente quello di tutte le Piazze di Commercio in cui a poco a poco andava a illanguidirſi queſto ramo di utiliſſima negoziazione.

Perlochè quelle Piazze che non lo avevano già per sistema, hanno stabilito di assicurare dentro certi limiti per le avarìe tanto generali, che particolari, e ciò ha fatto subito aumentare i concorrenti a questo traffico, il quale anderà sempre aumentando in proporzione che si diminuiranno le occasioni alle frodi, e i pericoli a cui sono esposti gli Assicuratori, più per la malizia degl' Assicurati, che per natura del Contratto, come pur troppo l' esperienza di tutte le cose umane maestra ne convince.

50. L' Ordinanza di Francia art. 31. limita che nelle Sicurtà di ritorno dai Paesi lontani non è necessario di dichiarare le mercanzie che di loro natura sono soggette a maggiori danni. Questa limitazione dell' Ordinanza, e della regola di ragione prescritta da tutte le Leggi (27), non persuade punto il Valin, che si dichiara di non vedere alcuna plausibile ragione, per cui nella Scritta di ritorno, l' Assicurato deva esser dispensato da questo peso. E di fatto non ostante che la Legge suddetta sia chiara su questo punto, la consuetudine ci ha maggiormente provveduto con l' introdurre una clausula usitatissima in Francia, secondo la quale gli Assicuratori si chiamano responsabili di tutti i risici di simili Sicurtà di qualunque natura sieno gli effetti caricati: Ma di questi danni occorrerà farne parola, allorchè passeremo ad esaminare quali risici sieno a carico degl' Assicuratori.

51. Secondo le Ordinazioni di Spagna (28), gli effetti da dichiararsi sono assai più limitati, che in tutti gl' altri Paesi, giacchè la Polizza esprimendo in genere mercanzie, si intende di ogni, e qualunque sorte di mercanzie, e non viene eccettuato altro che le bestie, e li schiavi, li scassi, provvisioni, noli, e artiglieria delle navi, che devono dichiararsi; le formule diverse di cui si prevalgono in Spagna per le respettive Assicurazioni, prescrivono esattamente nei suoi casi quella Legge, che deve osservarsi.

52. E' però vero, che siccome tutte le caricazioni non possono eseguirsi che col Registro Regio, il quale diviene poi la necessaria prova del risico, come abbiamo altrove osservato, così quelle Sicurtà benchè grandiose, sono meno sottoposte alle

(27) *Valin art. 31. pag. 72.* (28) Ordinanza di Spagna art. 36.

alle frodi, o danno degli Afficuratori, che quelle di qualunque altro Paefe.

53. Le Ordinazioni di Rotterdam (29) permettono amplamente, che fotto il nome generico di mercanzie, ed effetti fi comprenda = Ogni forta di robe o mercanzie, fia, o non fia foggetta a perire, niffuna eccettuata, e fi poffono afficurare con tutte le fpefe fino alla caricazione delle medefime inclufive, ed anche il premio pagato, o che uno è obbligato a pagare = Ed in generale qualunque cofa relativa al Commercio, navigazione, introduzione, o eftrazione di robe, ed ai viaggi, o che provenga da quefti, efcludendo unicamente, e inducendo l' obbligo di dichiarare le munizioni da guerra, l' oro, e l' argento coniato, o non coniato, i diamanti, ed altre pietre preziofe = Ma ad oggetto di ovviare alli inconvenienti dei ritorni prefcrivono (30), che l' Afficuratore non farà tenuto a far buona alcuna perdita, quando non comparifca evidentemente al Giudice la realità di quefti ritorni infieme colla caricazione, e fpedizione di effi.

54. Le Leggi marittime di Pruffia dopo avere ftabilito i generi, che devono dichiararfi, e che non poffono effer comprefi fotto la generale indicazione di mercanzie, o effetti (31), permettono che la Sicurtà poffa effer conclufa in termini generali, quando quello che fi fa afficurare non poteffe per buone ragioni particolarizzare la natura delle mercanzie, o della nave, ma ciò deve effere chiaramente, ed efplicitamente difteso nella Polizza, ed ancora come lo richiederanno le circoftanze.

55. Veduto pertanto, che cofa s' intenda fotto il nome generico di mercanzie, e quali cofe fi devono fecondo le refpettive Ordinazioni particolarizzare, conviene fcendere a vedere quali azioni competono alle Parti contraenti, allorchè fi è fpecificata la natura dei generi fottopofti all' Afficurazione.

§ § § § § § § § § §

Ff 2 TITO-

(29) In data del 28. Genn. 1721. §. 25. (30) §. 29. (31) §. 3.

TITOLO SECONDO

Delle Sicurtà sopra Mercanzie soggette a guasto, o spandimento.

TUTTI i danni che provengono dalla natura della cosa assicurata, e non dal caso fortuito del Mare è regola elementare che sono a carico dell' Assicurato, e non dell' Assicuratore. Imperocchè questi si assume d' indennizzarlo per i danni che provengono dai casi fortuiti, e da forza maggiore, e dagli accidenti straordinarj, ma non da quello che arriva naturalmente (1).

2. Difetto naturale poi, secondo tutti gli Autori (2), si chiama quello che deteriora la mercanzia per una causa inerente alla medesima, come è lo spandimento nei liquidi, il calo nel grano, o altri commestibili, da deteriorazione, o guastamento di altri generi, e tutti gli altri danni, che dai vermi, o altri animali possono esser fatti alle mercanzie soggette a questa specie di danni. E similmente quella deterinrazione di prezzo, che sulle mercanzie accade per il lungo ritardo di una Nave al Porto del destino; perchè l' Assicuratore non entra garante che esse saranno vendute al loro arrivo a salva-

(1) *Text. in Leg.* 2. *§. servorum ff. ad Leg. Rhod. de iact. & Leg. item quæritur §. si fallo ff. locat. Pothier n.* 66. = Seconde regle Les dechets, diminutions, & pertes qui arrivent par le vice proprie de la chose ne tombent point sur les assureurs. =

(2) *Santern. de assecurat. part.* 4 *n.* 31. = ibi = Quid autem de casu contingente in navi in dictis mercibus, ut si propter humiditatem consumentur, & deteriorentur vel a tinea, vel a muribus rodantur, unde isto casu teneatur assecurator, qui in se assumit periculum casus fortuiti „ Credo quod non &c. *Stypmann. de iur. marit. cap.* 7. *de assecurat. n.* 317. ivi = Illa enim damna, quæ ex vitio rei, & extrinseca eius natura contingere possunt, nomine periculi non veniunt nec ad ea assecurator obligatus est: Veluti si merces ex. gr. vinum acescat, grana a curculionibus, ligna a teredine, panni a tineis, carnes a tarmis, vel aliæ materiæ a muribus, vel blattis corrodantur, vel per aliam aliquam humiditatem consumentur, vel deteriorentur = *Kurick iur. marit. anseatic. tit. de assecur. pag.* 6. *vers. ast quia, Savary diction. du comm. versic. assurer. & verb. avaries, Marquar. de iur. mercat. lib.* 2. *cap.* 12. *num.* 48. *& seqq. Rocc. notab. num.* 49. *e* 163. *Loccen. de iur. marit. lib.* 2. *cap.* 5. *§.* 5. *Cocceius disput.* 85. *de assecur. libr.* 13. *Rota Florentina in Liburnen Assecurationis* 31. *Iulii* 1725. *avanti Urbani*.

salvamento il prezzo al quale esse saranno stimate nella Polizza, o che esse saranno state comprate.

3. Questa proposizione è fermata magistralmente dalla Rota Romana nella Londinen. seu Fulginaten. Pecuniaria del dì 11. Febbraio 1752. avanti Monsig. Visconti; quanto dalla Rota Fiorentina sotto dì 13. Settembre 1785. nella Causa promossa dal Sig. Samuel Gentil per i danni di un carico Salumi procedenti da Jarmouth sopra Nave Toscana, che per disastro di Mare aveva tardato esorbitantemente il suo arrivo.

4. Questi danni succedono anche frequentemente sopra i grani, ed altri commestibili, che parimente sono della natura dei generi che vien prescritto doversi particolarizzare: Onde gli Assicuratori non son tenuti alla refezione dei medesimi, che per ciò che riguarda i casi fortuiti, e non il riscaldamento naturale, o ciò che procede da tutt' altra causa non fortuita (3). Ma è a peso degli Assicuratori in tal caso di verificare che il danno proceda da causa naturale, o che il vizio nella cosa preesisteva alla fatta caricazione, altrimenti sono gli Assicuratori responsabili di tutti i danni di qualunque natura, presumendosi sempre che la corruzione, o il guasto della merce proceda dalle cose più prossime, e più potenti, che dalla cattiva lor qualità, o dal riscaldamento naturale delle medesime (4); e la prova deve essere tale che escluda ogni possibile in contrario.

5. Imperocchè posta la regola generale che gli Assicuratori non sono tenuti al deterioramento procedente da causa naturale della cosa assicurata; vi sono due limitazioni, in cui l' eccezione ferma la regola in contrario (5).

6. La

(3) *Rota Fiorentina nel Tesoro Ombrosiano tom. 6. decis. 72.* Ed i Consoli del Mare di Pisa con Sentenza del 24. Settembre 1756. in Causa fra i Sigg. Andrea, e Riccardo Den, e loro Assicuratori sopra grani in Nave Russel Inglese, in cui furono liberati li Assicuratori dal riscaldamento contratto dal grano in Mare per la lunga navigazione.

(4) *Barbos. axiom. 40. num. 33. Gratian. cap. 642. num. 10. Cyriac. contr. 688. num. 80. Rot. Roman. coram Dunozet. iun. decis. 478. num. 7. 8. e la Rota Fiorentina nel Tesoro Ombrosiano tom. 3. dec. 45.* E così fu deciso nella celebre Causa Moretti, e Trombetta, e Wildmann, e Commerell, decisa sotto dì 23. Luglio 1762. a relazione dell' Auditor Moneta.

(5) *Targa Ponderazioni maritt. cap. 56. Wedderkoop in ius nautic. libr. 3. tit. 7. §. 70. & seqq.*

6. La prima di dette limitazioni è quando alla causa naturale del danno ha dato luogo un caso fortuito, ed è di quelli contemplati nell' Assicurazione: Siccome allora l' assunzione del pericolo obbliga l' Assicuratore alla convenuta indennità, così egli è tenuto ai danni procedenti dal caso fortuito del Mare per quella porzione di detti danni che eccede il deterioramento naturale: Il caso fortuito è quello delle tempeste, del trattenimento per arresto, o altra causa soprannaturale, che di fatto possa aver dato luogo alla deperizione della mercanzia assicurata (6).

7. Ed ecco come spiega il Targa questa comunissima distrazione = Sebbene tutti i casi fatali, nei quali s' inciampa sono fortuiti, e paiono di conto di chi assicura, ad ogni modo questa proposizione non è assolutamente vera, perchè v. gr. per la lunghezza del viaggio si consumasse, o corrompesse naturalmente alcune cose di quelle che si caricarono, non è tenuto chi assicurò da infortunj, eppure questo è infortunio in Mare: Ma se dannificasse per tormenta è tenuto = Dal che se ne deduce, che per gli naturali non è tenuto chi assicura: E per conoscere se il danno sia naturale, o causato da evidente fatale, si deve stare alle prove, perchè in dubbio, se non è nota la ragione dove è danno che naturalmente può occorrere, si deve presumere che sia naturalmente occorso.

8. Le Ordinazioni di Amburgo §. 7. spiegano più esattamente questa distinzione = Quando le cose guastabili sono specificate nella Polizza, secondo la direzione nell' *art.* 8. *tit.* 4. e che si guastano, o restano danneggiate a cagione della lor qualità naturale, come per esempio quando il vino prende lo spunto, o si spande; gli aranci di Portogallo, o della China, limoni, mele, e pere vanno a male. Le castagne, e il grano si riscaldano, e così degli altri; come ancora quando i topi mangiano, o guastano qualche cosa, in tutti questi casi l' Assicuratore non è obbligato a buonificare il danno, ma questo resta per conto particolare di ciascheduno a cui appartengono le robe, se pure tal danno non accadesse perchè la Nave è stata impedita da proseguire il suo viaggio, per le ragioni assegnate nel precedente articolo sotto questo titolo, o §. 8. Ma se le mercanzie specificate nel detto articolo non soffrono danno

(6) *d. cap.* 56. *Rota di Genova dec.* 36. *num.* 6.

danno da difetto proveniente dalla loro intrinseca qualità, o nella maniera predetta, e che questo sia cagionato da violenza esterna, e cagioni estrinseche, o perchè siano state bagnate a cagione che la Nave faceva acqua, o perchè le mercanzie non erano bene stivate, nè abbastanza assicurate dal Padrone, o dalle Persone a ciò destinate in alcuni luoghi, gli assicuratori son tenuti a pagare il danno.

9. Il Pothier, ed il Valin (7) fermano la medesima limitazione, sostenendo, che fatta la dichiarazione delle mercanzie soggette a maggior pericolo, se una tempesta ha cagionato uno spandimento, molto più considerabile che lo spandimento ordinario, gli Assicuratori sono responsabili di questo spandimento, sotto la deduzione di quello a cui sarà creduto che possa ammontare lo spandimento ordinario.

10. In conseguenza di questa medesima regola nelle Sicurtà fatte sopra corpo, e attrazzi di una Nave per un viaggio di andata, e ritorno, se la Nave per difetto di vecchiaia, o per marcità non è in grado di fare il suo ritorno, perchè sia condannata come innavigabile gli Assicuratori non saranno tenuti di questa perdita: Lo saranno peraltro se la Nave sarà resa innavigabile per qualche tempesta sofferta, o per qualche altro accidente straordinario.

11. Ed il Valin (8) parlando delle mercanzie soggette a spandimento, conclude, che quando queste sono a risico degli Assicuratori, devono allora rispondere dello spandimento che succede, o che è giudicato esser succeduto per tempesta, o altra fortuna di Mare, deducendo non ostante lo spandimento ordinario nella forma che è di uso, e di consuetudine nel luogo del destino: Poichè questo spandimento ordinario è inevitabile, per quanto possa esser felice qualunque viaggio, e procedendo dal vizio proprio della cosa assicurata, non può giudicarsi un risico marittimo.

12. I Francesi calcolano lo spandimento naturale, e ordinario relativamente ai viaggi di America, ed altri di lunga navigazione sopra l' acquavite, il vino, gli olj, ed altri liquori dal 12. al 15. per cento: Per lo zucchero brutto dal 13. al 14. per cento; per l' indaco dal 10. al 20. per cento, qualche volta al di là, secondo è stato caricato più, o meno secco:

(7) *Pothier n. 66, Valin art. 32.* (8) *Valin art. 31.*

secco: Nei viaggi meno lunghi, come dal Mediterraneo in Fiandra, in Olanda, o nel Mar Baltico lo spandimento ordinario dei liquori è valutato dal 3. al 4. per cento: e se non si tratta che del passaggio dal Golfo di Aquitania in Normandia, Piccardia, e tutta la Manica, lo spandimento non è regolato che dal 2. al 3. per cento: e così nel resto a proporzione quando non vi è alcuna convenzione nella Polizza: e quando per altro costà, che l' aumento dello spandimento procede da fortuna di Mare, senza di che gli Assicuratori, per quanto grande sia, non sono mai tenuti.

13. La costante consuetudine nella Piazza di Livorno in simil materia è quella, che per mezzo di Periti giudiciali, e con sentenza di Giudice prima che i Negozianti ricevano le mercanzie che suppongono danneggiate, o sulle quali può cadere il caso del danno naturale, e di quello procedente da fortuna di Mare, fanno visitare, e riconoscere la mercanzia, verificare i danni in qualità, e quantità con distinguere la causa da cui possono esser proceduti per riconoscere a danno di chi devano posarsi, e questa Perizia in contradizione del Capitano, o di chi altri possa avere interesse, è fatta pubblicamente, e registrata nel Consolato del Mare, da cui, occorrendo, si fa giudicialmente approvare.

14. L' altra limitazione è quando gli Assicuratori, o per consuetudine del luogo, o per patto speciale hanno convenuto di esser franchi da ogni avarìa fuori che generale: Nel qual caso il danno di spandimento, deteriorazione, diminuzione di prezzo, e qualunque altro, che non importi sinistro totale della mercanzia, non è a carico degli Assicuratori, nè per alcuna causa ne corrispondono: Imperocchè i danni anche provenienti dal Mare, o altro infortunio alla mercanzia, non sono considerati a danno dell' Assicuratore, quando egli ha assunto il risico coll' eccezione del pericolo dell' avarìa (9).

15. Nelle due allegate Cause, che la prima nella Londinen. seu Fulginaten. Pecuniaria decisa dalla Rota Romana nel 1752. avanti Monsig. Visconti, e nell' altra Londinen. seu Neapolitana Mandati decisa nel 1762. dalla Rota Fiorentina avanti Moneta, si esamina profondamente questo articolo, e si pone

(9) *Santern. de assec. p. 4. n. 32. vers. nisi aliter, Rocc. de assec. not. 49. n. 66.*

ſi pone in eſſere la conſuetudine di Londra di aſſicurare franchi di avarìa particolare.

16. Quando poi i danni devino riguardarſi come avarìa, o come vero ſiniſtro, ſarà luogo altrove di favellarne con quella preciſione che merita l' importanza dell' articolo.

17. Comecchè, ſi è più volte ripetuto, ſecondo le Ordinazioni di Francia, di Amſterdam, e di altri luoghi, che l' oro, o l' argento coniato, o non coniato deveſi eſpreſſamente dichiarare; per migliore intelligenza di queſta propoſizione conviene avvertire, che ciò ha luogo in quei Paeſi, e in quelle ſpecie, dove l' eſportazione dell' oro, e ſimili generi è per legge locale proibita, ed in conſeguenza ſi riguardano come generi di contrabbando, o di non libero commercio: Ma a riguardo dell' argento coniato, o di quelle gioie di cui il traſporto non è particolarmente vietato, quando ſono riguardate effettivamente come mercanzie, e ve n' è la prova della caricazione in debita forma; ciò baſta perchè ſieno compreſe nella Sicurtà genericamente fatta ſopra facoltà, o mercanzie, ſecondo l' opinione del Caſaregio, ſeguitata da più antichi, e moderni Scrittori ſu queſta materia (10).

TITOLO TERZO

Delle Sicurtà ſopra Mercanzie ſoggette a contrabbando.

LE Mercanzie ſoggette a contrabbando, e che come tali non poſſono formar materia al Contratto di aſſicurazione, ſe non con la preciſa intelligenza degl' Aſſicuratori di volere aſſumere il riſico non oſtante il maggior pericolo a cui eſſe ſono ſottopoſte, o ſono tali per Legge fiſsa del luogo ove devono introdurſi, o dove devono traſportarſi, o ſivvero lo ſono per ragione di guerra in forma paſſeggiera.

2. E parimente queſte mercanzie o ſono proibite per ragione di guerra, o in odio del nemico, e per quella ſolita conſeguenza d' interruzione d' ogni commercio, o ſivvero per eſſer generi adattati alla guerra medeſima, e che poſſono au-

(10) *Caſareg. diſc.* 1. *num.* 168. *Santern. de aſſecurat. par.* 4. *num.* 61. & *ſeqq. Rocc. not.* 17. *e* 67. *Marquard. lib.* 2. *cap.* 13. *num.* 19. *De Hevia de comm. naval. cap.* 14. *num.* 7. *Villegas dec.* 30. *n.* 22. *Emer. chap.* 10. *ſect.* 2.

mentare le forze del Nemico. Parleremo delle seconde nel Titolo successivo, in cui si esaminerà ciò che s' intenda per munizioni da guerra; e parlando delle tre prime proibizioni per le quali ne nasce il contrabbando, concorre egualmente per tutte la stessa regola che gli Assicuratori non son tenuti alla refezione del danno, quando nelle Sicurtà vi è compreso un genere sottoposto a contrabbando, e da questo ne deriva il sinistro (1).

3. L' Emerigon esamina secondo i principj di gius pubblico dottamente questo articolo, e premettendo, che per Legge in Francia son proibite tutte le Assicurazioni sopra i generi di cui è proibita l' introduzione nel Regno, e che se gl' Assicuratori si caricassero scientemente del rischio del contrabbando, sarebbe un Contratto nullo, ed illecito. Conclude che l' uso è contrario relativamente alle Sicurtà sopra i generi proibiti nei Paesi esteri: E riporta l' autorità del Valin, che sostiene la medesima proposizione, nel caso però che gli Assicuratori siano stati informati, che il genere era di contrabbando nel luogo da dove doveva estrarsi, o sivvero doveva introdursi, facendo il caso in questi termini (2). Un Negoziante Francese ha fatto caricare in Spagna clandestinamente delle seterie contro le Leggi di Spagna, che ne proibiscono l' esportazione: Il Vascello è arrestato, e le mercanzie confiscate come caricate in contrabbando, onde è questione, se gli Assicuratori sieno obbligati al sinistro.

3. (3) Le ragioni a cui appoggia il suo sentimento il Valin vengono sostenute da due Sentenze dei Tribunali di Francia, e da una Consultazione dello stesso Emerigon ch' Egli riporta per intiero, sono però mirabilmente, e con molta giustizia confutate dal Pothier (4), che è di contrario sentimento, sostenendo che è falsa l' opinione che sia permesso a un Fran-

(1) *Bald. in Leg. cum proponas Cod de nautic. fænor. Rocc. not. de assecur. 23. num. 70. Marquard. de iur. mercat. lib. 2. cap. 13 num. 36. Giurba observ. 73. Scacc. de commerc. §. 1. qu. 1. num. 1. Mastrill. decis. 184. num. 89. lib. 3. Pothier num. 58. Valin art. 49. pag. 119. Emerigon ch. 13. sect. 20.*

(2) *Pothier num. 58. Valin art. 49. pag. 119.*

(3) E' puntuale a favore degli Assicuratori la Decisione della Rota Romana nella *Romana, seu Ianuen. Assecurationis del 13. Febbraio 1702. av. M. Pio impressa nelle Nuperrime decis. 259. tom. 7.*

(4) *Pothier n. 58. & seqq.*

Francese di fare in un Paese forestiero un commercio di contrabbando proibito dalle Leggi del Paese medesimo. Poichè quelli che commerciano in un Paese per il diritto delle genti, e per Legge naturale sono obbligati ad adattarsi per il loro commercio alle Leggi del Paese dove vivono (5). Imperocchè ogni Sovrano ha autorità, e giurisdizione sopra tutto quello che si fa nel Paese dove ha egli il diritto di comandare, e per conseguenza ha tutto il potere di ordinare quelle Leggi che più crede opportune per il Commercio da farsi ne' suoi Stati, le quali obbligano egualmente i sudditi originarj e naturali, che quelli che per ragion di Commercio ritengono il domicilio nei medesimi Stati; onde è che non può impugnarsi al Sovrano la facoltà d' impedire l' introduzione, o l' esportazione di quei generi che per il bene del suo Stato crede opportuno che non cadano nel libero commercio (6), e perciò qualunque contrattazione che si faccia sopra ciò che è proibito da una Legge, che ha facoltà di obbligare, è sicuramente nulla ed illecita: E da questo principio ne nasce, che il Contratto che interviene per favorire, ed assicurare questo Commercio, addossando all' Assicuratore i risici della confiscazione, è particolarmente illecito, e non può per conseguenza produrre alcuna obbligazione.

5. L' Emerigon come quello che aveva sostenuto il contrario nella Consultazione riportata dal Valin, contradice a questo forte ragionamento con molta delicatezza, ma con poca solidità di ragione. L' allegare che ciò che è proibito dalla Legge, e che la ragione persuade che è nullo, ed illecito, possa farsi per una specie di rappresaglia, e perchè altre Nazioni lo fanno per essersi resa frequentissima la simulazione, è l' addurre un inconveniente, che non scioglie la questione. E l' autorità del Raynald (7), che riporta per dimostrare, che tutte le proibizioni sul Commercio son nocive, et anderebbero del tutto tolte di mezzo per il bene dell' umanità, e perchè dalla libertà nasce l' aumento, e la floridità del Commercio presso tutte le Nazioni, è il riportare una propo-

 sizione

(5) *Grot. de iur. bell. & pac. lib. 2. cap. 11. §. 5. Wolf §. 1131. & seqq. Burlamac. introd. al Gius pubblico cap. 5. lib. 12, Wattel. lib. 2. cap. 82. 101.*

108.

(6) *Wolf. §. 1908. Wattel. libr. 1. cap. 8. n. 90.*

(7) *Raynald. livr. 19. chap. 3.*

sizione vera, ed utilissima, ma che quanto è adattata a provare l' utilità di nuovi Regolamenti generali, altrettanto è inopportuna per provare che ciò che si commette contro le Leggi veglianti possa formar soggetto di lecita, e valida Contrattazione.

6. Le Ordinanze di Spagna al §. 32. prescrivono, che non è permesso di fare veruna Sicurtà di andata, e ritorno dall' Indie sopra oro, argento, o mercanzie che vadino, o venghino senza essere registrate dal Registro] Regio; ed una Polizza così fatta sia pubblicamente, sia privatamente, non obbligherà gli Assicuratori a pagare veruna perdita che possa accadere, poichè la mancanza del registro facendo viaggiare i generi in contrabbando, qualunque Contratto di essi è nullo, ed illecito.

7. L' Ordinazione di Svezia §. 3. dopo avere individuato i generi più soggetti, e quelli che come addetti all' articolo delle munizioni devono dichiararsi nelle Polizze conclude = Ma se una Potenza in Guerra con un altra proibisca come contrabbando effetti, e mercanzie che non appartengono propriamente ad attrazzi militari, questi effetti, e mercanzie saranno parimente espresse nella Polizza, o almeno si farà menzione che sono state caricate robe proibite, o di contrabbando. =

8. Ed il Beaves nella sua Lex Mercatoria parlando delle Leggi d' Inghilterra conclude = La Sicurtà sopra Mercanzie proibite non tiene quando non sono state proibite dopo fatta la Sicurtà. =

9. Ed il Magens (Saggio sopra le Sicurtà §. 16.) riporta che in Londra, ed in Amburgo, ed in altre Piazze si può fare assicurare l' oro, e l' argento coniati, e non coniati, le perle, ed altre gioje sotto la denominazione generale di mercanzie; ma in molti luoghi essendo proibita l' estrazione dell' oro, e dell' argento s' intende per ogni dove, che gli Assicuratori non sono responsabili del rischio di una clandestina estrazione in quelle Piazze nelle quali sussistono tali proibizioni; Perciò l' Ordinazione di Amburgo dice = ivi = num. 104. Se il contante, argento in verghe, robe, e mercanzie sono prese, e confiscate perchè il Padrone non le ha denunziate come si deve, o niente ha fatto ad alcuna Dogana con consenso, e saputa del Proprietario, allora l' Assicuratore non è obbligato a soffrire la perdita da ciò proveniente. = 10.

10. Ma paſſando alla proibizione delle coſe, che naſce unicamente dall' interdizione del Commercio per cauſa di una Guerra, è indubitato che in queſto caſo, ſiccome la confiſcazione degl' effetti di un Suddito di Potenza belligerante, non naſce da una proibizione aſſoluta, che riguardi la ſteſſa perſona dell' Aſſicurato, la ſimulazione per coprire i riſici dei Sudditi di Nazioni belligeranti non ſolo è permeſſa, ma è in uſo preſſo tutte le Nazioni commercianti, giacchè i diritti della Guerra non devono impedire ai Neutrali il loro libero Commercio, ed i Giuſpubbliciſti ammettono che per evitare i danni, o cagionarne ai nemici è permeſſo di uſare delli ſtrattagemmi, e delle ſimulazioni (8).

11. Ed in conſeguenza ſe la confiſcazione cade ſopra le caricazioni ſimulate, gli Aſſicuratori non poſſono impugnare il Contratto, come nullo, ed illecito, purchè eglino ſappiano preciſamente, o con la clauſula per conto di chi ſpetta, che il riſico può riguardare Sudditi di Potenze belligeranti, onde le mercanzie poſſono eſſer ſoggette a confiſcazione, benchè caricate ſopra Baſtimento neutrale, e in nome di perſona neutrale (9), come abbiamo ampiamente eſaminato nello ſpiegare la clauſula *per conto di chi ſpetta*: E li Aſſicuratori ſon tenuti al pagamento per queſta confiſcazione, come deciſe la Rota Fiorentina nella Liburnen Aſſecurationis degl' 11. Settembre 1744. av. l' Audit. Bizzarrini.

12. Va tanto avanti queſto principio, che ſebbene la confiſcazione ſia ingiuſta, gli Aſſicuratori ſon tuttavolta tenuti a pagar la perdita quando le mercanzie, e nave ſono ſtate condannate dal Tribunale del luogo, ove la nave è ſtata condotta, riguardandoſi l' ingiuſta ſentenza come uno dei fatti di cui devono corriſpondere gli Aſſicuratori (10).

13. L' Ammiraglità di Marſilia con ſentenza del 16. Aprile 1745. confermata dal Parlamento di Aix nel 5. Giugno 1746. condannò gli Aſſicuratori al pagamento delle ſicurtà fatte ſopra mercanzie da caricarſi nella Nave S. Bernardo, e che

(8) *Grot. lib. 3. cap. 1. Puffendorf lib. 4. cap. 1. Wattel. lib. 10. cap. 10. Wolf. §. 352. e 359. Stracc. gloſſ. 7.*

(9) *Santern. part. 4. num. 17. Loccen. libr. 2. cap. 5. num. 7. part. 2. Rocc. not. 21.*

(10) *Leg. 2. §. 9. ff. ſi qui caution. Leg. 52. §. 18. ff. pro ſoc. Rocc. not. 54. Valin art. 48. pag. 112. De Hev. lib. 3. cap. 14. n. 17. Santern. de aſſecurat. par. 4. n. 20.*

che essendo stata arrestata, e condotta a Gibilterra la detta nave, furono condannate come *appartenenti* a Spagnoli, perchè essendo in buona regola i recapiti degl' Assicurati, toccava agli Assicuratori a far la prova in contrario, la sola dichiarazione degl' Inglesi non essendo sufficiente ad esimerli dal pagamento.

14. Parimente con sentenza del 17. Agosto 1745. gli Assicuratori furono condannati a pagare il sinistro sopra certo vino caricato da un Negoziante Francese sopra un Vascello Portughese, che arrestato da due Corsari Inglesi, l' Ammiraglità di Londra credè doverlo condannare perchè essendo vino di Spagna, pareva dovesse appartenere a Sudditi Spagnoli, o abitanti in quei Regni: e questa sentenza fu confermata dal Parlamento di Aix nel 22. Giugno 1746.

15. La stessa questione è stata modernamente agitata in una medesima Causa, tanto nei Tribunali di Francia, quanto in quelli di Toscana sopra le sicurtà fatte dal Sig. Giuseppe Luigi Marchiò sopra mercanzie in proprio suo nome e conto, caricate sopra lo Snow la Concezione del Capitano Mitrovich Raguseo. La Nave arrestata nel corso dell' ultima Guerra da un Corsaro Inglese, e condotta a Maone, per quanto l' intiera caricazione spettasse al Sigonr Marchiò suddetto neutrale, e vi fosse un sopracarico che giustificasse, e assistesse le sue ragioni, tuttavolta sotto il pretesto della pretesa simulazione fu condannato l' intiero Carico con sentenza di quel Tribunale nel 26. Novembre 1779, che ne ordinò la confiscazione.

16. Rivoltosi il Sig. Marchiò verso gli suoi Assicuratori tanto di Francia, che di Livorno, si opposero fieramente i medesimi al pagamento del sinistro, insistendo nell' eccezione della simulazione, e nella condanna di Maone, che somministrava la prova della causa, per cui era seguita la confiscazione. Ma non ostante il più strepitoso contrasto gli Assicuratori di Marsilia furono condannati da quella Ammiraglità con sentenza del 4. Agosto 1780, confermata successivamente dal Parlamento di Aix sotto il 27. Giugno 1781. con più la condanna di detti Assicuratori alla plenaria refezione delle spese, interessi, e danni.

17. Con l' istesso impegno agirono sopra i medesimi fondamenti gli Assicuratori di Livorno, ma sono stati egualmente con-

condannati prima dai Consoli del Mare di Pisa con loro sentenza del dì 23. Marzo 1784, e successivamente dalla Rota Fiorentina con sentenza del 22. Giugno 1785. a relazione del Sig. Auditore Vernaccini.

18. Ma se peraltro gli Assicuratori possono arrivare a concludere la prova della simulazione, e sono in grado di giustificare che ciò che era stato dichiarato nel Contratto per conto neutrale, è di fatto soggetto a confiscazione per essere di spettanza di Persona soggetta ai risici della guerra, e per conseguenza sottoposto alla confiscazione, gli Assicuratori in tal caso non son tenuti a corrispondere della confiscazione degli effetti assicurati, perchè trovandosi diverso il soggetto contrattato, e mancante la correspettività del prezzo, si rimuove il consenso dall' atto, e perisce onninamente il Contratto (11): Perchè dove manca il consenso non vi è contratto, e il consenso si determina dal subietto proposto in contrattazione, e dal prezzo correlativo, e commensurato col subietto contrattabile.

19. La forza del qual principio estendendosi per tutto il regno dei Contratti, non vi ha dubbio, che non abbracci quello pure di assicurazione, il quale a quest' oggetto o sia un Contratto retto dalle Leggi analoghe alla propria natura, sistemate però sopra le immutabili Leggi del Gius Naturale, e delle Genti (12); o si voglia per un Contratto regolabile secondo le Leggi di alcuni Contratti nominati, definiti dal Gius Romano, al qual Contratto da molti si reputa più analogo, e fraternizzante (13), sempre sarà vero che, se il soggetto proposto ad assicurarsi non sia tale quale vien proposto, ed assunto nella Polizza di sicurtà, non s' intende acceduto il consenso dell' Assicuratore, che si referisce ad un diverso soggetto,

(11) *Leg. arboribus ff. de contrahen. empt. Bald. nella Leg. 2. Cod. de contrahen. empt. num. 3.* = Dic contractum non valere, quia est erratum in corpore eorum fructuum, unde deficit materia substantialis ipsius contractus = *Rota Fior. avanti l' Audit. Accarigi dec. 63 n. 2.*

(12) *Kurick diatrib. de assecurat. in princ. §. quia vero, Stypmann. de iur. maritim. par. 4. cap. 7. num. 159. & seqq. Loccen de iur. maritim. libr. 2. cap. 5. Santern. de assecurat. part. 3. num. 2. Rocc. notab. 80. num. 309. & seqq. Torr. de camb. quæst. 1. cap. 10. num. 19.*

(13) *Santern. de assecurat. part. 3. num. 13. Stypmann. de iur. marit. cap. 7. num. 28. ad 44. par. 4. Rocc. de assecurat. not. 3.*

getto, e per conseguenza mancano onninamente i sostanziali del Contratto (14).

20. Ed è ragione palmare, ed evidente che l' Assicuratore, a cui si son proposte ad assicurarsi le mercanzie di neutrale sopra bandiera amica alle Potenze belligeranti, può dire con fondamento, che certamente non avrebbe contratto la sicurtà, se fossero state proposte mercanzie di una persona soggetta alle depredazioni, ed ostilità della guerra, e se non fosse stato guidato a contrattare da un erroneo supposto di esserli state proposte, ed averle credute proprie dell' Assicurato neutrale (15): E non vi è dubbio che dovendo nel Contratto di sicurtà esuberare la buona fede, è tenuto l' Assicurato a spiegare senza velo l' altrui proprietà, ed a manifestare apertamente agl' Assicuratori, o nel corpo dell' apoca, o in foglio a parte, o almeno virtualmente mediante le solite clausule la qualità del vero proprietario (16), e tutte quelle circostanze, che avrebbero potuto ritrarre l' animo dell' Assicuratore dal contrattare, e perciò l' occultata proprietà del Suddito belligerante, e la simulata del neutrale percuotendo la volontà, e il consenso dell' Assicuratore, vizia ed annulla il Contratto (17).

21. Ed è regola indubitata che non può mai salvarsi dalla nullità quel Contratto, che si fa coll' Assicuratore, proponendoli una vera assicurazione, e per soggetto della medesima una mercanzia come realmente propria, laddove poi si trovi simulata l' altrui pertinenza, sotto il manto della propria.

22. E' verissimo, e si è altrove osservato, che nei tempi di guerra si suole dai Negozianti praticare una buona dissimulazione per salvare le mercanzie dei loro Amici, nella quale inno-

(14) §. 22. *instit. de inutil. stipul. Leg.* 56. *ff. de act. & oblig. L. in venditionibus* 9. *ff. de contrabend. empt. Domat les Loix civil. dans leur ord. nat. livr.* 1. *tit.* 1. *sect.* 5. §. 10. *Casareg. de commerc. disc.* 68. *num.* 4. *Santern. de assecur. par.* 3. *n.* 14.

(15) *Leg. hoc edicto* §. *dolum malum, & Leg. quod venditor* 38 *ff. de dolo malo, Domat lib.* 1. *tit.* 1. *sect.* 6. §. 8. *& tit.* 18. *sect.* 3. §. 11. *Stracc. de spons. par.* 4. *cap.* 14. *num.* 12. *Santern. de assecur. par.* 3. *n.* 15. *e part.* 5. *num.* 11.

(16) *Valin art.* 48. *pag.* 113.

(17) *Casareg. dis.* 1. *num.* 56. *e* 165 *Rocc. de assecurat. not.* 10. *num.* 27. *De Hevia cap.* 14. *de assecurat. num.* 17. *Santern. de assecurat. par.* 3. *num.* 20. *Loccen. de iur. marit. lib.* 2. *tit.* 5. *n.* 7. = Vetitæ, & illicitæ merces, pro licitis indicandæ non sunt: pro quibus si forte ab ignorante promissore periculi cautum sit, is cui cautum est ad earum æstimationem agere prohibetur. =

innocente, e plausibile simulazione, convengono in tal caso tutti i Dottori (18). Ma quando oltrepassando i giusti limiti influisce sul danno del terzo, e tende a indurre l' Assicuratore in un contratto, che non avrebbe certamente fatto se gli fosse stata palesata la vera natura della cosa, non solo non è quivi ammissibile, ma diviene fraudolenta, e per conseguenza nè la ragione, nè la buona fede del commercio permettono che tal contratto possa sussistere a danno dell' Assicuratore (19).

23. Essendo regola di ragione fermissima, che l' atto per se lecito, e permesso qualora va esente dalla fraude, non si sostiene sempre che si adoperi in fraude, e danno del Terzo (20).

24. Se questa simulazione è concludentemente provata commessa per defraudare l' Assicuratore, arrivano le Leggi in odio della medesima a condannare l' Assicurato alla perdita del premio non ostante la rescissione del contratto (21). Come altresì l' Assicurato è egualmente tenuto al Capitano, a cui era stata celata la simulazione per indennizzazione di tutti i danni, spese, ed interessi dal medesimo sofferti; conforme fu deciso dall' Ammiraglità di Marsilia sotto dì 30. Giugno 1763 in favore del Capitano Pietro Dirck Stoven Danese (22).

25. Dell' autorità di questa proposizione se ne è riportati gli esempi dei Tribunali di Francia superiormente al Tit. 5. in fine; e fu magistralmente discussa, e decisa nel Tribunale dei Consoli del Mare di Pisa nella Causa delle Sicurtà riportate per conto proprio sopra mercanzie nella Pollacca *la Bella Geronima* Capitano Francesco Corridi dal Sig. Giuseppe Rangoni nell' anno 1760, e finita con sentenza del dì 13. Luglio di detto anno a favore degli Assicuratori.

26. La questione che l' istesso Emerigon (23) confessa di aver sentito più volte suscitare, ma non aver veduto decisa, è quella, se la simulazione, benchè nota all' Assicuratore, possa

 essere

(18) *Stracc. de assecur. gloss. 7. num. 1. & gloss. 11. num. 53. de mercatur. par. 2. n. 21.*

(19) *Santern. de assecur. par. 5. num. 10. & seqq. Palma alleg. 75. num. 24. Cravett. cons. 192. num. 14. Altimar. de nullit. contract. qu. 1. rubric. 1. qu. 3. num. 27.*

(20) *Rota Florentina nella Liburnen. Prælationis de' 9. Marzo 1730. avanti l' Audit. Francesco Antonio Bonfini §. de simulatione.*

(21) *Santern. de assecurat. part. 3. num. 19. pag. 5. num. 11. e 12. Rocc. de assec. not. 11. n. 28. Stracc. gloss. 6. n. 9. De Hævia cap. 14. n. 18.*

(22) *Emerigon chap. 12. sect. 20.*

(23) *Emerigon chap. 12. sect. 20.*

essere a suo carico per le conseguenze, quando si rende manifesta per colpa dell'Assicurato medesimo, o del di lui Capitano.

27. La questione è più di fatto che di articolo; se la manifestazione accade o per una necessità legale, a cui l'Assicurato, o il Capitano non abbiano potuto resistere, o per essere stretti dalla forza del giuramento (24), o per esser convinti da altre prove, talchè avrebbero soggiaciuto a maggiori danni sostenendo l'occultazione, pare, che non deva dubitarsi che gli Assicuratori sieno tenuti: Come pure in qualunque dubbio di prova della colpa dell'Assicurato, o del Capitano, la resoluzione deve esser contro agli Assicuratori, perchè di ragione la colpa non si presume. Così fu modernamente deciso dalla Rota Fiorentina in una Liburnen. Assecurationis del 25. Febbraio 1780. avanti la b. m. dell'Auditore Cavaliere Morelli, in cui furono condannati gli Assicuratori al pagamento di un cambio marittimo assicurato al Sig. Salamon Aghib, non ostante che il denaro fosse stato pagato dal Capitano a certi asserti Creditori dell'Assicurato, i quali colludendo col Capitano l'avevano fatto depositare prima della terminazione del viaggio.

28. Sarei però molto inclinato a credere, che gli Assicuratori non dovessero corrispondere nel sinistro avvenuto per la scoperta simulazione, quando vi concorressero le prove della mala fede, o della colpa indubitata del Capitano, da cui unicamente, e senza necessità fosse derivato il sinistro, parendomi molto equo, che non deva dipendere dall'arbitrio di un Assicurato, o di un Capitano di sacrificare l'interesse degli Assicuratori, che hanno a buona fede contrattato: poichè sebbene sieno consapevoli del pericolo che deriva dalla simulazione, e ne abbiano garantiti i danni, tuttavolta pare che qualora questi non provengono da caso fortuito, ma da mala fede, o colpa di chi ci può avere interesse, non devono essere a carico degli Assicuratori.

29. In termini molto analoghi alla proposta questione ha deciso ultimamente la Rota di Genova (25) sotto dì primo Giugno 1785. a relazione dell'Auditore Pompeo Baldasseroni mio

(24) *Grot. libr. 3. chap. 1. §. 19. Wolf §. 168.*

(25) *Ianuen. Refectionis damnorum, & interesse 1. Ianuarii 1785. avanti l'Audit. Pompeo Baldasseroni Priore, e Commissario §. 32. 42. & seqq.*

mio fratello in certa causa promossa dai Sigg. Gio. Batista, e Gio. Domenico fratelli Perosio di Genova contro il Capitano Niccolò Gargick Ragusco, il quale essendosi incaricato di portare in Spagna alcuni tabacchi, genere di contrabbando in quel Regno, in vece di andare al Porto per dove era destinato, approdando ad un altro di detto Regno, col solo fatto proprio dette luogo all' arresto, e confiscazione di detti tabacchi: onde dalla detta Rota fu condannato al pagamento di detti tabacchi, e degl' utili, che dai medesimi dovevano ritrarre i Caricatori.

30. Non solo giusta, e conveniente alle regole d' equità, e di buona fede, che devono tanto valutarsi nel Commercio, ma necessaria a tenere in freno i Capitani di Nave è questa Legge, poichè nei tempi pericolosi di guerra la malizia, o l' ignoranza dei medesimi potrebbe molto pregiudicare al Commercio.

31. I legni neutrali per quanto non sieno stati molto felici nell' ultima Guerra, si sono sempre per l' avanti considerati come degni di tutto il rispetto nelle passate: Onde è, che in essi si è riunita la più ricca caricazione di tutti i generi del Commercio, e per necessità anche appartenenti a quelli che hanno dovuto continuare il loro traffico sotto nome simulato. Quando essi sono arrestati da Potenza belligerante non hanno altro danno che quello di terminare il loro viaggio prima dell' arrivare al luogo del loro destino, e di esser pagati per l' intiero del loro nolo. Onde se non concorre l' onestà, e la buona fede del Capitano, chi non vede con quanta facilità può egli arrivare al suo intento palesando la simulazione, o il sospetto che ha della medesima sopra il suo carico; quando all' incontro la sua ostinazione può cagionarli il trattenimento, e di essere sottoposto a un rigoroso processo prima di poter continuare il suo viaggio.

32. Siccome però i Capitani in tempo di guerra regolano i loro noli sulle circostanze in cui si trovano essi, quanto su quelle del carico, e dei Caricatori: Così è necessario, e conveniente che abbiano un freno col dovere essere essi responsabili di quei danni a cui con il fatto proprio independentemente da qualunque necessità danno causa.

 TITO-

TITOLO QUARTO

Delle Sicurtà sopra Munizioni, o altri Generi di contrabbando da guerra.

SEcondo tutte le Leggi del Gius pubblico, lo stato naturale delle Nazioni, le une a riguardo dell' altre, è uno stato di società, e di pace; questa società è altresì una società di eguaglianza ed indipendenza, e che stabilisce fra loro un' eguaglianza di diritto, che le obbliga ad avere l' une per l' altre le medesime considerazioni, ed i medesimi riguardi (1): Ma le Leggi civili tacciono, e non hanno più alcuna forza, allorchè nasce fra alcune Nazioni la dissenzione, e la guerra, e la forza delle armi è il Codice parlante (2).

2. Le Potenze che non sono interessate nella guerra, e che non hanno alcuna relazione d' impegno con i Belligeranti, e si dichiarano di volere osservare la più perfetta neutralità, sono in pieno diritto di continuare il loro Commercio, anche con le stesse Nazioni Belligeranti.

3. Secondo l' opinione dei più gravi, ed accreditati Scrittori del Gius marittimo, come in specie si esprime l' *Hubner de la Saisie des Bastimens neutres chap.* 4. §. 4. = Et en effet je ne vois pas par quelle raison des Etats neutres devoient interdire leur commerce ordinaire avec les Nations qui se font la guerre, ou en vertu de quoi celles ci pourroient leur prohiber de trafiquer avec chacune des elles, comme en temps de paix pourvu qu ils s' abstiennent de tout ce qui a un rapport direct immediat a la guerre, c' est a dire pourvú qu ils restent parfaitement neutres = e §. 7. = ivi = c' est a l' evidence du droit qú ont les peuples neutres de commercer librement avec ceux qui se font la guerre, qú en a fait convenir les Nations marittimes de tous les siecles = sulle quali autorità si fonda la Rota Fiorent. nella Liburn. Assecurat. del 22. Giugno 1785. avanti il mio degnissimo Sig. Auditore Vernaccini §. 24.

4. E le Assicurazioni che si fanno sopra questo Commercio

(1) *Burlamac introd. al diritto pubblico par.* 2. *cap.* 1. §. 7. *Wolf* §. 1120. *Wattel disc. prelimin.* §. 15. & *seqq. lib.* 2. *cap.* 3. §. 36.

(2) *Wattel lib.* 3. §. 175.

cio del Neutrale con i Belligeranti sono usitate, e non hanno alcuna eccezione, purchè non vi sia il caso della simulazione di cui si è parlato, o che il diritto delle genti, o qualche trattato preesistente non vi si oppongano.

5. Il diritto primitivo delle Genti (3) accorda però alle Potenze belligeranti di visitare anche i Bastimenti che navigano con bandiera neutrale, ed amica, per verificare se infatti il Bastimento sia qual si mostra, e se il corpo della Nave, l' Equipaggio, e le Merci appartengono, o nò ad un Popolo neutrale, ed amico, o se vi è nel Carico alcuna cosa contraria a quelle disposizioni, che sono in osservanza fra tutte le Nazioni (4), o che nella dichiarazione della guerra sono state assolutamente proibite dai Belligeranti.

6. Avendo questo diritto i Popoli belligeranti, i Neutrali, e Pacifici hanno la corrispondente obbligazione, e di soffrir la visita, e di esser forniti di tutti i recapiti necessarj per provare evidentemente ciò che i Belligeranti hanno diritto di verificare, come elegantemente al suo solito conclude, e dimostra il degnissimo mio Sig. Avvocato Gio. M. Lampredi Professore di Diritto pubblico universale nella Regia Università di Pisa (5) al §. 22. del suo dotto Voto pubblicato nella celebre Causa d' invalidità di preda della Fregata Toscana la Teti, appartenente ai Sigg. Anton Francesco Salucci, e Figlio di Livorno, agitata nel Consiglio di Stato, e di Guerra di S. M. Cattolica.

7. Tutte le Leggi di Sicurtà proibiscono di far questo Contratto sopra munizioni dá guerra, senz' un' espressa dichiarazione, perchè il diritto delle Genti, ed i Trattati generalmente stabiliti proibiscono il trasporto di tali generi in tempo di guerra. E questa proibizione si estende anche ai neutrali (6), i quali volendo godere i privilegi della loro impar-

(3) *Wattel disc. prelim.* §. 24. *e lib.* 3. §. 110. *e* 112. *Wolf* §. 1111.

(4) *Wattel droit des gens lib.* 3. *cap.* 7. §. 114. *Gagliani dei doveri dei Principi neutrali cap.* 10. §. 7. *p.* 459.

(5) Questo è l' insigne Autore delle Istituzioni del Gius pubblico universale impresse in Livorno nel 1778.

(6) *Grot. de iur. bell. & pacis libr.* 3. *cap.* 17. *per tot. Heinecc. de nav. ob vect. vetitar. merc. commiss. Binkershoek disput. iur. public. lib.* 1. *num.* 10. = Ex perpetua quodammodo consuetudine inter omnes enim fere gentes convenit, ne amico liceat ad hostem vehere arma aliaque, quæ veniunt appellatione *ta contrebande gouderen*. =

parzialità non possono abusarne per favorire alcuna delle Potenze belligeranti in pregiudizio dell' altra col somministrarli quello che può crescere la sua forza in pregiudizio del nemico.

8. Questa verissima proposizione è molto profondamente esaminata dal celebrato Sig. Ab. Galliani nel suo illustre Trattato dei doveri dei Principi neutrali verso i Guerreggianti, sulla quale stabilisce le seguenti Dottrine (7). = Dico adunque, che rispetto ai commerci tra i Neutrali, e Guerreggianti dopo un lungo, e caldo combattimento han prevaluto nelle scuole le seguenti Dottrine. =

= Primo, che i Neutrali possono seguitare a trafficare con ambedue i Litiganti liberamente per Terra, e per Mare, senza che alcuno se ne possa dolere. = (8)

= Secondo, che sì fatta libertà (9) si restringe solamente nel caso che si conducessero dai Neutrali ad un solo de' Guerreggianti armi di qualunque genere, comprese sotto l' usitatissimo nome di contrabbando di guerra, il che all' altro Avversario dispiacesse. =

= Terzo, rimane del pari ristretta la libertà del commercio dei Neutrali colle Città, Fortezze, ed anche con l' Armate trincerate quando si trovassero circonvallate, e bloccate dal nemico. Il Grozio, e tutti i suoi Commentatori, o Seguaci, Enrico Coccejo, il Binkersoek, l' Ubner, ed altri moltissimi da costoro citati s' accordano nelle sopraddette Dottrine. = (10)

9. Le

(7) *Gallian. cap. 9. pag. 275. Heinecc. de nav. ob vect. vetit. mer. commiss.*

(8) *Hutner lib. 1. cap. 2. §. 1.*

(9) *Wattel lib. 3. cap. 7. §. 110. e* 111. *Wolf* §. 1193.

(10) Il Galliani nel luogo citato indica i più rimarchevoli fra tanti trattati, che concordemente, e con poca varietà contengono articoli derivanti dalle suddette teorie; Tali sono il Trattato tra la Francia, e la Spagna del 1604., e quello fra l' Inghilterra, e la Spagna dello stesso anno replicato poi nel 1630. Il Trattato celebre dei Pirenei del 1659. che ha servito di modello a quasi tutti i susseguenti Trattati fra la Danimarca, e la Spagna del 1641., del 1742., e del 1758., fra la Spagna, e l' Olanda del 1650., e del 1714. dopo la Pace di Utrecht, tra l' Inghilterra, e la Spagna del 1607., tra l' Inghilterra, e l' Olanda degl' anni 1667. 1674. e 1713., tra la Svezia, e l' Olanda del 1667. Nel Secolo corrente il rinomato Trattato tra la Francia, e le Città Anseatiche del 1716., quello di navigazione, e di commercio tra la Spagna, e l' Imperatore Carlo VI

9. Le Ordinazioni di Amburgo hanno precisamente dichiarato quali sono i principali generi di mercanzie, che formano contrabbando in tempo di guerra, onde se non sieno precisamente nominati nella polizza si rende invalido il contratto. §. 10. = Qualunque cosa di contrabbando, polvere, e piombo, cannoni, e palle, armi, schioppi, e pistole, zolfo, salnitro, pece, e catrame, cordame, vele, alberi, o in breve qualunque cosa che è stimata, e dichiarata, o pubblicamente proclamata come contrabbando dalle Potenze in guerra sarà specialmente nominata nella polizza sotto pena dell' invalidità di tali contratti. =

10. I commestibili, e tutt' altro, che appartiene ai viveri sebbene si deva esplicitamente nominare per la sua particolare natura, come si è altrove osservato. Se però son destinati per un luogo sospetto, e che renda maggiore il risico, dovranno anch' essi riguardarsi come generi proibiti più particolarmente in tempo di guerra per mettere gli Assicuratori in grado di conoscere il vero risico che ne assumono.

11. Quali poi sieno i veri generi di contrabbando, che per convenzione universale di tutte le Nazioni, e per Trattati particolari son dichiarati tali può ampiamente vedersi nel citato Trattato del Sig. Ab. Galliani, che è pienissimo di questa materia, e che interpetra la Dottrina di tutti i più celebri Giuspubblicisti, che hanno diffusamente scritto su questo assunto (11).

12. Se l' Assicuratore informato della vera natura del carico ne assume il pericolo, egli è allora responsabile di tutti quei danni che provengono dalla sua illimitata obbligazione: E' però vero che in tempo di guerra tali generi son poco in commercio, o sono per conto delle stesse Nazioni belligeranti, ed i premj corrispondono alla natura dei risici, senza di che gli Assicuratori sono ordinariamente molto cauti ad imbarazzarsi in simili contratti.

TITO-

VI. del 1725., fra la Spagna, ed il Portogallo del 1715., fra la Francia, e la Svezia del 1741., tra la Francia, e la Danimarca del 1741, i Trattati delle due Sicilie colla Svezia del 1742., colla Danimarca del 1748., coll' Olanda del 1753.

(11) *Galliani pag.* 361. *Wattel livr.* 3. *chap.* 7. §. 112 *Grot. de iur. bell. & pac. lib.* 3. *cap.* 1. §. 5. *n.* 8. *Cocceius diss. de iur. bell. in amicos* §. 13. *& seq. Binkersoek quæst. iur. pub. lib.* 1. *cap.* 10. Patti preliminari fra la Svezia, e l' Olanda nel 1667. art. 3. e 4.

13. La simulazione prende gran parte in simili affari, e sopra di essa si è già veduto con quali regole si deva procedere per sostenere, o annullare il contratto di assicurazione.

TITOLO QUINTO.

Della sicurtà con la clausula = interesse, o non interesse = o sopra utili, e profitti sperati.

PArlando delle diverse sorte di Sicurtà, e della differenza fra loro si è avuto luogo di ragionare sulla clausula talvolta usata nelle Assicurazioni *interesse*, *o non interesse*, e si è avuto luogo di esaminarne la forza; Conviene di nuovo farne adesso menzione in rapporto alla dichiarazione che suol farne chi stipula la Sicurtà per misurare da questo l' intenzione dell' Assicurato per la qualificazione del Contratto (1).

2. Il Magens illustre Autore Inglese, che possedeva nella qualità di Negoziante una profonda cognizione delle materie mercantili, anche secondo gli usi dei Paesi esteri, nel suo Saggio sopra le Sicurtà, parlando di questa specie di Sicurtà premette questi savissimi avvertimenti = Che quando vien proposta una Sicurtà sopra *interesse*, *o non interesse* debbono gli Assicuratori entrare nei motivi, che l' Assicurato può avere per farsi così assicurare, essendo cosa molto delicata, e pericolosa il toccare a persone le quali abbiano qualche maneggio nel viaggio, mentre possono esser tentate dal guadagno a distruggere il Bastimento in un modo, o in un altro. Se non fosse per timore di queste cattive conseguenze non vi sarebbe obiezione veruna in accordare ai Mercanti di seguire le loro inclinazioni, e di permettere che si facciano le Sicurtà come una scommessa, *o interesse*, *o non interesse*, quando non possono farsi in altra maniera; Ma gli Assicuratori debbono tutt' ora fare attenzione, che nel tempo di tal Sicurtà non vi sieno nuove cattive del Bastimento; ovvero quando sia sopra uno, che si aspetta da luoghi lontani non vi sia luogo da sospettare alcun maneggio fraudolento, ed alla fine crediamo più conveniente alla prudenza, e più confaciente al ben pubblico il sottoporre le Sicurtà a qualche limite, che l' accordare una facoltà di farle come un giuoco, o una scommessa. =

3. Pa-

(1) Trattato delle Sicurtà §. 26.

3. Parimente Beaves (2) nella sua Legge Mercatoria parlando dei costumi d' Inghilterra dice = Anticamente se uno non aveva interesse, quantunque la Polizza dicesse *interesse, o non interesse* la Sicurtà *era nulla*: Perchè le Sicurtà furono fatte per benefizio del commercio, e non perchè ne profittassero quelli che non ci avevano interesse: Ma *dipoi le Sicurtà sono state giudicate buone, interesse, o non interesse* =

4. Per un atto del Parlamento dell' anno 1746. ne fu però fatta una solenne proibizione rispetto ai Bastimenti Britannici, ma non sopra Bastimenti stranieri; di questo atto ne parla anche l' Emerigon (3) adducendo le ragioni per cui ebbe causa. L' atto però eccettua fra i Bastimenti Brittanici tutti quelli armati in guerra dai Sudditi di S. M., che vanno fuori a corseggiare sopra i nemici, concedendo che vi si facciano le Sicurtà dai Proprietarj, o per i Proprietarj *interesse, o non interesse franchi di avaria*, e senza benefizio di recupero *per li Assicuratori*; Nell' accordare tal permissione è cosa evidente, che lo scopo della legislazione fu di togliere ogni ostacolo, e scoraggimento che potesse impedire dall' interessarsi nei Corsari.

5. L' atto del Parlamento riportato dal Magens, e dal Beaves è il seguente = Essendo stato trovato per esperienza, che il fare le Sicurtà *interesse, o non interesse*, oppure *senza alcuna prova d' interesse*, che la sola Polizza, ha prodotto molte perniciose pratiche, per le quali gran numero di Navi con i loro carichi si sono perdute, e distrutte fraudolentemente, e prese dai Nemici in tempo di guerra; E tali Sicurtà hanno incoraggito il trasporto fuori della lana, e il fare altri traffici proibiti, e clandestini, i quali mediante tal Sicurtà sono stati nascosti, e le Parti interessate sicure dalla perdita, tanto con diminuzione delle pubbliche rendite, quanto con gran detrimento dei Negozianti onesti; E con introdurre un dannoso genere di gioco, o scommessa sotto pretesto di assicurare il risico sopra un carico, e traffico onesto, sia stata rovesciata l' istituzione, e laudabile disegno di fare le Sicurtà; E che quello che era disegnato per animare il commercio, e la navigazione in molti casi gli è divenuto nocevole, e distruttivo;

(2) *Lex mercatoria rediviva stampata in Londra nel* 1752. *pag.* 261.

(3) *cap.* 13. *sez.* 20.

Per rimediare a questo sia passato in atti dalla Maestà del Re, e coll' avviso, e consenso dei Lord spirituali, e temporali, e dei Comuni adunati nel presente Parlamento, e per l' autorità dei medesimi; Che dal giorno primo di Agosto 1746. in poi non si farà Sicurtà veruna da qualunque persona, o persone sopra qualunque Nave, o Navi appartenenti a S. M., o a chiunque dei suoi Sudditi, nè sopra qualunque roba, mercanzie, effetti caricati, o da caricarsi a bordo di qualunque tal nave, o navi interesse, o non interesse, e senz' altra prova d' interesse, che la Polizza, nè in maniera di giuoco, o di scommessa, nè senza benefizio di recupero all' Assicuratore; Ed ognuna di queste Sicurtà sarà nulla, ed invalida a qualunque effetto, e proposito. =

= Sempre però, e ciò sia inoltre registrato per la detta autorità, che la Sicurtà sopra navi di guerra particolari equipaggiate da qualunque Suddito di S. M. per corseggiare contro i nemici di S. M. possono farsi dai, o per li Proprietarj di esse *interesse*, *o non interesse*, *franche di avarìa*, *e senza recupero* per gli Assicuratori, non ostante qualunque cosa quì contenuta in qualunque modo a ciò contraria. =

= Come pure, e ciò sia quì registrato, che qualunque mercanzia, o effetti di qualunque Porto, o Luogo in Europa, e America in possesso delle Corone di Spagna, e Portogallo possino essere assicurati in modo, e maniera che se quest' atto non fosse stato fatto. =

5. Il Regolamento di Rotterdam (4) all' articolo 27. così prescrive su questa materia = Non si concede di fare veruna Sicurtà sopra qualunque scommessa in cui s' intenda d' includere tutti i profitti pensati, o non pensati. I ritorni però per le mercanzie mandate fuori non son compresi tra le scommesse, mentre questi possono assicurarsi con condizione che l' Assicuratore non sarà tenuto a far buona tal perdita, quando non comparisca evidentemente al Giudice la realità di questi ritorni insieme colla caricazione, o missione di essi (5): E lo stesso prescrive il Regolamento d' Amsterdam al §. 17.

6. Più severamente son proibite in Svezia §. 7. (6) = restano intieramente soppresse tutte le scommesse toccanti viaggi con tutte le altre simili pratiche fortuite. = 7.

(4) Pubblicato nel 28. Gennaio 1721.

(5) Pubblicato nel 1744.

(6) Regolamento del 1750.

7. E secondo le Leggi marittime di Prussia §. 10. = Si proibiscono universalmente, e si dichiarano di nessuna forza tutte le Sicurtà sopra guadagno aspettato, scommesse, o simili invenzioni. =

8. E gli Statuti di Genova capit. 17. = Nessuno farà Sicurtà nè per se, nè per altri, quando non si corre risico sopra mercanzie, bastimenti, o altre robe, sia la Sicurtà fatta mediatamente, o immediatamente, palesemente, o privatamente. =

9. E finalmente la Legge di Venezia rinnovata nel 1771 §. 8. così prescrive = Per evitare poi li gravissimi inconvenienti, che insorgono per motivo di certa tal quale formalità di termini posta nelle Sicurtà vengono fatte da alcuni Assicurati &c. colla clausula nelle polizze sopra mercanzie, o qualsivoglia interesse senz' obbligo di mostrar risico così d' accordo si statuisce fermamente che nel caso di sinistro non possono gli Assicuratori essere giuridicamente astretti al pagamento di tali tocchi, qualora non venga prima dagli Assicurati giustificata in legal forma, e verificata la realità del risico assicurato o con la polizza, o in altro equivalente modo. =

10. Tutte queste savissime Disposizioni nel proibire questa forma di Contratto hanno principalmente in mira due oggetti, che tendono al ben pubblico, e alla conservazione del Commercio. Il primo è quello di troncar l' adito alle frodi pur troppo frequenti in simili negoziazioni, e coartare l' assicurato a far la prova in genere, e in specie del suo risico, la liberazione della quale, che viene in conseguenza della scommessa assoluta, è molto più conciliabile con la frode: La seconda è quella di limitare in termini discreti l' istesso risico degli Assicuratori, che con questo mezzo senza speranza di alcun recupero azzardano somme più forti, ed a pericoli molto maggiori che nelle semplici assicurazioni: Ed allora il bene del Commercio non ne risente quel vantaggio a cui le assicurazioni sono dirette.

11. Parlando adunque della clausula *interesse, o non interesse* usata dal Procuratore, conviene primieramente distinguere, e definire in qual specie di Contratto sia stata usata.

12. O il Contratto che si è fatto è di scommessa assoluta, ed in quei luoghi ove le scommesse sul salvo arrivo, o il

 sinistro

finiſtro delle Navi non ſon proibite tiene, ed ha tutta la ſua forza, e il promittente che s' incarica dell' evento è tenuto al pagamento, ſe queſto è contrario. Imperocchè nella ſcommeſſa dai Contraenti ſi ha puramente in mira il caſo materiale del felice arrivo, o perdita della Nave (7), mentre qualunque caſo fortuito che può ſuccedere, può altresì eſſere l' oggetto della ſcommeſſa (8), e qualunque ſia l' evento ſi fa reſpettivamente luogo al pagamento dell' intiera promeſſa (9).

13. Ma nella vera, e propria Aſſicurazione l' oggetto del Contratto è il pericolo, e riſico che corre l' Aſſicurato ſopra la Nave, e Mercanzie a lui in qualche modo ſpettanti, il qual riſico ſebbene dependa quanto all' evento dal ſalvo, o non ſalvo arrivo delle medeſime, naſce però unicamente dal dominio, o intereſſe che vi ha l' Aſſicurato, mancando il quale o tutto, o in parte periſca, o nò la Nave, e le Mercanzie l' Aſſicurazione non ſi ſoſtiene, o ſi ſoſtiene ſolamente in proporzione.

14. Onde nell' Aſſicurazione il caſo fortuito deve riguardare qualche coſa che ſia in commercio per la conſervazione della quale poſſa alcuno aver premura, nè può andar diſgiunto dall' attuale intereſſe che vi ha l' Aſſicurato (10).

15. Ed allorchè nella vera, e propria Aſſicurazione ſi aggiunge dai Contraenti queſta clauſula, il Contratto non per queſto degenera dalla ſua vera natura, e ſi varia in un altro, ma ſolamente ferma ſtante la di lui eſſenza, ſerve a modificare in qualche parte la convenzione; e perciò s' intende generalmente queſta clauſula, o altre conſimili come unicamente diretta a liberare l' Aſſicurato dal farne la prova: Giacchè il Contratto di ſua natura imponendo ai medeſimi l' obbligazione di farla per diſpenſarſi da queſto peſo biſogna apporre eſpreſſamente una convenzione, che diſobblighi, e liberi l' Attore dal gravame a cui è ſoggetto.

16. Queſto articolo fu magiſtralmente trattato, e deciſo dalla Rota Fiorentina in tre Giudizi, a cui i più celebri Giure-

(7) *Caſareg. diſc. 7. n. 9.*

(8) *Santern. de aſſecur. par. 2. num. 16. & ſeq. De Hevia de commerc. nav. cap. 5 n. 5. & ſeqq.*

(9) *Leg. 1. & Leg. qui certum ff. qui cert. loc. Caſareg. diſ. 7. num. 7. Rot. Rom. dopo il Balducc. dec. 23. n. 1. & ſeqq.*

(10) *Caſareg. de commerc. diſc. 15. num. 3. Theſaur. quaeſt. forenſ. libr. 4. qu. 77. n. 11. & ſeqq.*

reconsulti della Toscana intervennero, parte come Giudici, e parte come Difensori nella tanto famosa questione suscitata dalle ricche Assicurazioni fatte con questa clausula per conto di Negozianti di Bordeaux nelle Navi Francesi che dovevano ritornare di America nell' occasione della guerra del 1747. (11) e di cui si è parlato nella distinzione del Contratto di sicurtà Part. 1. Tit. 3.

17. Questa clausula per altro può avere efficacemente il suo effetto, allorchè si tratta di *profitti immaginati* sopra un capitale certo in quei luoghi dove la Legge ammette l' uso di simili Assicurazioni; ne parleremo dunque in questa veduta, giacchè le Assicurazioni sopra utili sperati si riducono veramente a quella scommessa, che abbiamo chiamato altrove impropria Assicurazione.

18. In Italia è permesso ai Negozianti di fare assicurare li utili sperati dalle loro mercanzie (12), computandosi questa Assicurazione di un risico immaginario, come il Contratto che si fa con il Pescatore per il getto delle sue reti (13); l' uso per altro il più comune è quello di valutare i detti utili nella Polizza a ragione di un tanto per cento, all' oggetto di evitare le questioni, in caso si facesse luogo al sinistro; e in caso di disputa l' arbitrio del Giudice è quello che determina la valutazione, qualora non l' abbia fatto il Contratto.

19. L' Ordinanza di Francia all' artic. 15. proibisce le Assicurazioni sopra profitti, e molte altre Nazioni hanno seguito quest' esempio.

20. La ragione si è perchè il Contratto di assicurazione è stato immaginato per cautelarsi dai danni, e non per profittare dell' altrui disgrazia, come notano tutti i Dottori (14), e specialmente il Binkersoech (15), che dottamente la spiega:

Factæ

(11) *Vedansi le Decisioni nella Liburnen. Assecurationum degli 8. Settembre 1750. avanti gli Auditori Venturini, ed Agnini, e 16. Maggio 1753. av. li Auditori Mormorai, e Soldani Benzi, e il Voto di Scissura di d. giorno dell' Auditor Bizzarrini.*

(12) *Targa cap. 52. num. 5. Rocc. not. 31. Santern par. 3. n. 40. Scacc. de camb. qu. 1. n. 169.*

(13) *Rot. Roman. decis. 597. num. 8. av. Merlino.*

(14) *Santern. de assecurat. par. 3. n. 41. Stracc. de assecur. gloss. 6. num. 1. Rocc. de assecur. notab. 31. num. 103. Rota Fiorent. dopo il Mans. cons. 519. in fine.*

(15) *Binkersoek quæst. iur. priv. lib. 4. cap. 5. §. contradicunt fol. 558. & seqq.*

Factæ sunt Leges de Assecurationibus, ut fraudibus occurratur, & nisi hæc religiosissime custodiamus, nequitiis, & fraudibus aperitur janua. Factæ sunt præterea ut assecurati serventur indemnes, non ut lucrum faciant, atque ita non ut de lucro quod dumtaxat sperant sint certiores. Lucrum quod speratur utique certissimum est, damnum quod emergit sciri potest, lucrum cessans sciri non potest; quare rationem habet summam, ut pro illo fideiussorem accipiamus, pro hoc non etiam: Eiusmodi Leges ob publicam utilitatem constitutæ privatorum pactis subverti non possunt, & uterque qui contra paciscitur, versatur in re illicita, & inde ipsa lex eiusmodi pacta rescindit. =

21. Il Valin (16) parlando di questa disposizione distingue l' assicurazione dei profitti sperati da quelli di fatto consegniti; concludendo, che nel primo caso l' Assicurazione non si sostiene, ma nel secondo ha tutto il vigore: Pone il caso di una Nave assicuràta col carico per il viaggio di andata, e ritorno a San Domingo: Arrivata la nave al suo destino vende il carico con un tal vantaggio, che nel ritorno il carico vale il doppio di quello che era di andata. In questo caso non vi è nè legge, nè ragione che impedisca di fare assicurare questo nuovo fondo aggiunto al premio, come costituente un nuovo capitale, che naviga a risico dell' Assicurato. E questo è ciò che si pratica comunemente in Francia.

12. In questa categoria di profitti vi entrano ancora, secondo l' autorità dello stesso Autore, le Sicurta che si fanno dagl' Armatori dei Corsarj per le prese fatte dai loro legni, le quali, sebbene per la verità non possino dirsi sicuramente acquistate che allorquando son condotte a salvamento in un Porto del Regno: tuttavolta correndosi il risico dall' Armatore della ripresa, ha un giusto titolo per farsi assicurare, ed in tal caso gli Assicuratori devono corrispondere della ripresa, come degl' altri accidenti marittimi.

23. Questo fu il giudizio dato dal Parlamento di Aix nel mese di Maggio 1749. sopra quattro Navi Inglesi state predate dal Capitano Viguereace Francese, le quali erano state riprese dopo la fatta assicurazione; conviene in questo sentimento il Pothier (17) distinguendo anch' egli, che l' Ordinanza proibisce

(16) *Valin art. 15. pag. 57.* (17) *Pothier n. 37.*

bisce di fare assicurare *gl' utili sperati* dalle mercanzie fintantochè il Proprietario non ha che la sola speranza; ma allorchè l' utile è fatto, ed acquistato, il Negoziante si può fare assicurare il risico che corre di non conservarlo. L' Emerigon (18) riporta per l' intiero il Giudicato del Parlamento di Aix del 23. Maggio 1749. sulle Assicurazioni delle prese fatte dal Capitano Viguereaux.

24. Le Ordinazioni di Amburgo, e quelle di Amsterdam danno permissione di assicurare sopra profitti immaginati; la seconda dice, che qualunque volta ciò si faccia sarà mentovato sopra quali mercanzie, e le medesime saranno valutate nella Polizza, e non saranno soggette a veruna restituzione di premio.

25. Osserva il Magens (19), che questa specie di sicurtà era solita una volta stimarsi in Amburgo franca di avarìa, ed in conseguenza non poteva corrispondere all' intento dell' Assicuratore, se non in caso di perdita totale, ed adducendo il proprio sentimento sopra simili assicurazioni, crede che quando una persona, le di cui mercanzie promettono un gran vantaggio fuori, o che il loro prezzo si è alzato molto in Paese, e che si desidera di farle assicurare per più di quel che costano, o fare assicurare il loro aumento, o profitto, sarebbe meglio di tralasciare nella Polizza le parole *profitti immaginati*, ed in luogo loro spiegare quello che ha caricato in conto, peso, e misura valutandolo nella Polizza alla somma che crede propria. Questo uso sarebbe più conveniente, e risponderebbe meglio al proposito delle Parti contraenti, come si proverà quando verremo a trattare delle valutazioni.

26. Secondo le Leggi di Sicurtà marittime, che sono in uso in Inghilterra, è certo che il profitto, e l' utile sperato non cade mai sotto l' assicurazione, se non nel caso che venga espressamente dichiarato nella Polizza, accrescendo a proporzione di esso il premio agl' Assicuratori, come in punto osserva l' Autore *des Elemens de Commerce p.* 2. stampato a Leida nel 1754. *cap.* 7. §. *ce ne est fol.* 61. = ivi = In Inghilterra è permesso di assicurare un profitto da farsi, ma però dichiarandolo, perchè si giudica che l' Assicuratore abbia cercato di migliorare la sua condizione in ragione del maggior risico a cui si sottopone, e che essendo così avvertito possa ve-

(18) *Emerigon cap.* 8. *sez.* 9. (19) Saggio sopra le Sicurtà §. 25.

vegliare più facilmente sopra la condotta dell' Afficurato. =

27. L' Ordinazione di Roterdam nel 1721. §. 28. così prescrive = Non si concede di fare veruna sicurtà sopra qualunque scommessa, in cui s' intenda d' includere tutti i profitti pensati, o non pensati: I ritorni però per le mercanzie mandate fuori non son compresi tra le scommesse, mentre questi possono assicurarsi con condizione, che l' Assicuratore non sarà tenuto a far buona tal perdita, quando non comparisca evidentemente al Giudice la realità di questi ritorni insieme colla caricazione, e missione di essi.

= E se accade che si perda la Nave, a bordo della quale sono caricati i ritorni, e non se ne possa certificare il vero valore, allora il valore sarà stabilito, e fissato dalla Camera per gli affari marittimi, purchè lo stesso non sia in alcuna istanza tassato a più di cinquanta per cento sopra il capitale mandato fuori. =

28. L' Ordinazione di Mildeburgo del 1689. dopo avere proibito tutte le scommesse, e qualunque assicurazione eccedente la vera valuta, al §. 5. così dispone = Ma in quanto al traffico dell' Indie Orientali abbiamo consentito, ed approvato per ragioni particolari, e con la presente consentiamo, ed approviamo per adesso, che quando una persona che fa la sicurtà sopra la porzione, per la quale è interessata in questo traffico, averà ricevuto un ragguaglio certo, ed autentico della partenza della Nave, e salvo arrivo in quelle parti colle robe di quà mandate in buona condizione, allora potrà fare le sicurtà sopra i ritorni per doppia somma, che avrebbe assicurato in conformità di quest' Ordinazione nel viaggio di andata. =

29. L' Ordinanza di Svezia del 1750. dopo avere anche essa limitata l' assicurazione all' intiera valuta delle robe, e mercanzie che vanno, e vengono da qualunque parte di Europa, e le spese di caricarle insieme colla provvisione dell' Agente, ed il premio di sicurtà, *ma niente di più*, e questi diversi articoli devino esser dichiarati, al §. 4. così conclude = Ma in quanto alle robe, e mercanzie che vengono dall' Indie Orientali, e di altri luoghi fuori di Europa, sarà permesso di assicurare la metà sopra quello che fu rimesso per comprarle, o sopra l' ammontare del primo costo di tali robe, e mercanzie. =

30. L' Or-

30. L' Ordinazione di Copenaghen del 1746. conviene con quella di Midleburgo in accordare che le ficurtà di ritorno dall' Indie Orientali fieno il doppio della valuta di quel che fu mandato fuori.

31. Le Ordinazioni di Bilboa fono anch' effe molto precife fu quefto punto, prefcrivendo all' artic. 8. = ove che nei maneggi, e traffico dell' Indie, ed altri Parti lontane, che per lo gran rifchio, ed altre ragioni poffono promettere guadagni maggiori dei foliti in Europa, fi potranno fare le ficurtà fopra un viaggio di ritorno fino a venticinque per cento più dell' intereffe capitale che ha l' Afficurato, e ciò per modo di profitto, ma non potrà oltrepaffare quefta fomma l' Afficurato, dichiarando all' Afficuratore che la detta ricrefcita è per guadagni che fpera di confeguire, efprimendo chiaramente nella Polizza quefta circoftanza. =

32. Ma tutte quefte Ordinazioni fembrano difettofe nel non fpiegare fe i premj tanto di andata, quanto di ritorno devono ftimarfi parte della valuta del capitale fpefo, ed in confeguenza fe vi fieno, o non vi fieno comprefi.

33. E' molto da queftionarfi, fe la valutazione degl' utili per ritorni delle mercanzie fpedite all' Indie Orientali, poffa effere ftabilmente fiffata a ragione di un cinquanta per cento fopra l' invio: E in confeguenza nel tempo che i Legislatori hanno creduto bene di limitare le afficurazioni fopra gli utili fperati, hanno accordato un metodo così precario, che il più delle volte l' Afficurato con quefta valutazione coprirà non folo gli utili fperati, ma anche gl' immaginarj.

34. Molto più preferibile è il metodo, che al dire dello fteffo Magens (20), fi pratica in Inghilterra, di valutare nelle Polizze ogni pagoda, o rupia impiegato in mercanzie dall' Indie Orientali in un certo numero di fcilini fterlini, del quale convengono i Contraenti: Poichè fe le mercanzie, o l' argento mandato producono un benefizio confiderabile, quefto benefizio fi trova nella quantità della moneta dell' Indie Orientali: Ed effendo pubblicamente noto che un pagoda impiegato in diamanti rende undici, a dodici fcilini fterlini in Inghilterra, gl' Afficuratori non poffono obiettare contro una tal valutazione nella Polizza.

(20) Saggio fopra le Sicurtà §. 25. in fine.

35. Come abbiamo rilevato per quanto non sia prescritto da una Legge positiva, pure qualora nella Sicurtà si vogliano comprendere gl' utili sperati, non solo si fa la precisa dichiarazione di questi, altrimenti non son compresi, ma se ne limita la valutazione di quel tanto per cento, che secondo la natura delle mercanzie, ed il corso ordinario della Piazza rende giusto e discreto il contratto; e se ciò non si faccia direttamente dalle Parti nella Polizza previa l' indispensabile dichiarazione di voler compresi detti utili, il prudente arbitrio del Giudice è quello che decide la quantità in cui possono i medesimi valutarsi.

TITOLO SESTO

Delle Sicurtà sopra Premj.

I Premj di Sicurtà pagati possono anch' essi formar soggetto di assicurazione, sebbene vi sieno dei Dottori, che riguardandoli come il prezzo del pericolo, gli credono perciò incapaci a formar soggetto di assicurazione, perchè veramente formano un risico per l' Assicurato, il quale se riceve in salvo la sua mercanzia, la valuta anche per quello a cui ammonta l' importare di altri premj, onde mercantilmente parlando sostituiscono parte del vero costo della medesima, e per conseguenza possono cadere in contrattazione (1).

2. Di fatto in Toscana, ed in tutta l' Italia l' uso comune porta, che non solo i *premj* formino soggetto valido di sicurtà, ma tutte le spese che riguardano il soggetto assicurato, e fino quello *sconto mercantile*, che per consuetudine si trattengono gli Assicuratori in grazia del pronto pagamento, ma che non è loro dovuto, qualora questionando male a proposito il sinistro, obbligano l' Assicurato a procedere per la via di Tribunale.

3. L' Ordinanza di Francia del 1681. artic. 20. permette l' Assicurazione de' premj, o sia di fare assicurare il costo della prima Assicurazione, come spesa che se la cosa assicurata sinistra, è in piena perdita dell' Assicurato: E per identità di ragione possono farsi assicurare i premj dei premj, e così

(1) *Pothier n.* 34.

così in seguito tuttociò che porta un positivo disborso all' Assicurato, che in caso di perdita non potrebbe recuperare.

4. (2) Il Valin riportando questa disposizione conclude, che vi è un caso nel quale si paga il premio col premio del premio, sebbene non ci sia stata un' Assicurazione formale: E questo è allorquando per i viaggi di ricca, e lunga navigazione taluno consida ad un altro una paccottiglia di mercanzie per vendersi *a conto*, *e metà* con convenzione che egli potrà fare assicurare tanto il capitale secondo il conto di costo, o fattura, quanto i premj dei premj: Allora o il socio di profitto abbia fatto assicurare, o nò questa somma egli riprende sul prodotto della vendita della paccottiglia la sorte principale, il premio, ed il premio del premio, perchè si riguarda come un Assicuratore del tutto, e come se abbia voluto correre il risico; dimanierachè non vi è che il resto, prelevate tutte queste spese, che si consideri come profitto, e che deva dividersi per metà.

5. Secondo le Ordinanze di Spagna pare che il premio sia incorporato nella calcolazione del risico, onde implicitamente si deve considerare come non permessa una Sicurtà espressa sopra i premj, in quelle contrattazioni per altro dove il prezzo delle mercanzie è stato valutato una somma determinata §. 50. così stabiliscono = Se le mercanzie sono assicurate di andata, e venuta per un espresso accordo ad un prezzo fisso lo sieno pure, e s' intende che in questo prezzo sono inclusi il primo costo, sicurtà, e tutt' altre spese. =

6. (3) Lo Statuto di Genova dispone precisamente l' opposto, ma non pare che proibisca le Sicurtà espresse sopra premio incluso nel primo costo, o per scritta separata = ivi = Nessuno deve assicurare per più della somma, o valore del risico, oppur quello che può esser valutato, inclusive dal premio di sicurtà, il quale non dovrà credersi incluso nella Sicurtà, se non sia accordato espressamente. =

7. L' Ordinanza di Middleburgo §. 3. dichiara che nella somma che è permessa di assicurare per detrarne il 10. per cento che si deve correre di risico dall' Assicurato, saranno incluse oltre il primo costo, la gabella, le spese, ed i premj di sicurtà.

 8. Pa-

(2) *Cleirac nel Guidon de la mer ch. 2. art. 9. Valin art. 20. pag. 63.*

(3) Statuto di Genova cap. 17.

8. Parimente quella di Rotterdam §. 25. prescrive = Si possono assicurare i Bastimenti, ogni sorta di robe, e mercanzie sia, o non sia soggetta a perire, nessuna eccettuata, e si possono assicurare con tutte le spese fino alla caricazione delle medesime inclusive, ed in conseguenza il premio pagato, o che uno è obbligato a pagare. =

9. Dello stesso tenore è quella di Amsterdam §. 22. = Includendo il premio della Sicurtà con tutte le spese fino a bordo nella valutazione della cosa assicurata. =

10. Il Regolamento di Conisberga aderisce, e combina con l' Ordinanza di Francia, disponendo all' artic. 17. = Sarà permesso tanto agl' Assicuratori, quanto agl' Assicurati di fare posteriori Sicurtà ad un premio più alto, o più basso; gli Assicuratori per l' ammontare di quel che essi medesimi avevano assicurato, *ma non più;* e gl' Assicurati a conto del premio che hanno pagato, ed altre spese della Sicurtà, come ancora per il più certo, ed equo pagamento degl' Assicuratori, o loro solvibilità. =

12. Più generale è l' Ordinanza di Amburgo, la quale però pare, che più si referisca al caso di cui abbiamo parlato, come riportato dal Valin, che alla regola generale su quest' articolo, giacchè dichiara ciascuno in libertà di farsi assicurare in pieno tanto per il principale, quanto per il premio che ha pagato, e parimente per il premio che dovrebbe darsi per il premio senza necessità di correre alcun pericolo, o rischio, nè mentovare cosa veruna intorno a ciò nella Polizza.

12. (4) Il Magens riporta sopra questa ordinazione alcuni esempj per formare il calcolo esatto di una Sicurtà in cui sono compresi i premj, e premj de' premj di sicurtà, e tutte le spese indicate nel suddetto articolo dell' Ordinanza.

13. In Londra al referire dello stesso Autore è stato solito dibattersi calorosamente la questione se si dovesse ammettere come parte della valuta assicurata il premio; ma al presente non è solamente accordato di farsi assicurare dell' intiero tutti i premj, ma ancora lo sconto del due per cento nel pagare le perdite. Essendo l' uso in Londra, che gli Assicuratori non pagano che 98. per cento sulle perdite in grazia del pronto pagamento.

14. Se-

(4) Saggio sopra le Sicurtà §. 37. *Langenbek annot. alli Ordini d' Amburgo p.* 204.

14. Secondo il Regolamento di Svezia §. 3. si possono assicurare i premj insieme colla provvisione dell' Agente, e le spese di caricare le mercanzie assicurate, purchè questi diversi articoli si dichiarino nella Polizza.

15. E secondo quello di Danimarca §. 2. è in libertà dell' Assicurato di assicurare per una certa valuta, e stima tutto un carico, e qualunque porzione di mercanzie con tutte le spese fino al bordo con il premio, o senza il premio di sicurtà; così si può assicurare la valuta di qualunque nave, o porzione di una nave insieme colle spese della caricazione delle mercanzie, ed altro inclusovi anche il premio.

16. Il Regolamento di Bilboa determina anch' esso al §. 7. che = Siccome il fare assicurare una somma maggiore di quel che ciascuno Assicurato sia interessato in un bastimento può cagionare gran danni, ed inconvenienti; così *resta ordinato*, che nessuno d' ora in poi nè per se, nè in nome di altri si farà assicurare se non quello a cui ammonteranno le mercanzie, o robe assicurate coi diritti, spese, fino a bordo, *e premj di Sicurtà* sotto pena che una tal Sicurtà sia annullata = e al §. 43. = Gli Assicuratori possono fare assicurare da altri con premio maggiore, o minore di quello che hanno ricevuto per le somme che hanno assicurate. E gli Assicurati possono parimente riassicurarsi tanto per li premj che hanno pagato, quanto per le contingenze del recupero dai primi Assicuratori, esprimendo nella Polizza le circostanze dell' uno, e dell' altro.

17. Accademicamente parlano gl' Autori della questione, se il premio dei premj possa farsi assicurare per il medesimo Assicuratore, che ha toccato la prima Sicurtà sul capitale. Le ragioni che adducono per dire che ciò non deva farsi dallo stesso Assicuratore, e nello stesso Contratto, sono perchè essendo il pagamento del premio uno dei sostanziali requisiti costituenti il Contratto, non pare che la natura del medesimo permetta, che l' Assicuratore s' obblighi in caso di perdita non solamente a pagare il capitale assicurato, ma ancora a restituire il premio che era il prezzo del pericolo medesimo, giacchè in tal caso il sinistro si verificherebbe solamente, e per l' intiero a danno di una medesima persona, senza esser modificato da alcuna ricompensa, ricevendo l' Assicuratore da

una

una mano un premio, che dovrebbe dall' altra restituire. Ciò è sicuramente contrario alla regola, che le Leggi, e i Dottori hanno stabilita su questa materia, che cioè il premio pagato dall' Assicurato, e il pericolo di cui gli Assicuratori si rendono responsabili, sieno due correlativi sempre sussistenti, ed inseparabili l' uno dall' altro. Perlochè non pare possibile che l' Assicuratore che assume il risico mediante il premio, sia egli stesso responsabile all' Assicurato di questo stesso prezzo.

18. Tuttavolta tanto presso di noi, che in Francia, ed in altri luoghi dove le sicurtà su i premj sono permesse, non solo non vi è alcuna proibizione che si facciano dai medesimi Assicuratori, ma anzi è usitatissimo questo costume, e le stesse formule di Roven, e di Nantes hanno impressa la Sicurtà contenente anche i premj (5).

19. Che poi quest' uso sia legittimo non può dubitarsene esaminandolo eziandio a rigore di ragione.

20. Non vi è questione, che in uno stesso Contratto possano esser compresi molti Contratti uno independente dall' altro, e questo secondo tutte le regole di ragione; nè parimente è questionabile, che una stessa persona materiale possa avere una doppia rappresentanza (6), alla quale respettivamente convengano diverse azioni. Il Tutore paga a se stesso ciò che gli deve il Pupillo: L' Institore e Socio paga a se medesimo quello che a lui in particolare è dovuto dalla Società: Il Fidecommissario detrae dal Fidecommisso che gode egli stesso, quello che a lui spetta come creditore del Fidecommisso medesimo. E così in molte altre combinazioni in cui l' azione, e la sodisfazione si uniscono sul medesimo soggetto, ma per diverse ragioni. Non è quindi strano che l' Assicuratore il quale in forza del primo Contratto lucra il premio, si renda poi responsabile di questo premio, mediante una nuova assicurazione: S' intende facilmente che egli forma due Contratti, ed assume due risici sopra uno stesso soggetto; e siccome nel salvo arrivo lucra il premio doppio, così nel sinistro paga la doppia perdita, onde non ci è nè ingiustizia, nè mancanza di equità in tal Contratto.

21. Nè

(5) *Valin art. 20. pag. 73. Pothier n. 34. Emerigon chap. 8. sect. 12.*

(6) *Onatt. de contract. par. 1. lib. 1 num. 13.*

21. Nè può dirsi che una tale assicurazione in certo modo si costituisca sull' utile immaginato della mercanzia, perchè di fatto non si lucri il ritorno del premio dell' Assicurato, se non se nel caso che la mercanzia arrivi a salvamento, e possa quindi esitarsi con questo aumento di prezzo; ma è costituita nella speranza del profitto, perchè sul risico effettivo della mercanzia vi è posato quest' aggravio, che il salvo arrivo riduce a profitto, e che la perdita ridurrebbe a danno reale.

22. Parimente non sussiste la troppo ricercata eccezione, che i premj non siano un effetto imbarcato sulle Navi, e fisicamente esposto ai pericoli del Mare: Poichè non può impugnarsi che i premj sono una vera spesa fatta per la cosa che è assicurata; e che in sostanza il loro esito dipende dall' evento della navigazione.

23. Finalmente osserva dottamente l' Emerigon (7), che questo è un uso introdotto a benefizio del commercio, il quale non offendendo punto le Leggi del diritto pubblico, ricorre la regola altre volte allegata, che nei Contratti, i quali appartengono al Commercio, conviene piuttosto tenersi all' uso, che attaccarsi al significato delle parole preso litteralmente, e secondo le strette regole grammaticali, come inerendo al celebre Rescritto dell' Imperatore Antonino nella *Leg. deprecatio 9 ff. ad Leg. Rod. de iactu*, fermano costantemente tutti i Dottori (8).

24. Lo stesso Autore riporta due sentenze dell' Ammiraglità di Marsilia, la prima del 20. Maggio 1760, l' altra del

28

(7) *Emerigon chap. 8. sect. 13.*

(8) *Averani interpret. iur. libr. 3 cap. 4. e 5. Bruneman. ad Pandect. lib. 14. tit. 2. ad Leg. 9. num. 2. Vasquez quæst. illustr. 20. num. 38. par. 1. Calvin. de Leg. Rom. verb. Rhodia, Schele de assecurat. cap. 17. pag. 49. Binkersoek quæst. iur. public. libr. 1. cap. 21. Loccen. de iur. maritim. lib. 2. cap. 5. §. 2. Stypmann. ius marit. par. 4 cap. 7. Kurick de assecurat. §. 1. in fine, Strickius differt. de collis nav. cap. 1. de fontib. deced. quæst. marit. seu de iur. marit. §. 8. tom. 8. differt. 27. p.* 420. = Mercatores enim tum propter negotiationum habilitatem, tum vero ob locorum conditionem temporum, & rerum circumstantias a iure communi, & Curiarum variarum stylo sæpius divortium facientes, & per actus diutissime continuatos, ac in *Boersa* sua frequentatos consuetudinem introducere possunt. Hinc omnino necesse est receptos Mercatorum mores sequi, utpote qui parem cum scripta Lege vim habent *Leg. 32 & 37. ff. de legib.* Constituta hinc sunt multis in locis Collegia nautica, seu mercatoria, quorum nomina per totum fere orbem celebria sunt, Magnæ Britanniæ, & Belgii Admiralitatis Collegia &c. =

28. Giugno 1762, in cui gli Afficuratori furono condannati al pagamento dei premj dei premj, che avevano afficurato nello fteffo Contratto.

25. Il Valin, che intieramente concorda in quefta opinione allega un metodo facile per ritrovare qual fomma deva farfi dall' Afficurato afficurare all' oggetto di porre in falvo l' intiero capitale fenza alcuna diminuzione di premio, come inferito nel Mercurio di Francia del mefe di Giugno 1756. *p.* 90. *e feg.* ed in quello del mefe di Ag. dello fteffo anno.

26. Il Magens *Saggio fopra le Sicurtà pag.* 37. parlando di quefta Sicurtà riporta un calcolo fatto dal Langenbeck (nelle fue annotazioni allo Statuto di Amburgo pag. 214.) fulla perdita di un Baftimento feguita nel 1704 (9); ed egli fteffo ne forma uno per provare la propofizione, che fi può afficurare il premio dei premj, e fino all' ultimo danaro di fpefa.

27. = Quafi per tutto (dice egli) è prevalfo l' ufo di calcolare in una maniera erronea il quantitativo, che poffa effere afficurato per il premio: E' cofa evidente, fecondo il precedente regolamento, che l' Afficurato in cafo di perdita reftava tuttavia fuccumbente per il premio non afficurato di marchi 2051, ed il feguente efempio ne illuftrerà la verità, al premio di 10. per cento il conto verrebbe in quefta maniera:

l. 100. a 10. di premio fa - 10. =
fopra a 10. - - - - - - 1.
fopra 1. - - - - - - $\frac{1}{10}$.
fopra a un $\frac{1}{10}$. - - - - $\frac{1}{100}$.
fopra a un $\frac{1}{100}$. - - - - $\frac{1}{1000}$.

Quefte ferie infinite fommate colle regole d' Algebra faranno appuntino 11. $\frac{1}{9}$. per cento; quando il premio è dieci per cento l' Afficurato defidera di effere al coperto intieramente della perdita; ma prefo in fenfo retto l' Aritmetica comune fcioglierebbe la propofizione nella feguente maniera, cioè: Se per

(9) *Langerbek annot. alli Statuti di Amburgo pag.* 2541. = ivi = Cofto di 200. botti, 63. mezzarole, e 15. quartaroli paffoline fu computato effere ducati 24438, che a 87. groffi con 16. per cento di aggio fanno marchi - - - - - - - - 77074. 4
Premio di ficurtà, e fenferia a 16. e cinque fedicefimi per cento - - - 12572. 12
Rificurtà a detto - - 2051. —
m. 91698. —

Nella

per l. 100. assicurate ricevete solamente l. 90., voi Pagate l. 100. di premio per la valuta di l. 90. Perciò quel che l. 90 è al 10, così l. 100. è all' 11. $\frac{1}{9}$., dunque per aver l. 100. senza perdita dovete fare assicurare l. 111. $\frac{1}{9}$. =

28. Per illustrare ciò maggiormente, rilevava che nel caso citato da Langenberck il premio di 16. $\frac{5}{16}$. fu pagato sulla valuta di marchi 100. passoline = Voi dunque intrinsecamente ricevete per marchi 100. assicurati solamente 83. $\frac{11}{16}$. mentre pagate 16. $\frac{5}{16}$. di premio; ed in conseguenza per ogni 83. $\frac{11}{16}$. assicurereste marchi 100, e per gli marchi 77074. 4. come sopra dovrebbero farsi assicurare marchi 92097. $\frac{11}{16}$., e non 91698. (come sono erroneamente ivi calcolate) per ricevere al netto marchi 77074. 4. = lo stesso Autore riporta in fine del suo Saggio un caso, il quale mostra qual somma debba assicurarsi perche in caso di perdita possino recuperarsi il principale, il premio, e l' interesse.

29. In tempo di pace questa maniera di assicurare è pochissimo usitata, perchè il premio è troppo piccolo per mettere l' Assicurato in grado di pensare a farlo assicurare. In tempo di guerra è frequentissima, perchè il primo premio è quasi generalmente considerato come incluso nella valutazione della sicurtà, e per gli altri allorchè vi sia una formale dichiarazione, è oramai ricevuto generalmente, che formano valido soggetto di assicurazione anche con i medesimi Assicuratori, che devono esigerlo (10).

TITOLO SETTIMO

Delle Sicurtà sopra Bastimenti, Corpo, e Attrazzi.

LE Assicurazioni sopra Corpo, e Attrazzi, e corredi di Bastimenti sono le più frequenti nel Commercio, giacchè raramente si stacca da alcun Porto una Nave, che non sia garantita da sicurtà se non in tutto, almeno nella maggior parte del suo valore, ma sono altresì i Contratti più pericolosi per gli

Nella quale calcolazione la parola *risicurtà* non è certamente nel suo vero senso, mentre il significato non può essere altro se non che si poteva fare la sicurtà tanto sopra il premio, quanto sopra il principal costo. =

(10) *Valin art.* 20. *pag.* 63. *Pothier n.* 34. *Emerigon sect.* 8. *cap.* 13.

gli Afficuratori, come cadenti fopra foggetto più d'ogni altro efpofto ai pericoli, e difaftri del Mare, e perchè fovente in tali cofe fi deve correre la fede non folo di quei Negozianti, che unicamente addetti al Commercio, non così facilmente fi lafciano trafportare a mancare ai principj di buona fede, di equità, e di giuftizia, ma di altre Perfone che abufano ben fovente della correntezza degl' Afficuratori, e di quella facilità, con cui la maggior parte di effi fi prefta ordinariamente al Contratto fenza indagare la vera natura del medefimo. Quindi è, che abbiamo veduto in ogni tempo, ma fpecialmente ai dì noftri, che gli Afficuratori fono ftati vittime di tali Contratti immaginati dai Proprietarj all' unico oggetto di farfi un profitto fopra l' altrui danno. La prudenza dell' Afficuratore è molto neceffaria quando fi tratta di toccar ficurtà fopra Baftimenti nel diftinguere il foggetto che fi fa afficurare. Se il proprietario, o parzionevole fon veri negozianti di quel credito che efige ogni Uomo dabbene che è addetto al Commercio, il contratto non diversifica punto fia fopra baftimenti, o fopra qualunque cofa; ma fe è il Capitano, o Intereffati che unicamente confidino la loro fortuna fulla navigazione del proprio baftimento, è molto da temerfi, che quefti abbiano in mira viaggio per viaggio di rimettere il loro baftimento in buon grado a danno degli Afficutatori, e finalmente fe il cafo, o la natura delle cofe ne portano una volta la totale diftruzione, di averne altro nuovo a tutte loro fpefe.

2. L' idea di facilitare il commercio, che è in fe utiliffima, è neceffaria per il pubblico vantaggio, unita a quello di favorire i Capitani, che erano una volta riguardati come foggetti degni della più alta confiderazione per il coraggio che dimoftravano nell' affrontare i pericoli della navigazione, refa in oggi così facile, non vi è dubbio che ha dato l' adito a molti abufi, fpecialmente nel regolamento delle avarie, come occorrerà di offervare a fuo luogo. E quefte facilitazioni, fenza le quali il Commercio avrebbe avuto l' isteffo corfo, hanno difguftato gli Afficuratori rimafti ben fovente le vittime della condefcendenza verfo i Capitani.

3. Quefta propofizione è tanto vera, che bafta dare un occhiata a tutte le Leggi che quefta materia riguardano, per effer convinti che là appunto dove prevedevano il maggiore adito

adito alle frodi avevano immaginato i più opportuni rimedj, e le Leggi di assicurazione non sono in cosa alcuna così esatte, precise, e rigorose, quanto allorchè parlano delle assicurazioni sopra bastimenti, o loro attrezzi, o a quelle persone che nei medesimi hanno interesse.

4. E' regola generale, che la sicurtà sopra bastimenti, cioè sopra corpo, attrazzi, corredi, e spese relative all' armamento è del tutto distinta, e diversa da quella sopra mercanzie, e effetti che possino esser caricati sopra il medesimo bastimento, niente influendo la sicurtà dell' uno, sopra le altre, dimodochè, nè la sicurtà sul corpo, e attrazzi del bastimento si estende alle mercanzie, nè quella sulle mercanzie al bastimento (1).

5. La sicurtà non essendo che sulla nave, poco importa che ella o sia carica, o vuota, perchè tanto l' Assicuratore, che l' Assicurato non hanno per oggetto del contratto che il bastimento. Importa però moltissimo a sapersi, se la nave è armata, o no, se deve fare il viaggio sola, o in compagnia. Perchè in tempo di guerra il premio è molto più considerabile allorchè la nave parte sola, che allorquando è sotto convojo, o scorta, così pure vi è una considerabile differenza allorchè la nave è bene armata.

6. Per questa ragione tutto ciò deve esser dichiarato dall' Assicurato nella Polizza, e la sua dichiarazione dev' esser conforme alla verità, altrimenti la sicurtà è nulla per ragione della sorpresa fatta all' Assicuratore nel diminuirgli l' oggetto del risico, come si è altrove concludentemente provato.

7. Le Assicurazioni sopra bastimenti altre sono a tempo, ed altre a viaggio: in quelle a tempo viene anche in esse disegnato il viaggio, ma in termini più generici, e con più estese facoltà relativamente al Commercio: Qualora non si tratti di assicurazioni di bastimenti armati in corso, nei quali il risico è veramente a tempo, e non a viaggio, giacchè la rotta di tali bastimenti è del tutto irregolare, e dipende dal capric-

(1) *Casareg. disc.* 127. *Marquar. lib.* 2. *cap.* 13. *num.* 20. *Santern. part.* 4. *num.* 69. 72. *Rocch. notab.* 16. = ibi = Assecuratio facta de navi simpliciter in dubio intelligatur de corpore navis, & non de mercibus in eam invectis, & e contra assecuratis mercibus non venit navi nisi ex conjecturis aliter intelligatur. =

priccio, o dalle iſtruzioni che poſſa avere il Capitano, onde in queſte ſi dichiara preciſamente il corſo, e ciò baſta perchè gli Aſſicuratori ſieno tenuti per qualunque evento, ſia qualſivoglia la cauſa del medeſimo, e qualunque più ſtrana navigagazione abbiaſi immaginato di fare.

8. Quando però la ſicurtà è commeſſa ſemplicemente da tal luogo ad un altro, non ha luogo che per un ſol viaggio di andata, qualora non ſia fiſſato il ritorno; queſta eſſendo l' intelligenza in cui convengono tutti gli Autori che hanno ſcritto ſulla Giuriſprudenza marittima (2).

9. Le Ordinanze di Francia (3) in viſta delle fraudi, che poſſono aver luogo ſulla valutazione nel riſico, nel corpo, e attrazzi delle navi, la ſtima delle quali è molto difficile a rinvenirſi a ſiniſtro ſeguito, preſcrive, che la ſtima della nave, corredi, attrazzi, ed armamento deva eſſer fatta nella Polizza di ſicurtà, ſalvo all' Aſſicuratore il diritto di far procedere a nuova ſtima in caſo di fraude; non facendo legge quella fatta per parte dell' Aſſicurato, contro l' Aſſicuratore (4).

10. Le Ordinazioni di Anverſa che, come ſi è altrove oſſervato, ſono le più antiche che abbiano data la norma a queſti Contratti, per evitare qualunque fraude dei Capitani che procedeſſero a ſimili aſſicurazioni hanno preciſamente così determinato §. 8. = Neſſuna perſona quindi in poi farà aſſicurare il ſuo baſtimento per ſe, o per i ſuoi parzionevoli contro i pericoli del Mare, fuoco, nemici Pirati, o altro (neſſuno eccettuato) per più della metà di detto baſtimento con i ſuoi attrazzi, quando queſto va intieramente in zavorra, o che non è almeno carico per la metà, allora il padrone può aſſicurare la ſtiva, ſentina, e corpo del medeſimo, come pure le munizioni, polvere, ed iſtrumenti a ciò appartenenti, ma non il cordame, fornimento &c. =

11. Si vede apertamente che la prima parte di queſta diſpoſizione tende unicamente a togliere qualunque adito alle fraudi, le quali più facilmente ſi commettono quando la nave parte

(2) *Loccen. de iur. maritim. libr.* 2. *cap.* 5. *num.* 6. *Strac. de aſſecur. gloſſ.* 12. *num.* 3. *Santern. de aſſecurat. part.* 3. *num.* 30.

(3) *del* 1781. *art.* 7. *e* 8.

(4) *Leg. ſi quis aliam* 46. §. 2. *ff. de ſolut.* = nam æſtimatio domini non facit verum pretium = *Leg. ſi fundum* 81. §. 4. *ff. de leg.* 1. *Stracc. de aſſec. gloſſ.* 6. *n.* 5.

parte in zavorra, che quando è carica di mercanzie: E la seconda tende a sgravare gli Assicuratori di quelle dolorose refezioni di danni, a cui sono soggetti allorchè si prestano a simili contratti, poichè gli attrazzi, i cordami, e tutt' altri finimenti della nave si consumano giornalmente dall' uso, e ben sovente si ripetono dagli Assicuratori i loro danni come procedenti da cause per cui essi sieno tenuti. Su questa materia però si parlerà più a lungo allorchè saremo a ragionare delle avarie generali, e particolari a cui son tenuti gli Assicuratori.

12. L' istesse Ordinanze al §. 10. parimente dispongono sulla valutazione del corpo, e attrazzi assicurati, e pare che da questa disposizione abbia presa norma la posteriore Ordinanza della Marina di Francia = Ognuno che vorrà assicurare il corpo del suo bastimento, come anche la munizione, polvere, ed attrazzi a ciò appartenenti, sarà obbligato di farli tutti stimare prima della sua partenza da persone di ciò intelligenti: La quale stima però in caso di perdita non pregiudicherà agli Assicuratori, quando possino far comparire, che una tale stima fu fatta più alta di quello che doveva farsi, o per favore, affetto, cullusione, o per qualunque altro malmaneggio. = Se questo metodo fosse generalmente introdotto molte sicurtà sopra bastimenti, non averebbero alcun effetto, o almeno sarebbero effettuate per somme di gran lunga minori di quelle per cui si vedono effettuare.

13. Il Regolamento di Rotterdam limita le sue disposizioni ad ordinare al §. 31. = Che la sicurtà sopra i bastimenti non deve farsi di più che di sette ottavi della vera valuta di detti bastimenti, senza distinzione, se il viaggio da farsi sia di quà, o di là dalla linea. =

14. L' Ordinanza di Amsterdam è molto più estesa, ed in termini assai più precisi relativamente a questa specie di assicurazione, prescrivendo al §. 7. = Che lo scaffo della Nave con i suoi alberi, pennone, bonpresso, sarchie, cordame, ancore, gumine, vele, cannoni, munizioni da guerra, provvisioni, ed altro appartenente ad essa, non eccettuandone veruna, anche il premio della sicurtà inclusive il danaro dato in mano possono essere assicurati dell' intiero, e come realmente costano come lesti per il Mare. Ed il Proprietario, e l' Assi-

l' Afficurato avrà la libertà di valutare la Nave con tutte le fue appartenenze nella Polizza per l' intiero, o ciafcun parzionevole per la fua parte, ma non più del vero valore; e quando non fia inferita nella Polizza valutazione veruna, o fe le parti in cafo di perdita, o di avarìa non convengono intorno alla valuta, come anche fe fu valutata più del fuo vero valore, allora i Commiffari ne faranno ricerca, e ne fifseranno la valuta, che gl' Afficuratori poffono produrre nel lor litigio = e §. 8. = Ma quello che fi fa afficurare fullo fcaffo, o corpo di una nave fabbricata di abete inferita particolarmente nella Polizza, mentovando che è fabbricata di abete, fotto pena altrimenti che gli Afficuratori non faranno obbligati a pagare più della metà della perdita che poteffe accadere.

15. Il Regolamento di Svezia fa una diftinzione notabile dall' afficurazione di alcuni Baftimenti a quella di altri di una diverfa coftruzione, e legname, e difpone anch' effo che deva effere antecedentemente alla fatta Sicurtà determinata la valuta §. 2. = ivi = Se venga richiefto di afficurare navi, o baftimenti chiatti fabbricati di querce, o abete, o qualche porzione di tali navi, o baftimenti fi lafcia in libertà di afficurarli infieme con tutto il legname tondo appartenente a ciò; il velame, ancore, cànape, gumine, cannòni, ed altri attrazzi militari, le provvifioni della Nave, e le altre fue appartenenze, parimente il denaro anticipato ai Marinari, ed anche il premio di ficurtà, conforme al loro proprio valore come la nave è ftimata coftare alla vela, ma non dovrà in conto veruno eccederfi, ed una tal valuta deve fpecificarfi nella Polizza; e ciò effendo accettato dagl' Afficuratori in cafo di difputa non farà neceffaria ulterior prova, e ftima della valuta; ma fe venga dimandato d' afficurare una nave, o un baftimento di fabbrica affilata, o qualche porzione, la parte che fi fa afficurare notificherà quefta circoftanza, e farà inferita nella Polizza; in mancanza di ciò la Sicurtà farà nulla, ed il premio della Sicurtà farà pagato all' Afficuratore.

16. Parimente le Ordinazioni di Danimarca difpongono che chiunque vuol fare afficurare una nave, o porzione di una nave può mettere nella Polizza una giufta valutazione, o ftima fopra tutta la nave, o fopra la porzione della nave, fecondo il fuo vero valore infieme colle fue gumine, e cordaggi,

gi, ancore, lancie, vele, ed altro finimento della nave, fra le quali cose però non devonsi includere la spesa della polvere, palle, provvisioni, e salari, perchè queste non debbono assicurarsi.

17. In Inghilterra dalla Camera dei Comuni sotto dì 24. Marzo 1747. furono passati varj capi di un atto per il miglior regolamento delle Sicurtà, fra i quali fu determinato il sistema da tenersi relativamente alle Sicurtà sopra Bastimenti in questi termini(5) = Che in tutte le Sicurtà sopra qualunque Nave, o Bastimento, o porzione di esso, nelle quali la detta Nave, Bastimento, o Porzione sono valutati ad una somma certa, e non vi è messa alcuna valutazione, l' Assicurato prima dell' Assicurazione, o sottoscrizione di tal Sicurtà, specificherà nella Sicurtà la portata stimata di tal Nave, e se la Nave è di fabbrica Brittannica, o Forestiera, e la valuta della Nave, e sopra qual porzione di detta Nave è fatta una tal Sicurtà; ed in caso di perdita totale l' Assicuratore non ostante che la valuta sia specificata nella Polizza come detto, sarà in libertà di controvertere la valuta di tal Nave &c., ma in tutte le sicurtà sopra qualunque nave, o porzione di esse nelle quali la portata, e la fabbrica di tal nave non sarà specificata nelle Sicurtà, ma la detta nave è valutata ad una summa certa, ovvero alla somma assicurata, e non vi è messa veruna particolar valuta, se l' Assicurato proverà qual sia la valuta vera, e reale di tal nave, o porzione di essa, e ricupererà quella tal valuta solamente insieme col premio di sicurtà in caso di perdita. =

18. Le Ordinazioni di Bilboa sono anch' esse molto precise, e chiare su queste Assicurazioni di corpo, e attrazzi dei Bastimenti, disponendo al §. 9. = Che la Sicurtà sopra un Bastimento, suo velame, finimento, e spese fino alla partenza dal Porto, il Proprietario di essa deve correre il rischio di un quinto della valuta. Per esempio se la nave suddetta vale mille pezze, il detto rischio dell' Assicuratore dev' essere per ottocento, e quello del Proprietario della Nave per le rimanenti dugento: E le Parti non altereranno questa ordinazione nè per patto, nè in verun' altra maniera, mentre quantunque ci renunziassero, o volessero farci contro, la Sicurtà sarà nulla,

(5) Magens Saggio sopra le Sicurtà part. 2. num. 1304. lett. B.

nulla, e di niun valore, rispetto a quello che eccederà = ed al §. 10. = E perchè può insorgere una lite quando si perde un bastimento tra l' Assicuratore, e l' Assicurato intorno alla maggiore, o minor sua valuta; per evitar ciò viene ordinato che si dichiari nella Polizza distesa per questa Sicurtà la valuta del Bastimento, che accordandola l' Assicuratore in caso di sinistro non tenterà una lite, nè si ritirerà dal pagamento dei quattro quinti che saranno assicurati. =

19. E finalmente la Legge della Repubblica di Venezia rinnovata nel 1771. sulla materia delle Assicurazioni marittime al §. 11. precisamente dispone = Per quello concerne parimente alle sicurtà che vengono fatte in questa Piazza sopra corpo, spazzi, e corredi di bastimenti dovrà inalterabilmente all' atto della formazione di tali Polizze rapporto alli apprezzamenti delli stessi aver luogo il risico del terzo del giusto loro valore, che a tenor delle pubbliche prescrizioni devono correre li parzionevoli di quel tal bastimento, che si vuole assicurare, o pure l' apprezzamento fra le Parti concordato, sopra cui pure dovrà verificarsi il detto risico del terzo, e ciò fino a tanto saranno prescritte le legali regole per riconoscere il vero valore del bastimento, nel qual caso resteranno esclusi gli apprezzamenti d' accordo. =

20. L' Emerigon esaminando specialmente l' Ordinanza di Francia, e gli Autori che le hanno commentate, dopo aver convenuto con essi della necessità di spiegare nella Polizza la stima dei bastimenti, modifica l' arbitrio che l' Ordinanza rilascia agli Assicuratori di contradire alla detta stima a sinistro seguito. Poichè trattandosi in tal caso di un patto convenuto l' equità, e la buona fede richiedono, a meno che non si provi concludentemente la fraude dolosa per mezzo di prove certe, concludenti, e di documenti irrefragabili, che deva il medesimo osservarsi, mentre il dar luogo a prove per mezzo di Testimoni, o di Periti è in tutte le cose mezzo assai pericoloso per rinvenire la verità, ed è aprir l' adito a mille lunghi, ed intralciati litigi (6).

21. Sic-

(6) *Emerigon chap. 9. sect. 2 Cleirac nel Guidon de la mer art. 13. cap. 2. Valin art. 8. pag. 49.* = Mais il faut qu' il y ait fraude evidente pour que l' assecureur soit recu a se plaindre de l' estimation; & la fraude sera manifeste si l' estimation excede d' un quart du tiers, & a plus forte raison de la moitie la valeur veritable de la chosa. =

21. Siccome gli Afficuratori quando hanno fatta la ftima d' accordo non fono ftati prefi alla cieca, ma erano in tutto diritto di verificare lo ftato della cofa, devono perciò attribuire alla loro correntezza fe hanno voluto feguire la buona fede dell' Afficurato, e fe da effo fono ftati delufi, ma non hanno diritto di annullare un patto, che hanno efpreffamente convenuto.

22. Lo fteffo Autore riporta un atto del Parlamento di Parigi del 26. Marzo 1672. inferito nel Giornale dell' Udienza *tom. 2. pag. 860.*, con cui furono condannati gli Afficuratori al pagamento del finiftro di una nave, la di cui valuta era ftata ftimata d' accordo nella Polizza; e referifce una fentenza del 1764. proferita dall' Ammiraglità di Marfilia, con cui parimente fu dichiarato che non può contradirfi a quefto patto.

23. Tuttavolta il Pothier (7) foftiene, che gli Afficuratori devono effere ammeffi alla prova della lefione, quando ancora per una claufula efpreffa nella Polizza, eglino aveffero renunziato a domandare un' altra ftima = Quefta claufula (aggiunge egli) è ftata profcritta con ragione da più fentenze dell' Ammiraglità di Palazzo, come tendente a eludere la difpofizione dell' Articolo 22., ed a permettere le fraudi che fi commettono per le falfe ftime che fi fanno nelle Polizze. =

24. Lo fteffo Autore rigetta l' opinione del Valin, che è quella fteffa riferita dall' Emerigon, che devino, cioè gli Afficuratori, provar concludentemente la lefione almeno di un quarto nella ftima convenuta nella Polizza, come opinione arbitraria, e non appoggiata ad alcune autorità.

25. E' veriffimo, che il Valin non allega neffun Autore per foftenere il fuo fentimento, anzi moftra la più alta maraviglia, che fia ftato giudicato il contrario dall' Ammiraglità in Parigi con fentenza del 29. Dicembre 1758., con cui furono affoluti da quefta claufula gli Afficuratori, e condannato l' Afficurato fecondo le nuove ftime: Ed il Potier ha a favor fuo quello che hanno fiffato le Ordinanze di Svezia, e di Venezia, che effendo l' ultime emanate fu quefta materia, hanno avuto luogo di efaminare in che aveffero mancato le precedenti per provvederci pienamente, e che hanno convenuta la facoltà agli Afficuratori di contradire alla valu-

 tazio-

(7) *Pothier des afsur n. 159.*

tazione, non ostante che vi fosse il patto preciso di renunziare a questo diritto.

26. In Inghilterra, e in Portogallo è interdetto all' Assicuratore di contradire alla stima già accettata nella Polizza (8). Ed in tali luoghi la Legge particolare, e l' uso prevalendo alla disposizione comune, le sicurtà sono valide ancorchè eccedino il vero valore della cosa assicurata; ed in conseguenza nè l' Assicuratore ha il diritto di recusare il pagamento dell' intiera somma assicurata, nè l' Assicurato può pretendere alcuno storno supponendo errore nella somma fissata. Ma come deva regolarsi l' azione competente tanto all' Assicuratore, che all' Assicurato per lo storno ne parleremo a suo luogo.

27. Nell' Assicurazione sopra corpo, attrazzi, armamento &c. lo scasso della nave, e suoi corredi, le munizioni da guerra, e da bocca d' uso della medesima, gli avanzi alli equipaggi, e tutto quello che è stato speso per mettere la nave in mare, sono comprese tutte le spese fatte, o da fare per terminare l' armamento, e per prendere il resto del carico in qualunque altro Porto allorchè si è fatta la sicurtà con la libertà di fare scalo in altri luoghi diversi da quello del destino.

28. In Livorno le sicurtà sopra corpo, e attrazzi sono specificate in questi termini = sopra corpo, attrazzi, armamento, spese, paghe, panatiche, premj di sicurtà, ed ultime spedizioni = nella qual generalità di parole si comprende tutto quello che può riguardare la nave sul punto di mettersi alla vela (9).

29. La Scialuppa sebben separata dalla Nave è tuttavolta uno dei suoi corredi, e si riguarda come compresa nella sicurtà del corpo, e attrazzi, perchè ella è assolutamente necessaria per la navigazione. Quindi sebben le Leggi civili all' effetto della compra, e vendita, e della revindicazion la considerano come una cosa distinta e separata, perchè sussistente di per se stessa (10): Tuttavolta l' uso del commercio, e l' intelli-

(9) *Pereyra de Castr. dec. 56. n. 10.*

(8) *Leg. 44. ff. de evict. omnia quae.* Coniuncta navi sunt veluti gubernacula, malum, antenae, velum quasi membra navis sunt. *Leg. 247. ff. de verb. signif. Kurick diatr. de assec. qu. 5. Loccen. lib. 1. cap. 2. n. 9.*

(10) *Leg. 9. ff. de instruct. legat. & Leg. 44. ff. de evictionibus* = Scaphum non videri navis esse respondit, nec quidquam coniunctum habere; nam scapham ipsam per se parvam naviculam esse. =

telligenza del contratto di assicurazione porta che nel corpo, e attrazzi s' intenda compresa tanto la scialuppa, quanto qualunque altro legno simile di uso della nave, e che realmente si provi essere stato addetto alla medesima (11).

30. In questa generica denominazione non sono però compresi i salarj dovuti ai marinari, i quali nè dal Proprietario, nè dal Capitano, nè da essi stessi possono farsi assicurare; la ragione però di questa proibizione si è, perchè i salarj non formano un oggetto fisico, che sia nella nave, non essendo nè dal Padrone dovuti, nè dai Marinari acquistati se non che in proporzione del tempo che il servizio ha avuto luogo; onde si considera come un creditore convenzionale, che dipenda dalla sorte della navigazione. Se la nave sinistra il secondo giorno che è in mare, i salarj non sono dovuti, e per conseguenza è un risico, che non esiste per alcuno, se non se alla terminazione del viaggio, nella stessa maniera appunto che non son soggetto di assicurazione i noli futuri, e i profitti immaginati; riguardandosi tutto ciò come guadagni, che non possono fare se la nave sinistra, piuttosto che un risico reale, ed una perdita (12).

31. A questa importante ragione se ne aggiunge un' altra di egual peso per proibire le sicurtà sopra salarj, che non devono esigersi se non se all' epoca del salvo arrivo, ed a cui hanno avuto riguardo tutti i Legislatori parlando di simili sicurtà. E' questo il giusto timore, che i Marinari essendo assicurati su i loro profitti, abbiano minor cura per la conservazione della nave, per la quale non hanno più alcuno interesse (13).

32. Su questo medesimo principio è fondata la disposizione quasi universale, che non è permesso a chiunque ha parte nella direzione di una nave, di fare assicurare per l' intiero il suo interesse; e agli stessi Proprietarj è ordinato di dover correre una porzione del risico sulla nave, come abbiamo osservato negli articoli delle diverse Ordinanze superiormente citati.

33. Il Valin (14) nonostante che lodi queste savissime dispo-

(11) *Kurick quæst.* 5. *Loccen. libr.* 1. *cap.* 2. *num.* 10. *Stracc. de navib. par.* 2. *num.* 14. *& de assecurat. gloss.* 8. *num.* 7. *in fin. Targa Ponder. maritt. cap.* 52. *n.* 5.

(12) *Pothier n.* 36. *Valin art.* 15.

(13) *Stypmann. par.* 4. *tit.* 7. *num.* 281. *Pothier num.* 39. *Emerigon chap.* 8. *art.* 11.

(14) *Valin art.* 19.

posizioni, come tendenti a togliere le frodi, e le questioni, tuttavolta asserisce, che l' uso è contrario in Francia; perchè si renunzia nella polizza a tutte le Leggi, che sieno contrarie alla convenzione: Possiamo dire lo stesso in Italia dove si fa assicurare qualunque cosa, e si deforma qualunque Legge positiva su questo Contratto con dei patti esorbitanti, e delle clausule così effrenate, che la formula stampata non ha di sussistente che il Registro pubblico per la necessità di doversi prevalere della medesima.

34. (15) Il Pothier per altro condannando questo abuso conclude, che egli non crede, che se simili affari fossero portati ai Tribunali, sarebbero dai medesimi autorizzate dichiarazioni fatte contro la disposizione della Legge su questo articolo: Perchè un uso così contrario alle disposizioni della Legge è un abuso.

35. Infatti tutte le Ordinanze particolari di sopra riportate escludono dalle assecurazioni sopra corpo e attrazzi della nave, i salari dei Marinari, e quelle cose che non formano un positivo risico per chi si fa assicurare (16).

36. E' però vero, che secondo tutte queste Leggi, se i Marinari, o col mezzo de' loro avanzi, o degli a conto ricevuti avanti il viaggio acquistano delle mercanzie, che caricano sulla stessa nave, le Sicurtà sopra le medesime sono validissime, ed è permesso ai Marinari, ed a Chiunque di farsi assicurare.

37. Il Magens osserva nel suo Saggio sopra le Sicurtà §. 19. rispetto alle Leggi d' Inghilterra, secondo le quali non è permesso di far Sicurtà sopra i salari, ma bensì sull' anticipazioni fatte, o sopra le mercanzie acquistate con i salari, che i Marinari salariati in Londra per un viaggio di là dallo Stretto, sono presi ordinariamente per compirlo di andata, e ritorno, con tal patto resta stipulato, che averanno un mese o due di paga anticipata; il qual denaro così anticipato viene ammesso dall' uso, e dalla Legge per fare una parte del loro allestimento, e questo può farsi assicurare dai proprietari che lo anticipano, ma non da verun altro.

38. Quan-

(15) *Pothier n.* 40.

(16) Ordin. di Francia art. 15., di Anversa art. 9., di Amsterdam artic. 11., di Amburgo art. 4., di Svezia art. 5., di Danimarca artic. 2., di Bilboa art. 11.

38. Quanto sopra è stato detto, che non si possono far Sicurtà sopra le paghe dei Marinari, deve intendersi sopra quelle paghe le quali non sono dovute, se non a viaggio intieramente finito, ma quando questi si arruolano per un lungo viaggio, e patteggiano che sia loro pagato qualche denaro in anticipazione per impiegarlo in mercanzie per portarle in paese, sopra queste mercanzie possono farsi le Sicurtà.

39. Per quello poi che riguarda le particolarità, che devono esprimersi nella Scritta sopra corpo, e attrazzi, le abbiamo riportate sul primo Titolo di questa Parte, parlando genericamente della necessità di spiegare il nome del Vascello, del Capitano, e la Bandiera con cui naviga, riguardandosi a quest' effetto la Nave nel modo stesso, tanto nel principal soggetto della Sicurtà, quanto se è il mezzo necessario per il trasporto delle merci assicurate.

40. Siccome le Leggi permettono di far le Sicurtà sul corpo, e attrazzi tanto separatamente, quanto congiuntamente con le mercanzie sul medesimo caricate, così avendo ragionato di ciò che riguarda le Assicurazioni ristrette al corpo, attrazzi, e armamento, scenderemo a parlare di quelle che si fanno congiuntamente sopra corpo, attrazzi, e facoltà per vedere qual sia la disposizione di ragione, e l' uso per il regolamento delle medesime nei casi che si possono presentare.

41. L' Assicurazione è fatta separatamente allorchè, sebbene si formi il Contratto sopra una sola formula, si distingue però in esso la somma addetta al corpo, e agl' attrazzi, da quella addetta agl' *effetti*, *e mercanzie;* ma se allegando per soggetto di sicurtà il corpo, attrazzi, e mercanzie si forma una sola somma, in tal caso la Sicurtà di una sola dicesi mista, ed il risico costituito in due diversi oggetti forma una sola massa.

42. Tutta la questione pertanto consiste nel fare la divisione di questa massa, allorchè per combinazione la Nave viaggio facendo si rendesse inservibile, e le mercanzie fossero travasate sopra altro Bastimento. Se deva cioè considerarsi fatto per la metà sopra corpo, e per l' altra metà sopra mercanzie, o sivvero deva repartirsi a soldo e lira sulla valuta della Nave, e del Carico.

43. Quan-

43. Quando la Polizza non ha determinato questo punto, lo che per altro è ben raro, il Diritto comune, e le Leggi del Contratto stabiliscono che deva computarsi metà sul corpo, e metà delle mercanzie *a soldo*, e lira sulla valutazione di tutta la massa assicurata (16).

44. Di questo parere fu anche la Camera del Commercio di Marsilia consultata nell' anno 1777. sulla maniera di fare questa divisione, allorchè le Sicurtà son fatte indistintamente sopra corpo, e mercanzie (17), sostenendo che nel caso in cui non vi sia una applicazione diversa nelle Polizze, devono giudicarsi commesse per metà sul corpo, e per metà sulle mercanzie.

45. L' Emerigon (18) è di contrario sentimento, e di propria autorità sostiene, che devono esser calcolate a soldo, e lira sulla valuta del corpo, e delle mercanzie; ma confessa egli stesso, che fra i primarj Avvocati della Francia non è pacifica questa opinione.

46. Questa questione è però stata terminata rapporto alle Sicurtà di Francia, mediante la Reale Dichiarazione de' 17. Agosto 1779., che prescrive quanto segue all' art. 10. = Nel caso in cui le Navi, e il suo Carico saranno assicurate dalla medesima Polizza di Sicurtà, e per una sola somma, la detta somma assicurata sarà repartita tra la Nave, e il suo Carico in proporzione della valuta dell' uno, e dell' altro, se questa è stata fissata nella Polizza di Sicurtà; in caso contrario il valore della Nave sarà fissato da' Periti dopo la relazione della visita della Nave, ed il conto di armamento del proprietario, e il valore delle mercanzie sarà fissato secondo le disposizioni del 1681. relative alla stima del carico. =

47. Questa dichiarazione è più conforme ai sentimenti di equità, e di giustizia, perchè formandosi dei due risici una sola massa quando i Contraenti non hanno voluto distinguere, è indubitato che hanno contemplato la medesima in tutta la sua estensione, ed hanno inteso di assicurare indistintamente tutto quello, che formava risico, e per conseguenza non si può separare ciò che è piaciuto di considerare come unito, conforme si avrà luogo di dimostrare in proposito della concorrenza dell' avarìa. Ed analoga alla medesima è la consue-tu-

(16) *Valin art. 7. pag. 47.*
(17) *Valin art. 7. pag. 49.*
(18) *Emerigon chap. 10. sect. 1.*

tudine dei Tribunali di Toscana, e lo stile della Piazza di Livorno.

48. E' però vero, che in pratica raramente può aver luogo questa questione, perchè in simili Sicurtà fatte congiuntamente sopra corpo, attrazzi di una Nave, e sopra mercanzie, l' uso il più comune è quello di liquidare la somma del risico che tanto sul corpo, quanto sulle mercanzie si fa assicurare: Ed in conseguenza si vede a colpo d' occhio qual' è la porzione che deve soffrire il danno.

TITOLO OTTAVO

Delle Sicurtà sopra Noli.

ALcune Leggi proibiscono di comprendere nella Sicurtà dei Bastimenti cordami, e finimenti, come soggetti a logorarsi, come pure le provvisioni o munizioni da guerra a causa del continuo consumo, come si è notato nell' articolo precedente. La Sicurtà sopra i noli vien conceduta dalle Leggi di alcuni Stati, proibita assolutamente da quelle di altri, e da altri finalmente permessa con una propria distinzione, che rende giusta la loro disposizione.

2. In quanto ai Bastimenti, i quali sono destinati per guadagnare noli, dovrebbe aversi attenzione, che il nolo, e le spese del loro allestimento non fossero ambedue assicurati, o si facesse doppia sicurtà. Ma una proibizione assoluta di assicurare sotto uno, o l' altro titolo sarebbe certamente cosa non conveniente per il Commercio, essendovi delle intraprese per viaggi, e spedizioni lontane, ove le spese per allestire il Bastimento, o il suo nolo superano talvolta la valuta della medesima Nave, specialmente in tempo di guerra. E se non fosse permesso di assicurarli, impedirebbe l' estensione del Commercio, e attraverserebbe molte intraprese importanti. Lo scopo di fare queste limitazioni dev' essere stato solamente per impedire a chiunque di esporre opportunamente al pericolo il Bastimento, ed il Carico colla speranza di guadagnar più nella perdita, o danno, che col salvo arrivo al destinato Porto.

3. In Toscana tanto dalla Legge, che dall' uso è permessa la Sicurtà sopra i noli senza alcuna limitazione, nè distinzio-

ne

ne (1): E lo stesso è in Genova a forma di quello Statuto (2), e per tutta l' Italia (3).

4. L' Ordinazioni di Rotterdam (4) permettono che si assicurino i noli, che una Nave può guadagnare; la recapitolazione delle Leggi dell' Indie in Spagna concede solamente si assicurino due terzi della Nave andata all' Indie, e non i noli; ma da qualche tempo in quà ciò non è stato operato, ed a Cadice assicurano quel che loro piace, anzi vi sono state introdotte le Sicurtà per via di *a questa;* cioè in forma di scommessa, o interesse, o non interesse.

5. Il Regolamento d' Amsterdam del 1744. toglie ogni adito a questioni sul punto dei noli, dichiarando precisamente quello che deva farsi rispetto a quest' articolo §. 15. = Il denaro dei noli, oltre le ordinarie spese di avarìa così chiamata, dopo dedotte le paghe dell' Equipaggio, e le ulteriori spese che devono essere pagate a salva navigazione, possono assicurarsi per tanto quanto si può giustamente far comparire o dal Contratto di noleggio, manifesto, o polizze di carico quel che ci sarà di guadagno, o di perdita; e se una Nave ha caricato mercanzie per conto dei proprietarj, e vogliono assicurare il nolo, il nolo sarà valutato nella Polizza, ed in difetto di ciò come dagl' articoli 7. e 22.

6. Questa relazione indica che se nella Sicurta sul corpo della nave, come è permesso da detto art. 7. tutti i consumabili, premio di sicurtà &c. sono compresi, debbono esser questi dedotti quando vien domandata la perdita di un nolo assicurato.

7. Le Ordinazioni di Amburgo, e quelle di Svezia senza alcuna limitazione permettono la Sicurtà sopra noli.

8. In Inghilterra, conforme rileva il Magens §. 18. si fanno le Sicurtà sopra noli, ma si detraggono tutte le spese, che son state assicurate sopra corpo, e attrazzi, il lacero, e consumo ordinario dei medesimi, ed i salarj non pagati, onde la Sicurtà si residua al *netto nolo;* ma l' Ordinazione del 1681. di Francia, le antiche di Spagna, e quella di Prussia proibiscono assolutamente le Sicurtà sopra *i noli da farsi*.

9. Prima di scendere a interpetrare quel che sia di ragione sulle Sicurtà dei noli, convien premettere con i Dottori, che il nolo essendo il pagamento dovuto alla Nave per il tras-

(1) *Targa cap.* 52. *not.* 3.
(2) *lib.* 4. *cap.* 17.
(3) *Rocc. not.* 96.
(4) *art.* 26.

trasporto della merce, non è un credito semplice, e assoluto del proprietario, ma è soltanto condizionale dipendente dal salvo arrivo, e ricevimento delle mercanzie, e correspettivo al detto loro salvo arrivo (5), non essendo dovuto, nè guadagnato se non se per quelle mercanzie che si consegnano, e respettivamente si ricevono (6). Quindi è che il Proprietario della Nave non acquista di fatto radicalmente il credito del nolo dal Ricevitore delle mercanzie, se queste non arrivano a salvamento, e o fanno naufragio, o prima della consegna rimangono perdute. E ciò secondo la disposizione del Gius comune, che ha luogo anche in questi Contratti dove la Legge particolare, o la legittima consuetudine non hanno disposto diversamente (7): Ma questo credito svanisce, se le mercanzie giungano al luogo del destino avariate, patite, e danneggiate, in maniera che restino inutili per il Mercante che deve riceverle, quale in tal caso per liberarsi, o sia non aggravarsi del debito del nolo può abbandonarle, e rilasciarle al Capitano della Nave che le ha condotte (8). E' dunque un credito molto incerto, e dependente dall' esito della navigazione; qualora però non vi sia la convenzione di pagarsi il nolo a qualunque evento, convenzione valida, e che non altera la natura del Contratto (9).

10. Li Autori Francesi (10), che inerendo alla Costituzione, che proibisce ai Proprietarj, e Comandanti le Navi di far sicurtà sopra noli, vogliono sostenerne il giusto fondamento, rapportano tre ragioni; la prima, che essendo i noli di lor natura bastantemente privilegiati, non possono essere assicurati per l' assioma, *quia duæ specialitates non possunt concurrere*

(5) *Casareg. disc.* 23. *num.* 87. *Valin tom.* 2. *livr.* 3. *tit. du fret au nolis in nat. ad art.* 25.

(6) *Targa Pond. marit. cap.* 84. §. *nota di più*.

(7) *Leg. si vero* 17. §. *item cum quidam ff. locat. Leg. si vehenda in* 2. *respons. ff. ad Leg. Rhod. de iactu. Consolato del Mare di Barcellona cap.* 193. *e cap.* 229. *Casareg. de commerc. disc.* 22. *num.* 44. *e* 45. *Targa cap.* 84. §. *nota di più, Stracc. de nav. par.* 3. *n.* 24. *Havia de commerc. naval. cap.* 5. *num.* 22. *& seqq. Rocc. de nav. & naut. not.* 80.

(8) *Casareg. disc.* 23. *num.* 87. *Valin lib.* 3. *tit.* 3. *du fret ou nolis art.* 25. *Kurick ad ius marit. anseatic. ad tit.* 9. *artic.* 2. *versic.* 3. *quod si bona effluant*.

(9) *Leg.* 36. *ff. locat. Pothier de contract. marit. n.* 65. *tom.* 2.

(10) *Cleirac nel Guidon de la mer chap.* 15. *art.* 1. *pag.* 317. *Emerigon cap.* 8. *sect.* 8. §. 2.

circa idem; e la seconda per rendere il Capitano più diligente della conservazione della Nave, e della Mercanzia che potrebbe trascurare, se egli fosse assicurato, *ne detur occasio ad delinquendum;* la terza finalmente perchè i noli dovendosi riguardare come il frutto civile della Nave, fintanto che non è maturato, non può divenire soggetto di assicurazione.

11. Tuttavolta anche in Francia sono state tolte infinite questioni su questo articolo dalla Reale Dichiarazione del 17. Agosto 1779., che ha permesso che i noli acquistati possino essere assicurati.

12. Due sono le distinzioni che hanno luogo comunemente nell' intelligenza di questo Contratto sopra i noli, giacchè la varietà delle persone, e delle circostanze è quella che fa variare la disposizione di ragione. La prima è quella fra le Sicurtà fatte sopra i noli dal Proprietario, o Capitano della Nave, e quelle fatte dai Proprietarj delle mercanzie per i noli che devono pagare al Capitano. L' altra è quella fra noli acquistati, e quelli da farsi.

13. E' indubitato, che molto differisce la Sicurtà fatta dal Proprietario delle Merci, da quella fatta dal Proprietario della Nave. Poichè il Passeggiere, o il Caricatore che ha convenuto di pagare un nolo a qualunque evento, o l' ha pagato di fatto, ha fatto una spesa che rischia di perdere, se la Nave non arriva al luogo del suo destino (11); laddove l' Armatore che ha una stessa convenzione non ha alcun risico, se a qualunque evento deve esserli pagato il suo nolo, onde non ha soggetto da fare assicurare.

14. Oltredichè rispetto ai Caricatori parrebbe che nulla repugnasse al buon ordine, ed al bene del Commercio l' ammettere tali Sicurtà sopra noli, nonostante l' incertezza del risico che dipende dalla natura dei medesimi: E' verissimo che il debito dei noli è condizionale, e che la condizione non si purifica se non se al salvo arrivo; è però vero che il risico per il Caricatore comincia dal momento della caricazione, onde ha diritto di pensare a cautelarsi; non ignorandosi che molti casi vi sono, in cui se non tutto, parte almeno del

(11) *Valin art. 5. pag. 55. Emerigon chap. 8. sect. 8. la Rota Fiorentina nella Liburnen. Assecurationis Navis Hectoris del 26. Settembre 1755 avanti l' Auditor Agnini.*

del nolo deva pagarsi, nonostante la perdita, o la deteriorazione della mercanzia, o finalmente il discarico in luogo diverso dal convenuto. Se dunque il risico è condizionale, qual difficoltà vi può essere a render condizionale anche l' avversione del pericolo? Se il Caricatore paga il nolo, o parte di esso, e soffre danno per questo pagamento, perchè non può egli mettersi al coperto di questo risico?

15. Nei luoghi dove gl' utili sperati si possono assicurare, non vi è ragione per cui non si possino assicurare i noli.

16. E' però da avvertirsi, che allorquando anche il Proprietario della Nave ha fatto o un intiero noleggio per la medesima, o sivvero una somma di noli dependente dalla caricazione detta *alla balla*, egli ha radicato un diritto sul conseguimento di questi noli, che se dal caso fortuito gli viene impedito di ridurre all' effettiva riscossione, non vi è dubbio che ha un danno fisico nell' interesse.

17. I noli, è vero, che son frutti da maturarsi, ma son frutti dovuti alla spesa dell' armamento, ed al mantenimento del fondo da cui hanno origine, e per conseguenza il Proprietario ha su i medesimi un assoluto diritto: quando adunque son veri, certi, e determinati i noli, si potranno assicurare anche dal Proprietario se non in linea di vera e propria assicurazione, almeno in linea di assicurazione impropria, o sia di risico dependente dall' arrivo della cosa assicurata.

18. Quello che ha formato questione sul soggetto delle assicurazioni su i noli, di cui si sieno salvate le mercanzie, è stato tanto il conoscere a chi spetti il ritiro dei medesimi nel caso del sinistro di una nave, e della renunzia d' incetta fatta agli Assicuratori della medesima, se i noli entrino nell' abbandono del bastimento, o sivvero, se appartenghino separatamente al Proprietario della nave.

19. L' Armatore assicurato facendo l' abbandono della nave è tenuto di abbandonare a un tempo stesso, o d' imputare nel pagamento del sinistro i noli acquistati fino all' intiera concorrenza delle mercanzie salvate. La ragione si è perchè essendo il nolo dovuto alla nave come un frutto che seguita la natura della cosa (12) fino al nuovo carico che lo

 rim-

(12) *Stypmann. par.* 10. *tit.* 10 *n.* 2. *Rocc. de navib. not.* 63. = Vecturæ navis inter accessiones, seu fructus civiles annumerantur. =

rimpiazza, è giudicato far parte del suo valore, e non è che in vista del nolo che egli può fare, che il prezzo dato alla nave all' epoca della partenza può legittimamente stipularsi come permanente durante il viaggio, non ostante il naturale consumo.

20. Nè vale la ragione che il nolo acquistato, essendo un profitto già fatto dall' Assicurato, non sia egli per questo nel dovere di farne l' abbandono unitamente alla nave: Poichè l' Assicuratore può sempre obiettare che, o deva farsi la valutazione del nolo, o che egli non è tenuto a pagare se non se quello che effettivamente vale la nave al tempo del disastro, per la regola stabilita che intanto si regge la valutazione permanente di una cosa che si consuma, in quanto il nolo è riguardato come surrogato a questa naturale deteriorazione. Ed in fatti sarebbe contro tutte le Leggi di equità il sostenere che l' Assicurato potesse esigere il valore dato alla sua nave all' epoca di esser messa alla vela, sebbene non possa dubitarsi che questo valore ha dovuto necessariamente diminuire per il tempo che ella è restata in viaggio per il consumo delle provvisioni, e paghe dell' equipaggio, senza che egli fosse tenuto a render ragione del nolo appartenente alla nave medesima fino alla concorrenza delle mercanzie salvate. E' questa una specie d' indennizzazione dovuta all' Assicuratore per l' obbligazione che egli ha stipulato di pagare il valore dato alla nave, non ostante la deteriorazione naturale, ed inevitabile alla quale è soggetta: obbligazione, che senza questa corrispettività sarebbe assolutamente ingiusta ed illecita.

21. Questa imputazione di nolo peraltro si è detto non competere all' Assicuratore se non se per la concorrenza delle mercanzie salvate, perchè effettivamente l' Assicuratore non ha nulla di più da pretendere, dimanierachè se le mercanzie fossero perdute con la nave, non vi sarebbe alcuna imputazione di nolo da fare, ed a quest' oggetto importerebbe ben poco che il nolo fosse stato anche pagato anticipatamente, perchè ciò non altererebbe punto lo stato delle ragioni dell' Assicuratore.

22. Tuttavolta, secondo ciò che referisce il Valin (13), nella pratica attuale, l' Assicurato non è tenuto di fare l' ab-
ban-

(13) *Valin art. 47. 109.*

bandono dei noli acquiſtati unitamente a quello della nave, per eſſere ſtato così determinato da una ſentenza dell' Ammiraglità di Marſilia del 10. Ottobre 1733. confermata dal Parlamento di Aix nel 23. Giugno 1734, e ſucceſſivamente dal Parlamento di Roven ſotto il prim. Luglio 1751.

23. Egli però diſtingue queſta pratica, come unicamente relativa al caſo di un nolo guadagnato per un viaggio d' andata, il quale non deve reſtituirſi, come non ſi reſtituirebbe ſe foſſe effettivamente pagato all' arrivo della nave parimente nel viaggio di andata: ma che non poſſa aver luogo allorchè ſi tratta di un nolo ſtipulato acquiſtato per il ritorno, nel qual caſo è giuſto di dover fare l' abbandono agli Aſſicuratori ſe le mercanzie di cui il nolo è ſtato convenuto, come acquiſtato, ſi ſieno ſalvate. Concorre nel ſuo ſentimento l' Emerigon *chap.* 17. *ſect.* 9.

24. Ed in Francia è ſtato determinato dalla Dichiarazione Reale del 17. Agoſto 1779. all' artic. 6. = Il nolo acquiſtato potrà eſſere aſſicurato, e non potrà far parte dell' abbandono della nave ſe egli non è eſpreſſamente compreſo nella Polizza, ma il nolo pendente apparterrà agl' Aſſicuratori, come faciente parte dell' abbandono, ſe non vi è clauſula contraria nella Polizza di ſicurtà, ſenza pregiudizio però dei privilegi dei ſalarj dei marinari, e dei cambi marittimi. =

26. Nell' uno, e nell' altro caſo peraltro devono prima prelevarſi dai noli i ſalarj dei marinari, e tutte le ſpeſe (14).

26. L' altra queſtione relativa ai noli è, ſe quando l' Aſſicurato ſulle mercanzie fa la renunzia all' incetta, o l' abbandono agli Aſſicuratori delle mercanzie aſſicurate, ſe i noli dovuti per le medeſime ſieno à carico degl' Aſſicuratori, o dell' Aſſicurato.

27. Quelli che ſoſtengono che il nolo è ſempre a peſo dell' Aſſicurato, portano per ragione, che il debito dei noli è un debito dei Noleggiatori, e Caricatori della nave, ſecondo la letterale Ordinazione del Conſolato del Mare cap. 272., e ſecondo il comune ſentimento di tutti i Dotto-

(14) *L.* 336. §. *ult. ff. de fund. pet.* = Fructus intelliguntur deductis expenſis = e così fu deciſo in Marſilia ſotto 15. Maggio 1763., e confermato dal Parlamento di Aix ſotto di 20 Febbraio 1773.

tori (15); onde il pagamento di essi se è fatto dal prezzo della mercanzia recuperata, o salvata, servendo per l' estinzione di un debito spettante all' Assicurato, deve far parte di quell' indennizzazione che egli ricerca dagl' Assicuratori, i quali non essendo in verun caso tenuti oltre l' importare delle somme assicurate, non si possono obbligare ai noli, quando questi non furono direttamente assicurati al Capitano della nave che ne era il creditore, e che non pensò di farli assicurare (16).

28. E ciò tanto più milita quando detti noli non sono stati indirettamente assicurati ai Caricatori delle mercanzie, per essersi soltanto obbligati alla precisa quantità del costo delle mercanzie assicurate, e non alle spese del carico; onde siccome non sono tenuti se non al prezzo delle medesime mercanzie per la somma determinata, così non possono mai dirsi obbligati al pagamento dei noli, i quali si devono al Capitano dal Noleggiatore, e non dagl' Assicuratori, qualunque volta essi espressamente non gli assicurano (17).

29. Tuttavolta la proposizione contraria che i noli cioè, devono detrarsi dalle mercanzie recuperate, o salvate, e che il pagamento di questi non faccia debito all' Assicurato, è la più comune, la più ovvia, e la più autorizzata dall' Uso, e dai Tribunali.

30. Imperocchè vediamo in costante pratica non solo, ma abbiamo riferite non poche Ordinazioni che espressamente lo prescrivono, che gli Assicuratori oltre il pagamento del sinistro, o emenda del danno ne' suoi respettivi casi sono tenuti di soffrire, e soffrono tutte le spese occorse per salvare, e recuperare le merci, e cose assicurate; e per fare, occorrendo, il discarico, e la nuova caricazione in altra nave (18), [illegible] e sono

(15) *Cleirac us, & contum. de la mer par. 3. artic. 1. num. 7. Stracc. de nav. part. 2. num. 2. Stypmann. ius marit. cap. 10. num. 5. Targa cap. 26. num. 2. Kurick ad ius banseat. tit. 9. artic. 1. e 2.*

(16) *Mans. consult. 519. tom. 6. Rot. Fiorent. nella Liburnen. Assecurationis 20. Giugno 1744. artic. 2. §. 2. avanti l' Auditor Finetti, e nel mese di Giugno 1757. nella Causa Ricci ne' NN., e Assicuratori della Nave S. Antonio a relazione degli Auditori Baldigiani, Agnini, e Venturini.*

(17) *Casareg. de commerc. disc. 22. num. 50. Rot. Rom. coram Dunozzett. iur. tom. 1. dec. 460. n. 9.*

(18) *Stypmann. de iur. maritim. par.* [illegible]

e sono tenuti di concorrere alle spese occorse per la restaurazione della nave, la quale ha conservate, e rese salve le mercanzie assicurate (19).

31. Laonde non vi rimane principio di dubbio, per cui non devino esser tenuti al pagamento del nolo, il quale più di ogni altra accidentale spesa riguarda fino dal principio, e per tutto il suo corso del viaggio, e della navigazione la conservazione, e salvezza delle mercanzie.

32. Uniforme a questa teorìa è la pratica di tutti i Tribunali, e specialmente di quello del Consolato del Mare di Pisa, in cui si pratica, che le mercanzie sinistrate in forza della renunzia d' incetta militante a pro degli Assicuratori rimanghino, o cedino a benefizio degli Assicuratori contro del pagamento, o sia diminuzione del pagamento delle cose assicurate, ma dedotte però dalle medesime mercanzie, o loro ritratto, il nolo delle medesime, e tutte le spese occorse intorno al recupero, e ricevimento delle medesime mercanzie, e loro vendita.

33. Così fu deciso dal Magistrato in molte occasioni, ma singolarmente in forte contradittorio in una Causa fra i Sigg. Pietro Langlois e Figli Assicurati, ed il Sig. Emanuel Monseles, ed altri Assicuratori con sentenza del dì 24. Marzo 1755; e successivamente nell' altre volte citata Causa Moretti e Trombetta di Napoli, e Wildman e Commerel di Londra con sentenza del Tribunale di Livorno del 7. Giugno 1760. confermata dalla Rota Fiorentina a relazione dell' Auditore Moneta sotto dì 23. Luglio 1762.

35. Relativamente alle sicurtà sopra noli nell' ultima Guerra del 1779. fu fatta in Livorno per conto di chi spetta una Sicurtà *sopra noli* di l. 200. sterline, valutate pezze mille da otto reali sopra Brigantino nominato la Marianna Capitano Guglielmo Furse Inglese da Livorno per Dublino, Chesterse, e Leverpool, dichiarando, che se il bastimento partiva con

con-

4. cap. 7. num. 481. & seqq. Loccen. de iur. marit. lib. 2. cap. 5. Rocc. de assecurat. not. 70. num. 258. Casareg. de commerc. disc. 3. num. 19. Rota di Genova appresso il Balducc. tit. de assecur. dec. 10. n. 10.

(19) *Capyc. Galeott. contr. 69. num. 15. & seqq. tom. 2. Rocc. de assecurat. not. 70. num. 259. & seqq. Cleirac nel Guidon de la mer cap. 7. Sckele de assecurat in appendic. tit. 10. pag. mihi 63. Valin tom. 2. lib. 3. Du fret ou nolis art. 18.*

convojo di nave da guerra, e giungeva in salvo, gli Assicuratori dovessero restituire sette per cento del premio conseguito a ragione di quindici per cento.

35. Variate le circostanze della guerra, non ostante che la nave avesse il suo pieno carico a bordo, il Capitano ottenne dal Consolato del Mare di Pisa un decreto sotto dì 21. Agosto 1780, con cui fu assoluto dall' intraprendere il viaggio, fu autorizzato a farsi pagare in avarìa la refezione di alcuni danni che aveva sofferto stando sotto la carica, e pronto alla partenza se fosse venuto il convoio, e furono condannati i Caricatori a ritirare le loro mercanzie, e pagare la metà del nolo convenuto. In seguito pretese il Capitano di agire contro gli Assicuratori: Primo per la restituzione del premio del sette per cento convenuto in caso di partenza con convojo, adducendo, che lo storno del viaggio era più utile agli Assicuratori della partenza del convojo.

Secondo, la contribuzione all' avarìa per quella somma, in cui erano stati condannati i noli.

Terzo finalmente, il pagamento della metà dei noli, che non poteva percipere dai Caricatori.

36. Furono promosse tutte queste questioni avanti il Consolato del Mare, ma alla mia mediazione finì l' affare per accomodamento, essendosi prestati gli Assicuratori a restituire a ragione di undici per cento del premio percetto a ragione di quindici, e questo per saldo di tutte le reciproche pretensioni.

TITOLO NONO

Delle Assicurazioni sopra Cambio Marittimo.

NON è questione, che il denaro da alcuno prestato a Cambio marittimo sopra la nave, armamento, noli, e mercanzie possa formare per il Datore del medesimo un valido soggetto al Contratto di assicurazione. Poichè l' evento del salvo arrivo, ed ogni altro caso, e pericolo di mare essendo a risico di esso Datore mediante il maggior premio che ne ritira, permettono le Leggi, che egli possa farsi assicurare questi risici, o più regolarmente parlando, che egli si faccia *riassicu-*

curare da altri quei medesimi pericoli, che ha assicurato al Prenditore del denaro (1).

2. Della natura, qualità, e circostanze del Contratto di cambio marittimo converrà parlarne in tutta la sua estensione per capo separato, limitandoci solamente in quest' articolo a trattarne come già validamente costituito, e come soggetto di assicurazione.

3. Quello però che ha ricevuto il denaro a cambio marittimo non può fare una nuova sicurtà, poichè il risico del danaro ricevuto, non essendo a suo pericolo, non può egli fare assicurare ciò che non può perdere: Oltre di che una simile sicurtà sarebbe illecita, e veramente infetta d' usuraria pravità, per la ragione che il prenditore del denaro a cambio marittimo per il seguito sinistro resta pienamente assoluto dal rendere tal denaro al datore, ed in conseguenza essendo sciolto da questo debito, se poi mediante la sicurtà dovesse egli nuovamente repetere la somma assicurata, ne verrebbe la conseguenza che egli lucrerebbe un capitale, che non ha mai risicato in puro danno degli Assicuratori, lo che repugna alla natura di questo Contratto, che essendo diretto a indennizzare le perdite del Commercio, nè la ragione, nè l' equità possono tollerare, che si converta all' uso di beneficare alcuno senza necessità.

4. Per lo stesso motivo che qualunque Armatore non può assicurare la sua Nave, se non che per la somma di cui effettivamente corre il risico, o quel meno che dalle particolari Costituzioni viene ordinato per le sicurtà sopra bastimenti, se per l' armamento di una nave ha egli preso danaro a cambio marittimo per la concorrente quantità di detta somma, non può egli fare la sicurtà sulla sua nave, che per il resto di cui rimane allo scoperto, dedotto il valore del cambio marittimo, perchè non essendo tenuto a pagare questo in caso

(1) *Pothier num.* 22. *e* 44. *Valin. art.* 17. *num.* 1. *Emerigon cap.* 8. *sect.* 11. *& Molina de contract. disput.* 318. *num.* 3. *Santern. de assecurat. part.* 4. *num.* 64. *& seqq. Rocc. de assecur. not.* 17. *num.* 48. *& notab.* 75. *num.* 281. *& num.* 283. *Gratian. disceptat.* 589. *per totum, Casareg. de commerc. disc.* 70. *num.* 14. *Rota di Genova dec.* 30. *num.* 22. *di Roma cor. Emerix iunior. decis.* 484. *num.* 7. *e magistralmente la Rota nostra Fiorentina nel Tesoro Ombrosiano tom.* 3. *decis.* 10. *nella Liburnen. Cambii maritimi, & Assecurationis* 6. *Settembre* 1720. *avanti l' Auditor Urbani.*

di finistro, non può considerarlo come un vero risico (2), altrimenti siccome l' Armatore avrebbe più interesse nella perdita della sua nave, che nel salvo arrivo di essa, così sarebbe molto pericoloso di aprire la strada alla fraude, che se in ogni Contratto è aborrita dalle Leggi, in questo specialmente, che è radicato sulla buona fede, viene assolutamente proibita da tutte le Disposizioni qualunque cosa, che sebben remota, potesse tuttavolta far luogo alla frode, alla simulazione, e all' inganno.

5. Le Ordinazioni di Amsterdam ci somministrano l' idea chiara della Giurisprudenza marittima sopra tali sicurtà convenute sopra danari dati a cambio marittimo (3) artic. 19. = Sarà parimente permesso di fare sicurtà sopra denari dati dall' Assicurato ad un Marinaro, Padrone, o ad altra persona che navighi in qualunque viaggio sopra cambio marittimo, o alla ventura di un viaggio inclusovi il premio, purchè la somma di denaro, che è pagato a cambio marittimo sia inserita nella Polizza, come anche il premio, altrimenti s' intenderà che sia solamente assicurato il capitale. L' Assicurato in caso di perdita, o perchè la nave abbia investito, o che sia presa, ritenuta da amici, o nemici, e mancando per un anno, ed un giorno, non sarà obbligato a produrre veruna altra prova, se non quella del sinistro accaduto alla nave: E toccante il suo interesse solamente l' obbligazione del suo cambio marittimo, purchè l' Assicurato nell' esser pagato ceda all' Assicuratore ogni diritto sopra quello che prende il cambio marittimo, e li consegna le Scritte a ciò appartenenti. =

6. L' Assicurato sarà obbligato d' inserire nella Polizza il nome di quello a cui è dato il denaro a cambio marittimo, ancora il nome della nave con cui navigherà, quello che lo prende, il nome del Padrone, come pure per dove la nave è destinata, sotto pena di nullità. Se durante il viaggio questo viene alterato dal Padrone non per cagione di quello che prende a cambio marittimo, l' Assicuratore in caso di perdita, sarà obbligato ciò non ostante a pagare il suo impegno. Ma il denaro essendo dato a cambio marittimo al Padrone, ed

(2) *Pothier des asfur num.* 31. *Valin art.* 16. *pag.* 58.

(3) Ordinazione del 1744.

ed il viaggio essendo alterato per ordine de' suoi proprietarj, l' Assicurato sarà obbligato subito che ne ha cognizione di darne notizia agl' Assicuratori, e convenire con essi rispetto all' alterazione del premio, o lasciare la detta alterazione all' arbitrio dei Commissarj, altrimenti gl' Assicuratori in caso di perdita non sono obbligati a farla buona, l' Assicurato ritenendo solamente la sua azione contro il Padrone come ricevitore del denaro.

7. Le sicurtà fatte sopra mercanzie, le quali al luogo del loro caricamento, o altrove sono aggravate per l' intiero di cambio marittimo, sono dichiarate nulle e di nessun valore, colla perdita del premio in favore degl' Assicuratori, e con pena di correzione arbitraria, ma quello che prende a cambio marittimo può fare assicurare il di più, come ancora per la grossa avarìa. Quello che dà il denaro, o quello che tiene l' obbligazione del Cambio marittimo può parimente assicurare il suo interesse per l' intiero col suo premio, purchè nella polizza di carico, o manifesti di detto carico, o dichiari il prenditore, ed il ricevitore del denaro a cambio marittimo sopra le dette mercanzie con menzione della data, del luogo, di dove, della persona, a chi paga, e per conto di chi.

8. Questo deve solamente intendersi del denaro dato in questo Paese, e dalle Colonie Americane a questo Paese: Ma la sicurtà essendo fatta da altri luoghi deve osservarsi il tenore dell' obbligazione del cambio marittimo; che in caso che l' ordine della sicurtà fosse data privatamente dal Caricante o che fosse già eseguito. Quello che prende il denaro sarà obbligato a trasferire per cessione il diritto alla detta Polizza, o Sicurtà a quello che tiene il Cambio marittimo, ed in difetto di ciò l' Assicurato non solamente sarà privato della sua domanda per conto della detta Polizza, ma il premio da lui pagato sarà ritenuto per conto degli Assicuratori.

9. La Sicurtà fatta sopra Cambio marittimo, e sopra Mercanzie, è franca d' ogni grossa avarìa, e diminuzione di valuta del guasto che le Mercanzie hanno fatto da loro medesime.

10. Nota il Magens nella part. 2. del suo Saggio sopra le Sicurtà num. 532., che la clausula di esser franche di sicurtà sopra Cambj marittimi può solamente significare rispetto ai denari dati nei Dominj Olandesi, giacchè la stessa Or-

Nn 2 di-

dinazione nell' articolo medesimo soggiunge, che per le sicurtà fatte altrove devono esser giudicate del tenore dei Contratti del cambio marittimo. Così in caso che le sicurtà sieno fatte in Amsterdam sopra denari dati a cambio marittimo in Spagna, l' Assicuratore nonostante che questa Sicurtà sopra cambio marittimo data in Amsterdam sia franca di avarìa deve corrispondere per l' avarìa grossa, perchè così porta l' espressione dei Contratti di Spagna.

11. Le Ordinazioni di Francia (4) seccamente dichiarano = Proibiamo espressamente a quelli che prendono denaro a cambio marittimo di farcisi assicurare sotto pena che sia ciò dichiarato nullo, ed invalido; e sotto quelli che danno a cambio marittimo non si faranno assicurare il profitto della somma prestata sotto le medesime pene.

12. Gli Autori Francesi (5) che hanno commentato questa disposizione sostengono, che avendo la Legge proibito di assicurare il profitto, ha accordato di assicurare il capitale; e che l' uso, e la consuetudine di tutta la Francia è coerente a questa intelligenza.

13. L' Emerigon riporta una dotta e ben intesa lettera del Sig. Pouget Luogotenente dell' Ammiraglità a Cette, che sostiene la proposizione contraria, e si sforza di persuadere che una simile sicurtà sarebbe illegittima, e manifestamente usuraria, perchè mette il datore del danaro al coperto dei pericoli del Mare, in vista dei quali ha egli unicamente esatto l' interesse ragguardevole che è solito accordarsi nei Cambj marittimi. L' Autore che la riporta non lascia d' encomiare le profondità delle reflessioni di cui è ripiena la lettera, ma conclude tuttavia che l' interpetrazione contraria è quella che ha luogo in tali Contratti.

14. Parlando poi secondo le regole del diritto comune è indubitato, che tutti i Contratti di sicurtà o sia sopra corpo, e attrazzi di Bastimento, o sia sopra mercanzie, o finalmente sopra denaro somministrato a cambio marittimo su gli uni, o sulle altre son tutti leciti e permessi (6), in grazia di quell' az-

(4) Ordinazione del 1681. art. 16. e 17.

(5) *Pothier num.* 3. *Valin artic.* 17. *pag.* 58. *Emerigon chap.* 8. *sect.* 11. §. 2. e 3.

(6) *Stracc. de assecurat. in introd. num.* 44. *& seqq. Loccen. de iur. marit. libr.* 2. *cap.* 5. *num.* 33. *Leotard. de usur. qu.* 23. *num.* 44. *Kurick diatrib.*

azzardo, che è indivisibilmente congiunto ai medesimi (7).

15. Le Ordinazioni di Amburgo tit. 9. delle Sicurtà sopra denaro prestato sopra mercanzie che vanno per Mare a cambio marittimo dispongono = Che quando uno presta denaro a cambio marittimo, può farsi assicurare dell' intiero per il principale interesse, e premio. Qualunque persona assicura sopra cambio marittimo è franca di ogni avarìa, e non soggetta a contribuirci.

16. Il Magens (8) illustrando questa Ordinazione interpetra quella franchigia di ogni avarìa come limitata all' avarìa grossa, perchè essendo in questa parte una rinnovazione degli antichi Statuti di Amburgo del 1603. l' intiero contesto dei medesimi riduce a questa intelligenza.

17. Ed infatti anche Adriano Werwer Mercante in Amburgo, il quale dottamente scrisse nel 1711. sopra le Leggi del Mare, e sul Cambio marittimo, riporta una pratica dei principali Mercanti di quella Città del 17. Settembre 1699., secondo la quale è fermato, che l' imprestante a cambio marittimo non è obbligato di contribuire a qualunque *avarìa generale*, che sebbene le robe ipotecate venissero a diminuirsi per qualunque accidente, ma che tuttavia producessero più della somma per cui sono ipotecate, l' imprestante deva ritirare il suo intiero denaro, qualora con una espressa, e speciale convenzione non siasi diversamente fra le parti convenuto.

18. Conclude adunque il Magens (9) che in Olanda, ed in Amburgo, dove le Leggi relative al Cambio marittimo sono deficienti, e differiscono da quelle degli altri Paesi, bisogna che i Mercanti quando fanno, o commettono sicurtà sopra cambio màrittimo ponderino il loro caso, e prescrivino esattamente i termini in cui domandano l' Assicurazione per dichiarare nelle Polizze in che modo intendono di convenire nel Contratto.

19. In

trib. de assecur. §. *hunc autem*, *Rocc. disput.* 98. *num.* 11. *Mans. cons.* 421. *Rot. Roman. in recent. part.* 19. *decis.* 369. *num.* 90. *Rota Fiorent. cor. Urceol decis.* 25. *num.* 4. *e nella Liburnen. Cambii maritimi*, & *Assecurationis* 6. *Settembre* 1720. *avanti Urbani num.* 74. = ivi = Eorumque assecurationem contractus sive versentur circa *pecunias*, vel *merces*, seu naves sunt undique liciti utiles, & ab omni fœnoris suspicione remoti. =

(7) *Stypmann. lib.* 4. *cap.* 5. *n.* 52. *Marquard. de mer. lib.* 2. *cap.* 8. *Rocc. de nav. notab.* 50. *num.* 138. & *de assecur. notab.* 65. *num.* 281. *Ansald. de mercat. disc.* 70. *n.* 4.

(8) Saggio sopra le Sicurtà part. 1 §. 23. e seg.

(9) *loc. cit.*

19. In Londra è antichiſſimo, e frequentiſſimo l' uſo dei Cambj marittimi, e delle ſicurtà ſopra di eſſi, ſecondo avvertono i più accreditati Autori di quella Nazione (10). L' atto del Parlamento del primo Agoſto 1746. nel preſcrivere i limiti di queſto Contratto venne a ſtabilire il Regolamento per le Sicurtà del medeſimo.

20. Non ſi parla però in eſſo nè punto, nè poco della franchigia dell' avarìa, nè vi è alcuno fra gli Autori Ingleſi, che lo hanno commentato, per quanto ſi ſieno allargati ſul ſoggetto, che abbia dato uno ſchiarimento ad uno dei punti principali, quale è quello di come trattare i Datori del denaro, e per conſeguenza i loro Aſſicuratori in caſo di avarìa; onde il Magens conclude, che non eſſendovi in Inghilterra nè Leggi fiſse, nè Regole univerſalmente conoſciute per determinare le perdite parziali ſul denaro a Cambio marittimo, lo che va direttamente a influire ſopra le Sicurtà del medeſimo, è coſa molto intereſſante per le Parti di conſiderare a quali accidenti ſi eſpongono, e di fare nella Scritta delle dichiarazioni eſpreſſe in maniera, che non laſcino luogo a queſtione come devono intenderſi tali Contratti.

21. Queſto avvertimento del dotto Autore Ingleſe quanto è opportuno per quelli che vivono, e che fanno i loro Contratti nello ſteſſo Paeſe, altrettanto è neceſſario che lo abbiano in conſiderazione quelli che da lontani Paeſi commettono tali Aſſicurazioni ai loro Amici. Li uſi delle Piazze differiſcono molte volte in punti così eſſenziali, che la mancanza di provvidenza cagiona ſpeſſo i maggiori inconvenienti. Le queſtioni ſull' uſo, e ſulla conſuetudine ſono ovvie allorquando è ſeguito il caſo ſiniſtro, ma rare volte ſi eſaminano allorchè ſi commette la Sicurtà. Nel titolo delle Sicurtà eſeguite per Procuratore ſi è riportato due Deciſioni, che una della Rota Romana (11), e l' altra della Rota Fiorentina (12), che fanno vedere quanto importi il ſapere gli uſi dei Paeſi, ove ſi vuole

(10) *Gerardo Molines Lex mercatoria del 1622. cap. 31. Molloy de iur. marit. 62 cap. 2. ſect. 13. Beaves Lex mercatoria tit. of inſurances pag. 264. Magens Saggio ſopra le Sicurtà par. 1. §. 23. & ſeqq.*

(11) *Fulginaten. ſeu Londinen. Pecuniaria 21. Febb. 1752. cor. Viſconti.*

(12) *Londinen. ſeu Neapolitana Aſſecurationis, & mandati 26. Luglio 1762 av. Moneta.*

si vuole stipulare un Contratto, e a quali dannose conseguenze riduca il non prevedere ai casi di tal natura.

22. L' Ordinazioni di Bilboa convengono intieramente con quelle di Francia, e nella seconda parte sono ancora assai più chiare di esse. Non è permesso ad alcuno sotto pena di nullità di fare assicurare una somma presa a cambio marittimo. Ma quelli che la impresteranno possono farsi assicurare per la semplice somma che averanno avanzata senza includervi il premio che hanno ricevuto sotto la medesima pena.

23. In Italia il Datore del denaro può fare assicurare non solamente il Capitale, ma ancora il Cambio marittimo (13), niente repugnando all' equità del Contratto, che quello che ha esatto un premio per l' Assicurazione di un pericolo, lo divida con un altro Assicuratore unitamente al pericolo medesimo. Certo anzi essendo che l' Assicurato ha il titolo dell' interesse del suo denaro, e quello dell' assunzione del rischio; onde se si spoglia del secondo per assicurare il primo non vi è nessuna obiezione, che possa farlo per ragione dell' interesse del suo denaro, che fra i Mercanti è sempre lecito di percipere.

24. Gli Autori ampliando questo principio di ragione indubitato fra i Mercanti, sostengono che nei Cambj marittimi l' interesse che deve regolarsi secondo il costume, e la consuetudine del Paese, avuto riguardo alla navigazione, al maggiore, o minor pericolo, alla lunghezza del viaggio, ed altri simili, non è reputato eccessivo, anche valutato a ragione di venti per cento (14), e che è permesso ai Datori del denaro di farsi assicurare da un Terzo, cedendoli solamente un premio di otto per cento; e ritenendo il resto, tanto come interesse del proprio denaro, quanto come garanzìa di quei pericoli di cui i Datori del denaro non si possono fare assicurare, perchè non dependono dalla navigazione, come sarebbe quello della mala fede del ricevitor del denaro, e della di lui

(13) *Altimar. de nullit. contract. rubr. 1. par. 3. quaest. 26. num. 115. Ansald. de commerc. disc. 70. num. 30. Casareg. disc. 1. num. 23. Amat. resol. 21. num. 10. & seqq. Mans. consult. 421. per totum.*

(14) *Rocc. de navib. & naul. notab. 50. Gratian. disc. 589. num. 14. Ursell. verb. assic. conclus. 151. num. 32. Loccen. de iur. maritim. lib. 2. cap. 6. n. 5. Targa Ponderazioni marittime cap. 32. num. 23. Enric. Cocceius in disput. de assecurat. in comment. ad Grot. de iur. bell. & pac. lib. 2. cap. 12. §. 23.*

lui possibile decozione dopo il salvo arrivo della Nave (15).

25. Posta pertanto la validità dei Cambj marittimi, le Assicurazioni che si fanno sopra i medesimi non possono variare le regole di ragione per l'interpetrazione di questo Contratto (16); quello però che secondo l'universale Legislazione havvi di più particolare su questa Sicurtà si è che in questi Contratti si sostiene la Sicurtà colla sola prova del denaro somministrato a cambio marittimo, e senza la necessità di concluder l'altra dell'esistenza del risico al tempo del sinistro. Poichè il ricevitore del denaro ha l'assoluto dominio di esso, e può erogarlo in quell'uso che meglio a lui piace, sia nell'allestimento della Nave, sia nell'acquisto di mercanzie, o sia finalmente nel proprio uso, e comodo: Senza che per questo resti alterata l'obbligazione verso il datore sopra la nave, e suoi attrazzi, e carico all'arrivo, o al ritorno al Porto destinato, e senza che questa mancanza di erogazione del denaro all'uso convenuto tolga al datore le sue ragioni contro gli Assicuratori in caso di sinistro; poichè basta, che l'Assicurato abbia un credito per cui la nave sia al medesimo obbligata, perchè possa validamente farsi assicurare, e repetere la Sicurtà in caso di sinistro, a differenza di quando la Sicurtà è fatta sopra merci, o denaro da trasportarsi, nel qual caso è necessaria l'effettiva caricazione della cosa assicurata, e dell'esistenza in risico al tempo del sinistro. Questa distinzione è magistralmente stabilita dalla Rota Romana in tre Decisioni avanti Emerix conformi, e puntualissime sul proposto soggetto (17), e fu sostenuto dai Sigg. Avvocati Mi-

chon

(15) *Gibalin. de univer. rer. human. negociat. lib. 4. cap. 11. consect. 20. versic. sexto quæritur, Ansald. de mercat. disc. 70. num. 5. De Lugo de iust. & iur. tom. 2. disput. 26 e fu deciso dalla Rota Fiorentina nella Liburnen. Cambii marittimi, & assecurationis 6. Settembre 1720. avanti Urbani n. 17. & seqq. e dalla Rota Romana nell' Anconitana Assecurationum 8. Martii 1765. avanti Monsig. Olivazzi §. 4.*

(16) *Rota Romana in Anconitana Assecurationis 8. Febbraio 1765. avanti Olivazzi §. 24.* = Subsistentibus vero cambiis maritimis quodam quasi consensu subsistunt etiam assecurationes, quæ non tam intuitu pecuniæ, quam intuitu cambiorum, & rerum navalium invectarum prodierunt. =

(17) *Rot. Roman. avanti Emerix iun. decis. 439. 484. e 515. e fermano la stessa proposizione Mans. cons. 421. Ansald. d. disc. 70. num. 8. e 9. Casareg. disc. 14. e la Rota Fiorentina nella citata Liburnen. Cambii marittimi, & assecurationis 6. Settembre 1720. avanti Urbani n. 83.*

chon di Livorno avanti la Rota Fiorentina con esito favorevole in una Liburnen. Assecurationis decisa sotto dì 25. Febb. 1780. a relazione del Sig. Cav. Aud. Morelli.

26. E così ricevuta questa opinione, che lo stesso Emerigon riporta, che in diversi Paesi d' Italia è permesso di dar delle somme a cambio marittimo con la clausula = vuoto per pieno = che è quanto dire col patto che se la nave arriva felicemente il capitale, ed il cambio marittimo saranno pagati al datore del denaro, sebbene il prenditore non abbia caricato cosa alcuna: e che nel caso contrario il prenditore sarà liberato da qualunque obbligazione.

27. Il Casaregi (18), e altri Dottori da esso citati sostengono che le sicurtà fatte sopra tali cambj marittimi non devono avere effetto se la nave sinistra vuota, a meno che sia espressamente dichiarata nella scritta la stessa clausula = di vuoto per pieno = nel qual caso divenendo questa piuttosto una scommessa, che una assicurazione, gli Assicuratori son tenuti non in forza della legge, ma della convenzione.

28. Ma la sua autorità è limitata a quei Paesi dove per legge sono escluse tutte le sicurtà sopra risici incerti. Avendo i Tribunali di Roma, e di Toscana stabilmente fermato, che l' assicurazione fatta da un terzo al cambista si risolve in un contratto di sponsione sopra il salvo arrivo della nave (19) in una specie di fideiussione d' indennità per un certo prezzo relativo al pericolo in caso di sinistro sopra la stessa nave in genere (20). E per conseguenza siccome sopra il solo naufragio della nave il Cambista perde i suoi denari secondo la natura del cambio marittimo, così gli Assicuratori senza alcun altra prova son tenuti a pagare la somma promessa, essendo eglino i Rilevatori del pericolo a cui è soggetto l' Assicurato. Puntualmente determina questo punto l' Ansaldo (21) in questi precisi termini = In assecuratione cambii maritimi totum periculum est Capitanei debitoris, qui plerumque eas pecunias impendit in armando, reficiendo, & alimenta præparando pro

(18) *disc.* 14. *n.* 21.

(19) *Ansald. de commerc. disc.* 20 *n.* 11. *not. cor. eod. dec.* 41. *num.* 1. *cor. Merlin. dec.* 597. *n.* 8.

(20) *Ansald. de commerc. dis.* 70. *n.* 12. *Gibalin. de univ. negociat. cap.* 11. *de assec. art.* 1. *n.* 5. *lib.* 4. *Loccen. de iur. maritim. libr.* 2. *cap.* 5. *num.* 4. *Stypman. eodem tractat. par.* 4. *cap* 7. *num.* 263.

(21) *disc.* 70. *n.* 11.

navi, & itinere: proindequé passim ut in casu nostro pactum apponitur, quod sive plena, sive vacua navis redierit teneatur sortem Capitaneus restituere cum fructibus dummodo naufragium non patiatur. Atque ideo assecuratio per tertium facta super cambio maritimo ad favorem cambiantis, vel in simplicem contractum sponsionis super navi salva, & incolumi &c. vel resolvitur in quamdam fideiussionem, recipiendo pro ea salarium ratione periculi in casu sinistro super ipsa navi in genere. =

29. E lo ha stabilito magistralmente la Rota Romana nella citata Decisione avanti l' Emerix, e la Rota Fiorentina nella Liburnen. Cambii maritimi, & Assecurationis del dì 6. Settembre 1720. avanti Urbani §. 70. & seqq., e al §. 84. = ivi = Sed in assecuratione cambii maritimi totum periculum est Capitanei debitoris, in cuius liberum dominium transeunt pecuniæ ad cambium datæ, quæ ut plurimum ab eo erogantur in usum navis, alimenta aliaque necessaria pro illius expeditione, & multoties erogantur in usum diversum, seu improprium lucrum, & commodum absque tamen præiudicio cambii maritimi, adeoque passim, prout in casu isto, pactum apponitur, quod sive *plena*, *sive vacua navis redierit*, o sia vuoto per pieno, teneatur Capitaneus sortem una cum fructibus restituere dummodo tamen naufragium non patiatur; unde quemadmodum parum refert cambistæ an fiat, vel non fiat oneratio minusque Capitaneo onus impositum est præcise onerandi, *ita assecuratio per tertium facta* super isto cambio favore cambiantis resolvitur in contractum sponsionis super navi salva. =

30. E fu esaminata l' importanza di questa clausula nella famosa Causa Liburnen. Assecurationum decisa dalla Rota Fiorentina prima sotto 28. Settembre 1750. avanti l' Auditore Agnini, e quindi nel 16. Maggio 1753. tanto nella Decisione di detta Causa pubblicata dall' Auditor Venturini, quanto nel Voto di scissura dato alle stampe dal fu Auditor Bizzarrini, dove però si pone in dubbio la sussistenza di questa proposizione, ma si asserisce secondo la contingenza dei casi essere stato diversamente giudicato dal Consolato del Mare di Pisa, e dalla Rota medesima.

31. In

31. In Inghilterra era una volta egualmente inteso il Contratto di Cambio marittimo con la clausula vuoto per pieno, secondo l' opinione del Molloy (22), il quale parlando di denaro preso a cambio sopra una supposizione fittizia = Il quale uso, dic' egli, è venuto dagl' Italiani, ed è molto irragionevole = e sebbene l' istesso in quanto all' interna rettitudine sia ingiusto, egli è praticato giornalmente, e non è molto tempo che fu giudicato, che un tal Contratto era buono, secondo le Leggi comuni di questo Reame, e ciò sopra uno special rapporto giurato; dall' atto del Parlamento del 1747. fu espressamente determinato come dovessero regolarsi i Cambi marittimi, e le loro Sicurtà (23) = Ed inoltre sia messo in atti per l' autorità già detta, che dal giorno primo di Agosto suddetto ogni, e qualunque somma, o somme di denaro da darsi a Cambio marittimo sopra qualunque nave, o navi appartenenti a chiunque suddito di S. M. per andata, e ritorno dall' Indie orientali saranno prestati solamente sopra la nave, o sopra le mercanzie, od effetti caricati, e da caricarsi a bordo di tale nave, e saranno così espressi nella condizione dell' obbligazione; ed il benefizio del recupero sarà accordato al prestatore, suoi agenti, e commessi, i quali solo averanno un diritto di fare la Sicurtà sopra il denaro così imprestato; e nessuno che prende denaro a cambio marittimo come si è detto, recupererà più sopra qualunque Sicurtà della valuta del suo interesse sopra la nave, mercanzie, o effetti caricati a bordo di tale nave esclusive dal denaro così preso a imprestito; ed in caso che apparisse che la valuta della sua porzione nella nave, mercanzie, o effetti caricati a bordo non ammonta alla piena somma, o somme che ha preso in prestito; come detto sopra, quello che prende ad imprestito sarà responsabile al prestatore per quel tanto denaro preso ad imprestito, quanto non ha messo sulla nave, e mercanzie in essa caricate con il giusto interesse per il medesimo insieme colla sicurtà, e tutte le altre spese &c. =

32. Lo Statuto di Genova proibisce qualunque scommessa, e qualunque contratto che possa aver apparenza di scommessa, e perciò le Assicurazioni di cambio marittimo non possono farsi in quello stato, se non che colla prova del risi-

(22) *de iur. marit. par. 2. sez. 13.* (23) *Magens par. 2. n. 1293.*

co effettivo corſo dall' Aſſicurato (24): D' onde ne ſegue che ſe l' Aſſicuratore provar poteſſe la negativa, cioè l' inſuſſiſtenza del riſico che ha formato il ſoggetto del ſuo contratto anche il patto eſpreſſo della renunzia alla prova, non diſobbligherebbe l' Aſſicurato dal peſo di reſtituire ciò che aveſſe indebitamente percetto, con più i danni, ſpeſe, e la pena del 33. per cento preſcritta dallo ſteſſo Statuto, come è ſtato più volte giudicato da quella Rota (25).

33. Sulla ſcorta di quanto ſul propoſito hanno ſiſſato il Caſaregi, e gli altri Autori da eſſo allegati, ripetuti dall' Emerigon nel diſcutere queſto articolo (26).

34. L' uſo della Piazza di Livorno ſi è quello di ragguagliare il premio del cambio marittimo alla ragione del doppio di quello che occorre al datore del denaro per farſi coprire di ſicurtà. Talchè ſe il premio ordinario della Piazza è quello di un due per cento, per la ſicurtà ſi regola a ragione di quattro per cento ſul cambio marittimo, e non ſi è mai dubitato che il datore poſſa far coprire di ſicurtà non tanto il capitale, quanto l' intereſſe del medeſimo.

35. Siccome ſi dovrà latamente parlare dei cambj marittimi per titolo ſeparato, ed eſaminarne in tutta la ſua eſtenſione la materia, così ci rimettiamo a quello, che faremo allora per dire come ſoggetto primario di un contratto utiliſſimo, la di cui natura, ed indole è neceſſario che ſia pienamente inteſa dai Negozianti, che come quelli che ſono ſpeſſe volte invitati dai Capitani, o dagl' Armatori a ſimili traffici devono eſſere bene avveduti, acciò l' eſtrema facilità, o buona fede non arrechi ad eſſi un danno in ricompenſa di un vantaggio che hanno immaginato di fare a chi ne aveva biſogno.

TI-

(24) *Statuto di Genova lib. 4. cap. 17 de ſecuritat.*

(25) *Ianuen. Aſsecurationis 5. Maggio 1785. avanti l' Audit. Pompeo Badaſſeroni mio Fratello §. 11.*

(26) *Caſareg. diſc. 15. per tot. Theſaur. qu. 77. n. 15. Stracc. de aſſecur. in gloſſ. 10. n. 4. e 5.*

TITOLO DECIMO

Delle Sicurtà sopra la Vita degl' Uomini.

PER quanto sia vero, che la Vita degl' Uomini non possa, nè deva essere un oggetto di Commercio, essendo odioso all' umanità che la morte di un Cittadino deva formare materia di speculazione mercantile, e che la vita di un Uomo libero non ha prezzo che possa formar soggetto di Contratto (1). Tuttavolta a Napoli, a Venezia, a Livorno, in Inghilterra, ed in molti altri luoghi è permesso di fare delle Sicurtà sopra la vita delle Persone relativamente all' interesse, che si può avere sulla più lunga conservazione delle medesime, dalla mancanza delle quali ne derivi un positivo danno a quello che si fa assicurare.

2. Gli Autori peraltro (2) per conservare la dignità della persona dell' Uomo, e conciliare di porre in sicuro l' interesse hanno concluso che questa deva chiamarsi Assicurazione impropria, e vera scommessa da non doversi con troppa facilità usare, nè permettere, perchè ella è sicuramente di tristo augurio, e può sollecitare i Cattivi a commettere dei delitti, onde si reputa contraria ai buoni costumi, ed alla onestà pubblica (3).

3. Secondo l' Ordinanza di Midleburgo §. 4. = non si possono fare sicurtà sopra la vita di alcuno, neppure per modo di scommessa sopra viaggi, o altre simili invenzioni, ed in caso che venga fatto sarà tutto nullo, e di niun valore. =

4. In Olanda sono parimente proibite tali scommesse (4).

5. In Francia erano anticamente proibite (5), ma n' è stata

(1) *Leg.* 34. §. 8. *ff. de contrabend. empt. Leg.* 30. *Cod. de pact. Leg.* 2. §. 2. *ff. ad Leg. Rhod.*

(2) *Ordinaz. de Visbus art.* 66. *Rocc. not.* 47. *&* 74. *e fra i respons. select. respons.* 23. *Scaccia de cambiis* §. 1. *q.* 1. *n.* 133. *Blackstone chap.* 30. *tom.* 3. *pag.* 377. *Gibalin. lib.* 4. *cap.* 11. *art.* 1. *num.* 4.

(3) *Rocch. not.* 47. *&* 74. *Stypmann. p.* 4. *cap.* 7. *num.* 276. *Pothier trait. des effet. num.* 27. *Grivell. decis.* 57. = = Istæ conditiones sunt plene tristissimi eventus, & possunt invitare ad delinquendum, sunt quæ contra bonos mores cum incivile sit, & turpe liberi hominis casum adversum expectare. =

(4) *Coutumes d' Amsterdam art.* 24.

(5) *Guidon de la mer chap.* 16. *art.* 5. *Pothier n.* 27. *Valin art.* 10.

ſtata rinnovata la ſolenne proibizione dall' Ordinazione del 1681, come lo è parimente dalle Leggi marittime di Pruſſia §. 10, e dalle Ordinazioni di Danimarca §. 3.

6. Secondo lo Statuto di Genova non poſſono farſi tali Sicurtà ſenza licenza del Senato, ſopra la vita delle Perſone, che ſono alla teſta del Governo, o che ſono coſtituite in qualunque Dignità eccleſiaſtica, o ſecolare.

7. In Inghilterra, ſecondo quello che riporta il Magens; (6) la vita degl' Uomini può eſſere aſſicurata per garantire ad un Creditore il rimborſo di una ſomma anticipata al ſuo Debitore per procurarſi un poſto, o un impiego, dall' entrate del quale, oltre il ſuo mantenimento, ſpeſe, e intereſſe, può avere aſſai per pagare annualmente una parte del capitale; ma il Creditore non deve però fare aſſicurare la vita del Debitore ſenza il ſuo conſenſo.

8. In Londra ſi fanno però le Sicurtà ſopra la vita di qualunque Perſona indiſtintamente, e ſenza eccezione; e gli Aſſicuratori raramente s' internano nelle buone, o cattive ragioni per una tal ſicurtà, ma ſolamente cercano qual ſia l' età della perſona, e ſe di buona coſtruzione. Il premio ordinario ſopra una vita buona da 20. a 50. anni è 5. per cento l' anno, dai 50. a 60. ſei per cento, ſebbene queſti premj ſembrino eſſere un poco troppo alti in favore dell' Aſſicuratore, come ſi giuſtifica da un caſo, che lo ſteſſo Magens autore Ingleſe referiſce in ſeguito del ſuo Saggio (7) = Comecchè vi ſieno giovani tra li anni 20. e 30, le irregolarità de' quali rendono la vita loro più precaria di quelle di altri più avanzati in età. = E queſto è ſenza dubbio.

9. Il Sig. Poſtlethwayt altro inſigne Autore Ingleſe dà ragguaglio di un Banco eretto in Londra per le ſicurtà della vita (8). Fu queſto iſtituito nel 25. Luglio 1706. per privilegio della Regina Anna accordato al Veſcovo di Oxford, ed altri per incorporare eſſi, ed i loro ſucceſſori col nome di *Società Amichevole* per un perpetuo offizio di Sicurtà, con cui poteſſero provvedere per le loro Mogli, Figlioli, ed altri Parenti &c. E la mira principale del Veſcovo di Oxford ſembra eſſere ſtata per indurre il Clero a riſparmiare un premio della loro

(6) *Saggio ſopra le Sicurtà* §. 20.

(7) *Mag. p. 2. caſ. 31. lit. C.*

(8) *tom. 1. del ſuo Dizionario univerſale di Commercio.*

loro annuale rendita per assicurare la loro vita, affinchè alla loro morte le famiglie loro ritirassero la somma assicurata; lo che, come egli assicura, è stato di gran sollievo a molte Famiglie.

10. E' questa senza dubbio un' invenzione ottima. Tutti quelli da ammettersi devono essere dell' età fra gli anni 12. e 45, e con apparenza di buona salute al tempo del loro ricevimento, in cui pagano dieci scillini di entratura, e le spese della polizza, ed in appresso cinque per cento l' anno per premio: E fintantochè continuano a pagare un tal premio annualmente, la vita loro può essere assicurata da questa Compagnia al medesimo prezzo, che altrimenti sarebbe recusato.

11. Anche a Venezia è permesso di assicurare i crediti sopra la vita delle persone, ma per distinguere questa Assicurazione dalle altre di Commercio, dalla Legge rinnovata nel 1771. all' Artic. IX. viene espressamente ordinato = Nelle Sicurtà che si facessero di crediti sopra la vita delle persone, dovranno le Polizze essere estese in foglio in bianco, bollato però con il pubblico bollo, esprimendosi in esse le particolarità, o condizioni che si rendessero necessarie per cautelare sufficientemente l' Assicurato, e ciò innanzi che segua il primo tocco, firmar dovendo il mezzano a tergo l' estesa della Polizza medesima. =

12. Tutte le Ordinazioni di Sicurtà concedono per altro indistintamente che si facciano le Sicurtà sopra le vite delle persone quando sono soggette a cadere in schiavitù.

13. Questa regola comprende tre risici, i quali si possono assicurare, in qualunque luogo, non solo non essendo ciò proibito, ma anzi incoraggita secondo le regole dell' umanità da qualunque Governo quest' operazione. Il primo è il risico della persona che va in Mare, e che può esser fatta schiava dai Nemici; e in questo caso la Sicurtà si può fare sopra una certa determinata somma di cui la Famiglia dello Schiavo può prevalersi, o per riscattarlo, o per uso proprio, e può anche farsi direttamente per l' intiero illimitato importare del riscatto (9).

14. Nella Scritta di questa assicurazione sopra la libertà conviene esprimere con molta chiarezza il tempo, o il viag-

gio,

(9) *Guidon de la mer chap. 16. art. 3. Pothier n. 29. 30. Valin art. 9.*

gio, il vascello, la persona assicurata, e dove si concepirà l' obbligo di chi assicura, in modo che non possa cadere in altro, che nella libertà che gli potesse esser tolta da qualunque inimico sia fedele, come infedele, Corsari, o non Corsari che lo riducono in schiavitudine, di maniera che cadendo in lor potestà s' intenda seguito il caso (10). Il favore della Religione Cristiana (11) ha fatto introdurre, e permettere questa sorte di Assicurazione, nella vista di procurare una pronta liberazione ai Cristiani presi, e ridotti in schiavitù dagl' Infedeli. Ma ciò non impedisce che questa sorte di Assicurazione non possa esser praticata in tempo di guerra da ciascuno che voglia fare assicurare la sua libertà per una somma, o per ottenere al più presto la sua liberazione, o per sovvenire alla sua Famiglia con un compenso per la perdita della libertà.

15. In forza di questo Contratto l' Assicuratore mediante il premio convenuto si obbliga verso l' Assicurato per il caso in cui durante il viaggio fosse egli preso dai Corsari, o dai Nemici, di pagare la somma convenuta per servire al suo riscatto, e alle spese del ritorno in Patria (12). La presa della nave, e la schiavitù che ne resulta dell' Assicurato, danno luogo a quest' obbligazione, ed all' azione che ne nasce per domandare la somma, che gli Assicuratori si sono obbligati di pagare per il riscatto dell' Assicurato, o per le spese del suo ritorno (13). E l' Assicurato per potere intentare utilmente questa azione, non è ad altro tenuto, se non che a produrre un attestato della presa della nave, e della sua schiavitù, e la Polizza di sicurtà.

16. Non vi è alcuna Legge, che prescriva dentro qual termine deva esser pagata la somma assicurata, ma la libertà dell' uomo essendo così preziosa, e che richiede la più gran speditezza; non pare giusto, nè conforme alle Leggi dell' equità, che gli Assicuratori devino godere della dilazione, che hanno, allorchè pagano i sinistri delle navi, o sulle mercanzie: Ed in Francia per consuetudine si suole dagl' Assicuratori pagare questo sinistro quindici giorni dopo la verificazione del caso, qualora non sia convenuto diversamente nella Polizza

(10) *Targa cap. 50. n. 20.*
(11) *Valin art. 9.*
(12) *Pothier n. 30.*
(13) *Pothier n. 71. & seqq.*

lizza (14). Se la Polizza contiene la ſtipulazione di una pena per il ritardato pagamento, queſta convenzione è giuſtiſſima perchè è una refezione dei danni della ſchiavitù. Ma qualora la detta pena non ſia convenuta, e che gli Aſſicuratori ſi rendano moroſi, ſono tenuti alla refezione dei danni, ed intereſſi da giudicarſi dai Periti, ſecondo la qualità, e le circoſtanze della perſona aſſicurata (15).

17. L' uſo generale ſul propoſito di tali Aſſicurazioni è quello d' indicare nella Polizza una perſona alla quale ſarà pagata la ſomma aſſicurata, ma ſe non è ſtata indicata, dovrà pagarſi al legittimo Procuratore dell' Aſſicurato, o di chi averà diritto di eſigerla per eſſo.

18. Il ſecondo riſico, che comprende queſta Aſſicurazione, e che indirettamente riguarda la vita della perſona aſſicurata è quello, che l' Aſſicuratore è tenuto al pagamento della ſomma aſſicurata, ancorchè l' Aſſicurato non ſia in grado di profittarne, nè gli Aſſicuratori ſieno ſtati coſtituiti in mora per il ſuo riſcatto, perchè, o appena preſo, o nel tempo della ſua ſchiavitù manchi in qualunque maniera di vita, paſſando l' azione di domandar queſta ſomma agl' eredi dell' Aſſicurato.

19. Primieramente perchè come nota il Targa (16); avendo perſa la libertà è commeſſa la ſtipulazione; ſecondariamente perchè non è già il riſcatto, o la liberazione dello ſchiavo, e del prigioniero, che è l' oggetto dell' obbligazione che gli Aſſicuratori hanno contrattato nella Polizza di Sicurtà eſſendo queſta la cauſa finale, e motrice del Contratto, ma l' oggetto dell' obbligazione degl' Aſſicuratori è quella ſomma di denaro che hanno convenuto di pagare; in conſeguenza l' azione che reſulta da un obbligazione di pagamento è un diritto di ſua natura tranſitorio agli eredi della perſona, in favor della quale è contratta l' obbligazione.

20. Ciò per altro non avrebbe luogo, qualora (lo che è affatto ſtraordinario) la Polizza di aſſicurazione altro non conteneſſe che l' obbligazione degl' Aſſicuratori di riſcattare dalla ſchiavitù l' Aſſicurato, perchè ſiccome in tal caſo il riſcatto è l' oggetto primario dell' obbligazione, gli Aſſicuratori ſono eſenti dalla medeſima ogni, e qualunque volta ſono impoſſi-

(14) *Guidon de la mer ch. 16. Pothier n. 172. Valin art. 9.*

(15) *Valin art. 9. Pothier n. 176.*

(16) *Targa cap. 52. n. 19.*

bilitati da forza superiore a poterla eseguire: Ed essendo quest' azione effettivamente personale è attaccata alla persona a favore della quale è contratta, l' azione che nasce dall' obbligazione di fatto non è transitoria agl' eredi della persona medesima (17).

21. Per la medesima ragione nel caso stesso di esser convenuto il riscatto senza determinazione di somma, se lo schiavo muore prima che gli Assicuratori sieno stati resi in mora per la di lui liberazione, gli Assicuratori sono fuori di ogni obbligazione, e gli Eredi non hanno alcuna azione contro i medesimi; lo che milita parimente se riesce allo schiavo di sottrarsi dalla servitù per la sua propria industria prima che gli Assicuratori sieno posti in mora per liberarlo; poichè l' Assicurato non può più domandare la liberazione, che egli ha da se stesso procurata; ed il fatto di essa, che formava l' oggetto dell' obbligazione degl' Assicuratori essendo divenuto un fatto impossibile, l' obbligazione di questo fatto rimane estinta (18).

22. Se per altro gli Assicuratori sono stati messi in mora per questa liberazione, ed hanno tardato a compire la loro obbligazione, e la morte, o la liberazione sono accadute dopo l' intimata mora; la loro obbligazione, che era di fatto, si converte nell' emenda dei danni, ed interessi, e per conseguenza divenendo obbligazione di somma, l' azione che ne nasce sussiste sempre; nonostante la morte, o la procurata liberazione, e come tutte le altre azioni di somma è transitoria agl' eredi.

23. Se però, come si è avvertito, l' Assicurazione consista in una somma determinata destinata allo schiavo per procurarsi la libertà, o per indennizzazione della medesima, o lo schiavo si liberi colla propria industria, o col mezzo di altri coll' esser riscattato da forza superiore, o finalmente perisca nella schiavitù, in qualunque tempo ciò sia o prima, o dopo l' intimata mora agl' Assicuratori, è indistintamente dovuta al medesimo la somma assicurata, subito che si è purificato

(17) *Pothier des assecur. n. 174. in fin. des oblig. n. 638.*

(18) *Leg. 10. C. de condit. ob caus.* = Pecuniam a te datam si hac causa, quia data est non culpa accipientis. Sed fortuito casu non est sequuta, minime repeti posse certum est. =

cato il fatto di avere egli perduta la libertà, perchè la condizione che non consiste, che in un avvenimento, e in un fatto, subitochè si parifica per un momento, ha luogo l'azione che nasce dalla verificata condizione (19).

24. Il Targa fa il caso in termini puntuali = Nota che quando è fatta assicurazione sopra la sicurtà di alcuno, se occorresse che costui fosse preso dai Turchi, e poi ripigliato dai Cristiani, in tempo però che di già era in libero potere dei Turchi, ed in schiavitudine, nè più, nè meno si paga la somma assicurata, perchè *avendo persa la libertà*, è commessa la stipulazione = ed allega due Giudicati di Genova, conformi a questa opinione.

25. Gli Autori Francesi fanno il caso, che la Sicurtà sia commessa per la somma indeterminata, e con l'oggetto della liberazione dello Schiavo, e domandano se gli Assicuratori sieno tenuti a procurare questa liberazione a qualunque prezzo, ancorchè la domanda che ne venga fatta sia eccessiva; la questione è peregrina, perchè l'uso di simili assicurazioni ha provvisto a questo caso, e non si fanno ordinariamente sopra alcuna cosa assicurazioni illimitate, e se la Polizza di sicurtà è illimitata, gli Assicuratori firmando il loro tocco, lo limitano in quella somma che sono soliti prendere di risico, e per conseguenza ognuno di essi fa un contratto per somma certa e determinata, ed alla ragione della medesima esige il suo premio: Tuttavolta il Pothier decide replicatamente l'articolo in questi termini (20) = lo penso, che gli Assicuratori non saranno in questo caso obbligati di dare allo Schiavo che la somma alla quale hanno eglino potuto prevedere, che potrebbe ascendere valutando il più alto prezzo il suo riscatto, avuta considerazione alla sua qualità, e circostanze: La ragione si è perchè secondo i principj di ragione stabiliti sull'articolo delle obbligazioni, quelle che nascono da convenzioni essendo fondate sulla volontà, che la persona, che ha contratte le obbligazioni, ha avuto di obbligarsi. Elleno non possono eccedere quello a cui sembra, che la persona che ha contratta l'obbligazione ha voluto obbligarsi: Gli Assicuratori pertanto in questo contratto è certo che non hanno voluto, nè inteso ob-

(19) *Targa cap. 52. n. 19. Pothier des assur. n. 171. Emerigon ch. 8. sect. 2.*

(20) *Pothier des assur. num. 176. des obligations 164.*

bligarsi che fino alla somma, la quale eglino potevano prevedere che sarebbe importato il riscatto ch' eglino non abbiano voluto obbligarsi all' infinito; onde non sono tenuti ad altro che a pagare allo Schiavo la somma, alla quale si stima che ordinariamente possa valutarsi al più caro prezzo la libertà di una persona della sua qualità. =

26. La Legge è soccorsa sempre dall' equità nell' interpetrazione delle convenzioni *illimitate*. Lo stesso Autore conclude, che questo caso sarebbe simile a quello in cui taluno si fosse obbligato di comprare a sue spese la cosa di un altro, il quale non è tenuto a comprarla che per il giusto prezzo: talchè se il Proprietario non la vuol vendere che per un prezzo esorbitante, egli non è tenuto che a dare in vece il giusto prezzo, lo che può facilmente accadere fra l' Erede, e il Legatario allorchè non si trova nell' eredità la cosa determinatamente legata.

27. Il terzo risico che cade in questa specie di contratto è quello del ritorno dello Schiavo, per il quale si può fare assicurare tanto la libertà, quanto la vita. Siccome in tal caso la Persona liberata ha col suo Liberatore un debito di prezzo, così questi è in diritto di farlo assicurare da qualunque caso fortuito. L' effetto di questa Assicurazione si è, che se il riscattato è nuovamente ridotto in servitù, la somma assicurata gli deve essere pagata per indennizzarlo, e si perde, o se è ucciso in un combattimento, o annegato, o in somma per qualunque altra causa, che quella della morte naturale, sinistra, la stipulazione deve avere il suo fine, e l' Assicuratore è tenuto al sinistro nel modo appunto che si è superiormente fissato parlando delle sicurtà sopra gli Schiavi Negri.

28. Le Ordinazioni di Amburgo hanno prescritta esattamente la Legislazione su questo Contratto, che per intelligenza del medesimo occorre vedere nel Tomo Terzo ove saranno riportate per intiero *Tit.* 10. *num.* 933. (21)

29. Le Donne, i Minori, e qualunque persona possono validamente obbligarsi per il riscatto del Marito, Padre, ed altri strettamente congiunti: Anzi son tenuti a farlo essendo questo un dovere di religione, e di giustizia, talchè omettendosi, le Leggi Civili privano le Donne di parte dei loro privilegi, e gli

(21) E quello di Svezia all' art. 9. n. 1095. E quelle di Bilboa n. 1395 e seg.

gli accordano prelativamente a quello che ha somministrato il denaro per procurare ad alcuno la libertà (22).

30. Questa Assicurazione sopra la vita, e libertà delle persone, e dell' azione che nasce, ha luogo egualmente tanto rispetto ai viaggi di mare, che a quelli di terra, secondo ciò che riferisce il Pothier (24): Così i Pellegrini, l' uso dei quali anticamente era tanto frequente, allorchè volevano fare un viaggio per Gerusalemme, e dovevano passare per luoghi soggetti alle incursioni degli Arabi, si facevano assicurare la libertà dagli Assicuratori: nel qual caso però di viaggio di terra devesi limitare dal contratto il tempo che potrà durare il viaggio, ed il più lungo tempo non dovrà eccedere tre anni: Se il sinistro delle persone assicurate non arriva che dopo spirato questo tempo, gli Assicuratori non son tenuti qualunque ragione possa allegarsi dall' Assicurato che il suo viaggio sia stato ritardato per malattia, e per qualunque altro accidente (24); ma se succede dentro il tempo accordato hanno luogo le disposizioni, e le regole sopra accennate, egualmente che nel caso del sinistro occorso per Mare.

31. E' però quasi inutile di parlare di questa specie di assicurazione a' giorni nostri, giacchè l' uso del pellegrinaggio è quasi abolito, e quei pochi che tuttavolta si determinano a far questo viaggio non sono sicuramente quelli a cui preme tanto la loro libertà da spendere una somma per farla assicurare, o che sieno in grado di poterlo effettuare. Le persone di condizione se son costrette a fare tali viaggi o per genio, o per dovere, non hanno da temere questi risici; giacchè il secolo è così illuminato, che generalmente i Viaggiatori son rispettati anche fra i nemici. Un esempio luminoso ne siano le Disposizioni che diede la Francia nell' ultima Guerra per il ricevimento del celebre Capitano COOK, che si proponeva il viaggio alle Terre incognite, ed aveva a tal effetto dei legni da guerra; se egli fosse stato spedito piuttosto dalla Francia, che dalla Inghilterra (con cui questa era in guerra) gl' ordini non potevano essere più onorevoli, e più premurosi di quello che lo erano secondo il Regio Dispaccio del 1779. (25).

32. Tut-

(22) *Valin art. 9. Pothier num. 174. Emer. ch. 8. sect. 3.* (23) *Pothier n. 177.*

(24) *Guidon de la mer chap. 16.*

(25) Lettera scritta dal Signor De Sar-

32. Tuttavolta se il Capitano COOK avesse fatto assicurare la sua vita gli Assicuratori sarebbero stati nel caso di pagare il sinistro.

33. Quelli poi, che s' impegnano a correr l' azzardo di Paesi incogniti senza alcuno di quei riguardi, e di quelle cautele che son somministrate da tutti i Governi non formeranno mai soggetto di questione su questa materia, perchè viaggiano per vivere, e non vivono per viaggiare.

34. Si è altrove parlato, e giova quì di ripetere, che le Assicurazioni hanno luogo sopra la vita degli Uomini considerati come cose di commercio, quando questi sono schiavi di sua natura, ed hanno un prezzo nel Commercio medesimo, come sono i Negri nelle Coste di Guinea: Il prezdi essi può assicurarsi, e l' Assicuratore è tenuto a tutti i sinistri che possono accadere alla persona assicurata, meno quello della morte naturale, che essendo un vizio intrinseco della cosa assicurata, resta a carico dell' Assicurato.

TITOLO UNDECIMO

Delle Sicurtà sopra Bestiame.

DUE oggetti ha, o può avere, secondo l' ordine naturale delle cose, l' Assicurazione del Bestiame.

2. Il

Sartine Ministro della Marina di Franc. agli Ammiragli, ed alle Camere di Commercio del Regno per essercomunicata a tutti gli Armatori, e Capitani, che armeranno in corso, o altrimenti.

= Il Capitano COOK, che partì da Plymouth nel mese di Luglio 1776. sopra il Vascello la Resoluzione con il progetto di andare a riconoscere le Coste, le Isole, ed i Mari situati al Nordt del Giappone, e della Califurnia non deve tardar molto a ritornare in Europa. Egli ha sotto i suoi ordini un' altra Nave nominata la Scoperta comandata dal Capit. CLERKE, che come quella, che egli monta, è della portata di circa cinquecento tonnellate: E l' una, e l' altra non hanno più di cento uomini di equipaggio. Siccome le scoperte che una simile spedizione fa sperare, interessano generalmente tutte le Nazioni, l' intenzione del Re è, che il Capitano COOK sia trattato nel modo stesso che, s' egli comandasse Vascelli di Potenza neutrale, ed amica, e che sia raccomandato a tutti i Capitani di Nave, Armatori in corso, o altrimenti che possino risconrarlo al Mare di far conoscere a questo celebre Navigatore gli ordini che sono stati dati a suo riguardo, facendoli osservare, che egli stesso però deve astenersi da qualunque atto di ostilità. =

2. Il primo è quello riguardandolo come un genere di commercio, che potendo cadere la combinazione di esser trasportato da un luogo all' altro, esiga di essere assicurato, poichè ha un prezzo reale, ed è soggetto ai casi fortuiti come qualunque altro genere di commercio.

3. Il secondo è quello riguardandolo in aspetto diverso, e come un corpo fruttifero al Proprietario, che però vuole cautelarsi sulla di lui conservazione, e questa è un' Assicurazione, di cui non parlano frequentemente i Dottori, perchè è fuor d' uso in Italia; ma siccome la ragione da cui è promossa potrebbe pur troppo renderla qualche volta non inutile, così non è cosa superflua il parlarne.

4. La Sicurtà che si commette sopra qualunque sorta di Bestiame, o Animali è comunissima, ed esige che l' Assicurato enumeri, e dichiari le qualità, il quantitativo, e la valutazione di detti animali, altrimenti la sicurtà è nulla, secondo quello, che inerendo agli antichi Capitoli di sicurtà della Città di Firenze, è stato generalmente, e senza alcuna eccezione disposto da tutte le Leggi marittime emanate su questa materia (1).

5. L' Assicurato in forza di questo Contratto è tenuto a tutti i casi fortuiti a cui possono esser soggetti gli animali, tanto per casi di mare, che per trattamento, o negligenza del Capitano, da cui ne sia derivata la morte di tutti, o parte di essi: Come pure se sieno stati uccisi, o gettati in mare, e sono unicamente esenti dalla morte naturale; giacchè questa si considera giustamente come un vizio inerente alla natura della cosa, o alla negligenza del Conduttore, per cui gli Assicuratori non sono tenuti, a meno che non se ne sieno espressamente incaricati.

6. Il Magens è l' Autore che parla della Sicurtà sopra Bestiame relativamente alla di lui conservazione a vantaggio del Proprietario.

7. Quando regna (2), dice egli, una malattia pestilenziale nel bestiame è permesso ai Pastori, e Guardiani, dei quali il capitale è in ciò principalmente impiegato, o forse più di quello che possa soffrire una perdita, di assicurare la vita del loro armento prima che vi sia comparsa la malattia.

8. Ri-

(1) *Pothier des assur. n.* 66. (2) Magens Saggio sopra le Sicurtà §. 31.

8. Riporta egli un caso di una tal sicurtà fatta in Amburgo nel 1720, in cui ogni bove era valutato ad un certo prezzo, e fu accordato dieci per cento di premio per lo rischio da cominciare il primo di Maggio, e continuare sino alla metà di Ottobre (3). La malattia entrò fra loro in Luglio, e di 62. bovi assicurati, solo 18. ne rimasero vivi, ma secondo il calcolo ch' egli stesso riporta in questa fatalità, non vi fu cattiva riuscita per gli Assicuratori.

9. In questo contratto, secondo l' osservazione dello stesso Autore, è necessarissimo di dichiarare particolarmente che gli Assicuratori prendono sopra di loro il danno, e risico di tutti i morbi, e malattie, ruberia, rapina, e tutti gli altri sinistri immaginabili, e no, che accader possono agli animali caduti in contrattazione.

10. E dall' altra parte l' Assicurato deve dichiarare, che al tempo del contratto nessuno degli armenti è infetto da malattia, e che non è a sua cognizione che vi sia attualmente alcuna malattia; come pure, che nessuna bestia infetta si accompagnerà di suo consenso al bestiame che si fa assicurare, e che si prevarrà per il mantenimento del medesimo di prati sani, e non sospetti di alcuna infezione.

11. Siccome poi deve farsi la valutazione di ciascun capo di animale, la diligenza dell' Assicuratore deve essere di stare avvertito, che la valutazione non ecceda il giusto valore.

TITOLO DUODECIMO

Delle Sicurtà sopra le Lotterie, Fuoco, e Trasporti per Terra.

SI pratica frequentemente in Inghilterra, in Olanda, ed in tutti quei luoghi ove sono state introdotte le Lotterie con premj grandiosi a favore di quelli che sono assistiti dalla fortuna, perchè il loro biglietto venga fuori, in un tempo piuttosto che in un altro, di assicurare per un dato premio il Giocatore, che il suo biglietto non verrà in bianco, e quando ciò sia, di pagare per questo viglietto una somma convenuta. 2. E'

(3) *Magens p. 2. cas.* 23. Si riporta per l' intiero, che è alla pag. 402. la Polizza di Sicurtà sopra Bestiame tom. 1.

2. E' questa una vera scommessa, piuttosto che una assicurazione, dipendendo unicamente dalla fortuna l'esito del gioco, e che perciò non potrebbe annoverarsi fra i contratti di vera, e propria assicurazione: Ma siccome impropriamente parlando si chiama assicurazione tutto ciò che riguarda la promessa che si fa a favore di un terzo di pagare una data somma se accada un fatto, o non segua un tale avvenimento, ricevendo per questo pericolo un premio non corrispondente però alla promessa, ma regolato sull' azzardo, così di questa, e di altre specie di simili contratti, conviene parlarne almeno per incidenza, trattando la materia delle assicurazioni.

3. E' senza dubbio una specie di commercio il convenire l' assicurazione sopra l' esito della Lotterìa, che regolata con giusto metodo sul premio non è gravosa alle Parti, nè ha cosa alcuna di repugnante alle Leggi, ed al buon costume, quando l' Assicuratore, nè l' Assicurato non sieno in verun modo interessati nella Lotteria per dar sospetto di collusione, e di frode; e quando ancora agiscano schiettamente, e siano visibili il vantaggio, e svantaggio dell' azzardo.

4. Il Magens (1) pone per esempio di giustizia di contratto. Se cinque persone azzardassero ciascuna l. 100. sterline per determinare con una benefiziata a chi di esse apparterterranno l. 500, non vi sarebbe pregiudizio per un Assicuratore di offerire a ciascheduna di esse di restituire le sue l. 100 in caso che perda, purchè paghi l. 82. per il risico. Ed alcuni si contenterebbero di l. 418. piuttosto che esporsi alla perdita di l. 100. in luogo di un azzardo di l. 82. Ed è chiarissimo, che se tutti cinque pagassero l. 82. all' Assicuratore, egli verrebbe ad avere lire dieci di netto profitto senza aver corso alcun risico.

5. Le sicurtà *dal fuoco* sono introdotte in molti luoghi, sebbene non per tutto sotto questa denominazione: In Amburgo vi è un Uffizio pubblico per la sicurtà del fuoco di stabilimento antico, dove le Case principali sono assicurate per la valuta di marchi 15000., che fanno circa l. 1000. sterline da pagarsi in caso che sieno abbruciate. L' Assicurato paga annualmente un quarto di marco per marchi mille per le spese. Ognuno degl' Interessati in questo Uffizio, o Cassa del fuoco contribuisce ad una perdita in proporzione di quello per cui la sua Casa è assicurata. Ma non vi è Casa la quale sia valu-

(1) Saggio sopra le Sicurtà §. 28.

tata più di 15000. marchi, sebbene sia costata molto di più nella sua costruzione. Non si può creder altro intorno a questo limite, se non che supporre, che l' intenzione del Legislatore sia stata di tener basso l' orgoglio dei Cittadini, e di impedire che sieno troppo magnifici nei loro edifizj. Massima al certo prudentissima in una Città commerciante. Pare però che vaglia la pena di considerare se il Governo di quella Città dovesse accordare, che in oggi si facessero le sicurtà per maggior valuta di 15000. marchi, essendochè il prezzo del lavoro, e dei materiali è molto accresciuto dal tempo di questo Regolamento.

6. Non ostante questi savj provvedimenti, per cui quei Cittadini hanno voluto garantirsi dai danni del fuoco per i loro edifizj, è molto singolare, che non abbiano estesa questa provvidenza ai loro magazzini, ed alle mercanzie in essi riposte, e che essendovi un Uffizio pubblico per le sicurtà del fuoco, o questo o un altra Compagnia di Assicuratori in una Città così popolata, e ricca non abbia adottato il sistema di questa assicurazione: Tantopiù che in quella Città tali risici sono molto minori che altrove per ragione dell' abbondanza delle acque, e le disposizioni veglianti per prevenire, o rimediare prontamente agl' incendj (2).

7. Le Ordinazioni però relative alle Sicurtà pubblicate in Amburgo nel 1731. dispongono come dovrebbero farsi tali contratti nel caso, che avessero luogo = Si permette pure di far sicurtà contro il rischio del fuoco, ma tutte le volte, che si deva fare una sicurtà sopra case, magazzini, e cantine, o qualunque altre cose, le quali sono stimate straordinariamente azzardose, si permette che sia fatta, ma in questi casi non dovrà farsi uso delle Polizze comuni, ma si farà una particolare convenzione in scritto tra le Parti, la quale sarà egualmente valida, ed obbligatoria, come le Polizze, e si procederà sopra di essa in legge, nella maniera stessa.

8. In Londra si fanno le sicurtà dal Fuoco a prezzi così discreti, che vi sono pochi Mercanti che non si facciano assicurare per quiete. Questa precauzione accresce anche il loro credito, quando si sa che i grossi capitali, che sono nelle loro case, o magazzini sono in sicurezza dal fuoco. E' però vero, che ai tempi nostri è tanta la vigilanza di tutti i Governi per ovviare a questa calamità, e tante sono le precauzioni, che

(2) Magens Saggio sopra le Sicurtà §. 29. & seqq.

che ogni culta Nazione ha adottato per garantirsene, che si riduce a caso ben raro un sinistro di questa natura. Tuttavolta la provvidenza umana non potendo assolutamente arrivare ad impedire tutti i casi di tal natura, dove la quantità delle mercanzie, o la loro qualità può decidere della fortuna di un Negoziante, non può negarsi, che sarebbe molto da commendarsi la prudenza di chi se ne volesse intieramente garantire. L' uso però è divenuto per tutto ben raro, onde le Leggi che lo riguardano sono considerate più come un punto di storica erudizione, che come una parte della vegliante Giurisprudenza.

9. La Compagnia delle Sicurtà di Londra assicura case, edifizi, mobili di case, e mercanzie, e robe, tanto di proprietà dell' Assicurato, quanto per commissione da perdita, e danno cagionato da fuoco.

10. Li abiti, e le robe di uso particolare esigono una convenzione speciale, altrimenti non sono incluse nella generale assicurazione dal fuoco.

11. Sono però assolutamente proibite le Assicurazioni sopra vetrami, e porcellane che non sono in traffico, qualunque sorte di scritture, libri di conti, note, e biglietti, denaro contante, argenterie, e pitture, come cose sulle quali vi potrebbe cadere molta frode per parte dell' Assicurato a danno dell' Assicuratore.

12. Come parimente non si permettono tali Assicurazioni sopra polvere da cannone, fieno, paglie, e grano non battuto, canape, lino, sego, pece, stoppa, catrame, e trementina, quando queste ultime mentovate azzardose robe non fosse accordato, e riconosciuto essere con precisione espressa assicurate per indosso fatto sopra la Polizza firmata almeno da due Direttori della Compagnia.

13. La Sicurtà degli edifizi è distinta da quella delle mercanzie in essi trattenute, reputandosi tali azzardi come distinti, e separati a tutti gli effetti. Tanto che il premio sopra le robe non è avanzato per ragione di una Sicurtà sopra l' edifizio dove son tenute le mercanzie, nè il premio sopra l' edifizio per ragione di una Sicurtà sopra le mercanzie.

14. Se tali Sicurtà si commettono a mesi, e ad anni, e la Compagnia ha il suo premio fisso, secondo la qualità degli edifizi, o delle mercanzie più, o meno azzardose.

15. Gli Assicuratori non corrono risico per qualunque

perdita, o danno di fuoco che provenga da invasione di nemici stranieri, o da qualunque Potenza militare, ovvero da usurpazione.

16. Tutti li Afficurati dalla Compagnia di Londra a qualunque perdita, o danno cagionato dal fuoco, devono subitamente darne notizia ai Direttori, o al Segretario della Compagnia alla loro casa in Londra. E dentro il termine di quindici giorni dopo tale incendio produrre un conto della loro perdita, o danno tanto particolarizzato, quanto l' ammetterà la natura del caso, e darne prova con giuramento o affermativa di loro medesimi, dei loro domestici, o servitù, o col loro libro di conti, o altri propri recapiti, che saranno necessarj, e con altre giustificazioni di persone non interessate nella perdita; dalle quali costi, che il danno realmente sofferto dal fuoco è derivante da disgrazia, e caso fortuito senza colpa dell' Afficurato.

17. Gli Afficuratori, allorchè è bruciato un edifizio, o sono bruciate le robe in esso contenute hanno l' elezione, o di buonificare con denaro le ultime, o pagarne il valore afficurato dei primi, o sivvero di costruire nuovamente gli edifizi, e rispetto alle mercanzie di ristorare con una quantità di robe eguale in genere, valuta, e bontà a quelle danneggiate, e perdute. La qual cosa impedisce alle persone di mala fede che possono avere una partita di mercanzie molto scadenti di gettarle sul fuoco per recuperare il costo dagli Afficuratori.

18. Questa specie di Afficurazione esige molta avvedutezza per parte degli Afficuratori, i quali non devono esser facili ad ammettere tali Contratti sopra mobili, o mercanzie a qualsivoglia persona ignota, giacchè le frodi possono essere molto ovvie sopra tali generi, et è indubitato, che qualunque sospetto di mala fede deve esser molto dilucidato avanti al Giudice prima di condannare gli Afficuratori, acciò non lo sieno ingiustamente, come spesso avviene, nei casi di Mare.

19. A quest' effetto in Londra dove più che altrove è in uso questa Afficurazione, la Compagnia di Sicurtà ha immaginato i più pronti rimedj a tali inconvenienti, avendo provveduto diverse macchine, ed uomini per l' acqua, con istrumenti adattati ad estinguer l' incendio, ed acciò sieno distinti, e conosciuti, la gente addetta a questo servizio ha un abito uniforme di color verde con un berretto colla figura medesima che è in cima delle proposte, cioè *una Britannia*,

che

che tiene un' arpa, e sostenuta dall' armi di Londra per distinguerli dai servitori, che appartengono ad altri offizi, ed i berretti sono tutti numerati. Un modello della figura che è sopra i berretti è affisso a ciascuno edifizio che la Compagnia assicura.

20. Di queste Assicurazioni parlano gli Autori Inglesi diffusamente, giacchè veramente la sede di questo Contratto è in Londra dove esiste la Compagnia espressamente destinata a questo Commercio (3).

21. Ella è però usitata anche in Amsterdam, ed il Magens riporta la formula di cui si prevalgono per simili Contratti.

22. Il Pothier riporta, che nel 1754. una Compagnia di Sicurtà stabilita a Parigi si propose di garantire i proprietarj delle case dal pericolo del fuoco, mediante una certa somma, che i proprietarj che volessero fare assicurare le loro case, pagherebbero per ciascun anno a questa Compagnia, e che questo progetto aveva avuta la sua esecuzione, perchè di due Compagnie d' Assicuratori che vi sono a Parigi, ve n' è una, che non si limita alle Assicurazioni marittime, ma che assicura ancora dai pericoli del fuoco i proprietarj delle case (4).

23. Nei Paesi ove le fabbriche degl' edifizi, e dei magazzini sono più soggette a questa calamità per essere di materia più facile ad essere attaccata da un incendio, non vi è dubbio che utilissima deve reputarsi questa istituzione, giacchè se i Negozianti che hanno i loro fondi in mercanzie, non omettono che raramente di farli assicurare, allorchè sono esposti ai pericoli dell' acqua, egli è certo che quelli del fuoco in alcuni Paesi non sono niente minori, e che possono produrre il disappunto di un Negoziante, egualmente che quelli che temono del Mare.

24. Vi è parimente un' altra specie di Sicurtà, che è quella sopra mercanzie per i viaggi di terra, e per quelli di acqua dolce, che è autorizzata da tutte le Leggi, giacchè i pericoli possono anche per questo mezzo incontrarsi da chi ha il risico nelle mercanzie.

25. Niente differiscono le Leggi relativamente a questa Sicurtà sul punto di spiegare la natura della mercanzia, e la qua-

(3) *Magens Saggio sopra le Sicurtà §. 29. e part. 2. num. 1315. & seqq. Beaves Lex mercatoria rediviva tit. of insurances pag. 261. Malines Lex mercatoria pag. 34. Molley de jur. marit. par. 2.*

(4) *Pothier des assur n. 2.*

qualità del rifico da ciò che viene generalmente ftabilito per le ficurtà marittime, giacchè l' eguaglianza del Contratto, che è la bafe fu cui fi regge quello di afficurazione, deve fenza queftione aver luogo tanto nei viaggi di Mare, che di Terra. E per quanto generalmente, e in fpecie le più antiche Ordinazioni non ne parlino, tuttavolta mancando di ragione per crederfi vietate, e potendo in molti rifcontri effer molto utili al Commercio poffono ufarfi, purchè di fatto non vi abbia luogo alcun dolo, o frode, o contrabbando a danno degl' Afficuratori, ma fi fappia da effi di fatto finceramente la natura, e i pericoli della fua obbligazione.

26. Offerva il Savary (5) che quefta afficurazione fi fa tra l' Afficuratore, e l' Afficurato fovente per convenzione verbale, e qualche volta benche raramente per viglietto privato. E che i Negozianti fe ne fervono ordinariamente per far paffare per Terra da un Paefe all' altro, particolarmente in tempo di Guerra le mercanzie proibite, o di contrabbando. Quefte mercanzie fon rimeffe dall' Afficuratore fino dentro i magazzini dell' Afficurato, mediante una certa fomma convenuta più, o meno forte, fecondo le circoftanze delle mercanzie, dei tempi, e dei rifici che fi devono correre per parte dell' Afficuratore.

27. Le Ordinazioni di Amburgo parlano di quefte Afficurazioni per viaggi di Terra, o per fiumi per dentro Terra (6), prefcrivendo che di quefte va fatta una Polizza feparata, in cui dichiarando per quelle di Terra la qualità della mercanzia, e fe debbano mandarfi in pacchetto, o facco con la precifa loro marca, e l' indicazione della confegna, il rifico comincia dal momento, in cui fon confegnate alla Pofta, o al Vettore, e continua fino a quello dell' effettiva confegna al Ricevitore giuftamente, ed in buona condizione; ed oltre i rifici foliti nelle altre Afficurazioni, gli Afficuratori corrifpondono anche di quello dei ladri di ftrada, o di altri relativi al viaggio di Terra.

28. Quelle di Middleburgo (7) prefcrivono quanto fegue, cioè = In quanto ai cafi di ficurtà fopra mercanzie che vanno o vengono per terra, o per acqua dolce, ed entro terra, confiderando che qui il rifchio non è tanto grande quanto in mare, ciò fi regolerà in quella maniera in cui i Mercanti ftimeranno

(5) *Dictionar. de commerc. verb. affurances pag. 220.*

(6) *Magens par. 2. n. 1017.*

(7) *num. 190. art. 27.*

ranno proprio di accordarsi nei loro contratti, ma tali sicurtà però non saranno fatte per più di quello che vagliono le robe assicurate, dovendosi contare la loro valuta nella maniera che viene stipulato nell' articolo 3. di questa Ordinazione, e che una decima parte resti a rischio del Mercante che le manda fuori: I Proprietarj dei carri, Carrettieri, e Vetturali non faranno sicurtà veruna, nè i detti Proprietarj dei carri possono farsi assicurare per i carri, vetture, e cavalli per più che sotto la metà del loro valore, ma non in verun modo i loro salarj, e paghe. L' azione per l' avarìa che accadesse a tali robe deve portarsi al più lungo in un anno dopo, e qualunque altra azione per altro danno deve parimente entrare dentro ad un anno dopo che un tal danno è stato fatto. E all' artic. 15. n. 1116. = 1. Per una sicurtà di mercanzie che vanno per terra, o per acqua dolce deve farsi una Polizza particolare tra l' Assicuratore, e l' Assicurato, secondo la forma prescritta da questa Ordinazione. 2. Le robe, e mercanzie, che vanno e vengono da luoghi situati in laghi stagnanti possono essere assicurate nella maniera spiegata al §. 3. artic. 3. 3. Il Padrone non farà assicurare il suo bastimento per più della metà del suo giusto valore. 4. Non debbono assicurarsi le paghe, nè i salari dei marinari che navigano sopra navi stagnanti. =

29. Parimente in Svezia (8) si è previsto a questo caso, e per le sicurtà di mercanzie che vanno per terra, o per acqua dolce è ordinato che deve farsi una polizza particolare fra l' Assicuratore, e l' Assicurato secondo la formula che è prescritta da quelle medesime Ordinazioni; le robe o mercanzie, che vanno o vengono da luoghi situati in laghi stagnanti possono essere assicurate nella maniera che si assicurano nei viaggi di mare, e secondo le disposizioni date sulle medesime relativamente alla formazione del contratto.

30. Le Ordinazioni di Bilboa all' Artic. 44. dispongono che = Si possono anche assicurare i risici per Terra, come sarebbe il recupero, o pagamento di somme fidate, mercanzie, o altri effetti che si possono, o è necessario trasportare con qualunque altra contingenza che occorre in un Commercio di Terra = (9).

31. In Amsterdam si prevalgono di questa sicurtà per i Diamanti, che vanno, e vengono colla Posta d' Inghilterra, e sic-

(8) Ordinazione di Svezia art. 15. (9) *Magens par. 2. n. 577.*

e ſiccome ſarebbe quaſi impoſſibile di provare qual valuta deva pagarſi per ciaſcun Diamante, così è neceſſario avere ammeſſa una certa valuta nella Polizza, ſulla quale s' accordano l' Aſſicurato, e gli Aſſicuratori, ma queſte aſſicurazioni non hanno luogo che fra perſone di una reputazione conoſciuta.

32. Siccome il contratto è il medeſimo, e ſolo diversifica nella qualità dei pericoli, così intorno alla prova della eſiſtenza, e verità di eſſi può eſſere ogni queſtione, che ſi regola ſecondo le diſpoſizioni di ragion comune, dove le particolari Coſtituzioni, o la ſteſſa Scritta di ſicurtà non ha baſtantemente provviſto. Di queſta ſicurtà parlano anche gli Autori, dividendo il noſtro contratto fra le ſicurtà relative alle coſe traſferite per terra, alle altre traſferite per mare (10).

33. Un' altra ſpecie di ſicurtà uſata in pochi luoghi, perchè relativa unicamente alle circoſtanze dei medeſimi, è quella che ſi fa ſopra i Baſtimenti deſtinati alla peſca delle balene. In ſoſtanza ſi riduce queſta ad una ſicurtà ſopra corpo, e attrazzi di baſtimento, ma ſiccome è più azzardoſa delle altre, e per la qualità del viaggio, e per i maggiori pericoli a cui è ſoggetta, così in Amburgo, in Danimarca, ed in Svezia le formule per queſta ſicurtà ſono ſeparate e diſtinte, indicando la natura del viaggio, e il tempo della di lui durata, e addoſſano all' Aſſicuratore oltre i ſoliti riſici, anche quello del diaccio, dell' arrenamento, e del roveſciamento, come più analoghi alla natura dell' operazione che la nave va a fare.

34. Convengono i Dottori, che ſi può accordare ai Negozianti di far prova del loro ſapere nel giudicare, o congetturare intorno al ribaſſo, o all' aumento di qualunque mercanzia, purchè non ne venga verun pregiudizio al Pubblico, nè ſi commetta frode alcuna. Un patto di queſta ſorte ſi può chiamare ſcommeſſa, piuttoſto che ſicurtà; onde in quei luoghi ove le ſcommeſſe che riguardano il commercio non ſono ſtate proibite, potranno aver luogo tali contrattazioni. Pochi però ſon quei luoghi dove ne vegli ancor l' uſo, e la loro eſecuzione dipende dall' onore delle Parti, non eſſendo obbligati i Contraenti dalla Legge all' adempimento di tali impegni.

§ § § § § §.

DELLE

(10) *Strikius opera iuridic. tom. 9. pag. mihi 260 §. 4. Marquard. de iur. merit. lib. 2. cap. 13. n. 24.*

DELLE ASSICURAZIONI MARITTIME

PARTE QUARTA

TITOLO PRIMO

Della valutazione della cosa assicurata.

L'Estremo, o sia il requisito del risico, dovrebbe secondo la vera forma del Contratto di assicurazione, giustificarsi sino dal principio, e nella stipulazione del medesimo colla prova del caricamento delle merci, ed insieme della pertinenza di quelle all' Assicurato, e della giusta stima, e valore delle medesime (1), e in tal forma è credibile, che si praticasse fra mercanti nella prima introduzione di questo contratto; ed in questo caso il contratto poteva dirsi a questo riguardo posto in essere, e compito, e dipendeva solo dalla condizione del sinistro, la verificazione del quale doveva unicamente provarsi dall' Assicurato per esigere dall' Assicuratore l' importare del risico, che erasi antecedentemente giustificato, e tassato secondo il giusto valore.

(1) *Wolf ius natur. part. 5. cap. 2. de contractibus quæ aleam continent* §. 384. = Res taxari debet antequam assecuretur, Etenim assecurator extimationem rei præstare debet si ea perierit casu fortuito; quamobrem ut constet quid assecurator restituere debeat si res perierit necesse est rem taxari antequam assecuretur. =

2. Ma ampliatoſi ſemprepiù il Commercio, e però reſe più frequenti le occaſioni di procurare tali ſicurtà anche in Piazze eſtere, e remote per mezzo di Amici, e Corriſpondenti ad effetto di più prontamente concludere, e di non propalare preventivamente i ſegreti del Commercio col dare ſchiarimenti, fu introdotto di non farſi in principio la prova del riſico in qualità, e quantità, e fu riſervato a farſi dopo l' accaduto ſiniſtro, facendo dipendere tutta la convenzione dalla copulativa verificazione delle due condizioni del riſico, e del ſiniſtro, all' oggetto di pagarne il valore (2).

3. Concorrono tuttavolta molte ragioni, per le quali è di molta prudenza per l' Aſſicurato di ammettere una poſitiva valutazione nella Polizza: Tutti quei generi che poſſono ſoffrire aumento, o decremento di prezzo dal giorno dell' imbarcazione a quello del diſcarico, ſiccome è in libertà dell' Aſſicurato di farſi aſſicurare per la più alta ſtima che poſſa ammontare al luogo della caricazione, così è neceſſario dichiararlo per non dar luogo a queſtioni (3).

4. Parimente quando ſi fanno ſicurtà ſopra mercanzie, che ſi aſpettano da luoghi dove non vi è corſo di cambj, o dove poſſa farſi alterazione nella moneta propria, è precauzione molto neceſſaria di ſpecificare la valuta, e corriſpondenza nella Polizza di ſicurtà. Si devono ancora valutare preciſamente nella Polizza le porzioni dei baſtimenti, quando non ſia il loro primo viaggio, mentre ſarà difficile il provare quanto vagliono nei viaggi ſuſſeguenti, o quel che realmente ſia perduto della valuta originale in conſumo, e logoro naturale. Se il Proprietario di una quarta parte di un baſtimento (dice il Magens) lo valuta nella Polizza l. 500. ſterline, e ne fa ſolamente aſſicurare 400, è coſa chiara, che egli deve conſiderarſi aſſicuratore a ſe ſteſſo per l. 100, e ſebbene in una avaria generale la parte degli Aſſicurati non poſſa eſſere aggravata ſe non per la valuta di l. 400, egli però deve ſoffrire la ſua parte di tale avaria per le l. 100 come aſſicuratore unito

(2) *Santern. de aſſecur. par. 4. num. 45. Giurb. obſervat. 73. num. 8. Caſareg. de commerc. diſc. 13. num. 14. & diſc. 142. num. 34. Rota di Genova tit. de mercat. deciſ. 69. num. 1. Rot. Roman. deciſ. 569. num. 2. part. 10. rec. e la Rota Fiorentina nella Liburnen. Aſſecurationis 20. Iu. 1744. art. 2. in princ. avanti l' Auditor Finetti.*

(3) *Magens par. 1. §. 36.*

nito col resto. Molte volte col non ponderare, e considerare le cose come si deve, si danno valute eccedenti, o mancanti a propria sua perdita. Quando non si vuol restare perdente nella valutazione bisogna fare assicurare l' intiera somma a cui si valutano le mercanzie, e pagarne il premio. Devesi però osservare, che in caso che l' Assicurato abbia valutato le sue mercanzie a qualcosa di più, e che al loro arrivo essendo vendute, producono realmente meno di quello furono valutate tutto quello che ha pagato di premio sopra questa maggior valutazione, sarà una proporzionata diminuzione dei suoi profitti.

5. Ciò premesso, per procedere con la maggior chiarezza possibile all' interpetrazione di questo articolo, converrà distinguere la valutazione delle mercanzie, e tutt' altro che sotto la denominazione di esse direttamente, o indirettamente può assicurarsi dalla valutazione dei bastimenti: E successivamente esaminare ciò che per disposto di ragion comune, e particolare costituzione venga respettivamente stabilito tanto nel caso che la valutazione sia fatta nella Polizza, quanto nell' altro che deva farsi a contratto perfezionato.

6. Le Ordinazioni di Anversa del 1563. dispongono al §. XI. Che ogni persona che faccia sicurtà sopra robe, o mercanzie, il primo costo delle quali non ammonti a mille lire di Fiandra, sarà obbligato di lasciarne la decima parte senza sicurtà senza conteggiare gabelle, nolo, o qualunque altra spesa, o profitto che speri, o aspetti di guadagnare, quando le sue mercanzie saranno arrivate, o portate al luogo, per il quale le ha caricate &c. e §. XII. Non sarà permesso ad alcuna persona di valutare le sue robe, o mercanzie assicurate più del comun prezzo e valore, sotto pretesto di averle così comprate, o altrimenti.

7. Gli Statuti di Genova cap. 17. prescrivono, che nessuno debba assicurare per più della somma, o valore del risico, oppure per quello, che può essere valutato escluso il premio di sicurtà, se non sia accordato espressamente, quando la valuta delle mercanzie, o qualunque roba assicurata non è stata fissata fra le Parti, e che ne accada perdita prima di avere compita la metà del viaggio, allora sarà valutata al prezzo che avrebbero incontrato nel luogo per cui erano destinate.

 8. L' Or-

8. L' Ordinanza di Middelburgo dispone all' Artic. 3. = Non si faranno sicurtà nè da una, nè da più persone sopra mercanzie caricate per quì, o fuori, se non per il reale, e solito valore di esse, lasciando almeno dieci per cento di risico, pericolo, e azzardo per quello si fa assicurare, essendo la decima parte circa della valuta di tali mercanzie in proporzione di che essi stanno inclusi, tanto al primo costo con gli imballaggi, gabelle, allestimento, e premio di sicurtà, quanto pure a tutte le altre spese finchè sono consegnate a bordo della nave. In caso però che alcuno abbia a bordo di una medesima nave più della valuta di duemila lire fiamminghe, allora può assicurare il di più per l' intiero, restando solamente per lui il pericolo, e rischio della decima parte nelle duemila lire fiamminghe.

9. Le Ordinazioni di Rotterdam al §. 70. stabiliscono = Che qualunque volta apparisca che sia stato assicurato di più di quello a cui ammonta la valuta delle mercanzie, gli Assicuratori non saranno obbligati di far buono niente più della reale valuta delle robe caricate, perite, o perdute, o danneggiate, ciascuno di essi in proporzione alla somma che avrà toccato: E quelle di Amsterdam artic. 7. prescrivendo, che tanto le mercanzie, quanto le navi, e loro corredi possono assicurarsi per l' intiero, ma non più del loro valore, concludono = E quando non sia inserito nella Polizza valutazione veruna, o se le Parti in caso di perdita, o di avaria non convengono intorno alla valuta, come anche se fu valutata più del suo vero valore, i Commissari ne faranno ricerca, e fisseranno la valuta; restano però proibite dalle stesse Ordinazioni le valute incerte sopra qualunque mercanzia, e suo profitto §. 22. = ivi = Tutte le robe, e mercanzie, nessuna eccettuata, come pure oro, argento, perle, e pietre preziose possono assicurarsi per l' intiero con tutte le spese fino a bordo, incluso il premio della Sicurtà. E nessuna valutazione nella Polizza prenderà luogo di robe, o effetti dei quali possa prodursi il real costo, e valuta; ma le robe di proprio prodotto, o fabbrica, o quelle ottenute, o accettate per baratto, o altre maniere sotto, o sopra il prezzo corrente, e delle quali non può prodursi propria fattura con giustificazione d' interesse, possono valutarsi nella Polizza con tutte le

spese

spese fino a bordo, ed incluso il premio di sicurtà. Trascurando questo, la valutazione sarà lasciata alla ricerca, e decisione dei Commissari.

10. Le Leggi marittime di Prussia hanno con maggior precisione determinato quest' articolo, prescrivendo all' artic. 7. = Che tutte le cose assicurate, saranno apprezzate nella Polizza a una valuta certa, la quale riguardo al Bastimento sarà nella sua intiera valuta nel tempo di far la Sicurtà, ed allestirsi; ma riguardo alle mercanzie, in conformità del denaro della compra con tutte le spese precedenti all' esser poste a bordo. E se qualcuno imbarca, o fa assicurare le sue mercanzie, secondo il prezzo corrente, questo deve esser disteso chiaramente nella Polizza, ma nessuno sarà ardito di offerire qualunque cosa per essere assicurato al di sopra della valuta legale, e costituita = Ed all' art. 8. = Se alcuno per avido desiderio di guadagno correrà il rischio di fare assicurare una nave, o mercanzia ad una somma maggiore del loro giusto valore, sarà severamente punito secondo le circostanze, la Sicurtà sarà nulla, ed il premio anderà all' Assicuratore. =

11. Finalmente quelle di Francia agl' artic. 18. e 22. stabiliscono = Che l' Assicurato deva correre un decimo di risico sopra tutto ciò che si fa assicurare, e qualunque Assicurazione, o Riassicurazione sopra mercanzie, oppure effetti al di sopra della loro valuta sono proibite, casse, invalide, e sotto la pena della confiscazione degl' effetti. =

12. Ciò premesso in quanto alle particolari Costituzioni esaminando l' articolo relativamente alla valutazione delle mercanzie, si può con ogni fondamento sostenere, che per disposizione di Legge non è questa ai tempi nostri dell' essenza del Contratto, talchè non vi è una precisa necessità di farla (4).

13. Lo Stipmann, ed il Kurick che stabiliscono la proposizione essere di essenza del Contratto la valutazione nella Polizza parlano di essa in coerenza delle Costituzioni fatte da Filippo II. per Anversa dalle quali è rigorosamente prescritta, come abbiamo indicato, una tale valutazione (5).

14. Se

(4) *Stracc. de assecurat. gloss. 6. n. 5. Casareg. disc. 1. num. 36. Emerigon chap. 9. sect. 3.*

(5) *Stypmann. de iur. maritim. par. 4.*

14. Se per altro questa valutazione è fatta nella Polizza, la convenzione piuttosto che la Legge obbliga gli Assicuratori all' esecuzione del Contratto nella forma stabilita, giacchè in tal caso pare che la obbligazione degl' Assicuratori cada più sulla determinata somma da pagarsi in caso di sinistro, che sulla massa, e valutazione del risico. E questa valutazione si fa esplicitamente, e col determinare la quantità che si attribuisce a ciascuna porzione del genere assicurato, come insegnano i Capitoli di Sicurtà di Barcellona cap. 11. e dietro di essi tutti i Dottori (6), e virtualmente, ed implicitamente mediante l' espressione = Si fa assicurare per il costo, e spese = oppure = costo, e spese, e premj di sicurtà = formule tutte eguali all' espressione di stima esplicita (7), perchè in questo caso annunziando gli Assicurati agli Assicuratori di avere in mira il valore presente della mercanzia, ed in conseguenza *quanti fundus est*, vengono essi a significare qual' è la loro intenzione, cioè di volere per regola della liquidazione futura dell' interesse, il valore del tempo del celebrato Contratto, onde questa unione di consenso forma il Contratto sulla valutazione, alla quale non si può opporre dalle Parti, che l' interesse eventuale della mercanzia abbia sofferto alterazione (8).

15. Nel caso di questa stima implicita, ed esplicita che sia il prezzo eventuale della mercanzia, non varia l' interesse, e non disobbliga gli Assicuratori dal pagare ciò che hanno convenuto sulla medesima, per la ragione che quando dai Contraenti si stima la mercanzia si viene in certo modo a far novazione, ed a ridurre la Sicurtà che prima era sopra la specie a sicurtà di valore: E siccome il valore per essere uno degli enti morali, e nella mente degli uomini consistente, non può esser soggetto per mutazione di luogo, o di tempo a poter soffrire alterazione, così le stime che con relazione a tal valore

4. *cap. 7. num. 351. Kurick diatrib. de assecur. §. mercium. Wedderkoop introd. ad ius nautic. lib. 3. tit. 7 §. 99.*

(6) *Santern. de assecurat. part. 3. n. 41. a 46. Stracc. de assecurat. gloss. 6. num. 2. & seqq. Scacc. de commerc. §. 1. num. 169. quaest. 1. Balducc. ad Ramon. decis. 15. e 21.*

(7) *De Luc. de regalib. disc. 125. n. 4. Altograd. sen. cons. 6. n. 91. lib. 1.*

(8) *Amat. resolut. 91. num. 2. e 3. Rocc. de assecurat. not. 102. Scacc. de commerc. § 1. quaest. 1. num. 169. e la Rota Fiorentina fra le imprese avanti l' Auditor Conti decis. 61. in fin.*

valore si danno dagli Afficuratori divengono ancora esse incapaci di essere a veruna alterazione soggette (9).

16. E per conseguenza quando fu stipulato a principio il pagamento di certa determinata somma, e che questa certa, e determinata somma è stabilita dai Contraenti per vera, e giusta stima delle mercanzie che si assicurano in caso di sinistro, questa stima così fissata, e stabilita a principio dai Contraenti al tempo della stipulazione è quella che deve pagarsi venuto il caso del sinistro intieramenre senza accrescimento, nè diminuzione, secondo la più comune opinione di tutti i Dottori (10).

17. Se per altro, lo che accade in pratica ben raramente, nella Sicurrà è convenuto il salvo arrivo di mercanzie ad un determinato luogo, e promessa delle medesime l' indennità, facendone come un segno all' interesse di chi compra una tal sicurezza senza determinazione di valore dei generi assicurati, e senza che si stipuli di pagare nei casi di sinistro somma certa, secondo la famigerata *L. Si merx ff. de condit. triticar.* La stima, e misura dell' interesse di chi ha pattuito il salvo arrivo, e consegna di una tal cosa in un tal determinato luogo, e il valore del luogo medesimo, secondo l' espressione del Giureconsulro nella detta Legge = æstimatio sumatur eius loci quo dari debuir = deducendola dall' azione che dalle Leggi chiamasi condictione triricaria di cui parlano Holdomann, e Voet *lib.* 13. *tit.* 3. *ff. de condict. triticariæ num.* 10. e conforme stabiliscono i Dottori (11).

18. All' effetto che si facesse luogo a quest' azione per se medesima solamente personale, attender si doveva se principalmente la stima della cosa dedotta fosse in obbligazione, o se principalmente cadesse l' obbligazione sulla cosa medesima,

(9) *Argum. in Leg. Etric. si Cod. de iur. dot. Menoch. cons.* 58. *num.* 13. *Castill. controv. lib.* 5. *par.* 2. *cap.* 168. *Monac. dec.* 27. *n.* 4.

(10) *Leg. fundum cornelianum ff. de novat. Santerri. de assecurat. part.* 3. *Rocc. de assecurat. not.* 31. *num.* 102. *Rocca dispute.* 97. *num.* 39. *Stracc de assecurat. gloss.* 6. *n.* 1. *Conti decis. Florent.* 62. *num.* 2. *Ansald. de commerc. disc.* 70. *num.* 31. *Rocc. respons.* 31. *n.* 1. *De Hævia in labyr. commerc. naval. lib.* 3. *cap.* 14. *n.* 29.

(11) *Santern. de assecurat. par.* 3. *n.* 41. *Stracc. de assecurat. gloss.* 6. *num.* 1. *vers. Santerna. Scacc. de commerc.* §. 1. *quæst.* 1. *num.* 169. *versic. secundus casus, Rocca disput. select. cap.* 99. *num.* 38.

ma, in luogo della quale prestar si dovesse in sussidio la di lei stima, e valore; imperocchè non comprendendo l' obbligazione principalmente la cosa suddetta non era luogo a questa condizione triticaria, nè restava da questionarsi sulla mutazione della stima, perchè di fatto a principio non altro si considerava in debito del promittente, che certa quantità di denaro, stima comune di tutte le cose, o il negozio fosse di buona fede, o di stretta ragione &c. fosse cresciuto, o diminuito il prezzo, l' obbligazione pecuniaria, che a principio fu certa non era più capace di accrescimento, o diminuzione (12).

19. Posto pertanto, che esplicitamente, o implicitamente sia stata fatta la valutazione delle mercanzie assicurate nella Polizza, l' Assicurato ha a suo favore la prova derivante dalla convenzione, e se l' Assicuratore vuol dipartirsene resta a suo carico di formare la prova in contrario, e tale che giustifichi l' alterazione tanto notabile nella valutazione, che gli dia un diritto alla reduzione del contratto, poichè sta sempre fermo, ed. indubitato il principio, che a nessuno è permesso di farsi assicurare al di là del vero valore del risico a cui è sottoposto, e perciò non ostante qualunque convenuta valutazione, se gli Assicuratori possono provare o la fraude, o l' alterazione, il contratto nel primo caso si rescinde, e nel secondo si riduce a quella giusta eguaglianza, che le Leggi prescrivono (13).

20. Poi-

(12) *Voet. lib. 13. tit. 3. ff. de cond. tritic. num. 3.* = ivi = Etenim primo quidem inspiciendum existimo utrum principaliter rei æstimatio in obligationem deducta sit, an principaliter res, cuius loco in subsidium æstimatio præstanda venit. Nam si principaliter æstimatio rei alicuius obligatione comprehensa sit, neque huic conditioni triticariæ locus esse potest, neque ex mutatione æstimationis quæstio superesse; quia reipsa nihil præter numeratam pecuniam omnia æstimantur; ab initio debitum est, neque aliam contrahentes videri possunt æstimationem adeoque quantitatem pecuniariam respexisse, quam quæ fuit eo tempore quo primitus obligatio nascebatur sive bonæ fidei, sive stricti iuris negotium sit, ac propterea aucto deinceps, vel diminuto rei pretio, obligatio pecuniaria quæ ab initio certa fuit nullum inde incrementum capere potuit aut diminutionem = *Stracc. de assecurat. gloss. 6.* = Cum ergo æstimatio quodammodo principaliter in obligatione deducta sit, & debeatur iure actionis placet mihi ex relatis iuribus, & rationibus, tempus obligationis spectandum, & non ultra crescere = *e la Rot. Rom. nelle recen. par. 17. dec. 400. per tot.*

(13) *Loccen. de iur. maritim. lib. 2. cap. 6. num. 7. Stracc. gloss. 6. num. 5 Scacc. quæst. 1. num. 169. Kurick diatrib. de assecurat. pag. 833. Valin art.*

20. Poichè considerandosi la valutazione fatta nella Polizza, come la prova, e il fondamento dell' azione intentata dall' Assicurato per repetere la sua indennità, le Leggi ammettono l' Assicuratore a dare quelle eccezioni, che può giustificare per escludere l' azione stessa; e l' eccezioni formando validamente la prova contraria, servono a respingere l' Attore, secondo ciò che nella precisa materia hanno fissato tutti gli Scrittori di Gius marittimo.

21. Il Guidon de la Mer permette agl' Assicuratori sopra mercanzie di far correggere la valutazione conclusa nella Polizza: Ed il Cleirac, spiegando il detto articolo, così si esprime (14): Quelli che assicurano (dice egli) si confidano nella probità, ed onestà di coloro che si fanno assicurare, e che hanno fatto distendere la Polizza, non avendo l' agio di esaminare, e consultare tali valutazioni, descrizioni, clausule insolite, non si obbligano in alcuna maniera a seguitare la stima di esse per la loro firma; ma seno sempre in facoltà dopo la perdita di disputare se l' enunciative contenute nella Polizza sieno conformi alla verità &c. (15)

22. L' eccezione peraltro che compete all' Assicuratore contro la convenuta valutazione non compete all' Assicurato per diminuire il premio allorchè la cosa non è più intiera, come si è altrove avvertito. Poichè le Leggi in questo caso dispongono in favore dell' Assicuratore, che fece correre la buona fede dell' Assicurato, ma non scendono a favorire l' Assicurato medesimo, che deve attribuire alla sua negligenza l' esser caduto in errore.

23. Il Valin, e l' Emerigon (16) saviamente riflettono su questo punto, che l' ammettere un' opinione contraria sareb-

64. *pag.* 136. = par rapport aux marchandises l' usage etoit autre fois d' en faire l' estimation aussi par la police comme il resulte des art. 13. 14. du meme chap. 2. du Guidon, mais on le pratique rarement aujourdui soit pour eviter les surprises, soit parce que la valeur courente des marchandises est plus connuè en general. Quoiqu' il en soit, l' estimation etant fait par la police, elle doit servir de regle, sans que l' assurè soit tenu de constater. =

(14) *us, & coutum de la mer sur l' art.* 15. *chap.* 2. *pag.* 242.

(15) *De Luc. de credit. disc.* 108. *n.* 13. *Scaccia* §. 1. *quæst.* 12 *num.* 169. *Rocc. not.* 31. *Loccen. de iur. maritim. lib.* 2. *tit.* 7. *num.* 7. *Gibalin. de assecurat. artic.* 2. *num.* 6. *tom.* 2. *Marquard. lib.* 2. *cap.* 12. *n.* 16.

(16) *Valin art.* 8. *in fin. Emerigon chap.* 9. *sect.* 5. §. 6. *in fin.*

be di grave danno al Commercio, poichè è sommamente essenziale alla pubblica tranquillità, che si osservino i patti convenuti, altrimenti tutto si renderebbe arbitrario. Non è già un gran male, che in caso simile risenta uno il danno della propria inavvertenza, ma il bene generale esige che la regola sia rispettata = *dura sed scripta lex est* = Questo è il solo mezzo, dice egli, di prevenire i litigi, sempre dannosi alla civil Società, e sopra tutto al Commercio.

TITOLO SECONDO

Della valutazione della Cosa assicurata se non sia fatta nella Polizza.

VEnendo ad esaminare la proposta materia nella veduta, che l' assicurazione delle mercanzie sia stata eseguita non per una determinata quantità, o sivvero esplicitamente, o implicitamente ne sia stata convenuta la valutazione, conviene fissare per principio indubitato, e regola sicurissima, che le mercanzie assicurate devono stimarsi secondo il valore delle medesime nel luogo, ed al tempo della fatta caricazione.

2. Questa è la disposizione di ragione secondo il celebre Testo nella *Leg. Fundum Cornelianum ff. de novation.* seguito sul punto senza contradizione da tutti gli Autori (1), e specialmente dal Coccejo (2) §. 49. = ivi = Dicimus ex natura huius contractus nullius certi loci, vel temporis extimationem spectandum est, sed quanti merces emptæ fuere, id enim ex natura assecurationis agitur, ut indemnis servetur Assecuratus, non etiam ut lucrum capiat = e fu stabilmente fissato dalla Rota Fiorentina nella celebre Causa Liburnen. Assecurationis del 16. Maggio 1755. §. 27. avanti gli Auditori Mormorai, e Soldani Benzi (3) = ivi = L' Assicurazione all' opposto, oltre il

(1) *Santern. de assecur. par. 3. num. 41. versic. aut non promisit, Stracc. de assecur. gloss. 6. num. 1. Rocc. de assecur. notab. 31. Rocc. disput. 97. num. 39. Ansald. de commerc. & mercatur. disc. 70. num. 30. Mans. cons. 519. in fin. Kurick diatrib. de assecur. §. mercium, Stypmann. de iur. maritim. par. 4. cap. 7. de assecur. num. 348. & num. 351. Wedderkoop introd. ad ius naut. lib. 3. tit. 7. de assec. n. 97. & seq.*

(2) *Cocceius exercit. cur. tom. 1. p. 2. disp. 86. de assecur. §. 49.*

(3) Questa Decisione fu confermata nella

il consenso dei Contraenti, richiede in tutto proporzione, e misura, mentre può farsi su robe, e merci di qualunque valore, ma non può farsi per somma che quelle eccedano relativamente al luogo della loro caricazione = e nelle impresse avanti il Conti *decis.* 64 *num.* 29. *e seg.* = ivi = Quamvis enim vera sit regula, quod Assecuratores condemnari non possunt ad damnum nisi præcedat liquidatio, hæc tamen locum habere posset, quando in casu sinistro assecurati stipulati fuissent præstationem valoris, & estimationem rei deperditæ, nullo autem pacto procedere potest quando certa quantitas in casu infortunii conventa fuit, tunc enim absque ulla liquidatione ista solvi debet ab assecuratoribus, ut distinguunt, & hoc procedit sive valor rei assecuratæ sive maior, sive minor, quia quoties assecuratus æstimavit suas merces pro certo pretio, & pro illa summa, & quantitate assecurari obtinuit, & solvit premium eiusdem summæ assecuratoribus ad solutionem quantitatis conventæ tenentur assecuratores. =

3. Uniforme a questo princio è l' Ordinazione di Francia del 1681, che stabilisce all' artic. 64. che il valore delle mercanzie sarà giustificato dai libri, e fatture, altrimenti la valutazione sarà fatta secondo il prezzo corrente al tempo, e luogo della caricazione, se elleno non sieno valutate dalla Polizza, sopra il quale articolo egregiamente parlando il Valin nel Commentario conclude = Mancando l' Assicurato di produrre dei recapiti giustificativi il prezzo delle mercanzie, conviene farne la stima per mezzo di Periti, non sul piede del loro valore al luogo del destino della nave, o al luogo del naufragio, ma unicamente secondo il prezzo corrente che elleno valevano al tempo e nel luogo della loro caricazione. = E concorre in questa opinione coll' autorità, e con gli esempi il più volte lodato Sig. Avvocato Emerigon (4).

4. Nè possono essere più eque le ragioni di questa opinione, poichè se si vuol considerare il Contratto di assicurazione come una compra, e vendita, nel quale l' Assicurato vende il pericolo delle sue merci all' Assicuratore, che lo compra per un certo, e determinato prezzo, e somma che si obbliga di pagare in caso di sinistro, come hanno creduto alcuni Dot-

 tori

nella successiva Istanza dei tre Giudici Delegati Aud. Baldigiani, Avvoc. Del Sera, e Canc. Montordi.

(4) *Emerigon chap. 9. sect. 4.*

tori (5), ed è indubitato che il Compratore non può per il prezzo essere mai tenuto di più, nè di meno che per la somma, e quantità stabilita, e fermata col Venditore al tempo del Contratto, secondo le più note regole di ragione (6).

5. Se poi si voglia considerare il Contratto di sicurtà come un Contratto di fideiussione, nel quale l' Assicuratore per una certa, e determinata somma sta mallevadore dell' indennità dell' Assicurato, come altri Autori hanno stimato (7): Ed è infallibile che il Mallevadore è tenuto per quella precisa quantità per cui si è obbligato, ed essendo questo un Contratto di strettissima ragione, non ammette alcuna variazione in ciò che riguarda la sostanza.

6. Finalmente a convalidare questa proposizione, sembra di molto peso la riflessione, che quando la sicurtà è toccata per somma certa, e l' Assicuratore si obbliga di pagare una certa somma, allora non importa l' obbligazione di dar salve le mercanzie al luogo destinato, ma principalmente importa di pagare quella somma, che ha promessa nel caso succeda sinistro, e perdita della mercanzia, nel qual caso si riguarda il prezzo, e valore che correva al tempo della contratta obbligazione, per riconoscersi se la somma assicurata ascende al valore che correva al tempo suddetto, non essendo da alcuna Legge permesso farsi sicurtà per somma maggiore. Il che è tanto vero, che fatta la sicurtà per somma certa, quando anche nella Scritta fosse detto doversi correre il risico sopra mercanzie, che vagliano mille, e a tanto non ascendesse il valore del tempo della contratta obbligazione, la sicurtà nell' eccesso sarebbe nulla (8). E ciò quando anche l' eccesso non sormontasse il valore corrente delle mercanzie nel luogo del desti-

(5) *Loccen. de iur. marit. lib. 2. cap. 5. §. 3. Giurb. observ. 73. n. 6. Rocc. de assecur. notab. 3. num. 7. & notab. 95. num. 371. Gibalin. de univers. negociat. lib. 4. cap. 11. art. 1. num. 1. Cammaret. resp. 36. num. 2.* e molti *concordanti*.

(6) *Leg. Iulianus §. ex venditio, L. ex empto §. & in primis*, ed in termini di assicurazione osservano *Stracc. de assecurat. gloss. 6. sub num. 3. vers. dixerit aliquis, Bottin. ad Statut. Genuae lib. 4. cap. 17. ad §. servitutes n. 1. & seqq.*

(7) *Kurick de assecurat. §. 1. versic. caeterum, Stypmann. de iur. marit. par. 4. cap. 18. num. 25. & seqq. Binkershoek quaest. iur. publ. lib. 1. cap. 21. in princ. Rocc. de assec. notab. 91. n. 348.*

(8) *Santern. par. 3. num. 45. Stracc. gloss. 6. num. 4. §. 1. qu. 1. num. 169. vers. secundus modus est.*

destino, e la somma che è stata assicurata non eccedesse il valore predetto.

7. Se dunque la sicurtà concepita colla promessa degli Assicuratori di pagare una somma certa non si sostiene, e si annulla per quella rata, che supera il valore del luogo al tempo della caricazione, e benchè la somma assicurata corrisponda al valore del luogo del destino, l' Assicurato è obbligato a stornare la sicurtà per la rata che eccede il valore del tempo della contratta obbligazione; par chiaro e certo, che l' obbligazione prestata dagli Assicuratori non importi la salvezza delle mercanzie al luogo destinato, altrimenti ne succederebbe l' assurdo, che l' obbligazione degli Assicuratori non avrebbe sempre l' istessa importanza, mentre quando il prezzo delle mercanzie è minore nel luogo del destino, l' obbligazione importerebbe la salvezza delle mercanzie in esso luogo per pagarsi la minor somma, e quando il prezzo è maggiore, come regolarmente succede, sarebbe allora sicurtà fatta per somma certa, e importerebbe la stima, e valore del luogo della caricazione per pagare solo la somma promessa fino all' importare del valore predetto, e per stornarsi la sicurtà fatta per la rata che eccedesse, e così sempre in danno dell' Assicurato: Perciò siccome è certo che nel caso sia il prezzo maggiore nel luogo del destino, si stornano le sicurtà per la rata che eccedono il valore del luogo della caricazione; così anche nel caso di minoranza di prezzo è giusto che l' Assicuratore deva pagare la somma promessa per quella eguaglianza, che la natura, e le Leggi hanno prescritto in tutti i Contratti.

8. Non ostante la solidità, e giustizia di questa proposizione autorizzata dalle Leggi, e sostenuta da tutti i Dottori, si è qualche volta promossa la questione, se nel tempo della depredazione, o della perdita in parte delle mercanzie assicurate ex. gr. per mille, valore delle medesime nel luogo della caricazione, le istesse si provino del valore di 500. nel luogo della destinazione, sieno gli assicuratori obbligati non al mille promesso nel caso del sinistro, ma ai soli 500. avuto riguardo al prezzo corrente nel luogo della destinazione.

9. I fautori di questa teoria pretendono, che la disposizione di ragione, la naturale equità, e l' interesse del pubblico commercio richiedano, che la valutazione deva farsi

avuto

avuto riguardo al luogo del destino: Ed in quanto alla disposizione di ragione lo deducono dal fissare, che gli Assicuratori essendosi obbligati di assicurare le mercanzie fino ad un certo e determinato luogo, cioè fino al loro salvo arrivo, o scarico in terra a salvamento in . . . ne derivi da ciò, che in forza di simil promessa devano le stesse mercanzie giungere a salvamento al luogo del destino, ed in caso che periscano, o vadano in sinistro, deva il loro danno risanarsi secondo il prezzo, e valore che fossero quelle importate nel tempo di detta destinazione, allegando a tal effetto varie Leggi (9), autorità di Dottori (10), e sentenze dei Tribunali, e specialmente della Rota Romana, e Fiorentina, che hanno al loro dire abbracciata una tal proposizione (11).

10. Nel caso peraltro in cui si parli di totale sinistro, o di perdita, la prima proposizione, o sia quella che la valutazione dei generi deva calcolarsi dal luogo, e dal tempo del contratto, è la più vera, e la più praticata, e che in oggi non ammette contradizione.

11. Tutte le autorità contrarie parlano nel caso in cui la Sicurtà sia stata commessa senza alcuna precedente stima delle mercanzie, e senza obbligazione per una certa somma, e quantità di denaro, e sia assicurato il trasporto delle merci salve in un certo luogo, talchè si ha allora in considerazione non solo il danno, ma anche il lucro che poteva fare il Padrone se le merci fossero giunte salve nel luogo destinato: E questa è la comune distinzione, che non ammette contradizione.

12. Due volte si è affacciata nei Tribunali di Toscana una simile questione. La prima nel 1693. per parte del Sig. Giovanni Antonio Huigens, che essendosi fatto assicurare alcune mercanzie caricate per Amsterdam, ed essendo stata predata

(9) *Leg. ultim ff. de condit. trituar. Leg. non utique 3. §. ultim. ff. de eo quod cert. loc. petat. Leg. si laborante §. sed in his ff. ad Leg. Rhod. de iact. Leg. unic. §. final. Cod. de sentent. quæ pro eo.*

(10) *Stracc. de assecurat. gloss. 6. n. 1. e 2. Scacc de commerc. §. 1. quæst. 1. num. 169. Rocc. de assecurat. notab. 31. num. 101. Amat. resolut. 91. num. 4. a 16. Bottin. ad statut. civ. reipub. Genuen. lib. 4. cap. 17. §. si inter partes, Ansald. de commerc. disc. 70. num. 32. Casareg. de commerc. disc. 1. n. 132.*

(11) *Rot. Roman. nelle recent. decis. 258. par. 6. & decis. 47. par. 7. Conti dec. Fior. 61. n. 48.*

data la nave nel Canale di Londra, pretese il pagamento sulla valutazione delle mercanzie, secondo il valore corrente al luogo del destino, piuttosto che su quello della caricazione.

13. Scrisse in quell' occasione a favore dei Sigg. Quaratesi, e Dumas Assicuratori, sostenendo l' assunto della valutazione del luogo, e tempo del Contratto il chiarissimo Sig. Audiror Carlo Bizzarrini seniore Professore in quel tempo nell' Università di Pisa, e il di lui Voto è magistrale sull' articolo, confutando con somma eleganza, e dottrina tutte le autorità riportate in contrario, e disapplicando mirabilmente le due allegate Decisioni della Rota Romana.

14. L' altra fu nel 1745. in cui i Sigg. Iackson, e Start essendosi fatti assicurare per conto dei Sigg. Haller di Napoli barili 700. zibibbi, che atteso il loro valore in Livorno dove furono caricati importavano pezze 2066. da 8. r. Fu la Nave nel suo viaggio predata da Corsaro Francese, e da quello ritenuta in potere per giorni cinque; dopo il qual tempo recuperata da altro Corsaro Inglese, essendo stata dal medesimo condotta in Londra luogo del destinato discarico colle mercanzie soprannominate, e non ascendendo in Londra il valore delli zibibbi, che a pezze 785. pretendevano i Sigg. Huigens, e Becher Assicuratori non esser tenuti che all' emendazione di questo danno: E scrivendo per essi con molto impegno, e dottrina il Sig. Cav. Avvocato Pio Dal Borgo, dedusse in varie Consultazioni tutte le ragioni, ed autorità che potevano rinvenirsi per sostenere l' assunto; tuttavolta furono gli Assicuratori condannati al prezzo maggiore del luogo del carico, per la ragione fortissima, che la massa del risico si deve sempre considerare relativamente al luogo della caricazione delle merci, nè deve estendersi al lucro che spera di percipere l' Assicuraro al luogo del destino, ma deve però indennizzarlo della vera perdita, e così Scrivente per i Sigg. Iackson, ed Hart la buona memoria dell' Avvocato Giovanni Baldasseroni mio amatissimo Genitore ottenne per i medesimi una piena vittoria con Sentenza pubblicata sotto dì 7. Luglio 1746. che passò in cosa giudicata.

15. E' però vero che la valutazione del luogo del destino prende luogo anche nelle Sicurtà determinate, o indefinitamente fatte quando non si tratta di sinistro, o perdita totale,

tale, ma di danno sofferto nella navigazione; o sivvero quando si tratta di getto fatto a salvamento del resto del carico, e della nave, alla di cui refezione devono concorrere in contributo gli altri interessati nella medesima; imperocchè nel caso in cui l' Assicurato non può pretendere il pagamento delle somme assicurate, o fare la renunzia all' incetta, perchè le mercanzie sono giunte nel luogo destinato, talchè ha solo l' azione di domandare il refacimento del danno, che fusse nelle mercanzie, se però provenga da causa per cui gl' Assicuratori sieno tenuti, e in questo caso non si controverte che la stima di questo danno si deva fare secondo il valore corrente nel luogo del destino, perchè stante il danno che hanno sofferto le mercanzie, non possono queste vendersi il prezzo per il quale sarebbero state vendute, se giunte fossero a salvamento: E questa è l' opinione di tutti gli Autori allegati a sostenere la detta proposizione, i quali hanno scritto, e deciso nei casi di liquidazione di danni, e non di totale sinistro, che dia luogo alla renunzia d' incetta.

16. Anche in quest' aspetto per altro la valutazione delle merci dei danni dipende dall' epoca in cui sieno occorsi i medesimi: Perchè qualora sieno accaduti avanti la metà del viaggio, allora indistintamente fermano i Dottori, che il valore della cosa assicurata si deva liquidare secondo il prezzo del luogo nel quale furono comprate, secondo la disposizione del cap. 95. del Consolato del Mare, e a norma di cui nei precisi termini di assicurazione fu deciso dal Senato di Catalogna presso al Fontanell. *dec.* 244. *num.* 180. per tutto *tom.* 1. Bottin. allo Statuto di Genova §. Si inter partes æstimatio rerum assecuratarum in casu adventi periculi, si de ea inter partes non fuerit conventum, qualiter fieri debeat an habito respectu ad pretium loci in quo emptæ, & oneratæ sunt, vel loci pro quo sunt assecuratæ, & destinatæ dubitari potest? Et quidem satis equa est illa distinctio, ut si casus adveniat ante medietatem itineris confecti spectandus sit valor loci emptionis, si vero ultra medietatem itineris confecti haberi debeat respectus ad locum destinatum. =

17. E così il Coccejo §. 49. *versic.* = Ut medietate itineris pretia distinguantur, & loci unde solvitur pretium spectetur, si medium iter nondum emersa navis fuerit alias autem

tem eius loci, in quem iter dirigitur passim receptum est, & ab equitate non minus quam decidendarum causarum facilitate commendatur = ed altri molti allegati dai medesimi per concordanti (12). E questo è altresì il sistema adottato senza variazione dal Magistrato dei Consoli del Mare di Pisa.

18. Nell' altro caso del getto è litterale la disposizione della Legge *Rodia* §. *portio autem*, *ff. ad Leg. Rhod. de jactu*, per l' equità della quale si valutano in contribuzione le mercanzie gettate per salvezza della Nave, avuta relazione solamente al tempo, ed al luogo della compra fattane, se il getto è seguito avanti la metà del viaggio, e nel luogo del destinato discarico, se ciò accada passata la metà del destino, (13) come più latamente occorrerà dimostrare, allorchè si tratterà del getto, e delle conseguenze di esso.

19. Conviene per altro osservare su quest' articolo quale possa realmente dirsi il vero prezzo del luogo, e del tempo delle mercanzie a cui convenga rapportarsi in caso di indennizzazione, se la valutazione non è stata fatta per la Polizza.

20. L' uso del Commercio è quello di giustificare il fisico sulle fatture, e su i libri dell' Assicurato, ma queste fatture non sono sempre la prova indubitata del vero valore: Nel Contratto di vendita è lecito dentro certi discreti limiti alle Parti di circonvenirsi una con l' altra, purchè non ci sia nè dolo, nè fraude (14), ma questo spirito d' industria, e di accortezza è severamente rigettato dalle Leggi nel Contratto di assicurazione. La natura del Contratto di assicurazione, e la disposizione della Legge si riuniscono per obbligare l' Assicurato a tenersi nei limiti del giusto valore delle cose assicurate. Questo valore delle cose poi si dice quello, che per tale è reputato dalla comune opinione degl' uomini, e per

(12) *Ripolla de magistr. log. maris cap. 21. de assecurat. num. 69. & seq. Cocceius exercitat. curial. tom. 1. part. 2. disput. 86. de assecur. §. 49. Wedderkoop introd. ad ius nautic. libr. 3. tit. 7. de assecurat. §. 97. nelle note, Fontanell. dec. 244. n. 18.*

(13) *Consolato del Mare capit. 95. Stracc. de assecur. gloss. 6. n. 3. versic. quemadmodum, Vinn. ad Peck. tit. ad Leg. Rhodian. versic. nihilominus, Casareg. disc. 45. num. 10. tom. 1. Targa Ponderazioni marittime cap. 58. Cleirac us, & coutum maritim. cap. 2. §. 12. cap. 58. in princ.*

(14) *Leg. 6. §. 4. ff. de minor. Leg. 22. §. 3. ff. locat. Grot. lib. 2. chap. 17. §. 26. Pothier trait. des vent. num. 241. & seqq.*

e per cui comunemente (15): E ful propofito delle Afficurazioni il giufto valore è quello per cui o di fatto fono ftate provvifte dall' Afficurato, o fivvero valevano comunemente al tempo della fatta caricazione, e del convenuto Contratto di Sicurtà (16).

TITOLO TERZO.

Della valutazione delle mercanzie di ritorno, e ricevute in baratto.

L' Eftenfione a cui fi è ampliato il commercio ai tempi noftri ha pofto i Mercanti nella neceffità di variare, ed ampliare la forma delle fteffe negoziazioni, quindi n' è avvenuto, che la difpofizione delle Leggi limitate all' ufo dei tempi in cui fono emanate ha avuto bifogno di effere alterata, ed eftefa dalla confuetudine dei Mercanti anche a quei cafi a cui non aveva provveduto: Il commercio, che avanti l' introduzione della moneta dalla fua prima origine non fi faceva con i Paefi lontani, che per via di baratto dei generi refpettivamente adattati (1), lo che impediva di fare la valutazione delle merci che fi avevano in baratto, giacchè il vero valore delle medefime non fi poteva riconofcere fubito che non avevano un prezzo determinato; Ora è del tutto variato, e come offerva il Valin non vi è più al prefente alcun luogo dove fi faccia unicamente per baratto. E' veriffimo che vi fono molte Piazze dove le mercanzie non fi vendono a danari contanti, ma folamente ad un prezzo che fi paga in feguito in altre mercanzie, e in prodotti del Paefe. Ma da che le mercanzie portate in alcun luogo ivi hanno un prezzo regolare, e conofciuto, e che fono vendute ad un certo prezzo per una convenzione particolare in cambio di altre del Paefe pure valutate a un prezzo certo, un tal commercio non può più dirfi di femplice baratto, ma bensì è una vendita reciproca a prezzi regolati (2).

2. Per

(15) *Leg. 63. ff. ad Leg. falcidiam, Leg. 33. ff. ad Leg. aquiliam, Puffendorf livr. 5. chap. 1. Pothier trait. des vent n. 242.*

(16) *Emerigon chap. 9. fect. 1.*

(1) §. 2. *inftit. de empt. Leg. 2. ff. de contrahend. emption. Grot. lib. 2. e 12. §. 3. Puffendorf lib. 5. ch. 5. §. 1.*

(2) *Valin art. 65. pag. 137.*

2. Per questa ragione l' estrazione dei negri, o della polvere di oro alla Costa di Guinea, che è un commercio tanto usitato dai Francesi, non si può considerare come un commercio di baratto, perchè il prezzo dei negri, o della polvere di oro sia pagato in mercanzie; non vi è genere di mercanzia di Europa, che non sia valutato dai negri abitanti quella Costa ad una moneta d' oro, che ha un valore fisso conosciuto, ed allorquando danno dei negri in pagamento delle mercanzie ricevute dagli Europei, valutano parimente questi negri a ragione di tante monete d' oro, nel che consiste la vendita reciproca.

3. Poichè vendita, piuttosto che baratto si chiama quella nella quale le respettive mercanzie sono state fissate a un prezzo determinato, secondo la distinzione che ne vien fatta dal Pothier (3) = Se noi convenghiamo insieme, che io vi dia una tal cosa per un certo prezzo, in pagamento della quale voi mi diate per la vostra parte un' altra cosa, questa convenzione non è più un contratto di cambio, o di baratto, ma ella contiene una vendita che io ho fatto della cosa a me appartenente, ed una consegna della vostra che voi mi fate in pagamento del prezzo della mia. =

4. Lo che può dirsi di tutte le altre negoziazioni che si fanno all' America, ed alla China, nelle quali i ritorni sono in generi, e non in specie coniata, o in lettere di cambio, perchè generalmente è introdotto, che la vendita reciproca è regolata sopra certi prezzi fissi, e perciò non può cadere questione sulla valutazione delle mercanzie che ritornano da tali luoghi. Imperocchè subito che il valore è conosciuto, o sia per il prezzo che vi è stato posto specialmente, o sia per il prezzo che è stato apposto alli effetti che sono stati consegnati a quelli che hanno dato le mercanzie di ritorno in pagamento di essi, ciò basta per autorizzar quello a cui appartengono a farle assicurare sul medesimo piede senz' altro esame (4).

5. Se per altro in qualunque forma si potesse dare il Commercio di baratto, e che le mercanzie fossero portate a un Paese dove non fosse cognito, e fissato un prezzo per le medesime, e regolato per convenzione, e che unicamente fossero pagate in altrettante mercanzie, convengono i Dottori,

 che

(3) *Pothier trait des vent num. 617. Emerigon chap. 9. sect. 7.*

(4) *Valin art. 65. pag. 137. Pothier des assur. n. 149.*

che in questo caso il valore delle mercanzie date in cambio deve regolarsi su quelle che potevano naturalmente valere nel tempo, e nel luogo del baratto senza limitarsi alla stima che ne sarebbe potuta farsi al tempo della Polizza di sicurtà, o alla partenza della nave (5).

6. Non può negarsi che questa valutazione non sia molto incerta, ed erronea, perchè avendo per oggetto la determinazione del valore delle mercanzie nel luogo del baratto sarebbe difficile a riconoscere se avessero guadagnato, o perduto nel baratto: Siccome però è cosa naturale di supporre il guadagno indipendentemente dall' aumento del nolo, e spese di trasporto, così su questo fondamento conviene aggiungere alla stima delle mercanzie, considerata al tempo della loro caricazione per il viaggio di andata, tanto le spese del loro trasporto consistenti nel nolo, nel premio di sicurtà, e nelle spese di discarico, e per mancanza di ricevere le mercanzie prese in baratto sino alla loro consegna a bordo, e più un utile sopra le mercanzie di andata.

7. Il Valin sulla scorta della decisione del Guidon de la mer. nell' art. 15. limita questo utile a ragione di un dieci per cento almeno (6), ma l' Emerigon conclude che deva fissarsi arbitrio boni viri.

8. La regola per altro fissata dal Consolato del Mare di Barcellona (7) è conforme all' opinione dei citati Autori, e simile alla medesima è la Legge prescritta dall' Ordinanza di Francia (8), prescrivendosi in essa = Che se la Sicurtà è fatta sul ritorno di un Paese dove il Commercio non si fa che per baratto, la stima delle mercanzie di conguaglio sarà fatta sul piede di quelle date in baratto, e delle spese fatte per il trasporto. =

9. Que-

(5) *Guidon de la mer art. 15. chap. 15. Valin artic. 65. pag. 137. Pothier des assur. num. 15. Emerigon des assur. chap. 9. sect. 7.* = Si dans l' endroit de la traité les respectives Marchandises sont estimées, par exemple en barres, en coris, en pieces, en macoutes, ou autres signes qui represent la valeur des choses des lors, ce n' est plus un troc, c' est une double vente je vous vends une Marchandise au prix de mille coris, & vous me vendez au meme prix votre esclave: Il ne reste plus qu' a reduire en argent de France, la monnoje Africaine, ou Asiatique pour determiner la somme qui n' est permis se faire assurer du sortir. =

(6) *Emerigon chap. 9.*

(7) Ordinazioni del Consolato del Mare cap. 6.

(8) del 1681. art. 65.

9. Questa valutazione si rende altresì incerta, e pericolosa, allorchè si tratta di mercanzie provenienti da luoghi dove non vi è corso di cambj, o dove possa farsi alterazione nella moneta del loro conio, come dai Dominj di Spagna, e di Portogallo nell' America. Quindi è precauzione molto necessaria di specificare la valuta, e corrispondenza nella Polizza di Sicurtà, ma qualora non sia stata usata questa prudenza, e la valutazione non sia fatta nella Polizza, devono esser conteggiate agl' Assicuratori ad una valuta non più alta di quella che produrrà in Europa la verga, oppure l' attual conio, o specie portato di là dopo il pagamento di un premio per il rischio del viaggio, nolo, ed altre spese di viaggio necessarie &c. (9).

10. Per spiegar ciò più chiaramente il Magens, fa la presente fattispecie = La specie medesima, o pezza Messicana, che portata a Cadice vi passa per 105. reali di platta, ed ora vale in Londra soldi quattro, e denari nove sterlini. Quando è caricata alla Vera Crux non deve valutarsi in una Sicurtà per soldi 4. 9. mentre queste pezze non vagliono quel prezzo, finchè non sono consegnate in Cadice, ed ivi non possono sbarcarsi in sicuro senza pagare il nolo, l' indulto, ed altri aggravj ordinarj; nel 1753. sopra mille pezze da otto sulle ultime navi dalla Vera Crux a Cadice, gli aggravj ascendevano a pezze 24. $\frac{1}{3}$. e conseguentemente ogni pezze mille da otto caricate alla Vera Crux produssero al netto ai loro proprietarj in Cadice pezze 858, che a 105. reali di platta l' una fanno 9116. $\frac{1}{4}$. reali di platta, et a denari 41. per otto reali fa in Londra soldi 3. 10. $\frac{3}{4}$. sterlini per ogni pezza da otto, la sicurtà dei quali a pagare 98. per 100, e conteggiarli a soldi 3. 11. den. tanto che ogni pezza da otto non dovrebbe valutarsi in una Polizza in Londra per più di quattro scilini sterlini, mentre l' Assicurato non avrebbe potuto ricever di più colla specie se la nave fosse venuta a salvamento. =

11. Inoltre per quello che riguarda i ritorni fatti in mercanzie, se l' Assicurato non dichiara cosa sieno, nè fa verun patto particolare di valutare, ed assicurare una certa quantità, e peso ad un certo prezzo, gli Assicuratori non sono in modo veruno interessati nel profitto, o nella perdita che l' Assicurato

(9) Magens Saggio sopra la Sicurtà par. 1. §. 40. per totum.

curato poſſa ſare reſultante dall' evento, ſono eſſi ſolamente reſponſabili per lo primo coſto ridotto in moneta di Cadice al prezzo medeſimo, che produrrà al netto la ſpecie portata sbarcata a ſalvamento in Cadice.

12. Lo ſteſſo Autore riporta altresì due caſi di pratica per convalidare l' uſo di una ſimile valutazione (10).

13. Nella Guerra fra la Francia, e l' Inghilterra del 1744. riportano gli Autori, che mancarono tanti aſſicuratori Franceſi, che la maggior parte delle ſicurtà di Francia andavano a farſi in Inghilterra. Moltiſſime delle loro navi eſſendo preſe, i premj andavano dal 18. al 40. per cento. Una tentazione così adeſcante per gli Aſſicuratori Ingleſi gli fece toccare in molti caſi alla cieca, e ſottometterſi, ſecondo ciò che riferiſce il citato Magens, ad una valutazione di undici denari ſterlini per una lira della Martinicca.

14. Inoltre il Franceſe aſſicurava il premio, tanto che laſciava gli undici denari netti pet ciaſcuna lira caricata nell' Indie Occidentali; non oſtante che pochi poteſſero ignorare che il corſo dell' America foſſe in quel tempo 33. per cento meno nel denaro della Francia vecchia. Che al cambio di 32. $\frac{1}{2}$. d. per ſcudo di tre lire, rende la lira dell' Indie Occidentali del real valore di 8. d. Talmentechè, ammettendo la valutazione di 11. denari doveva intenderſi compreſo in ciò il premio della ſicurtà. Gli Aſſicuratori Ingleſi accordavano il contrario, onde i prudenti Oſſervatori, dice egli, reſtavano maravigliati in vedere molti uomini di eſperienza toccare ſopra Polizze, nelle quali alcuni dei nemici erano ſicuri di guadagnare più con la perdita, che col ſalvo arrivo delle loro navi, ed illuſtra queſta ſua propoſizione con alcune calcolazioni ſimulate ai fatti che realmente accaddero in quel tempo.

15. L' intenzione di quelli i quali furono i primi a chiedere che una lira ſi valutaſſe 11. d. fu che il premio foſſe incluſo in detta valutazione: Poichè è egli ragionevole di immaginarſi, che uno voleſſe dare un premio per più di quello che poteſſero produrre i ſuoi ritorni? Può eſſere anche accaduto, che chi introduſſe un tal metodo non ſi daſſe la pena di calcolarlo, e neppure di conſiderarlo. Mentre par chiaro, che ſe ciò foſſe ſtato fatto, ſi ſarebbe evitato di eſporre i Cor-

(10) Magens Saggio ſopra le Sicurtà par. 1. caſ. 4. e 7.

i Corrispondenti al rischio di una sicura perdita col pagare quei premj, per cui i loro impegni non avrebbero dato il prodotto.

16. Nella sopramentovata guerra l'Indaco fu un articolo, che per lungo tempo non decadde nell'Isole Francesi proporzionatamente che alzò in Francia. Perciò qualunque Francese che si faceva assicurare per di più in Inghilterra sopra il suo Indaco, e che non gli caricavano i suoi pieni ritorni, in caso che fosse presa la nave avrebbe fatto un guadagno considerabile sopra la valutazione di 11. d. per una lira dell'Isole Francesi.

17. Il metodo pertanto giusto di assicurare dall'Isole Francesi, secondo l'opinione del citato Autore, sarebbe di specificare sempre nella Polizza a che prezzo saranno conteggiate nette a bordo le diverse sorte di zucchero, indaco, caffè, e cotone: e per quello che non è così conteggiato di dire che ogni lira sarà valutata ad otto denari sterlini inclusovi il premio.

18. In conformità di questa opinione nel regolamento di una perdita di una sicurtà fatta a Marsilia nei 1736. due Arbitri, che uno Negoziante, e l'altro primario Mezzano di sicurtà in quella Piazza, calcolarono sopra la valuta che una doppia di Spagna portata in Francia, e quindi all'Isole Francesi non rendesse allora a Marsilia che lire 19, e soldi quattordici, sebbene passasse nell'Indie per lire 27; onde conclude il citato Autore, che non può valutarsi in Londra più di otto denari in tempo di pace.

19. Questo abuso ha regnato peraltro non solamente in Inghilterra, quanto nella Francia stessa dove la valutazione della moneta forestiera era sempre a grave danno degli Assicuratori, e quel che era più da maravigliarsi, il più delle volte questa valutazione era fatta di consenso degli Assicuratori medesimi, conforme riprovando questo ingiusto costume notano il Pothier, e l'Emerigon (11), ma a questo inconveniente fu posto riparo dalla Reale Dichiarazione del 17. Agosto 1779. all'Artic. 11. = ivi = Qualunque effetto, il di cui prezzo sarà fissato nella Polizza di sicurtà in moneta forestiera, o altra di quelle che hanno corso nell'interno del nostro Regno, e di cui il valore numerario è fissato dai nostri Editti, sarà valutato al prezzo che la moneta stipulata potrà valere in lire tornesi.

(11) *Pothier des assur n. 149. Emerigon chap. 9. sect. 3.*

tornesi. Facendo espressa inibizione, e proibizione di fare alcuna stipulazione contraria a ciò sotto pena di nullità. =

20. Osserva saviamente l'Emerigon, che se quest' abuso non fosse stato corretto si sarebbero vedute ascendere a milioni di lire le assicurazioni che si fossero fatte di sortita dal Continente Anglo Americano; riportando a quest' oggetto l' esempio d' una perdita del Vascello il Gionata Capitano Pietro Matteo Andrè, il di cui recupero si faceva ascendere a diversi milioni di *pounds* moneta del Continente, che equivale a pezze 3. ½. di cento soldi.

21. Non ostante tanti milioni, gli Assicurati fecero agli Assicuratori la renunzia d' incetta, e fu composta ogni questione per mezzo di una transazione giudiciaria passata avanti il Luogotenente dell' Ammiraglità nel 6. Luglio 1780. In conseguenza della quale gli Armatori, ed altri Interessati diedero ordini al Capitano Andrè, che era restato a Boston d' impiegare o in argento contante, o in cambiali per Europa, o in mercanzie la moneta di Carta, che egli aveva in mano. Il Capitano Andrè acquistò alcune lettere di cambio sopra Parigi, per il quale oggetto dovè pagare settanta per uno, vale a dire, che 20000. lire in lettere sopra Parigi costavano 1400. 000. - in moneta di Carta. Tale era allora il cambio fra la moneta effettiva, e la moneta del Continente.

22. E da tutto ciò conclude l' Emerigon, che se si facessero fare in Francia delle assicurazioni di sortita dal Continente Anglo Americano, converrebbe in conformità della Dichiarazione del 1779. valutare la moneta del Continente al prezzo che ella potrebbe valere in lire tornesi.

23. In Francia peraltro hanno immaginato un modo per eludere la stessa Legge, ed è stato quello di fare le assicurazioni per il valore della moneta dell' Isole, convenendone espressamente come prezzo della mercanzia assicurata. Tutto ciò che tende a defraudare la Legge deve per disposizione di ragione cadere sotto la proibizione di quelle cose, che la Legge ha vietato di fare (12). L' Emerigon che rileva quest' abuso, lo condanna come pregiudiciale al commercio, e tendente a distrug-

(12) *Leg.* 29 *ff. de legibus* = Contra legem qui id facit, quod Lex prohibet in fraudem vero qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenerit = *Turamin. in Leg. fraus ff. de leg. Neri Badia dec. Seven.* 2. *n.* 22.

truggere le savie disposizioni di una Legge immaginata per ovviare alle fraudi, e proteggere la sicurezza dei Negozianti.

TITOLO QUARTO

Della valutazione del Corpo, e Attrazzi de Bastimenti.

QUella libertà che hanno le Leggi, e gli Usi dei Mercanti rilasciata ai Contraenti sulla valutazione delle mercanzie, e sul tempo in cui ella deva farsi con somma prudenza, ed avvedutezza, l' hanno assai limitata relativamente ai Contratti di sicurtà, che riguardano il Corpo, e Attrazzi dei Bastimenti, come soggetto, in cui potendo più facilmente aprirsi luogo alle fraudi, ha meritato i più accertati riguardi dei Legislatori per troncar l' adito alle questioni, e alle liti, che sono i mali dai quali resta sommamente trattenuta l' ampliazione, e la floridità del commercio.

2. I Regolamenti di Barcellona, e di Anversa esigono per necessità di legge, che la stima della nave che si vuole assicurare sia fatta avanti il contratto per mezzo di Periti, ed inserita nella Polizza (1). Ed il primo, che il Proprietario della nave deva correrne l' ottava parte del risico; ed il secondo, che ciascuno deva correre il risico di una decima parte = ivi Ognuno che vorrà assicurare il corpo del suo bastimento, come anche la monizione, polvere, ed attrazzi a ciò appartenenti, sarà obbligato di farli tutti stimare prima della sua partenza da persone di ciò intelligenti, la quale stima però in caso di perdita non pregiudicherà agl' Assicuratori, quando possino far comparire, che una tale stima fu fatta più alta di quello che doveva farsi, o per favore, affetto, collusione, o per qualunque altro motivo. =

3. Le Ordinazioni di Spagna (2) prescrivono all' Art. V. = Concediamo soltanto, che si possino assicurare due terzi di ciascun bastimento, e suo corpo che vada all' Indie per la sua giusta valuta, e non più; e che tal sicurtà sia fatta in una polizza separata, e non unitamente con alcuna mercanzia, e se alcun Padrone, o Proprietario di bastimento prende denaro

(1) Ordinazione del Consolato del Mare di Barcellona cap. 3. Ordinazione di Anversa num. 10.

(2) del 14. Luglio 1556.

ad interesse, o da un obbligo per quello che deve il creditore, corre il rischio sopra detto corpo, ed appartenenze, ed il Padrone, o Proprietario assicura tanto meno della valuta del Corpo.

4. Il costume peraltro introdotto in Cadice ha in gran parte derogato a questa antica Costituzione, giacchè, come rilevasi da una formula di cambio marittimo riportata dal Magens, e introdotta in Cadice fino dell' anno 1725. (3), quando i Proprietari dei bastimenti prendono denaro in prestito per le loro spedizioni, lo che è molto frequente per i dispendj gravosissimi che cagionano gli armamenti per l' Indie, sono soliti d' ipotecare la valuta del bastimento insieme con tutti i suoi emolumenti, nei quali è incluso perfino il nolo. E così questa consuetudine inveterata ha reso presentemente comune in Cadice di assicurare l' intiera valuta sopra tutte le cose, ed anche in maniera di scommessa.

5. Nelle Ordinazioni di Middelburgo §. 4. la sicurtà sopra corpo, e attrazzi, e provvisioni vien limitata alla metà del loro valore.

6. In quelle di Roterdam §. 31. è ordinato, che la sicurtà sopra i bastimenti non deve farsi di più che di 7. ottavi della vera valuta di detti bastimenti, senza distinzione, se il viaggio da farsi sia di quà, o di là dalla linea.

7. Le Ordinazioni di Amsterdam (4) hanno più esattamente dichiarata la disposizione di ragione su quest' articolo, prescrivendo all' Artic. 7. = Lo scasso della nave con i suoi alberi, pennoni, bonpresso, sarchie, e cordame, ancore, gumine, vele, cannoni, munizione da guerra, provvisione, ed altro appartenente ad essa non eccettuando cosa veruna, anche il premio della sicurtà, inclusive il denaro dato in mano, possono essere assicurati dell' intiero, e come realmente costano lesti per il mare. Ed il Proprietario, o l' Assicurato avrà la libertà di valutare la nave con tutte le sue appartenenze nella Polizza per l' intiero, o ciaschedun parzionevole per la sua parte, ma non più del vero valore: E quando non ha inserita nella Polizza valutazione veruna, o se le Parti in caso di perdita, o di avarìa non convengono intorno alla valuta,

(3) Magens par. 2. num. 132. (4) Ordinazione della Città d' Amsterdam pubblicata nel 1744.

luta, come anche se fu valutata più del suo vero valore, allora i Commissari ne faranno ricerca, e ne fisseranno la valuta, che gli Assicuratori possono produrre nel litigio. =

8. Più precise sono ancora le Ordinazioni di Francia (5) all' Artic. 8. disponendo = Se si fa una sicurtà sopra lo scafso, o corpo di un bastimento col velame, finimento, e allestimento, e provvisione di viveri, o sopra una parte di esse, se ne farà la valutazione nella Polizza, l' Assicuratore però in caso di fraude può insistere sopra una nuova valutazione = Le Leggi marittime di Prussia all' Artic. 7. prescrivono = Che tutte le cose assicurate saranno apprezzate nella Polizza ad una valuta certa, la quale, riguardo al bastimento, sarà nella sua intiera valuta nel tempo di far la sicurtà, e di allestirsi = Nelle Costituzioni di Amburgo si lasciano le Parti d' inserire nella Polizza la valutazione delle navi, e cose assicurate, ed unicamente si provvede a questa giusta valutazione nel caso di avarìe, e perdite (6) = Il danno che accade al corpo di un bastimento, dev' essere stimato secondo l' antico costume degli anziani maestri d' ascia, funaioli, e maestri di vela assegnati a questo proposito; ma nel tempo stesso deve aversi un particolare riguardo se la nave, ed il suo finimento erano nuovi, o vecchi, e regolarne la stima in conformità. =

9. Non si può bastantemente lodare il sistema di tenere dei Periti autorizzati dal Governo abili, ed onesti unicamente addetti all' esercizio di questo offizio per tali valutazioni: Potendosi da questi più che da qualunque altro, e più facilmente, ottenere una operazione onesta, e sincera tanto necessaria in simili risconti.

10. Le Ordinazioni di Svezia (7) sono anche elleno molto precise su questo punto, dichiarando al §. 2. = Se venga richiesto di assicurare navi, o bastimenti chiatti fabbricati di querce, o abete, o qualche porzione di tali navi, o bastimenti si lascia in libertà di assicurarli insieme con tutto il legname sodo appartenente a ciò, velame, ancore, ed altri attrazzi militari, le provvisioni della nave, e le altre sue appartenenze, parimente il denaro anticipato ai marinari, ed anche il premio di sicurtà, conforme al loro proprio rispet-

(5) Ordinaz. di Francia del 1681. della valutazione delle perdite.

(6) Ordinazione del 1731. tit. 12.

(7) del 20. Ottobre 1750.

tivo valore ; come la nave è ſtimata coſtare alla vela , ma non dovrà in conto veruno eccedere , ed una tal valuta deve ſpecificarſi nella Polizza ; e ciò eſſendo accettato dall' Aſſicuratore in caſo di diſputa non ſarà neceſſaria ulterior prova , o ſtima della valuta . =

11. E le Coſtituzioni di Danimarca §. 2. dichiarano = Chiunque vuol fare aſſicurare una nave , o porzione di una nave deve mettere nella Polizza una giuſta valutazione , e ſtima ſopra tutta la nave , o ſopra la porzione della nave , ſecondo il ſuo vero valore inſieme colle gumine , cordaggi &c. meno però le provviſioni , e ſalari &c. =

12. In Inghilterra (8) l' uſo è che in tutte le ſicurtà ſopra qualunque nave , o baſtimento , o porzione di eſſo , nella quale la detta nave , o baſtimento , o porzione ſono valutati ad una ſomma certa , o non vi è meſſa alcuna valutazione , l' Aſſicurato prima di far ſottoſcrivere tal ſicurtà ſpecifica nella Polizza la portata ſtimata di tal nave , e ſe la nave è di fabbrica britannica , o foreſtiera , e la valuta di detta nave , e ſopra qual porzione di detta nave è fatta una tal ſicurtà . Ed in caſo di perdita totale l' Aſſicuratore non oſtante che la valuta ſia ſpecificata nella Polizza come detto , è in libertà di controvertere la valuta di tal nave: Ed in caſo che apparisca che l' Aſſicurato ha valutato di più la detta nave , o porzione , allora recupera ſolamente la valuta vera , e reale della detta nave , o porzione ; ma in caſo che la valuta ſpecificata nella ſicurtà non ecceda la valuta vera , e reale , allora l' Aſſicurato recupererà ſecondo la valuta ſpecificata nella ſicurtà : Ed in tutte le azioni da portarſi ſopra tali ſicurtà , l' Aſſicuratore ſe vuole controvertere la valuta della nave , o della porzione ſpecificata nella ſicurtà unitamente al ſuo reclamo , che deve dare notizia all' Aſſicurato , che intende di controvertere la detta valuta colla prova della detta azione ; ma in tutte le ſicurtà ſopra qualunque nave , o porzione di eſſa , nella quale la portata , o la fabbrica di tal nave non è ſpecificata nella ſicurtà , ma la detta nave è valutara ad una ſomma certa , ovvero alla ſomma aſſicurata , o non vi è meſſa veruna particolar valuta , l' Aſſicurato deve provare qual ſia la valuta vera , e reale di tal nave , o porzione di eſſa , e recupera

(8) Megens loc. cit.

pera quella tal valuta ſolamente inſieme col premio di ſicurtà in caſo di perdita.

13. E parimente le Ordinazioni di Bilboa all' art. 9. eſpreſſamente comandano = Se ſi farà ſicurtà ſopra un baſtimento, ſuo velame, finimento, e ſpeſe fino alla partenza dal Porto, il Proprietario di eſſo deve correre il riſchio di un quinto della valuta. Per eſempio ſe la nave ſuddetta vale mille pezze il detto riſchio dell' Aſſicuratore dev' eſſere per ottocento, e quello del Proprietario della nave per le rimanenti dugento. E le Parti non altereranno queſta Ordinazione nè per patto, nè in verun' altra maniera, mentre quantunque ci renunziaſſero, e voleſſero farci contro, la Sicurtà ſarà nulla, e di niun valore riſpetto a quello che eccederà; e perchè può inſorgere una lite quando ſi perde un baſtimento intorno alla maggiore, o minor ſua valuta, per evitare ciò viene ordinato che ſi dichiari nella Polizza diſteſa per queſta Sicurtà la valuta del baſtimento, che accordandola l' Aſſicuratore in caſo di ſiniſtro non tenterà una lite, nè ſi ritrarrà dal pagamento dei quattro quinti che ſaranno aſſicurati.

14. E finalmente nelle Terminazioni ſopra ſicurtà pubblicate in Venezia nel 1771. all' art. 11. viene rigoroſamente preſcritto = Per quello che concerne parimente alle Sicurtà che vengono fatte in queſta Piazza ſopra corpo, ſpazj, e corredi dei baſtimenti dovrà inalterabilmente nell' atto della formazione di tali Polizze rapporto all' apprezziamento degli ſteſſi, aver luogo il riſico del terzo del loro giuſto valore, che a tenore delle pubbliche pretenſioni devono correre i parzionevoli di quel tale baſtimento che ſi vuole aſſicurare, oppure l' apprezziamento fra le Parti concordato, ſopra cui pure dovrà verificarſi il detto riſico del terzo, e ciò fino a tanto saranno preſcritte le legali regole per riconoſcere il vero valore dei Baſtimenti, nel qual caſo reſteranno eſcluſi li apprezziamenti d' accordò.

15. Premeſſe queſte particolari Coſtituzioni, ſoſtengono la maggior parte degl' Autori, che la valutazione della nave deve farſi nell' atto della formazione della Polizza di ſicurtà (9); ed

(9) *Stypmann. par. 4. tit. 7. n. 344. Kurick diatrib. de aſſecurat. pag.* 833. *Valin artic. 64. pag.* 136. *Pothier des aſſur. num.* 151. = ivi = on pratique xa-

ed è costantemente di pratica universale., specialmente questo sistema come più analogo al bene, ed alla tranquillità del Commercio, senza che però resti tolto agl' Assicuratori l' asilo di contradire questa valutazione, allorchè di fatto possino giustificarla erronea, e lesiva: La qual prova rimane a loro carico (10).

16. Nella valutazione delle navi è molto usitato il patto, che deva questa aver luogo di capitale durante il viaggio; qual patto si è detto altrove esser legittimo, perchè alla naturale deperizione del bastimento, che nasce dall' uso, supplisscono i noli dovuti al medesimo, che come frutti prodotti da quel capitale gli si unifcono: Come si è avvertito, parlando della Sicurtà sopra corpo, e attrazzi, e sopra noli delle navi. Tuttavolta l' Emerigon trova in qualche circostanza assai strana l' osservanza di questo patto, e troppo favorevole agli Assicurati, o contraria all' eguaglianza del Contratto. Dato il caso che il sinistro della nave succeda sulla terminazione del viaggio, e che le mercanzie nella maggior parte siano salvate, gli Armatori esigono da una parte l' intiero nolo delle mercanzie, e dall' altra l' intiera valuta della nave dal tempo in cui si pose in viaggio, lo che produce ai medesimi un doppio pagamento, ed un lucro in puro danno degli Assicuratori; cosa totalmente contraria alla natura del Contratto di assicurazione.

17. Quest' inconveniente merita di esser corretto dall' equità di un Giudice allora che le circostanze facciano realmente conoscere, che il caso porta un' utile all' Assicurato in puro danno degli Assicuratori, i quali devono pagare le perdite, ma non i lucri.

18. Lo stesso Autore rileva altresì che malgrado il patto che la valutazione della nave terrà luogo di capitale in tutti i tempi, ed in tutti i luoghi, allorchè si tratta di avarìa generale nessuno trascura di far nuovamente stimare questa medesima nave, a fine di conoscere il valore attuale, e di diminuire per questo mezzo la contribuzione alla quale è sogget-

rarement de faire la police l' estimation des Marchandises, mais lorsque est la navire qui est assuré on en fait tojours l' estimation. =

(10) *Valin loc. cit. Pothier num.* 151 *e* 159. *Stracc. gloss.* 6. *num.* 5. *Scacc. quæst.* 1. *num.* 169. *Kurick diatr. pag.* 833. *Emerigon chap.* 9. *sect.* 5. §. 5.

getto. E in questo modo gli Assicurati rivolgono tutto in loro favore, lo che non è giusto, nè coerente alla natura di questo Contratto.

19. Se però per qualche strana combinazione la valutazione della nave non fosse fatta nella Polizza, si dovrà ricorrere alla valutazione per mezzo di Periti: quanto però sia pericolosa, e fallace questa maniera di stimare specialmente dopo la perdita, si capisce facilmente da chiunque abbia senno: Per rimediare a questo inconveniente hanno perciò le Leggi, e gli Usi introdotto il sistema di fissarla in prevenzione, lo che sebbene sia sempre a danno degl' Assicuratori per la loro correntezza, tuttavolta hanno essi in tal caso l' adito di poter verificare in tempo la loro obiezione, lo che se non fanno, devono attribuire unicamente, e in gran parte alla loro negligenza i danni che ne provengono.

TITOLO QUINTO

Della Dichiarazione del Viaggio.

LA qualità del Viaggio che deve fare la cosa assicurata è sicuramente un oggetto da cui gli Assicuratori fanno molto dipendere la loro volontà per acconsentire al Contratto.

2. E' verissimo che ai tempi nostri la scienza della navigazione si è resa così perfetta, che tutti i viaggi dei quali, o non si aveva per lo passato cognizione alcuna, o si riguardavano come temerarj, sono al presente di un corso ordinario; ma ciò non toglie che da un viaggio più lungo, o più breve, e in un Mare piuttosto che in un altro, non nascano diversità tali nei risici, che non possa indistintamente ammettersi la Sicurtà sopra un effetto senza designare precisamente non solo il luogo del destino, ma il cammino eziandio per il quale si deve passare per arrivare al medesimo.

3. E' però Legge assoluta di assicurazione che nel Contratto si spieghi il punto da cui si parte la nave, o la cosa assicurata, e quello dove deve caricare con le circostanze che cammino facendo possono interessare coloro che devono assumerne il risico: Convengono indistintamente su questo punto le Leggi di tutti i Paesi, e solamente ha luogo la limitazio-

ne

ne della regola, allorchè si tratta di Bastimenti armati in corso, o destinati a corseggiare, per i quali facendosi le Sicurtà a tempo, e non a viaggio, si dichiara però espressamente nella Polizza, che sia permesso al Capitano di navigare in qualunque Mare, di prendere qualunque Porto, e di far quella rotta, e quel camino che stimerà più conveniente; ma senza questa espressa dichiarazione in termini generali, e significanti il corseggiare anche nelle Sicurtà a tempo, occorre indicare i punti di partenza, e di arrivo, e non è permesso di dirottare (1).

4. I Dottori hanno ritrovata una distinzione fra il *viaggio*, e il *cammino*, che è opportunissima per dimostrare quanto sia necessario lo spiegarsi chiaramente in questo Contratto.

5. Per viaggio s' intendono, come più latamente si spiegherà in appresso, i due estremi punti della destinazione, quello cioè da cui parte la nave, e quello a cui deve approdare; e per cammino, la linea per cui materialmente si passa fra i due estremi punti del viaggio. La mutazione del viaggio serve a sciogliere il Contratto di assicurazione, ma la semplice mutazione del cammino non produce sempre lo stesso effetto.

6. Poichè il viaggio essendo uno dei sostanziali requisiti della Assicurazione, l' alterazione sopra di esso lo fa svanire intieramente, e libera gli Assicuratori da qualunque obbligazione di indennizzare gli Assicurati delle loro perdite, e ciò per regola indubitata di questo Contratto (2). Imperocchè la qualità del viaggio, e della bandiera sono i due requisiti che sommamente interessano la scienza degli Assicuratori, poichè possono ragionevolmente indurli, o distorli dal toccare la Sicurtà, dipendendo dalle variate circostanze di tali oggetti generalmente la maggiore, o minore assunzione del pericolo: E però stà bene che in rapporto alle predette sostanziali qualità, e circostanze, se viene a variarsi lo stato della cosa, si alteri altresì il

(1) *Rota Fiorentina nel Tesoro Ombrosiano tom. 3. dec. 72. n. 26.*

(2) *Kurick diatrib. de assecur.* §. 9. *Sckele eodem tractat. sect.* 2. *n.* 4. *Loccen. de iur. maritim. lib.* 2. *cap.* 5. *n.* 7. *Stypmann. de iur. marit. cap.* 7 *num.* 385. *Strick de cautelis de iur. marit. quæst.* 4. *cap.* 7. *num.* 390. *Mans. cons.* 422. *num.* 10. *Casareg. de commerc. disc.* 1. *num.* 62. *Rota Ianuen. de mercat. decis.* 25. 40. & 63. *Rota Roman. in una Anconitana Assecurationum del* 4. *Luglio* 1764. *avanti l' Eminentiss. Riminaldi, e la Rota Fiorent. nel Tesoro Ombrosiano dec.* 72. *tom.* 3. *n.* 3. *e nella dec.* 38. *n.* 3.

sì il consenso, e l' obbligazione, e che parimente a tal fine deva rigorosamente attendersi ciò che è convenuto, ed espresso nella Polizza di Sicurtà (3).

7. Questa regola però ha la sua limitazione allorchè si tratta di assicurazioni fatte a tempo, e non a viaggio, nelle quali è ordinariamente accordata al Capitano la facoltà di seguir quello che a lui meglio piaccia dentro una certa estensione di mare, nel qual caso non si considera il luogo ove sia arrivato il sinistro, ma unicamente se, o nel tempo convenuto, intendendosi che il medesimo bastimento abbia una libera facoltà di andare, caricare, e scaricare in qualsivoglia luogo o porto, che sia dentro il fissato spazio di mare, e che solo si abbia riflesso al tempo, e niente al viaggio, a differenza delle sicurtà che si fanno, e toccano per un viaggio determinato (4).

8. Talchè succeduto il sinistro nel tempo prefisso all' obbligazione degli Assicuratori, dicesi commessa la stipulazione, e venuto il caso dell' adempimento (5).

9. All' oggetto di evitare quegli inconvenienti, che una troppo rigorosa interpetrazione di questa regola ben sovente faceva suscitare fra i Negozianti le particolari costituzioni, e gli usi delle diverse Piazze, hanno trovato il compenso, per cui salva la primitiva disposizione della Legge, hanno potuto o i Capitani, o i Proprietari recedere da quel rigore, con cui ella prescrive che nel Contratto si deva indicare il viaggio, e quello esattamente mantenere.

(3) *De Hævia de commerc. nav. lib. 3. cap. 14. num. 22. Santern. de assecurat. par. 3. num. 35. Rocc. notab. 28 num. 91. Stracc. de assecurat. gloss. 8. num. 10. ed i Consoli del Mare di Pisa nella Liburnen. Assecurationis del dì 23 Agosto 1742. §. resultando la ragione av. Piombanti, Tes. Omb. t. 7. e la Rota Fiorentina nella Liburnen. Assecurat. del 26. Giugno 1759. §. tuttociò av. Bizzarrini. d. Tesor. tom. 3.*

(4) *Mans. cons. 387. num. 7. Casareg. de commerc. disc. 173. num. 24. Rota di Genova decis. 83. num. 6. Sentenza dei Consoli del Mare di Pisa del 22. Giugno 1756. in Causa Assicuratori sopra la Pollacca S. Antonio Capitano Assence. E la Rota Fiorentina nel tom. 3. del Tesoro Ombrosiano decis. 72. §. é questa eccezione ec.*

(5) *Leg. prim. ff. de nautic. fænor. Voet. in Pandect. lib. 22. tit. 2. de nautic. fænor. Balducc. decis. 10. num. 11. de assecurat. tit. 3. Rota di Genova decis. 101. in princ. e la Rota Fiorentina nella Liburnen. Assecurationis del 26. Agosto 1751. avanti Mozzerdi.)*

10. Tutte le Polizze di Londra esprimono nello stampato = che sarà permesso alla detta nave, o bastimento di procedere nel suo viaggio, e di veleggiare, toccare, e fermarsi in qualunque luogo o porto = la permissione medesima resta accordata in moltissimi altri Paesi: deve però farsi una gran riflessione sulle persone, per le quali si accordi una tal facoltà nelle assicurazioni. Quando vien dichiarato che un bastimento dovrà andare direttamente ad un luogo certo, e che il Padrone si ferma in altri per viaggio appostatamente con saputa dell' Assicurato, il quale lo ha appunto celato agli Assicuratori per esimersi dal pagare un premio maggiore, questi al certo non devono in tal caso essere responsabili di quei sinistri, che possono accadere dal fermarsi per strada, per le autorità sopra riferite.

11. E supposto che la sicurtà fosse fatta per un Proprietario che è nel bastimento, devono esser permesse agli Assicuratori tutte le perquisizioni per venire in chiaro se egli sapesse, o non sapesse cosa veruna della fermata del bastimento (6).

12. L' Ordinazione di Amsterdam num. 517. dice = Un Assicurato che ha noleggiato un bastimento non deve dare gli ordini di toccare verun altro luogo, o di cambiare il viaggio differente dal suo dichiarato nella Polizza. Se lo fa, la sua sicurtà sarà nulla, ed invalida, non ostante che la Polizza contenga quest' espressione, *che sarà permesso al detto bastimento di toccare, e fermarsi in qualunque luogo* =

13. Dall' altro canto non deve esser di alcun pregiudizio all' Assicurato, se il Padrone di un bastimento di sua propria volontà entra in altri Porti, e si disvia dalla sua rotta, purchè ciò sia fatto senza la particolare direzione dell' Assicurato.

14. L' Ordinanza di Middelburgo num. 177. così prescrive = Inoltre l' Assicurato non deve fare alterare il viaggio al Padrone che ha noleggiato, nè entrare, o toccare verun altro Porto, se non quello che è espresso nella Polizza, altrimenti la sicurtà sia nulla: Ma il Padrone può toccare in altri Porti, qualunque volta la necessità lo richieda, e quando agisce in contrario senza ordine dell' Assicurato, la sicurtà rimarrà ciò non ostante nel suo proprio valore riserbando all' Assicuratore il suo regresso contro il Padrone. =

15. Nelle

(6) *Magens* §. 46.

15. Nelle Ordinazioni di Roterdam all' Articolo *Ordini, ed accidenti durante il viaggio*, viene disposto = Che quando una nave, mercanzie, e ambedue sono assicurate, è in potere dell' Assicurato di far veleggiare la nave avanti, o in dietro di voltare, o girare a destra, o a sinistra, o da tutte le parti, e toccare qualunque Porto, o Rada sia per necessità, o per elezione come il Padrone giudicherà più vantaggioso al benefizio, ed al proseguimento del viaggio mentovato nella polizza. =

= Purchè però l' Assicurato non dia ordine veruno al Capitano per alterare il viaggio, o per andare in qualche Porto contro il tenore della polizza: E l' Assicurato perderà il diritto della sua domanda sopra l' Assicuratore se queste alterazioni del viaggio siano fatte di suo ordine. =

= E quando un Capitano senza necessità, e senza verun ordine dell' Assicurato ha alterato il viaggio, o è corso, o ha toccato qualunqu' altro Porto, o Rada, la sicurtà deve restare nella sua forza. L' Assicurato però essendo sodisfatto dagli Assicuratori per la perdita sofferta da questa parte sarà obbligato nel tempo medesimo di cedere agli Assicuratori ogni ragione che possa avere contro il Capitano per tal conto. =

16. E nelle Ordinazioni di Svezia all' artic. 10. viene disposto = L' Assicurato non deve senza saputa, nè consenso dell' Assicuratore nè alterare il viaggio, nè permettere al Padrone di andare ad altri Luoghi, o Porti fuori di quelli fissati nella polizza, se non in caso, o che possa provarsi che il Padrone fu necessitato di andarvi; altrimenti la sicurtà sarà nulla, e l' Assicuratore si riterrà il premio che ha ricevuto. =

= Se il Padrone senza alcuna attuale necessità, e senza il consenso, e saputa dell' Assicurato altererà il suo viaggio, ed anderà in Luoghi, e Porti non specificati nella polizza la sicurtà non resta con ciò pregiudicata, ma l' Assicuratore può ottenere la sua reintegrazione dal Padrone. =

= Se il Padrone abbrevia il suo viaggio scaricando con saputa, e consenso dell' Assicurato l' intiero carico, o parte in un luogo più vicino di quelli mentovati nella polizza l' obbligazione dalla parte dell' Assicuratore cessa, e li viene accordato il premio ricevuto; E se il Padrone con saputa, e consenso dell' Assicurato allunga il suo viaggio, e naviga ad

un luogo più lontano, l' Assicuratore oltre essere libero da ogni obbligazione ha il diritto come nell' artic. 10. =

17. Se una sicurtà è fatta per un tempo fisso senza dichiarare il viaggio l' Assicuratore quando il tempo è spirato è libero dalla sua obbligazione, e l' Assicurato può fare una nuova sicurtà: Ma se il viaggio è dichiarato nella Polizza, l' Assicuratore correrà tutto il risico del viaggio, purchè vi sia un aumento di premio in caso che il viaggio sia più lungo del tempo limitato.

18. In caso che il viaggio sia più breve, l' Assicuratore non restituirà verun premio. Gli Assicuratori saranno esenti dal risico, e guadagneranno con tutto ciò il premio, se l' Assicurato manda senza loro consenso la nave ad un Porto più lontano di quello che è mentovato nella Polizza, sebbene fosse nella medesima rotta, ma una sicurtà terrà per l' intiero quando il viaggio sia solamente abbreviato.

19. Nel Regolamento di Anversa §. 6. e 7. viene ordinato = Non potrà veruno alterare il viaggio per il quale è destinato a pregiudizio dell' Assicuratore, sia con allungare, o scemare la sua rotta, o strada, oppure col cambiarla in altro modo; E ogniqualvolta possa provarsi contro ad alcuno, o dal Contratto di noleggio, dalle Polizze di carico, noli, o altrimenti, oppure da legittimi Testimoni che abbia alterato il viaggio per cui era assicurato, e per il quale veniva dichiarato nella sicurtà essere egli destinato, allora non averà potere alcuno di domandare veruna cosa rispetto a tal sicurtà, per ragione dell' alterazione suddetta. =

20. Nelle Ordinazioni di Spagna si è dovuto regolare la disposizione alla natura del commercio, e dei viaggi che si fanno dai sudditi di quella nazione. Viene dunque prescritto al §. 39. = In quanto alla sicurtà s' intende che le navi che anderanno all' Isole di S. Giovanni possino toccare in qualunque parte, o porto delle Canarie, ed altre Isole *purchè non alterino il viaggio*. E quella nave che anderà a qualunque Porto dell' Isole Spagnole, s' intende che possa toccare, consegnare, e ricevere mercanzie in ogni Porto, o Porti delle Isole Canarie, *San Giovanni de Puerto rico*, e San German, ed ognuno di Hispaniola, Lubo de la Vela, Iamaica, S. Matheo, e Cartagena &c. E parimente la nave destinata per la Cu-

Cuba, può con le dette condizioni toccare alle dette Isole Canarie, S. Giovanni, Isola d' Hispaniola, Iamaica, Cuba, e l' Avana; E la nave che va alla nuova Spagna può toccare le Canarie, S. Giovanni, e S. German, l' Isola Hispaniola, e Cuba. E se la nave qualunque anderà ad altri Porti dell' Indie può toccare ai luoghi sopraccennati, che saranno nella sua rotta, e viaggio del Porto dove anderà a consegnare, e tutti i detti tocchi devono essere con nostra espressa licenza, e non in altro modo. Se una nave passerà volontariamente da Capo Verde senza riferirlo nella Polizza di sicurtà fatta sopra di esso, sarà stimato cambiamento di viaggio, e se si perdesse, si intende che l' Assicuratore non deve pagare cosa veruna. =

21. Dal che pare che rettamente se ne possa inferire che il toccare i mentovati Porti nei respettivi viaggi non è stimato un deviamento: E che nei tempi di questa Legge alcune navi di registro destinate per America toccavano a Capo Verde sulla Costa di Affrica per comprar dei Mori, dei quali facevano quindi il traffico in America.

22. Nelle Ordinazioni di Amburgo viene dichiarato = Che quando il Padrone di un bastimento abbrevia il suo viaggio il rischio è terminato, e guadagnato il premio: Ma se egli lo prolunga, come per esempio se va a qualche altro luogo fuori di quello per cui era destinato, e questo sia fatto con saputa, e consenso dell' Assicurato, allora l' Assicuratore non è in maniera veruna responsabile per qualunque disgrazia che accada alla nave, o alle mercanzie in questo circuito fuori di strada =

23. Il Regolamento di Danimarca all' Art. 8. porta = Una nave assicurata può entrare in qualunque Porto quando la necessità la forza a cercar ricovero, può navigare avanti, e indietro, a diritta, e sinistra; ed in linea diretta, e per circuito, quando col navigare così sia procurato il proseguimento del viaggio, ma senza necessità, o motivo sufficiente nessun Padrone entrerà in altro porto o luogo di discarico, se non in quello specificato nella polizza, ma per suo proprio interesse, nè per quello dell' Assicurato devierà dal diritto cammino, o corso, sotto pena di perdere la sicurtà. =

24. E finalmente le Ordinazioni di Bilboa al §. 22. così dispongono = Qualunque volta il Proprietario della nave, o delle mercanzie assicurate vorrà cambiare il viaggio, qualunque

que motivo ne abbia, sarà obbligato di notificarlo prima all' Assicuratore, acciocchè accordandolo possa essere espresso nella Polizza; altrimenti la Sicurtà fatta sarà nulla, e si restituirà il premio colla deduzione di mezzo per cento. Ma se il detto Assicurato senza notificarlo all' Assicuratore farà alterazione nel viaggio, sarà giudicato restar libero, e senza obbligazione veruna di restituire il premio.

25. Questo però non deve intendersi che impedisca al Padrone, o Capitano del Bastimento assicurato di entrare, sebbene fuori della sua rotta, in qualunque Porto, per paura di nemici, per burrasca, o altro accidente, o per raccomodarsi, o per sicurezza, secondo che la necessità lo ricerca, mentre in tali casi provenienti da riguardo al comun beneficio della nave, e del carico, le Sicurtà devono continuare.

26. Tutte queste Disposizioni riconoscono la loro origine dalla natura stessa del Contratto di assicurazione, che essendo di strettissima ragione, non soffre estensione di luogo a luogo, di caso a caso, di cosa a cosa, di nave a nave, sebbene una stessa, ed anche maggior ragione convenga (7), nè ciò è senza un giustissimo fondamento di ragione. Poichè secondo le Leggi di assicurazione, per ovviare alle frodi, dovendo costare del pericolo certo, ed immutabile, e per conseguenza, siccome dalla destinazione del viaggio, si può agevolmente misurare il pericolo assunto dagl' Assicuratori: Così se si muti il viaggio, o il luogo della caricazione, in qualunque luogo segua la perdita, si dice seguita per il variato viaggio, e restano gli Assicuratori assoluti da qualunque obbligazione (8).

27. Que-

(7) *Santern. de spon. par. 3. n. 18. Scacc. de commerc & camb. §. 1. quæst. 1. num. 129. Stypmann. de iur. marit. cap. 7. num. 30. Conti decis. Fior. 63. num. 3. Baldncc. tit. de assecurat. dec. 5. num. 29. & decis. 13. num. 42. Rot. Roman. in recent. par. 6. decis. 285. n. 4. e 8.*

(8) *Pothier des assur n. 172. Oldemburg quæst. iur. tit. 13. §. 84. p. 242. versic. si enim extra viaggium, Hevia de commerc. naval. cap. 14. n. 22. Ursell conclus. legal. 151. num. 10. Giurb. observat. 73. n. 22. Mastrill. dec. 182 n. 28. Rota di Genova de mercat. dec. 22. n. 2. decis. 63. n. 3. e 4. Baldncc. d. decis. 5. n. 8. e 9. e la Rota Romana in una Anconitana Assecurationum del 4. Luglio 1764. avanti l' Eminent. Riminaldi §. 5. e 6.* = Est enim huiusmodi contractus strictissimi iuris, ideo nullam patitur extensionem de loco ad locum, de casu ad casum, de re ad rem, de navi ad navim licet eadem, sive maior etiam ratio conveniat, neque id caret intrinseco fundamento,

iuxta

27. Questa rigorosa disposizione non è punto alterata da quella facoltà, che ordinariamente le formule di questo Contratto accordano ai Capitani, di potere cioè = Caricare, scaricare, e ricaricare, e fare tutti li suoi bisogni = Poichè in questa ampiezza di espressioni non si racchiude la facoltà di mutare il viaggio per il quale fu convenuta l' Assicurazione, ma riguarda unicamente il caso di necessità, acciò il Capitano per evitare o il naufragio, o la persecuzione dei Corsari, o qualunque altro infortunio possa, nei limiti però del destinato viaggio fare il corso che meglio a lui piace, entrar nei Porti, e fare tutt' altro che possa influire sulla comodità, ma non già sulla mutazione del viaggio, il quale deve essere immutabile (9).

28. Per lo stesso principio, allorchè il viaggio non sia stato rotto avanti di cominciare per un cambiamento di destino, se non è che semplicemente diminuito, e fatto più breve, l' Assicurazione ha il suo pieno effetto, nè è dovuta alcuna restituzione di premio, perchè è stata una buona grazia dell' Assicurato di diminuire il risico, che non altera però in quanto all' Assicuratore la sostanza del Contratto.

29. Questa

iuxta namque assecurationis leges, ut fraudibus occurratur constare debet de periculo certo, & immutabili, & consequenter sicuti ex destinatione viaggii percipi potissimum valet periculum ab Assecuratoribus assumptum circa merces, quæ in navi continentur; Hinc si viaggium merciumque exoneratio immutetur, earum contingens amissio nulla habita ratione loci, in quo navis casum sinistrum passa est, facta dicitur in destinatione viaggii prorsus ab eo diversi, quod fuerat conventum, & assecuratores ab omni obligatione soluti intelliguntur = *Emerigon chap.* 12. *sect.* 15.

(9) *Stracc. de assecurat. gloss.* 14. *n.* 1. *versic. sequitur ergo*. *Targa ponderazioni marit. cap.* 52. *n.* 14. *Valin art.* 27. *pag.* 74. *Casareg. disc.* 67. *n.* 23. *& seqq. Stypmann. cap.* 7. *num.* 413. = Hæc clausula ad dexteram, & sinistram navigare permittens, non permittit mutare locum, sed tantum commoditatem magistro navis relinquit quomodo cursum tenere, vel dirigere velit, vel si propter causas litora degere, vel portum intrare velit, hoc ei maneat liberum = *e nella citata Anconitana Assecurationum* 4. *Julii* 1764. *avanti l' Eminentiss. Riminaldi* §. 10. *& seqq.* = Hæc siquidem formula non dat facultatem Navarcho, seu Assecurato, immutandi viaggium pro quo fuit conventa assecurario, sed ad casum pertinet necessitatis, ut ad evitandum sive naufragium, sive piratarum deprædationes, sive aliud infortunium, valeat magister navis iuxta tamen viaggii metam cursum sibi benevisum sequi, Portus ingredi, aliaque facere, quæ viaggii commoditatem non vero illius mutationem important. =

29. Questa è la comune distinzione fatta dagl' Autori sulla quale si diffonde molto il Valin all' art. 36. del suo Comento all' Ordinazioni di Francia, e riportando in termini puntuali un esempio conclude = Si donc l' Assuré allonge le voyage en envoyant le navire an un lieu plus eloigné que celui designé par la police, quoique sur la meme route il est tout naturel que l' Assureur gagne sa prime, et qu' il soit dechargé de tous risques des que la navire sera pervenûe a l' auteur de lieu designé par la police. Dans le cas contraire l' Assureur n' avra pas moins gagné la prime non obstant le raccourcissement du voyage; c' est l' affaire de l' assuré s' il a voulû abreger le voyage. Il a pu faire courir moins de risque a l' Assureur, mais il n' ut pas eté libre des les augmenter (10).

30. Sostengono a questo proposito diversi Autori, che se per una forza superiore le mercanzie dopo essere caricate sono rimaste a terra nel luogo dove furono caricate senza colpa, o fatto dell' Assicurato, il premio non è dovuto, e la Sicurtà si ha per non fatta (11).

31. Ma questa proposizione è vera in quei casi in cui o per legge locale, o per patto speciale gli Assicuratori non comincino a correre il risico sulle mercanzie, se non che dal momento che la nave si farà posta alla vela; ma se in conformità della disposizione più comune, e dell' uso quasi universale di tutte le Piazze il risico delle mercanzie è a carico degli Assicuratori, da che *elleno sono caricate sulla nave, o nei battelli per caricarle*, gli Assicuratori acquistano il premio, sebbene un momento dopo, e per qualsivoglia causa fossero rimesse a terra, quando ancora elleno fossero rimaste sempre sopra i battelli senza essere state trasportate a bordo, perchè essendo cominciato il risico a carico degli Assicuratori hanno essi subito acquistato il premio (12).

32. Se

(10) *Guidon de la mer art.* 12. *cap.* 9. *Pothier num.* 72. *Emerigon ch.* 13. *sect.* 12.

(11) *Casareg. disc.* 1. *n.* 51. *disc.* 62. *n.* 5. *Santerna par.* 3. *num.* 27. *Rocc. not.* 15. *Kurick diatrib. de assecur. n.* 21 *pag.* 385.

(12) *Loccen. lib.* 2. *cap.* 5. *num.* 9. *Marquard. lib.* 2. *cap.* 13. *n.* 36. *Valin art.* 37. *pag.* 88. = ivi = Si le voyage etant commencé le navire relache peu apres dans se Port l' Assuré pourrat il dans ce cas rompre le voyage ou retirer les Marchandises qu' il

32. Se questa operazione per altro è stata fatta per assoluta necessità, e che le mercanzie sieno state caricate nella medesima nave, la Sicurtà riprende il suo corso; come lo riprende egualmente conforme è stato superiormente avvertito se le mercanzie sono caricate sopra un' altro Vascello, nel caso che la prima nave sia stata impiegata in altro uso da forza superiore, o che per disastro di Mare sia divenuta innavigabile.

33. Se la Nave che ha cominciato il viaggio ritorna volontariamente nel luogo da cui era partita, gli Assicuratori sono sciolti dalla loro obbligazione, ed acquistano il premio: Ma se il ritorno è cagionato da tempesta, o dal timore dei nemici, si considera questo accidente come un rilascio sforzato, e non altera punto i termini dell' Assicurazione, e la Nave può mettersi nuovamente alla vela a risico degli Assicuratori, talmentechè se fosse impedito di ciò fare, l' Assicurato, secondo alcuni, ha diritto di domandare una diminuzione di premio che si regola a rata del viaggio già fatto (13), ma l' opinione più universale è quella che siccome subito che la nave è uscita dal Porto gli Assicuratori cominciano a correre i risici, così abbiano in quel momento acquistàto il premio, sebbene la nave ritorni subito in Porto, e non prosegua altro viaggio (14).

34. L' Emerigon riporta una Sentenza del 31. Maggio 1777. confermata dal Parlamento d' Aix nel 26. Giugno 1778.

il avoit chargée dans le vaisseu a l' effect de rendre l' assurance caduque? Je ne le pense pas par la raison que l' assureur a commencé de courir des risques; a l' exemple du fret qui est gagnè en entier, lorsque le Marchand chargeur retire les Marchandises pendant les voyage. Je ardis autant du cas ou l' assureur aura courù le lisque des Marchandises chargées dans les alleges pour etre renversée a bord du navire, & ce la quoique le voyage soit rompù avant le depart de vaisseau ou que le merchand chargeur ait retire ses marchandises du navire, parce qu' il ne paroit que cet article, en parlant du depart de vaisseau suppose que les risque pour l' assureur ront du commencer qu au moment qui le navire aura mis a la voile. Si donc il sont commence plutot, c' est tout comme si les voyage fuit commence = *Pothier. n.* 184. = ivi = Les personnes que j'ai consulté inont assuré, que cette decision de M. etoit constans dans l' usage, & qu' il suffisoit que les risque cessent commence pour que la prime fut acquisté irrevocablement aux assureurs = *Emerigon chap.* 13. *sect.* 13. *n.* 1.

(13) *Casareg. disc.* 1. *n.* 50.

(14) *Santern. de assecurat. par.* 3. *n.* 52. *Valin art.* 37. *p.* 87. *Pothier num.* 184.

1778. dalla quale furono aſſoluti gli Aſſicuratori dal ſiniſtro di una nave, la di cui Sicurtà era fatta di ſortita da Stokolm fino a Mahone, con facoltà di toccar Tunis. La nave aveva prima rilaſciato, e ſcaricato a Maone; quindi nel proſeguire il ſuo viaggio prima di arrivare a Tunis era ſiniſtrata.

35. Gli Aſſicuratori ſi difendevano col dire, che la Polizza era la ſola Legge che conveniva ſeguire, e che il viaggio era ſtato abbreviato a loro vantaggio, e che in conſeguenza la nave poteva toccare Tunis, e poi proſeguire a Maone, ma avendo fatto l' oppoſto, ivi era terminato il loro riſico (15).

36. Lo ſteſſo Autore riporta altresì la reiudicata a favore degl' Aſſicuratori quando il riſico, o il viaggio è ſtato prolungato, e ſegnatamente una Sentenza del Parlamento di Aix del 28. Giugno 1780, con cui furono aſſoluti gli Aſſicuratori dal pagamento di un ſiniſtro di una Nave, che in vece di tornare in Europa dall' Iſole Franceſi per il qual viaggio era aſſicurata, aveva fatto vela verſo le Colonie Anglo Americane, ed era ſtata arreſtata dagl' Ingleſi nell' entrare in Filadelfia, e malgrado tutte le preteſe giuſtificazioni di tempeſte immaginate per colorire la ſimulazione, fu dichiarato di buona preſa.

TITOLO SESTO

Della differenza fra la mutazione di Rotta, o di Viaggio.

SE la Nave ſu cui cade l' Aſſicurazione mette alla vela per tutto altro deſtino che quello del viaggio aſſicurato, o ſe pervenuta all' altura, e alle viſte del luogo del deſtino, va ad altro più lontano, o finalmente ſe allontanandoſi dalla rotta legittima nella quale era entrata, abbandona la ſua primitiva deſtinazione per andare altrove, in tutti queſti caſi il viaggio è mutato (1); poichè ſotto il nome di *viaggio* s' intendono i due eſtremi punti del deſtino, quello cioè *da cui* la nave ſi parte, o l' altro *al quale* deve arrivare; ed al contrario

(15) *Emerigon chap. 13. ſect. 13.*

(1) *Rocc. not. 20. Caſareg. diſ. 67. num 24.* = Mutari viaggium tunc dicitur quando primam principalem deſtinationem magiſter navis non ſequitur; utpote quod navis cum onere, & cum primis vecturis ad locum deſtinatum amplius non intendat ire. =

trario ſotto il nome di rotta, o di cammino s' intende la linea per la quale paſſa la nave materialmente fra i due eſtremi punti (2).

2. All' oggetto pertanto che poſſa dirſi mutato il viaggio, conviene che la nave, alterati i punti coſtituiti per principio, e fine del medeſimo, o abbreviando, o prolungando il camino, conforme ſpiegando l' autorità del Caſaregio *de commerc. diſc. 67.* e li altri Autori da eſſo citati, conclude la Rota Romana in una *Ancọnitan. Aſſecurationum del 5. Marzo 1765. av. Monſig. Olivazzi* §. 7. „ ivi „ Solet in aſſecurationibus preſtitui locus unde incipit, & in quem iter dirigitur, ſed hoc unquam mutari intelligitur, nec a locorum conditione diſcedi, niſi quando quis alio quidem intendat quam quo conſtitutum initio ſit, & ſimulatione unius itineris, aliud deinde capeſſat, vel in aliam Provinciam meet ab indicata & manifeſtata diverſam (3). Et mutari curſum nempe viaggio cum magiſter navis primam itineris directionem non ſequatur, ſed ab ea declinet, & recedat nec amplius pergat illuc onus inducere, & illuc ire, quo ſibi eundum propoſuerat, utcumque ſe contineat intra limites primæ directionis; mutari autem dicimus iter cum navicularius fixum, & iniectum animo retinens primæ directionis propoſitum in concluſa tamen navigatione negocii cauſa plures adit ſchalas, & portus viamque de recta obliquam facit, nec voluntatem unquam deſerit procedendi ad metam, quam videre cogitaverat: Nec aliter ſentiunt agentes de hac re auctoritates: Inquiunt enim mutatum curſum cenſeri cum a prima deſtinatione recedendo, nauclerius onerationis apochas in alias plagas & regiones ſtipulaverit, & locatio etiam fecerit navim ex alio contractu, & ideo cæpiſſe novum curſum, non cæptum continuaſſe videatur = ed in un' altra Cauſa *Anconitana Aſſecurationum del 15. Marzo 1765. av. l' Eminentiſs. Riminaldi* §. 6. = ivi = Ceterum ubi certi conſtituti ſunt cautioni fines quales habentur in caſu Marti-

nicca,

(2) *Stypmann. de iur. marit. par. 4. cap 7. num. 385. Caſareg. diſc. 67. n. 5. Rota Romana in Antonitana Aſſecurationum del dì 4. Luglio 1764.* §. 4. = ivi = Viaggii ſiquidem appellatione mente ſtatim concipimus duo extrema puncta deſtinationis, illud nempe *a quo* diſcedere, & aliud *ad quod* debet appellere navis = E contra itineris nomine linea ſignificatur. =

(3) *Leg. unic. Cod. de lit. & itiner. cuſtod. Strikius de caut. de iur. marit. par. 4. cap. 7. n. 390. Rota di Genova dec. 25. & dec. 63. n. 4.*

nicca, & Gades non alio pacto argui potest commutatum fuisse *viaggio*, quam si probetur navim ab his finibus recessisse, sive per contractionem, sive per productionem itineris intra eosdem fines; quum itaque Assecuratores minime obstendant contractum, vel productum fuisse iter a Martinicca insula ad Gades qui fines fuerant in cautione prestituti; absurdum plane est de immutato *viaggio* contendere, neque Casaregius, neque cæteri alia ratione quæstionem de commutato viaggio agi posse confirmant, quam extra fines in cautionem appositi designatos. =

3. Quindi è, che allorquando la sicurtà è stipulata per il trasporto delle merci da un luogo ad un altro senza parlare del loro discarico, l' obbligazione degli Assicuratori termina al momento del felice arrivo al luogo del destino, ed essi non hanno alcun diritto d' investigare se dopo tal luogo la nave voglia prolungare il suo viaggio per discaricare in un luogo diverso, nè devono esser solleciti qual sia l' intiera navigazione, subitochè la loro obbligazione è limitata ad un prefinito viaggio. Conforme inerendo anche al sentimento dei Negozianti di Genova, di Toscana, di Napoli, di Marsilia, e di Londra, decise la Sacra Rota nell' allegata Anconitana Assecurationum del 15. Marzo 1765. avanti l' Eminentissimo Riminaldi §. 9. = ivi = Frustra autem Assecuratores obiiciunt non alio potuisse merces exponi quam Gadibus, vel si alio adsportandæ erant, id etiam in stipulationem deduci oportere, quam valde eorum interesset totius navigationis fines cognoscere, etenim in cautionis apoca ratio quidem habita fuit de navis discessu atque appulsu; & de exponendis in terram mercibus nullum verbum occurrit; neque cautionis periculum post incolumen navis appulsum ultra protendi solet, nisi de exponendis quoque mercibus caveatur. De tota autem navigatione, quod aiunt Assecuratores instructos esse oportere, ultra etiam cautionis fines; sane si legem quærimus nulla est quæ id percipiat: Si ratio consulatur ea plurimum obest, nam post appulsum ad terminum in cautione præfinitum, sicuti Assecuratores quacumque solvuntur obligatione, ita nihil eorum interesse debet, quo navis iter prosequutura sit; Contra vero calamitosissimum mercatoribus esse potest totius navigationis consilia prodere. Hinc factum est ut de hac controversia consulti

qui

qui Genuæ, qui Liburni, qui Neapoli, qui Marsiliæ, quique Londini negotiantur omnes contra Assecuratores testimonium dixerint = E nella confermatoria del 31. Gennaio 1766. avanti l' Eminentissimo Cornaro §. 8.

4. Nel linguaggio mercantile dicesi *cambiamento di rotta* quando la nave in luogo di seguitare la via solita, ed usitata, o quella che è a lui permessa dal contratto, ne prende alcuna differente, senza perdere peraltro di vista il luogo della sua destinazione; nella quale dirottazione i sinistri che accadono alla nave, e alla mercanzia sono sempre a carico degli Assicuratori (4). Come referendo questa distinzione magistralmente fissa la regola la Rota Romana in una Anconitana Assecurationum del 12. Febbraio 1776. avanti Monsig. Ratta §. 14. = ivi = Namque apud omnes constat ex mutatione tantum viagii, non autem ex mutatione solius itineris ab assumptis obligationibus liberari Assecuratores qui indefinitam cuiuscumque periculi obligationem ab uno ad alterum navigationis terminum assumpserunt, dummodo intra eosdem navigationis, seu viaggii terminos infortunium evenerit, cum sibi imputare debeant Assecuratores si ex pacto sibi non caverint de non assumendis periculis, quæ in mutatione solius etiam itineris contigissent. =

5. Ma all' oggetto però che questo cambiamento di rotta sia a carico degli Assicuratori, occorre che proceda o da legittima necessità, o causa, o sivvero da facoltà che abbia il Capitano di toccare nella navigazione del suo viaggio qualunque Scalo, o Porto.

6. Nel primo caso sarebbe, al dire di Cicerone, una stoltezza del Capitano di non dirottare, o di non prendere porto allorchè la necessità lo richiede per continuare un corso, che non

(4) *Rocc. notab.* 52. *e* 93. = Si iter mutaverit magister ex aliqua iuxta, & necessaria causa, puta ex causa refectionis navis vel ad evitandam maris tempestatem, vel ne incideret in hostes in istis casibus mutato itinere tenetur assecurator = *Cleirac Guidon de la mer art.* 12. *cap.* 9. *pag.* 297. *Casareg. disc.* 1. *num.* 69. *Stracc. glos.* 14. *num.* 13. *Pothier num.* 51. *Valin artic.* 26. *pag.* 70. *Emerigon chap.* 13. *sect.* 15. *Targa ponderazioni marittime cap.* 52. *num.* 14. *Rot. Roman. in nuperrim. decis.* 265. *num.* 4. *e* 5. *tom.* 5. *nell' Anconitana Assecurationum degl'* 8. *Marzo* 1765. §. 10. *avanti Monsig. Olivazzi, e la Rota Fiorentina nel Tesoro Ombrosiano tom.* 3. *dec.* 38. *per tot.*

non può sostenere (5), e ciò andando a comodo degl' Assicuratori è indubitato che devono correre i pericoli, questa è la comune opinione di tutti i Dottori (6), i quali spiegano quali sieno i casi di necessità per cui sia permesso al Capitano di dirottare (7).

7. Oltre le cause accennate come legittime per dirottare, piace all' Emerigon anche sull' autorità dello Stracca di annoverare quella di scansare il pagamento di un dazio stabilito contro il diritto delle genti: a differenza di quando si tratta di dazio legittimo, ed autorizzato, sostenendo, che nel primo caso le conseguenze del dirottamento sono a carico degli Assicuratori, non già del secondo, che si riguarda come un contrabbando, e perciò hanno luogo le disposizioni, e le regole allegate nel Titolo che lo riguarda (8).

8. Sembra peraltro cosa un poco ardua che il puntiglio di un particolare deva cautelarsi, tanto da rifondersi a danno degli Assicuratori per tenergli responsabili dalle conseguenze di un deviamento, che per un tenue risparmio gli pone in grave pericolo (9). Ma se il dirottamento è intieramente volontario

(5) *Citer. epist. familiar. lib.* 1. *epist.* 9. = In navigando tempestati obsequi artis est etiam si Portum tenere non queas. Cum vero id possit mutata velificatione assequi stultum est eum tenere cum periculo cursum quem ceperis potius quam eo commutato quo velis, tandem pervenire. =

(6) *Stracc. gloss.* 14. *num.* 3. *Kurick ad ius anseat. tit.* 9. *artic.* 15. *Casareg. disc.* 1. *num.* 69. *Pothier num.* 51. = ivi = La disposition qui charge les assureurs des pertes, & dommages arrivé par cas fortaits même en cas de changement de route ou de voyage doit s' entendre du cas au quel le changement a été forcé, comme lors qu il a été causé par les vents contraires ou dans le cas d' une juste crainte de tombér entre les mains des pirates ou d' ennemis; mais s' el avoit été fait sans necessité les assureus seroient dechargés = *Valin p.* 70. = ivi = Cela ne doit s' entendre que de changements forcés, tels que ceux qui auroient pour cause la juste crainte d' un naufrage, ou echovement, ou de tomber entre les mains des ennemis ou des pirates. Le changement seroit egalement forcés s' il etoit causé par les vent contraires, & a plus forte raison par la tourmente, ou si le navire etoit incommodé par les coups de mer, de façon a oblier de gagner un Port pour le faire radouber =

(7) *Stracc. de navib. par.* 3. *num.* 8. *Emerigon chap.* 10. *sect.* 15. §. 4.

(8) *Leg.* 28. *Cod. de nautic. fœnor. Targa cap.* 12. *n.* 28.

(9) *Pothier des assur. num.* 73. *Regolamento d' Anversa art.* 6. *Cleirac Guidon de la mer chap.* 9. *art.* 12. *p.* 297. *Weytsen* §. 30. *Casareg. disc.* 1. *n.* 68. *Kurick diatrib. de assecurat. n.* 9. *pag.* 855. *Rocc. not.* 32. *Loccen. libr.* 2. *cap.* 5. *num.* 10. *pag.* 985. *Emerigon chap.* 3. *sect.* 15. §. 3.

tario, e procedente da mera disposizione dell' Assicurato, o dal fatto del Capitano senza averci alcuna parte il caso di mare, gli Assicuratori sono intieramente discaricati di ogni risico.

9. L' altra limitazione poi di questa regola è quando per un patto speciale è stato accordato al Capitano di fare scalo in più luoghi. Poichè allora tali luoghi sono in arbitrio del Capitano, e il rilascio in essi non libera gli Assicuratori dalla conseguenza della loro illimitata obbligazione; purchè peraltro non resti intieramente rotto il viaggio, conforme si è altrove avvertito (10).

10. Due sono le clausule che possono indurre una tal facoltà. La prima è quella espressa in termini individuali di libertà di corso da un punto ad un altro, e che si usa nelle sicurtà fatte a tempo, per la quale è in potere della nave di andare avanti, e in dietro senza alcuna limitazione; la seconda è quella, che più comunemente si usa, e che è inserita nello stampato di quasi tutte le formule di questo contratto, e che in quella di Toscana così si esprime = *Possendo il suddetto vascello toccare in qualunque altro luogo, e navigare innanzi, e indietro, ed a destra, ed a sinistra a piacimento del Padrone, e fare tutti i suoi bisogni, correndo sempre risico gli Assicuratori.* =

11. Nel primo caso la clausula diretta al corso porta l' obbligazione degli Assicuratori a qualunque sinistro in qualsivoglia luogo occorre nel termine del tempo convenuto, e il corso di questa assicurazione non è interrotto, sebbene la nave ritorni nel Porto da dove era partita. E può rimettersi alla

(10) *Pothier num.* 74. = ivi = Lors que par la police il a une clause qu' il sera permis au maitre du vaisseau de naviger a droite, & a gauche, de faire echelle, & aller, & revenir, cette clause permet bien a l' assuré de se detourner de la route, pour toucher a quelque port, & tant a droite ou a gauche, pour y decharger des marchandises, & en charger d' autres a la place, qui tiendront leur de remplement de celles qui auront été dechargées; d' aller & revenir d' un Port a l' autre, meme en retrogradant de maniere que le navire revienne a sa route pour se rendre a la destination exprimée par la police mais elle ne lui permet pas de changer entierement de voyage; c' est pour quoi non obstante cette clause le Assureurs seroient dechargés s' il faisoit un autre voyage. =

alla vela a rifico degli fteffi Afficuratori, che fon tenuti a ftare in obbligazione durante il tempo convenuto (11).

12. Nel fecondo cafo poi della claufula ordinaria nelle Polizze non vi è dubbio che i Capitani di nave non fono impediti di andare, fcorrere, fermarfi, caricare, e difcaricare in qualunque luogo le mercanzie, dentro però la linea del defignato viaggio: E quefto non folo in cafo di affoluta neceffità, ma anche di comodo dello fteffo Capitano (12). Propofizione, che accordano generalmente tutti gli Scrittori allegati fu quefta materia, ed in fpecie è fermato dalla Rota Fiorent. in una Liburnen. Affecurationis 26. Giugno 1759. av. l'Aud. Bizzarrini *nel Tef. Omb. t. 3. dec. 72*, e più recentemente dalla Rota Romana in una Anconitana Affecurationum del 12. Febbr. 1776. avanti Monfignor Ratta §. 15. = Certius quia in ipfismet fyngraphis affecurationum poteftas naviculario facta fuit, quod = *poffa toccare per tutto dove gli accaderà per il prefente viaggio di fotto, e fopra vento, una, o più fiate, e tutte le fcale, porti, ftazzi, fpiagge per ftare, andare, e ritornare, caricare, e difcaricare per dove gli accaderà, rimanen-*

(11) *Text. in Leg. 1. Cod. de naut. fænor. Cocc. differt. de affecur. §. fieri autem, Grot. de iur. bell. & pac. libr. 2. cap. 12. §. 23. Urceol. concluf. 151. num. 26. 22. Manf. confult. 422. num. 9 14. Cafareg. difc. 1. n. 127.* = ivi = Affecuratio quando eft facta pro certo tempore tantum licet navis redierit in portum, & hinc novum viaggium infra idem tempus inierit, in quo naufragaverit affecuratores tenentur = *Pothier des affur num. 62. Emerigon chap. 13. fect. 1. Rota di Genova decif. 1. e 2. Rot. Rom. dec. 57. n. 7. & 120. n. 4. par. 14. rec.*

(12) *Targa ponderazioni marittime cap. 62. num. 15. & feqq. Seracc. de affecurat. glof. 14. num. 5. Cafar. difc. 1. num. 129. & feqq. Balducc. de affecurat. difc. 8. num. 17. e la Rota Romana in una Anconitana Affecurationum degl' 8. Marzo 1765. avanti Monfig. Olivazzi §. 9. e 10.* = ivi = Per quæ verba nemo veretur magiftros navium non impediri quin erunt excurtant hæreant, onerent, & exonerent merces ubicumque, & quomodocumque intra lineam eis collibuerit: nec obiiciatur huiufmodi diverfiones effe licitas fi fic neceffitas imperet, fi alimentorum, & aquandi causa appellere oporteat, fi Pyrati navis, fi tempeftas, & itata omnia fugienda fint, nam præter infectantium Pyratatum, & magis fugienda difcrimina, negotium etiam cambii maritimi poftulat ut quo placeat concedi poffit fi modo curfus, & fchala adeundorum Portuum minime intervertitur, quo fit ut quamquam non urgeat neceffitas vitandi periculi, & aggreffionis hoftium tamen navicularíis permittatur negocii caufa tranfire per alia loca lineam non egredientia illuc pergendo, quo fibi pergere inftituerint = *e nella confermatoria del 31. Gennaio 1766. av. l' Em. Cornero §. 14.*

nendo la ficurtà sempre ferma, e valida = si enim ex ipsa stipulatæ assecurationis formula licuit naviculario omnes intermedios portus, & scalas attingere, ut merces oneraret; vel exoneraret firma nihilominus manente Assecuratorum obligatione, dummodo *in devios portus non diverterat*, sed constitutos viagii terminos sequeretur dubitari profecto non poterat, quin eidem licuerit pro exponendis mercibus attingere Portum Myconis qui devius non est, sed medius Anconam inter, & Smyrnem in eodemque navigationis viaggio constitutus, & ideo Assecuratorum damno cedere debeat infortunium depredationis quod intra terminos præfiniti viagii sequutum esse deprehenditur =

13. L' Emerigon (13) riporta su questo proposito i termini di una causa agitata con molto impegno nei Tribunali di Londra, e in cui furono gli Assicuratori assoluti dal pagamento del sinistro, perchè costava di fatto, che il dirottamento non era proceduto da una causa necessaria, ma era premeditato dall' Assicurato, e resultava da alcune segrete istruzioni ritrovate a bordo della nave predata. Egli fa in tal occasione un giusto, e ben fondato elogio della Nazione Inglese, ancorchè scrivesse in un tempo, che fra quel Regno, e la Francia vegliasse una guerra, ripetendo con Cicerone = Tanta vis probitatis est, ut eam in hoste etiam diligamus. =

14. La regola generale esige pertanto, che il Capitano nell' eseguire il suo destinato viaggio prenda la via più diretta, ed il cammino più usitato, ed il più sicuro.

15. Essendo al dire del Valin (14) uno dei principali doveri del Capitano, e Padrone di fare il suo viaggio addirittura, e prevarica se egli fa una falsa rotta, e se altrimenti allunga il suo viaggio entrando senza necessità in qualunque Porto sebbene sulla rotta: A più forte ragione è egli colpevole se entra parimente senza necessità in una rada straniera sia amica, o inimica. Egli si rende da ciò anche sospetto di qualche cattivo disegno, o commercio fraudolento, ed è perciò soggetto ai rigori della Legge se manca in tal materia.

16. Ciò peraltro riguarda direttamente le ragioni, e gl' interessi fra gli Armatori, o i Noleggiatori, che possono agire contro il Capitano, se egli ha agito contro la legge, e contro la convenzione, ma nulla riguarda gli Assicuratori, i quali è

(13) *chap. 13. sect. 16.* (14) *Valin art. 26. pag. 72.*

ben raro, che possano lamentarsi del rilascio fatto dal Capitano in un Porto sulla sua rotta, sì perchè l' ordinaria clausula della Polizza l' autorizza a far questo; e sì ancora perchè nei casi stessi, ove occorra provare la necessità, i Capitani hanno sempre nel loro giornale, e nel loro equipaggio una sorgente inesausta di prove per tutti i bisogni che loro possono occorrere, come la quotidiana esperienza pur troppo a danno degli Assicuratori ben spesso ne convince.

TITOLO SETTIMO

Dei risici, e pericoli che assumono gli Assicuratori.

IN tutte le Polizze di sicurtà sono descritti i danni che devono soffrirsi dagli Assicuratori; la formula di Livorno dice che sono = Di ogni cosa di Mare, di fuoco, di getto a Mare, di rappresaglia, rubberia di amici, e di nemici, di ogni caso, pericolo, e fortuna, disastro, impedimento, o caso sinistro non si potesse immaginare intervenisse, o fosse intervenuto, etiam di baratteria di Padrone, salvo di stiva, e dogane, e persino a che saranno scariche in terra a salvamento nel luogo dichiarato. =

2. La Polizza di Londra dice che sono del Mare, di bastimento da guerra, fuoco, nemici, pirati, corsari, ladri, getti, rappresaglie di qualunque Re, Principe, e Popolo di qualunque nazione, condizione, o qualità che sia, baratteria di padrone, e marinari, e di tutti gli altri pericoli, perdite, e disgrazie che accaderanno a danno, e detrimento delle dette mercanzie, o parte di esse: Ed in caso di qualunque perdita, o sinistro sarà lecito agli Assicuratori ai loro facitori, o commessi di proseguire in Giudizio, di affaticarsi, e lavorare per la difesa, salvazione, e recupero delle dette mercanzie, o di parte di esse.

3. Nella Polizza di Anversa non si parla della baratteria del Padrone, e Marinari, onde questo risico non è a carico degli Assicuratori: Sono però a loro pericolo i danni che accadessero nei trasporti delle mercanzie per esser caricate a bordo per il destinato viaggio sopra battelli, navicelli, o altro, e fino al punto del loro arrivo, e discarico in terra in buona

buona condizione. Lo ſteſſo è in ordine alle Coſtituzioni di Spagna, che procedono dal medeſimo Legislatore, ma nella Polizza di Spagna immaginata per i viaggi dell' Indie vengono eccettuati eſpreſſamente = Baratteria di padrone, deficienza di mercanzie, ed alterazione di viaggio. =

4. Secondo li Statuti di Genova viene eſpreſſamente dichiarato, che gli Aſſicuratori non ſaranno reſponſabili a qualunque volontaria baratteria del Padrone, quando non ſieno di ciò convenuti (1).

5. Nella Polizza d' Amſterdam vien dichiarato che gli Aſſicuratori s' incaricano = della negligenza dei padroni, e marinari, e viltà di detti marinari; ma non ſi parla della baratteria.

6. Secondo le Ordinazioni di Francia all' art. 26. i riſici di cui s' incarica l' Aſſicuratore in forza del Contratto comune di Aſſicurazione, ſono tutti i caſi fortuiti che poſſono ſopraggiungere per forza maggiore durante il viaggio, e cagionare all' Aſſicurato una perdita nelle coſe aſſicurate, o per rapporto alle medeſime = ivi = Saranno ai riſici degli Aſſicuratori tutte le perdite, e danni, che arriveranno fra Mare per tempeſte, naufragi, dare in terra, inveſtire altri baſtimenti, cambiare il corſo, il viaggio, o la nave, getti, fuoco, preſa, guaſto, detenzione di Principi, dichiarazione di guerra, rappreſaglie, e generalmente di tutti gli altri accidenti del Mare. =

7. Il Regolamento di Amburgo porta, che gli Aſſicuratori devono ſoffrire tutti i pericoli, e riſchi, perdite, e danni, che in qualunque maniera poſſa ſuccedere, o accadere alle navi, o altre mercanzie ſia per burraſca, tempeſta, naufragio, dare in terra, getto, fuoco, preſa, guaſto, detenzioni oſtili di Potenze foreſtiere, dichiarazioni di guerra, e rappreſaglie, condotta, e sbaglio, o negligenza del padrone, o della nave, gente, ed in generale tutti gli altri accidenti penſati, o impenſati per quanto non ſieno limitati, o eccettuati eſpreſſamente da queſta Ordinazione, o che ſia ſtipulato particolarmente il contrario nella Polizza. =

8. Le Coſtituzioni di Svezia (2) ſtabiliſcono che = L' Aſſicu-

(1) *Statuti criminali di Genova ff. 2:2. Legge del 25. Febbraio 1610.*

(2) *artic. 6. dell' obbligo degli Aſſicuratori* §. 3.

ficuratore farà obbligato per tutte le perdite che accadono alla nave, mercanzie, ed altre cofe afficurate dal Mare, o dal cattivo tempo, da fuoco, ed altri accidenti particolarizzati nella Polizza = Se in tempo di guerra l' Afficuratore non vuole correre il rifico di effere refponfabile per la prefa, ed arrefto da qualunque Potenza Criftiana, oppure da una, deve avvertire che ciò fia inferito nella Polizza in quefte parole = libero da tutte le moleftie, arrefti, e fpefe da Potenze...... particolarmente........, altrimenti farà refponfabile anche per quefte.

9. In cafo, che una nave fia impedita di far vela dall' inverno, e dal ghiaccio, o che nel fuo viaggio fia forzata o per ragione dell' inverno, o del gelo ad entrare in un Porto, o a fare quarantina a cagione della pefte, o di altre malattie che allora corrono.

10. L' Afficuratore non pagherà i giorni di tale ftallìa, nè può effer tenuto a conto per qualunque fpefa da ciò procedente &c.

11. Parimente in conformità della Polizza l' Afficuratore farà refponfabile per tutti li danni di qualunque natura fieno, che poffono occorrere alla nave, ed al carico per sbaglio, negligenza, ed oftinazione del Padrone, e della fua Gente, effendoli però accordato il regreffo contro il Padrone, fecondo la natura delle circoftanze.

12. Le Ordinazioni di Danimarca comprendono a carico degl' Afficuratori tutti i pericoli di Mare, burrafche, e cattivo tempo, fuoco, e vento, arrefto di amici, e nemici, ritenzioni di Re, e di Regine, Principi, Signori, e Repubbliche, rapprefaglie, negligenze del Padrone, e dell' Equipaggio della nave, baratteria del detto Equipaggio folamente, *ma non del Padrone;* e di tutti gli altri pericoli, accidenti, o finiftri penfati, o impenfati, foliti, o ftraordinarj neffuno eccettuato, che in qualunque modo poffino accadere alla detta nave fenza colpa, o connivenza dell' Afficurato, o collufione del Padrone. =

13. Le Ordinazioni di Bilboa §. 19. determinano che = L' Afficuratore farà obbligato, e tenuto a buonificare tutte quelle perdite, e danni che accaderanno all' Afficurato dal toccare il fondo la nave, da cattivo calafatamento, da topi, da

da mancanza del naufragio; da dare in terra, da cambiamento di nave, o viaggio; getto, quel che sarà consumato da fuoco; quel che sarà preso, e rubato. Detenzione di Principi, dichiarazioni di guerra, baratteria di Padrone, e Marinari: ed in generale per qualunque caso fortuito che possa accadere pensato, o non pensato. E siccome in questo Porto di *Bilboa* occorre, che le navi di maggior portata ancorino, e restino in *Olavenga* giù al basso di *Portugalete*, non potendo salire più alto per mancanza d' acqua, e per questa ragione consegnare le loro mercanzie in battelli, ed altri legni più leggieri per condurle ai moli, e luoghi di discarico di questa Città, resta dichiarato, ed ordinato che gli Assicuratori devono correre il rischio dei naufragi, ed altri sinistri che possono accadere in Olavenga, ed in altri Porti ai detti battelli, ed altri legni fino a che le mercanzie, ed altre robe assicurate non sieno sbarcate sopra i detti moli, e luoghi di discarico di questa detta Città, ed il medesimo deve intendersi dei risici delle mercanzie assicurate, che sono caricate dai detti moli in qualunque sorta di bastimenti. Poichè fino da questo tempo deve cominciare il rischio degli Assicuratori, e continuare fino a che non sono sbarcate nel Porto per cui son destinate, eccettuando che la Polizza esprimesse il contrario. =

14. E nella Terminazione della sicurtà pubblicata in Venezia nel 1771. §. 2. viene ordinato = Ogni danno, e perdita derivante dai sinistri, ed accidenti di mare, da naufragio, da fuoco, da investimento in terra, da corsari, e pirati, e da ogni sorta di gente, da baratteria, fuga, e baratteria del Capitano, che comanderà il bastimento, e da ogn' altro caso fortuito, sia di che natura esser si voglia, che intervenisse, o fosse intervenuto, saranno a peso, e risico degli Assicuratori =

15. Ciò premesso in ordine alle particolari Costituzioni è indubitato, che qualunque sieno le disposizioni delle Leggi, è lecito a tutti i Contraenti di moderare, o alterare su questo punto il contratto in quel modo che loro meglio convenga, e per conseguenza sono in facoltà di determinare i risici, di cui gli Assicuratori saranno garanti, e di escluder quelli di cui non saranno responsabili: Ed è in facoltà degl' Assicuratori di escludere secondo le circostanze dei casi quel tal risico di cui non credano a proposito d' incaricarsi

16. Ma

16. (3) Ma se questa espressa, e speciale limitazione non vi concorre, gli Assicuratori sono responsabili di qualunque sinistro che occorra in mare, e da mare (4). S' intendono, generalmente parlando, tutti i danni che arrivano sul mare alla cosa assicurata, salve le modificazioni che le particolari costituzioni, o le convenzioni delle Parti apportino a questa regola.

17. Nasce questione fra i Dottori (5), se gli Assicuratori esser devono garanti dei casi insoliti, e straordinarj allorchè non è stato espressamente dichiarato nella polizza, e ve ne sono alcuni ben degni di tutta la venerazione, che sostengono gl' Assicuratori non esser garanti di ciò, che prudentemente pensando, non potevasi immaginare: giacchè l' obbligazione loro dovendo sempre restringersi, e non ampliarsi, non può portarsi al di là di ciò che l' umana prudenza può prevedere (6).

18. Ed il Pothier arriva a spingere questa proposizione al segno di dire, che non vi sieno clausule sufficienti per obbligare l' Assicuratore a rispondere dei casi ch' egli non poteva prevedere (7).

19. Tuttavolta la più comune opinione è quella, che gli Assicuratori devono corrispondere di tutti gli accidenti sebbene sieno insoliti, straordinarj, e che non potessero immaginarsi, purchè dipendano da caso fortuito di mare (8).

20. A questa regola generale desunta dalla disposizione di ragione nella soggetta materia, si aggiunge la pratica costante, e quasi universale di tutte le Nazioni, le quali, come si è avver-

(3) *Corvinus Cod. de naufrag. p.* 93. *Marquard. lib.* 2. *cap.* 13. *n.* 45. *Stypmann. par.* 4. *cap.* 7. *n.* 339.

(4) *Targa .cap.* 52. *num.* 2. *De Vic. de avar.* §. 74. *Stypmann. par.* 4. *cap.* 7. *num.* 311. *e* 468. *pag.* 457. *Kurick diatrib. des assureurs p.* 830. *Rot. Rom. in nuperrim. tom.* 9. *decis.* 82. *num.* 2. *dec.* 240. *tom.* 5. *par.* 1.

(5) *Valin art.* 28. *pag.* 75. *Pothier n.* 64. *Rot. Rom. in nuperr. decis.* 192. *tom.* 5. *par.* 1. *n.* 5.

(6) *Bosco consil.* 392. *versic. quinto non obstat. Targa ponderazioni marittime cap.* 52. *num.* 3. *Casareg. disc.* 1. *num.* 149. = ivi = assecuratio pro casibus fortuitis intelligitur facta si soliti sint non vero pro insolitis veluti illi qui antea quadraginta annos non successerunt, & hoc procedit licet in assecuratione exprimantur casus soliti, & insoliti, cogitati, & incogitati = *Stracc. glos.* 15. *num.* 9. *e* 13. *Rocc. not.* 63. *Santern. par.* 3. *n.* 73. *& seq.*

(7) *Pothier des oblig n.* 668.

(8) *Kurick diatrib. de assecur. pag.* 831. *Loccen. libr.* 2. *cap.* 5. *num.* 5. *p.* 980. *Scacc.* §. 1. *quaest.* 1. *num.* 134. *De Vic. de avariis* §. 74. *Marquar. lib.* 2. *cap.* 13. *num.* 66. *Rocc. not.* 63. *Wedderkoop in ius nautic. lib.* 3. *tit.* 7. §. 70. *e* 71. *Mastrill. decis.* 197. *num.* 12 *Balducc. de assecur dec.* 11. *n.* 3.

avvertito, in tutte le polizze usano clausule così ample, ed espressioni così pregnanti, che qualora non vi sia un' espressa limitazione, non si è mai dubitato della comprensione di qualunque caso, benchè non previsto, insolito, ed impensato. Come ottimamente parlando di dette clausule, avverte il Valin, conçludendo, che l' uso delle medesime non ammette eccezione alcuna in contrario, comprendendo assolutamente tutti i disastri di mare (9).

21. Premessi i termini generali delle polizze, tutte le Ordinanze passano ad enumerare le differenti specie del sinistro di mare, e i pericoli, quali sono nominatamente a carico degli Assicuratori; che sono le tempeste, i naufragj, il dare in terra, il cambiamento di rotta di viaggio, o di vascello, getto, fuoco, arresto da amici, o nemici, dichiarazione di guerra, e rappresaglie, e spesse volte baratteria di padrone.

22. Richiedendo l' importanza della materia, che resti ciascuno articolo separatamente, e pienamente discusso in quella veduta, che merita di essere esaminato allorchè il caso è succeduto, sembra opportuno di farne parte del Tomo Secondo, in cui si è proposto di ragionare delle eccezioni, che competer possono all' Assicuratore contro l' Assicurato, e della prova che questo deve fare all' oggetto che i primi sieno tenuti a dare pronta, e piena esecuzione alla loro obbligazione.

TITOLO OTTAVO

Dei Risici, che non sono a Carico degli Assicuratori, senza una speciale dichiarazione.

SArebbe cosa troppo dura, pericolosa, e soggetta alle più dispiacevoli conseguenze a danno degli Assicuratori, se indistintamente fossero eglino tenuti anche a quei danni, che non da disastro di mare, ma da fatto di terra, e da colpa, o negli-

(9) Divers Auteurs ont pretendu que les assureurs, ne sont pas tenus des cas tout a fait extraordinaires, a moins que la police ne soit generale par touts les cas exprimés, & non exprimés. Mais cette exception que ne pourroit que donner matiere a des discussions frequentes n' est pas admis parmi nous a la vué de notre article, qui comprend absolument toutes fortunes de mer s' il n' y a quelque restriction par una convention expresse. *Emerig. ch.* 12. *sect.* 1.

negligenza dell' Afficurato, o fuoi Commeffi dipendono; la frande facilmente s' introdurrebbe a colorire le difgrazie, e gli Afficuratori che pur troppo fono fovente le vittime innocenti delle fuppofte difgrazie di mare, lo diverrebbero altresì anche di quelle di terra, nè potrebbe giammai ftabilirfi la vera eguaglianza di quefto Contratto, perchè prezzo non vi farebbe che ftar poteffe al confronto dei pericoli, e rifici, che farebbero a carico degli Afficuratori.

2. Si è vifto che l' Afficuratore è tenuto a tutti i danni penfati, e impenfati, ma quefta generale obbligazione ha quei limiti, che la naturale equità perfuade, e che la legge ha fiffato.

3. Ovvia è la diftinzione che fu quefto articolo vien fatta comunemente dai Dottori fra il danno che accade alla cofa afficurata a bordo di una nave, e quello che accade da un naufragio; mentre quefto fecondo danno effendo una confeguenza del difaftro di mare, è indubitatamente a carico degli Afficuratori, laddove del primo potendo procedere da più, e diverfe cagioni, non può indiftintamente ftabilirfi lo fteffo. E così parimente deve dirfi quando la frode, la colpa, o la negligenza dell' Afficurato, o di quelle perfone, che direttamente da lui dependono, hanno dato caufa al danno della merce, o della nave afsicurata, che le confeguenze che ne derivano non poffono portarfi a carico degli Afsicuratori; altrimenti contro tutte le leggi dell' equità, e del dovere gli Afsicurati rifentirebbero il vantaggio della loro fraude, colpa, e negligenza.

4. Primieramente adunque per regola generale gli Afsicuratori non fono tenuti a corrifpondere delle perdite, e danni cagionati dal difetto del Capitano, e fuo equipaggio. I rifici delle perdite, e danni di cui gli Afsicuratori s' incaricano per natura del contratto di Afsicurazione fono i rifici delle perdite, e danni, che poffono arrivare per difaftro di mare, cioè per qualche cafo di forza fuperiore, alla quale non è permeffo refiftere. Egli è indubitato, che l' ignoranza, e la mancanza di cura, ed attenzione del Capitano, e fuo Equipaggio non poffono effer comprefe fotto il nome di *forza fuperiore*, e che al contrario effendo cofe materiali, fono oppofte alla forza maggiore; gli Afficuratori non fono dunque tenuti per la natura

natura del contratto di assicurazione alle perdite, e danni che arrivano per la mancanza di queste persone.

5. I Negozianti, di cui le mercanzie sono state danneggiate, non possono adunque in questo caso dirigere le loro azioni contro gli Assicuratori, ma hanno l' azione *ex conducto* contro il Capitano, o Padrone, con il quale hanno contrattato per il trasporto delle loro mercanzie, e l' azione *exercitoria* contro il Proprietario che l' ha proposto, al quale compete la rilevazione contro il Capitano, che si è incaricato di condurre la sua nave (1): Giacchè egli, e non altri ha l' assoluto diritto di tenerlo a conto per l' esecuzione del suo ministero.

6. A quest' oggetto la colpa, o la negligenza del Capitano, e sua gente non è necessario che sia veramente causativa il sinistro, ma basta che sia possibile che ciò potesse succedere (2).

7. Una delle negligenze del Capitano, della quale non corrispondono gli Assicuratori, è quando il danno procede da cattivo stivaggio, o perchè le mercanzie son messe in un luogo esposto a bagnarsi, o per mancanza di ben calafatare le coverte, o in qualsivoglia altro modo, per le quali mercanzie deve corrispondere il bastimento: L' Ordinanza di Francia prescrive che gli Assicuratori non saranno tenuti a soffrire le perdite, e danni che accadano al bastimento, ed alle mercanzie per colpa del Padrone, e dei marinari, quando non si sieno obbligati nella polizza per l' incuria del Padrone; lo che spesse volte accade tanto in Francia, che in tutte le altre Piazze di Europa.

(1) *Leg. 1. ff. de exercitor. action.* = omnia facta magistri debet præstare is qui eum præposuit, alioquin contrahentes deciperentur = *Loccen. de iur. marit. lib. 2. cap. 5. num. 12. Stracc. de nav. par. 3. Casareg. disc. 23. num. 65. Rota di Genova decis. 166. Pothier des assur §. 3. num. 64. Valin art. 28 pag. 75.* = ibi = Par la nature du contract d' assurance l' assureur n' est chargé du droit de repondre, que des pertes qui arrivent par cas fortuit, par fortune de mer. Ce qui est tout a fait etranger aux fautes que peuvent commettre le maitre, & les mariniers. Et tel est, le droit commun = *Emerigon chap. 12. sect. 2. §. 1.*

(2) *Stracc. de naut. par. 4. §. 1. n. 2. Casareg. disc. 23. num. 52.* = advertendum est non esse necessarium quod culpa sit precise ordinata ad causam, sed sufficere quod secundum possibilitatem actus dicatur ordinata, nempe quod possibile sit ex causa illa effectum sequi. =

8. Dall' antica Ordinazione di Firenze del 1523., e nell' antica formula della Polizza unita alla medesima, ed anche in quello che al presente si usa viene espresso = Che gli Assicuratori saranno obbligati per la frode del Padrone, eccettuando i danni *procedenti da cattivo stivaggio*, o da indebite entrate, e non pagamento delle gabelle = ed al n. 14. = Se le mercanzie erano stivate sulla coverta con permissione dell' Assicurato, allora gli Assicuratori non saranno tenuti pel danno ivi ricevuto, ma se il Padrone le ha stivate sopra la coverta senza permissione del Proprietario, o della persona che ne fece la sicurtà, gl' Assicuratori saranno obbligati a pagare, ma averanno il loro regresso contro il Padrone. =

9. In ordine a questa disposizione celebre è in Toscana la Causa sostenuta dai Sigg. Iaume Padre e Figli contro il Capitano Iacob Iensen della nave la *Provvidenza* Danese, che aveva condotto ai medesimi una grossa partita di Tabacchi stati tutti danneggiati da colamento di aringhe, che formando altra grossa porzione del carico, erano state negligentemente stivate con i tabacchi medesimi. Per quanto il Consolato del Mare di Pisa credesse dovere assolvere il Capitano, e rifondere il danno negli Assicuratori, portata la Causa con sommo impegno delle Parti all' esame della Rota Fiorentina scrivendo per il Capitano dottissimi Giureconsulti (3), col mezzo di nuove perizie, ed esami fu posta in essere la negligenza del Capitano, e condannato il medesimo alla plenaria refezione di tutti i danni, come resulta dalla dottissima Decisione pubblicata alle stampe sotto il titolo Liburnen. Refectionis Damnorum del primo Agosto 1782. a relazione del fu Sig. Cavaliere Auditore Filippo De' Morelli.

10. Si proponevano in quella Causa le ordinarie eccezioni a cui sono sempre preparati i Capitani di nave, come si è altrove osservato, di attribuire cioè alle burrasche incontrate, tutti i danni che da qualunque modo risente la nave, e il carico; ma per mezzo dei Periti dell' arte si poneva in essere

che

(3) I Sigg. Avvocati Michon, e Bernardo Lessi difendevano il Capitano Iacob Jensen, e il suo Raccomandatario; ed a difesa dei Sigg. Jaume Padre, e Figli, e loro Assicuratori scrivevano il celebre Sig. Avvoc. Ottavio Landi, l' Avvoc. Pompeo Baldasseroni mio fratello ora Auditore della Rota di Genova, ed Io medesimo.

che quei tali accidenti occorsi alla nave non potevano produrre i danni accaduti al suo carico; onde era un mero refugio inutile l' attaccarsi a simili ordinari avvenimenti.

11. Osserva molto avvedutamente al proposito il Magens (4), che egli è oramai uso quasi comune per i Padroni, che subito arrivati in porto vanno in terra, e si protestano contro qualunque danno che nel viaggio sia accaduto al loro carico con referire qualunque cattivo tempo che abbiano incontrato, e qualunque poco di mare che abbiano imbarcato. Tal sorta di protesti, dice egli, non dovrebbe esser guardata in vista di liberare il Padrone da ulteriore esame, almeno quando i Proprietari delle mercanzie hanno qualche ragione da credere che il loro danno proceda dalla nave, o per mancanza del padrone, possono in ogni tempo costringer lui, ed il suo equipaggio a dichiarare con giuramento quello, che sapevano della condizione del bastimento, ed in qual luogo erano stivate le mercanzie danneggiate: Gli Assicuratori però non devono prevalersi del pretesto, per non pagare, che i danni furono messi fuori in favore dell' Assicurato, essendo bastante che le giustificazioni relative a questi danni sieno state fatte in modo regolare, e soliro farsi perchè eglino ne sieno tenuti; ma gli assicuratori dopo aver pagato possono obbligare l' Assicurato a proseguire in giudizio quel che porta seco una apparenza di ragione a tutte loro spese.

12. Quali poi sieno le negligenze, le mancanze, e le colpe del Capitano, e dell' Equipaggio, per cui si faccia luogo alla liberazione degl' Assicuratori, è luogo a parlarne nel Titolo separato dei pericoli che riguardano gli Assicuratori, per distinguere quelli che restano a carico dell' Assicurato, dagl' altri per i quali, sebbene gli Assicuratori sieno tenuti a favore dell' Assicurato, hanno tuttavolta il regresso contro la nave il Capitano, o il Proprietario per esserne indennizzati di ogni danno (5).

13. In Spagna quando le mercanzie (6) sono caricate

per

(4) Saggio sopra le Sicurtà par. 1. §. 41.

(5) *Pothier num.* 65. = ivi = L' assureur qui c' est chargé envers les Marchands de ces pertes, & dommages, & qui en consequence les a indemnisé est de plein droit subrogé aux actions des dits Marchans tant l' outre le maitre que contre l' armateur. =

(6) Magens Saggio sopra le Sicurtà par. 1. §. 50.

per l' Indie Occidentali è solito di pagarsi per nolo alla nave reali 12. ℥. di platta per ogni *Dozao*, che contengono tali mercanzie, di misura cubiculare; e per questo denaro, o premio così pagato la nave è obbligata a buonificare qualunque danno, che apparisca nelle mercanzie al porto del discarico. Di quì accade che in verun Paese si ha tanta cura, quanta in Spagna, di assicurare così bene tutti i luoghi dove le mercanzie sono stivate, che difficilmente possono essere danneggiate, mentre cos' alcuna non esenta la nave dal buonificare i danni ricevuti. La nave però non è obbligata a sodisfare per gli getti, nè per gli discarichi a passare i bassi fondi, neppure altri comuni risici, come avarìa generale, che cade unitamente sopra il bastimento, carico, e nolo (7).

14. Questo però al dire del citato Autore sembra un uso molto stravagante, che per una balla di stoffe d' oro, o di argento a misura di venti palmi, e che forse vale 4000. pezze, non si paghi maggior premio per assicurarne il danno di quello che si paghi per una balla di saje della medesima misura, che non costa più di pezze 200. Ma nonostante l' estrema precauzione usata nella sicurezza delle Navi Spagnole, accade di quando in quando che vi sieno da pagare grosse avarìe. Se s' introducesse pertanto l' uso di dichiarare la valuta, ed il contenuto di ogni balla quando è misurata, e che se ne pagasse il premio in conformità, sarebbe praticabile di far fare una nuova Sicurtà per il rischio che corrono. Lo che più volte, sebbene non molto spesso, ha fatto che il Padrone non ha potuto compiere altri suoi impegni, mentre questi danni, o la loro valuta possono ritenersi sopra il nolo, ed hanno un diritto al pagamento anteriore a qualunque altro.

15. La seconda regola per cui gli Assicuratori non sono tenuti ad alcuna indennizzazione è quella quando i danni, o diminuzione di prezzo della cosa assicurata dipendono dal vizio intrinseco della cosa medesima (8).

16

(7) Ordinanza di Spagna §. 10. = = ivi = I getti fatti per comune benefizio, lo scaricare, ed alleggerirsi di una nave per passare i secchi nel Fiume di Siviglia, ed altre parti, e tutti gli altri rischi comuni s' intenderanno come avaria generale da pagarsi dalla nave, dal nolo, e dalle mercanzie: se però l' occasione sia stata inevitabile, e senza colpa del Padrone. =

(8) *Pothier num. 66.* = ivi = *Seconde regle* les dechets diminutions, & pertes qui arrivént par le vice propre de la chose ne tombent point sur les assureurs. =

16. Secondo questa regola gli Assicuratori non son tenuti alla diminuzione che arriva nelle mercanzie per il colaggio al quale elleno sono naturalmente soggette, come si è altrove avvertito in parlando della specifica dichiarazione che occorre di fare di tali mercanzie. Ma se una tempesta avesse cagionato un colaggio molto più considerabile dell' ordinario, gli Assicuratori saranno tenuti a indennizzare il proprietario di ciò che eccede l' ordinario, qualora però fosse stata dichiarata nella Polizza la natura di tali mercanzie: Parimente secondo questa regola, se la nave di cui gli Assicuratori hanno assicurato all' Armatore il viaggio, e il ritorno, si trova fuori di grado di ritornare per esser vecchia, e marcita, gli Assicuratori non saranno tenuti a questa perdita. (9)

17. Ma sarebbe altrimenti se ciò fosse accaduto per causa di colpi di Mare, o per qualche altro accidente che l' avesse messa fuori di stato di più servire (10). Per la stessa ragione se le vele, ed i cavi, e l' altra manuvra è consumata dalla vecchiaja l' Assicuratore non è tenuto ne' danni della medesima: Lo sarebbe però se potesse giustificarsi che la violenza dei colpi di vento ne avesse cagionata la rottura.

18. In terzo luogo gli Assicuratori non sono tenuti al pagamento del pilotaggio, ed altre spese di porto, di rimburchio, o simili, perchè essendo queste spese ordinarie della navigazione non possono riguardare gli Assicuratori, che non s' incaricano che degli accidenti straordinarj; ma se tali spese

ven-

(9) *Stypmann. par. 4. cap. 2. n. 102. Casareg. disc. 1. num. 140. Rocc. not. 22. Marquard. de iur. mercat. libr. 2. cap. 13. num. 60. Loccen. de iur. maritim. lib. 2. cap. 5. §. 11. Bottin. ad statut. iur. tit. de assecurat. §. assecuratus num. 1. Pothier des assur num. 66. Valin art. 29. pag. 66. Pereyra de Castro dec. 56. n. 10.*

(10) Sa questo proposito è stata molto ventilata una questione fra i Sigg. Assicuratori di Livorno, ed il Capitano Andrea Bellucci della Nave Sorte Cortese Veneta stata decisa a favore di detto Capitano dai Consuli di Mare di Pisa sotto dì 10. Settembre 1784. a relazione del Sig. Console Della Pura, e confermata dalla Rota Fiorentina sotto dì 15. Luglio 1785. a relazione del degnissimo Sig. Auditor Vernaccini; E dalle due conformi Sentenze emanate in questa Causa contro i Sigg. Assicuratori essendo i medesimi ricorsi al Real Trono implorando la Revisione dalla Real Consulta, previa la speciale approvazione di S. A. R. sotto dì 15. Settemb. 1785. li fu denegata. Non ostante però le dette due Sentenze il Capitan Bellucci si contentò di fare una transazione cogl' Assicuratori. =

vengono cagionate da qualche accidente straordinario, come sarebbe per causa di una tempesta, o di aver dovuto entrare in qualche Porto per sottrarsi dalla persecuzione di un Corsaro, senza di che il Capitano non avrebbe ciò fatto, tali spese di porto, pilotaggio, e simili, sono in tal caso a carico degli Assicuratori; come rigettando l' opinione contraria fissano con sode ragioni il Pothier (11), ed il Valin (12), illustrando l' Articolo 30. della Costituzione di Francia.

19. In quarto luogo gli Assicuratori non sono tenuti dei risici in alcuna maniera, se l' Assicurato, o la sua Gente si sono dipartiti nella più piccola cosa da ciò che è stato enunciato, dichiarato, e stabilito nella Polizza, e questo secondo la regola fondamentale di questo Contratto, che essendo di strettissima interpetrazione, e ragione, secondo i principj altrove fissati, si rescinde, ed annulla se variazione qualunque ha luogo, o riguardi questa la sostanza del Contratto, o i puri accidenti del medesimo; noto essendo che nessuna variazione si può fare se non vi accada il consenso delli Assicuratori, o vi concorra una assoluta indispensabile necessità (13).

20. Finalmente per regola assoluta, e generale gli Assicuratori non rispondono mai dei danni, e perdite che arrivano direttamente per fatto, o colpa dell' Assicurato: Nel che si include il fatto dei suoi Commessi, l' odio particolare contro di esso per ragione non cognita, la destinazione preordinata ad un Porto diverso da quello designato nella polizza, e tuttaltro che la sua persona riguardi. E ciò a forma degli elementarj principj su questa materia (14), secondo i quali non è neppure permesso alle Parti di convenire diversamente, perchè nessuno a forma di ragione può contrattare con altri la indennizzazione di ciò che dal fatto proprio depende, altrimenti.

(11) *Pothier des assur n.* 67.

(12) *Valin art.* 30.

(13) *Pothier num.* 68. *Emerigon ch.* 12. *sect.* 2. §. 1.

(14) *Leg. cum proponas* 3. *Cod. de naut. fœnor.* = amissarum mercium detrimentum quod non marinæ tempestatis discrimine, sed ex præcipiti avaritia, & incivili delitesis audacia accidisse asseveratur adscribi tibi iuris publici ratio non permittitur = *Guidon de la mar. chap.* 9. *art.* 8. *Scacc.* §. 1. *quæst.* 1. *num.* 154. *Luccen. de iur. marit. lib.* 2. *cap.* 5. *n.* 5. e 10. *Stracc. de assecurat. glos.* 31. *num.* 4. *De Luca de credit. disc.* 106. *num.* 3. *Casareg. disc.* 1. *num.* 275. e 76. *Rocc. not.* 22. *Rota Fiorentina in Liburnen. Assecurationum* 11. *Settembre* 1744. *av. l' Auditor Bizzarrini*.

menti il dolo, e la fraude verrebbe troppo spesso al soccorso di quelli che avessero il mezzo di convenire simili contrattazioni (15): Quindi è che l' obbligazione degli Assicuratori, per quanto si estenda a tutti i casi fortuiti pensati, ed impensati, non comprende però per natura del contratto, e per disposizione di ragione quelli che provengono dalla colpa dell' Assicurato, o del suo Institore (16), secondo la più ovvia distinzione ammessa indistintamente fra i Dottori dopo il Testo nella *Leg.* 3. *Cod. de naut. fœnor.* = ivi = Qui suscepit in se periculum navigationis intelligitur suscipere periculum fortunæ non culpæ debitoris = *Stypmann. in ius marit. p.* 4. *cap.* 7. *num.* 316. *e segg.* = ivi = Quamquam hoc casu si quis periculum in se suscepit, voce periculi tantum illa damna, quæ casu fortuiti obveniunt intelliguntur, ideoque periculum in se suscepit etiam ad casus fortuitos tenetur; qua ratione utile est post expressionem casuum fortuitorum generaliter omnia pericula subiicere, & tunc intelligitur omne illud damnum, quod extrinsecus per vim maiorem obvenit: Illa enim damna quæ ex vitio rei, & extrinseca eius natura contingere possunt nomine periculi non veniunt, nec ad ea Assecurator obligatus est = *Loccen. de iur. marit. lib.* 2. *tit.* 5. §. 10. = ivi = Aversor periculi, vel Assecurator ex conventa conditione se generaliter ad pericula maris, & navigationis obligans, de quovis casu etiam improviso tenetur, nisi *culpa domini mercium*, *aut navis* intervenerit, ut supra dixi §. 5, ut si non fecerit quod diligens, & cautus faceret, aut quod ex pacto debet, si quid per negligentiam, imperitiam, aut moram amiserit, itaque si Assecurator caverit de periculo respectu illius temporis, quo navigatio minus erat periculosa navarcus autem, vel dominus navis ad frivolam causam, vel per negligentiam distulerit naviga-

(15) *L.* 27. §. 3. *ff. de pact.* = nulla pactione effici potest ne dolus præstetur = *Pothier num.* 65. = il est evident que je ne puis pas valutement convenir avec quel qu' un, qu' il se chargerà des fautes que je commetraî = *Emerigon chap.* 12. *sect.* 2. §. 1. *Rota Fiorentina nel Tesoro Ombrosiano tom.* 11. *dec.* 2. *n.* 53.

(16) *Stracc. de assecurat. glos.* 5. *n.* 5. *e* 6. *Hævia de commerc. naval. libr.* 3. *cap.* 14. *num.* 8. *Loccen. de iur. marit. cap.* 6. §. 9. *in fin. Rocc. de assecurat. not.* 21. *Targa ponderazioni marittime cap.* 71. *per totum*, *Casar. de commerc. dis.* 64. *num.* 11. *Ansald. in annot. ad decis.* 41. *num.* 12. *Rot. Rom. in nuperr. dec.* 259. *n.* 1. *tom.* 7.

vigationem in alienum tempus navigationi valde incommodum, & sic ob orta procella merces cum navi perierint, non ero hoc periculo assecuratoris, sed domini navis, nisi aliud convenerit, mora enim cuique sua, non aliis nocere debet. Item si contra pactum navarcus mutaverit destinatum iter absque necessitate lucri, seu causa idque inscio, atque invito periculi susceptore, aut navigaverit mare infestum pyratis, vel hostibus, idque præsciverit, sed nolente, & excipiente hunc casum assecuratore, vel non dirigens cursum ad eum portum, de quo convenerat navem illicitis mercibus oneravit, quæ prohibitæ sunt ad id non tenebitur assecurator. Item si magister navis extra directum cursum proprio consilio non compulsus tempestate iactum fecerit non erit periculo adsecurantis, quia ad pericula inordinaria via contingentia se abstrixit, vel ad extraordinaria pericula ex necessitate, non culpa nautæ accidentia = *& lib.* 2. *cap.* 5. *num.* 3. = ivi = Sub nomine periculi de quo fit cautio comprehendit omnes casus, qui accidunt in mari ab hostibus, prædonibus, represaliis, ut vocant aliisque modis usitatis, & inusitatis, citra fraudem, & culpam Contraentium, ut domini mercium, vel navis = *la Rota Romana in una Anconitana Assecurationum del* 4. *Luglio* 1764. *av. l' Eminentissimo Riminaldi* §. 12. *in fine* = Tantumdem sequitur aliam clausulam *a tutto risico*, præseferre quidem Assecuratorum obligationis pro omnibus casibus fortuitis, non vero pro aliis, ut assecurati culpa, eiusque institoris provenientibus = *&* §. 13. *in fine* = Nam sicuti in hoc themate depredatio recenseri nequit inter casus fortuitos, & non prævisos, ita communi Doctorum calculo receptum est non teneri Assecuratores ad damna, quæ ex Assecurati fraude, & voluntate contigerunt. =

21. E la Rota Fiorentina in una Liburnen. Assecurationis 18. Aprilis 1742. a relazione dell' Auditore Girolamo Bonfini: Ed in una Liburnen. Cambii Marittimi quoad sortis restitutionem *impressa nel Tesoro Ombrosiano tom.* 3. *dec.* 10. *n.* 3. *e seg.* = ivi = Et ratio est quia horum contractuum, & communiorum lucrum, & damnum dependere debet a mera sorte, & fortuna, & proinde si contingat aliquis casus, qui a fortuna non dependat, sed a culpa, vel alia causa, citra sortunam, qui periculum nisi cum, seu casum sinistrum in se susce-

perunt

perunt non tenetur. = E questa è stata sempre la comune opinione di tutti i Dottori (17).

TITOLO NONO

Quando cominci, e quando finisca il risico per gli Assicuratori.

NElla maggior parte dei luoghi di Commercio, ove il Contratto di assicurazione è in uso viene espresso tanto nelle Ordinazioni, quanto nelle Polizze, che il rischio degli Assicuratori comincierà nel momento, che le mercanzie si partono dallo scalo, e continuerà finchè non sieno sbarcate in terra al luogo del loro destino, e che quelli, quali toccano, non corrono solamente il rischio nella nave nominata nella Polizza, ma ancora in tutti i battelli, e navicelli che saranno impiegati per portare le mercanzie a bordo, ed anche nel portarle a terra; tuttavolta la diversità dell' espressioni portando sovente a una diversa interpetrazione, una delle cognizioni più necessarie ad aversi tanto da quelli, che esercitano la professione di Assicuratore, quanto dagli altri che i loro affari possono avere alle mani, si è quella delle speciali determinazioni di ciascun luogo sul principio, ed il fine del risico.

2. La Polizza usitata in Livorno fa cominciare il risico per gli Assicuratori *sulle mercanzie da che sieno state, o che saranno cariche al Porto ovvero spiaggia di ..... per infino a che saranno scariche in terra a salvamento nel luogo dichiarato.*

3. E dalli Statuti viene espressamente ordinato = Perchè la lunghezza del tempo qualche volta non partorisca mali pensieri statuirono che chi per l' avvenire si farà assicurare l' abbia aver carico fra un anno dal dì della fatta Scritta, e non l' avendo fra un anno carico sia per qualsivoglia cagione, ed a caso fortuito, gli Assicuratori non sieno più obbligati, e sieno liberi a render quello abbiano preso, ritenuto per loro un mezzo per cento = e più sotto = e se fra mesi sei non fosse vera novella, gli Assicuratori debbono pagare a detti Assicurati ciascuno quelli denari assicurò, e giungendo poi dette mercanzie, e scaricando in terra a salvamento nel dichiarato

 luogo,

(17) *Wedderkoop introd. ad ius nautic. hanseat. Giurba observat.* 73. *num.* 23. *e* 26. *Kurick ad ius mar. hans. tit.* 6. *Santern. par.* 4. *n.* 17.

luogo, detti Afficurati debbono rendere a ciafcuno quelli denari aveffero ricevuti. =

4. Quella di Anverfa così fi efprime = Ogni rifchio, pericolo, o accidente che poffa fuccedere, anderanno tutti a carico degli Afficuratori, dall' ora, e data che le dette mercanzie, e robe faranno portate al mentovato porto, baja, o piaggia per effere cariche a bordo del detto Baftimento, o per metterli in navicelli, battelli, o barchette per effere portate alla nave, e caricate a bordo della medefima per fare il viaggio predetto; e quefta detta ficurtà deve continuare finchè le dette mercanzie faranno arrivate ad Anverfa, e quì portate in terra in buona condizione fenza alcuna perdita, o danno = ed al §. 13. delle Ordinazioni di ficurtà fi prefcrive = Ognuno farà obbligato di fare che le mercanzie afficurate fieno fcaricate con tutta la diligenza dopo che fono arrivate al luogo per cui fono ftate dirette, e di non differirne il difcarico per più di quindici giorni fe non a proprio rifico, quando non fia per qualche inconveniente notorio, o qualche oftacolo che egli farà obbligato di giuftificare: Ed in cafo che la Sicurtà fia fatta da Porto a Porto, fenza mentovare lo sbarco delle mercanzie, allora la Sicurtà comincerà dal tempo che le mercanzie fono pofte a bordo della nave fopra cui è fatta la Sicurtà, e terminerà quando la nave farà arrivata nel Porto al quale fu deftinata, e che vi farà ftata ficuramente all' ancora per ventiquattro ore. =

5. Nelle Ordinazioni di Spagna all' art. 37. vien dichiarato = Che il rifchio s' intenda da correrfi dal momento, e dall' ora che le mercanzie fon caricate, o cominciano a caricarfi nel Porto dai moli del Fiume *quardalquivir* della Città di Siviglia a bordo del baftimento; e fe le mercanzie, o alcune di effe faranno portate in battelli, o battello al detto baftimento il rifchio è corfo, fe la nave è in qualunque parte del detto Fiume fino a *S. Lucar;* ed il rifchio è corfo nel detto battello, o battelli finchè le mercanzie non fieno confegnate al baftimento, e febbene fieno caricate in quefta maniera fi deve intendere che fieno caricate nel detto Fiume, e nel Porto di Siviglia. =

6. Ed all' art. 38. = Dove la Polizza generale dice nell' andare all' Indie = Finchè confegnate in terra a falvamento = fi met-

si metta questa dichiarazione = *e fin' allora il rischio corre per l' Assicuratore*. =

= Ed il rischio essendo per la nuova Spagna deve intendersi che gli Assicuratori devono correrlo, finchè le mercanzie sieno consegnate a *S. Iuan de Ulbua* nei battelli, e portate alla Vera Crux, e quivi scaricate a salvamento.

7. E per articolo separato viene espresso = Tutto quello che sarà caricato nel Fiume Quadalquiavir per *S. Lucar de Barrameda*, ed in questo luogo deve intendersi come caricato nella Città di Siviglia, sebbene la Polizza non lo dichiari, e qualunque cosa venga portata in battelli alla nave sarà a risico degl' Assicuratori, nonostante che non sia così espresso nella Polizza.

8. In tutte le Polizze fatte sul ritorno da qualunque parte dell' Indie a questi Regni, sia in una nave nominata, sia in qualunque nave, si deve intendere che i rischi dell' Assicuratore saranno passati in due anni dalla data della sua firma, e se non saranno passati in ciò che fu assicurato, o qualunque parte di questo resterà da correre, la Polizza sarà invalida, ed annullata per qualche mancanza, se pure le Parti non venghino a un nuovo accordo, e per quella parte che diviene invalida, gli Assicuratori restituiranno il premio ricevuto, ritenendo mezzo per cento.

9. Il Magens (1), riportando le enunciate Ordinazioni avverte, che secondo la detta Costituzione in Spagna tutti i risici continuano a correre a conto degli Assicuratori, finchè le navi, o gli effetti arrivano al loro destinato Porto, senza veruna limitazione di tempo, quando non sia stato espressamente stipulato nella Polizza. Gli Assicurati possono rispondere nelle loro Polizze per il discarico in un certo tempo, ma non possono rispondere per il tempo in cui il rischio sarà passato. Riguardo a questa Legge, dice egli, è da osservarsi ulteriormente, che quando il rischio è una volta cominciato ed è corso per un tempo a conto degli Assicuratori, sebbene non terminato sarebbe cosa irragionevole il restituire il premio, ritenendo solamente mezzo per cento. =

10. Le stesse Ordinanze di Spagna hanno fatte alcune dichiarazioni, e limitazioni alla polizza generale usitata nella sicurtà dei ritorni dall' Indie, che convien riportare.

(1) Saggio sopra le Sicurtà par. 2 num. 87.

11. All' Artic. 48. così si esprimono = E deve intendersi, che nel Porto dove le predette saranno caricate possono essere imbarcate in qualunque battello, o battelli, o barche per essere trasportate nella nave, o in altro vascello, o vascelli in cui saranno caricate dal tempo che furono, o saranno imbarcate fino all' arrivo al Porto delli scali del fiume di Siviglia, e quì sbarcate a salvamento: Quel che è da assicurarsi da Honduras a Siviglia per portarsi all' *Havana* per essere ivi ricaricato in altro vascello, o vascelli, che si vorrà, e quì può nuovamente registrarsi, ed il rischio è corso, sebbene non venga espresso nella polizza fatta; quello che sarà assicurato nel venire da Porto *rico* può esser portato a San Domingo, se i proprietarj vogliono, nel modo medesimo che viene espresso nella Legge precedente; per essere ivi caricato nella nave, o navi che stimeranno proprie, e può nuovamente registrarsi, ed il rischio si corre abbenchè non mentovato nella polizza. =

12. = Quello che verrà assicurato da Capo de la Vela s' intende, e deve intendersi come nelle Leggi precedenti, perciò quando voglia mandarsi a *Porto bello*, o all' Isola *Hispaniola* per essere ivi caricato in altre navi sia in libertà di farlo; e si corre il rischio, sebbene non sia espresso nella polizza. =

13. Secondo le Ordinazioni di Middleburgo al §. XI. = La sicurtà sopra le mercanzie assicurate deve cominciare dal tempo, che queste mercanzie assicurate sono portate allo scalo per essere rimesse a bordo delle navi destinate a caricarle, o nei battelli, o schifi per portarsi dai medesimi a bordo del bastimento, come si è detto; E la sicurtà deve continuare da quel tempo in poi fino a che le mercanzie sono venute, o arrivate nel porto, e quivi scaricate, e messe in terra a salvamento, ed in buona condizione = Ed in caso che qualche nave, o mercanzie che sono assicurate venghino a mancare continuamente per un anno, ed un giorno dopo essere partite dal Porto dove furono caricate, e dopo che fu fatta la sicurtà senza averne avuta in questo frattempo alcuna notizia, nè al luogo del caricamento, nè al luogo del destinato discarico, quando questo sia in *Europa*, *Barberia*, o a quelle vicinanze, allora questa nave, o mercanzie saranno stimate perdute, e perciò se ne può dare intimazione, e domandarne il pagamento

tre

tre mesi dopo: Ed in quanto ai luoghi situati in maggior distanza si dovrà osservare d' ora in poi il tempo di due anni =

14. Il Regolamento di Rotterdam dispone in termini più precisi, e più chiari tanto sul principio, che sul fine del risico, prescrivendo all' Artic. 46. = L' Assicuratore comincia a correre il risico sopra le mercanzie da lui assicurate dal tempo che sono portate allo scalo, o al porto del fiume in battelli, o barchette per esser messe a bordo della nave, che deve partire di là dal mare; ed il rischio tanto per quel che riguarda il bastimento, quanto per le mercanzie assicurate, s' intende che deva continuare finchè la nave con gli suoi cannoni, monizioni, manuvra, ed appartenenze sarà arrivata al luogo del suo destino, e che averà consegnato l' intiero suo carico a salvamento. Sempre però che non sieno stati fatti patti particolari nelle polizza = Ed al §. 19. = L' obbligazione degli Assicuratori continuerà quattordici giorni lavorativi dopo che la nave sarà arrivata al luogo, e non più: E se la nave fosse intieramente scaricata prima di questo tempo, l' obbligazione degli Assicuratori cesserà fin d' allora. =

15. E in quello di Amsterdam all' Artic. V. si prescrive = Il rischio degli Assicuratori sopra le mercanzie comincierà dal tempo che le robe assicurate son portate sul porto del fiume, o al lido del mare per esser condotte di là in battelli, o barche a bordo delle navi che devono trasportarle, e continuerà fino che le navi sieno caricate al luogo destinato, e che le mercanzie assicurate sieno scaricate sulla riva, o sul lido; ma in caso che l' Assicurato trascurasse il discarico delle mercanzie, e credesse proprio di servirsi della nave in vece di magazzino, allora il rischio degl' Assicuratori terminerà quindici giorni dopo l' arrivo della nave, eccettuando però che non avessero potuto essere discaricate per legittimo impedimento, o ostacoli in questo spazio di tempo, il che dovrà essere concludentemente provato in caso di sinistro, o danno =

16. = Ed in riguardo al corpo del bastimento il rischio degli Assicuratori comincerà quando il Padrone ha cominciato a caricare mercanzie, e che ha preso zavorra per il viaggio assicurato, e finirà giorni ventuno dopo l' arrivo della nave al destinato luogo, o tanto più presto quanto sarà intieramente scaricato; Ma se la sicurtà è fatta sopra corpo per andata,

e ri-

e ritorno, cioè per il viaggio fuori, ed a casa, il risico per gli Assicuratori non cesserà finchè non sia finito tutto il viaggio assicurato. =

17. Le Ordinazioni di Francia dispongono che se la Polizza non fissa il tempo quando deve cominciare il rischio, e quando deva terminare, questo sarà come viene stabilito nell' Art. 13. del Capitolo relativo alli Contratti di cambio marittimo: Ed il Cap. 13. *Del Cambio marittimo* dispone che = Se il tempo del rischio non è stato regolato dal contratto corre per la nave, suoi attrezzi, corredi, e provvisioni dal giorno che averà fatto vela fino al giorno che sarà ancorato al porto del suo destino, e posto al disarmo; e quanto alle mercanzie dal momento che esseno sono caricate sul vascello, o poste in battelli per condurle al medesimo fino a che saranno poste a salvamento a terra = (2).

18. Le Leggi marittime di Prussia al Capit. 2. *Del Compimento, ed esecuzione regolare delle sicurtà* all' Artic. 18. espressamente provvedono = In caso che non sia espresso nella polizza da qual tempo, e fino a quando l' Assicuratore è responsabile per lo pericolo delle mercanzie, o nave assicurate; questo pericolo rispetto alla nave, e sue appartenenze comincerà dall' ora che prende il suo carico, e continuerà finchè la nave avrà intieramente consegnato il suo carico al luogo del destino; ma in quanto alle mercanzie, l' azzardo degli Assicuratori comincerà dall' esser queste messe a bordo della nave, o in qualunque battello, o navicello a ciò appartenente, e continuerà finchè le dette mercanzie, o qualunque altre cose che siano, saranno portate a salvamento in terra al destinato luogo, o che possino essere scaricate dentro li giorni della stallìa. Ma quando il Contratto di noleggio fissa il particolar giorno per finire il discarico, il rischio degli Assicuratori dopo l' arrivo della nave al luogo della consegna spirerà alla fine di sei giorni lavorativi per una nave di 50. lastri (3); per una nave di 100. in dieci giorni; e dopo quattordici per una nave di maggior portata. =

19. Secondo le Ordinazioni di Amburgo Tit. 5. *Dei risici, e danni ai quali son tenuti gli Assicuratori* §. 11. = Il peri-

(2) *Valin des contracts a grosse aventure lib. 3. tit. 5. artic. 13. pag. 14. Cleirac sull' artic. 2. cap. 18. del Guidon pag.* 331.

(3) Un lastro equivale a due tonnellate.

pericolo, ed il risico delle mercanzie, che l' Assicuratore prende sopra di se, comincia immediatamente dal tempo che le mercanzie partono da terra, e continua fino a che sieno consegnate di nuovo a terra in buona condizione al luogo, per cui furono destinate, il che deve farsi subito che si possa convenientemente dopo l' arrivo. =

20. Il risico, o pericolo di una sicurtà fatta sopra il corpo di una nave comincia dal tempo che la nave principiò a prendere il carico, o zavorra, e continua fino al suo arrivo al luogo per cui fu destinata, conforme alla polizza, ed ivi scaricata intieramente, secondo a quel che viene ordinato nell' Articolo precedente.

21. Quando i Proprietari, o Caricatori di una nave ne fanno uso nel Porto come fosse un magazzino, come per esempio non scaricando le mercanzie quando si possa fare convenientemente, o lasciando stare la nave nel porto appostatamente per prendere mercanzie a bordo da altre navi, che vi sono, per poi portarle a terra, o per metterle a bordo di qualche altro bastimento, o per mettere le robe che hanno ricevuto da terra, e prese a bordo sopra altri bastimenti, e navi senza necessità, o riportarle in terra, l' Assicuratore allora non è responsabile per alcun rischio, ma questo resta intieramente per conto di quelli, colla saputa, e consenso dei quali ciò fu fatto.

22. Quando alcuni Assicuratori hanno assicurato sopra corpo di una nave per il suo viaggio di andata, ed altri sopra il suo ritorno, allora il primo rischio comincia, e finisce a quanto si riferisce il principio e determinazione di esso, secondo il disposto del precedente Articolo. Ma il rischio per quelli che hanno firmato sopra il ritorno comincia subito che la nave ha cominciato a prendere mercanzie per il suo nolo di ritorno, non ostante che le mercanzie che ha portate là, non sieno intieramente scaricate, e continua finchè la nave è ritornata a salvamento nel luogo del suo discarico, per cui fu destinata, e quivi intieramente scaricata.

23. Nella Polizza di sicurtà, di cui si prevalgono in Svezia per la sicurtà sopra corpo, attrazzi, e corredi delle navi è espressamente dichiarato = Gli Assicuratori prendono colla presente a loro avventura, e si fanno responsabili di qua-

lunque

lunque deterioramento, e danno, che possa accadere dal giorno, ed ora quando il Padrone in ordine a questo viaggio, comincerà a mettere nella nave, o bastimento la zavorra, o carico, e finchè la detta nave con il suo finimento, ed appartenenze sarà arrivata, come d' accordo, al luogo sopraddetto, ogni risico degli Assicuratori terminerà giorni ventuno dopo il salvo arrivo di un bastimento, o più presto, quando sia intieramente scaricato. =

24. E nella Polizza sopra mercanzie dichiara = Dal giorno, e dall' ora, che le dette robe, e mercanzie saranno portate al luogo, o scalo del caricamento a fine di essere di là imbarcate, o portate in barche, battelli, e navicelli a bordo della detta nave finchè le dette robe, e mercanzie sieno arrivate al luogo sopra accordato, ed ivi levate dalla nave, al luogo solito del discarico intieramente, e senza il minimo danno, e messe di là a terra in altre barche, battelli, o navicelli. Questo discarico sarà compito dentro quindici giorni dopo l' arrivo della detta nave, o bastimento al luogo convenuto : cessando allora il rischio dell' Assicuratore, seppure qualche impedimento, o disastro inevitabile non impediscono di poter terminare il discarico dentro il detto termine, il che deve provarsi da qualche sinistro, o danno, che accada. =

25. La Compagnia privilegiata di Danimarca nel toccare le sicurtà ha convenuto nella Polizza sopra corpo, e attrazzi della nave di correre il rischio dal giorno, ed ora della partenza della nave dal porto, ove si trova fino al suo arrivo, e discarico al luogo destinato, *ma qui il rischio durerà al più lungo* solo quindici giorni dopo il tempo che la nave arriva all' assegnato luogo = E sulle mercanzie corre il risico = Dal giorno, ed ora che le dette mercanzie saranno portate da voi, o dal vostro agente al luogo del caricamento, o alla costa del mare per essere messe al bordo della nave, e che son portate di là in battelli, barche, navicelli, bargi alla detta nave, e messe a bordo finchè la nave arriverà al sopramentovato luogo, e che le dette mercanzie, e robe saranno ivi consegnate in salvo, e senza veruna perdita portate a voi assicurato, o ai vostri agenti : ma il rischio non durerà più di quindici giorni dopo il tempo che la nave sarà arrivata al destinato luogo. =

26. Se-

26. Secondo le Ordinazioni di Bilboa gli Assicuratori corrono in quel Porto i risici sopra corpo, e attrazzi della nave, a forma della Polizza di sicurtà = Dal giorno, ed ora che la detta nave partì, o partirà, si mise, o si metterà alla vela per il presente viaggio dal Porto di...... fino che con qualunque trattenimento, o trattenimenti che farà nel proseguimento di questo &c. arriverà, ed entrerà nel Porto di...... per cui è destinato, e si farà messo all' ancora, e che dopo sieno passate ventiquattr' ore naturali. E nella Polizza sopra mercanzie = Corriamo il detto risico dal giorno, o dal momento, ed ora che le predette mercanzie saranno caricate nella detta nave, e per tutto quel tempo che staranno in essa, e che arriveranno ad un tal Porto, e saranno scaricate in battelli, navicelli, o qualunqu' altra sorta di barca, finchè a Dio piacendo siano in un tal luogo in buon salvamento fuori dell' imboccatura del Fiume. =

27. Le Polizze di Londra differiscono in ciò da tutte le altre sopranominate, dicendo espressamente = Che il rischio comincia, e segue immediatamente da che il carico ne è a bordo della detta nave *supposto a Cadice*, e così continuerà, e durerà finchè la detta nave colle dette mercanzie non sarà arrivata ad Amsterdam, e sbarcate a salvamento = secondo queste parole egli è chiaro che gli Assicuratori non sono responsabili per qualunque sinistro che accada alle mercanzie nei battelli, o navicelli mentre vanno a bordo: Pure siccome la Polizza dice che il rischio continuerà finchè la nave colle mercanzie sarà arrivata, e queste sbarcate a salvamento, non lascia in dubbio, che in caso, che le navi vadano in luoghi dove non possono giungere a scaricare alli scali, gli Assicuratori devono correre il risico nei battelli finchè le mercanzie non sieno sbarcate in salvo (4).

28. Nella Terminazione sopra le sicurtà di Venezia, e nella polizza ad essa annessa pubblicata nel 1771. vien dichiarato per gli Assicuratori = Che il loro rischio principia in Venezia da che il bastimento è sorto in Spignon per sortire

 dal

(4) Magens Saggio sopra le Sicurtà part. 1. §. 42., il quale referisce che questa fu l' opinione de' Sigg. Gio. Strange, e Hume Campbell Giudici Arbitri sopra un sinistro accaduto a certi zuccheri nel loro passaggio in battelli dal luogo solito del discarico allo Scalo di Brema.

dal Porto di Malamocco, e di là dalla Motta di Castello quando va fuori per il Porto di S. Niccolò di Lido. E se il bastimento è di ritorno per Venezia, o diretto per altri Porti, il rischio principia ore ventiquattro da che sarà ancorato nel Porto dal quale si vuole assicurato, e finisce ventiquattr' ore dopo che salvo dalli suddetti avvenimenti assicurati sarà ancorato nel Porto, ove finisce il viaggio assicurato; e nelle sicurtà fatte a tempo, o di andata, o ritorno, si corre il rischio dall' Assicuratore anche per tutto il tempo della stazione del bastimento nei Porti in viaggio. =

29. E nella polizza sopra mercanzie, oltre gli enunciati punti fissi, si dichiarà, che = Il rischio principia da che le cose assicurate sono effettivamente a bordo, e finisce ventiquattr' ore dopo che il bastimento salvo dalli avvenimenti assicurati, sarà ancorato nel porto scaricatore. =

30. Ciò premesso in ordine alle particolari costituzioni è indubitato, che è molto interessante per gli Assicuratori il fissare il principio, o il termine dei loro risici, e che una illimitata facoltà negli Assicurati di tenere a bordo delle navi le mercanzie a carico degli Assicuratori è un abuso che non va tollerato, perchè può essere la sorgente di molte funeste conseguenze: Si è perciò avvertito, che la maggior parte di dette costituzioni hanno saviamente limitato il termine del discarico con quella proporzione che ogni Legislatore ha creduta adattata alle circostanze del suo commercio (5).

31. Ad Amburgo, e in Londra, secondo la citata autorità del Magens, gli Assicuratori non sono confinati a tempi limitati a discaricare; e lo stesso è in Livorno: Non deve però pretendersi in verun luogo, che gl' Assicuratori sieno responsabili dei danni, che possono sopravvenire in Porto; quando è provato che la nave fu trattenuta appostatamente per servire come di magazzino.

32. Osserva il Magens (6), che da questo regolamento vanno eccettuati quei luoghi, come per esempio *Cadice*, nei quali nel tempo che le mercanzie restano nella nave, i Proprietari

(5) Le Ordinazioni di Anversa fissano quindici giorni. Quella di Roterdam quattordici giorni. Quella di Prussia giorni sedici, e quattordici secondo la respettiva portata. Quella di Svezia giorni quindici.

(6) Saggio sopra le Sicurtà tom. 1. §. 3.

prietari, o loro Agenti hanno in loro elezione di farli entrare per quel luogo che loro piace. Lo che cagiona la vendita di una gran quantità a bordo = Se un Capitano (dice egli) col prendere qualche mancia, ed anche senza prenderla, ritenesse le mercanzie per pochi giorni, o settimane più del solito, ciò non deve apportare pregiudizio alli Assicuratori. Per ovviare a tutte le difficoltà che le mercanzie non sieno trattenute un tempo irragionevole, il meglio sarà di specificare nella polizza i giorni che sieno necessari per scaricare le mercanzie, e tali giorni cominciano solamente dal tempo permesso pel discarico, dovendo sempre eccettuarsi gl' impedimenti provenienti da forza maggiore.

33. Il rischio sopra il corpo del bastimento, secondo quello che viene espresso nelle respettive Ordinazioni, alcune volte comincia dal momento che la nave principia a caricare, e termina allorchè siasi ormeggiata all' ancora per ventiquattr' ore in sicurezza = Ed in altri luoghi comincia da quando riceve la prima zavorra per mettersi sotto la carica, e continua fino all' intiero discarico.

34. E finalmente in altri luoghi si conviene, che duri il risico per ventun giorno dopo l' arrivo della nave, o prima se sia intieramente scaricato avanti ad un tal tempo (7).

35. Ella è cosa inconsistente in se stessa, che il rischio dell' Assicuratore sopra un bastimento che va fuori per guadagnare un nolo, tutte le spese del quale per lo allestimento sono ordinariamente comprese nelle sicurtà, deve terminare in 24. ore dopo il suo arrivo; mentre è molto difficile che sia così presto discaricato, senza di che non si guadagna il nolo: onde la disgraziata combinazione per un Proprietario potrebbe darsi dove veglia una tale disposizione, che fosse soggetto a una perdita totale del bastimento, e del nolo, e rimanesse scoperto delle sicurtà dopo averne pagato il premio.

36. Parimente in quei luoghi ove sono accordati giorni ventuno per il discarico, o prima, se il bastimento è più presto libero, vi può essere un intervallo tra questo tempo, ed

(7) L' Ordinazioni di Amburgo, Amsterdam, e Svezia fissano il principio del risico dalla prima caricazione di zavorra. Amburgo fissa la fine allorchè il bastimento sia discaricato. In Olanda, e Svezia il fine è ventun giorno dopo l' arrivo, o prima se più presto scaricato. In Danimarca son fissati quindici giorni per il discarico.

ed il prendere egli delle mercanzie per un altro viaggio, il quale spazio di tempo non resti assicurato. Perciò anche al parere del citato Autore inglese, parrebbe cosa più conveniente quando è principiata una sicurtà, come per esempio, sopra un bastimento da Londra a Cadice, il dire che il rischio comincerà dal giorno, e dopo che la polizza è aperta, e continuerà per giorni ventuno lavorativi dopo avere avuta a Cadice la permissione di scaricare (oppure quando parta di là più presto) fino al tempo di disormeggiarsi, e sarpar l' ancora per mettersi alla vela: Ed allorchè la sicurtà deva farsi a Cadice, a Londra, o altro Porto, sarebbe opportuno di stipulare = Il rischio comincerà giorni ventuno lavorativi dopo aver avuta la licenza a Cadice di scaricare, oppure partendo prima, dal tempo del sarpar l' ancora per la partenza.

37. Un' altra osservazione (8) cade in acconcio di fare rispetto alla terminazione del risico sopra le mercanzie. In Amsterdam, come si è avvertito, il rischio degl' Assicuratori principia non solamente al luogo dove il bastimento carica, ma anche ai luoghi adiacenti, come le piccole Baje che stanno vicine al Porto, e dentro ai segnali che un bastimento deve passare per uscire.

58. In Londra gli Assicuratori corrono il rischio fino allo sbarco delle mercanzie in terra, ed ivi si prende per concesso che gli Assicurati abbiano la facoltà di mettere in terra in qualunque luogo solito di discarico in quel Porto: per esempio, tutte le navi cariche di canape per Londra non consegnano allo scalo della Dogana; ma questa mercanzia ordinariamente è portata su per fiume in battelli, e sbarcata a diversi scali da ambedue le parti dell' acqua. Il Magens nel luogo citato propone il caso in questi termini = Supposto che uno avesse venduto mercanzie al Re, ed all' arrivo della nave gli fosse ordinato di consegnarle a Woolwich, o Chatam; questo al certo non sarebbe differenza veruna nelle sicurtà, poichè, sebbene nella polizza sia spiegato *finchè la nave sia arrivata in Londra, e che le mercanzie sieno ivi discaricate*: con tutto questo è lecito all' Assicurato di prender terra in ogni luogo dentro del Porto di quella Città; il qual Porto dall' Offizio delle Finanze è stato stabilito essere, ed esten-

(8) Magens Saggio sopra le Sicurtà §. 1. 25. e 44.

estendersi dalla prima terra al Nordt in una linea supposta fino al *Nase*, e continuata all' occidente fino al fiume Tamigi, e diversi canali, sorgenti, e fiumicelli, che vi cadono fino al ponte di Londra.

39. Referisce lo stesso Autore, che per quello, che riguarda le mercanzie assicurate da Londra a Siviglia, lo scaricarle, e metterle a terra a *S. Lucar*, non sarebbe che abbreviare il rischio. E sopra bastimenti assicurati da Cadice alle Indie occidentali, il Porto caricatore dovrebbe intendersi tanto di venuta; che di andata alla Caraques, oppure dietro i Puntales, come nella baja di Cadice =

40. In conseguenza di queste quasi universali disposizioni, gli Autori hanno anche essi fissata la medesima proposizione, recedendo in gran parte da ciò che chiamavasi *Antico diritto*, secondo il quale gli Assicuratori correvano il risico sulle mercanzie fino a tanto che elleno erano portate *in magazzino*, e messe in possesso di chi le doveva ricevere = E sul corpo, e attrazzi della nave dal giorno, ed ora, che faceva vela, e non avanti, fino a che fosse arrivata al suo destino, ed ivi ancorata, e passata per ventiquattr' ore (9): E fissano concordemente = *Incipit assecuratio ab eo tempore, quo merces assecuratae ad navalia, aut scaphas unde, & per quas navi inferri debent, adductae sunt*. (10). *Assecuratio initium habebit a tempore mercium in navalia translatarum, ut imponantur navi* (11) E dietro di essi, il Pothier conclude (12) = Le temps des risques a l' egard du vaisseau apres, apparaux, & vitualliés commence a courir depuis qu' il a mis a la voile, & dure jusqu' a ce qu' il soit ancrè au port de sa destination, & amarrè au quai =

A l' egard des Marchandises le temps des risques commence aussitot qu' elles ont eté chargées dans le vaisseau, ou dans des gabarres pour les y porter, & dure iusqu' a ce qu' elles soient delivrées a terre sur le quai, au lieu de leur destination =

41. Avverte lo stesso Pothier, che la regola che il risico per

(9) *Guidon de la mer chap. 5. art. 7 chap. 9. art. 17. chap. 15. art. 5. Emerigon chap. 13. sect. 2. §. 1. Pothier num. 63.*

(10) *Kurick diatrib. de assecur. pag. 386. num. 16.*

(11) *Loccen. de iur. maritim. par. 2 cap. 5. n. 10.*

(12) *Marquard. lib. 2. cap. 16. num. 62. Pothier des assur num. 62. Valin tit. 5. pag. 15. Emerigon chap. 13. sect. 2. §. 3.*

per le mercanzie comincia a correre dal momento che elleno sono caricate sulla nave, ha luogo non solo a riguardo di quelle che sono caricate al Porto del luogo da dove parte la nave, ma a riguardo ancora di quelle che devono essere caricate nei Porti dei differenti scali, dove è convenuto che la nave possa rilasciare. Gli Assicuratori che le hanno assicurate con quelle che erano già caricate al tempo della partenza, non cominciano parimente a correre i risici se non dopo che elleno sono state caricate: E fino a tanto che sono a terra, sebbene destinate per esser caricate sulla nave, e sebbene essa sia in Porto per riceverle, non sono mai a risico degli Assicuratori.

42. Riporta egli a questo proposito un caso relativo alla terminazione del risico in una Sicurtà fatta per ritorni dall' Indie, senza limitazione di nave, o di tempo. L' Assicurato avendo per due volte dichiarato l' arrivo di una porzione de' suoi fondi, pretendeva di tenere obbligati gli Assicuratori anche undici anni dopo la fatta Scritta per un resto che supponeva aspettare; ma fu rigettata la sua pretensione con Sentenza dell' Ammiraglità di Parigi del 19. Maggio 1765, che dichiarò terminato il tempo del risico, e nel mese di Settembre successivo fu nelli stessi termini, e dal medesimo Tribunale proferita altra Sentenza a quella eguale.

43. Ed infatti non può negarsi che non sieno giustissime simili disposizioni, e che l' equità del Giudice deva provvedere a quei casi a cui la legge, o la convenzione dell' uomo non ha sufficientemente provveduto: Se il tempo che deve durare il risico su i ritorni fatti assicurare non venisse limitato dall' arbitrio del Giudice, gli Assicuratori sarebbero tutti i giorni esposti ad essere ingannati, perchè l' arrivo di questi ritorni essendo il più delle volte ignoto agli Assicuratori, un Negoziante di cattiva fede dopo aver ricevuto per l' intiero i ritorni che egli ha fatto assicurare, potrebbe molto dopo far valere una tal Sicurtà sopra mercanzie che egli avesse perduto, affermando sebbene contro la verità che elleno sono parte dei ritorni che aveva fatto assicurare.

44. Tutto quello che ha un tratto di obbligazione progressivo, o che involve un' incertezza di oggetti, è sempre più pericoloso in qualunque Contrattazione, ma il pericolo

arriva all' eccesso, allorchè si tratta di Assicurazione: E' sempre però cosa molto lodevole negl' Assicuratori lo sfuggire tali risici, e se talvolta quella correntezza che è necessaria nel gran Commercio l' induce a prestarvisi, si rende necessario di ben conoscere la persona con cui si contratta, e dichiarare con la migliore precisione la natura, e la qualità del Contratto.

45. L' Emerigon (13) riporta diverse Sentenze dell' Ammiraglità di Marsilia dalle quali fu dichiarato il risico terminato dopo un discreto lasso di tempo: Ma riporta altresì un solenne Giudizio terminato contro gli Assicuratori con due Sentenze una del 26. Giugno 1765, e l' altra del 15. Novembre 1766, con le quali furono condannati al pagamento della Sicurtà sopra una nave, che si era lasciata perire per un lungo corso di anni in un Porto = e conclude su questo proposito con una savissima reflessione = Il paroit dur qu' un navire rendu innavigable dans un Port lointain ou on l' á laissé oisif pendant plusieurs anneés, soit a la charge des Assureurs. Cependant s' il n' y a aucune fraude de la part des Assurés, la regle general est pour ceux ci. La Loi n' á etablie pour ce poinr aucune delai fatal; & les Assureurs doivent s'imputer de n' avoir pas limité le temps de Assurance.

46. Ma la prudenza degl' Assicuratori può per altro supplire a questo difetto della Legge, o col prevenire l' inconveniente, dichiarando quanto occorre nella Polizza, che è la vera Legge del Contratto; o col dichiarare in tempo giusto la loro volontà per la terminazione del risico, e farsi assolvere dall' assunta obbligazione.

TITOLO DECIMO

Delle circostanze estrinseche, ed accidentali che si devono dichiarare nella Polizza.

PORta la regola generale, che per la desiderata eguaglianza del Contratto di Assicurazione necessario si rende che le Parti contraenti, e specialmente l' Assicurato che è il venditore del pericolo, manifesti con sincerità e precisione tutte le qualità che si riuniscono nel soggetto, che cade in contratta-zione

(13) *chap. 13. sect.* 2. §. 4.

zione; conviene quindi scendere a dichiarare quasi sieno le circostanze estrinseche, ed accidentali, che si devono dichiarare nella Polizza, la reticenza delle quali renda nullo, e di niun valore questo Contratto, come nullo, ed invalido a tutti gli effetti lo rende la reticenza delle qualità intrinseche della cosa, o della persona assicurata nel modo che nei precedenti Titoli si è dichiarato.

2. Tutto ciò che porta alterazione al Contratto, perchè rende maggiore o minore il pericolo dell' Assicurato, cade senza controversia sopra la natura del medesimo, e per conseguenza riunendo dall' atto il consenso dei Contraenti, riduce il Contratto ineseguibile: Poichè l' oggetto di tutte le obbligazioni deve esser certo o sia per se medesimo, o sia per i suoi rapporti, o sia finalmente per le distintive caratteristiche che ne determinano l' identità, e la consistenza (1); e questa certezza non si può avere se non colla manifestazione di tutte quelle circostanze che riguardano la natura del soggetto in contrattazione, per essere inerenti alla medesima, o anche perchè estrinseche, ed accidentali percuotono però la sostanza dell' obbligazione.

3. Le circostanze pertanto estrinseche, ed accidentali, che il Contratto di sicurtà esige per disposizione di ragione che sieno dichiarate sono quelle, che o riguardano direttamente la persona dell' Assicurato, o il soggetto dell' assicurazione, o finalmente la nave, o il viaggio che essa deve fare; la reticenza delle medesime, o la simulazione portano la nullità del Contratto, perchè dovendo in esso sussistere una pienissima buona fede, qualunque frode, o simulazione è sufficiente ad annullare l' obbligazione, ancorchè la reticenza, o l' errore procedesse da inavvertenza delle Parti contraenti (2).

4. Per quello pertanto che riguarda la persona dell' Assicurato è oramai stabilito che se egli ha delle qualità particolari per cui il pericolo che lo riguarda si renda maggiore, queste non possono nè tacersi, nè mascherarsi sotto un' inviluppo di parole, ma devono chiaramente, e con precisione ma-

(1) *Leg. 74. e molte altre ff. tit. de verb. oblig. ibique Cuiac. Pothier des oblig n. 131.*

(2) *Ciceron. de offic. lib. 3. cap. 12 & seqq. Emerigon chap. 1. sect. 6. pag. 20. Pothier des assur. n. 194. e 195.*

manifestarsi per l'effetto della validità del Contratto (3), per la giusta ragione, che la notizia di questo maggior pericolo avrebbe potuto ritenere gli Assicuratori dall'assumerne il risico, lo che basta per annullare l'obbligazione (4).

5. Questa proposizione fu grandemente discussa nella Causa altra volta accennata, che ebbe luogo nel 1742, 1744. nei Tribunali di Toscana per cagione di alcune Sicurtà eseguite in Livorno sopra mercanzie dirette a Tunis, e che furono arrestate, e confiscate dalla Squadra Francese che incrociava avanti quel Porto per le differenze insorte con quella Reggenza: E sebbene per il numero dei Giudici, ma non delle Sentenze gli Assicuratori restassero soccombenti, ciò per altro fu perchè si interpetrò la clausula *per conto di chi spetta*, e l'altra *da consegnarsi a chi si sia* = come comprensiva di qualunque genere di persone anche le più soggette, senza però recedere dalla regola che importa la necessità d'individuare i maggiori pericoli a cui è soggetta la persona dell'Assicurato, come può vedersi dalle dottissime Decisioni pubblicate in detta Causa (5).

6. Lo stesso supposto procede nella qualità delle mercanzie quando è taciuta, e che questa reticenza riguarda la natura delle medesime, il di cui commercio sia proibito nel luogo dove sono dirette, indipendentemente ancora da quella proibizione, che o per il gius della guerra, o per il diritto di convenzione, o per qualsivoglia altro ne resti ad alcuna Nazione, o a tutte denegato il trasporto; nei quali casi tutti, come è stato più particolarmente osservato nei Titoli relativi

(3) *Rocc. de assecur. not.* 88. *per tot. Marquard. de iur. mercat. tit. de assecurat. lib.* 2. *cap.* 13. *num.* 25. *& seq. & num.* 45. = ne sub involucro verborum insidiæ recondantur, & is qui promittit ulterius, ac æstimavit obligetur = *Santern. de assecurat. d. part.* 3. *num.* 6.

(4) *Santern. de assecurat. part.* 3. *Casareg. disc.* 141. *num.* 32. *Paulut. dissert.* 55. *artic.* 4. *num.* 43. *e* 44. *Rot. Roman. avanti Lancett. decis.* 202. *n.* 17. *tom.* 1. *avanti Dunozzett. sen. dec.* 283. *num.* 3. *e la Liburnen. Assecurationis del* 18. *Aprile* 1742. *av. l' Auditor Girolamo Bonfini per totum*, *e nella stessa Causa sotto dì* 11, *Settembre* 1744. *av. l' Aud. Finetti*.

(5) *Liburnen. Assecurationis* 18. *Aprilis* 1742. *avanti l' Auditor Girolamo Bonfini*. *Eadem* 11. *Settembre* 1744. *Voto dell' Avvocato Girolamo Finetti*. *Eadem* 23. *Agosto* 1742. *Voto dei Consoli del Mare di Pisa avanti il Segretario Piombanti*. *nel Tes. Ombr. tom.* 7. *Eadem* 11. *Settembre* 1744. *avanti gli Auditori Bizzarrini*, *e Venturini*.

alle Sicurtà sopra mercanzie di contrabbando, e sopra munizioni da guerra, se la dichiarazione non è espressa chiaramente nella Polizza, gli Assicuratori non sono tenuti a cos' alcuna, perchè un tal sinistro gli riguarda come occorso in odio dell' Assicurato, al quale l' Assicuratore non è tenuto (6).

7. Per quello poi che riguarda la Nave, egli è indubitato, che se l' Assicurato ha qualche particolare notizia o del ritardo della medesima nello staccarsi da un Porto, o dell' incontro di qualche burrasca, o sinistro accidente, allorchè procede a stipulare l' Assicurazione, e scientemente tace tali notizie, e procede al Contratto senza dichiararle precisamente, questa reticenza dicesi dolosa, ed annulla il Contratto (7).

8. Questa regola generale è inalterabilmente stabilita da tutti i Dottori, e con tutta la scrupolosità osservata, e qualunque leggiera mancanza sulla medesima è un vizio insanabile, perchè lede quella buona fede, e quel candor mercantile, che è l' anima del Commercio, e che è la base, e il sostegno di tutte le Contrattazioni mercantili, e specialmente di quelle di assicurazione (8).

9. L' Emerigon (9) dietro a questa disposizione di ragione, referisce un caso assai moderno, che fu deciso ai termini della medesima. Un convoglio di cinquantasette navi mercantili Francesi partite da S. Domingo sotto la scorta dei Vascelli del Re era aspettato in Francia. Arman Baas Negoziante Ebreo a Bordeaux aveva in qualità di Assicuratore assunto un risico sopra quindici navi di detto Convoglio. Il dì 19. Ottobre 1779. per mezzo di una lettera si seppe a Bordeaux, che all' altura dell' Isole Bermude il Convoglio di S. Domingo potesse aver sofferto un grosso colpo di vento del Nord, e che

(6) *Ball. in Leg. cum proponas Cod. de naut. fœnor. Rocc. notab. de assecur.* 23, *num.* 70. *Marquard. de iur. mercat. lib.* 2. *cap.* 13. *num.* 36. *Altimar. de nullit. contract. rubric.* 1. *quæst.* 27. *num.* 48. *Scacc. de commerc.* §. 1. *qu.* 1. *n.* 1. *Giurb. observ.* 73. *Mastrill. dec. Flor.* 184. *n.* 89.

(7) *Gloss. in Leg. periculi ff. de naut. fœnor. Marquar. de iur. mercat. lib.* 2. *cap.* 13. *num.* 30. *Scacc. de commerc.* §. 1. *qu.* 1. *n.* 132. *Santern. de assecurat. par.* 3. *n.* 13. *& seqq.*

(8) *Pothier des assuranc. num.* 194. *Emerigon tom.* 1. *chap.* 4. *sect.* 5. §. 2. e magistralmente discusso l' articolo il Consolato del Mare di Pisa nella Causa di assicurazione sulla Nave il Gran Principe di Kaunitz del 24. Agosto 1784. a relazione del Sig. Console Della Pura.

(9) *Emerig. chap.* 15. *sect.* 5. *in fin.*

e che molti bastimenti si fossero perduti. Lo stesso giorno 19. Ottobre Baas fece riassicurare i suoi tocchi sopra detto Convoglio. Poco tempo dopo si seppe, che delle quindici navi riassicurate tre si erano perdute, tre erano arrivate a salvamento, tre erano state predate dagl' Inglesi, ed era incerto il destino delle altre: I Riassicuratori attaccati da Baas opposero l' eccezione della scienza. Sosteneva egli primieramente che al tempo della riassicurazione era affatto all' oscuro dell' indicata lettera, la quale era stata tenuta segreta, nè fu resa pubblica che due giorni dopo; secondo che la detta lettera non parlava in specie delle navi riassicurate; e terzo che la Polizza conteneva la clausula espressa = a buona, o cattiva nuova = eppure tuttociò non ostante l' Ammiraglità di Bordeaux assolvè gli Assicuratori dalle domande di Baas.

10. Consultato lo stesso Emerigon per l' appello dall' enunciata Sentenza, fu di parere che non dovesse intentarsi, perchè per quanto la lettera non formasse una sicura prova del sinistro, fosse non ostante un preciso dovere di Baas di notificarla agli Assicuratori, altrimenti avrebbe agito di mala fede, ed eccone le sue ragioni = Car celui qui veut se faire assurér doit manifester touts les faits qui sont de sa connoissance, & dont il importe aux Assureurs d' etre instruits avant que de souscrire la police. Si les Assureurs de Baas eussent eu connoissance de la lettre, ou ils ne se seroint pas chargés du risque, ou bien ils auroint stipulé une plus haute prime, que celle du 25. pour 100. dont ils s' etoient contentés =

11. Di fatti la maggior parte di quelle savie disposizioni, che sono state dalla Suprema Potestà pubblicate per regolare nelle respettive Piazze di Commercio questo Contratto, hanno espressamente dichiarato ciò che deve manifestarsi nelle Polizze di sicurtà, e quale sia la reticenza che può indurre la nullità del Contratto. E' da vedersi su questo proposito ciò che dispone il Regolamento di Rotterdam al §. 32, e le Leggi marittime di Prussia al §. 3., e più particolarmente quanto viene determinato dalle Ordinazioni di Amburgo tit. 4. §. 11. = ivi = Qualunque persona la quale in tempo di guerra compra una presa che non sia stata ancora in alcun Fiume, o Porto libero, o neutrale, e ci fa sopra la Sicurtà, è obbligata ad esprimere questa circostanza nella Polizza, in mancanza del-

za della quale la Sicurtà non averà verun' effetto, nè valore. =

= Ognuno è sempre in libertà di farsi assicurare nel tempo, e nella maniera che trova più conveniente. Ma è obbligato d' informare fedelmente gli Assicuratori degli avvisi che egli ha concernenti la nave, ed inserirlo nella Polizza: Se la nave è partita, e di quanto tempo, dal luogo dove ha preso il suo carico, o se sia tuttavia là, o in qualunqu' altro luogo sia = Ma se nella Polizza non se ne fa menzione, allora si deve guardare come concesso, che la nave fosse tuttora al luogo del caricamento, secondo gli avvisi, e conti più freschi che l' Assicurato sapeva, o almeno poteva aver ricevuto nel tempo che faceva la Sicurtà. =

12. Ma se in quel tempo la nave era già partita, ed era stata nel suo passaggio più del tempo solito, e quello che fece le Sicurtà ne era sciente, e non ne fece menzione, allora la Sicurtà non è di valore alcuno, ma l' Assicuratore ha diritto di ritenere tutto il premio.

13. Quando la Parte che si fa assicurare ha ingenuamente, e fedelmente mentovati nella Polizza i ragguagli, e gli avvisi tali quali gli ha ricevuti dai suoi Corrispondenti, sieno di qualunque natura si voglia, o accada, o non accada così, la Sicurtà rimane nella sua piena forza, e gli Assicuratori si sono obbligati in tutti i casi, ma essendo mancante in questo, eglino non sono tenuti a cosa veruna.

14. Se alcuno ha bisogno di fare una Sicurtà anticipatamente ad un viaggio da doversi intraprendere da una nave che non è per anche arrivata deve esprimere questa circostanza nella Polizza.

15. Nelle Ordinazioni di Svezia §. 5. viene ordinato lo stesso tanto relativamente alle Sicurtà sulle prese, quanto rispetto a quelle che si fanno dopo la partenza della nave, prescrivendo che in tali casi = appartiene all' Assicurato d' informare con verità l' Assicuratore non solamente del tempo della loro partenza, ma ancora di qualunque ragguaglio ha ricevuto toccante tali navi, e ciò deve inserirsi nella Polizza.

16. Le Ordinazioni di Danimarca che individuano ciò che deva indicarsi nella Polizza sono state allegate nel Titolo primo della Parte seconda di questo Trattato all' art. 1. convengo-

vengono con quanto è determinato da quelle di Amburgo, e di Svezia.

17. Parimente dalle Ordinazioni d' Inghilterra viene espressamente stabilito secondo ciò che riferisce il Magens (10). = In tutte le Sicurtà l' Assicurato, o il Mezzano, o l' Agente impiegati dall' Assicurato per fare qualunque Sicurtà daranno informazione, o intelligenza all' Assicuratore, esporranno, e garantiranno qualunque fatto, e circostanza relativa alla nave, mercanzie, o viaggio assicurato che materialmente possa aggravare i termini della Sicurtà. Tale informazione, intelligenza, espressione, e garanzia saranno inserite nella sicurtà prima della sua sottoscrizione; e non si ammetterà veruna giustificazione per provare, che l' informazione, intelligenza, espressione, e garanzia fu data, e fatta, se non quanto è inserito nella sicurtà come detto = Ma ciò non s' intende che si estenda ad impedire all' Assicuratore di provare che l' informazione, intelligenza, espressione, e garanzia suddetta fu trovato esser falsa nel tempo che fu fatta; o che qualche informazione, o intelligenza materiale era nota all' Assicurato, e fu nascosta all' Assicuratore nel tempo che fu fatta la sicurtà; e tutte le sicurtà che non hanno una tale informazione, intelligenza, esposizione, e garanzia saranno stimate, e prese come se non fosse mai stata data, e fatta intelligenza, e informazione veruna &c. =

18. Le Ordinanze di Bilboa dispongono anch' esse precisamente lo stesso, ordinando all' Artic. 28. che = Qualunque Assicuratore, come pure l' Assicurato quando firmeranno una polizza, o tratteranno, o converranno del premio, devono manifestare alla persona che interverrà le buone, o cattive notizie, che averanno della nave, e del carico affinchè sopra queste possino trattare di una convenzione sopra il premio =

19. E finalmente la Terminazione sopra le sicurtà di Venezia del 1771. nell' Artic. 6. dichiara = Non escludendosi le sicurtà sopra qualsivoglia bastimento, o qualsisia interesse purchè però nelle polizze sieno sempre espresse tutte le condizioni, per le quali si obbliga l' Assicuratore di sottoporsi a qualunque risico. =

20. Ed all' Art. 10. parlando delle riassicurazioni = ivi = Si ordina al Mezzano di chiaramente spiegare nell' estesa a tergo

(10) Saggio sopra le Sicurtà part. 2. num. 1306.

tergo della polizza, e prima di aprirla, il nome, e cognome dell' Afficuratore che ricerca riafficurarfi, le qualità, e condizioni della riafficurazione con la efpreffa condizione di ciò fare per ufcire di rifico, affinchè in tal modo l' Afficuratore s' illumini fe vi foffe qualche nuova in contrario nella terra, oppure fe dipendente tale riafficurazione da femplice pentimento, o timore, dovendo quefte tali eftefe effere dal Mezzano firmate, e così dal Riafficuratore.

21. Più volte fimili queftioni fono ftate propofte all' efame dei Tribunali di Tofcana, ed è ftato formalmente difcuffo l' articolo, fiffando la maffima, che la reticenza di alcuna cofa, che poteffe viziare, o alterare il contratto è fufficiente ad annullarlo: Ma conviene però che l' Afficuratore giuftifichi pienamente che l' Afficurato era totalmente intefo delle circoftanze, che ha taciuto o per negligenza, o per mala fede, mentre in cafo diverfo la prefunzione dell' ignoranza è a favore dell' Afficurato, e gli Afficuratori non poffono efimerfi dalla loro obbligazione al folo appoggio di congetture equivoche, o di fofpetti.

22. In fatti fu decifo per la nullità di una ficurtà commeffa dai Sigg. Demiffy, e Barbaud fopra aringhe nella nave nominata l' *Arme di Roterdam* Capitano Andrea Dick Olandefe con fentenza del Magiftrato Confolare di Pifa dell' 8. Maggio 1753, perchè gli Afficurati avevano omeffo di notificare agl' Afficuratori, che un terribile uracane era ftato nei mari dove la nave veleggiava: e fu magiftralmente fermata la propofizione concludente la neceffità d' individuare tutte le circoftanze del contratto nella Caufa fra la Camera di Afficurazioni marittime di Triefte, e gli Afficuratori di Livorno ftata decifa a favore di quefti ultimi con fentenza del 24. Agofto 1784.

23. All' incontro con Decifione del 28. Settembre 1752. a relazione dell' Auditore Agnini furono condannati gli Afficuratori fulla nave del Capitano Bafferau al pagamento del finiftro, non oftante che gli Afficuratori opponeffero che il Capitano aveva fcritto di aver combattuto il dì 8. in vifta delle Fregate *l' Atlante*, e il *Tritone*, e altri baftimenti arrivati poi alla Roccella avanti l' ordine dato per fare la ficurtà, aveffero perciò quefti potuto dire il combattimento, o la prefa fatta della Nave afficurata.

24.

24. Tutto il momento della Causa fu per gli Assicurati il far vedere, che nulla sapevano le due Fregate di detto combattimento, e che perciò non avevano potuto dirlo: E la detta Decisione è appoggiata al fondamento, che non si provava negl' Assicurati la scienza del seguito combattimento, ed incontro, e che perciò non erano stati in grado di manifestare queste aggravanti circostanze.

25. Parimente fu dal prelodato Magistrato con sua Sentenza degl' 8. Agosto 1760. fissata una simile proposizione a favore dei Sigg. Ragueneau, e Marcha assicurati contro i Signori Assicuratori di Livorno: Sostenevano i Signori Assicuratori, che il Sig. Reccanè, che aveva commessa la Sicurtà non aveva manifestati i vizj della cosa assicurata, cioè le burrasche nelle quali si era incontrata la nave, che pretesero, ma non provarono essere state cognite all' Assicurato. Il Magistrato condannò pertanto gli Assicuratori, perchè non provarono che l' Assicurato avesse taciuta qualche circostanza valevole a rimuoverli dal toccare la Sicurtà.

26. Una delle essenziali qualità che l' Assicurato deve esprimere nella polizza, specialmente in tempo di guerra, per la ragione che il Corsaro cerca il pericolo, e che nel seno della vittoria egli trova qualche volta la sua disfatta, come saviamente nota nei medesimi termini l' Emerigon (11).

27. Egli è adunque necessario dichiarare nella Polizza che la nave è armata in corso, e mercanzia: se questa circostanza non è stata dichiarata, e che la nave perseguitando un nemico, che avrebbe potuto evitare, soccomba alla perdita, o sia presa, gli Assicuratori non sono tenuti a rispondere di questo sinistro, quando il medesimo dipende da una qualità incognita allo stesso Assicuratore, e tanto aggravante il risico dal medesimo assunto, che si può francamente asserire, che mai avrebbe aderito in quei termini al contratto, conforme fu esaminato, e discusso avanti il suddetto Magistrato dei Consoli del Mare di Pisa nell' anno 1752. fra i Sigg. Boissier e Malherbe, e i Sigg. Assicuratori di Livorno per una riassicurazione toccata sopra la nave il *Terribile*, che pendente la detta sicurtà si era fermata lungamente a Brest, ed ivi armata con patente in guerra, e che dopo aver fatte due prese era stata anch' essa predata dagl' Inglesi.

28

(11) *chap. 6. sect. 4. §. 1.*

28. Nella stessa maniera devesi precisamente dichiarare se la nave assicurata parta sola, o sotto la scorta di qualche convojo; e nel caso che ci sia la dichiarazione del convojo, molte sono le circostanze a cui deve stare attaccato l' Assicurato per la purificazione di questa condizione, e la di cui mancanza può mettere gli Assicuratori in grado di annullare il Contratto.

29. Primieramente se avendo fatta la sicurtà, dichiarando che la nave partirà *con scorta*; la nave parte sola, l' assicurazione si caduca, e il premio dev' essere restituito, o sia che il convenuto convojo non siasi potuto ottenere, o sia che per qualche varietà di circostanze, l' Assicurato non abbia più creduto opportuno di profittare.

30. Nei quali casi questa alterazione si considera come la rottura di quel viaggio destinato, e che era caduto in contrattazione. Perciò non essendo la nave più a loro risico, per conseguenza non possono gli Assicuratori pretendere il premio di un pericolo che più non corrono, nè son tenuti ad alcun sinistro, sebbene questo succeda per naufragio, e per qualunque altra causa, a cui anche sotto il convojo non avrebbero potuto rimediare, perchè l' assicurazione si considera nulla fino dal suo principio.

31. Oltredichè anche la perdita per sinistro, o per qualunque accidente non può totalmente dirsi indipendente dalla mancata condizione del convojo, certo essendo che la scorta somministra alla nave coraggio, e modo di fare una navigazione, che in tempo di guerra non si fa da quelle che vanno sole, e questa variazione nell' incertezza dei viaggi di mare può esser produttrice di qualunque dispiacevole conseguenza.

32. Ma se la dichiarazione sia limitata da un dato luogo al resto del viaggio, talchè comprenda anche il tempo, e il cammino o per andarsi a riunire al convojo, o per mettersi sotto la scorta di esso, in tal caso gli Assicuratori sono responsabili di qualunque sinistro, che accada anche prima che la nave abbia potuto profittare del convojo.

33. L' Emerigon (12) estende molto questa proposizione, portandola anche a tutte le conseguenze che ne possono derivare dall' aver mancato l' appuntamenro al convojo, se queste pro-

(12) *chap. 6. sect. 4. §. 3.*

procedano da una prima causa a carico degli Assicuratori.

34. Egli fa il caso in questi termini = Io mi son fatto assicurare una tal somma sopra una tal nave per rendersi a Tolone, ivi raggiungere il convojo, e di là partire con scorta per l' America; il Vascello parte di Marsilia: Da quel momento il risico corre per gli Assicuratori, e non vi può cader questione di stornare il Contratto; ma nel passaggio da Marsilia a Tolone la nave soffre un' avarìa considerabile. Arriva a Tolone dove è obbligata a fermarsi per farsi racconciare; e perciò si rende impossibile di profittare del convojo; questo avvenimento è la conseguenza di una fortuna di Mare alla quale gli Assicuratori sono tenuti; e credo che la nave dopo essere resarcita possa continuate sola il suo viaggio a rischio degli Assicuratori, perchè questa specie di cambiamento, o piuttosto di alterazione di viaggio occasionato dal caso fortuito, è a carico degli Assicuratori.

35. Pare a me un poco troppa dura una tale proposizione, e che per lo meno gli Assicuratori dovessero essere notiziati del caso accaduto per poter provvedere in qualche forma all' indennizzazione di quel maggior risico che non hanno avuto in animo di contrattare, nè di correre. Se però la nave arrivando al luogo della riunione arbitrariamente parte sola, e senza profittare del convojo a cui poteva volendo riunirsi, ed a cui a forma della convenuta obbligazione non doveva allontanarsi.

36. In questo caso siccome il cambiamento, o alterazione del viaggio procede da un fatto meramente volontario, e senza il consenso degli Assicuratori, questi restano sgravati da qualunque risico, e non sono tenuti a restituire il premio, perchè di fatto avevano cominciato a correre i risici marittimi dal luogo della partenza a quello della riunione del convojo.

37. Il prelodato Autore riporta diversi casi assai moderni, mediante i quali restano confermate dall' autorità dei Tribunali le proposizioni accennate.

38. Il primo è quello di una Sicurtà fatta per le Isole Francesi sotto la condizione, *che la nave partirebbe da Bordeaux sotto la scorta dei bastimenti del Re* = la nave andò a raggiungere il convojo alla rada di Royan che è all' imbocca-

tura della Garonna. Il Convojo essendo alla vela, un colpo di vento separò la nave assicurata dal resto, e proseguendo essa il suo cammino fu predata dagl' Inglesi: Gli Assicuratori insistevano che la nave non era veramente partita sotto convojo; ma siccome lo aveva raggiunto in tempo debito, gli Assicuratori furono condannati a pagarne la perdita con Sentenza del 4. Settembre 1781.

39. Il secondo caso è quello di una Sicurtà fatta sopra una Tartana Francese di sortita da Costantinopoli fino a Marsilia, con la dichiarazione che la Tartana partirebbe di Costantinopoli sotto la scorta di Bastimento di Re, altrimenti la Sicurtà sarebbe nulla. La Tartana partì sola da Costantinopoli, e passò a Dardanelli, da dove si messe alla vela sotto la scorta della Fregata del Re la Sultana, per riunirsi al convojo, che doveva trovarsi a Smirne: Nelle vicinanze di Smirne la Tartana fece naufragio. Gli Assicuratori pretendevano che la Sicurtà fosse nulla, perchè la Tartana era partita da Costantinopoli senza scorta. Gli Assicurati rispondevano, che il Mar di Marmora non è aperto ad alcun Corsaro, e che a questo riguardo i Dardanelli dovevano considerarsi come il Porto di Costantinopoli, e con Sentenza dell' Ammiraglità di Marsilia del 21. Ottobre 1781. confermata dal Parlamento di Aix nel mese di Giugno 1782, gli Assicuratori furono condannati al pagamento del sinistro.

40. Osserva parimente lo stesso Autore, che interessa moltissimo di verificare qual sia la scorta sotto la quale intende l' Assicurato di far proseguire il suo viaggio alla nave: E riporta a quest' oggetto un caso che spiega ad evidenza la distinzione che occorre fare su tal proposito = Nel Luglio 1782. erano state fatte delle Sicurtà sopra una nave di sortita da Marsilia fino allo Stretto di Gibraltar, e nella Polizza era stato detto che la nave partirebbe di Marsilia sotto la scorta di un Bastimento di Re, altrimenti la Sicurtà fosse nulla = una Fregata carica di munizioni da guerra per Algesiras si trovava in partenza. La nave assicurata si messe alla vela sotto gli auspicj di questa Fregata, che li accordò protezione, e che partì nel medesimo tempo, dice egli, che consultato su questo proposito fu di parere, che se la nave fosse stata presa dai nemici, gli Assicuratori averebbero avuta

ra-

ragione d' impugnare il pagamento di una tal perdita. Perchè altra cosa si è l' essere sotto la scorta di un Bastimento, ed altra cosa il navigare semplicemente sotto la sua protezione. Una Fregata obbligata di eseguire in diligenza la sua commissione non può, pendente il viaggio nè rallentare il suo corso per conformarsi a quello di una nave mercantile, nè arrestarsi per combattere con dei Corsari.

41. Riporta finalmente, che nel tempo della Guerra del 1755. gli Assicuratori furono assoluti dal pagamento della perdita di una nave, perchè l' Assicurato aveva taciuto nella Polizza, che la detta nave era noleggiata ai Commissari dell' Armata, i quali avendosene dovuto prevalere per commissioni di Guerra nell' esecuzione di esse fece naufragio.

42. Molte particolari Costituzioni hanno espressamente determinato ciò che deva intendersi per unione al convojo, ed in quali circostanze restino gli Assicuratori obbligati a questo Contratto.

43. Le Ordinazioni di Amburgo Titolo 4. *delle clausule, e condizioni nelle Polizze* così si spiegano relativamente a questo §. 3. = Quando la clausula *con convojo*, *o senza* viene inserita nella Polizza senza verun' altra aggiunta, e la medesima viene accordata dagl' Assicuratori, allora questi hanno guadagnato il loro premio, che ricevono subitochè in una, o in un' altra maniera è arrivata a salvamento al Porto, o al luogo per cui la sicurtà fu fatta. Ma se sia previamente stipulato dall' Assicurato nella Polizza che, se la nave parta con convojo, o senza, nel primo caso sarà restituita una certa parte del premio; e nell' ultimo sarà pagato un premio di più, allora deve compirsi una tale condizione dall' una, o dall' altra parte secondo che accaderà il caso. =

44. Se la Polizza contiene qualche sicurtà che la nave deva partire con convojo, allora per l' adempimento di questa condizione si richiede:

Primo: Che il convoio sia attualmente in inimicizia con i nemici della nave per cui è fatta la sicurtà.

Secondo: Che il Capitano che si vuol mettere sotto la protezione abbia ricevuto una lettera d' istruzione del Comandante, o Capitano del convojo.

 Ter-

Terzo: Che sia pronto a mettersi in mare insieme col convojo subitochè egli è informato, e sa che egli partirà senza aspettare verun altro ulterior carico, o permettere di essere trattenuto da questo, o qualunque altro motivo, ma di fare tutta la diligenza, e sforzi per quanto può secondo la situazione del luogo, o di andare col convojo, o in vista di esso: Oppure se non è così vicino al convojo, o che non possa andare a lui, egli deve immediatamente seguirlo, e procurare di raggiungerlo, e tenersi costantemente col medesimo per quanto lo permetteranno il tempo, ed il vento.

45. Se il Padrone di un bastimento nel proseguimento del suo viaggio perde, o è separato dal convojo per burrasca, tempesta, o qualunque altro accidente non ostante che si sia esattamente conformato a quanto è ricercato dall' antecedente articolo, in tali circostanze può egli proseguire il suo viaggio o al luogo per cui è destinato, o a qualunque altro Porto che stima il più sicuro, e l' Assicuratore resta con tutto questo responsabile per ogni danno, e rischio. Il che deve anche intendersi quando un Padrone è preso da corsari, o nemici nell' intervallo in cui procura di raggiungere il convoio, ma non può arrivarlo non ostante un debito adempimento a quanto è ordinato nel precedente articolo.

46. Ma quando un Padrone trascura appostatamente di partire col convojo, gli Assicuratori saranno certamente tenuti a pagare il danno da ciò proveniente secondo il tenore della Polizza, se ciò accade senza saputa, e consenso dell' Assicurato (il che peraltro deve egli far compire, e se n'è ricercato giustificarlo con giuramento): Il Padrone dall' altro lato deve essere severamente punito del suo delitto. Se però l' Assicurato ne era sciente, o fu in appresso informato, che una tal Nave non volle partire col convojo, o non ne diede notizia per tempo agl' Assicuratori per convenire nei termini di ragione con essi sopra di ciò, questi allora saranno liberi dalla loro obbligazione, e non soggetti a pagarne la perdita se la nave fosse presa = e all' art. XV. = Quando una sicurtà è fatta sopra una nave, o navi con convojo, senza nominarle, queste devono intendersi quelle che arrivano col primo convojo al luogo mentovato nella polizza; Ma se comparisce che l' Assicurato non ci aveva veruna mercan-

zia,

zia, o interesse, o almeno non tanto per quanto era stata fatta la sicurtà, allora si deve restituire il premio in proporzione al rischio, e con questo il detto Contratto di sicurtà sarà annullato a tutti gli effetti. =

47. Le Ordinazioni di Svezia all' artic. 14. prescrivono = All' assicurare una nave, e mercanzie, le quali a motivo del rischio di esser prese debbono andare con convojo, si dichiarerà nella polizza sotto qual convojo la nave deve andare, insieme col luogo dove la nave ritrovasi; se nel Porto da cui il convojo deve mettersi in mare; se in un altro da cui ella debba venire ad unirsi al convojo: In mancanza di ciò se la nave fosse presa nel suo passaggio al convojo la perdita non cade sopra l' Assicuratore; Ma se la sicurtà include *tutti i pericoli*, in tal caso l' Assicuratore è obbligato di stare alla perdita. Quando la nave, e le mercanzie sono unite col convojo deve aversi cura che il Padrone sia provveduto di una memoria di segnali dal Comandante del convojo acciocchè sia pronto a mettersi in mare immediatamente col convojo, ed abbia la maggior cura, e diligenza di stare unito in compagnia del medesimo durante il corso del viaggio.

48. Se il Padrone omette alcuna delle premesse, o se non può provarsi, che l' Assicurato ci abbia dato occasione, nè che vi abbia acceduto in alcuna maniera l' Assicuratore buonificherà tutte le perdite, e danni, e si rifarà sopra il Padrone, il quale inoltre a eccezione della sua trasgressione sarà punito secondo la natura delle sue circostanze; Ma se l' Assicurato è consapevole della negligenza del Padrone, e della cagione perchè la nave lasciò il suo convojo, e non ha data notizia all' Assicurato, nè è convenuto con esso intorno a ciò, in caso che la nave sia presa nel viaggio, l' Assicuratore non è obbligato a buonificare la perdita.

49. Se il Padrone a cagione di tempo cattivo resterà separato dal convojo, può ciò nonostante proseguire il suo viaggio al Porto convenuto, o sivvero a qualche altro che stimerà il più sicuro: Ed in questo caso l' Assicuratore risponderà per tutte le perdite che possono resultare dalla presa della nave.

50. In una sicurtà di navi, e mercanzie, le quali devono andare con convojo, o senza, deve ciò dichiararsi nella po-

lizza,